



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



## “INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA”

in attuazione della legge regionale 11/2012, d.g.r. n. 4643/2021 e d.g.r. n.5558/2021  
Protocollo 25 novembre 2021

Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità

# LIBERE DALLA VIOLENZA

BANCA DATI GIURISPRUDENZIALE  
EDIZIONE 2023



CIVILE

N. R.G. 2759/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
- SEZIONE IX CIVILE -

Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Gennari	Giudice
dott.ssa Chiara Delmonte	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 22 gennaio 2020 e vertente

**TRA**

R ■■■■ GI ■■■■, nata a ■■■■  
■■■■ esso il suo studio in ■■■■  
giusta procura in atti, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 30.05.2019;

PARTE RICORRENTE

**E**

T ■■■■ S ■■■■, nato a ■■■■ 1977 (C.F.: ■■■■), rappresentato e difeso dall'Avv. ■■■■ elettivamente domiciliato presso il suo studio i ■■■■ giusta procura in atti, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 15.04.2021;

PARTE RESISTENTE

Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del **PUBBLICO MINISTERO**, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 4, comma VIII, L. 898/70

**OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO**



**CONCLUSIONI**

PER PARTE RICORRENTE

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA SIGNORA GI [REDACTED] R [REDACTED]

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito*

**1.pronunciare** l'affidamento delle figlie minori alla madre **in via esclusiva** e autorizzarle a vivere con la stessa nell'abitazione attuale ove verrà fissata anche la residenza anagrafica;

**2. prevedere** il pagamento da parte del padre del contributo mantenimento delle figlie minori mediante il versamento di un assegno mensile di euro 500,00 -cinquecento- (a decorrere dalla data di deposito del ricorso) pari a euro 250,00 -duecentocinquanta- per ciascuna figlia entro il giorno 5 di ogni mese con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT (costo della vita base 2020) e a corrispondere il 50% delle spese medico-dentistiche non mutuabili, spese sportive, scolastiche extra, buoni pasto e rette doposcuola, gite, viaggi e qualunque altra spesa straordinaria documentata secondo il protocollo del Tribunale di Milano.

**3. stabilire** il regolamento delle visite padre-figlie che preveda fine settimana alternati, tenuto conto delle esigenze scolastiche delle minori e sancire il principio dell'alternanza anche per le vacanze estive, pasquali e natalizie e per tutti gli ulteriori giorni di vacanza scolastiche, **salve le diverse modalità indicate nelle conclusioni dei servizi sociali incaricati dal Giudicante a seguito delle indagini psicosociali svolte sulla persona del Sig. Tutone e comunque a conclusione di un percorso di recupero e di superamento delle modalità aggressive manifestate dal resistente e riscontrate nelle relazioni agli atti;**

**4.trasmettere** gli atti al Procuratore della Repubblica per il reato previsto dall'art. 570 c.p.c n. 2 ove ne ravvisi i presupposti.

Con l'ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. n. 2, del 27.8.2021, ove occorrer possa.

Con vittoria di spese e competenze legali e con spese a carico dello stato in virtù dell'ammissione al patrocinio della ricorrente con delibera COA Milano del 30.5.2019”.

PER PARTE RESISTENTE

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER IL SIG. T [REDACTED]

*“Voglia il Tribunale di Milano modificare i provvedimenti Presidenziali come di seguito indicato e, di conseguenza, accogliere le seguenti*

**CONCLUSIONI**

**1. affidare** le figlie congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;

**2. prevedere** che il padre corrisponda alla madre la somma di euro 100,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, fino a quando il padre riuscirà a reperire un lavoro stabile;

**3. prevedere** che il padre possa frequentare le figlie a weekend alternati e secondo il principio dell'alternanze per quanto riguarda le vacanze estive e le feste”



**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE****Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, la pronuncia di sentenza parziale sullo status e gli ulteriori provvedimenti del Giudice istruttore**

Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 gennaio 2020, R [REDACTED] G [REDACTED], premesso di aver celebrato matrimonio concordatario in [REDACTED] 006 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] anno 2006, atto n. 5, parte II, serie A nonché successivamente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] anno 2006, atto n. 14, parte II, serie B) con T [REDACTED] S [REDACTED], dalla cui unione sono nate le figlie [REDACTED] (in data [REDACTED] 2008) e MI [REDACTED] L [REDACTED] (in data [REDACTED] 2012) e dal quale si era separato con verbale di separazione consensuale del 19 settembre 2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 10 ottobre 2016, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Domandava, altresì, l'affido esclusivo a sé delle figlie minori con tempi di frequentazione con il padre meglio in ricorso indicati, di porre a carico del marito un contributo al mantenimento indiretto delle figlie nella misura di € 500,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza presidenziale del 27 ottobre 2020, il Presidente f.f., Dott.ssa Maria Laura Amato, rilevato che parte ricorrente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita ma era comparsa personalmente, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto i coniugi. All'esito si riservava. A scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:

*“ LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;*

*SENTITE personalmente le parti e il difensore di parte ricorrente;*

*RILEVATO che il resistente benché regolarmente evocato in giudizio non si è costituito ma si è presentato in udienza e ha reso dichiarazioni, riservandosi di nominare nel prosieguo un difensore;*

*RILEVATO che le parti con verbale di separazione consensuale del 19 settembre 2016 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 10 ottobre 2016 avevano pattuito l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori [REDACTED] nato in data [REDACTED] 2008 e [REDACTED] nata in data [REDACTED] 2012, il loro collocamento prevalente presso la madre, modalità di visita tra il padre e le figlie come a verbale indicato, un contributo per il mantenimento indiretto delle figlie a carico del padre da versare alla madre nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;*

*OSSERVATO come sia emersa nel corso dell'udienza e sulla base delle verbalizzazioni rese dalle parti una al momento accesa conflittualità tra le parti medesime e un insanabile assenza di comunicazione, con accuse reciproche e denunce presentate o minacciate, potenzialmente dannosa e gravemente pregiudizievole per un percorso di sereno sviluppo psicofisico delle minori che già da questa estate si rifiutano di vedere il padre (per paura delle sue reazioni a causa dei pregressi comportamenti aggressivi, secondo quanto sostenuto dalla madre ovvero in quanto condizionate dalla madre ostacolante della sua relazione con le figlie secondo quanto sostenuto dal padre);*



*RILEVATO* come la situazione sia degenerata questa estate, con comportamenti posti in essere anche davanti alle bambine come anche ammesso dallo stesso Tutone con riferimento alle gravi minacce rivolte alla moglie e alla sua famiglia e rischia di rendere a questo punto di difficile attuazione la ripresa della relazione tra il padre e le bambine senza l'intervento di un Ente terzo;

*OSSERVATO*, pertanto, alla luce di quanto univocamente emerso in udienza, come - in questa fase, salva la possibilità di una diversa valutazione nel prosieguo all'esito dell'accertamento che verrà delegato - appaia maggiormente tutelante per le minori l'intervento di un Ente terzo che possa aiutare le parti a dirimere un conflitto ancora aperto (atteso anche le denunce penali avanzate), ad assumere un ruolo genitoriale più sereno e collaborativo e a supportare le figlie in questa segnalata situazione di disagio e sofferenza, disponendo pertanto l'affido delle minori al Comune di Paullo;

*OSSERVATO*, inoltre, come debba essere al momento mantenuto il collocamento delle figlie presso la madre, trattandosi di una figura comunque tutelante, che è stata in grado di provvedere certamente ai loro bisogni e presso cui sono sempre state abituate a vivere, con incarico all'Ente affidatario di provvedere a ripristinare la relazione tra le minori e il padre, regolamentandone tempi e modalità secondo quanto indicato in dispositivo;

*OSSERVATO*, pertanto, come debba essere a questo punto dato mandato all'Ente affidatario di prendere in carico l'intero nucleo familiare e di svolgere tramite i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di ██████ (luogo di residenza del padre) e dei Servizi Specialisti della ASL competenti per territorio, un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione delle minori, la qualità della relazione di esse e ciascun genitore, al fine quindi di fornire tutti gli elementi utili per il Tribunale per individuare il miglior regime di affidamento e collocamento delle minori, se debbano essere apportate delle modifiche (come chieste dalla madre), predisponendo altresì tutti gli interventi di supporto psicologico e/o neuropsichiatrico ovvero interventi di supporto educativo anche domiciliare nell'interesse delle minori medesime nonché interventi di supporto alla genitorialità e interventi di carattere psicologico per le parti;

*RILEVATO*, che con riferimento al contributo economico, avendo la ricorrente chiesto di rideterminare a carico del padre un assegno per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, risulta che la ricorrente lavorava come operaia presso una ditta di pulizie, attualmente ha dichiarato di svolgere lavori in nero con un reddito dichiarato di € 500 circa al mese; non risulta depositata alcuna documentazione fiscale (dichiarazione dei redditi e neppure modello disclosure) nonostante preciso ordine; vive con le figlie nella casa di proprietà di sua madre, unitamente a quest'ultima che l'aiuta anche economicamente; quanto al resistente lo stesso ha dichiarato di lavorare autonomamente come imbianchino (senza ditta né partita iva), sempre in nero con lavori asseritamente saltuari e guadagni irregolari; vive in una casa in locazione dove paga € 400 oltre alle spese; ha dichiarato di aver versato dei soldi, non in modo regolare, alla moglie a titolo di contributo al mantenimento delle figlie sempre provenienti dai suoi lavori in nero e quindi in contanti;



OSSERVATO pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto dell'inattendibilità delle situazioni economiche e lavorative di entrambe le parti che hanno ammesso di lavorare in nero, pur non disponendo di elemento alcuno certo circa le effettive ed attuali capacità reddituali, devono essere confermate le statuizioni dell'accordo separativo assunto dalle parti sotto il profilo economico;

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.

- 1) AFFIDA ex art. 333 c.c. le figlie minori [REDACTED] nata in data [REDACTED] 2008 [REDACTED] nata in data [REDACTED] 012, al Comune di [REDACTED] con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza delle minori ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
- 2) DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga le minori collocate presso la madre in [REDACTED] anche ai fini della residenza anagrafica;
- 3) INCARICA l'Ente Affidatario, previa una efficace presa in carico del nucleo familiare e della situazione delle minori, di ripristinare, con urgenza nel rispetto delle esigenze e dei bisogni delle minori stesse, la loro relazione con il padre, regolamentando la frequentazione, secondo tempi e modalità, se del caso osservate, nel modo ritenuto più rispondente all'interesse delle minori e con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per le minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle stesse;
- 4) INCARICA l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS e con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di [REDACTED] (in relazione al luogo di residenza del padre), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico e/o neuropsichiatrico per le minori anche per favorirne un accesso di nuovo stabile e sereno al padre nonché interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico per entrambi al fine di attenuare la conflittualità e a far aprire tra loro un dialogo più sereno e costruttivo;
- 5) INCARICA l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS e con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di [REDACTED] (in relazione al luogo di residenza del padre) di svolgere un'approfondita indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione delle minori, la qualità della relazione di esse e ciascun genitore, al fine quindi di fornire tutti gli elementi utili per il Tribunale per individuare il miglior regime di affidamento e collocamento (indicando se devono essere apportate al regime attualmente vigente) e con tutti i suggerimenti e le indicazioni con un progetto a lungo termine;
- 6) INCARICA l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori, trasmettendo a questo Tribunale una relazione di aggiornamento con l'esito di quanto





*richiesto ai punti che precedono entro il 12 APRILE 2021 segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;*

*7) CONFERMA il contributo economico, come previsto al punto 3) del verbale di separazione consensuale del 19 settembre 2016 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 10 ottobre 2016, assunto dal sig. T [REDACTED] [REDACTED] a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle due figlie da versare alla moglie oltre al 50% delle spese straordinarie;*

*8) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita delle medesime, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.”*

Il Presidente f.f. nominava sé stesso giudice istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 28 aprile 2021.

Nelle more si costituiva con memoria di costituzione regolarmente depositata, T [REDACTED] S [REDACTED] che, contestando quanto *ex adverso* dedotto e domandato, chiedeva disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso la madre, tempi di frequentazione come in atti nonché di porre a suo carico un contributo per il loro mantenimento indiretto nella misura di € 100,00 mensili, fino a quando non riuscirà a reperire un'occupazione stabile.

Alla prima udienza di trattazione e comparizione svoltasi in data 28 aprile 2021 con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art.221 L.77/2020 del 17 luglio 2020, come da decreto in atti, il Giudice istruttore, dato atto che i procuratori delle parti avevano ritualmente depositato le note di trattazione scritte riportandosi agli atti introduttivi ed alle memorie integrative, parte ricorrente chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e altresì la pronuncia di sentenza parziale sullo *status*, dato anche atto che non risultava pervenuta in atti la relazione dei Servizi incaricati dell'Ente affidatario come da delega conferita, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In data 5 maggio 2021, veniva pronunciata sentenza n. 3856/21 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (pubblicata in data 7 maggio 2021) e la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza previa concessione dei termini istruttori e con riserva di provvedere ex art. 183, 7° comma c. p.c.

Con ordinanza del 5 ottobre 2021, alla scadenza dell'ultimo termine, Il Giudice così disponeva sulle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183, 7° comma c.p.c. con ordinanza che si riporta nella parte dispositiva:

*“1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.*



- 2) *NON AMMETTE* le prove orali per testi come dedotte e formulate dalla parte ricorrente R [REDACTED] G [REDACTED] nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c.;
- 3) *ORDINA* ad entrambe le parti di provvedere, ove non vi abbiano già provveduto, entro il 5 novembre 2021 alla compilazione del MODELLO PER LA DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutta la documentazione ivi indicata nonché di tutte le dichiarazioni fiscali presentate ancora non versate in atti ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- 4) *FISSA* udienza per la precisazione delle conclusioni davanti al G.I. per il giorno 9 DICEMBRE 2021, da svolgersi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4° della Legge 77/20 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. 34/20, come succ. mod. e prorogato (da ultimo con D.L. 23 luglio 2021 n. 105);
- 5) *DISPONE* che l'Ente affidatario – Comune di Paullo per il tramite dei Servizi sociali e Specialistici prosegua nell'attività già analiticamente delegata con anche una efficace e tempestiva presa in carico del signor Tutone press il competente Noa e avvio di adeguato supporto psicologico per lo stesso, con regolamentazione degli incontri del padre con le figlie in Spazio neutro con il monitoraggio di una figura educativa, provvedendo anche a regolamentare le chiamate con la presenza di un operatore (come suggerito nell'ultima relazione in atti)".

In data 3.12.2021 la ricorrente depositava istanza avente ad oggetto la richiesta a che le scelte inerenti le cure delle minori ed in particolare la somministrazione del vaccino anti Covid 19 fossero rimesse alla madre.

All'udienza svoltasi con modalità di trattazione cartolare di precisazione delle conclusioni del 9 dicembre 2021, il Giudice esaminate le autorizzate note di trattazione scritte con la precisazione delle conclusioni come sopra riportate, rilevato il carattere non urgente dell'istanza depositata in data 3.12.2021, assegnava alle parti i termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e rimetteva al Collegio ogni decisione alla scadenza dell'ultimo termine.

### Il materiale probatorio

Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, alla luce di tutte le risultanze acquisite, considerando in particolar modo gli esiti emersi dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati con gli approfonditi accertamenti svolti nonché le dichiarazioni rese in udienza dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra indicata, le cui motivazioni vengono qui condivise.

Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto delle figlie [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultima peraltro infradodicenne, già incontrate e sentite dai Servizi Sociali e Specialistici, rendendo l'ascolto delle stesse in sede giudiziale manifestamente superfluo, oltre che pregiudizievole per la loro serenità. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e



circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).

### La domanda di divorzio

Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 5 maggio 2021 sentenza n. 3856/21 non definitiva di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicata in data 7 maggio 2021.

### La responsabilità genitoriale

Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento delle figlie minori [REDACTED] e [REDACTED] premesso che la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, deve rilevarsi come il Giudice, per disporre l'affidamento condiviso, debba ritenere i genitori in grado di comunicare tra loro, in un comune impegno progettuale per le scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima, nell'ambito dei vari incombeni della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessaria *“una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”* (ex multis, cfr. Cass. Civile, Sez. VI, 27/09/2010, n. 24841).

Essendo emersa nel corso dell'udienza presidenziale una accesa conflittualità tra le parti, anche a causa dell'omesso regolare versamento del mantenimento da parte del padre e un'insanabile assenza di comunicazione, con accuse reciproche e serie difficoltà di relazione tra il padre e le figlie con interruzione dei rapporti stabili dall'estate 2020, il Presidente F.F. con l'ordinanza sopra riportata, di cui si condividono le motivazioni, disponeva l'affido di [REDACTED] (nata in data [REDACTED] 2008) e [REDACTED] (nata in data [REDACTED] 2012) al Comune di [REDACTED], salva la possibilità di una diversa valutazione all'esito dell'accertamento che veniva delegato ai Servizi Sociali, con mantenimento del loro collocamento materno e con specifici incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici, anche in punto di ripristino della relazione con il padre e di avvio di tutti gli accertamenti e gli interventi necessari.

Le relazioni dei Servizi Sociali pervenute in atti del 12 aprile 2021, 3 agosto 2021 e del 2 dicembre 2021, dopo approfonditi accertamenti e valutazioni a seguito di vari colloqui psicosociali e psicologici con i genitori e colloqui di osservazione della relazione madre-figlie, hanno fornito al Tribunale elementi univoci e completi per assumere le determinazioni più conformi all'interesse delle minori medesime.

Quanto alla madre, dalla relazione dei Servizi sociali – Servizio Minori e Famiglia 3° polo (cfr. relazione del 20.05.2021), è emersa la sua piena capacità genitoriale, tenuto conto del riconoscimento in essa *“di risorse sia familiari che personali che le hanno permesso di trovare una via d'uscita da una situazione relazionale non gratificante per sé e per le minori”*, anche sotto il profilo dell'accesso alla figura genitoriale del padre, avendo



consentito allo stesso dal mese di settembre 2020 di sentire tramite videochiamata le figlie *“permettendo un accesso più tutelante al genitore”* e considerato anche il suo impegno in attività lavorative per garantire il mantenimento di [REDACTED] e [REDACTED] è, altresì, risultata *“centrata sui bisogni delle figlie e capace di percepire i loro stati emotivi”*. La signora si è mostrata sin da subito collaborante e disponibile con gli operatori sociali oltre che in grado di avviare e proseguire un necessario processo di rielaborazione sereno e consapevole circa il fallimento del progetto familiare con il marito e i comportamenti dallo stesso subiti, per cui peraltro è stato disposta di recente la citazione a giudizio davanti al Tribunale Penale di Milano del sig. T [REDACTED] per l'udienza del 9 novembre 2022 per i reati di minaccia continuata e danneggiamento dell'autovettura in danno della ex moglie (cfr. decreto di citazione a giudizio del 2.12.2021).

Quanto al resistente, invece, fin dalle prime relazioni dei Servizi sociali (cfr. sempre relazione del 20 maggio 2021 Servizio Minori e Famiglia 3° polo) è emersa in capo allo stesso una condizione di sofferenza sia per la propria situazione familiare che economica oltre che un atteggiamento caratterizzato da impulsività e condotte aggressive e minacciose rivolte alla moglie ed anche alle figlie, con esplosioni di rabbia che lo hanno portato ad esempio a distruggere il finestrino dell'automobile della signora R [REDACTED] come dallo stesso ammesso ai Servizi Sociali o ad assumere comportamenti minacciosi nel corso dell'udienza presidenziale, rispetto ai quali fatica ad *“accedere ad una riflessione critica rispetto all'impatto che questa sua azione può avere nei confronti delle figlie”*. E', inoltre, emersa secondo gli operatori dei Servizi Sociali - alla luce di quanto dai medesimi accertato anche con numerosi colloqui con il signor [REDACTED] - una condizione di deflessione stabile dell'umore ed un conseguente ricorso all'assunzione di sostanze alcoliche per contenere l'emotività. Quanto al rapporto del padre con le minori i Servizi Sociali hanno riferito che lo stesso, pur certamente volendo al più presto rivederle, risulta *“idealizzato e curativo per lui: l'uomo ne definisce il rapporto in relazione al suo bisogno, senza vederne le emozioni e i desideri delle figlie, non riuscendo a tutelarle dalla sua impulsività”*.

I Servizi Sociali già in occasione di tale prima relazione hanno concluso suggerendo un affidò super-esclusivo delle minori alla madre, in quanto *“unico genitore in grado di garantire stabilità ed adeguate cure primarie ed affettive alle minori”*, tenuto conto dell'assenza dei presupposti per un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, a fronte del comportamento del signor T [REDACTED] in quanto le relative *“modalità aggressive ed imprevedibili, la scarsa capacità di controllo degli impulsi, l'assenza di revisione critica in merito ai fatti avvenuti a la negazione rispetto al suo malessere ... paiono inficiare la possibilità di una reale collaborazione nello svolgimento di una genitorialità condivisa”*.

Dall'ulteriore relazione dei Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] (Unione di Comuni Lombarda – Adda Martesana prot. 2759/2020) depositata in data 3 agosto 2021, a seguito di colloqui avuti dagli operatori con il sig. T [REDACTED] che comunque si è mostrato puntuale e collaborativo, sono emersi ancora una volta elementi indicativi di un temperamento impulsivo dello stesso, il permanere della sua condizione di sofferenza anche per la precaria situazione economica, con discussioni legate ai soldi con la signora [REDACTED] il persistere di una forte contrapposizione tra le due figure genitoriali *“con il rischio che le figlie si trovino a gestire e ad essere chiamate come parte attiva in questioni che non competono al ruolo di figlia”* oltre ad una emersa difficoltà del padre ad



assumersi la responsabilità in ordine alla relativa situazione familiare e personale, con tendenza ad addossare la responsabilità degli eventi occorsi in capo a soggetti terzi. I Servizi Sociali hanno quindi suggerito l'attivazione di uno Spazio Neutro per potere accompagnare l'avvicinamento del padre alle figlie con il supporto e il monitoraggio di una figura educativa per un progressivo e graduale ampliamento, la regolamentazione delle chiamate con le figlie inizialmente con la presenza di un operatore, l'avvio di un percorso psicologico di supporto per il signor T [REDACTED] e una presa in carico dello stesso da parte del Noa competente.

Nell'ultima relazione dei Servizi Sociali del 2.12.2021 (v. relazione di aggiornamento del Servizio Minori e Famiglia 3° Polo), dove aver evidenziato la fissazione del primo appuntamento per il 20 dicembre del signor T [REDACTED], è stato tuttavia riportato un grave episodio verificatosi nel mese di giugno 2021 quando, secondo quanto riferito dalle minori in occasione del colloquio con la psicologa del Servizio, il signor T [REDACTED], alterato dall'alcol, si sarebbe recato presso il parco nel Comune di [REDACTED], dove la madre si trovava con le figlie, ed avrebbe iniziato a inseguirle e stratonarle, con successivo intervento delle Forze dell'Ordine (cfr. rapporto di servizio del 17.06.2021 prot. n. 892 del 2021). In tale occasione la figlia [REDACTED] avrebbe affrontato il padre esprimendo la propria rabbia e sconforto. Con particolare riferimento alla figura delle minori, anche in conseguenza del richiamato episodio, le stesse hanno manifestato ai Servizi Sociali la volontà di interrompere i rapporti con la figura paterna; in particolare [REDACTED] *“attribuisce al genitore la responsabilità di quanto accaduto alla loro famiglia nell'ultimo periodo, la stessa risulta essere molto arrabbiata e dichiara di voler interrompere la relazione con il padre”*; mentre la figli [REDACTED] *“ipotizza che qualora il padre accedesse ad una presa in carico si possano riprendere gli incontri”*.

Alla luce di tali considerazioni, i Servizi Sociali incaricati nell'ultima citata relazione hanno confermato le conclusioni della precedente relazione, precisando ulteriormente che *“prima di ipotizzare un riavvicinamento nella relazione padre-figlie è necessario che il sig. T [REDACTED] possa addivenire ad una maggiore consapevolezza in merito alle proprie problematiche e all'impatto di queste sullo sviluppo psico-emotivo delle figlie minori”*.

Tutto ciò evidenziato e considerato, alla luce di quanto emerso e tenuto conto degli approfonditi accertamenti dei Servizi Sociali, ritiene il Collegio che la signora R [REDACTED] abbia mostrato di aver saputo assumere un ruolo genitoriale maturo e tutelante, riuscendo a prendersi efficacemente cura delle due figlie sia dal punto di vista dell'accudimento materiale che educativo e affettivo, mostrando altresì di saper garantire e non certo ostacolare l'accesso delle figlie al padre e di adottare comportamenti di effettiva tutela e comprensione dei bisogni e delle esigenze delle figlie. Di contro, il signor T [REDACTED] pur animato da buoni propositi e da un sincero affetto verso le figlie, continuando ad addossare ogni responsabilità alla ex moglie e alla famiglia della stessa per pregresse discussioni economiche, non ha ancora avviato un processo di effettiva comprensione e autocritica per i comportamenti anche in precedenza assunti, ha mostrato criticità e fragilità personali, una difficoltà a contenere gli scatti di impulsività e aggressività, come anche di recente occorsi alla presenza delle minori, con esposizione delle stesse ad un clima di violenza inevitabilmente incidente sull'attuale sentimento delle stesse ostativo al momento per una ripresa stabile della relazione con il padre e con un'emersa incapacità al momento di comprenderne i reali bisogni e di tutelarle dai propri atteggiamenti impulsivi, con conseguente necessità di un



previo importante ed efficace lavoro di rete per riavvicinare le figlie al padre e per implementare la sua capacità genitoriale, al momento carente.

Per tutto quanto sopra emerso, non essendoci le condizioni per un esercizio condiviso della responsabilità in assenza di qualsivoglia collaborazione e comunicazione tra i genitori che di certo non appaiono in grado di condividere alcuna decisione nell'interesse delle figlie, avendo la madre grazie anche agli interventi dei Servizi sociali mostrato più che idonee e adeguate capacità genitoriali, adeguandosi alle esigenze quotidiane delle figlie, rispondendo sempre ai loro bisogni emotivi, affettivi ed anche materiali, reputa il Collegio che possa essere disposto - in accoglimento della domanda attorea - l'affido delle minori in via esclusiva alla madre con il mantenimento del collocamento presso la stessa.

Il quadro sopra emerso, con l'interruzione di qualsiasi comunicazione e condivisione tra le parti, giustifica a parere del Collegio una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) essendo necessaria la tempestività nell'assunzione di tali decisioni, dovendosi, pertanto, disporre un affido cd. super-esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani; Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti).

Ciò considerato, stante l'affido "super-esclusivo" delle minori alla madre con attribuzione alla stessa di potere assumere tutte le decisioni più rilevanti delle figlie anche in campo sanitario, sarà la madre a potere effettuare tutte le scelte in tale campo anche in ordine alla vaccinazione da Covid-19 delle figlie minori, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre.

Alla luce di tutto quanto premesso, stante il quadro familiare emerso con una forte conflittualità ancora persistente e denunce sfociate in un procedimento penale allo stato pendente, con un'interruzione dei rapporti tra il padre e le figlie, portano a ritenere necessaria la conferma di tutti gli incarichi già in essere in capo ai Servizi Sociali competenti territorialmente, che provvederanno al riavvio della relazione tra il padre e le figlie solo ove le stesse si sentano pronte e nel rispetto delle relative condizioni psicofisiche e purchè il padre intraprenda i percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità nonché presso il Noa competente già indicati, mostrando anche una seria e matura volontà di riprendere una relazione stabile e serena con le figlie medesime, inizialmente in Spazio neutro con modalità osservate, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse delle minori.

Dovranno poi essere confermati tutti gli ulteriori incarichi già in essere di avvio/prosecuzione degli interventi di supporto per le minori nonché per i genitori con la prosecuzione dell'attività di stretto e attento monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica delle minori e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, l'eventuale aggravarsi della situazione del nucleo familiare ed eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che rendano necessari provvedimenti più tutelanti per le stesse.

### **Il contributo al mantenimento delle figlie**



Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche, va premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione *more uxorio* dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita *tendenzialmente* corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto *possibile*, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 *bis* e 337 *ter* del codice civile, che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass., Sez. VI, 13.12.2016, n. 25531; Cass., VI, 18.09.2013, n. 21273).

Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate *potenzialità* lavorative e reddituali (Cass., Sez. I, 24.04.2007, n. 9915).

La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785). Ne consegue, secondo giurisprudenza consolidata, che la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.

Lo stato di disoccupazione di un genitore non può quindi giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, ossia della potenzialità a lavorare, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione anche solo parziale nella capacità lavorativa.

Ciò premesso in diritto, deve essere osservato, quanto alla situazione reddituale della ricorrente, che, in fase presidenziale, la signora R [REDACTED] aveva dichiarato di aver lavorato in passato come operaia presso una ditta di pulizie e di svolgere allo stato attività lavorativa in nero con retribuzione mensile di circa 500,00 euro senza tuttavia fornire maggiori dettagli su tale attività né alcuna documentazione fiscale. Ha infine dichiarato di vivere



unitamente alle figlie [REDACTED] e [REDACTED] nella casa di proprietà della madre, pensionata, la quale provvede a sostenerla anche economicamente.

Dal modello *disclosure* in atti con riferimento agli anni 2021 e 2020 risulta non aver percepito alcun reddito mentre con riferimento all'anno 2019 risulta un reddito pari ad euro 1.096,65 oltre euro 3.703,72.

Dall'attestazione ISEE depositata risulta con riferimento all'anno 2019 un indicatore della situazione economica equivalente pari ad euro 5.513,00 (che tiene conto della complessiva formazione del nucleo familiare di cui fa parte anche la madre della ricorrente). Non risulta prodotta ulteriore documentazione fiscale.

Il signor R. [REDACTED], all'epoca dell'udienza presidenziale aveva dichiarato di lavorare autonomamente come imbianchino senza partita iva in nero, svolgendo attività occasionali e saltuarie con guadagni irregolari. Ha dichiarato, inoltre, di vivere in una casa in locazione con canone mensile di euro 400,00, rispetto al quale al mese di luglio 2020 risulta un arretrato di circa 4.200,00.

Dal modello *disclosure* in atti con riferimento all'anno 2018 e 2019 risulta un reddito pari a zero mentre con riferimento all'anno 2020 risulta un reddito annuo pari ad euro 6.019,70, che tuttavia non trova pieno riscontro nella documentazione in atti. Dalla documentazione fiscale successivamente depositata nel corso del giudizio con riferimento all'anno 2019 (CUD 2020) risulta un reddito lordo annuale derivante da rapporto di lavoro dipendente pari ad euro 2.328,66 oltre ad euro 1.501,04. Con riferimento agli anni 2020 e 2021 risulta aver percepito il reddito di cittadinanza (cfr. docc. di parte resistente depositati in data 24.11.2020) con importi iniziali pari ad euro 729,00 e poi pari ad euro 460,00 euro mensili (cfr. doc. prospetto dettagli importi depositati in data 1.12.2021).

Ciò considerato, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e in ragione di tutto quanto sopra emerso, pur non disponendo il Collegio di sufficienti elementi circa le effettive ed attuali capacità reddituali delle parti, tenuto conto della non piena attendibilità delle emerse situazioni economiche e lavorative di entrambe le parti che hanno anche ammesso di lavorare in nero, dovendo i genitori contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) ed in particolare il padre considerata l'assenza degli oneri di mantenimento diretto a suo carico, dovendo lo stesso maggiormente ed efficacemente impegnarsi per reperire un'attività lavorativa stabile e contribuire al mantenimento delle figlie con somme effettivamente e regolarmente versate, reputa il Collegio congruo ed equo confermare il contributo economico per il mantenimento delle due figlie minori [REDACTED] e [REDACTED] come già disposto in sede di separazione consensuale nella misura di € 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile secondo indici Istat (con prima rivalutazione settembre 2017). A tale importo va aggiunta la partecipazione del padre al 50% delle spese straordinarie ritenendo applicabile, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, le Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, protocollo in uso presso questo Tribunale che amplia e meglio definisce le voci di spesa, con riferimento però alle sole spese obbligatorie che non prevedono il preventivo assenso, stante l'assenza di qualsivoglia comunicazione tra le parti e la mancata partecipazione da tempo da parte del padre alle decisioni riguardanti le figlie.





Si provvede pertanto come da dispositivo.

Deve essere, altresì, rimessa alla parte ricorrente la valutazione circa l'eventuale integrazione o deposito di ulteriore denuncia per l'omesso versamento del mantenimento da parte del sig. T. [REDACTED] non essendo stata svolta alcuna istruttoria sul punto e difettando elementi sufficienti.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

### Le spese di lite

La natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo *status*, il tenore della presente decisione con la soccombenza reciproca delle parti quanto alle statuizioni economiche e con le determinazioni in punto di responsabilità genitoriali assunte solo all'esito del giudizio e a modifica di quanto assunto in sede presidenziale costituiscono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, dato atto che è stata già pronunciata in data 5 maggio 2021 sentenza parziale rg. n. 2759/20 di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, pubblicata in data 7 maggio 2021, così decide:

- 1) **REVOCA** l'affido delle figlie minori [REDACTED] (nata in data [REDACTED] 2008) e [REDACTED] (nata in data 2 [REDACTED] 2012) al Comune di [REDACTED] disposto con ordinanza presidenziale del 27 ottobre 2020;
- 2) **DISPONE** l'affido delle figlie minor [REDACTED] (nata in data [REDACTED] 2008) e [REDACTED] (nata in data 2 [REDACTED] 2012) in via esclusiva alla madre, che le terrà collocate anche ai fini anagrafici presso di sé e che eserciterà in via esclusiva *ex art. 337 quater*, comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (anche con riferimento alla somministrazione del vaccino anti Covid 19), alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative, con riguardo a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
- 3) **DISPONE** che i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS e con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di [REDACTED] (in relazione al luogo di residenza del padre), mantengono una efficace presa in carico dell'intero nucleo familiare, demandando agli stessi, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:



- di riavviare la relazione del padre con le figlie, solo ove queste ultime acconsentano e le relative condizioni psicofisiche lo permettano, compatibilmente con le loro esigenze e bisogni, purchè il padre mostri serietà e impegno nel voler riprendere con le stesse un rapporto stabile e continuativo intraprendendo tutti gli opportuni percorsi di supporto psicologico per favorire una maggiore consapevolezza in capo al padre nonchè tutti gli accertamenti e i percorsi necessari presso il Noa competente, provvedendo altresì a regolamentare gli incontri in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, nel rispetto sempre della volontà delle minori, con progressiva diversa regolamentazione tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati, della situazione psicofisica delle minori medesime, della condizione del padre;

- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per le minori ritenuti necessari o anche solo opportuni per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle minori medesime anche per favorirne un accesso di nuovo stabile e sereno al padre;

- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e percorsi di sostegno individuale e/o di supporto psicologico per le parti, per il padre al fine anche di consentire un accesso più sereno e stabile del padre alle figlie, con l'avvio/mantenimento della sua presa in carico presso il NOA competente con periodici controlli, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse delle minori;

- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;

4) **CONFERMA** a carico di T ■■■■■ S ■■■■, quale contributo al mantenimento indiretto delle figlie ■■■■■ e ■■■■■ la somma di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile con indice Istat (prima rivalutazione settembre 2017) da versare alla signora R ■■■■■ GI■■■■■ entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza secondo il seguente schema:

- **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al



programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- **spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati)

Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;

**5) PRESCRIVE** ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie minori e in quanto funzionale ad un sano ed equilibrato percorso di crescita delle medesime, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS;

**7) COMPENSA** integralmente tra le parti le spese di lite;

**8) SENTENZA** provvisoriamente esecutiva *ex lege*;

**9) MANDA** alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] e del Comune di [REDACTED]

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

Il Presidente Relatore est.

*Dott.ssa Maria Laura Amato*



N. R.G. 52468/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice Relatore
dott.ssa Laura Cesira Stella	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **52468/2018** promossa da:

██████████ PO ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e  
dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in ██████████  
n. 18, come da procura in atti;

ricorrente

contro

GI ██████████ S ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████  
e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in ██████████  
██████████ come da procura in atti;

resistente

**Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.**

**Oggetto: separazione giudiziale**





informatica (Pc- Tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (VES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus-treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; spese scolastiche, da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, Grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche-ricreative [redacted] teatro, boy-scout e baby sitter); f) viaggi studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con precisa indicazione che avendo riguardo delle spese straordinarie da concorrere il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comun que entro dieci giorni. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie dovrà inviare entro trenta giorni, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro quindici giorni successivi alla richiesta. 6) disporre la suddivisione degli importi presenti sul conto corrente n. 11333 – Banca Intesa San Paolo e cointestato C [redacted] P [redacted] e Gi [redacted] S [redacted] nella misura del 50% tra le parti con restituzione ed estinzione presso l'Istituto di Credito delle carte bancomat n. [redacted] intestata a Signor Gi [redacted] Sil [redacted] e n. [redacted] intestata a Signora C [redacted] P [redacted] nonché la carta di credito circuito Mastercard “Gold Card Old Mastercard” [redacted] intestata alla Signora C [redacted] P [redacted] e anche eventuali libretti di assegni bancari in possesso dei Signori P [redacted] e S [redacted]; 7) disporre la suddivisione dell'importo di Euro 66.725,08 (sessantaseimilasettecentoventicinque/08) giacente sul deposito-gestione patrimoniale “[redacted]”, cointestato tra i coniugi. Con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri ed accessori.

IN VIA ISTRUTTORIA: - Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova già dedotti nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 183, comma sesto , n. 2, cod. proc. civ. con i



testi indicati. [REDACTED]

Non ammettere i capitoli di prova dedotti dal resistente per i motivi tutti evidenziati nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 cod. proc. civ. Del 7 maggio 2020 - nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione in tutto o in parte, dei capitoli avversari, ammettere prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 c.p.c del 7 maggio 2020; - Si fa istanza ex art. 210 cod. proc. civ. per l'esibizione e/o la produzione delle comunicazioni e-mail e delle conversazioni whatsapp intercorse tra i Signori [REDACTED] con il Signor [REDACTED] - Si fa altresì istanza ex art. 210 cod. proc. civ. per l'esibizione e/o la produzione dei file audio delle video chiamate intercorse tra il Signor [REDACTED] e i figli minorenni [REDACTED] e [REDACTED] - Si reitera la dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in ordine alle domande ed alle eccezioni nuove dedotte da controparte negli atti depositati, essendosi, peraltro, maturate le relative preclusioni processuali.

### CONCLUSIONI PER IL RESISTENTE

Voglia l'Eccellentissimo Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, In via principale - Dichiarare la separazione dei signori Gi [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] P [REDACTED] respingendo la domanda di addebito come svolta dalla ricorrente; - Disporre l'affido di [REDACTED] e [REDACTED] al Comune di [REDACTED], con collocamento prevalente dei figli presso la madre, incaricando espressamente i Servizi Sociali territorialmente competenti di: vigilare sul rapporto madre figli; organizzare e regolamentare gli incontri padre figli; disporre un percorso di sostegno alla genitorialità per i signori P [REDACTED] e S [REDACTED] e ciò per coadiuvarli nell'educazione e la gestione dei minori; - Determinare nella misura di Euro 400,00 mensili il contributo del padre al mantenimento di entrambi i figli ( 200,00 Euro ciascuno), importo da corrispondersi alla madre, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese con [REDACTED] rivalutazione Istat di legge oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano ; In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato affido all'Ente, disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, mantenendo comunque il monitoraggio dell'Ente che si occuperà di vigilare sul rapporto madre figli; organizzare e regolamentare gli incontri padre figli; disporre percorso comune dei genitori per l'educazione e la gestione dei minori In ogni caso - Respingere le domande svolte ex adverso in relazione alla divisione del patrimonio familiare, per le quali si dichiara di non accettare il contraddittorio con espressa riserva di regolamentare nelle sedi separate tutti gli aspetti economici della vicenda matrimoniale tra cui la ripartizione delle giacenze ulteriori rispetto al conto corrente e la







gruppo pastorale? 21) Vero che dal settembre 2017 al Luglio 2018 i [REDACTED] hanno frequentato il gruppo di spiritualità familiare di [REDACTED] 22) Vero che per tutti i partecipanti dei suddetti percorsi hanno recepito con [REDACTED] [REDACTED] incredulità la notizia della separazione? Si indicano a testi, sempre con riserva di indicarne altri, [REDACTED] [REDACTED] (su tutti i capitoli dall'1 al 16) [REDACTED] [REDACTED] Si insiste altresì per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero è che sabato 20 ottobre 2018, F [REDACTED] Si [REDACTED] alla presenza dei genitori dei parenti materni e paterni e di amici di famiglia, riceveva nella Parrocchia di residenza il sacramento della "Cresima" e i genitori festeggiavano insieme al minore in assenza di litigi e/o contrasti tra gli stessi. 2) Vero è che la giornata del 21 ottobre 2018 veniva trascorsa serenamente dalla famiglia [REDACTED] genitori e figli si dedicavano alle incombenze quotidiane, giocavano a giochi di società e la sera, su richiesta dei figli i genitori ordinavano pizze a domicilio. 3) Vero è che nel tardo pomeriggio del 22 ottobre 2018 il sig. Si [REDACTED] nel far rientro dopo il lavoro non trovava nessuno a casa e scopriva che moglie e figli avevano lasciato l'abitazione familiare. 4) Vero è che nell'immediatezza dei fatti di cui al punto 3) il sig. S [REDACTED] spaventato da quanto aveva scoperto, cercava di avere una spiegazione dalla moglie ma la stessa si rendeva irreperibile. 5) Vero che la Signora [REDACTED] è figlia unica e stretta da un legame forte ai propri genitori [REDACTED] 6) Vero che i genitori di C [REDACTED]-P [REDACTED] sin dall'inizio del fidanzamento si erano opposti al rapporto tra la figlia e il S [REDACTED] attraverso comportamenti finalizzati a far lasciare i fidanzati. 7) Vero che i Signori [REDACTED] hanno sempre tenuto atteggiamenti freddi con la famiglia d'origine del S [REDACTED] 8) Vero è che, in diverse occasioni, durante il matrimonio della figlia ma anche durante il periodo del fidanzamento, i Signori [REDACTED] hanno sempre denigrato il genero G [REDACTED] Si [REDACTED] anche in occasioni pubbliche mettendo lo stesso in imbarazzo e finanche la figlia. [REDACTED] [REDACTED] 9) Vero che la Signora P [REDACTED] ha sempre accettato e condiviso il comportamento dei genitori e in occasione delle discussioni tra il marito e i suoceri parteggiava per i propri genitori. 10) Vero che i Signori [REDACTED] imponevano alla figlia ed alla propria famiglia di partecipare ad incontri dagli stessi organizzati anche nel periodo estivo così comportando l'interruzione delle vacanze e il rientro dalle località di villeggiatura. 11) Vero che la Signora P [REDACTED] accondiscendeva ad ogni richiesta dei genitori incurante delle richieste del coniuge. 12) Vero che il Signor S [REDACTED] in corso di matrimonio e fino all'ottobre 2018, era solito accompagnare i



propri figli alle attività extrascolastiche. 13) Vero che quotidianamente, i figli facevano i compiti con il sig. Gi [REDACTED] S [REDACTED] che li seguiva in particolare nelle materie umanistiche. 14) Vero che la Signora P [REDACTED] ha sempre mantenuto un comportamento prevaricatore nei confronti del coniuge: imponeva il suo pensiero e le sue decisioni al marito, evitava il dialogo. 15) Vero che la Signora P [REDACTED] ha sempre imposto le proprie decisioni al marito anche davanti ai figli e a terzi, creando spesso momenti di imbarazzo con amici e parenti. 16) Vero che la Signora P [REDACTED] aveva un rapporto sereno con i suoceri. 17) Vero è che, in diverse occasioni, la Signora P [REDACTED] ha sempre avuto atteggiamento arroganti e risoluti nei confronti del marito sì che lo stesso si trovava in situazioni di imbarazzo davanti ad amici, conoscenti e parenti. 18) Vero che la Signora P [REDACTED] ha sempre imposto riguardo ai figli le proprie decisioni. 19) Vero che la Signora P [REDACTED] dopo la separazione di fatto, non ha mai esternalizzato alcun momento di cedimento o dispiacere. 20) Vero che la famiglia della Signora P [REDACTED] ha sempre osteggiato i tentativi di comunicazione dei genitori del S [REDACTED] 21) Vero che i coniugi [REDACTED] hanno frequentato la comunità delle famiglie di [REDACTED] anche durante le loro vacanze in montagna con serenità ed unità tra loro, come anche l'intero nucleo familiare. 22) Vero che il sig. S [REDACTED] durante la frequentazione della comunità delle famiglie lamentava la presenza invadente dei suoceri e che soffriva di tale circostanza. [REDACTED]

[REDACTED] 23) Vero che era impensabile per la comunità delle famiglie prevedere che quanto posto in essere dalla P [REDACTED] potesse accadere, stante il loro modo di essere e per come si sono manifestate le loro relazioni in pubblico. 24) Vero il 16 settembre 2018 e il 7 ottobre 2018 i [REDACTED] hanno frequentato il gruppo pastorale. 25) Vero che dal settembre 2017 al Luglio 2018 i [REDACTED] hanno frequentato il gruppo di spiritualità familiare di [REDACTED] 26) Vero che per tutti i partecipanti dei suddetti percorsi hanno recepito con incredulità la notizia della separazione. Si indicano a testi, anche ad eventuale prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti ex adverso: [REDACTED]

[REDACTED]

Ordinare alla signora C [REDACTED]



Per [REDACTED] o ai terzi in caso di inadempimento, l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c.: - delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate ; - della certificazione relativa ad eventuali redditi locativi percepiti nonché i contratti di locazione in essere; Ci si oppone alle prove orali ex adverso dedotte in quanto contenenti giudizi e valutazioni e circostanze da provarsi documentalmente ed oggetto di CTU.

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8 novembre 2018 C [REDACTED] P [REDACTED] ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dal coniuge Gi [REDACTED] [REDACTED] con cui ha contratto matrimonio con rito concordatario in [REDACTED] il 2/10/04, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune medesimo (Anno 2004, n. 29, Parte II, Serie A), con addebito allo stesso ex art. 152 c. 2 c.p.c.. Ha, altresì, chiesto di disporsi l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori [REDACTED] nato il [REDACTED] 06, e [REDACTED] nata il [REDACTED] 10, con collocamento dei minori presso di sé nella casa familiare di [REDACTED] regolamentazione della frequentazione paterna con modalità protette ed osservate e quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in Euro 700,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, infine, chiesto la divisione delle somme giacenti sui conti correnti bancari cointestati.

Con memoria difensiva depositata il 10/1/19 Gi [REDACTED] S [REDACTED] si è costituito in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, rimettendosi al Tribunale per la determinazione del regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse dei minori e chiedendo, in caso di collocamento dei minori medesimi presso la madre, la quantificazione in Euro 400,00 al mese del contributo paterno al mantenimento delle stesse, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza del 22/1/19, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, riservando la decisione sugli ulteriori provvedimenti provvisori ed urgenti.

Con ordinanza del 24/1/19, il Presidente f.f. ha così provveduto:

*“Letti gli atti ed i documenti di causa;*

*sentite le parti ed i rispettivi difensori;*

*rilevato che la ricorrente, sentita personalmente all'udienza del 22/1/19, ha confermato tutto quanto dedotto in ricorso, riferendo dei gravi comportamenti, aggressivi e violenti, sia dal punto di vista fisico che verbale, ripetutamente posti in essere dal marito nei propri confronti a partire dal 2016, anche*



*alla presenza dei figli minori, più volte direttamente coinvolti nel conflitto e sollecitati dal padre, sempre con modalità aggressive e violente, a prendere posizione in suo favore;*

*rilevato, in particolare, che la ricorrente ha integralmente confermato il contenuto della denuncia querela sporta nei confronti del marito in data 18/10/18 e della successiva integrazione del 23/10/18, in conseguenza delle quali è stato avviato un procedimento penale a carico di Gi [REDACTED] Si [REDACTED] per il reato di cui all'art. 572 c.p.;*

*evidenziato, inoltre, che in data 17/11/18, il GIP del Tribunale di Milano, ritenuti sussistenti - sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute intrinsecamente credibili in ragione della relativa coerenza, linearità, chiarezza e precisione, che hanno trovato riscontro nelle registrazioni di alcuni litigi contenute nella chiavetta usb allegata alla denuncia ed agli atti del presente giudizio - i gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., ha applicato a Gi [REDACTED] Si [REDACTED] la misura dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.p., prescrivendo allo stesso di allontanarsi immediatamente dall'abitazione di v [REDACTED] in [REDACTED] nonché di non avvicinarsi alla persona offesa C [REDACTED] P [REDACTED] ed ai figli minori [REDACTED] R.G. 29284/18 GIP);*

*rilevato che, con successivo provvedimento del 3/12/18, il GIP del Tribunale di Milano ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti di Gi [REDACTED] S [REDACTED] imputato del reato di cui all'art. 572 c.p., con udienza fissata il 23/1/19 (R.G. 24284/18 GIP); rilevato che il resistente nella memoria di costituzione e risposta ha ridimensionato, senza, tuttavia completamente negarli, i fatti dedotti dalla ricorrente;*

*rilevato, in particolare, che il [REDACTED] a fronte della dettagliata ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, con la descrizione dei singoli episodi di violenza posti in essere dal coniuge, circostanziati nel tempo e nello spazio, si è limitato a genericamente contestare le minacce di morte, esplicite o implicite, che avrebbe rivolto alla moglie, ammettendo, comunque, di aver proferito, in più occasioni, parole offensive in quanto da lei provocato : "...talvolta ho superato il limite nel senso che ho alzato la voce ed ho detto delle parole offensive quali puttana ,zoccola , cretina, sempre però in un contesto di litigio dove anche lei rispondeva...";*

*considerata la situazione di grave pregiudizio in cui certamente versano i minori;*

*ritenuta necessaria, in ragione della grave situazione sopra descritta e delle domande formulate dalle parti in merito all'affidamento e collocamento dei figli minori, disporre, già in fase presidenziale, CTU psicologica al fine di accertare e valutare la condizione psicofisica dei minori e delle parti, l'idoneità genitoriale delle stesse, la natura e qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare in oggetto;*



*ritenuto, altresì, necessario, in ragione di tutto quanto sopra esposto, in via provvisoria ed in attesa degli accertamenti delegati al CTU, riservata ogni diversa valutazione al prosieguo del giudizio, disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, che potrà assumere, sempre in via esclusiva anche le decisioni più importanti relative alla residenza, salute, istruzione ed educazione dei minori, con collocamento degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la casa familiare di [REDACTED] da assegnarsi alla ricorrente in qualità di genitore collocatario;*

*esaminate le dichiarazioni fiscali in atti dalle quali risulta che la ricorrente gode di un reddito annuo lordo di Euro 23.403,24, pari ad un reddito mensile netto di Euro 1600,00 circa calcolato su dodici mensilità (Certificazione Unica 2018), mentre il resistente gode di un reddito annuo lordo di Euro 31.702,05, pari ad un reddito mensile netto di Euro 2000,00 circa, anch'esso calcolato su dodici mensilità (Certificazione Unica 2018);*

*rilevato che il resistente non sopporta, allo stato, alcuna spesa abitativa in quanto vive con i di lui genitori;*

*considerata l'assenza di qualsivoglia mantenimento diretto dei minori a carico del padre, nonché le esigenze di vita, di crescita ed evoluzione degli stessi minori;*

*ritenuto che, in ragione di quanto sopra, sia equo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, della somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2020), oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee Guida della Corte di Appello di Milano che si richiamano integralmente;*

*P.Q.M.*

*In via provvisoria ed istruttoria:*

- 1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;*
- 2) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, che potrà assumere, sempre in via esclusiva, anche le decisioni più importanti relative alla residenza, salute, istruzione ed educazione dei minori, con collocamento degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;*
- 3) assegna a C [REDACTED] P [REDACTED] in qualità di genitore collocatario dei figli minori, la casa coniugale sita in [REDACTED]*
- 4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, della somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima*



rivalutazione gennaio 2020), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano di seguito riportate:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;



*Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;”*

5) Dispone CTU psicodiagnostica sul seguente quesito:

*“Il CTU, letti gli atti, esaminata la prodotta documentazione, visitate le parti, sottoposti i figli minori agli accertamenti ritenuti adeguati in relazione all'età, alle condizioni psichiche e psicologiche, assunte eventualmente informazioni presso la scuola, effettuati test psicodiagnostici se necessario avvalendosi anche della collaborazione di un ausiliario anche per la somministrazione degli stessi, espletato ogni accertamento ritenuto necessario od anche solo opportuno, autorizzato il CTU, eventualmente, a videoregistrare tutti gli incontri:*

- a) Dica quali siano le condizioni psicologiche di [REDACTED] e [REDACTED] evidenziando la sussistenza di eventuali oggettive condizioni di sofferenza psicologica verificandone le ragioni, individuando e prospettando la tipologia di interventi suggeriti e ritenuti necessari o opportuni;*
- b) Descriva quali siano le condizioni psicologiche dei genitori, se sussistano problematiche di tipo psichiatrico e/o di personalità e/o dinamiche psicologiche in grado di significativamente incidere, limitandone o compromettendone, la capacità genitoriale;*
- c) Dica quale sia la qualità della relazione dei minori con entrambi i genitori;*
- d) Verifichi il CTU la sussistenza delle condizioni per confermare un affidamento condiviso dei figli, ovvero se vi siano -chiaramente indicandoli- elementi di pregiudizio psicologico o psicofisico per le minori che giustifichino l'adozione di un affido monogenitoriale ovvero all'Ente; in ogni caso individuando il genitore affidatario e le modalità di frequentazione con il genitore non affidatario/collocatario ritenute preferibili nell'interesse dei figli;*
- e) Dica quali siano gli interventi in grado di far diminuire la conflittualità genitoriale per addivenire ad una pacificazione delle parti, e comunque quali siano gli interventi ritenuti utili nell'interesse di tutte le parti indicando quali siano fattibili sul territorio;*
- f) Delega il CTU a provvedere alla audizione dei minori, previa informazione circa le finalità della stessa (v. Cass. civ., sez. I, sentenza 15 maggio 2013 n. 11687)...”.*

Espletato l'accertamento peritale, all'esito dell'udienza del giorno 8/10/19, sentita nuovamente la parte ricorrente presente personalmente, a scioglimento della riserva assunta in pari data, il Presidente f.f. ha così provveduto:



*“a scioglimento della riserva assunta in data 8 ottobre 2019;  
richiamata l’ordinanza presidenziale del 24/1/19;  
esaminata la relazione peritale in atti dalla quale emerge una situazione familiare complessa,  
connotata da gravi difficoltà relazionali tra le parti e da accesa conflittualità tra le stesse che non  
risulta essersi attenuata nel corso dello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio;  
rilevato, infatti, che la ricorrente, presente personalmente all’udienza del giorno 8 ottobre 2019, ha  
riferito di aver presentato, in data 27/9/19, un’integrazione della denuncia querela del 18/10/18, già  
integrata in data 23/10/18, in conseguenza delle quali è stato avviato, nei confronti di Gi [REDACTED]  
Si [REDACTED] il procedimento penale n. r.g. 29284/18 in cui lo stesso risulta imputato per il reato di cui  
all’art. 572 c.p e nei confronti del quale, con provvedimento del 17/11/18, è stata applicata la misura  
cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282 bis c.p.c.;  
evidenziato che la ricorrente ha riferito di essere tutt’ora spaventata dai comportamenti del coniuge;  
evidenziato, altresì, che la ricorrente, pur non opponendosi alla ripresa delle frequentazioni padre-figli  
– già attuata in corso di CTU con video chiamate due volte alla settimana – ha sottolineato come, a  
suo dire, il marito utilizzi i figli per veicolare messaggi a lei diretti;  
ritenuto che, in siffatto clima relazionale, non sussistano le condizioni per disporre l’affidamento  
condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori i quali, pur dotati di risorse e potenzialità, anche  
ragione della pendenza del procedimento penale sopra richiamato, non appaiono in grado di  
effettivamente esercitare una genitorialità condivisa;  
ritenuto, ancora, che, allo stato, l’affidamento esclusivo alla madre dei minori appare la soluzione  
maggiormente tutelante per gli stessi;  
rilevato, infatti, che la madre è risultata dotata di adeguate capacità genitoriali sotto il profilo della  
cura, della comprensione e del soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze evolutive dei figli minori;  
ritenuto, tuttavia, necessario, in ragione delle gravi criticità della relazione tra le parti e della  
diffidenza della ricorrente nei confronti del resistente, nonché delle conseguenti difficoltà, in capo alla  
ricorrente medesima, di preservare e garantire agli occhi dei figli la figura dell’altro genitore,  
incaricare i Servizi Sociali del comune di [REDACTED], territorialmente competenti in relazione  
al luogo di residenza dei minori, di tenere strettamente monitorata la situazione del nucleo familiare in  
oggetto, delle relazioni all’interno dello stesso e, in particolare, della relazione dei minori con ciascun  
genitore;  
considerata la situazione di sofferenza in cui versano i figli minori [REDACTED] e [REDACTED] che, pur  
risultati dotati di ottime potenzialità e di un’organizzazione psico evolutiva sana, hanno patito gli*





*accadimenti che hanno condotto alla disgregazione del nucleo familiare, con allontanamento del padre ed interruzione prolungata dei rapporti con lo stesso;*

*considerato, altresì, che, come riferito dallo stesso CTU, nel corso dell'espletamento dell'accertamento peritale, con l'ausilio dei consulenti di parte, è stata avviata la ripresa dei rapporti padre-figli con telefonate e video chiamate, dalle quali è emerso l'esistenza di un rapporto molto profondo padre-figli, che rende ancora più urgente il ripristino di una continuità di contatti in forme compatibili con la misura cautelare in corso, nonché con l'attuale assetto familiare e relazionale;*

*ritenuto, ancora, che le gravi criticità che caratterizzano la relazione tra le parti rendano, allo stato, non attuabile il progetto indicato dal CTU;*

*ritenuto, infatti, che la presa in carico da parte di una equipe specialistica privata che operi, contemporaneamente, un monitoraggio della situazione psicologica dei figli minori, un supporto alla genitorialità e/o psicologico per le parti, con una funzione di regolamentazione e progressiva rimodulazione dei tempi e delle modalità di frequentazione padre-figli, necessiti di un accordo tra le parti e di una reciproca manifestazione di fiducia, con adesione non meramente formale al progetto elaborato dagli specialisti privati che dovrebbero essere concordemente individuati;*

*ritenuto, invece, che anche in ragione del clima relazionale tra le parti, connotato da conflittualità, timore e sfiducia, non sussista l'accordo tra le parti medesime, che costituisce presupposto necessario per l'avvio di un simile progetto di sostegno all'intero nucleo familiare con conseguente necessità di delegare i Servizi Sociali territorialmente competenti;*

*ritenuto, pertanto, di delegare i Servizi Sociali del comune di [REDACTED], in collaborazione delle strutture specialistiche AST territorialmente competenti, di tempestivamente avviare la presa in carico dell'intero nucleo familiare, con attivazione, previa periodica valutazione delle condizioni psicofisiche dei minori, di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto psicologico e/o educativo in favore dei minori e psicologico/psicoterapico ed alla genitorialità in favore delle parti, funzionali alla riduzione della conflittualità ed al ripristino della piena responsabilità genitoriale di entrambe le parti;*

*ritenuto, altresì, necessario, dare incarico ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED] tenuto conto delle limitazioni conseguenti alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare cui è sottoposto G [REDACTED] S [REDACTED] di regolamentare la frequentazione padre-figli che, quanto meno in una prima fase, dovrà avvenire in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate, con l'obiettivo, ove ne sussistano i presupposti, di progressivamente ampliare e liberalizzare la frequentazione, tenuto conto dell'interesse preminente dei minori, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno delegati ai Servizi Sociali;*



visto l'art. 708 c.p.c.;

P.Q.M.

- 1) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre che potrà assumere, sempre in via esclusiva, anche le decisioni più importanti relative alla residenza, salute, istruzione ed educazione dei minori, con collocamento degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
- 2) assegna a C [REDACTED] P [REDACTED] in qualità di genitore collocatario dei figli minori, la casa coniugale sita in [REDACTED];
- 3) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED] territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, di tenere strettamente monitorata la situazione del nucleo familiare in oggetto, delle relazioni all'interno dello stesso e, in particolare, della relazione dei minori con ciascun genitore;
- 4) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED] in collaborazione delle strutture specialistiche AST territorialmente competenti, di tempestivamente avviare la presa in carico dell'intero nucleo familiare, con attivazione, previa periodica valutazione delle condizioni psicofisiche dei minori, di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto psicologico e/o educativo in favore dei minori e psicologico/psicoterapico ed alla genitorialità in favore delle parti funzionali alla riduzione della conflittualità ed al ripristino della piena responsabilità genitoriale di entrambe le parti;
- 5) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED], tenuto conto delle limitazioni conseguenti alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare cui è sottoposto [REDACTED] di regolamentare la frequentazione padre-figli che, quanto meno in una prima fase, dovrà avvenire in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate, con l'obiettivo, ove ne sussistano i presupposti, di progressivamente ampliare e liberalizzare la frequentazione, tenuto conto dell'interesse preminente dei minori, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno delegati ai Servizi Sociali;
- 6) invita le parti ad attenersi a tutte le indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali ed a collaborare attivamente con gli stessi, avvertendole, fin d'ora, che, in caso di inottemperanze e/o di atteggiamenti ostruzionistici che dovessero risultare pregiudizievoli per i minori, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per uno o per entrambi i genitori;
- 7) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, della somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2020), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano di seguito riportate:



- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore



*anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;”.*

Nominato il Giudice Istruttore ed assegnato termine a parte ricorrente per il deposito di memoria integrativa ed a parte resistente termine per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167, c. 1 e 2 c.p.c., il Presidente f.f. ha rinviato per la comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 20 febbraio 2020, con termine ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED] per trasmettere al Tribunale relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare in oggetto e sull'andamento degli interventi di sostegno avviati in favore del nucleo medesimo.

Acquisite le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi Sociali delegati, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. c.p.c., rigettate le istanze istruttorie avanzate e disposta integrazione documentale sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti come da provvedimento del 24 giugno 2020, alla successiva udienza del giorno 26 novembre 2020, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica.

Il Giudice Istruttore ha, quindi, trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

### **Sulla domanda di separazione personale dei coniugi**

Emerge dagli atti che C [REDACTED] P [REDACTED] e Gi [REDACTED] Si [REDACTED] hanno contratto matrimonio con rito concordatario in [REDACTED] il 2/10/04, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune medesimo (Anno 2004, n. 29, Parte II, Serie A).

Le risultanze della documentazione in atti, la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla convivenza coniugale, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.

Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.

### **Sulla domanda di addebito della separazione**

La ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di dichiararsi l'addebito della separazione al coniuge per avere, lo stesso, posto in essere nei propri confronti, a partire dal 2016 ed in maniera sempre più frequente ed aggressiva, comportamenti maltrattanti, consistenti in violenze psicologiche, insulti, minacce anche di morte, alla presenza dei figli minori, oltre che in atteggiamenti persecutori ed ossessivi al fine di scongiurare la sua decisione di procedere con il giudizio di separazione.



I fatti sono stati oggetto della denuncia querela sporta in data 18/10/18 e della successiva integrazione del 23/10/18 in atti.

La ricorrente, sentita dal Presidente f.f. nel corso dell'udienza del 22/1/19, ha integralmente confermato il contenuto della denunce querele sopra menzionate, in conseguenza delle quali è stato avviato un procedimento penale a carico di G. [REDACTED] S. [REDACTED] per il reato di cui all'art. 572 c.p..

Dalla documentazione in atti risulta che, in data 17/11/18, il GIP del Tribunale di Milano, ritenuti sussistenti - sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute intrinsecamente credibili in ragione della relativa coerenza, linearità, chiarezza e precisione, che hanno trovato riscontro nelle registrazioni di alcuni litigi contenute nella chiavetta usb allegata alla denuncia ed agli atti del presente giudizio - i gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., ha applicato a G. [REDACTED] S. [REDACTED] la misura dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.p., prescrivendo allo stesso di allontanarsi immediatamente dall'abitazione di via [REDACTED] nonché di non avvicinarsi alla persona offesa C. [REDACTED] P. [REDACTED] ed ai figli minori [REDACTED] (R.G. 29284/18 GIP).

Con successivo provvedimento del 3/12/18, il GIP del Tribunale di Milano ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti di G. [REDACTED] S. [REDACTED] imputato del reato di cui all'art. 572 c.p., tutt'ora pendente.

Nella memoria di costituzione e risposta, parte resistente ha ridimensionato, senza, tuttavia completamente negarli, i fatti dedotti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito avanzata.

Sentito dal Presidente f.f. all'udienza del 22/1/19, il S. [REDACTED] a fronte della dettagliata ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente - con la descrizione dei singoli episodi di violenza posti in essere dal coniuge, circostanziati nel tempo e nello spazio - si è limitato a genericamente contestare le minacce di morte, esplicite o implicite, che avrebbe rivolto alla moglie, ammettendo, comunque, di aver proferito, in più occasioni, parole offensive in quanto, a suo dire, da lei provocato.

In ragione della gravità delle condotte poste in essere dal resistente, anche alla presenza dei figli minori coinvolti nel conflitto, così come denunciate dalla ricorrente – condotte che hanno trovato conferma nei provvedimenti sin d'ora adottati dal Giudice penale, con applicazione nei confronti del resistente della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento al coniuge ed ai figli minori - reputa il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente medesima, con addebito della separazione al marito.

### Sulla responsabilità genitoriale



In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha insistito nella domanda di affidamento esclusivo a sé dei figli minori [REDACTED] nato il [REDACTED] 06, e [REDACTED] nata il [REDACTED] 10.

Parte resistente ha, invece, chiesto l'affidamento dei minori all'Ente; in subordine, l'affidamento condiviso degli stessi.

Evidenzia il Tribunale che, alla luce degli accertamenti peritali espletati e dell'andamento degli interventi di sostegno al nucleo delegati ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED], la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori è la conferma del loro affidamento esclusivo alla madre ex art. 337 quater c. 3 c.c., non sussistendo, da un lato, le ragioni di tutela dei minori prospettate da parte resistente e poste a fondamento della domanda di affido all'Ente, dall'altro, le condizioni per l'affidamento condiviso degli stessi..

Come già evidenziato dal Presidente f.f. sin dal provvedimento del 22 gennaio 2019, la ricorrente è risultata dotata di adeguate competenze genitoriali sotto il profilo della cura, della comprensione e del soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze evolutive dei figli minori.

Diversamente, il resistente ha mostrato rilevanti criticità e fragilità nella relazione con la moglie, con evidenti ripercussioni nell'esercizio delle sue funzioni genitoriali.

Osserva il Collegio che, nonostante la complessità e criticità della relazione tra le parti, anche conseguente ai gravi fatti per i quali pende tutt'ora procedimento penale a carico del resistente, imputato del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e soggetto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p., la ricorrente ha mostrato di essere in grado di adeguatamente tutelare i figli minori dal conflitto, preservandoli dallo stesso e continuando a garantire, nel rispetto delle prescrizioni imposte ed in collaborazione con i Servizi Sociali delegati, la figura genitoriale dell'altro.

I minori hanno, infatti, mantenuto la relazione con il padre, con progressivo ampliamento degli spazi di frequentazione e parziale liberalizzazione degli stessi, seppur con il monitoraggio e la regolamentazione dei Servizi Sociali.

In particolare, come risulta dall'ultima relazione di aggiornamento del 15/11/20, l'andamento degli incontri con i figli è risultato complessivamente positivo.

Se, infatti, *"...Con la figlia minore [REDACTED] si osserva un andamento ancora altalenante della relazione, volto alla ricerca di nuovi equilibri..."*, *"...con [REDACTED]...la relazione padre-figlio appare decisamente positiva e consolidata."*

In ragione di detto andamento positivo, sono state introdotte per [REDACTED] modalità di frequentazione fuori dai locali dello Spazio Neutro, seppur con precise prescrizioni da parte del Servizio e monitoraggio degli incontri, con colloqui di restituzione con gli educatori.



In considerazione della positiva evoluzione dell'intervento e del desiderio espresso da [REDACTED] di incrementare la frequentazione con il padre e di avere con lo stesso momenti di condivisione con modalità libere, i Servizi Sociali hanno prospettato, fermo restando il monitoraggio e tenuto conto dell'andamento degli interventi di sostegno psicologico ed educativi in corso, di diversamente regolamentare e calendarizzare gli incontri del padre con i due minori, così da valorizzare la differente condizione psicologica, personale e relazionale, in cui i minori medesimi si trovano e da rispondere alle specifiche esigenze di ciascuno di essi, creando, dunque, le condizioni per il progressivo e pieno recupero del rapporto con la figura genitoriale paterna.

Come risulta dalle relazioni depositate nel giugno e nel novembre del 2020, entrambe le parti stanno proseguendo nei percorsi di sostegno psicologico ed alla genitorialità avviati, con apertura di un canale di comunicazione maggiormente centrato sulle esigenze dei figli minori, anche se permangono gravi criticità relazionali legate a sostanziale reciproca sfiducia.

In siffatta situazione, reputa il Tribunale assolutamente necessario, nell'interesse dei figli minori, mantenere la presa in carico del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali del comune di [REDACTED] che proseguiranno nell'attività di attento monitoraggio della situazione del nucleo medesimo, delle relazioni all'interno dello stesso e, in particolare, della relazione dei minori con ciascun genitore.

E', altresì, necessario che i Servizi Sociali del comune di [REDACTED] in collaborazione con le strutture specialistiche AST territorialmente competenti - previa periodica valutazione delle condizioni psicofisiche dei minori - proseguano in tutti gli interventi di supporto psicologico ed educativo in favore dei minori e psicologico/psicoterapico ed alla genitorialità in favore delle parti, con l'obiettivo della riduzione della conflittualità tra le parti e del pieno recupero delle competenze genitoriali paterne, con rasserenamento delle relazioni all'interno del nucleo familiare, rielaborazione delle dolorose vicende della separazione ed apertura e consolidamento di canali di comunicazione tra i genitori funzionali all'interesse dei figli e tali da consentire in concreto l'esercizio della bigenitorialità.

Quanto alla frequentazione paterna, si dispone che Servizi Sociali del comune di [REDACTED] tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei minori, della qualità della relazione intrattenuta da ciascuno di essi con il padre e dell'andamento degli interventi di sostegno in corso, compatibilmente con le prescrizioni assunte dal Giudice penale, provvedano a regolamentare la frequentazione padre-figli, con l'individuazione di tempi e modalità differenti per [REDACTED] e [REDACTED] anche, ove ne sussistano i presupposti ed in assenza di elementi di pregiudizio per i minori, progressivamente ampliandola e liberalizzandola.



Si invitano i genitori ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali, avvertendoli, sin d'ora, che in caso di mancata collaborazione, ove si ravvisasse un pregiudizio per i figli minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti di una o di entrambe le parti.

Si dispone, infine, che i Servizi Sociali del comune di [REDACTED] comunichino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per i minori.

### **Sull'assegnazione della casa familiare**

I minori sono stabilmente collocati presso la madre nella casa familiare in comproprietà sita in [REDACTED]

A tutela dell'interesse dei minori alla conservazione delle proprie abitudini di vita e del medesimo contesto abitativo, anche sotto il profilo relazionale ed affettivo, va confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare come, peraltro, richiesto concordemente dalle parti.

### **Sul contributo al mantenimento dei figli**

Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni contenute negli scritti difensivi depositati, non risulta intervenuto alcun sostanziale mutamento nelle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti rispetto all'epoca del provvedimento presidenziale.

La ricorrente gode di un reddito annuo lordo di Euro 23.531,55, pari, detratta l'imposta Irpef e le addizionali regionali e comunali, ad un reddito netto mensile di Euro 1600,00 circa calcolato su dodici mensilità (vedi Certificazione Unica 2020; all'epoca del provvedimento presidenziale la ricorrente godeva di un reddito lordo di Euro 23.403,24, pari ad un reddito mensile netto di Euro 1600,00 circa calcolato su dodici mensilità come da Certificazione Unica 2018).

La resistente vive nella casa familiare in comproprietà.

Il resistente gode di un reddito annuo lordo 30.449,44, pari, detratta l'imposta Irpef e le addizionali regionali e comunali, ad un reddito netto mensile di Euro 1960,00 circa calcolato su dodici mensilità (Certificazione Unica 2020; all'epoca del provvedimento presidenziale il reddito annuo lordo era di Euro 31.702,05, pari ad un reddito mensile netto di Euro 2000,00 circa come da Certificazione Unica 2018).

Il resistente non sopporta, allo stato, alcuna spesa abitativa in quanto vive con i di lui genitori.





Considerata l'assenza di rilevanti oneri di mantenimento diretto dei minori a carico del padre, nonché le esigenze di vita, di crescita ed evoluzione degli stessi minori, va confermata la quantificazione del contributo paterno indiretto al mantenimento dei minori come da provvedimento del 24/1/19.

Va, pertanto, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, della somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2020), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente, riportate in dispositivo.

### **Sulla domanda di divisione avanzata dalla ricorrente**

La domanda di divisione delle somme giacenti sui conti correnti bancari cointestati è inammissibile in quanto non connessa oggettivamente ex art. 40 c.p.c. alla domanda di separazione oggetto del presente giudizio.

### **Sulle spese di lite**

In ragione della soccombenza del resistente sulla domanda di addebito della separazione e sulla domanda inerente la responsabilità genitoriale, considerata la parziale reciproca soccombenza sulle ulteriori domande svolte dalle parti, si pone a carico del resistente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 3000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, compensando tra le parti la restante quota di un mezzo.

Le spese di CTU, già liquidate con provvedimento del 2/10/19, vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:

- 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi C [REDACTED] P [REDACTED] e Gi [REDACTED] S [REDACTED] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in [REDACTED] trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune medesimo (Anno 2004, n. 29, Parte II, Serie A);
- 2) pronuncia l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.c.;
- 3) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di [REDACTED] affinché provveda



all'annotazione nei Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;

- 4) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED] alla madre che potrà assumere, sempre in via esclusiva, anche le decisioni più importanti relative alla residenza, salute, istruzione ed educazione dei minori, con collocamento degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
- 5) assegna a C [REDACTED] P [REDACTED] in qualità di genitore collocatario dei figli minori, la casa coniugale sita in [REDACTED];
- 6) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED] di mantenere la presa in carico del nucleo familiare in oggetto e di tenere strettamente monitorata la situazione del nucleo medesimo, delle relazioni all'interno dello stesso e, in particolare, della relazione dei minori con ciascun genitore;
- 7) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED] in collaborazione con le strutture specialistiche ASST territorialmente competenti, previa periodica valutazione delle condizioni psicofisiche dei minori, di proseguire in tutti gli interventi di supporto psicologico ed educativo in favore dei minori e psicologico/psicoterapico ed alla genitorialità in favore delle parti;
- 8) dispone che Servizi Sociali del comune di [REDACTED], tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei minori, della qualità della relazione intrattenuta da ciascuno di essi con il padre e dell'andamento degli interventi di sostegno in corso, compatibilmente con le prescrizioni assunte dal Giudice penale, provvedano a regolamentare la frequentazione padre-figli, con l'individuazione di tempi e modalità differenti per [REDACTED] anche, ove ne sussistano i presupposti ed in assenza di elementi di pregiudizio per i minori, progressivamente ampliandola e liberalizzandola;
- 9) invita le parti ad attenersi a tutte le indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali ed a collaborare attivamente con gli stessi, avvertendole, fin d'ora, che, in caso di inottemperanze e/o di atteggiamenti ostruzionistici che dovessero risultare pregiudizievoli per i minori, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per uno o per entrambi i genitori;
- 10) dispone che i Servizi Sociali del comune di [REDACTED] comunichino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per i minori;
- 11) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, della somma di



Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2020), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:

- *spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;*
- *spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;*
- *spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;*
- *spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;*
- *spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);*
- *spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e*



lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;

- 12) dichiara l'inammissibilità delle domande di divisione avanzate dalla ricorrente;
- 13) pone a carico del resistente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 3000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, compensando tra le parti la restante quota di un mezzo;
- 14) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU già liquidate con provvedimento del Giudice istruttore del 2/10/19.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege* ad eccezione della statuizione di cui al capo 1.

Si comunichi.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2021

Il Giudice Relatore Estensore

Dott.ssa Fulvia De Luca

Il Presidente

Dott.ssa Maria Laura Amato



N. 58279/2019 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE NONA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da

**B** ■■■ **Li** ■■■ **C.F.** ■■■■ **77** ■■■■ rappresentata e difesa dall'avvocato ■■■■  
■■■■ è elettivamente domiciliata,  
giusta delega in calce al ricorso

**- ATTORE -**

**contro**

**B** ■■■ **F** ■■■ nato a ■■■■ 1965 e residente i ■■■■  
■■■■

**- CONVENUTO CONTUMACE -**

**OGGETTO:** Separazione Giudiziale



Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 4.12.2019 e dell'ordinanza ex art. 709 comma 1 c.p.c. in data 22.9.2020.

## CONCLUSIONI

### Per parte attrice:

*“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:*

*IN VIA PRELIMINARE:*

*1) Accertare e dichiarare la ricevibilità, sostanziale e formale, del matrimonio contratto in Albania dai coniugi B ■■■ dal sistema normativo italiano ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 L. 218/1995 e della convenzione dell'Aja del 1961;*

*NEL MERITO E NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI:*

*2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi F ■■■ B ■■ e Li ■■■ B ■■ ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;*

*NEL MERITO:*

*3) Previa conferma dei provvedimenti assunti in sede di udienza presidenziale, accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa in capo al sig. F ■■■ B ■■;*

*4) Disporre l'affido esclusivo della prole a favore della sig.ra Li ■■■ B ■■ e la collocazione della stessa presso la residenza della madre in ■■■■■■■■■■*

*5) Porre a carico del sig. F ■■■ B ■■, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il versamento mensile dell'importo di Euro 600,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;*

*6) Condannare il sig. F ■■■ B ■■ alla refusione delle spese e degli onorari di lite;*

*7) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio a favore del difensore di parte che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.*

*IN VIA ISTRUTTORIA: fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte, si allegano e si offrono in comunicazione i documenti depositati”.*



## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

### Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice

#### Istruttore

Con ricorso, depositato in data 28.11.2019, BA [REDACTED] Li [REDACTED] chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito [REDACTED] [REDACTED], sposato a Laç (Albania) il 26.1.1995, di disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio [REDACTED] nato il [REDACTED] 007 con collocamento presso di sé nella casa familiare, sita in [REDACTED] [REDACTED] condotta in locazione e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio minore [REDACTED] e per il figlio [REDACTED], nato il [REDACTED] 2001, maggiorenne e con lei convivente, di € 600 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Con decreto del 3.12.2019, il Presidente, atteso che la ricorrente rappresentava una situazione familiare preoccupante e fonte di grave pregiudizio per il figlio minore, in ragione delle riferite condotte di violenza fisica e verbale perpetrate dal marito ai suoi danni anche alla presenza dei figli, già oggetto di procedimento penale, incaricava i Servizi Sociali del Comune di Milano di procedere all'immediata presa in carico del nucleo familiare, di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sulla coppia genitoriale, sulla situazione psicofisica del figlio [REDACTED] e sulla qualità del rapporto del minore con ciascun genitore e di trasmettere una relazione in vista dell'udienza presidenziale contestualmente fissata per il 24.3.2020.

Con decreto del 15.4.2020, da intendersi qui richiamato, data la normativa emergenziale Covid 19, il Presidente disponeva il rinvio dell'udienza al 26.5.2020 e il suo svolgimento con modalità da remoto.

A tale udienza il Presidente, rilevato un difetto nell'instaurazione del contraddittorio, disponeva la rinnovazione della notificazione al resistente, assegnando allo stesso nuovo termine per la costituzione in giudizio e sollecitava i Servizi incaricati a svolgere gli accertamenti richiesti e a trasmettere la relativa relazione, contestualmente fissando nuova udienza presidenziale per il 22.9.2020.



Perfezionatasi la notifica ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, alla sopra indicata udienza il Presidente, preso atto che il resistente non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad effettuare il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente, che confermava la volontà di separarsi, illustrando la situazione sua e dei figli nell'attualità, precisando di non avere alcun contatto con il marito che nulla versava per il mantenimento dei figli e di aderire al percorso di supporto psicologico proposto dai Servizi per [REDACTED]. Il difensore della ricorrente insisteva nelle proprie domande in punto di responsabilità genitoriale, introduceva la domanda di assegnazione alla signora BA [REDACTED] della casa familiare e, quanto alla misura del contributo al mantenimento, chiedeva per il solo figlio minore [REDACTED] la somma di € 300, oltre al 50% delle spese extra assegno, atteso che la ricorrente aveva verbalizzato che il figlio [REDACTED] lavorava e guadagnava circa € 1.100 al mese.

Il Presidente, tenuto conto che nella relazione trasmessa i Servizi Sociali rappresentavano una situazione tranquilla per la madre e per i figli a seguito della separazione di fatto dal signor B [REDACTED], attento dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e suggerivano un sostegno psicologico per il minore, assumeva a verbale i seguenti provvedimenti provvisori:

- 1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;*
- 2. dispone l'affidamento di [REDACTED] nato il 28.6.2007, in via esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso; si tratta allo stato di misura idonea a tutelare il percorso di crescita del ragazzino cui devono essere garantite scelte tempestive e puntuali che il padre in alcun modo è in grado di assicurare; emergono seri e gravi profili di incapacità genitoriale del signor B [REDACTED] in ragione dei gravi agiti posti in essere ai danni della madre e degli stessi figli per quanto emerso dalla relazione di indagine dei Servizi e dalla condanna penale in atti; la madre invece è risultata dotata di adeguata capacità sia pure dopo aver preso consapevolezza delle conseguenze dell'esposizione dei figli al clima familiare subito in passato. I servizi danno conto della capacità materna di occuparsi dei ragazzi sotto ogni profilo;*
- 3. dispone che il minore resti a vivere con la madre anche ai fini della residenza anagrafica;*





4. dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano regolamentino le frequentazioni padre e figlio, solo se il padre ne farà richiesta e in ogni caso tenuto conto della volontà manifestata dal minore e della sua condizione psicofisica;
5. incarica i Servizi Sociali del comune di Milano e i Servizi Specialistici dell'ASST di avviare il percorso di supporto psicologico per [REDACTED] per le finalità indicate nella relazione;
6. dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano e i Servizi Specialistici dell'ASST trasmettano una relazione di aggiornamento sull'andamento degli interventi a favore del minore e sulla situazione del contesto familiare materno entro il 12.2.2021;
7. assegna la casa coniugale, sita in [REDACTED] di proprietà dell'Aler e condotta in locazione, alla signora B [REDACTED] L [REDACTED] in quanto genitore affidatario esclusivo del minore con lei convivente;
8. pone a carico di B [REDACTED] F [REDACTED] con decorrenza dalla mensilità di settembre 2020, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio [REDACTED] mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, prima rivalutazione settembre 2021, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante del minore o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, gite scolastiche), spese tutte documentate; si tratta di contributo minimo del tutto adeguato alla capacità lavorativa quanto meno generica del padre e alle esigenze di vita del minore, fatti salvi eventuali approfondimenti nel prosieguo del giudizio se necessari.

Nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 18.2.2021.

Con memoria integrativa, depositata in data 19.11.2020, parte attrice, ribadite tutte le argomentazioni e deduzioni già formulate in ricorso, insisteva nelle domande originariamente avanzate in ordine all'addebito della separazione e all'affido esclusivo della prole, chiedendo la conferma delle statuizioni presidenziali provvisorie quanto al contributo paterno per il mantenimento per il solo figli [REDACTED]

Disposta con decreto del 20.1.2021, da intendersi qui richiamato, la trattazione scritta dell'udienza di prima comparizione e trattazione e depositata nei termini da parte attrice la nota di trattazione scritta autorizzata con la quale insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti e domandava la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza cartolare del 18.2.2021, il Giudice Istruttore, attesa la regolarità della notifica al convenuto del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione



dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, dichiarava la contumacia del convenuto, sollecitava la trasmissione da parte dei Servizi Sociali incaricati della relazione di aggiornamento richiesta sull'andamento degli interventi a favore del minore e sulla situazione del contesto familiare materno, non essendo la stessa ancora pervenuta e assegnava a parte attrice, attesa la contumacia del convenuto, il solo termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., riservando ex art. 183 comma 7 c.p.c la decisione sui mezzi istruttori.

Depositata da parte attrice la memoria istruttoria, con ordinanza riservata in data 23.3.2021 il Giudice Istruttore così provvedeva:

*“letti gli atti e i documenti di causa;  
letta la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., depositata da parte attrice;  
lette le relazioni di aggiornamento, trasmesse in data 18.3.2021 dai Servizi Sociali del Comune di Milano e in data 19.3.2021 dall'ASST, che danno atto della situazione di sostanziale tranquillità della madre e del minore, per cui ipotizzano il prosieguo di un monitoraggio a supporto della madre, di cui confermano le buone competenze genitoriali e un percorso di supporto per ██████████ per rielaborare i fatti del passato, evidenziando, però, che il minore al momento non abbia molta voglia di parlare del padre; ritenuto che devono allo stato essere confermati gli incarichi dati con il provvedimento del 22.9.2020, rimettendo in ogni caso al Servizio la valutazione sul momento più utile per avviare lo spazio di ascolto e rielaborazione per il minore, tenuto conto dell'evoluzione della sua situazione psicofisica e disponendo la prosecuzione dell'attività di monitoraggio a supporto della madre e del minore, riservata ogni ulteriore valutazione al Collegio; osservato che parte attrice non ha avanzato istanze istruttorie;  
ritenuto che la causa è matura per la decisione;*

*PQM*

- 1. dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano e i Servizi Specialistici dell'ASST proseguano negli incarichi dati con il provvedimento del 22.9.2020, rimettendo in ogni caso al Servizio la valutazione sul momento più utile per avviare lo spazio di ascolto e rielaborazione per ██████████, tenuto conto dell'evoluzione della sua situazione psicofisica e disponendo la prosecuzione dell'attività di monitoraggio a supporto della madre e del minore;*
- 2. fissa l'udienza del 21.4.2021 ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni;*
- 3. dispone, ex art. 221 comma 4 della legge 77/20, come prorogato dall'art. 1 del DL 2/2021, convertito in legge 29/2021, la trattazione scritta dell'udienza;*
- 4. dispone che parte attrice depositi in via telematica sino a 3 giorni prima dell'udienza fissata nota scritta contenente la precisazione delle conclusioni con richiesta o espressa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.*



Depositata nel termine la nota autorizzata da parte attrice, che precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, all'udienza cartolare del 21.4.2021 il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa l'espressa rinuncia della parte.

### **La giurisdizione e la legge applicabile**

Quanto alla domanda sullo *status* sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. a) del regolamento CE 2201/2003, atteso che, essendo i coniugi entrambi cittadini albanesi, la loro residenza abituale è in Italia sin dal momento della proposizione della domanda; è poi applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti.

Quanto alle statuizioni relative al figlio minore, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale, quanto alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE 2201/2003, essendo pacificamente la residenza abituale di ██████████ in Italia al momento dell'instaurazione del giudizio e, quanto al mantenimento, ai sensi dell'art. 3 lett. d) del regolamento UE 4/2009, essendo tale domanda accessoria a quella relativa alla responsabilità genitoriale. E' poi applicabile la legge italiana in punto di responsabilità genitoriale ex artt. 15 e 17 della legge 101/2015, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, in quanto legge dello Stato di residenza abituale del minore e in punto di contributo al mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007, in quanto legge dello Stato di residenza abituale del creditore.



### **Il materiale probatorio**

Il materiale probatorio acquisito è più che idoneo a fondare una motivata pronuncia su tutte le domande svolte da parte attrice. Gli elementi ricavati dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali del Comune di Milano, che hanno preso in carico il nucleo familiare e svolto ampi accertamenti e dalla documentazione depositata da parte attrice consentono al Collegio di poter assumere una motivata decisione tanto in ordine alla pronuncia di addebito della separazione quanto in ordine alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli.

### **La domanda di separazione**

La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, attese le allegazioni di parte attrice e considerata la grave e difficile situazione personale della coppia, come emersa in modo inequivocabile dalle risultanze delle indagini svolte dai Servizi Sociali incaricati e dalle produzioni documentali intervenute nel corso del giudizio (confr. sentenza penale di condanna del 17.10/3.12.2019, depositata da parte attrice in data 15.12.2019). Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

### **La domanda di addebito avanzata da B [REDACTED] Li [REDACTED]**

La domanda di addebito della separazione proposta dall'attrice deve trovare accoglimento, dovendosi ritenere provate le violazioni dei doveri matrimoniali poste dall'attrice a fondamento della domanda.

E' certamente provata la violazione del dovere di rispetto della integrità e della dignità della persona della moglie da parte del signor BA [REDACTED].

La storia della coppia è stata caratterizzata sin dal principio da condotte di gravi violenze fisiche e psicologiche da parte del marito ai danni della moglie, la quale, nella dinamica propria della vittima di violenza, ha per un lungo periodo di tempo continuato a sminuire le



stesse, a tacerle ai propri familiari e a sopportarle per timore di ritorsioni peggiori anche nei riguardi dei figli, sovente spettatori di tali condotte (confr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Milano del 24.8.2020), determinandosi poi a sottrarsi a questa dinamica relazionale disfunzionale, denunciando ed allontanandosi dal marito a seguito delle forti pressioni del figlio maggiore e della datrice di lavoro (confr. relazione di aggiornamento dei Servizi Specialistici dell'ASST).

Sul punto è emblematico anche quanto riferito dal fratello della ricorrente in occasione della testimonianza resa nel processo penale a carico del convenuto, avendo egli dichiarato di aver notato in più occasioni, sul corpo della sorella, diversi lividi, dalla stessa sempre giustificati come conseguenza di cadute accidentali (confr. pagg. 3-4 della sentenza penale). E prova inconfutabile delle violenze fisiche e delle vessazioni psicologiche, cui l'attrice è stata sottoposta sin dagli esordi della vita coniugale, si ricava dalla sentenza n. 12555/2019 del Tribunale di Milano Sezione V penale del 17.10/3.12.2019, depositata agli atti di questo giudizio, che ha condannato B [REDACTED] F [REDACTED], all'esito di un articolato dibattimento, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori ai danni della moglie.

La sola lettura dei fatti contestati nei capi di imputazione, in particolare nel capo a) relativo al reato di maltrattamenti, consente di rilevare la gravità delle condotte poste in essere, le quali valgono ad integrare a tutti gli effetti la violazione del dovere coniugale primario del rispetto della persona del coniuge.

La dettagliata ricostruzione degli eventi offerta nella citata sentenza penale di condanna (calci, pugni, schiaffi, strattoni violenti, minacce di morte, insulti, ecc.), alla cui lettura non può che rimandarsi, dà conto in modo emblematico delle condotte di aggressione fisica e morale alla dignità e alla libertà della moglie, molto spesso anche alla presenza dei figli, all'epoca entrambi minorenni.

Le ampie argomentazioni esposte dal Giudice penale a fondamento della responsabilità riconosciuta dalla richiamata sentenza, ancorché solo di primo grado, sulla base di un solido corredo probatorio ricostruito in modo puntuale (deposizione della persona offesa, del fratello e della datrice di lavoro della stessa, della sorella dell'imputato, del figlio



maggiore della coppia [REDACTED] e annotazioni di P.G. acquisite), non scalfito dalle dichiarazioni di segno contrario rese dall'imputato in sede di esame e da quelle dell'unico teste della difesa, sono condivise da questo Collegio e non possono che valere anche in questa sede ad affermare l'addebitabilità della separazione al marito.

I reiterati e gravissimi agiti del signor BA [REDACTED] e, in particolare, l'ultimo episodio di violenza che ha indotto la signora B [REDACTED] a sporgere denuncia e a promuovere il presente giudizio di separazione, sono senz'altro da considerarsi determinanti nella causazione della crisi coniugale, essendo idonei di per sé a cagionare una situazione di intollerabilità della convivenza.

Nel caso di violenza fisica la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che *“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”* (Cass. Sez. VI-I 19.2.2018 n. 3925; Cass. Sez. VI-I 22.3.2017 n. 7388) e che *“In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”* (Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).



A tali comportamenti maltrattanti già di per sé idonei a fondare la pronuncia di addebito, si aggiungono anche le ulteriori condotte poste in essere dal convenuto in violazione del dovere di assistenza tra i coniugi parimenti determinanti la crisi coniugale, invocate da parte attrice a fondamento della domanda.

Il convenuto, infatti, come emerso sin dagli atti introduttivi del presente giudizio e come confermato dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, nonché da plurimi passaggi della sentenza penale, non ha mai contribuito alle esigenze della famiglia, di cui si è sempre fatta carico la ricorrente, principalmente a causa dell'abuso di sostanze alcoliche e del vizio del gioco d'azzardo, che inducevano il signor B [REDACTED] a sperperare il poco denaro che, con lavori sporadici e del tutto occasionali, lo stesso riusciva a guadagnare, non mancando, inoltre, di attingere ai guadagni della moglie per soddisfare i propri bisogni personali, così contribuendo a peggiorare la già difficile situazione economica della famiglia, più volte costretta allo sfratto dalla propria abitazione.

In conclusione, il quadro come ricostruito di violazione dei più elementari doveri nascenti dal matrimonio da parte del signor B [REDACTED], causalmente rilevante la crisi coniugale, costituisce piena prova e vale a fondare la pronuncia dell'addebito della separazione a suo carico.

### **La responsabilità genitoriale**

Premesso che la pronuncia in punto di responsabilità genitoriale deve riguardare solo [REDACTED] attesa la maggiore età di [REDACTED] attesa la formulazione della domanda di parte attrice, che si riferisce genericamente alla "prole", ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni provvisorie assunte dal Presidente, disponendo l'affido superesclusivo del minore alla madre, ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c.

La signora BA [REDACTED], nonostante abbia acquisito con colpevole ritardo consapevolezza del disagio provocato nei figli dalla presenza del padre, dal momento della separazione di fatto dal marito ha maturato le competenze necessarie per accompagnare [REDACTED] nel difficile percorso di superamento delle sofferenze subite a cagione delle condotte paterne.



Come si legge nelle conclusioni dell'indagine svolta dai Servizi Sociali del Comune di Milano, *“la signora B. [REDACTED] è apparsa, nonostante i molti anni trascorsi in una relazione violenta, desiderosa di fornire ai figli un ambiente familiare il più possibile tranquillo offrendo ai figli la possibilità di vivere nuove esperienze di amicizia e di svago”,* confermando gli operatori l'assoluta adeguatezza nel gestire i bisogni emotivi e materiali dei figli dei quali si è sempre fatta carico in autonomia, non potendo contare sul supporto del marito.

Il signor [REDACTED], invece, ha assunto un comportamento extra processuale e processuale indicativo della volontà, allo stato, di abdicare al proprio ruolo genitoriale.

Tutto quanto sopra osservato in punto di addebitabilità della separazione al signor B. [REDACTED] vale, infatti, anche a dimostrare la sua inidoneità a gestire l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di [REDACTED]. I gravi agiti del convenuto ai danni della madre, sovente posti in essere dallo stesso incurante della presenza dei figli, così come l'atteggiamento dispotico e prevaricante direttamente manifestato anche nei confronti degli stessi (confr. relazione dei Servizi Sociali del 24.8.2020, dove si legge *“ [REDACTED] ha narrato di numerosi episodi in cui ha assistito piangendo a maltrattamenti nei confronti del fratello. Ha ricordato il padre <sempre sul divano che chiedeva di essere servito, mi comandava e mi diceva sono tuo padre e devi fare quello che ti dico. Avevo paura di lui e picchiava se non gli si portava quello che chiedeva>”*), combinati al totale disinteresse da sempre mostrato dal padre con riguardo alle esigenze di ordine tanto affettivo quanto materiale dei ragazzi e all'abuso di sostanze alcoliche, inducono il Collegio a concludere per l'inadeguatezza del signor B. [REDACTED] a condividere con la madre l'affido del figlio [REDACTED].

Il signor B. [REDACTED], peraltro, in tutte le sedi in cui è stato chiamato a rendere conto dei comportamenti riferiti dalla moglie, ha assunto un contegno di totale negazione, nonostante la mole dei dati probatori a suo carico, così dimostrando l'indisponibilità a rimeditare sui fatti commessi e a porsi, per il futuro, come una presenza positiva per la propria famiglia anche al fine di recuperare, per quel che qui più conta, un ruolo genitoriale apprezzabile nei confronti di [REDACTED].





Il convenuto non si è, infatti, costituito in questo giudizio di separazione, scelta in ogni caso legittima, ma dimostrativa del suo scarso interesse nei confronti del destino della propria famiglia e, in particolare, del proprio rapporto con i figli.

Il quadro sopra descritto consente, quindi, al Tribunale una valutazione di idoneità genitoriale della madre e di inidoneità del padre a gestire la responsabilità genitoriale (Cass. Sez. I 6.3.2019 n. 6535), con conseguente conferma dell'affido esclusivo di [REDACTED] alla signora BA [REDACTED], con concentrazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale anche per le decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza del figlio minore, ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c..

L'affidamento monogenitoriale "rafforzato" alla madre è l'unica misura allo stato idonea a garantire a [REDACTED] un regolare percorso di crescita e ad assicurare decisioni tempestive nel suo interesse, tenuto conto che le condizioni psicofisiche del padre e la condotta di vita irregolare dallo stesso tenuta non offrono un'effettiva garanzia di stabilità nella collaborazione con la madre nell'esercizio della genitorialità e non consentono al signor [REDACTED] di partecipare, con prontezza ed efficacia, alla assunzione delle decisioni più rilevanti per la vita del figlio.

Il minore, che deve essere collocato presso la madre, in quanto genitore di riferimento, sta bene, frequenta con regolarità e profitto la scuola ed è bene inserito negli ambienti che frequenta come dallo stesso dichiarato nel corso dei colloqui con i Servizi Sociali incaricati. Si legge, infatti, nella relazione del 24.8.2020 "[REDACTED] ha riferito di poter ora vivere la propria vita, di frequentare amici, di poter uscire per svolgere le proprie attività con serenità e di poter rientrare a casa senza il timore della presenza del padre ed il rischio di assistere alle violenze nei confronti della madre".

Quanto alla relazione di [REDACTED] con il padre, attualmente interrotta, ritiene il Collegio di confermare quanto disposto in via provvisoria all'esito dell'udienza presidenziale, atteso che allo stato non può che prendersi atto del profondo disagio che ancora il minore manifesta rispetto alla figura paterna, incaricando i Servizi Sociali di regolamentare, con i tempi e i modi ritenuti opportuni, l'eventuale ripresa dei rapporti tra [REDACTED] e il signor



BA [REDACTED], tenuto conto dell'evoluzione della situazione psicofisica del ragazzo e della sua volontà, in ogni caso previa valutazione delle condizioni psicofisiche del padre.

Quanto allo svolgimento di un percorso di supporto psicologico per [REDACTED] indicato dai Servizi come opportuno nell'interesse del minore, attesa la momentanea indisponibilità del ragazzo a ripercorrere in quella sede i trascorsi con il padre, il cui pensiero è per lui ancora fonte di disagio e sofferenza, deve rimettersi ai Servizi Sociali incaricati la valutazione sul momento più utile per avviare lo spazio di ascolto e rielaborazione proposto, tenuto conto dell'evoluzione della situazione psicofisica del minore.

Deve, infine, disporsi che i Servizi Sociali del Comune di Milano proseguano nell'attività di monitoraggio a supporto della madre e di [REDACTED] segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per il minore.

### **La casa familiare**

Nulla deve disporre il Collegio con riguardo alla casa familiare, sita in [REDACTED] [REDACTED] assegnata in via provvisoria alla madre collocataria a seguito di domanda dalla stessa avanzata in sede di udienza presidenziale, atteso che negli atti successivi la stessa non è stata reiterata.

In ogni caso, essendo la signora B [REDACTED] titolare esclusiva del contratto di locazione ALER relativo all'immobile (doc. allegato alla nota del 26.3.2020), la stessa ne mantiene la disponibilità secondo l'ordinaria disciplina civilistica.

### **Il contributo al mantenimento dei figli**

Il Collegio ritiene di confermare le statuizioni provvisorie assunte dal Presidente quanto alla misura del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore [REDACTED]

Quanto al figlio maggiorenne, non può non osservarsi che [REDACTED] lavora sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre in udienza presidenziale e di quanto emerso dalle stesse indagini dei Servizi Sociali. Lo stesso deve considerarsi, pertanto, economicamente



autosufficiente alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. Sez. I 12.10.2018 n. 25604; Cass. Sez. I 14.8.2020 n. 17183).

Del resto parte attrice, che pure aveva nel ricorso introduttivo chiesto il contributo al mantenimento per entrambi i figli, con gli scritti successivi aveva chiesto la conferma delle statuizioni presidenziali provvisorie.

Pertanto, volendo ritenere che la domanda, avanzata in sede di precisazione delle conclusioni con la nota del 14.4.2021, non siano frutto di mero rifiuto ed erronea riproposizione di un'istanza che era stata di fatto abbandonata, la stessa deve essere respinta.

Quanto al mantenimento del figlio minore, non essendo state allegare, né essendo emerse sopravvenienze rispetto al quadro in fatto e in diritto considerato dal Presidente, la misura del contributo paterno stabilita in via provvisoria appare ancora del tutto congrua e rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c.

Si tratta di importo proporzionato quanto meno alla capacità lavorativa generica di cui il signor BA [REDACTED] è titolare, adeguato alle esigenze di vita del ragazzo in relazione all'età, considerato che il padre in nulla contribuisce al suo mantenimento, che grava sulla madre che a sua volta dispone di un reddito modesto. Risulta, infatti, un reddito netto mensile di € 1.039 per l'anno di imposta 2018 (reddito complessivo € 13.016 + € 960 bonus irpef, imposta netta € 1.340, addizionali € 160) e un reddito complessivo di € 3.784,56 per l'anno di imposta 2019. L'attrice ha poi verbalizzato in udienza presidenziale di percepire circa € 500 mensili per la sua attività di collaboratrice domestica e di poter contare anche sullo stipendio di circa € 1.100 mensili del figlio [REDACTED] con lei convivente.

L'assegno di mantenimento come stabilito deve farsi decorrere dalla data della domanda, e quindi dalla mensilità di dicembre 2019, secondo il principio generale in forza del quale la durata del processo non può andare a detrimento della parte che ha ragione, essendo peraltro incontestato che il signor B [REDACTED] non ha in alcun modo contribuito alle esigenze materiali del figlio, atteso che, allontanato dalla casa familiare nel 2018, non vi ha più fatto rientro, interrompendo qualsiasi contatto con la famiglia.



### Le spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, attesa la sua soccombenza con particolare riguardo alla domanda di addebito.

Vengono liquidate complessivamente in € 3.283 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, applicando la disciplina del DM 55/2014 negli importi relativi alla fascia di valore più bassa (€ 26.000-€ 52.000) dello scaglione di valore di riferimento per ciascuna fase processuale, considerato lo svolgimento delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, quest'ultima con la riduzione del 70%, in quanto limitata al solo deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e non essendo stati depositati gli scritti conclusivi. Le spese come liquidate devono essere distratte a favore del difensore avvocato [REDACTED] che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi BA [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] F [REDACTED] sposati a Laç (Albania) il 26.1.1995;
2. dichiara, ex art. 151 comma 2 c.c., la separazione addebitabile al marito [REDACTED] F [REDACTED]
3. affida il figlio minore [REDACTED], nato il [REDACTED] 2007, in via esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del figlio e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
4. dispone che il figlio minore [REDACTED] sia collocato presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;



5. incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano di valutare una eventuale e graduale ripresa delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore, in ogni caso tenuto conto della volontà di [REDACTED] e della sua condizione psicofisica, previa verifica delle condizioni psicofisiche del padre;
6. incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano e i Servizi Specialistici dell'ASST di valutare il momento più utile per l'avvio di un percorso di supporto psicologico per [REDACTED] tenuto conto dell'evoluzione della sua situazione psicofisica;
7. incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano di proseguire nell'attività di monitoraggio a supporto della madre e di [REDACTED], segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per il minore;
8. pone a carico di B [REDACTED] F [REDACTED] con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2019, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore [REDACTED], mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), prima rivalutazione dicembre 2020, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante del figlio o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno e gite scolastiche), spese tutte documentate;
9. respinge la domanda di mantenimento per il figlio [REDACTED] avanzata da BA [REDACTED] Li [REDACTED]
10. condanna B [REDACTED] [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] Li [REDACTED] le spese di lite liquidate in € 3.283 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore, [REDACTED] [REDACTED] antistatario ex art. 93 c.p.c;
11. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);
12. manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, al Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici;



13. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Milano perché provvedano a quanto disposto.

Così deciso, in Milano il 21 aprile 2021

Il Giudice Rel. Est  
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente  
Dott.ssa Maria Laura Amato



N. R.G. 5959/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
- SEZIONE IX CIVILE -

Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente Rel. est.
dott.ssa Piera Gasparini	Giudice
dott. Giuseppe Gennari	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 7 febbraio 2019 e vertente

**TRA**

C ■■■■■ M ■■■■■ K ■■■■■ ■■■■■ nata a ■■■■■ 1990 (C.F. ■■■■■), residente in ■■■■■ rappresentata e difesa dall'Avvocato A ■■■■■ ■■■■■, elettivamente domiciliata nello studio del predetto difensore, sito i ■■■■■ ■■■■■ giusta procura in atti, ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 9346 del 20 dicembre 2020

PARTE RICORRENTE

**E**

S ■■■■■ H ■■■■■ ■■■■■ HL ■■■■■ M ■■■■■, nato a ■■■■■ 1980 (C.F.: ■■■■■), difeso e rappresentato dall'Avvocato ■■■■■ ed elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore, sito in ■■■■■ giusta procura in atti, mandato difensivo in seguito rinunciato, come in atti;

PARTE RESISTENTE

Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709, comma 1, c.p.c.

**OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE**

**CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE**



*“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,*

*- autorizzare la ricorrente a vivere separata;*

*- pronunciare la separazione personale dei coniugi* [REDACTED]

*[REDACTED] con dichiarazione di addebito a carico del marito, in considerazione delle continue e reiterate violazioni degli obblighi discendenti dal matrimonio;*

*- affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre, con delega esclusiva alla stessa per le scelte di maggiore interesse che riguardano l’istruzione, l’educazione, la salute, la residenza e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la minore, compresi i documenti di identità della stessa anche validi per l’espatrio, con collocamento prevalente presso la stessa, limitando la responsabilità genitoriale del padre atteso che lo stesso è stato espulso dall’Italia senza dare più sue notizie e senza in alcun modo interessarsi della figlia di cui si sta facendo carico da sola la madre che allo stato è quindi da ritenersi dotata di piena capacità genitoriale, demandando i Servizi Sociali di zona per la regolamentazione delle visite, qualora il padre ne faccia richiesta;*

*- determinare e porre a carico del sig. S. [REDACTED] E. H. [REDACTED] l’obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore un assegno mensile di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat-Foi, come per legge, o nella diversa misura che sarà ritenuta equa, con decorrenza dal momento della presente domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN, come da protocollo adottato dal Tribunale di Milano o, in via alternativa, un assegno onnicomprensivo di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-Foi.*

*Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario e oneri accessori”.*

**PER LA PARTE RESISTENTE:**

conclusioni come in atti.

\*\*\*\*\*

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore**

Con ricorso iscritto a ruolo in data 7 febbraio 2019, C [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] M [REDACTED] chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito S [REDACTED] H [REDACTED] [REDACTED] H [REDACTED] MA [REDACTED], con cui aveva contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 19 marzo 2009 (iscritto nei registri di matrimonio dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano Anno 2009 - n.0359- Parte I- Serie) e dalla cui unione nasceva la figlia [REDACTED] (2009). La ricorrente chiedeva, più nello specifico, oltre alla pronuncia sullo *status*, la dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito, in considerazione delle reiterate violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio. Domandava, altresì, di essere autorizzata a vivere separata, nonché l’affido esclusivo a sé della minore, con collocamento prevalente presso sé medesima, limitando la responsabilità genitoriale del padre e demandando ai Servizi sociali di zona la regolamentazione delle relative





visite. Chiedeva, infine, di porre a carico del signor Sa■■■■E■■■■H■■■■ l'obbligo di corrispondere, quale contributo a titolo di mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano, nonché, quale contributo a titolo di mantenimento per sé, un assegno mensile di € 200,00, entrambi con decorrenza dalla domanda.

Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva, a sua volta aderiva alla domanda di separazione proposta da parte ricorrente. Chiedeva, inoltre, che i coniugi fossero autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Domandava, altresì, di individuare, in ragione delle proprie difficoltà economiche, una somma ritenuta equa per il mantenimento della figlia, ritenendo di converso che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento della moglie.

All'udienza presidenziale del 18 giugno 2019, il difensore di parte ricorrente depositava ricorso e decreto di fissazione udienza, non regolarmente notificati alla controparte entro il termine assegnato, ma controparte, con la propria costituzione, sanava il difetto di notifica e nulla eccepiva sul punto. A detta udienza entrambe le parti comparivano personalmente e il Presidente f.f, dopo aver esperito, con esito negativo, un tentativo di conciliazione, disponeva l'audizione delle stesse, che venivano ampiamente sentite.

Dopo ampia discussione, avendo dato conto le parti, dopo vicende penali che avevano portato alla condanna del marito per reati commessi in danno della moglie, di una ripresa di rapporti abbastanza sereni con il ripristino di una relazione tra il padre e la minore anche grazie all'intervento dei Servizi Sociali intervenuti su delega del Tribunale i quali non avevano però ancora fatto pervenire le richieste relazioni con gli esiti completi degli accertamenti delegati, le stesse raggiungevano un accordo in punto economico nei seguenti termini:

*“il signor Sa■■■■H■■■■ si obbliga a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia■■■■ a versare alla madre entro il 5 di ogni mese (con decorrenza da luglio 2019) la somma di euro 200 al mese (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche obbligatorie”.*

Parte ricorrente dichiarava pertanto di rinunciare all'assegno di mantenimento per sé e il difensore chiedeva, oltre al recepimento dell'accordo economico, un accertamento da parte dei Servizi Sociali già intervenuti.

Il Presidente f.f., sentite le parti, dato atto, ritenuto opportuno prima di assumere i provvedimenti presidenziali, acquisire una relazione da parte dei Servizi Sociali già intervenuti, così provvedeva a verbale:

*"1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.*

*2) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza della minore in■■■■■) già intervenuti, in collaborazione dei Servizi Specialistici ATS, svolgano un accertamento psicosociale e psicodiagnostico sulla base dei colloqui già effettuati e da effettuarsi, avendo cura di verificare quale sia l'attuale situazione del nucleo familiare, la condizione psichico fisica della minore e in generale la capacità genitoriale delle parti e conseguentemente di indicare con completezza quale possa essere il regime di affido maggiormente rispondente dell'interesse della minore tenuto anche conto delle sentenze di condanna del padre per gravi reati nei confronti della medesima e/o suggerire interventi o percorsi da intraprendere, con relazione da far pervenire entro il 15 Ottobre 2019.*



3) *Incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano di regolamentare tempi e modalità di frequentazione della minore con il padre secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse della minore e compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà tenuto conto dell'esito degli accertamenti delegati e delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il nucleo familiare., attivando altresì ogni eventuale ulteriore intervento di supporto per la minore e/o per i genitori;*

4) *Recepisce l'accordo economico raggiunto dalle parti sopra sottoscritto e si riserva la decisione in ordine alle ulteriori domande;*

5) *Ordina alla parte resistente di produrre 10 giorni prima dell'udienza di rinvio le sentenze penali di condanna emesse nei cfr. del sig. S ■ H ■ .*

Il Presidente F.F., rinviava quindi all'udienza del 23 ottobre 2019 in fase ancora presidenziale per esame relazione e per ulteriore trattazione.

A tale udienza compariva la parte ricorrente personalmente e il difensore ma nessuno compariva per il resistente, dando atto che il difensore del sig. ■ HI ■ Ma ■ aveva fatto pervenire in data 15 ottobre 2019 atto di rinuncia al mandato difensivo, atteso il provvedimento di espulsione che aveva colpito la parte medesima. Il Presidente f.f. sentiva nuovamente la signora Ca ■ M ■ che confermava che il marito era stato successivamente espulso dal territorio italiano, rientrando in Egitto, sentendosi padre e figlia ogni tanto al telefono. Attesa la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato ■ ritenuto comunque necessario consentire al resistente di munirsi eventualmente di nuovo difensore, a causa del breve termine rispetto alla rinuncia al mandato e rilevata altresì la mancata ricezione della richiesta relazione dei Servizi Sociali delegati, rinviava ulteriormente la causa al 10 dicembre 2019 per i medesimi incombenti, al fine di consentire al resistente di munirsi di nuovo difensore con comparsa di costituzione e disponeva che i Servizi Sociali del Comune di Milano competenti territorialmente, in collaborazione dei Servizi Specialistici ASST, dessero corso alle delega in precedenza conferita con relazione da far pervenire inderogabilmente entro il 29 novembre 2019.

All'udienza del 10 dicembre 2019, era presente soltanto il difensore di parte ricorrente che si rimetteva alla valutazione del Tribunale in punto di responsabilità genitoriale, con la conferma dell'accordo economico raggiunto dalle parti e con incarichi ai Servizi Sociali, confermando che il marito era stato rimpatriato.

Il Presidente f.f. si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale:

*“Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;*

*Sentite le parti e i difensori all'udienza del 18 giugno 2019, all'esito della quale parte ricorrente rinunciava all'assegno di mantenimento per sé, le parti formalizzavano l'accordo del contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di € 200 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche obbligatorie e veniva altresì disposto un rinvio con delega ai Servizi Sociali di svolgimento di un accertamento sulle capacità genitoriali di entrambe le parti e sulla situazione della figlia ■ (nata in data ■ 2009);*

*Osservato che all'udienza di rinvio del 23 ottobre 2019 stante la rinuncia al mandato del difensore del resistente e l'inottemperanza dei Servizi sociali veniva disposto un rinvio all'udienza del 10 dicembre 2019;*



*Rilevato che all'udienza del 10 dicembre 2019 il convenuto non si presentava, anche perché veniva accertato il suo rimpatrio a seguito delle condanne subite per i procedimenti penali conclusi e si esaminavano le relazioni dei Servizi Sociali pervenute;*

*Rilevato, altresì, che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di deliberazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio ed è volto a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;*

*Osservato come sia emerso dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente che hanno invero trovato conferma nelle sentenze di condanna dal medesimo subite, che il sig. S ■ H ■ nel corso della convivenza matrimoniale, abbia posto in essere nei suoi confronti dei comportamenti violenti, inadeguati e controllanti a causa della sua gelosia, lasciandosi andare ad aggressioni per cui era stato denunciato nel 2010 e per i quali è stato condannato e ha scontato la sua pena; successivamente nel 2016, essendo ripresa per pochi mesi la convivenza tra due coniugi, il marito aveva reiterato comportamenti violenti e maltrattanti tanto da indurre la signora Ca ■ rivolgersi al centro antiviolenza SVD della Clinica Mangiagalli e a sporgere nuova denuncia fino al definitivo allontanamento dalla casa familiare da parte del marito, il quale invero ha continuato per un pò a presentarsi sotto casa e a minacciarla cosicché a seguito di nuova denuncia, lo stesso è stato sottoposto a nuovo procedimento penale per stalking e ha subito una condanna a tre anni di reclusione; dopo un periodo di tempo in cui sembrava che la situazione si fosse rasserenata anche tra i coniugi, grazie anche all'intervento dei Servizi Sociali, con una volontà manifestata dal resistente di volere riprendere i rapporti con la figlia, lo stesso risulta essere stato rimpatriato per cui al momento non è stato più possibile per i Servizi Sociali favorire l'accesso alla bambina; Rilevato, altresì, come sempre dalle verbalizzazioni della ricorrente sia anche emerso che il marito non abbia mai versato l'assegno concordato e senta solo qualche volta per telefono la bambina;*

*Osservato, come dagli esiti dei primi accertamenti svolti dai Servizi Sociali delegati sia emersa una situazione del nucleo familiare di ■ assai precaria con aspetti rilevati di fragilità e criticità della madre (e della nonna materna comunque molto impegnata nel lavoro) che, pur mostrando capacità di accudimento primario della bambina ed essendosi sempre comunque occupata di lei, è apparsa dotata di assai scarse risorse genitoriali per poter far fronte adeguatamente a tutte le esigenze e i bisogni della bambina che necessitano di essere implementate con tutta una serie di interventi di supporto, a fronte anche dell'improvvisa assenza del padre dalla vita della bambina che stava rappresentando un punto di riferimento importante e che rischia di compromettere la serenità e la tranquillità della bambina, la quale mostra infatti segnali di disagio e malessere (cfr. relazioni agli atti);*

*Ritenuto, pertanto, che alla luce della situazione come emersa dagli accertamenti svolti e tenuto conto delle verbalizzazioni della stessa ricorrente, che appare ancora visibilmente coinvolta emotivamente e con aspetti di grave fragilità e che necessita di essere adeguatamente supportata anche al fine di elaborare la separazione e per divenire persona effettivamente tutelante e protettiva per la figlia, appare necessario nel superiore interesse della stessa anche per rendere più incisivi gli interventi, disporre l'affido della medesima al Comune Milano,*



luogo di loro attuale residenza con limitazione della responsabilità genitoriale, con suo collocamento presso la madre, che comunque nel tempo ha saputo prendersi cura della figlia minore, demandando altresì ai Servizi Sociali la regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia come in dispositivo nel caso dovesse rientrare in Italia.

Rilevato, altresì, che debbono essere incaricati i Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario di mantenere un'efficace presa in carico dell'intero nucleo familiare, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto della minore e della madre, monitorando la delicata situazione così come meglio indicate in dispositivo. I Servizi Sociali e Specialistici incaricati dovranno quindi trasmettere a questo Giudice una dettagliata relazione entro la data del 30APRILE 2020 segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore e successive relazioni con cadenza trimestrale;

Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la ricorrente ha dichiarato di lavorare solo saltuariamente con lavori saltuari non dichiarati fiscalmente e di guadagnare un reddito mensile di circa € 400, vive con la madre che lavora come collaboratrice domestica e l'aiuta economicamente, in una casa in locazione con canone di € 800 al mese; quanto al padre lo stesso aveva dichiarato di lavorare come imbianchino e di guadagnare circa € 400 al mese;

Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della figlia minore, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del resistente che è rientrato in Egitto e tenuto conto che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia, possa essere confermato l'accordo economico raggiunto dalle parti medesime all'udienza del 18 giugno 2019 come in dispositivo.

Rilevato, altresì, che la ricorrente ha già rinunciato all'assegno di mantenimento per sé.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

letto ed applicato l'art. 708 c.p.c.

richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 18 giugno 2019):

- 1) DISPONE L'AFFIDO ex art. 333 c.c. della figlia minore [REDACTED] (nata in data [REDACTED] 2009) al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore;
- 2) DISPONE che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza delle minori ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario;
- 3) DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre nella casa di [REDACTED]
- 4) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario - Comune di Milano competenti territorialmente mantengano un'efficace presa in carico dell'intero nucleo familiare, demandando ai medesimi di riavviare la relazione del padre con la figlia, nel caso in cui il medesimo dovesse rientrare in Italia e ne facesse richiesta



*mostrando serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la minore, secondo tempi e modalità rispondenti alle sue esigenze di crescita e nel rispetto della sua volontà;*

*5) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, territorialmente competenti, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, provvedano ad attuare tutti interventi necessari o anche solo opportuni come già indicati di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per la minore (con anche una valutazione dell'UONPIA) nonché interventi di supporto alla genitorialità per la madre e di sostegno psicologico al fine di implementare le sue competenze genitoriali e aiutarla a riacquistare piena responsabilità genitoriale;*

*6) PONE a carico di S ■ HA ■ ■ ■ ■ M ■ ■ ■ ■ l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre, con decorrenza dal luglio 2019, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al rimborso del al 50% delle spese straordinarie mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; cure dentistiche presso strutture pubbliche; trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; tickets sanitari; farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale nonché delle spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici; libri di testo; materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; assicurazione scolastica; gite scolastiche senza pernottamento;*

*7) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, trasmettendo a questo Tribunale una relazione di aggiornamento entro il 30 APRILE 2020 e successive relazioni con cadenza trimestrale, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore o necessità di apportare modifiche al regime di affido attualmente disposto,*

*8) Prende atto della rinuncia della ricorrente ad un assegno di mantenimento per sé”.*

Nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 21 maggio 2020.

Con decreto dell'11 maggio 2020 il Giudice Istruttore, vista la normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19 con la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, assegnava nuovo termine al resistente e differiva l'udienza del 21 maggio 2020, per i medesimi incombenti, al giorno 10 giugno 2020.

A tale udienza, svoltasi con modalità di trattazione scritta, il Giudice Istruttore, rilevato che solo parte ricorrente aveva ritualmente depositato le note di trattazione scritte autorizzate, nelle quali non chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e precisava le conclusioni con rinuncia alle memorie conclusionali, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 settembre 2020.



All'udienza *de qua*, svoltasi con modalità di trattazione scritta con decreto in atti, il Giudice Istruttore, vista e richiamata l'ordinanza presidenziale del 10 dicembre 2019 con le precise deleghe ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ente affidatario, osservato che l'Ente affidatario non aveva fatto pervenire le richieste relazioni con gli esiti degli interventi attuati e degli accertamenti effettuati, limitandosi a inviare relazione del 28.02.2020, ove si dava atto della presa in carico della situazione del nucleo e della minore e altresì rilevato che, attesa la persistente inottemperanza dell'Ente affidatario, non erano stati acquisiti elementi aggiornati e completi per rimettere la causa in decisione al Collegio, conferiva nuova e più puntuale delega all'Ente affidatario e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 gennaio 2021, assegnando termine inderogabilmente entro non oltre il 9 gennaio 2021 per la trasmissione delle richieste relazioni

A tale udienza, svoltasi con modalità di trattazione scritta, il Giudice Istruttore, rilevato che erano pervenute le relazioni dei Servizi incaricati, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., incamerando, alla scadenza, la causa in decisione, che rimette al Collegio.

### **La giurisdizione e la legge applicabile**

Quanto alla domanda sullo *status* sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, atteso che, essendo la moglie cittadina salvadoregna (e italiana) e il marito egiziano, la residenza abituale dei coniugi era in Italia al momento in cui è stata adita l'Autorità Giudiziaria ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti. Quanto alle statuizioni relative alla figlia, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale quanto alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE 2201/2003 e quanto al mantenimento ai sensi dell'art. 3 lett. d) del regolamento CE 4/2009.

E' poi applicabile la legge italiana quanto alla responsabilità genitoriale ex artt. 15 e 17 della legge 101/2015, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori e quanto al mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007.

### **Il materiale probatorio**

Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, la documentazione depositata dalle parti e gli esiti dei compiuti accertamenti svolti dai Servizi sociali consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della figlia minore.

Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto di [REDACTED] alla luce delle risultanze acquisite, considerato altresì che la minore è stata già sentita dagli operatori sociali, rendendo quindi l'ascolto della stessa in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui



l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).

### La domanda di separazione

Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi va accolta.

Sul punto deve premettersi che CA [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] M [REDACTED] e S [REDACTED] H [REDACTED] [REDACTED] MA [REDACTED] hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data [REDACTED] (iscritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano Anno 2009 - n.0359- Parte I- Serie).

Dalla loro unione è nata la figlia [REDACTED] n data [REDACTED] 2009.

Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.

Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile *ex art. 151*, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, *ivi* compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).

Orbene, nel caso di specie, lo stato di disaffezione appare irreversibile, vista l'interruzione della convivenza da tempo, i motivi posti alla base delle domande, anche di addebito, della parte ricorrente, le allegazioni difensive.

Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti.

### Domanda di addebito

Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., richiesta dalla signora C [REDACTED] M [REDACTED] nei confronti del marito, vanno svolte le seguenti considerazioni.

In proposito, va rammentato che, ai fini della pronunzia dell'addebito, è necessario l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, nonché della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.



Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità. In tal senso, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità con cui i fatti si sono verificati, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.

A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che *“in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”* (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).

Tutto ciò premesso, con riferimento alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, la stessa ha ricondotto il fallimento del matrimonio, e dunque l'impossibilità della continuazione della convivenza, al comportamento aggressivo, violento e maltrattante del marito, condannato plurime volte in sede penale, alle gravi violazioni da parte dello stesso dei doveri coniugali e alla pericolosità, peraltro acuitasi a seguito della separazione di fatto tra i coniugi, per l'integrità psicofisica della moglie e della madre di quest'ultima.

Dalle stesse allegazioni poste alla base della domanda di addebito, che trovano pieno riscontro documentale negli atti allegati, nella ricostruzione della convivenza matrimoniale sono emersi atteggiamenti fortemente aggressivi, vessatori e violenti del resistente, tale da aver indotto la ricorrente, fortemente prostrata a livello fisico e psichico, a denunciare più volte il marito, a far data dal 2010, segnatamente per violenza sessuale e per atti persecutori, e a rivolgersi ad un centro antiviolenza SVS-SVD presso l'ospedale Mangiagalli. A seguito delle suddette denunce il marito è stato condannato alla pena di anni due di reclusione dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 13 dicembre 2016 per il reato di atti persecutori e alla pena di anni tre di reclusione dal Tribunale di Milano – Sezione V in data 25 marzo 2019 per il reato di maltrattamenti nei confronti della signora C ■■■■■ ■■■■■ Pena, che secondo quanto dichiarato dello stesso resistente in udienza, lo stesso ha scontato con periodi di restrizione in carcere fino poi al provvedimento di espulsione con rimpatrio dello stesso, eseguito prima dell'udienza di rinvio della presidenziale. Attualmente nulla è dato sapere in ordine al resistente che sembra non essere più sul territorio nazionale.

Orbene, il Collegio ritiene che tutte le risultanze acquisite consentano di acclarare rilevanti violazioni dei doveri del matrimonio da parte del signor S ■■■■■ H ■■■■■ integranti un'ingiustificata aggressione a beni fondamentali della persona, come l'onore, la dignità la tranquillità e ai valori della famiglia e, con essa, il rispetto del rapporto di coniugio, con una serie reiterata di aggressioni alla moglie, causalmente determinanti della rottura del matrimonio.





Prova inconfutabile delle violenze fisiche e delle continue vessazioni psicologiche, cui l'attrice è stata sottoposta nel corso della vita coniugale, si ricava da entrambe le sentenze, depositate agli atti di questo giudizio, con la sentenza del Gup di Milano del 13.12.2016, passata in giudicato, che ha condannato il resistente alla pena finale di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, 612 bis C.P. e con la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione V Penale del 25.03.2019, all'esito di un dibattimento, che lo ha condannato, previa il riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui alla precedente sentenza, alla pena finale di anni 3 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 C.P..

La sola lettura dei fatti contestati nei capi di imputazione consente di rilevare la gravità delle condotte poste in essere, le quali valgono ad integrare a tutti gli effetti la violazione del dovere coniugale primario del rispetto della persona del coniuge.

La ricostruzione degli eventi offerte nella citate sentenza penale di condanna (vessazioni, minacce, pedinamenti, intimidazioni, insulti, ecc.), alla cui lettura non può che rimandarsi, dà conto in modo emblematico delle condotte di aggressione fisica e morale alla dignità e alla libertà della moglie.

Nel caso di violenza la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che *“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”* (Cass. Sez. VI-I 19.2.2018 n. 3925; Cass. Sez. VI-I 22.3.2017 n. 7388) e che *“In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”* (Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).

In conclusione, il quadro come ricostruito di violazione dei più elementari doveri nascenti dal matrimonio da parte del signor E ■ HI ■ M ■ ■ H ■ ■ causalmente rilevante la crisi coniugale, costituisce piena prova e vale a fondare la pronuncia dell'addebito della separazione a suo carico.

Deve essere conseguentemente pronunciata la separazione giudiziale tra le parti con addebito al marito.

### La responsabilità genitoriale

Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento della figlia minore ■ ■ ■ nel caso di specie, il Presidente F.F. con l'ordinanza sopra riportata del 10 dicembre 2019, ampiamente motivata e le cui



argomentazioni nella presente sede vengono condivise dal Collegio, sulla base dei primi accertamenti svolti dai Servizi sociali e Specialistici delegati, stante la situazione particolarmente precaria del nucleo familiare per la storia di violenza pregressa, con aspetti di fragilità e criticità della madre, dotata di risorse genitoriali non sufficienti ancora però per far fronte alle esigenze di [REDACTED] anche a fronte dell'improvvisa assenza del padre nella vita di quest'ultima, disponeva l'affido della minore al Comune di Milano, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.

Veniva demandata, altresì, ai Servizi Sociali competenti la presa in carico dell'intero nucleo familiare, con contestuale delega di attivazione di tutti gli interventi di supporto psicologico e socio educativi ritenuti opportuni per la minore nonché per i genitori, con specifici accertamenti psicodiagnostici effettuati.

Orbene, le relazioni sociali, da ultimo depositate dopo solleciti vari, hanno dato atto di un consolidamento delle risorse familiari a tutela della minore e un miglioramento della sua situazione, pur confermando l'assenza nella vita della stessa del padre, non più sul territorio nazionale, con il quale comunque risulta mantenere rapporti se pur saltuari tramite telefonate e videochiamate.

Segnatamente dalla relazione dei Servizi Sociali datata 28 settembre 2020 emerge effettivamente come, grazie anche all'intervento dei Servizi stessi, la situazione del nucleo familiare sia migliorata, dando atto gli operatori che la minore va regolarmente a scuola (presso la scuola medi [REDACTED] a fronte di una presenza prima discontinua ed evidenziando gli stessi altresì una piena disponibilità, tanto da parte di [REDACTED] quanto da parte della madre, al supporto educativo domiciliare, gestito dalla [REDACTED] in concreto avviato in data 29 ottobre 2020 con risultati molto positivi. Dalla successiva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali datata 17 dicembre 2020, si evince poi, come, dall'osservazione effettuata, sia stato riscontrato un idoneo contesto familiare affettivo e più nello specifico: *“tra madre e figlia c'è un buon rapporto, le discussioni sono quelle tipiche tra una madre e una figlia”*, pur risultando una certa insofferenza di [REDACTED] rispetto alla nonna materna, a suo avviso *“troppo severa e rigida”*, a dispetto del forte legame della minore con il compagno della stessa. È stata altresì segnalata una significativa relazione instaurata tra l'educatrice e la bambina, la quale, parlando del padre, ha manifestato di sentirne la mancanza e ha specificato di non conoscere la ragioni della carcerazione e dell'espatrio dello stesso, in quanto la madre ha ritenuto opportuno non esplicitarne al fine di non crearle ulteriore sofferenza, con ciò dimostrando la stessa comunque, anche con il mantenimento dei rapporti telefonici con il padre della minore, di favorirne comunque l'accesso e di promuoverne la figura in senso mai negativo. A tale ultimo proposito la relazione fa presente l'opportunità di riprendere e approfondire l'argomento ma nell'ambito di un *“percorso psicologico e di supporto alla genitorialità, che possa aiutare la signora C [REDACTED] ad accompagnare la figlia nella ricostruzione delle vicende familiari e, allo stesso tempo, offrire a [REDACTED] un importante spazio di rielaborazione di quanto accaduto, anche in vista di un eventuale rientro del padre in Italia”*.

L'assistente sociale ha avuto anche un colloquio telefonico con il docente di riferimento dell'Istituto scolastico [REDACTED] dove [REDACTED] sta frequentando la prima media, peraltro istituto particolarmente impegnativo, il quale ha riferito che nonostante le difficoltà comunque emerse per alcune materie, il consiglio di classe ha



preferito attendere la fine del primo quadrimestre per valutare la stesura di un piano di studi personalizzato, dando comunque atto che si tratta di una ragazzina “tranquilla, serena, ben inserita nel gruppo classe”.... “un po' più matura delle sue coetanee, con un comportamento in ambito scolastico che è sempre stato adeguato”. Nella relazione dell'ASST del 7 gennaio 2021 vengono confermate difficoltà grafo motorie e ortografiche, con la presenza di Bisogni Educativi Speciali (BES) e la necessità di attuare strategie dispensative e compensative, mediante l'attivazione da parte della scuola di un PDP, confermando l'indicazione alla prosecuzione della già attiva ADM.

Hanno comunque concluso i Servizi Sociali, nella citata relazione del dicembre 2020, nel senso di non ritenere esserci “*al momento, elementi che configurino una situazione di pregiudizio per la minore*”, pur rimarcando l'opportunità di proseguire l'attività di supporto e monitoraggio a favore della minore e del suo nucleo familiare, auspicando l'attivazione dei servizi specialistici dell'ASST per la realizzazione delle attività di loro specifica competenza.

In ragione di tutto quanto sopra rilevato, considerati gli accertamenti svolti dai Servizi Sociali incaricati (cfr. relazioni agli atti), tenuto conto di quanto univocamente emerso dalle risultanze acquisite, considerati i segnali positivi promananti dal percorso di autonomizzazione e di riconquistato fattivo esercizio della responsabilità genitoriale da parte del madre, che è apparsa in grado di far fronte con maggiore impegno e responsabilità ai bisogni della figlia non solo primari, sia pure ancora da necessariamente supportare e da sostenere con l'intervento dei servizi, avendo saputo nel tempo sempre prendersi cura della minore e rispondere a tutte le sue esigenze e ai suoi bisogni affettivi, trovando la forza di presentare denunce contro il marito e ricreando un ambiente familiare sereno, dove la figlia, pur con le inevitabili difficoltà, sta crescendo all'interno di un contesto per quanto possibile tutelante, reputa il Collegio all'esito del giudizio, rispondente all'interesse della minore anche al fine di responsabilizzare la madre, a fronte dell'assenza della figura paterna, disporre in luogo dell'affido all'Ente terzo, l'affidamento monogenitoriale alla medesima, come da sua domanda, con collocamento presso la stessa anche ai fini della residenza anagrafica.

Il quadro emerso, tenuto anche conto della pacifica lontananza del padre e della sostanziale interruzione di ogni significativa comunicazione tra i genitori e il comportamento del padre che nonostante l'accordo mai ha provveduto al mantenimento della figlia mostrando sostanziale disinteresse, giustifica a parere del Collegio una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani; Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti), essendo necessario che la madre possa assumere con tempestività le decisioni più rilevanti per la figlia.

Ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di residenza della minore dovrà essere dato mandato ancora di regolamentare le frequentazioni tra la figlia e il padre, solo ove quest'ultimo rientri in Italia e mostri serietà e responsabilità nel voler avere rapporti stabili e continuativi con la figlia, nel rispetto delle condizioni di



benessere psicofisico della figlia e della sua volontà.

Tenuto conto della situazione complessiva del nucleo familiare, della pregressa storia del nucleo, delle fragilità ancora esistenti materne e stante la situazione del padre, deve essere mantenuta l'effettiva presa in carico del nucleo e confermati tutti gli incarichi ai Servizi già incaricati di attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto necessari o anche solo opportuni e di monitoraggio come anche evidenziato e suggerito nelle richiamate relazioni. Si provvede in dispositivo.

### **Contributo di mantenimento per la figlia**

Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretta della figlia [REDACTED] i osserva, in punto di diritto, che anche la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di osservare che *“Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”* (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013).

Ciò detto, nel caso di specie, rileva il Collegio come le parti, nel corso dell'udienza presidenziale del 18 giugno 2019 addivenivano ad un accordo economico, consistente nel pagamento, da parte del padre, a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretta della figlia, di una somma parti a € 200,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche obbligatorie.

La signora Ca [REDACTED] M [REDACTED] all'udienza presidenziale del 18 giugno 2019, ha dichiarato di lavorare saltuariamente come baby sitter e colf in due famiglie, con lavori non dichiarati fiscalmente, dallo svolgimento dei quali percepisce circa € 400,00 al mese. La stessa ha fatto altresì presente di vivere in una casa in locazione, per la quale corrisponde un canone mensili pari ad € 800,00, nel pagamento del quale viene aiutata dalla propria madre, che convive nella stessa casa con lei e la minore. Nessun dato aggiornato è stato allegato dalla ricorrente né è stata prodotta alcuna documentazione.

Per quanto riguarda invece il marito, questi ha dichiarato, all'udienza presidenziale del 18 giugno 2019, di lavorare in nero come imbianchino, guadagnando circa 400,00 € mensili e di vivere presso un posto letto, per il quale corrisponde 400,00 € al mese. Peraltro va sottolineato che lo stesso, il quale, come risulta dalle verbalizzazioni della ricorrente, non ha mai versato l'assegno concordato con l'accordo raggiunto in sede di



udienza presidenziale, nelle more è stato rimpatriato nel proprio Paese d'origine, senza che sia noto alcun dato in ordine al lavoro eventualmente svolto, al relativo guadagno e alla situazione abitativa.

Sul punto non può il Collegio esimersi dal rilevare che, pur non disponendo di alcun elemento certo circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, quest'ultimo deve comunque contribuire al mantenimento della prole, essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.).

Alla luce dei dati sopra evidenziati e degli elementi acquisiti, sulla base delle verbalizzazioni delle parti, in assenza di dati allegati né tanto meno documentati in ordine alla rispettiva aggiornata situazione lavorativa, economica e patrimoniale, che neanche parte ricorrente ha prodotto, il Collegio reputa congruo ed equo il contributo economico già oggetto di specifico accordo tra le parti, come recepito in sede di ordinanza presidenziale sopra riportata oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano stante l'interruzione dei rapporti tra le parti e la mancata partecipazione da tempo del padre alle decisioni riguardanti la figlia. Si provvede, pertanto, come in dispositivo.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.

### Spese di lite

Stante la natura necessaria della controversia quanto allo *status*, il comportamento delle parti, il tenore della presente pronuncia, con la soccombenza del resistente quanto alla domanda di addebito sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 1/2 le complessive spese di lite e condannare il signor S ■■■■■ alla rifusione della residua parte in favore della ricorrente, spese che dovranno essere versate all'Erario *ex* art.133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della signora Cat■■■■■ M■■■■■ (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano n. 9346 del 20 dicembre 2020).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:

- 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi C ■■■■■ M■■■■■ K■■■■■ M■■■■■ e S ■■■ H■■■■ ■■■ H■■■■ M■■■■■, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data ■■■■■■ (iscritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano Anno 2009 - n.0359- Parte I- Serie).
- 2) ADDEBITA la responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, 2° comma c.c.. al marito S ■■■ H■■■■ ■■■ H■■■■ M■■■■■;
- 3) REVOCA l'affido al Comune di Milano della figlia minore ■■■■■■;
- 4) DISPONE l'affido in via esclusiva della figlia minore ■■■■■■ (nata il ■■■■■■ 2009) alla madre, presso la quale rimarrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica in ■■■■■■ e che eserciterà in



via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;

5) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mantengano un'attenta ed efficace presa in carico della minore e del nucleo familiare, demandando agli stessi:

- di riavviare la relazione del padre con la figlia, nel caso in cui il medesimo dovesse rientrare in Italia e ne facesse richiesta mostrando serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la minore, secondo tempi e modalità rispondenti alle sue esigenze di crescita e nel rispetto della sua volontà, tenuto conto della sua condizione psicofisica e dell'esito dei percorsi avviati;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari, con la prosecuzione dell'ADM già avviato da tempo e/o di supporto psicoterapeutico /neuro-psichiatrico per la minore, con una effettiva e immediata presa in carico presso l'UONPIA, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto e/o di psicoterapia individuale per la madre mirati all'implemento e consolidamento delle sue capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, anche al fine di meglio elaborare i traumi subiti e riflettere i nuclei problematici presenti, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse della minore;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;

6) PONE a carico di S ■■■ H ■■■ ■■■ H ■■■ M ■■■ l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con decorrenza da luglio 2019, mediante versamento alla madre entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00 (rivalutabile annualmente con indici Istat- prima rivalutazione luglio 2020), da versarsi alla signora CA ■■■ M ■■■ K ■■■ M ■■■ oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:

- **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio



anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

7) **COMPENSA** nella misura di 1/2 le spese di liti e **CONDANNA** S ■ H ■ ■ HL ■ M ■ ■ a rifondere la residua misura di 1/2 delle spese di lite che liquida in favore dell'Erario (nella misura già calcolata e ridotta) di € 1.525,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;

8) **SENTENZA** provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);

9) **MANDA** alla Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;

10) **MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione al Comune di Milano - Ente Affidatario.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2021.

IL PRES. REL. EST.

Dott.ssa Maria Laura Amato



N. 59206/2017 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE NONA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da

**T** [redacted] **H** [redacted] c.f. [redacted] 70 [redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] e dall'avvocato [redacted] presso il cui studio in [redacted] è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al [redacted]

**- ATTORE -**

**contro**

**E** [redacted] **I** [redacted] **N** [redacted] [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] e dall'avvocato [redacted] presso il cui studio in [redacted] è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla memoria difensiva

**- CONVENUTO -**

OGGETTO: Separazione Giudiziale





Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c in data 20.12.2017 e dell'ordinanza ex art. 709 comma 1 c.p.c in data 2.1.2019

## CONCLUSIONI

### Per parte attrice:

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, premesse tutte le declaratorie del caso, così giudicare:*

#### ***In rito, in via preliminare:***

- *Concedersi i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica in misura ridotta*

#### ***Nel merito:***

- *Dichiarare la propria competenza per i motivi sopra esposti*
- *Dichiarare la separazione personale dei coniugi Ha [REDACTED] e Na [REDACTED]*
- *Previa revoca dell'ordinanza del 21.12.2018/02.01.2019 con cui veniva disposto, ex art. 333 c.c., l'affidamento del minore dapprima al Comune di [REDACTED] e poi al Comune di [REDACTED], disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore [REDACTED] alla Signora T [REDACTED] ed indicare le modalità di frequentazione paterna, protetta e subordinata alla valutazione di idoneità genitoriale del Signor [REDACTED]*
- *Condannare il Signor E [REDACTED] al versamento a titolo di contributo al mantenimento del figlio [REDACTED] dell'importo pari ad € 750,00 mensili da determinarsi in ragione del documentato reddito, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese ed in via anticipata e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, comprensivi di € 250,00 a titolo di contributo forfettario per spese straordinarie, poiché ad oggi totalmente impagate dal Signor [REDACTED], che resteranno a totale carico della Signora T [REDACTED]*
- *Nulla viene chiesto per la moglie economicamente autosufficiente.*

#### ***In via istruttoria:***

*per i motivi già esposti nei propri atti e scritti difensivi e vista, allo stato, l'opportunità di accertare anche i guadagni del resistente, di ordinare, laddove nel frattempo non prodotti, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. e ss. l'acquisizione in giudizio dei seguenti documenti:*

- *Tutte le buste paga del Signor E [REDACTED] dal gennaio 2018 ad oggi*
  - *Le Dichiarazione dei redditi del Signor [REDACTED] per gli anni 2018 e 2019*
  - *Copia integrale dei passaporti francese e tunisino del Signor E [REDACTED]*
  - *In relazione alle dichiarazioni rese per iscritto dal Signor [REDACTED] (residente in Tunisia) e dalla Signor [REDACTED] (residente in Francia), in caso di contestazione da parte del resistente oppure qualora il Giudice lo ritenesse necessario o opportuno, si chiede sin d'ora ammettersi la prova per testimonianza scritta ex articolo 257-bis c.p.c. sulle medesime circostanze già riportate nelle predette dichiarazioni, o anche solo a formale conferma delle stesse.*
  - *Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli di prova che controparte articolerà.*
- In ogni caso con vittoria di onorari e spese del presente procedimento”.*



**Per parte convenuta:**

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:*

***In via preliminare:***

*Trasferire la competenza a conoscere del merito della presente causa all'autorità giurisdizionale francese, ex art. 15 Regolamento (CE) n. 2201/2003.*

***In via subordinata, nel merito:***

*1. Rigettare le domande avversarie, in quanto infondate, illegittime e/o non provate;*

*2. Autorizzare i coniugi a vivere separati alle seguenti condizioni:*

*- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore [REDACTED] e il collocamento prevalente del medesimo presso la madre in Francia “Metropolitana” (ovverossia il territorio francese con esclusione dei territori francesi di Oltre Mare).*

*- Disporre che il figlio [REDACTED] trascorra due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, tutte le vacanze scolastiche infra annuali e metà delle vacanze estive con il padre.*

*- Vietare l'espatrio di [REDACTED] fuori dalla Francia Metropolitana e disporre che ogni decisione relativa ad un eventuale espatrio del minore [REDACTED] fuori dalla Francia Metropolitana, sia assunta congiuntamente dai genitori.*

*- Disporre che il sig. E [REDACTED] contribuisca alle spese di mantenimento del figlio [REDACTED] nella misura di € 250,00 mensili e al 50% delle spese sanitarie straordinarie di [REDACTED] limitatamente alla parte non rimborsata dalla Sécurité Sociale e dall'assicurazione complementare della sig.ra T [REDACTED].*

***In via istruttoria:***

*- Disporre delle visite del minor [REDACTED] presso la residenza del padre a [REDACTED] sotto la supervisione della Dott.ssa [REDACTED] psicoterapeuta con studio in [REDACTED] oppure dei servizi sociali del Comune di [REDACTED] su incarico del Tribunale di [REDACTED] e del Tribunale di [REDACTED] ai sensi del Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.*

*- Ordinare alla sig.ra T [REDACTED] di esibire le richieste di assegnazione professionale per l'anno scolastico 2020/2021.*

*Con vittoria di spese e onorari.*

*Si insiste per la fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c..”.*



## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

### Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice

#### Istruttore

Con ricorso, depositato in data 11.12.2017, ■■■■■ H■■■■■ chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito E■■■■■ ■■■■■, sposato a ■■■■■ il 4.8.2007, di disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio ■■■■■ nato il ■■■■■ 2008 e una regolamentazione della frequentazione con il padre in modo protetto e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio di € 600 mensili, già comprensivo di tutte le voci di spesa straordinarie, cui avrebbe provveduto la stessa.

Con memoria difensiva, depositata in data 6.4.2018, si costituiva ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■, chiedendo la separazione personale, l'affido condiviso del bambino e il suo collocamento presso la madre, con residenza da ristabilirsi quanto prima in Francia vicino a quella paterna, una regolamentazione del suo diritto di visita durante le vacanze scolastiche e offriva quale contributo al mantenimento del figlio un assegno onnicomprensivo di € 100 mensili.

All'udienza presidenziale del 17.4.2018 il Presidente disponeva un rinvio, attesa la necessità di nominare un interprete di lingua francese, considerato che entrambe le parti presenti non comprendevano bene la lingua italiana ed era impossibile procedere al loro ascolto, data la litigiosità evidenziata anche in udienza.

Alla successiva udienza presidenziale del 5.6.2018 alla presenza dell'interprete nominato il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva ampiamente le parti, che verbalizzavano le loro opposte prospettazioni dei fatti e i loro procuratori, che insistevano nelle rispettive istanze e con provvedimento a verbale autorizzava i coniugi a vivere separati. Con ordinanza riservata in data 6.6.2018 sulle altre istanze delle parti così disponeva:

*“letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;  
sentiti le parti personalmente e i loro difensori all'udienza del 5.6.2018 alla presenza dell'interprete di lingua francese;*



rilevato che dalle allegazioni delle parti emerge un quadro familiare che desta preoccupazione in relazione al percorso di crescita di [REDACTED] nato il 19.9.2008; sostiene, infatti, la signora T [REDACTED] che il marito aveva comportamenti denigratori, aggressivi e violenti verso di lei anche alla presenza del bambino e che, a seguito di un episodio occorso a marzo 2017, in cui la stessa veniva colpita dal marito anche alla presenza del figlio, il marito si allontanava dalla casa familiare i [REDACTED] ove la famiglia viveva dal 2015, avendo la stessa ottenuto un contratto di lavoro espatriee presso il [REDACTED] [REDACTED] determinandosi a chiedere la separazione; il signor E [REDACTED]

contesta, invece, le allegazioni della moglie circa i suoi comportamenti violenti e aggressivi, fatto salvo l'episodio di marzo 2017 in cui avrebbe colpito la moglie involontariamente e non alla presenza del bambino che dormiva e afferma che si è sempre occupato del figlio, specie da quando vivevano a [REDACTED] in quanto lo stesso non lavorava e seguiva [REDACTED] quasi a tempo pieno, che si era dovuto allontanare dalla casa familiare, perché richiesto dalla moglie, essendo tornato a vivere e lavorare in [REDACTED] a [REDACTED] e che la moglie aveva reso sempre più difficili i suoi rapporti con il bambino che non vedeva da febbraio 2018;

rilevato che sulla base delle verbalizzazioni rese dalle parti in udienza allo stato la relazione padre e figlio, che almeno sino a marzo 2017 sembrava buona, è ormai pressochè interrotta e che il minore è seguito da aprile 2017 dalla dott.ssa [REDACTED] che segnala nelle relazioni del 29.9.2017 e del 9.4.2018, depositate dalla ricorrente, una situazione di disagio del minore anche nella relazione con la madre e nel contesto dei pari e la necessità di aiutar [REDACTED] attraverso il lavoro di psicoterapia, ad uscire dalla ripetizione dell'aggressività subita dal padre (confr. doc. 13 e relazione depositata in udienza in data 17.4.2018);

rilevato che le posizioni delle parti anche in udienza sono rimaste divergenti in punto di domande avanzate anche in via provvisoria; la difesa della signora T [REDACTED] chiede, infatti, l'affido esclusivo a sé del bambino, visite padre-figlio protette e un contributo al mantenimento onnicomprensivo per il figlio di € 600 mensili e la difesa del signor E [REDACTED] chiede l'affido condiviso, non opponendosi al collocamento presso la madre in Italia, ma non oltre il 31.8.2019 e che il bambino possa trascorrere con il padre tutte le vacanze infra annuali e un mese ad agosto con spese di viaggio a carico della madre e offre per il mantenimento del figlio la somma mensile onnicomprensiva di € 100;

ritenuto che il complesso quadro della coppia genitoriale e il disagio del minore sopra delineati rendono indispensabile, al fine di adottare provvedimenti presidenziali provvisori, relativi alla gestione della genitorialità e dei tempi del bambino con ciascun genitore, realmente tutelanti per il percorso di crescita di [REDACTED] in quanto basati su elementi tecnici di valutazione, di cui allo stato il Giudice non dispone, procedere sin da questa fase processuale ad un approfondimento tecnico psicodiagnostico, così da verificare se vi siano profili di personalità delle parti che incidono sulla capacità genitoriale, quale sia la figura genitoriale allo stato più capace di comprendere i bisogni e le esigenze evolutive del bambino, la qualità della relazione del minore con i genitori e la capacità genitoriale di garantire al minore un accesso effettivo all'altra figura genitoriale e da individuare il miglior regime di gestione della genitorialità e le più idonee modalità e tempi di



frequentazione di [REDACTED] con ciascun genitore e la necessità di supporti per i genitori e/o per il minore;

ritenuto che debbano in ogni caso assumersi, medio tempore e in attesa delle conclusioni dell'accertamento psicodiagnostico disposto, provvedimenti in via del tutto provvisoria circa l'affidamento, la regolamentazione dei tempi di visita con il padre, oltre che provvedimenti altrettanto del tutto provvisori relativi alle richieste economiche;

ritenuto che allo stato possa essere disposto l'affidamento condiviso, trattandosi del regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bigenitorialità e in mancanza di elementi oggettivi di inadeguatezza genitoriale paterna che possano allo stato giustificare la richiesta della signora T. [REDACTED] di un affidamento esclusivo a sé del bambino;

ritenuto che il minore debba restare collocato presso la madre nell'abitazione familiare a Rho, essendo allo stato il genitore che si sta facendo carico del bambino e sul punto del resto in tal senso conclude lo stesso resistente;

ritenuto che quanto alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre ed il minore, a fronte delle opposte prospettazioni delle parti e tenuto conto delle condizioni del minore per come rappresentate dalla dott.ssa [REDACTED] che dà atto che il signor [REDACTED] che la stessa ha incontrato a febbraio 2018, non pare aver colto appieno la sofferenza del bambino, allo stato, in attesa e sino all'avvio delle operazioni peritali, atteso l'espresso incarico dato al CTU di regolamentare già durante le operazioni peritali le modalità e i tempi della frequentazione padre-figlio rispondenti alla condizione psicofisica del bambino, appare tutelante per il minore stabilire che il padre lo possa vedere a Rho/Milano per un'intera giornata dalle ore 10 alle ore 18 alla presenza di una persona di comune fiducia dei genitori o di un educatore, individuato di comune accordo tra i genitori, se il signor [REDACTED] verrà in Italia e con tempestivo preavviso alla madre;

premesso che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337ter comma 4 c.c. e hanno riguardo in primis alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi e al tenore di vita agli stessi garantito e ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore;

premesso, altresì, che ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, determina le modalità di contribuzione, tenuto conto dei parametri previsti dalla disposizione indicata, in modo unitario e idoneo a garantire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, in condizione il più possibile di parità anche per dare reale attuazione al diritto del minore alla bigenitorialità, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I, 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);

premesso, infine, che la separazione comporta effetti economici negativi, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare che necessariamente investono il nucleo familiare nel suo complesso (Cass. Civ., Sez. I, 11 luglio 2013 n. 17199);

ritenuto, quindi, necessario innanzitutto procedere alla ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sulla base degli elementi probatori a disposizione in



*questa fase processuale, salvi eventuali approfondimenti istruttori nel prosieguo del giudizio, se necessari;*

*rilevato che la signora T [REDACTED] lavora presso il liceo francese [REDACTED] con un contratto expatriee con un reddito allo stato di poco facile ed esatta comprensione, atteso che le dichiarazioni dei redditi, peraltro depositate solo all'udienza del 5.6.2018, pur a fronte di una disposizione in tal senso già contenuta nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale del 18.12.2017 e di un ordine del Presidente ff con provvedimento a verbale in data 17.4.2018, sono in lingua francese ed evidenziano, per quanto si riesca a comprendere, una significativa discrepanza rispetto al netto a pagare che risulta dalle buste paga dell'anno 2017, prodotte sempre in udienza, da cui risulta un emolumento mensile netto di € 6.566 (netto annuo complessivo di € 78.800);*

*rilevato che la ricorrente vive in un immobile in locazione per cui sostiene un canone comprensivo di spese condominiali di € 665 mensili (doc. 3) e allo stato sulla stessa in via pressochè esclusiva grava il mantenimento del minore e i compiti di accudimento, atteso che il padre vive a [REDACTED] e considerata la situazione già sopra descritta quanto alla relazione padre figlio;*

*rilevato che il signor [REDACTED] lavora da settembre 2017 come dipendente del lice [REDACTED] [REDACTED], dove vive in un immobile messo a disposizione dall'Istituto scolastico per quanto risulta dal documento dallo stesso versato in atti (doc. 3), che non dà conto di un onere sostenuto, come dalla parte verbalizzato in udienza e dispone di un reddito netto mensile di circa € 1.613 (buste paga prodotte da settembre 2017 a gennaio 2018) e considerato che dovrà sostenere oneri economici per poter venire in Italia per riprendere la relazione con il bambino;*

*rilevato che andranno se del caso meglio documentate le disponibilità mobiliari di entrambe le parti, dovendo, però, allo stato considerarsi che, sulla base delle verbalizzazioni rese dal signor [REDACTED] lo stesso ha ricevuto in restituzione dalla moglie la somma di € 54.000 che nella sua prospettazione la stessa aveva prelevato ad agosto 2017 dal conto comune, somma che allo stato è nella sua disponibilità;*

*ritenuto, pertanto, che in via del tutto provvisoria appare proporzionata alla capacità reddituale delle parti, per come ad oggi ricostruita in atti e adeguato alle esigenze di vita del minore in relazione all'età porre a carico del signor [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 250, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale concordate tra i genitori ed in mancanza di accordo prescritte dal medico curante del minore, salva l'urgenza, riservando al prosieguo ogni ulteriore determinazione sulle spese scolastiche, attesa l'opposta prospettazione quanto al fatto che siano sostenute direttamente dalla madre o, invece, alla stessa rimborsate dall'AEFE;*

*ritenuto che le statuizioni economiche devono farsi decorrere dalla mensilità di giugno 2018, tenuto conto della funzione e della natura giuridica dei provvedimenti provvisori pronunciati ai sensi dell'art. 708 c.p.c., che intervengono in corso di causa, "a partire dal momento in cui sono assunti" per regolare, nelle more, in via d'urgenza, aspetti controversi della famiglia disgregata;*



**PQM**

*richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale del 5.6.2018),*

*in via del tutto provvisoria:*

*1) dispone l'affidamento condiviso di [REDACTED] nato il [REDACTED] 2008, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre [REDACTED] via [REDACTED]*

*2) dispone che, in attesa e sino all'avvio delle operazioni peritali, tenuto conto dell'espresso incarico dato al consulente tecnico di ufficio come di seguito indicato, il padre possa vedere il figlio a Rho/Milano per un'intera giornata dalle ore 10 alle ore 18 alla presenza di una persona di comune fiducia dei genitori o di un educatore, individuato di comune accordo tra i genitori, se il padre verrà in Italia e con tempestivo preavviso alla madre;*

*3) pone a carico di EL [REDACTED], con decorrenza dalla mensilità di giugno 2018, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile di € 250, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale concordate tra i genitori ed in mancanza di accordo prescritte dal medico curante del minore, salva l'urgenza, spese documentate;*

*dispone consulenza tecnica psicodiagnostica sul nucleo familiare e sul minore per le finalità in parte motiva indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio la **Dott.ssa** [REDACTED], iscritta all'albo dei CTU del Tribunale di Milano, formulando sin d'ora il seguente quesito da sottoporre al consulente tecnico...."*

Depositato l'elaborato peritale in data 4.12.2018, all'udienza del 18.12.2018 alla presenza della sola parte ricorrente, che si rendeva disponibile ad avviare i percorsi proposti dal consulente tecnico di ufficio, i difensori di entrambe le parti esponevano le proprie posizioni in ordine alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio. Il Presidente con ordinanza riservata in data 21.12.2018 così provvedeva:

**“LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

*Deve premettersi che gli accertamenti svolti dalla dott.ssa H [REDACTED] sono stati completi e approfonditi sia sui genitori sia sul minore e sono stati svolti nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico in relazione alla possibilità data ad entrambe le parti di nominare un proprio consulente di parte, di cui solo la signora T [REDACTED] è avvalsa.*

*Pertanto, tutte le considerazioni esposte dal difensore del signor EL [REDACTED] nelle lunghe osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio che non hanno alcuna pregnanza tecnica non possono certo valere a confutare le risultanze tecniche a disposizione di questo Giudice ai fini della decisione che, per quanto ancora provvisoria, deve essere assunta.*

*Gli elementi tecnici di valutazione offerti dalla consulenza tecnica di ufficio sulla situazione psicofisica dei due genitori nell'attualità, sulla incidenza delle stesse sulle*



competenze genitoriali e sulla situazione psicofisica di [REDACTED] sono più che adeguati a fondare una motivata pronuncia, a prescindere dal dato oggettivo che, pur essendo stata espressamente chiesta al consulente tecnico di ufficio un'indicazione anche in relazione all'affidamento (confronta punto 5 del quesito indicato sia nell'ordinanza presidenziale provvisoria del 6.6.2018 sia nel verbale di udienza del conferimento dell'incarico del 20.6.2018), sul punto la dott.ssa [REDACTED] non ha espresso la propria posizione, scrivendo in replica alle osservazioni della difesa del signor EL [REDACTED] di aver "eliminato dalla mia bozza di CTU il paragrafo dedicato al tema dell'eventuale affidamento di [REDACTED] perché non richiestomi".

Non si ritiene necessario alcun chiarimento o integrazione da parte del consulente tecnico di ufficio, atteso che, come già sopra detto, gli elementi offerti consentono ampiamente una decisione che è evidentemente appannaggio dell'Autorità Giudiziaria.

Deve osservarsi sempre in via preliminare che nel corso delle operazioni peritali non è emerso nessun movimento personale di entrambe le parti verso uno spostamento del baricentro delle loro attenzioni dalla fine del loro rapporto di coppia e del fallimento del loro progetto di vita coniugale al bisogno del loro bambino di recuperare una sana relazione con entrambi i genitori (confr. anche pag. 24 della relazione). E di ciò si è avuta prova anche in udienza dove i procuratori delle parti sono rimasti fermi sulle loro posizioni, a fronte di un progetto quanto meno in ordine ai tempi di frequentazione tra [REDACTED] e il padre, proposto dal consulente tecnico di ufficio che, date la complessità di questa vicenda familiare e le peculiarità connesse sia alla distanza logistica tra i luoghi di vita dei due genitori sia alla non comprensione della lingua italiana da parte dei due genitori, necessiterebbe nell'esclusivo interesse del minore di uno spirito di più ampia collaborazione tra i difensori delle parti che pacificamente personalmente in questo momento non appaiono, invece, in grado di collaborare.

Le criticità individuali emerse, che hanno certo una diversa consistenza e una diversa incidenza sulla capacità genitoriale, l'assenza di qualunque dialogo tra i genitori, le recriminazioni legate al rapporto di coppia, la reciproca sfiducia, il non pieno riconoscimento del ruolo genitoriale dell'altro, il profondo disagio di [REDACTED] e il grave rischio evolutivo per lo stesso impongono di disporre ex art. 333 c.c. **l'affidamento del minore al comune di Rho** con limitazione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, non sussistendo le condizioni per ritenere la madre allo stato capace di gestire l'affido esclusivo, che la stessa chiede, in modo rispondente all'esigenza del bambino di recuperare una relazione affettiva sana e stabile con il padre e men che meno i basilari presupposti per una gestione condivisa della genitorialità, che chiede il padre.

Scrive, infatti, la dott.ssa [REDACTED] quanto alla signora T [REDACTED] "presenta adeguate risorse emotive e cognitive e capacità di controllo e modulazione degli affetti. E' presente un normale grado di risonanza affettiva, sebbene possa attivare difese di intellettualizzazione che, se da un lato la proteggono dal farsi sopraffare dall'impatto di emozioni negative, dall'altro possono allontanarla da un più autentico contatto con i propri vissuti. La personalità appare connotata da tratti narcisistici con ricerca di conferma esterna e affermazione del proprio valore. Emergono preoccupazioni relazionali riguardanti il bisogno di protezione dall'altro con affermazione rabbiosa di sé e ambivalenza tra





*desiderio di relazione e timore del conflitto, preoccupazioni interne che quando attivate possono offuscare la chiarezza del pensiero e la sua capacità di interpretare correttamente i messaggi relazionali. Quindi quando si trova in un contesto emotivamente forte o negativo tende a perdere la capacità di pensare in modo obiettivo. La Sig.ra T. fatica a filtrare le proprie emozioni e vissuti che riversa sul figlio senza alcuna protezione. Fatica anche a distinguere i propri vissuti da quelli del figlio. I suoi vissuti di essere stata vittima di un marito maltrattante sono tuttavia ben diversi da quelli di . La madre ha faticato a lasciare che abbia libero accesso al padre nel convincimento di “doverlo proteggere” da un uomo-padre violento”.*

*Quanto al padre conclude la dott.ssa “è una persona piuttosto semplice, con scarse risorse psichiche e cognitive. Il pensiero appare piuttosto rigido e determinato da un'impronta pessimistica e depressiva e poco convenzionale, aspetto che può determinare difficoltà di adattamento. Cedimenti dell'esame di realtà appaiono frequenti in occasione di intensa sollecitazione emotiva ed affettiva, pertanto l'interferenza di emozioni forti, come la rabbia, possono determinare massici moti proiettivi. Questo lo rende più vulnerabile ad errori di giudizio e lo rende meno efficace nella presa di decisioni. Fatica ad entrare in contatto con il suo mondo interno e il proprio stato emotivo e a mentalizzare i propri stati di bisogno, che tende piuttosto ad agire e scaricare in modo immediato. Le emozioni sono vissute in modo molto intenso e labile e possono essere manifestate in modo inappropriato rispetto alle circostanze. Il Sig. El. fatica a comprendere appieno l'altro e a comprendere i reali vissuti di ad immedesimarsi con lui e a percepirne i bisogni.*

*Non comprende che la violenza può essere non solo fisica ma anche psicologica e che il figlio ha bisogno di sentirsi difeso, sostenuto emotivamente e riconosciuto per come è, diverso dal padre. Fatica inoltre a considerare il figlio come persona distinta dalla madre. Il padre ha molti convincimenti che non corrispondono con la realtà delle cose e quando il figlio ideale si discosta troppo dal figlio reale (ad esempio se è stanco o non ha voglia di fare i compiti o lo contraddice) si trova spesso sprovvisto di risposte e tende a reagire in modo impulsivo.”*

*La situazione psicofisica del minore è del pari particolarmente delicata, perché il coinvolgimento disfunzionale nella relazione con entrambi i genitori rischia di minare irrimediabilmente la relazione con il padre, cui, invece, il bambino è apparso anche molto legato e di pregiudicare seriamente il suo percorso di crescita.*

*Osserva, infatti, il consulente tecnico di ufficio “L'esame psicodiagnostico ci mostra la sofferenza e la violenta rabbia di per il conflitto genitoriale, conflitto che sembra risalire molto indietro nel tempo e che non ha reso i genitori disponibili nei suoi confronti. La percezione di un “padre impostore” o inaffidabile rende molto problematica la gestione delle emozioni e della relazione con lo stesso. È anche arrabbiato con il padre che non ha saputo sempre rispettarlo e lo ha abbandonato.*

*Appare inoltre arrabbiato con la madre che non lo ha protetto dalla violenza della loro relazione e dalle loro emozioni. Le relazioni appaiono tutte connotate dalla rabbia, dal conflitto e fanno paura. La rabbia appare pervasiva, molto disturbante ed ingestibile tanto da impedire di percorrere le normali tappe dello sviluppo. Ultimamente sembra*



*aver cominciato a recuperare il rapporto con la madre. Il rapporto con il padre appare ancora molto problematico* [REDACTED] *sembra essere cresciuto in un clima violento e conflittuale che ha generato intensi vissuti di rabbia. Il rapporto con il padre appare caratterizzato da una fortissima ambivalenza: ricerca di vicinanza e attenzione; rabbia per la lontananza e il senso di abbandono. A ciò si aggiunge la percezione di un padre affettuoso ma anche brusco, a tratti violento o impulsivo. All'osservazione con il padre non si è comunque evidenziato timore o difficoltà nei confronti della figura paterna ma ricerca di vicinanza. Tale atteggiamento potrebbe essere anche interpretato come un tentativo di "tenere buono il padre" e risvegliare la parte buona del padre che sa anche essere affettuoso e gocherellone. Percepisce nella madre un vissuto di essere stata vittima di maltrattamenti e la sua rabbia nei confronti del padre, percepisce anche il terrore della madre circa il fatto che ciò possa ripetersi. Sa, ad esempio, che non devono comunicare al padre l'indirizzo della loro nuova abitazione e "devono" nascondersi, sa che la mamma diventa nervosa quando si parla di papà e tutto ciò gli rende molto difficoltoso aprirsi alla relazione con il padre. La relazione con la madre è caratterizzata anche da ambivalenza; amore ma anche rabbia perché sentita come non sufficientemente disponibile nei suoi confronti. Il lavoro terapeutico intrapreso sembra avergli permesso di cominciare a recuperare il rapporto con la madre".*

*In questo contesto, quindi, entrambi i genitori presentano gravi carenze genitoriali che impediscono, da un lato, la gestione condivisa della genitorialità e, dall'altro, allo stato non consentono nemmeno alla madre di gestire l'affido monogenitoriale, non essendo in questo momento la signora T [REDACTED] in alcun modo in grado di garantire un reale ed effettivo accesso del bambino al padre, in quanto ancora troppo coinvolta dai suoi vissuti, dalle sue emozioni e dai suoi convincimenti del tutto negativi sul signor EL [REDACTED] che non riesce in alcun modo a non trasmettere al figlio. E che tale situazione sia allo stato preoccupante lo dimostra anche il fatto che tali agiti la signora T [REDACTED] li ha avuti anche durante l'espletamento della consulenza tecnica nelle occasioni in cui ha accompagnato il bambino sia per l'osservazione padre-figlio sia per l'ascolto di [REDACTED] (confr. pag. 23 e 25 della relazione tecnica).*

*Può essere mantenuto il collocamento presso la madre che è in ogni caso la figura genitoriale più in grado di assicurare la crescita del bambino dal punto di vista educativo ed affettivo. Del resto il signor EL [REDACTED] ritiene che il figlio sia ben accudito dalla madre di cui ha piena fiducia.*

*Quanto alla ripresa della relazione tra il padre e [REDACTED], pur essendo il calendario proposto dalla dott.ssa [REDACTED] l'obiettivo da raggiungere in un arco temporale ragionevole, allo stato ritiene questo Giudice che non vi siano le condizioni perché i genitori, salvi migliori reciproci ripensamenti, siano in grado di gestire in autonomia il progetto proposto dal consulente tecnico di ufficio a tutela di [REDACTED].*

*Osserva, infatti, la dott.ssa [REDACTED] che il bambino deve riavvicinarsi al padre in "un contesto da lui sentito come sicuro e protetto. Appare inoltre necessario rassicurare la madre per far sì che "autorizzi" [REDACTED] ad andare con il padre. Il padre dal canto suo deve imparare a relazionarsi con un figlio vero che ha i suoi bisogni, limiti e necessità". Ciò comporta la necessità della presenza di un educatore che possa*



*accompagnare padre e figlio negli incontri e svolgere, aggiunge questo Giudice, un ruolo di facilitatore e di supporto anche per la madre.*

*E non essendo state le parti capaci in corso di consulenza di garantire tale soluzione, pur disposta in via del tutto provvisoria da questo Presidente e non avendo le parti in alcun modo valutato una tale soluzione, pur a fronte delle chiare conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non può che essere dato incarico all'Ente Affidatario di avviare la frequentazione tra il padre e il minore allo stato a Rho alla presenza di una figura educativa, che conosca la lingua francese o in alternativa affiancata da un mediatore culturale di lingua francese, secondo il calendario in dettaglio meglio in dispositivo indicato, tenuto pur sempre conto delle disponibilità paterne di venire in Italia e di valutare il possibile ampliamento di tali visite anche a [REDACTED] dove vive il padre e ove il bambino dovrà inizialmente essere accompagnato dalla madre, tenuto conto dell'evoluzione della situazione psicofisica del minore e dell'andamento dei percorsi di supporto in questa sede disposti.*

*Il mandato sul punto dato all'Ente Affidatario deve tenere in debita considerazione, quindi, la complessità della situazione familiare, le finalità dell'intervento sopra indicate e la distanza logistica della residenza del signor EL [REDACTED] che attualmente vive a [REDACTED] Vanno, infine, attuati a cura dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici competenti in dispositivo indicati tutti **gli interventi di supporto** indicati dalla dott.ssa [REDACTED].*

*In particolare, è necessario che [REDACTED] prosegua il percorso di psicoterapia con la dott.ssa [REDACTED] che lo sta seguendo da tempo e con cui il bambino ha creato una buona alleanza terapeutica, al fine di assicurare la continuità dell'intervento e che venga altresì avviato/proseguito l'intervento di rieducazione con l'ortofonista. Entrambi i professionisti dovranno coordinarsi con gli operatori dell'Ente Affidatario.*

*La madre dovrà avviare un percorso di psicoterapia individuale che l'aiuti "ad elaborare la propria storia e i vissuti dolorosi legati alla storia con il marito", intervento che la signora T [REDACTED] si è dichiarata disponibile ad affrontare, indicando quale sua terapeuta la dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] che dovrà coordinarsi e cooperare con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario.*

*Il padre del pari deve avviare quanto prima un sostegno alla genitorialità "che lo aiuti a trovare un modo di essere un padre responsabile e sensibile e a vedere il figlio per quello che è e cioè ben diverso dal figlio immaginario o ideale e a diventare un padre più sensibile e attento al figlio, maggiormente capace di sintonizzarsi con i suoi bisogni senza proiettare in modo massiccio le proprie aspettative sul bambino" e possibilmente sin da subito anche un percorso di psicoterapia individuale che "l'aiuti ad elaborare la propria storia personale". Auspica il Tribunale che lo stesso sia sul punto adesivo, non essendo stato possibile raccogliere in udienza, data la sua assenza, la sua personale disponibilità. E' evidente che tali interventi dovranno dallo stesso essere attivati presso strutture pubbliche o con professionisti privati competenti per il luogo di sua residenza, che, per quanto possibile, potranno coordinarsi con gli operatori dell'Ente Affidatario, percorsi che la parte in ogni caso ben potrà documentare nel prosieguo del giudizio.*

*La complessità della vicenda di questo nucleo familiare e degli interventi necessari impongono poi da parte dell'Ente Affidatario un'attenta attività di monitoraggio sul*



*rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e sull'attuazione degli interventi disposti e la trasmissione questa AG nel termine in dispositivo indicato di una relazione di aggiornamento sull'evoluzione della situazione della coppia genitoriale e del minore e sull'andamento degli interventi disposti.*

### **LE STATUIZIONI ECONOMICHE**

*Quanto alla misura del contributo al mantenimento del figlio non possono che confermarsi le statuizioni già assunte con il provvedimento provvisorio del 6.6.2018 per le ampie motivazioni già esposte e da intendersi qui integralmente richiamate, non essendo state neppure allegare circostanze nel frattempo sopravvenute che valgano a modificare le ragioni in fatto e in diritto poste a base della suddetta provvisoria decisione. Gli oneri economici che il signor E [REDACTED] deve sostenere per esercitare il suo diritto di visita, che la difesa dello stesso ha chiesto siano posti a carico anche della madre, sono già stati considerati da questo Presidente nella determinazione della misura del mantenimento a suo carico posta (confr. pag. 4 ultimo capoverso del provvedimento del 6.6.2018).*

*Deve soltanto specificarsi che le spese per il percorso psicoterapeutico per [REDACTED] con la dott.ssa [REDACTED] e quelle per la rieducazione con l'ortofonista che lo ha preso in carico, in quanto costituiscono spese di natura medica necessarie per il benessere psicofisico del minore per le ragioni sopra ampiamente illustrate, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.*

### **PQM**

*richiamata l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (provvedimento a verbale del 5.6.2018),*

*1) affida ex art. 333 c.c il figlio minore [REDACTED] nato il [REDACTED] 2008, al Comune di Rho, comune di residenza abituale del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza che verranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;*

*2) dispone che l'Ente Affidatario mantenga il minore collocato presso la madre anche ai fini della residenza abituale, essendo domiciliato stabilmente a [REDACTED]*

*3) incarica l'Ente Affidatario:*

*- di avviare con urgenza la frequentazione tra il padre e il minore allo stato **a Rho alla presenza di una figura educativa**, che conosca la lingua francese o in alternativa affiancata da un mediatore culturale di lingua francese, secondo il seguente calendario: durante le vacanze natalizie: 3-4 mezza giornate per circa 4 ore al giorno; durante le vacanze di febbraio o di primavera: 3-4 giornate 6 ore al giorno con pranzo o cena; durante le vacanze estive: un periodo di 5-6 giorni per 6 ore al giorno con pranzo o cena; durante le vacanze autunnali: un periodo di 5-6 giorni con l'introduzione di uno o due pernottamenti e gli altri giorni secondo le modalità già sperimentate, tenuto pur sempre conto delle disponibilità paterne a venire in Italia,*

*- di valutare il possibile ampliamento di tali visite anche a [REDACTED] ove vive il padre e ove il bambino dovrebbe essere accompagnato dalla madre, già dalle vacanze estive 2019 per un altro periodo di 5 giorni rientrando [REDACTED] alla sera a dormire presso la madre,*



tenuto conto in ogni caso dell'evoluzione della situazione psicofisica del minore e dell'andamento dei percorsi di supporto di seguito indicati;

4) incarica l'Ente Affidatario e i Servizi Specialistici dell'ASST competenti per territorio, ciascuno per la parte di propria competenza e in stretta collaborazione tra loro, di:

- monitorare la prosecuzione del percorso di psicoterapia di [REDACTED] con la dott.ssa [REDACTED] e del percorso di rieducazione con l'ortofonista che lo ha preso in carico, professionisti entrambi che dovranno coordinarsi con gli operatori dell'Ente Affidatario;

- monitorare l'avvio da parte della madre di un percorso di psicoterapia individuale con la dott.ssa [REDACTED] professionista dalla stessa indicata e che dovrà coordinarsi con gli operatori dell'Ente Affidatario;

- monitorare l'avvio da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità e di un percorso di psicoterapia individuale presso strutture pubbliche o con professionisti privati competenti per il luogo di sua residenza, che per quanto possibile, dovranno coordinarsi con gli operatori dell'Ente Affidatario;

- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e sull'attuazione degli interventi disposti;

- trasmettere a questa AG **entro il 3.7.2019** una relazione di aggiornamento sull'evoluzione della situazione della coppia genitoriale e del minore e sull'andamento degli interventi disposti, segnalando comunque immediatamente situazioni di pregiudizio per il minore;

5) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST e di attenersi alle indicazioni degli stessi;

6) avvisa entrambi i genitori che in caso di comportamenti ostruzionistici e/o ostacolanti e/o di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici della ASST potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi o per uno solo dei genitori;

8) conferma le statuizioni di cui al punto 3 del dispositivo del provvedimento provvisorio del 6.6.2018 con la sola specificazione che devono intendersi comprese nelle spese mediche necessarie le spese per il percorso psicoterapeutico per [REDACTED] con la dott.ssa [REDACTED] e quelle per la rieducazione con l'ortofonista che ha preso in carico il bambino, spese entrambe di cui EL [REDACTED] deve pagare il 50%".

Nominava Giudice Istruttore sé stesso e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 11.7.2019.

Si rendeva necessario un provvedimento in data 29.4.2019 con cui il Giudice Istruttore individuava l'Ente Affidatario nel comune di Milano, atteso il trasferimento della residenza



abituale del minore da [REDACTED] a [REDACTED] come documentato dai difensori dell'attrice.

Con gli scritti integrativi entrambe le parti reiteravano le proprie domande e parte convenuta avanzava istanze ex art. 709 ultimo comma c.p.c, chiedendo il collocamento del bambino presso di sé e un contributo di mantenimento per il figlio a carico della madre di € 400 mensili.

Pervenuta in data 21.6.2019 la relazione dell'Ente Affidatario, all'udienza di prima comparizione e trattazione del 11.7.2019 i difensori delle parti si riportavano alle proprie istanze e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Il Giudice Istruttore con provvedimento a verbale così disponeva:

*“Letta la relazione dell'Ente Affidatario del 21.6.2019 e la comunicazione via e mail oggi prodotta dal difensore della attrice*

*Osservato che la mancata regolarizzazione anagrafica in Italia del minore pregiudica la possibilità di attuare attraverso i Servizi Sociali del comune di Milano gli interventi disposti da questa Autorità giudiziaria con l'ordinanza presidenziale del 21.12.2018 e che la madre ha verbalizzato la propria disponibilità a regolarizzare la residenza anagrafica del minore [REDACTED]*

*Osservato che è necessario che i professionisti privati che stanno seguendo il minore e la madre e il padre si coordinino in modo proficuo e costante con l'Ente Affidatario come disposto nell'ordinanza, cosa che dalla relazione trasmessa non risultava ancora avvenuta e che è stata avviata a quanto sembra con la predisposizione di un calendario per la ripresa dei contatti telefonici e di persona tra il padre e il bambino*

*Osservato che l'art. 15 del regolamento CE 2201/2003 invocato dalla difesa del convenuto e che attribuisce al Giudice procedente la valutazione sulla utilità per il minore del trasferimento del procedimento ad altra Autorità giudiziaria ritenuta “più adatto” a decidere è una norma eccezionale, di stretta applicazione costituendo una deroga alla regola generale di determinazione della competenza giurisdizionale;*

*ritenuto che non sussiste alcuna ragione che risponda all'interesse del minore che possa portare questa AG, competente in forza della residenza abituale del minore, a applicare l'istituto in questione, atteso che sono stati svolti ampi approfondimenti sul nucleo familiare, sono stati disposti e avviati interventi a sostegno del minore che vive a Milano dove dovranno essere proseguiti e coordinati in attuazione delle statuizioni già assunte da questa Autorità Giudiziaria; anzi l'ipotetico trasferimento del procedimento all'Autorità Giudiziaria Francese, attesi anche i due diversi meccanismi di operatività della norma, si tradurrebbe in una stasi verosimilmente anche prolungata e in un evidente pregiudizio per l'interesse del bambino*

PQM



*Dispone che la signora ██████ entro il 19.7.2019 provveda a regolarizzare la residenza anagrafica del minore in Milano ██████ depositando in atti e all'Ente Affidatario copia della richiesta avanzata presso i competenti uffici comunali*

*Dispone che nel caso in cui la madre non provveda nel termine sopra detto l'Ente Affidatario cui è stata attribuita ex art. 333 c.c la responsabilità genitoriale anche in ordine alla residenza del minore provveda a regolarizzare la residenza anagrafica del bambino*

*Dispone che l'Ente Affidatario dia corso con assoluta urgenza e attenzione a tutti gli incarichi ed interventi disposti con l'ordinanza del 21.12.2018 con particolare riguardo anche alla regolamentazione della ripresa della relazione padre figlio, tenuto conto della disponibilità del padre a venire in Italia come espressamente indicato nella ordinanza stessa e trasmetta una relazione di aggiornamento entro il 20.11.2019*

*Respinge la richiesta di trasferimento del procedimento ex art. 15 del Regolamento CE 2201/2003 avanzata dalla difesa EL ██████ in vista la richiesta delle parti assegnate di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c rispettivamente sino al 10.9.2019, 10.10.2019, 30.10.2019 fissa l'udienza del 28.11.2019 ore 11.15 per la decisione sui mezzi istruttori e per la comparizione”.*

Depositata le memorie istruttorie dalle parti, all'udienza del 28.11.2019 parte attrice, personalmente presente, confermava la rinuncia alla domanda di addebito, già formalizzata con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c e dava atto che, essendo in scadenza il suo contratto *d'expatrie*, era sua intenzione rientrare in Francia ed era in attesa di poter formalizzare la domanda di trasferimento, parte convenuta non si presentava e il Giudice Istruttore, attese le richieste istruttorie, su cui i procuratori delle parti insistevano, con provvedimento a verbale così disponeva:

*“lette le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c depositate dalle parti nei termini; evidenzia sin d'ora che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione, nè della pronuncia finale di merito;*

*ammette i documenti prodotti dalle parti, disponendo che tutti i documenti prodotti in lingua non italiana vengano muniti di traduzione asseverata, con esclusione del documento n. 25 di parte attrice, in quanto non si tratta di documento, ma di una surrettizia forma di testimonianza scritta in mancanza dei requisiti di cui all'art. 257bis c.p.c (ordinanza 8.4.2013 Dott. Buffone; ordinanza 26.6.2015 dott.ssa Muscio); resta salva ogni valutazione dei documenti ammessi da parte del Collegio ai fini della decisione;*

*non ammette l'istanza di prova per testi, avanzata da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 10.10.2019, sulle circostanze di cui alle*



*dichiarazioni contenute nei documenti depositati al n. 25, in quanto del tutto irrilevanti ai fini delle decisione oltre che valutative;*

*non ammette le richieste ex art. 210 c.p.c avanzate da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 10.10.2019, perché superflue rispetto al materiale probatorio già agli atti e in relazione ai provvedimenti di seguito assunti;*

*non ammette le istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 9.10.2019, perché del tutto esplorative;*

*ritenuto che, nell'esercizio dei poteri istruttori di ufficio di cui il Giudice del conflitto familiare dispone (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000, n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606; Cass. Sez. I 22 maggio 2014 n. 11412; Cass. Sez. I 23 ottobre 2017 n. 25055), evidenziando sin d'ora che l'omessa o incompleta produzione sarà oggetto di valutazione da parte del Tribunale ex art. 116 c.p.c (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225), deve essere ordinato alle parti di produrre la documentazione di seguito indicata necessaria ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori, ordina ad entrambe le parti di depositare entro il 16.3.2020*

*a parte attrice:*

*1) copia delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 e qualora quest'ultima non sia ancora disponibile copia di tutte le buste paga dell'anno 2019 con traduzione in lingua italiana asseverata, qualora non siano in lingua italiana;*

*2) copia del passaporto proprio e del minore con tutti i visti dal 1.12.2017 al 31.1.2020;*

*a parte convenuta:*

*3) copia delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 e qualora quest'ultima non sia ancora disponibile copia di tutte le buste paga dell'anno 2019 con traduzione in lingua italiana asseverata, qualora non siano in lingua italiana;*

*4) copia del passaporto proprio con tutti i visti dal 1.12.2017 al 31.1.2020;*

*premesso che ogni determinazione in ordine alle modifiche dei provvedimenti presidenziali provvisori assunti all'esito di un approfondimento peritale, richieste dalla difesa del convenuto in modo del tutto improprio nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c e non attraverso il rituale ricorso ex art. 709 ultimo comma c.p.c in corso di causa con espressa apertura di subprocedimento cautelare e regolare instaurazione del contraddittorio sarà in ogni caso assunta dal Collegio cui la causa viene rimessa per la decisione, essendo superflua ogni ulteriore attività istruttoria ed essendo matura per la decisione;*

*ribadito che, non essendo evidentemente molto chiaro in particolare al convenuto, entrambi i genitori sono allo stato limitati nella responsabilità genitoriale, che l'incarico di regolamentare le frequentazioni tra il padre e il figlio è stato demandato all'Ente Affidatario e che era previsto un calendario che avrebbe dovuto attuarsi per un primo periodo a Rho/Milano e quindi in Italia, cosa che sino ad ora non è stata possibile in buona misura per l'indisponibilità paterna a venire in territorio italiano;*

*ritenuto quindi che non solo le richieste del suo difensore di una ripresa delle visite con il figlio [REDACTED] allo stato non possono in alcun modo trovare accogliamento, ma che i comportamenti di entrambi i genitori ed in particolare su tale aspetto del padre saranno*





*oggetto di attenta valutazione da parte del Tribunale, come già ben evidenziato al punto 5 e 6 dell'ordinanza presidenziale;*  
*ritenuto che la richiesta paterna di presa in carico del minore da parte di un terapeuta del Servizio Pubblico non può essere accolta, perché del tutto pregiudizievole per la continuità terapeutica del bambino che è seguito da tempo dalla dott.ssa [REDACTED] e perché incompatibile con i tempi di presa in carico del Servizio Pubblico, disponendo che la terapeuta del minore, come già disposto nell'ordinanza presidenziale del 21.12.2018, si coordini con l'Ente Affidatario e trasmetta allo stesso in tempo utile per l'inoltro a questa AG una relazione sulla attuale situazione psicofisica di [REDACTED] nel rispetto dell'alleanza terapeutica con il minore;*  
*osservato che parte attrice ha documentato in atti (confr. documenti allegati alla nota di deposito del 18.7.2019 e anche oggi prodotti in udienza) di avere formalizzato la richiesta di residenza nel comune di Milano, sicchè non si comprende quanto indicato nella relazione di aggiornamento qui trasmessa dall'Ente Affidatario che ad oggi non ha ancora preso in carico il minore e la coppia genitoriale;*  
*ritenuto che l'Ente Affidatario deve dare corso con assoluta urgenza al mandato di questa Autorità giudiziaria, ed in particolare agli incarichi ed interventi di cui all'ordinanza del 21.12.2018, attribuiti al Comune di Milano con il provvedimento del 29.4.2019 e ribaditi con il provvedimento a verbale del 11.7.2019, dispone che l'Ente affidatario provveda con assoluta urgenza a quanto disposto e trasmetta una relazione di aggiornamento IMPROROGABILMENTE entro il 21.4.2020, segnalando che si tratta di udienza in cui la causa verrà assunta in decisione;*  
*fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 29.4.2020 ore 9.15”.*

Pervenuta la relazione dell'Ente Affidatario in data 10.2.2020, con decreto del 22.4.2020, da intendersi qui integralmente richiamato, l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni per il 29.4.2020 veniva differita al 20.5.2020 e ne veniva disposta la trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) del DL 18/20, convertito con legge 27/20 e modificato con DL 28/20, convertito con legge 70/20.

Le parti depositavano le note di trattazione scritta, precisando le conclusioni come in epigrafe riportate.

Il Giudice Istruttore con provvedimento a verbale all'udienza cartolare del 20.5.2020 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.



### **La giurisdizione e la legge applicabile**

Quanto alla domanda di *status* sussiste la giurisdizione del Tribunale Italiano ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, posto che, avendo entrambi i coniugi la cittadinanza francese e anche tunisina il convenuto, l'ultima residenza abituale dei coniugi era in Italia a Rho, ove ancora risiedeva l'attrice nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giudiziaria ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui era la residenza abituale dei coniugi e in cui ancora risiedeva l'attrice, non essendo ancora trascorso un anno al momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti.

Quanto alle statuizioni relative al figlio minore, essendo pacificamente la residenza abituale del minore in Italia a Rho al momento dell'introduzione del giudizio, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale quanto alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE 2201/2003 e quanto al mantenimento ai sensi dell'art. 3 lett. d) del regolamento CE 4/2009.

E' poi applicabile la legge italiana quanto alla responsabilità genitoriale ex artt. 15 e 17 della legge 101/2015, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori e quanto al mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007.

Ribadisce anche il Collegio che l'istanza avanzata dalla difesa del convenuto, ancora in sede di precisazione delle conclusioni, di trasferire la competenza a conoscere della causa all'Autorità Giudiziaria Francese ai sensi dell'art. 15 del regolamento CE 2201/2003 non può trovare accoglimento.

Come già ben evidenziato dal Giudice Istruttore non sussistono i presupposti per l'applicabilità di tale eccezionale norma prevista dal regolamento comunitario quale deroga alla regola generale di determinazione della competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale sui minori.



In primo luogo, l'istituto non è rimesso alla legittimazione attiva delle parti, ma rientra nei poteri del Giudice, competente in forza dell'art. 8 del regolamento CE 2201/2003, dare impulso al meccanismo di trasferimento della competenza giurisdizionale, che le parti possono solo sollecitare.

In secondo luogo, non ricorrevano e non ricorrono nel presente giudizio i presupposti di operatività della norma, ovverosia né un legame particolare del minore con lo Stato al quale il procedimento deve essere trasferito, legame particolare, le cui ipotesi sono previste dall'art. 15 paragrafo 3, né la rispondenza del trasferimento del procedimento all'interesse superiore del minore.

██████████ era abitualmente residente in Italia da oltre tre anni quando è stato adito il Tribunale Italiano e questa Autorità Giudiziaria ha svolto completi accertamenti sul nucleo familiare e attivato ogni intervento di sostegno anche per garantire e tutelare la relazione tra il padre e il figlio.

Il richiesto trasferimento del processo in Francia, attesi anche i meccanismi di operatività dello stesso e i tempi a ciò necessari, si sarebbe tradotto in un evidente pregiudizio per il minore.

Osserva, infine, il Collegio che ██████████ è stato ascoltato nel corso del procedimento nell'ambito dell'approfondimento peritale e con modalità tutelanti e adeguate alla sua età e alla situazione di disagio in cui lo stesso versava, come consentito dalla norma di cui all'art. 337*octies* c.c secondo la consolidata interpretazione alla stessa data dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957).

### **Il materiale probatorio**

Il materiale probatorio agli atti è più che idoneo ad assumere una motivata decisione su tutte le domande oggetto del giudizio.

Ritiene, infatti, il Collegio che vadano confermate le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore sopra integralmente riportate, attesa la reiterazione delle richieste istruttorie fatta da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, sia pure in



modo parziale rispetto alle istanze dedotte con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.

In relazione alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale l'esaustivo approfondimento peritale e le relazioni di aggiornamento trasmesse dall'Ente Affidatario e dai professionisti privati che hanno preso in carico il nucleo familiare offrono al Tribunale più che adeguati elementi per l'adozione di provvedimenti tutelanti per il minore.

In relazione alle questioni economiche, che pure continuano a vedere le parti contrapposte, il materiale probatorio agli atti consente al Collegio di ricostruire in modo adeguato la capacità reddituale di entrambe le parti nell'attualità. Deve, infatti, rammentarsi che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).

### **La domanda di separazione**

La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi era venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della fine dell'*affectio coniugalis*.

La grave e difficile situazione personale della coppia è emersa in modo inequivocabile dalle loro stesse reciproche allegazioni che hanno trovato conforto nella consulenza tecnica di ufficio disposta e sopra ampiamente ricostruita, sicchè non appare possibile una loro



riconciliazione. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

Le ragioni del fallimento del progetto matrimoniale sono del tutto irrilevanti, avendo apprezzabilmente parte attrice sin dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c (confr. pag. 3 di tale atto) rinunciato alla domanda di addebito, in origine proposta. Nessuna statuizione deve, quindi, sul punto essere assunta.

### La responsabilità genitoriale

Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio e considerata la condotta processuale ed extraprocessuale delle parti, per come emersa in corso di causa e le indicazioni offerte dall'Ente Affidatario nelle relazioni trasmesse, debba disporsi l'affidamento di [REDACTED] [REDACTED] in via esclusiva alla madre con attribuzione alla stessa ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni che riguardano la salute, l'istruzione e l'educazione del minore. Resta, invece, fermo che le decisioni sulla residenza abituale del minore, fatto salvo quanto in questa sede stabilito, dovranno essere assunte in modo condiviso dai genitori.

La signora [REDACTED] sta continuando a farsi carico della crescita e di tutte le esigenze di vita di [REDACTED] in modo adeguato, atteso che le sue competenze genitoriali in punto di accudimento primario e di attenzione e comprensione dei bisogni evolutivi del figlio non sono mai stati messi in discussione, nemmeno dal signor EL [REDACTED], che aveva chiesto e chiede nelle sue conclusioni il collocamento del figlio presso la madre.

La signora [REDACTED] ha dato prova in corso di causa di aver in buona misura superato quelle criticità individuali che erano state rappresentate in sede di consulenza tecnica, con particolare riguardo alla sua capacità di garantire l'accesso all'altra figura genitoriale e che erano state considerate ostative dal Giudice Istruttore alla sua richiesta di affidamento esclusivo.

La stessa ha, infatti, proseguito il percorso individuale con la dott.ssa [REDACTED], che l'ha evidentemente aiutata a lavorare anche su tale particolare aspetto delle sue fragilità (doc. 22, 26 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c).



La rinuncia alla domanda di addebito, che era fondata sugli allegati maltrattamenti subiti, è indicativa, a giudizio del Tribunale, di una presa di consapevolezza della necessità di distinguere il rapporto coniugale dal rapporto genitoriale, anteponendo l'interesse del figlio al proprio.

Ha poi dato prova di ampia collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali, al fine di avviare ed organizzare spazi di incontro tra il padre e il minore nel rispetto delle statuizioni giudiziali che hanno imposto a tutela di [REDACTED] la presenza di una figura educativa, come risulta dalle relazioni trasmesse dai Servizi (*E-mail* del 10.7.2019 depositata in udienza il 11.7.2019, relazioni del 12.11.2019 e del 10.2.2020).

Si legge, in particolare, nell'ultima relazione dell'Ente Affidatario del 10.2.2020 che *“la madre è stata molto collaborativa, nonostante la fatica e la preoccupazione personale, in quanto ha sempre riconosciuto l'importanza per il figlio di tutelare la figura paterna, al di là dei conflitti tra gli adulti”*.

E anche la decisione di rientrare in Francia, suo paese di origine e dove vive il signor EL [REDACTED], pur potendo in astratto, come paventa il convenuto, spostarsi in altri paesi del mondo, deve essere valutata nell'ottica di facilitare e favorire un riavvicinamento di [REDACTED] al padre.

Ha, inoltre, costantemente aggiornato il padre sulle vicende importanti la vita di [REDACTED] relative alla scuola e alla salute, come documentato da parte attrice (doc. 24- 30bis, 34 parte attrice), con ciò dimostrando di non voler affatto escludere il padre dalla vita del bambino e di cercare con lo stesso un dialogo che, invece, non trova risposta.

Il signor EL [REDACTED], al contrario, non ha in alcun modo rispettato le statuizioni giudiziali che erano state adottate anche e soprattutto per favorire la ripresa della sua relazione con il figlio. Non si è mai reso disponibile a venire in Italia, nonostante la espressa previsione di un calendario che vedeva la ripresa della relazione in Italia, né del resto è comparso davanti a questo Tribunale per l'udienza in cui era stata disposta la comparizione personale delle parti, pur avendo documentato l'impedimento per ragioni di lavoro.



La capacità paterna di comprensione dei bisogni emotivi ed evolutivi del bambino continua ad essere scarsa, non ponendosi affatto lo stesso nell'ottica del disagio e delle difficoltà psicologiche del bambino che erano ben state accertate dal consulente tecnico di ufficio e che ancora emergono dalle relazioni di aggiornamento agli atti della dott.ssa [REDACTED] che ha continuato a seguire [REDACTED] per disposizione del Tribunale (doc. 29 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c parte attrice, 45, 46).

La valutazione complessiva delle condotte paterne portano, quindi, il Tribunale a ritenere che le criticità individuali emerse in sede di approfondimento peritale ed incidenti in modo significativo sulle sue competenze genitoriali non abbiano avuto alcun miglioramento e non consentono, quindi, allo stato di ritenere che lo stesso possa gestire la responsabilità genitoriale in modo condiviso, come pure chiede.

Del resto, mancano i presupposti stessi per un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, non essendovi tra i genitori alcuna condivisa comunicazione quanto alle decisioni relative al minore.

L'affidamento monogenitoriale alla madre con concentrazione in capo alla stessa ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c. della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni relative alla salute, all'istruzione e all'educazione costituisce allo stato l'unica misura idonea a garantire il percorso di crescita di [REDACTED] e ad assicurare decisioni tempestive nel suo interesse, ritenendo il Collegio di dover formulare all'esito del procedimento, per le ragioni sopra ampiamente esposte, un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario e un giudizio negativo sulla idoneità genitoriale dell'altro genitore (Cass. Sez. I 6.3.2019 n. 6535).

Deve, confermarsi, poi il collocamento di [REDACTED] presso la madre in Francia, avendo l'attrice documentato che è stata destinata a partire dal 1.9.2020 presso l'Istituto [REDACTED] (doc. 48 e 49) e avendo indicato di fissare la residenza nel comune di [REDACTED] situato vicino [REDACTED] (confr. pag. 4 della memoria di replica).

Quanto alla relazione con il padre deve osservare il Collegio che il calendario, che era stato disposto dal Presidente all'esito dell'approfondimento peritale, di fatto non è mai stato attuato per responsabilità del padre, che non si è reso disponibile a venire in Italia e ha



continuato a contestare la presenza di una figura educativa durante gli incontri, che, perciò, la relazione tra il padre e [REDACTED] non è potuta riprendere, come pure il Tribunale aveva disposto e che, di conseguenza, permangono le difficoltà di relazione tra il padre e il figlio che, dopo l'incontro avvenuto il 30.12.2019 a [REDACTED] ha esposto il suo punto di vista alla dott.ssa [REDACTED] (confr. relazione della terapeuta del 16.4.2020 doc. 46).

E', quindi, necessario dare incarico ai Servizi Sociali del Comune di residenza del minore in Francia di regolamentare i tempi di frequentazione tra il padre e [REDACTED] assicurando la presenza di una figura educativa che possa supportare tali incontri quanto meno per il primo periodo e monitorare il loro andamento.

Appare poi necessario che il minore prosegua il percorso di supporto psicoterapeutico con la dott.ssa [REDACTED] se possibile o con un professionista che verrà individuato in Francia dalla madre e che possa in ogni caso garantire continuità alla terapia attraverso un adeguato passaggio di consegne e di informazioni tra la terapeuta che ha seguito a lungo [REDACTED] e il nuovo professionista.

E', infine, auspicabile che anche i genitori proseguano il loro percorso psicoterapeutico individuale per le finalità indicate dal consulente tecnico di ufficio sopra in dettaglio riportate, rimettendo alla valutazione ai Servizi Sociali francesi, competenti per territorio, l'avvio di un percorso finalizzato a sostenere la coppia genitoriale.

I Servizi Sociali del Comune di Milano assicureranno la continuità degli interventi già disposti da questa Autorità Giudiziaria sino all'effettivo e ormai imminente trasferimento in Francia della signora T [REDACTED] e di [REDACTED] e per quanto possibile il passaggio di consegne con i Servizi Sociali francesi, che prenderanno in carico il nucleo familiare.

### **Il mantenimento di figlio**

Ritiene il Collegio che, a fronte delle conclusioni rassegnate dalle parti, che chiedono l'attrice un assegno onnicomprensivo di € 750 mensili, di cui € 250 mensili quale quota forfettaria delle spese straordinarie per il figlio e il convenuto la conferma dell'assegno mensile di € 250, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non rimborsate dalla *Securité Sociale* e dall'assicurazione complementare della moglie e della puntuale





ricostruzione della situazione economico reddituale dei genitori fatta dal Presidente nell'ordinanza sopra riportata, devono esaminarsi gli ulteriori elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio.

La signora [REDACTED] per effetto della cessazione del contratto *d'expatrie* e del suo rientro in Francia dal 1.9.2020, perderà una componente relevantissima del suo stipendio (trattamento stipendiale ordinario € 3.209 lordi, indennità expatried € 3.793 lordi), come si evince con chiarezza dalle buste paga prodotte che documentano un reddito netto mensile di € 6.502 per l'anno 2019 (reddito netto annuo € 78.029 - doc. 41a-41n).

Da settembre 2020 potrà, quindi, contare su un reddito netto mensile relativo al solo stipendio ordinario, che è documentato in atti essere pari a € 2.194 per l'anno di imposta 2017 e ad € 2.537 per l'anno di imposta 2018 (doc. 39 e 40).

La sua capacità reddituale è, quindi, significativamente minore di quella di cui ha potuto godere negli anni di attività lavorativa in Italia e sulla base della quale erano state assunte le statuizioni presidenziali provvisorie.

Dovrà poi sostenere un onere abitativo anche in Francia, impegno economico che già era stato considerato, in quanto anche in Italia la stessa viveva in un immobile condotto in locazione, potendo, però, contare su un maggior reddito, come più sopra evidenziato.

Il signor EL [REDACTED] continua, invece, a godere dello stesso reddito, essendo documentato per l'anno 2019 un reddito netto mensile di circa € 1.602 (reddito netto annuo € 19.232 per l'anno di imposta 2019 - confr. buste paga 2019 – doc. 16) e a non sostenere oneri abitativi, vivendo in un alloggio messogli a disposizione dall'Istituto scolastico per cui lavora.

Non può poi il Tribunale non considerare che allo stato il mantenimento diretto del figlio e i compiti di accudimento e gestione dello stesso gravano in via esclusiva solo sulla madre, dal momento che, per la situazione sopra rappresentata, il padre non provvede in alcun modo in via diretta alle esigenze di [REDACTED]

Inoltre, in ragione del rientro in Francia della signora [REDACTED] con il bambino, per quanto in un paese diverso da quello di residenza del signor EL [REDACTED] le spese di viaggio che lo stesso dovrà affrontare per vedere il figlio sono certamente ben inferiori a



quelle necessarie per venire e soggiornare in Italia, spese che in ogni caso lo stesso non ha poi in questi anni di causa mai sostenuto.

Ritiene, pertanto, il Collegio rispondente al principio cardine che presiede alla determinazione delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, che è quello della proporzionalità rispetto alla capacità reddituale di entrambi i genitori, e agli altri criteri dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c (Cass. Sez. V-I 1.3.2018 n. 4811) porre a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento del figlio di € 450 mensili, somma comprensiva anche delle voci di spesa relative alle esigenze scolastiche, sportive, educative e culturali del minore, anche in ragione del regime di affidamento in questa sede disposto.

La misura del contributo economico paterno come sopra rideterminata avrà decorrenza dalla mensilità di settembre 2020, atteso che da tale momento si determina la nuova situazione reddituale della signora [REDACTED] principale ragione della rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, fermo sino alla mensilità di agosto 2020 l'assegno mensile di € 250 stabilito in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 6.6.2018 e del 21.12.2018.

Deve, invece, confermarsi in capo al padre l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese mediche per il figlio, comprese quelle per il percorso di supporto psicoterapeutico e per il supporto logopedico, spese mediche prescritte dal medico curante del minore o da specialista, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale italiano e dal Servizio Sanitario pubblico francese dal momento del trasferimento in Francia o dalla polizza sanitaria materna, spese tutte da documentare.

### **Le spese di lite**

Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo *status* e considerate le ragioni della decisione quanto alle statuizioni accessorie relative alla responsabilità genitoriale, possibili solo all'esito del lungo *iter* processuale e la reciproca soccombenza in ordine alle statuizioni accessorie relative al mantenimento del figlio.



Vanno, poi, definitivamente poste a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica di ufficio già liquidate e in dispositivo in dettaglio riportate, atteso che l'accertamento si è reso necessario a tutela del bambino, al fine di individuare la soluzione più rispondente all'interesse dello stesso, considerate le allegazioni delle parti e la loro accesa conflittualità.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi [REDACTED] e EL [REDACTED], sposati a [REDACTED] il [REDACTED]
2. dispone l'affidamento del figlio [REDACTED] nato il [REDACTED] 2008, in via esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione e all'educazione; le decisioni relative alla residenza abituale del figlio, fermo quanto disposto al capo che segue, devono essere assunte dai genitori di comune accordo;
3. dispone che il figlio minore resti collocato presso la madre che entro il 1 settembre 2020 si trasferirà con il figlio in Francia, stabilendo la residenza abituale del minore in [REDACTED] comune sito vicino [REDACTED] ove la madre è stata destinata per il suo lavoro presso [REDACTED]
4. incarica i Servizi Sociali del Comune di residenza del minore in Francia di regolamentare i tempi di frequentazione tra il padre e [REDACTED] assicurando la presenza di una figura educativa che possa supportare tali incontri quanto meno nel primo periodo e monitorare il loro andamento;
5. dispone che [REDACTED] prosegua il percorso di supporto psicoterapeutico con la dott.ssa [REDACTED] se possibile o con un professionista in Francia, individuato dalla madre in modo da garantire in ogni caso continuità terapeutica attraverso un adeguato



- passaggio di consegne e di informazioni tra la terapeuta che ha seguito a lungo [REDACTED] e il nuovo professionista;
6. dispone che i genitori, se disponibili, proseguano i loro percorsi psicoterapeutici individuali, rimettendo alla valutazione ai Servizi Sociali francesi, competenti per territorio, l'avvio di un percorso finalizzato a sostenere la coppia genitoriale;
  7. dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano assicurino la continuità degli interventi già disposti da questa Autorità Giudiziaria sino all'effettivo imminente trasferimento in Francia del minore con la madre e per quanto possibile il passaggio di consegne con i Servizi Sociali francesi, che prenderanno in carico il nucleo familiare;
  8. pone a carico di EL [REDACTED], con decorrenza dalla mensilità di settembre 2020, l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile di € 450, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), prima rivalutazione settembre 2021;
  9. pone a carico di EL [REDACTED] con decorrenza dalla mensilità di giugno 2018, l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese mediche per il figlio, comprese quelle per il percorso di supporto psicoterapeutico e per il supporto logopedico, spese mediche prescritte dal medico curante del minore o da specialista, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale italiano e dal Servizio Sanitario pubblico francese dal momento del trasferimento in Francia o dalla polizza sanitaria materna, spese tutte da documentare;
  10. compensa tra le parti le spese di lite;
  11. pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese della consulenza tecnica di ufficio a firma della dott.ssa [REDACTED], già liquidate in complessivi € 2.872,20 di cui € 2.250 per onorario ed € 622,20 per spese, oltre iva e oneri accessori come per legge;
  12. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);



13. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento nei registri anagrafici;
14. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Milano, già Ente Affidatario del minore, perché provvedano a quanto disposto.

Così deciso, in Milano il 22 luglio 2020

Il Giudice Rel. Est  
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente  
Dott.ssa Maria Laura Amato



N. R.G. 26245/2018  
N. R.G. 26245-1/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
- SEZIONE IX CIVILE -

Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente Rel. est.
dott.ssa Rosa Muscio	Giudice
dott.ssa Chiara Delmonte	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato il giorno 28 maggio 2018, assunto in decisione all'udienza in data 27 maggio 2020 e vertente

**TRA**

P [REDACTED] C [REDACTED] T [REDACTED] nato a [REDACTED] in data [REDACTED] 972 (codice fiscale [REDACTED]), rappresentato e difeso dagli Avv. [REDACTED]

[REDACTED] come da procura in atti;

PARTE RICORRENTE

E  
M [REDACTED] G [REDACTED] nata a [REDACTED] in data [REDACTED] 1973 (codice fiscale [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in [REDACTED] come da procura in atti;

PARTE RESISTENTE

Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.

**OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE**



## CONCLUSIONI

### PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PIERLUIGI CARMELO TORRISI

piaccia all'Ill.ma Autorità Giudicante adita, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, pronunciare la separazione dei coniugi T [REDACTED] e G [REDACTED] come segue:

1. pronunciare la separazione dei coniugi T [REDACTED] e G [REDACTED] i quali dovranno vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. accertare e dichiarare che il signor T [REDACTED] non è tenuto al versamento di alcuna somma in favore della signora [REDACTED] a titolo di mantenimento della stessa, in quanto parte avversa è percettrice di reddito e, come tale è autosufficiente;
3. affidare i figli minori in via congiunta con collocamento presso l'attuale casa familiare in [REDACTED] [REDACTED] e, una volta fatto egresso da parte della signora G [REDACTED] da detta abitazione, disporre il collocamento dei minori presso l'abitazione materna come individuanda dalla stessa con l'ausilio dell'ALER;
4. accertare e dichiarare il diritto del padre di poter frequentare e sentire i minori liberamente, senza alcuna preclusione, e in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività culturali e/o ricreative e/o sportive dei figli medesimi. La libertà di frequentazione, in relazione alla volontà che di volta in volta verrà espressa dai figli di cui al punto che precede, nonché per comune volontà dei coniugi, ponderate le ragioni di mutuo rispetto e, altresì, l'interesse esclusivo e primario dei minori, verrà osservata dal padre sia nei week end, sia nelle giornate festive, nelle vacanze natalizie e/o pasquali, nei ponti festivi e/o infrasettimanali, non-ché nei giorni di compleanno. In ogni caso, con riferimento ai primi due anni di separazione, al mero fine di tutelare l'interesse esclusivo e prioritario dei figli minori, che potrebbero risentire della decisione dei genitori, i coniugi ritengono opportuno individuare, in seguito, delle linee base di frequentazione:
  - a. per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni del 24, 25, 26 e 31 dicembre (si insiste a che il padre possa tenere con sé il figli per le Festività rela-tive al corrente anno, stante che le pregresse sono state trascorse dai minori con la madre) , re-golamentando le visite e/o i periodi di collocamento in ragione degli interessi e/o esigenze dei minori e, ove necessario, in forza di eventuali impegni dei genitori, quest'ultimi preventivamen-te comunicati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del periodo natalizio in questione. In ogni caso, il tutto fatto salvo diverse intese di concerto assunte tra i coniugi, anche in ragione delle esigenze e/o interessi e/o desideri dei figli;
  - b. il criterio di cui al punto che precede verrà dai genitori osservato anche per il giorno di Pa-squa ed il lunedì Dell'Angelo, per i giorni del compleanno dei minori, le altre festività e i cosiddetti "ponti" feriali. In ogni caso, il tutto fatto salvo diverse intese di concerto assunte tra i coniugi, anche in ragione delle esigenze e/o interessi e/o desideri dei figli;
  - c. relativamente alle vacanze estive (ossia, periodo corrente da giugno a settembre), i genitori potranno tenere con sé i minori, per un periodo di almeno quindici (15) giorni consecutivi: i coniugi dovranno comunicare l'uno all'altro l'intervallo temporale in esame entro il 31 (trentu-no) maggio di ciascuno anno. Nell'ipotesi in cui, uno dei coniugi non fosse in grado di rispetta-re il termine concordato (ossia, 31 maggio), il medesimo genitore, pur



*potendo comunque tene-re con sé i minori per identico periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, sarà tenuto a fissare il periodo vacanziero da trascorrere con i figli minori, in ragione degli impegni già fissati dall'altro genitore. In ogni caso, il tutto fatto salvo diverse intese di concerto assunte tra i coniugi, anche in ragione delle esigenze e/o interessi e/o desideri dei figli;*

*d. come già comunque precisato, tali condizioni potranno essere liberamente modificate dai coniugi in ragione delle volontà e/o dei desideri dei figli medesimi. E per quanto concerne l'eventuale pernottamento dei minori presso l'abitazione paterna, i coniugi convengono di darsi tempestiva comunicazione, tenendo sempre presente il desiderio dei figli stessi. I coniugi si impegnano, in ogni caso, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli;*

*5. disporre, giusto quanto dedotto in sede di memoria autorizzata del 17.03.2020, in capo al signor Torrasi l'obbligo del mantenimento dei figli minori da determinarsi nella somma non superiore ad € 200,00 (€ 100,00 cadauno), salvo naturaliter la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi - in via anticipata - entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese (per 12 mesi) mediante assegno bancario o bonifico bancario accreditato sul conto corrente di pertinenza della signora Franchina, giuste coordinate bancarie che verranno rese note al marito. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;*

*6. disporre in capo al signor Torrasi l'obbligo di contribuire nella misura del 50% del-le spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli minori, giuste le linee guida del Tribunale di Milano*

#### PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER MARILENA GALATELLO

*Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,*

*1.DICHIARARE la separazione dei coniugi con addebito al marito P [REDACTED] C [REDACTED] T [REDACTED]*

*2.AFFIDARE i fig [REDACTED] alla madre con collocamento presso la stessa;*

*3.DISPORRE idonee modalità per le visite paterne, INCARICANDO a tal fine i Servizi Sociali e DISPORRE che, salvo diverso accordo, durante il periodo scolastico il padre possa vedere e tenere con sé i figli dall'uscita di scuola sino alle ore 18.30; che nel fine settimana il padre possa tenere con sé i figli dalle ore 15.00 alle ore 18.00 alternativamente o il sabato o la domenica prelevandoli e riaccompagnandoli alla loro abitazione, senza salire in casa. Che durante le vacanze scolastiche il padre possa vedere e tenere con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali ad anni alterni; per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore.*

*4.ASSEGNARE, anche in via provvisoria, la casa coniugale, di proprietà di [REDACTED] e condotta in locazione dal marito, a [REDACTED] Gal [REDACTED] che continuerà a viverci con i figli;*

*5.DISPORRE l'obbligo di P [REDACTED] C [REDACTED] T [REDACTED] a contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 360,00*





(trecentosessanta/00), o di quell'altro importo che il Tribunale riterrà equo o di merito dal momento della domanda. Con rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie, così come previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano;

6.DISPORRE inoltre l'obbligo di P. [redacted] C. [redacted] T. [redacted] a contribuire al mantenimento dei figli versando la metà del canone di locazione dell'abitazione familiare sita in [redacted] o di altra abitazione idonea, qualora questa non sia disponibile.

\*\*\*\*\*

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

#### Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore

Con ricorso iscritto a ruolo in data 28 maggio 2018, P. [redacted] C. [redacted] T. [redacted] chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie M. [redacted] G. [redacted], con cui aveva contratto matrimonio con rito concordatario i [redacted] (trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di [redacted] e successivamente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di [redacted] Anno 2001-n.638- Parte II- Serie B- Uff. 1), in regime di comunione dei beni, e dalla cui unione nascevano due figli [redacted] [redacted] 2004) e [redacted] ([redacted] 012).

Il ricorrente chiedeva, più nello specifico, oltre alla pronuncia sullo *status*, l'affido condiviso dei figli minori con loro collocamento presso la residenza/dimora della madre, la regolamentazione delle visite e la ripartizione dei periodi di vacanza secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate. Proponeva, inoltre, un contributo mensile a titolo di mantenimento indiretto dei figli pari a €360,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano. Domandava, infine, di dichiarare che, anche per suo desiderio espresso, la moglie continuasse a risiedere, godere e disporre dell'unità immobiliare di proprietà dell'[redacted] S.p.a., sita in [redacted] [redacted] non riconoscendo, però, alcun contributo a titolo di mantenimento reciproco, data la autosufficienza economica di entrambi.

Si costituiva in giudizio la resistente che aderiva alla domanda di declaratoria della separazione, chiedendo di dichiarare l'addebito della stessa al marito, di cui veniva evidenziata la condotta violenta e un'indagine penale a suo carico per maltrattamento abituale alla moglie anche davanti ai figli e per violenza sessuale. Chiedeva, inoltre, l'affido esclusivo dei figli, con collocamento presso sé stessa, disponendo idonee modalità per le visite paterne, incaricando a tal fine i Servizi Sociali; nonché un contributo mensile a titolo di mantenimento dei figli di € 360,00. Domandava, infine, l'assegnazione della casa coniugale sita in [redacted] nonché il pagamento di metà del canone di locazione dell'abitazione sita in [redacted] o di altra abitazione, qualora questa non fosse disponibile.

All'udienza presidenziale del 28.11.2018, dopo essere stato esperito dal Presidente, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, sentite ampiamente le parti, le stesse, stante la ripresa dei rapporti tra il padre e figli e la definizione del procedimento penale con una maggiore serenità delle due parti, dopo ampia discussione dichiaravano di aver raggiunto un accordo a chiusura della fase presidenziale nei seguenti termini:



- 1) *Affido in via esclusiva alla madre dei figli minore [REDACTED] (nata il [REDACTED] 2004) e [REDACTED] (nato il [REDACTED] 2012) che rimarranno collocati con lei presso la casa di [REDACTED]*
- 2) *Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, previ accordi tra le parti, nel rispetto delle esigenze dei minori, dall'uscita di scuola potrà tenerli fino alle 18,30-19, quando li riporterà a casa della mamma, durante i fine settimana per alcune ore la mattina o il pomeriggio, a weekend alternati, salvo diversi accordi tra le parti, al momento senza pernottamento, con possibilità di ampliamento anche previa indicazione dei Servizi sociali anche per le prossime festività natalizie.*
- 3) *Assegnazione provvisoria della casa di [REDACTED] in locazione con tutti gli arredi alla madre M [REDACTED] G [REDACTED] in attesa che alla signora G [REDACTED] venga assegnata una casa popolare con procedura d'urgenza stante la presenza di due figli minori;*
- 4) *Porre a carico di PI [REDACTED] C [REDACTED] TO [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli [REDACTED] mediante versamento a M [REDACTED] G [REDACTED] entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 360,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI) oltre il 50% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 oltre al pagamento della metà del canone di locazione. Il sig. T [REDACTED] comincerà a pagare non appena sarà reintegrato nel lavoro auspicabilmente entro dicembre 2018 o gennaio 2019 ovvero quando reperirà altra attività lavorativa o percepirà indennità di disoccupazione;*
- 5) *Le parti si impegnano a seguire tutte le indicazioni e prescrizioni dei Servizi sociali che chiedono vengano incaricati per attività di monitoraggio e intervento”.*

Le parti medesime e i loro difensori chiedevano, altresì, che il Presidente, oltre a recepire il suddetto accordo, incaricasse i Servizi Sociali competenti per l'attivazione di tutti gli interventi opportuni, per la vigilanza, il monitoraggio e per approfondimenti.

Il Presidente F.F., dato atto, viste le condizioni condivise e sottoscritte dalle parti, pronunciava la seguente ordinanza provvisoria ex art. 708 c.p.c., che si riporta nella parte motiva:

*“Osservato che le medesime parti, unitamente ai rispettivi difensori, hanno quindi chiesto che il Presidente recepisca nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. il contenuto dell'accordo sopra esteso e che deleghi i Servizi Sociali competenti per l'attivazione di tutti gli interventi opportuni, per la vigilanza, il monitoraggio e per approfondimenti.*

*Osservato che, allo stato, in questa fase, nelle more degli approfondimenti che verranno disposti, può essere recepito il contenuto degli accordi, stante i pregressi rapporti tra le parti e la gravità comunque dei fatti oggetto del procedimento penale comunque definito con sentenza di patteggiamento, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito di quanto verrà disposto in seguito.*

*Osservato pertanto che, alla luce delle verbalizzazioni rese dalle parti, in conformità alla richiesta delle medesime, appare necessario incaricare i Servizi Sociali del Comune Milano di prendere in carico il nucleo familiare e i figli minori della coppia, verificando il rispetto del calendario degli incontri con il padre come oggetto di accordo, intervenendo eventualmente nel rimodulare tempi e modalità nel modo più rispondente*



*all'interesse dei minori, attivando altresì tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i minori e soprattutto tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità per i coniugi al fine di aiutarli a dirimere la conflittualità e a maturare in un ruolo genitoriale più sereno e condiviso.*

*Ritenuto, quindi, che a fronte delle deduzioni della ricorrente e tenuto conto delle verbalizzazioni e delle pregresse emergenze, appare opportuno che i Servizi Sociali del Comune di Milano incaricati svolgano un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS competente per territorio, sulla situazione del nucleo familiare e dei minori e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di accertare se il regime di affidamento e collocamento oggetto di accordo siano effettivamente rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita del minore ovvero se debbano essere apportate delle modifiche (anche con un affido condiviso come auspicato dai coniugi) con i suggerimenti e le indicazioni del caso anche in ordine agli interventi necessari e all'esito di quelli attivati, con relazione da far pervenire entro e non oltre il 30 APRILE 2019.*

*Rilevato, altresì, che anche le ulteriori condizioni oggetto di accordo, in punto economico, possono essere recepite nella presente ordinanza in quanto idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, tenuto anche conto della situazione lavorativa attuale del sig. To■■■■ in attesa di conoscere l'esito del procedimento disciplinare intentato da ATM nei suoi confronti*

*Visto l'art. 708 c.p.c.*

*A chiusura della fase presidenziale,  
emette i seguenti provvedimenti provvisori*

*P.Q.M.*

- 1) Autorizza le parti a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;*
- 2) Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti in udienza sopra riportato da intendersi qui integralmente richiamato;*
- 3) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano competenti territorialmente di prendere in carico il nucleo familiare, verificando il rispetto del calendario degli incontri dei minori con il padre come oggetto di accordo, vigilando sull'osservanza dello stesso, intervenendo eventualmente nel rimodulare tempi e modalità nel modo più rispondente all'interesse dei minori e nel rispetto delle esigenze dei medesimi, anche eventualmente ampliando ovvero invece stabilendo modalità diverse e più tutelanti per i minori con l'indicazione di un calendario anche per le festività, attivando altresì tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i minori e soprattutto tutti gli eventuali interventi di sostegno alla genitorialità per i coniugi – ove necessari o anche solo opportuni - al fine di aiutarli a dirimere la conflittualità ancora presente e a rielaborare le sofferenze passate e a maturare in un ruolo genitoriale più sereno e condiviso.*



*4) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS competente per territorio, di svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico sulla situazione del nucleo familiare, sulle qualità della relazione dei minori con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di accertare se il regime di affidamento e collocamento oggetto di accordo siano effettivamente rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei minori ovvero se debbano essere apportate delle modifiche (con il mantenimento dell'affido esclusivo ovvero con affido condiviso come vorrebbero nel prosieguo i coniugi) con i suggerimenti e le indicazioni del caso anche in ordine agli interventi necessari e all'esito di quelli attivati e indicazione del calendario delle visite, con relazione da far pervenire entro e non oltre il 30 APRILE 2019."*

Nominava sé stesso giudice istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 23 maggio 2019.

A tale udienza, esaminate le relazioni dei Servizi Sociali, il ricorrente dichiarava di impegnarsi a trovare presto un'attività lavorativa per provvedere al mantenimento dei figli, dovendo ancora sbloccarsi il procedimento disciplinare presso ATM; i difensori, da parte loro, si impegnavano di assistere la parte nella procedura di lavoro.

I procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.

Il Giudice, dato atto, visto l'accordo delle parti, esaminate le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, disponeva che i Servizi Sociali proseguissero nell'attività già delegata, concedeva i termini e rinviava per gli incombenti di cui all' art. 183 co 7° comma c.p.c. all'udienza del 21 novembre 2019.

A tale udienza, esaminate le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, i procuratori delle parti si riportavano ed insistevano nelle rispettive istanze istruttorie ed opposizioni.

Il giudice così disponeva a verbale:

*"Ammette le produzioni documentali di entrambe le parti in quanto ammissibili, salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito.*

*Non Ammette la prova per testi dedotta da parte ricorrente T [REDACTED] nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c. in quanto trattasi tutte di circostanze del tutto irrilevanti, superflue alla luce delle risultanze in atti, dal contenuto valutativo oltre che genericamente formulate.*

*Non Ammette la prova per interrogatorio e testi dedotta da parte resistente G [REDACTED] nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., peraltro solo ove il giudice non intenda già provati i fatti oggetto del procedimento penale, in quanto trattasi di circostanze già risultanti dagli atti e dalle verbalizzazioni e comunque superate dalle risultanze acquisite*

*Dispone che entrambe le parti provvedano ad integrare gli scritti introduttivi e le documentazioni già prodotte attraverso la compilazione del modulo di disclosure di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.03.2019 e alla produzione della documentazione ivi indicata da depositarsi entro il 25 marzo 2020.*

*Dispone, data la natura e la consistenza della documentazione, il deposito anche cartaceo della stessa ex art. 16bis comma 9 DL 179/2012 convertito con legge 221/2012 e succ mod., con nota di accompagnamento, con indice e apposizione di post numerati.*



*Ordina ad entrambe parti di produrre entro la medesima data le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni ancora non in atti, con copia di cortesia.*

*Dispone che i Servizi sociali e specialistici già incaricati facciano pervenire la richiesta relazione con gli esiti degli accertamenti avviati e con le indicazioni utili così come analiticamente indicata nel provvedimento presidenziale del 27 novembre 2018, entro non oltre il 25 marzo 2020, con termine da osservare inderogabilmente atteso che la relazione richiesta è necessaria per poter assumere la decisione.” Rinviava, quindi, per esame della relazione dei Servizi Sociali e per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 9 aprile 2020.*

Il medesimo Giudice istruttore, con decreto del 16 aprile 2020, richiamate le disposizioni normative emanate in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, dando atto del rinvio normativo d’ufficio dell’udienza del 9 aprile 2020 e della sospensione dei termini dell’attività giudiziaria, nonché del provvedimento del Presidente del Tribunale n. 50/20 del 18 marzo 2020 e il successivo n. 56/20 del 10 aprile 2020, con riferimento alle modalità di trattazione delle udienze per il periodo successivo all’ 11 maggio 2020, assegnava nuovi termini e fissava nuova udienza davanti al G.I. per il giorno 27 maggio 2020, da svolgersi con modalità di trattazione scritta.

A tale udienza, svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell’art.221 L.77/2020 del 17 luglio 2020, come da decreto del 27 luglio 2020, il Giudice istruttore, lette le relazioni dei servizi sociali come pervenute in atti da cui peraltro risultava che la signora era divenuta assegnataria di alloggio ERG-MM in [REDACTED] dato atto che i procuratori delle parti avevano ritualmente depositato le note di trattazione scritte autorizzate contenenti foglio di precisazione delle conclusioni nel procedimento principale, assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusioni e di quelle di replica e rimetteva subito la causa in decisione dinnanzi al Collegio, anche con riferimento alla domanda di modifica dell’ordinanza presidenziale ex art. 709 ult. comma c.p.c. nel frattempo avanzata dalla difesa G [REDACTED] con riserva di riferire in camera di consiglio.

### **Il materiale probatorio**

Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, la documentazione depositata dalle parti, gli esiti dei compiuti accertamenti svolti dai Servizi sociali, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita dei due figli minorenni. Non si ritiene in alcun modo necessario l’ascolto dei medesimi, alla luce delle risultanze acquisite, considerato altresì che i minori sono stati già sentiti dagli operatori sociali, rendendo quindi l’ascolto dei medesimi in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui l’audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n.



19327). Il Collegio condivide, inoltre, le motivazioni del Giudice istruttore che ha respinto le istanze di prova delle parti, peraltro neppure riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.

### **La domanda di separazione**

Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi va accolta.

Sul punto deve premettersi che M [REDACTED] G [REDACTED] e P [REDACTED] C [REDACTED] T [REDACTED] hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di [REDACTED] in data [REDACTED] (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di [REDACTED] Anno 2001-n. 87- Parte II- Serie A e successivamente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di [REDACTED] Anno 2001-n.638- Parte II- Serie B).

Dalla loro unione sono nati i figli [REDACTED] (in data [REDACTED] 2004) e [REDACTED] (in dat [REDACTED] 2012).

Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.

Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).

Orbene, nel caso di specie, lo stato di disaffezione appare irreversibile, vista l'interruzione della convivenza da tempo, i motivi posti alla base delle domande anche di addebito della parte resistente, le allegazioni difensive.

Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti.

### **Domanda di addebito**

Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., richiesta dalla signora G [REDACTED] nei confronti del marito vanno svolte le seguenti considerazioni.

In proposito, va rammentato che ai fini della pronunzia dell'addebito è necessario l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, nonché della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.



Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità. In tal senso, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità con cui i fatti si sono verificati, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.

A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che *“In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”* (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).

Tutto ciò premesso, con riferimento alla domanda di addebito proposta dalla signora G [REDACTED] la stessa, come si legge nella comparsa di costituzione, ha ricondotto il fallimento del matrimonio, e dunque, l'impossibilità della continuazione della convivenza, al comportamento violento del marito, ossessivamente e infondatamente geloso, alle gravi violazioni da parte dello stesso dei doveri coniugali e alla pericolosità, sopraggiunta con la manifestazione della volontà di separarsi da parte della moglie, per l'integrità psicofisica della moglie e dei figli minori. Dalle stesse allegazioni poste alla base della domanda di addebito che trovano anche riscontro documentale negli atti allegati (cfr. denuncia, integrazione e verbale di sommarie informazioni) la parte resistente, nella ricostruzione della convivenza matrimoniale, ha fatto riferimento ad un rapporto da sempre conflittuale tra i coniugi, dovuto all'atteggiamento denigratorio e possessivo, nonché al comportamento iroso del marito, divenuto negli anni sempre più aggressivo. La condotta sempre più violenta, in particolare, intensificatasi da settembre 2017, quando la parte resistente ha comunicato l'intenzione di separarsi, ha indotto la signora G [REDACTED] in seguito al verificarsi di avvenimenti sempre più gravi, a rivolgersi presso il centro SVS della clinica [REDACTED] e a presentare formale denuncia querela il 29.03.2018. Risulta, altresì, dai documenti versati in atti che a seguito di tale denuncia, veniva emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 9 aprile 2018, ordinanza applicativa di misura cautelare con divieto di avvicinamento alla Ga [REDACTED] nonché ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, sostituita, in data 9 luglio 2018, da nuova ordinanza di aggravamento applicativa della misura di custodia cautelare in carcere per violazione della precedente misura. Più nello specifico con riferimento ai gravi fatti occorsi nell'estate 2017, nell'ambito del procedimento penale apertosi davanti al Tribunale Penale di Milano, è stata emessa Giudice per l'udienza preliminare, in data 7 novembre 2018, sentenza ai sensi dell'art.444 c.p.p. per i reati di maltrattamenti ai sensi degli artt. 572 e 61 n.11 quinquies C.P. e di violenza sessuale ai sensi dell' art.609 bis C.P., con applicazione di pena per anni due di reclusione.



Orbene il Collegio ritiene che tutte le risultanze acquisite, tenuto altresì conto delle verbalizzazioni e della ricostruzione dei fatti come emersi, anche alla luce della mancata specifica contestazione da parte del ricorrente dello svolgimento storico dei fatti avvenuti nel settembre 2017, alla base della sentenza penale emessa in data 7 novembre 2018, che evidentemente illuminano su un comportamento aggressivo e vessatorio da tempo posto in essere dal marito (confermato anche dagli ulteriori fatti aggressivi verificatosi come accertati anche nelle relazioni dei Servizi Sociali) consentono di acclarare rilevanti violazioni dei doveri del matrimonio da parte del signor T. [REDACTED] integranti un'ingiustificata aggressione a beni fondamentali della persona, come l'onore, la dignità, la tranquillità e ai valori della famiglia e, con essa, il rispetto del rapporto di coniugio, con una serie reiterata di ingiurie e aggressioni alla moglie, consumate anche alla presenza dei figli, causalmente determinanti della rottura del matrimonio.

Sul punto, il Collegio rammenta ai fini della domanda di addebito come formulata, come costante giurisprudenza sottolinei che l'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge (come dei figli), oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sia condotta particolarmente grave, non suscettibile di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e che non possa mai giustificarsi come ritorsione o reazione alla condotta di quest'ultimo. Nello specifico: *“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei”*; (Cass. 18475/2005).

E ancora: *“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).

La domanda di addebito della separazione formulata da M. [REDACTED] G. [REDACTED] nei confronti del marito trova, quindi, fondamento non solo nell'inosservanza del marito dei doveri coniugali ma anche nella circostanza per cui l'irreversibilità della crisi coniugale è ricollegabile al comportamento aggressivo, possessivo, denigratorio e, nell'ultima fase (dall'estate 2017), violento del marito nei confronti della moglie.

Deve essere conseguentemente pronunciata la separazione giudiziale tra le parti, con addebito al marito.





La responsabilità genitoriale

Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento dei figli minori [REDACTED] premesso che la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, deve rilevarsi come l'affidamento condiviso presupponga di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombeni della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario *“che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizioni di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza; ex multis cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593).*

Orbene, nel caso di specie, è emersa sin dall'inizio una situazione familiare compromessa, connotata dai comportamenti aggressivi e violenti del T [REDACTED] che avevano portato – come sopra già evidenziato - la signora Ga [REDACTED] a presentare finalmente una denuncia nei confronti del marito, con l'apertura di un procedimento penale e l'applicazione anche di una misura cautelare poi anche aggravata.

All'udienza presidenziale, stante la riferita ripresa dei rapporti tra il padre e i figli e la definizione del procedimento penale, con un apparente provvisorio rasserenamento dei rapporti tra le parti, le parti stesse apprezzabilmente raggiungevano un accordo a chiusura della fase presidenziale, che prevedeva l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori con un accordo economico e con richiesta di delega ai Servizi Sociali.

Il Presidente F.F., nel recepire l'accordo, considerata, comunque, la gravità del quadro con il coinvolgimento dei figli, demandava compiutamente ai Servizi Sociali competenti la presa in carico dell'intero nucleo familiare, con contestuale delega sia di regolamentare e rimodulare i tempi di frequentazione del padre con i figli sia di svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico sulla situazione del nucleo familiare, sulle qualità della relazione dei minori con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti, al fine di fornire al Tribunale ogni elemento utile per verificare se il regime di responsabilità genitoriale disposto fosse o meno effettivamente rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei minori.

Nel corso del procedimento la situazione del nucleo e soprattutto la conflittualità della coppia genitoriale, lungi dall'essersi attenuata si è ulteriormente acuita, con il verificarsi di allarmanti episodi aggressivi da parte del [REDACTED] in occasione dell'accesso nell'abitazione familiare e con comportamenti da parte della Ga [REDACTED] ambivalenti e con richieste assolutamente inadeguate, ancora invischiati entrambi nel conflitto coniugale con nuove recriminazione anche dal punto di vista economico e con difficoltà a mantenere un dialogo collaborativo e soprattutto a mantenere il focus sui minori in un progetto che fatica a essere portato avanti.

Anche la questione della casa familiare è diventata ad un certo punto e per molti mesi, oggetto di contrapposte richieste con rivendicazioni e opposte posizioni, che ha portato a ulteriori tensioni molto gravi tra le parti con intervento delle Forze dell'Ordine e con condotte aggressive e di minacce degenerate in molte occasioni, come rilevato anche nelle relazioni dei Servizi Sociali del 23 gennaio 2020 e del 18 marzo 2020.



Nella relazione dell'ASST del 18 marzo 2020, redatta dalla dottoressa Burgio, si legge che *«La conflittualità rende entrambi, P. e M. genitori meno "capaci", attenti e protettivi nei confronti dei figli ma nel loro questo aspetto non appare più compromesso che in altri. Sulla diminuzione della protezione e tutela dei figli dal conflitto di coppia e M. appaiono sullo stesso piano.»* Inoltre, si rileva come, nonostante da un lato dalla considerazione degli aspetti passati della vita familiare e di relazione genitore-figlio non emergessero criticità rispetto alle loro capacità genitoriali, la salvaguardia dei rispettivi e reciproci ruoli genitoriali apparisse sufficientemente conservata e fossero in grado di considerare l'altro come bravo genitore, *«d'altra parte nei momenti di maggiore intensità del conflitto»* ognuno dei due poteva aver *«utilizzato la squalifica del ruolo genitoriale come "arma" per colpire l'ex partner (ad esempio, nella lotta per l'assegnazione della casa).*

Oltre alla tensione, nella relazione dei Servizi Sociali del 18 marzo 2020, viene evidenziata l'incapacità della coppia *“di comunicare direttamente”*; ogni comunicazione, infatti, deve avvenire tramite l'assistente sociale . Stante il quadro delineato, pur precisando che i minori manifestavano *“sincero affetto e attaccamento ad entrambi i genitori”*, nella suddetta relazione i Servizi Sociali hanno suggerito di valutare la possibilità di un affido dei minori all'Ente che permettesse ad entrambi i genitori *“di poter lavorare su una rielaborazione delle proprie problematiche e ricostruire un dialogo centrato sui figli”*.

La forte conflittualità tra i coniugi è stata anche confermata dalla successiva relazione dei Servizi Sociali del 2 luglio 2020, dove si legge che *“La conflittualità tra la coppia è sempre presente, nonostante il trasferimento della madre ed il conseguente ritorno del padre nell'abitazione di . Le motivazioni di questa accesa conflittualità sono molteplici ma afferiscono soprattutto ad una mancata elaborazione della fine del matrimonio, soprattutto da parte del signor T. Con riferimento al T. si legge che presenta “a motivazione dei suoi iniziali rifiuti di mediazione”, proposti dalla sig.ra “ragioni che rimandano sempre alla modalità con cui l'ex moglie ha deciso di porre fine al loro rapporto, ritenendosi sempre e comunque la vittima e riversando su di lei tutto ciò che di brutto ha dovuto passare (l'arresto, la sospensione lavorativa con conseguenti debiti contratti, il vivere in automobile).* Riguardo alla G. invece, si sottolinea l'incapacità di comprendere la difficoltà di elaborazione del matrimonio da parte dell'ex marito; in tal senso infatti è stato sottolineato come le sue richieste siano state spesso volte *“ad ottenere tutto quello che vuole, non comprendendo l'importanza di una mediazione con l'ex coniuge che possa portare ad un'alternativa diversa ma ugualmente efficace per entrambi e, soprattutto, per i minori”*.

Pertanto, alla luce di quanto ampiamente evidenziato, tenuto conto delle risultanze acquisite, essendo emerse criticità e fragilità di entrambe le parti, che hanno mostrato di non essere in grado di preservare i figli minori, assai spesso presenti agli agiti dei genitori, dal loro conflitto e di garantire la figura dell'altro, reputa il Collegio maggiormente tutelante per i minori, anche per rendere più incisivi gli interventi, disporre l'affido dei figli minori al Comune di residenza, mantenendo il collocamento presso la madre, presso cui sono sempre rimasti a vivere e che pur con tutte le criticità è risultata maggiormente tutelante e in grado di corrispondere meglio ai bisogni e alle esigenze dei figli medesimi.



I figli rimarranno collocati presso la madre nella nuova abitazione di via [REDACTED] Parimenti il Tribunale, anche al fine di garantire stabilità di abitudini, in assenza di dati più precisi e aggiornati in ordine alle frequentazioni attuate e allo svolgimento delle stesse, ritiene di dover confermare i tempi di frequentazione del padre con i figli come già disposto recependo un accordo delle parti per ora senza il pernottamento, con specifico incarico all'Ente affidatario di verificarne il rispetto, la rispondenza agli interessi dei minori e soprattutto di intervenire rimodulando tempi e modalità come meglio indicato in dispositivo, anche in considerazione del rientro del padre nell'abitazione familiare provvedendo così, ove opportuno e verificatene l'adeguatezza, l'inserimento di pernottamento. Si dispone anche in merito alle festività e al periodo estivo come anche chiesto da parte resistente, fatta salva ogni diversa e urgente determinazione dell'Ente affidatario a ciò appositamente delegato.

Devono essere altresì confermati gli incarichi con il mantenimento di un'efficace presa in carico e con delega all'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto ai minori e ai genitori. Si provvede analiticamente in dispositivo.

#### La casa coniugale

Nulla deve disporsi in merito alla casa coniugale di [REDACTED] essendosi la signora G [REDACTED] asferita con i minori in una nuova abitazione, assegnata dall'ALER in [REDACTED] con conseguente espressa rinuncia alla domanda di assegnazione della casa di [REDACTED] come manifestata in sede di comparsa conclusionale (pag. 6). Ivi, attualmente, è tornato a risiedere il signor T [REDACTED]

#### Contributo di mantenimento per i figli

Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli si osserva, in punto di diritto, che anche la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di osservare che *“Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”* (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013).

Ciò detto, nel caso di specie, rileva il Collegio come le parti, nel corso dell'udienza presidenziale del 28 novembre 2018 addivenivano a un accordo economico consistente nel pagamento da parte del padre, a titolo di



contributo mensile per il mantenimento indiretto dei figli, di una somma pari a 360,00 € oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento della metà del canone di locazione della casa coniugale di [REDACTED]

[REDACTED] Data la sospensione dalla attività lavorativa, le parti concordavano il pagamento a partire dal reintegro del [REDACTED]

La signora G [REDACTED] svolge attività di ausiliaria presso un asilo nido. Ha dichiarato in udienza di guadagnare circa 1000,00 € netti al mese. Dalle dichiarazioni dei redditi in atti, la ricorrente risulta aver percepito per l'anno di imposta 2015 (Cud 2016) un reddito di lavoro di 13.642,50€; per l'anno di imposta 2016 (Cud 2017) un reddito di lavoro pari a 13.593,14 €; per l'anno di imposta 2017 (CU 2018) un reddito di lavoro pari a 12.729,29 €; per l'anno di imposta 2018 (CU 2019) un reddito di lavoro di 10.479,78 €; per l'anno d'imposta 2019 (CU 2020) un reddito di lavoro di 14.153,37 €. In sede di precisazione delle conclusioni, la Ga [REDACTED] ha domandato porsi a carico del marito un assegno mensile a titolo di mantenimento indiretto dei figli pari a € 360,00, la corresponsione da parte del sig. T [REDACTED] del 50% delle spese straordinarie relative ai minori, nonché la metà del pagamento del canone di locazione della casa in cui si è trasferita con i minori. La stessa vive attualmente con i figli nell'alloggio Erp MM a lei assegnato con canone di locazione di € 210,00 al mese.

Per quanto riguarda il signor T [REDACTED], autista presso [REDACTED] deve rilevarsi che ha subito un procedimento disciplinare nel 2018 non percependo stipendio fino al suo reintegro, avvenuto comunque il 23 dicembre 2019. All'udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato che, prima della sospensione dal servizio, percepiva uno stipendio mensile di circa 1500,00€ netti al mese. In memoria autorizzata del 17.3.2020, è stata evidenziata l'assegnazione al ricorrente di mansioni inquadrato in ben due livelli inferiori rispetto a quelli originariamente comandati al lavoratore, con l'allegazione delle buste paghe di gennaio dalle quali risulta una retribuzione netta rispettivamente di 693,00 € e di febbraio di 1.134,40 €. E' rientrato a vivere nella casa ex familiare della [REDACTED] dove paga un canone di locazione di € 412,00 comprensivo di spese.

Nel richiamare, pertanto, tutte le argomentazioni già svolte nei provvedimenti sopra riportati e le ampie considerazioni espresse in punto di valorizzazione dei dati acquisiti, il Collegio non può non rammentare che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti.

In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato ed in ragione di tutto quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti e delle esigenze dei minori, dei tempi di frequentazione dei minori con il padre, considerato l'onere locativo pur modesto cui deve far fronte la signora G [REDACTED] il Collegio reputa del tutto equo e congruo disporre a carico del sig. [REDACTED] a titolo di mantenimento indiretto dei figli un contributo nella misura pari a € 400,00 € mensili, oltre alla



percentuale del 50% delle spese straordinarie, dovendosi far però riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017. Ciò con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso

### Spese di lite

Stante la natura necessaria della controversia quanto allo *status*, il comportamento delle parti, il tenore della presente pronuncia con la prevalente soccombenza del ricorrente T ■■■■, con riguardo in particolare alla domanda di addebito della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le complessive spese di lite e condannare il medesimo alla rifusione della residua parte in favore della signora Galatello come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:

- 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi T ■■■■ P ■■■■ C ■■■■ E GA ■■■■ M ■■■■, che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di ■■■■ (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ■■■■ Anno 2001-n. 87- Parte II- Serie A e successivamente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ■■■■ Anno 2001-n.638- Parte II- Serie B).
- 2) ADDEBITA la responsabilità della separazione a T ■■■■ PI ■■■■ C ■■■■.
- 3) DISPONE L'AFFIDO ex art. 333 c.c. dei figli minor ■■■■ ■■■■ al Comune di Milano (luogo di residenza anagrafica), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore;
- 4) DISPONE che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
- 5) DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in ■■■■ e che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori dall'uscita di scuola sino alle ore 18.30, senza accedere in casa; a fine settimana alternati dalle ore 10.00 alle ore 19.00 il sabato e la domenica prelevandoli e riaccompagnandoli alla loro abitazione, senza accedere in casa. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti. Festività natalizie suddividendo i periodi ad anni alterni dal 23 al



30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali ad anni alterni; per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari);

6) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza,:

- di vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni, intervenendo a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi dei minori, compatibilmente alle loro esigenze e ai bisogni, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori medesimi, introducendo il pernottamento durante i fine settimana ove ciò corrisponda all'interesse dei minori e verificata l'adeguatezza del contesto abitativo e comunque rimodulando anche i periodi durante le festività e d'estate.

- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e/o di supporto psicologico per i minori, necessari o anche solo opportuni per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;

- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere dei figli e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita dei minori;

- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;

7) PONE a carico di T ■■■ P ■■■ C ■■■ l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (rivalutabile annualmente con indici Istat) con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza da versarsi alla signora G ■■■ M ■■■ oltre il 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal



Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;

8) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;

9) CONDANNA T ■■■ P ■■■ C ■■■ a rifondere in favore di G ■■■ M ■■■ 1/3 delle spese di lite che liquida per tale quota in € 1.800 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura di 2/3;



10) SENTENZA provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);

11) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [REDACTED] nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [REDACTED] ove l'atto è stato parimenti iscritto perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.;

12) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al Comune di Milano - Ente Affidatario Milano, così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2020

IL PRES. REL. EST.

Dott.ssa Maria Laura Amato





N. 27068/2019 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE NONA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Beatrice Secchi	Presidente
Dott.ssa Piera Gasparini	Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da

FU [REDACTED] S [REDACTED] C.F. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED] è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso

**- ATTORE -**

**contro**

RO [REDACTED] Ri [REDACTED] C.F. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED] è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla memoria difensiva

**- CONVENUTO -**

OGGETTO: Separazione Giudiziale



Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.6.2019 e dell'ordinanza ex art. 709 comma 1 c.p.c. in data 2.3.2020.

## CONCLUSIONI

### Per parte attrice:

*“Voglia Codesto on .le Tribunale*

- 1) *Dichiarare la separazione personale dei coniugi Si ■■■ F ■■■ e Ro ■■■ Ri ■■■ con addebito di responsabilità in capo al sig. R ■■■*
- 2) *Autorizzare, per l'effetto, i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.*
- 3) *Disporre che i figli minori ■■■ siano affidati in via super esclusiva alla sig.ra F ■■■ e collocati presso l'abitazione della stessa sita in ■■■*
- 4) *Che, in considerazione di quanto sopra, tutte le decisioni di maggior importanza per i figli ( ed in particolare quelle riguardanti la scuola e la salute degli stessi ) vengano prese dalla sig.ra F ■■■, senza necessità di interpellare il padre.*
- 5) *Stabilire che i Servizi Sociali continuino nella presa in carico del nucleo familiare di modo che proseguano tutti gli interventi già attivi e questo sia per garantire i supporti educativi e psicologici, sia per valutare le modulazioni delle frequenze e le modalità i visita padre-figli*
- 6) *Stabilire che il padre, sig. R ■■■ Ri ■■■ veda i figli secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare*
- 7) *Stabilire, inoltre, che il sig. R ■■■ versi, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori ■■■ e solo fintanto che lo stesso non documenterà compiutamente i propri redditi un importo mensile non inferiore ad Euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrisponderci, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra F ■■■, di cui la medesima ha già fornito gli inerenti dati al marito*
- 8) *Disporre che i coniugi ripartiscano tra di loro nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di carattere medico-assistenziale, terapeutiche educative e ludico sportivo, riguardanti i figli minori*
- 9) *In via istruttoria, Chiede ammettersi interrogatorio formale del sig. R ■■■ in ordine ai seguenti capitoli di prova:*
  - Vero che i documenti che mi si rammostrano (doc. 9-11 fascicolo di parte ricorrente) riportano gli screenshot di conversazioni telefoniche intervenuta a mezzo whatsapp tra me e la sig.ra F ■■■*
  - Vero che esercito l'attività lavorativa di muratore.*
  - Chiede disporsi ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART 2210 CPC CON RIGUARDO A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE Ai PERMESSI LAVORATIVI*



*ACCORDATI AL SIG. ROCCHETTI RICCARDO DAL MAGISTRATO DI  
SORVEGLIANZA COMPETENTE*

*10) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi della presente procedura, anche in considerazione dell'atteggiamento processuale assunto dal sig. R [REDACTED] tanto nel pregresso procedimento per separazione consensuale quanto in costanza del presente procedimento”.*

**Per parte convenuta:**

- “1) Disporre che i figli minori [REDACTED] siano affidati in via esclusiva alla madre fino a quando i Servizi incaricati non riterranno il padre un genitore idoneo;*  
*2) Disporre che i figli minori [REDACTED] siano collocati presso l'abitazione della madre sita in [REDACTED] - [REDACTED];*  
*3) Stabile che i Servizi Sociali continuino nella presa in carico del nucleo familiare proseguendo in tutti gli interventi già attivi finalizzati sia a garantire i supporti educativi e psicologici sia dei minori sia del sig. R [REDACTED];*  
*4) Stabile che i Servizi Sociali continuino nella presa in carico del nucleo familiare proseguendo sia per valutare le modulazioni delle frequenze sia le modalità di visita padre-figli;*  
*5) Stabilire che il padre, sig. R [REDACTED] Ri [REDACTED] veda i figli secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare;*  
*6) Stabilisca il Giudice il giusto mantenimento compatibilmente con l'attuale situazione di detenzione;*  
*7) Disporre i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori previa relazione;*  
*8) Rigettare, per le motivazioni esposte negli atti, la richiesta di addebito ex adverso formulata”.*



## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

### Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice

#### Istruttore

Con ricorso, depositato in data 29.5.2019, F [REDACTED] S [REDACTED] chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito R [REDACTED] Ri [REDACTED], sposato a [REDACTED] di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli [REDACTED] nato il [REDACTED] 2007, [REDACTED] nato il [REDACTED] 009 [REDACTED] nata il [REDACTED] 2010, con collocamento presso di sé nella casa, sita in [REDACTED] di confermare gli incarichi di intervento e supporto al nucleo familiare attribuiti ai Servizi Sociali dal Tribunale per i Minorenni di Milano, intervenuto in via di urgenza il 25.5.2016 e di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli di € 600 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Con decreto del 10.6.2019 il Presidente disponeva l'integrazione del contraddittorio, l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del comune di [REDACTED] e di copia dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Milano.

Con memoria difensiva, depositata in data 15.10.2019, si costituiva R [REDACTED] Ri [REDACTED] aderendo alle richieste della moglie in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e rimettendosi al Tribunale in relazione alla misura del mantenimento dovuto per i figli, attesa l'assenza di reddito.

All'udienza presidenziale del 22.10.2019 il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione sentiva le parti, che raggiungevano un accordo provvisorio, conforme alle richieste della ricorrente quanto all'affidamento esclusivo rafforzato dei figli, al loro collocamento e agli interventi dei Servizi Sociali e quanto alla misura del contributo paterno per il mantenimento dei figli determinato in € 300 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei minori, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo) e i loro procuratori, che chiedevano di recepire l'accordo e



di sollecitare la trasmissione della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali non ancora pervenuta.

Il Presidente con provvedimento a verbale così disponeva:

- “1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;*
- 2. provvede in via provvisoria in conformità all'accordo sopra raggiunto dalle parti quanto ai profili relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto lo stesso appare rispondente all'interesse dei minori e agli elementi ricavabili dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del comune di ██████ datata 29.1.2019 allegata al ricorso*
- 3. dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cesate proseguano gli interventi in essere con particolare riguardo alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i minori e agli interventi educativi di supporto a favore dei bambini e trasmettano entro il 11.3.2020 la relazione di aggiornamento sulla situazione della coppia genitoriale e dei minori nell'attualità che era stata richiesta con il decreto presidenziale del 10.6.2019 e che non è pervenuta nonostante il tempo trascorso;*
- 4. provvede in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto anche in ordine al profilo economico, atteso che lo stesso appare adeguato all'attuale situazione di precarietà lavorativa paterna*
- 5. dispone l'acquisizione entro il 11.3.2020 a cura della cancelleria presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dello stato del procedimento ivi pendente (proc. N. 1056/2016 RG dott. VITI), dei provvedimenti successivi al decreto provvisorio emesso in data 25/27.5.2016 eventualmente adottati e dell'attività istruttoria eventualmente in quella sede successivamente svolta”.*

Nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 19.3.2020.

Con gli scritti integrativi parte attrice formulava conclusioni dirette alla conferma dei provvedimenti provvisori, dando atto che il marito era nuovamente in stato di detenzione e parte convenuta reiterava le proprie domande.

Con decreto del 14.4.2020, da intendersi qui richiamato, in ragione della sopravvenuta normativa emergenziale Covid 19, l'udienza ex art. 183 c.p.c. veniva differita e ne veniva disposta la trattazione scritta.

Depositata le note autorizzate dalle parti, chiedendo parte attrice la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e pervenuta la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi, all'udienza cartolare del 18.6.2020 il Giudice Istruttore disponeva la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali del comune di Cesate degli interventi in essere, con particolare



riguardo alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i minori, tenuto conto della nuova condizione di limitazione della libertà personale del signor R [REDACTED] e delle condizioni psicofisiche dei minori e agli interventi educativi di supporto a favore dei bambini, la trasmissione di una relazione di aggiornamento sulla situazione della coppia genitoriale e dei minori, sollecitava a cura della cancelleria l'accertamento presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dello stato del procedimento ivi pendente (proc. N. 1056/2016 RG dott. VITI), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c e fissava l'udienza del 26.11.2020 per la decisione sui mezzi istruttori e per la comparizione personale delle parti.

Depositata le memorie istruttorie dalle parti, pervenuta la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati, disposta con decreto del 2.11.2020, da intendersi qui richiamato, la trattazione scritta dell'udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori e depositate le note scritte autorizzate, all'udienza cartolare del 26.11.2020 il Giudice Istruttore con provvedimento a verbale così disponeva:

*“richiamato il proprio decreto in data 2.11.2020, ritualmente comunicato alle parti e dato atto che l'udienza si svolge con modalità a trattazione scritta ex art. 221 comma 4 della 77/20*

*dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato le note di trattazione scritte, insistendo nelle rispettive istanze istruttorie come formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c, depositate nei termini;*

*dato atto che in data 12.11.2020 è pervenuta la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di [REDACTED]*

*ritenuto che tutti i documenti prodotti dalle parti sono ammissibili, salva ogni valutazione degli stessi da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;*

*ritenuto che la prova per interrogatorio, chiesta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 17.9.2020, non sia ammissibile perché vertente su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli 1 e 2) e su circostanze generiche (capitolo 2);*

*ritenuto che la richiesta ex art. 210 c.p.c avanzata da parte attrice quanto alla sentenza penale di condanna del marito, di cui la stessa non ha la disponibilità, deve essere accolta, trattandosi di documento rilevante ai fini della decisione, disponendo che il convenuto depositi copia conforme della suddetta sentenza con attestazione del suo passaggio in giudicato se già intervenuto; la ulteriore istanza ex art. 210 c.p.c non può, invece, essere accolta, in quanto superflua rispetto agli elementi probatori già agli atti e alle disposizioni istruttorie ex officio assunte;*



*osservato che parte convenuta non ha avanzato istanze istruttorie con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 21.9.2020;*

*ritenuto che, nell'esercizio dei poteri istruttori di ufficio di cui il Giudice del conflitto familiare dispone (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000, n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606; Cass. Sez. I 22 maggio 2014 n. 11412; Cass. Sez. I 23 ottobre 2017 n. 25055), deve essere ordinato ad entrambe le parti di produrre la documentazione in dispositivo indicata, in quanto necessaria ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli che grava su entrambi i genitori, evidenziando sin d'ora che l'omessa o incompleta produzione sarà oggetto di valutazione da parte del Tribunale ex art. 116 c.p.c (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225);*

*rilevato che la relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali del comune di ████████ del 12.11.2020 dà atto degli interventi in corso a favore dei minori e della madre, che sta collaborando pienamente con i Servizi in “un processo di rafforzamento delle funzioni genitoriali e di adeguatezza alla comprensione dei cambiamenti e dei bisogni dei figli, capace di leggerne le valenze più profonde e di affidarsi agli operatori di riferimento e della attuale sospensione delle relazioni tra il padre che è stato di recente nuovamente arrestato e date le sue gravi carenze nella comprensione dei rischi cui sono ad ora ha esposto i figli”;*

*ritenuto che devono proseguire gli interventi in corso a favore dei minori e della madre da parte dei Servizi Sociali come proposto nella relazione di aggiornamento trasmessa anche con riguardo alla attuale sospensione degli incontri tra il padre e i minori anche in Spazio Neutro, attribuendo ai Servizi Sociali il compito di valutare la possibilità di una ripresa “in caso di modifiche emotive nello stato dei minori e di condizioni che possano garantire un effettivo processo di recupero e di maturazione autocritica e della funzione di sintonizzazione empatica da parte del padre sui bisogni dei figli”;*

#### **PQM**

##### **statuizioni sulle istanze istruttorie**

- 1. ammette i documenti prodotti dalle parti, salva ogni loro valutazione da parte del Collegio ai fini della decisione;*
- 2. non ammette la prova per interrogatorio, chiesta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 17.9.2020;*
- 3. ordina a parte convenuta di depositare entro il 1.2.2021 copia conforme della sentenza penale di condanna dallo stesso riportata per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie con attestazione del passaggio in giudicato, se già intervenuto;*
- 4. non ammette le ulteriori richieste ex art. 210 c.p.c avanzate da parte attrice con la memoria istruttoria sopra indicata;*
- 5. dà atto che parte convenuta non ha avanzato istanze istruttorie con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c depositata in data 21.9.2020;*
- 6. ordina ad entrambe le parti di depositare entro il 15.4.2021*
  - a) copia della dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2019 (PF o 730 o CU 2020) e in mancanza copia delle buste paga e/o delle fatture emesse per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019;*



b) copia della dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2020 (PF o 730 o CU 2021) e se non ancora disponibile copia di tutte le buste paga e/o delle fatture emesse dal 1.1.2020 al 31.12.2020;

**statuizioni sulla responsabilità genitoriale**

1. dispone che i Servizi Sociali del Comune di ██████:

- a) proseguano gli interventi educativi a favore dei figli ██████ con le modalità e i tempi ritenuti rispondenti alle esigenze evolutive dei minori,
  - b) proseguano colloqui di supporto e monitoraggio con la madre,
  - c) valutino la possibilità di una ripresa della relazione tra il padre e i minori in Spazio Neutro, solo qualora vi siano modifiche emotive nello stato dei minori e condizioni che possano garantire un effettivo processo di recupero e di maturazione autocritica e della funzione di sintonizzazione empatica da parte del padre sui bisogni dei figli,
  - d) proseguano l'attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione del nucleo familiare,
  - e) trasmettano una relazione di aggiornamento entro il 30.4.2021, segnalando in ogni caso immediatamente situazioni di eventuale pregiudizio per i minori.
- Fissa udienza per il giorno 19.5.2021 ore 9.00 per la precisazione delle conclusioni”.

Disposta con decreto del 5.4.2021, da intendersi qui richiamato, la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, depositata dalle parti la documentazione richiesta dal Giudice Istruttore, pervenute le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati e depositate le note scritte autorizzate in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza cartolare del 19.5.2021 il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

**Il materiale probatorio**

Il materiale probatorio acquisito è più che idoneo a fondare una motivata pronuncia su tutte le domande svolte dalle parti, condividendo il Collegio le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore e sopra integralmente riportate, attesa la reiterazione da parte dell'attrice in sede di precisazione delle conclusioni delle proprie richieste istruttorie.

Gli elementi ricavati dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali del Comune di ██████, che hanno preso in carico il nucleo familiare da tempo e dalla documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice Istruttore, consentono a questa Autorità Giudiziaria di





poter assumere una motivata decisione tanto in ordine alla pronuncia di addebito della separazione quanto in ordine alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli.

### **La domanda di separazione**

La domanda principale di separazione, avanzata solo da parte attrice, atteso che il convenuto non ha in nessuno dei propri scritti formulato la domanda sullo *status*, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, attese le allegazioni di parte attrice e considerata la grave e difficile situazione personale della coppia, come emersa in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio (confr. decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 25/27.5.2016 di allontanamento del signor RO [REDACTED] dalla casa familiare) e confermata dalle risultanze delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati e dalle produzioni documentali intervenute nel corso del giudizio (confr. sentenza di applicazione della pena del Gip presso il Tribunale di Milano n. 2493/2016 del 16.9.2016, depositata da parte convenuta in data 10.2.2021). Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

### **La domanda di addebito avanzata da FUCCHI Silvia**

La domanda di addebito della separazione, proposta dall'attrice, deve trovare accoglimento, dovendosi ritenere provate le violazioni dei doveri matrimoniali poste da F [REDACTED] Si [REDACTED] a suo fondamento.

E' certamente provata la violazione del dovere di rispetto della integrità e della dignità della persona della moglie da parte del signor R [REDACTED]

La storia della coppia è stata caratterizzata sin dal principio da condotte di gravi violenze fisiche e psicologiche da parte del marito ai danni della moglie, anche per l'abuso di sostanze stupefacenti da parte del signor RO [REDACTED] e la signora F [REDACTED], nella



dinamica propria della vittima di violenza, ha per un lungo periodo di tempo continuato a sopportarle per timore di ritorsioni peggiori anche nei riguardi dei figli, sovente spettatori di tali condotte, determinandosi poi a sottrarsi a questa dinamica relazionale disfunzionale, denunciando ed allontanandosi dal marito (confr. decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 25/27.5.2016).

E prova inconfutabile delle violenze fisiche e delle vessazioni psicologiche, cui l'attrice è stata sottoposta sin dagli esordi della vita coniugale, si ricava, infatti, dalla sentenza di patteggiamento del Gip presso il Tribunale di Milano n. 2493/2016 del 16.9.2016, depositata agli atti di questo giudizio, che ha applicato a R. [REDACTED] Ri. [REDACTED] la pena di anni tre di reclusione per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali ai danni della moglie.

La sola lettura dei fatti contestati nei capi di imputazione, in particolare nel capo a) relativo al reato di maltrattamenti, consente di rilevare la gravità delle condotte poste in essere, le quali valgono ad integrare a tutti gli effetti la violazione del dovere coniugale primario del rispetto della persona del coniuge.

Tale pronuncia vale, ad avviso del Collegio, a provare gli elementi costitutivi della domanda di addebito proposta dalla signora [REDACTED] tenuto conto di quanto afferma in modo assolutamente prevalente la Suprema Corte.

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce, infatti, indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel giudizio civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (Cass. Sez. L 18.12.2017 n. 30328; Cass. Sez. L 29.2.2016 n. 3980; Cass. Sez. III 18.3.2013 n. 9456, Cass. Sez. VI-III 6.12.2011 n. 26263).



Del resto nel presente giudizio il convenuto non ha in alcun modo messo in discussione tali sue gravi condotte ai danni della moglie, limitandosi a sostenere di non comprendere l'interesse della moglie alla pronuncia di addebito della separazione.

I reiterati e gravissimi agiti del signor R [REDACTED] sono senz'altro da considerarsi determinanti nella causazione della crisi coniugale, essendo idonei di per sé a cagionare una situazione di intollerabilità della convivenza.

Nel caso di violenza fisica la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che *“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”* (Cass. Sez. VI-I 19.2.2018 n. 3925; Cass. Sez. VI-I 22.3.2017 n. 7388) e che *“In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”* (Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).

In conclusione il quadro come ricostruito di violazione dei più elementari doveri nascenti dal matrimonio da parte del signor R [REDACTED], causalmente rilevante la crisi coniugale, costituisce piena prova e vale a fondare la pronuncia dell'addebito della separazione a suo carico.



### La responsabilità genitoriale

Premette il Collegio di dover provvedere in via definitiva, atteso che il decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano nel lontano 25/27.5.2016 si è limitato a disporre l'allontanamento del signor R [REDACTED] dalla casa familiare e che non sono seguite ulteriori statuizioni da parte di quell'Autorità Giudiziaria che, nonostante le reiterate richieste, non ha trasmesso alcuna comunicazione a questa Autorità Giudiziaria. Del resto neppure i Servizi Sociali incaricati da questa Autorità Giudiziaria hanno dato contezza di ulteriori provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile a tutela dei minori.

Ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni provvisorie assunte dal Presidente, disponendo l'affido superesclusivo dei minori alla madre, ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c. E del resto sul punto le conclusioni delle parti sono sostanzialmente coincidenti.

La signora F [REDACTED] ha sin da subito pienamente collaborato con gli operatori dei Servizi ed è riuscita a mettere in campo più che adeguate risorse per affrontare i suoi traumatici vissuti personali e per rafforzare le sue competenze genitoriali.

Di fatto si sta facendo carico dal 2016 dei figli sia sul piano emotivo sia sul piano materiale e ha saputo affrontare anche il delicato intervento chirurgico per la rimozione di una cisti intracranica, cui è stato sottoposto il figlio [REDACTED]

Scrivono i Servizi Sociali che la signora F [REDACTED] *“è apparsa sempre più capace di contenere le sue ansie e le sue paure, consolidando il processo di rafforzamento delle sue funzioni genitoriali e mostrandosi adeguata nel cogliere i cambiamenti e i bisogni dei figli, di leggerne le valenze più profonde e di affidarsi alle figure professionali di riferimento. Il positivo e progressivo sviluppo di equilibri familiari stabili e solidi ha consentito alla madre di creare un clima sereno e riparativo funzionale per i minori e di favorire esperienze utili per la loro crescita. Si ritiene di poter confermare un processo maturativo nella realtà materna e l'interiorizzazione di strumenti efficaci per la gestione educativa ed emotiva dei figli”* (confr. relazione del 12.11.2020).

Analoghe valutazioni positive sono contenute nella relazione successivamente trasmessa in cui gli operatori concludono per una piena idoneità materna a farsi carico della gestione della responsabilità in via esclusiva (confr. relazione del 10.5.2021).



Osserva poi il Collegio che la madre non ha mai ostacolato la ripresa della relazione padre figli, sapendo cogliere anche i diversi vissuti emotivi dei tre figli e le loro richieste rispetto al padre, specie in conseguenza del suo nuovo arresto.

Il signor R [REDACTED] evidenzia, invece, serie problematiche personologiche, dovute anche al cronico abuso di sostanze stupefacenti, che lo rendono allo stato del tutto inidoneo ad assumere un ruolo genitoriale responsabile.

In primo luogo, le condotte maltrattanti poste in essere ai danni della moglie alla presenza dei figli hanno determinato una situazione di profondo malessere nei minori, che sono stati sostenuti e accompagnati dagli operatori in un progressivo recupero della fiducia in sé.

In secondo luogo, il nuovo arresto ha esposto i figli a nuovi vissuti traumatici, di cui lo stesso non sembra avere reale consapevolezza. Si legge, infatti, nella relazione dei Servizi *“di sue gravi carenze empatiche e di rischi, poi concretizzatisi in nuove pendenze giudiziarie, di una continua esposizione dei figli ad investimenti e frustrazioni di aspettative di cui lo stesso non ha alcuna consapevolezza e capacità di comprensione degli stati d'animo e dei bisogni emotivi ed evolutivi dei figli”* (confr. relazione del 12.11.2020).

E nell'ultima relazione di aggiornamento trasmessa, dopo un lavoro di rete con l'*equipe* trattamentale della Casa Circondariale di Milano San Vittore, ove il signor RO [REDACTED] è detenuto, in attesa di giudizio di appello a seguito di condanna a quattro anni di reclusione per il reato di maltrattamenti ai danni della nuova compagna e per la revoca della misura alternativa a seguito di evasione, si legge *“il signor Ro [REDACTED] non presenta attualmente una progettualità in termini di interventi volti ad affrontare i nodi critici della tossicodipendenza e degli agiti di violenza che hanno determinato la nuova condanna. Non sono stati evidenziati processi evolutivi in termini di reale consapevolezza e autoriflessione, pur avendo mostrato come pensiero di cura verso i figli la preoccupazione di doversi concentrare sul lavoro per poter contribuire economicamente al loro mantenimento..... il processo motivazionale diretto al recupero della relazione con i figli appare sganciato dalla possibilità di soffermarsi su una dimensione più profonda e di empatizzare con la loro traumatica delusione.....non sembra proiettato verso modelli e*



*prospettive di intervento mirate alla risoluzione delle sue fragilità* “ (confr. relazione del 14.5.2021).

Il quadro sopra descritto consente, quindi, al Tribunale una valutazione di idoneità genitoriale della madre e di inidoneità del padre a gestire la responsabilità genitoriale (Cass. Sez. I 6.3.2019 n. 6535), con conseguente conferma dell'affido esclusivo dei tre figli alla signora F [REDACTED] con concentrazione in capo alla stessa, ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c., della responsabilità genitoriale anche per le decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza dei figli minori.

L'affidamento monogenitoriale “rafforzato” alla madre è l'unica misura allo stato idonea a garantire a [REDACTED] un regolare percorso di crescita e ad assicurare decisioni tempestive nel loro interesse, tenuto conto che le condizioni di inidoneità genitoriale paterna sopra descritte e l'attuale nuova situazione di detenzione non offrono un'effettiva garanzia di stabilità nella collaborazione con la madre nell'esercizio della genitorialità e non consentono al signor R [REDACTED] di partecipare, con prontezza ed efficacia, alla assunzione delle decisioni più rilevanti per la vita dei figli.

I minori, che devono essere collocati presso la madre, in quanto genitore di riferimento, anche ai fini della residenza anagrafica, stanno superando le traumatiche vicende familiari in cui sono stati coinvolti anche grazie agli interventi di educativa avviati, frequentano con regolarità e profitto la scuola e sono bene inseriti negli ambienti amicali, come descritto nelle relazioni dei Servizi Sociali sopra richiamate.

Quanto alla relazione dei minori con il padre, attualmente interrotta, condivide il Collegio il progetto di *“riavvio delle frequentazioni solo in Spazio Neutro, con la gradualità e la progressività che esso richiederà e nel rispetto delle differenti posizioni di apertura dei minori”*, accompagnato in ogni caso *“dall'avvio di un percorso a favore del padre più incisivo per migliorare i suoi livelli di consapevolezza emotiva e la comprensione delle sue gravi carenze.”*

Anche i contatti telefonici, qualora si verifichi un'accessibilità dei minori agli stessi, dovranno avvenire in un contesto di regolamentazione disposta dai Servizi e valutando anche l'eventuale presenza di una figura professionale di riferimento.



Deve poi proseguire l'intervento educativo per [REDACTED] sia pure come rimodulato dai Servizi in ragione della spinta di graduale autonomizzazione che il minore manifesta in ragione della sua crescita e deve essere avviato, viste le condizioni di recupero psicofisico di [REDACTED] l'intervento educativo in suo favore, al fine di supportare il ragazzino nelle sue fragilità ed insicurezze emotive.

Deve, infine, disporsi che i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] proseguano nell'attività di monitoraggio a supporto della madre e dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di eventuale pregiudizio per gli stessi.

### **Il contributo al mantenimento dei figli**

Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio e delle acquisizioni probatorie, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337<sup>ter</sup> comma 4 c.c., che presiedono alla determinazione giudiziale delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli (Cass. Sez. VI 16.9.2020 n. 19299; Cass. Sez. V-I 1.3.2018 n. 4811), il contributo paterno al mantenimento dei figli possa essere rideterminato nella misura mensile di € 450, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, già stabilite dal provvedimento presidenziale.

La signora F [REDACTED] è un insegnante non di ruolo e ha documentato un reddito netto medio mensile di € 987 per l'anno di imposta 2016 (reddito complessivo € 1.062 complessivo per 32 gg di lavoro CU2017 Ministero + reddito complessivo € 11.178 + 794 bonus irpef, ritenute irpef € 1.190 CU2017 Inps), di € 1.402 per l'anno di imposta 2017 (reddito complessivo € 14.662 + € 689 bonus irpef, ritenute irpef € 2.239, addizionali € 323 CU2018 Ministero + reddito complessivo € 4.321 + bonus irpef € 264, ritenute irpef € 545 CU2018 Inps), di € 1.413 per l'anno di imposta 2018 (reddito complessivo € 16.750 + € 757 bonus irpef, ritenute irpef € 2.751, addizionali € 376 CU2019 Ministero + reddito complessivo € 2.748 + bonus irpef € 179, ritenute irpef € 341 CU2019 Inps), di € 1.415 per l'anno di imposta 2019 (reddito complessivo € 16.776 + € 750 bonus irpef, ritenute irpef € 2.771, addizionali € 377 CU2020 Ministero + reddito complessivo € 2.761 + bonus irpef € 187, ritenute irpef € 336 CU2020 Inps) e di € 1.424 per l'anno di imposta 2020 (reddito



complessivo € 16.667 + € 805 bonus irpef, ritenute irpef € 2.750, addizionali € 374 CU2021 Ministero + reddito complessivo € 2.793+ bonus irpef € 251, ritenute irpef € 302 CU2021 Inps).

Vive in un immobile con il nuovo compagno, con cui certamente condivide le spese del *menage* domestico e non ha documentato gli oneri abitativi sostenuti.

Il signor R [REDACTED] che dopo la prima scarcerazione aveva aperto un'impresa individuale nel settore edilizio (doc. 8 parte attrice) e ha documentato di aver avuto ricavi nell'anno 2020 per complessivi € 6.424 (confr. n. 6 fatture emesse), è nuovamente detenuto.

E' però provato che in carcere sta lavorando, avendo documentato un reddito netto mensile di circa € 606 (reddito netto complessivo di € 2.426,16 da gennaio 2021 a aprile 2021; confr. cedolini prodotti).

Pertanto, il contributo in via definitiva stabilito, conformemente alle conclusioni di parte attrice, è compatibile con la capacità reddituale del signor RO [REDACTED] e tiene conto anche dell'età dei ragazzi e dell'assenza di qualunque forma di contributo paterno al mantenimento diretto dei figli.

L'assegno di mantenimento come stabilito deve farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti solo all'esito del giudizio e considerato che i provvedimenti provvisori, che mantengono la loro efficacia sino a tale momento, erano stati assunti anche sulla base di un accordo delle parti.

### **Le spese di lite**

Le spese di lite devono essere compensate per la metà (1/2), attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda di *status* e attese le conclusioni sostanzialmente congiunte quanto alle domande in punto di esercizio della responsabilità genitoriale.

Devono essere poste a carico del convenuto per la residua metà (1/2), attesa la sua soccombenza in relazione alla domanda di addebito e alla domanda di mantenimento per i figli.





Vengono liquidate complessivamente in € 6.394 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, applicando la disciplina del DM 55/2014 negli importi relativi alla fascia di valore più bassa (€ 26.000-€ 52.000) dello scaglione di valore di riferimento per ciascuna fase processuale, considerato lo svolgimento di tutte le fasi processuali e con la riduzione del 50% della fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c, con la conseguente condanna di RO [REDACTED] Ri [REDACTED] a rifondere a FU [REDACTED] S [REDACTED] la somma di € 3.197, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

### P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi F [REDACTED] S [REDACTED] e R [REDACTED] R [REDACTED], sposati a [REDACTED] (anno 2007, atto n. 19, parte II, serie A);
2. dichiara, ex art. 151 comma 2 c.c., la separazione addebitabile al marito R [REDACTED] Ri [REDACTED];
3. affida i figli minori [REDACTED] [REDACTED] nato il [REDACTED] 2007, [REDACTED] nato il [REDACTED] 2009 e [REDACTED] nata il [REDACTED] 2010, in via esclusiva alla madre [REDACTED], che eserciterà in via esclusiva ex art. 337<sup>quater</sup> comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei figli e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
4. dispone che i figli minori restino collocati presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
5. incarica i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] di verificare la possibilità di una eventuale e graduale ripresa delle frequentazioni tra il padre e i figli minori, solo in



- Spazio Neutro nel rispetto delle differenti posizioni di apertura dei minori, previo, in ogni caso, avvio a favore del padre del percorso di cui al punto 8) del dispositivo;
6. incarica i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] di regolamentare i contatti telefonici tra il padre e i minori, qualora si verifichi un'accessibilità dei minori agli stessi e garantendo la presenza di una figura professionale di riferimento;
  7. incarica i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] di proseguire l'intervento educativo a favore di [REDACTED], di avviare un intervento educativo a favore di [REDACTED] e di avviare ogni altro intervento di supporto socio educativo e/o psicologico si rendesse necessario per i minori;
  8. incarica i Servizi Specialistici dell'ASST competenti per territorio di avviare un percorso di presa in carico per la cura dalle dipendenze e di supporto alla genitorialità per il padre, sempre che lo stesso ne dia la disponibilità;
  9. incarica i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] di proseguire nell'attività di monitoraggio a supporto della madre e dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
  10. pone a carico di R [REDACTED] R [REDACTED] con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 450, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), prima rivalutazione dalla annualità successiva alla pubblicazione della sentenza, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei figli o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno e gite scolastiche), spese tutte documentate;
  11. condanna R [REDACTED] R [REDACTED] a rifondere a F [REDACTED] S [REDACTED] la metà (1/2) delle spese di lite liquidate in € 3.197 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e compensa tra le parti la residua metà (1/2) delle spese di lite;



12. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);
13. manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, al Comune di ██████ perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
14. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di ██████ erché provvedano a quanto disposto;
15. manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza al Tribunale per i Minorenni di Milano (proc. N. 1056/2016 RG dott. VITI).

Così deciso, in Milano il 14 luglio 2021

Il Giudice Rel. Est  
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente  
Dott.ssa Beatrice Secchi



N. R.G. 7430/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
- SEZIONE IX CIVILE -

Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente Rel.est.
dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice
dott. Jacopo Blandini	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 12 febbraio 2018 e vertente

**TRA**

S ■■■ ■■■■, nata a ■■■■■■ in data ■■■■■■ 1980 (codice fiscale ■■■■■■),  
rappresentata e difesa dall' ■■■■■■ elettivamente domiciliata presso  
lo studio dell'avv. ■■■■■■ come da procura in atti;

**RICORRENTE**

**E**

B ■■ R ■■■■, nato a ■■■■■■ in data ■■■■■■ 1981 (codice fiscale ■■■■■■),  
rappresentato e difeso dall' ■■■■■■ elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in  
■■■■■■■ come da procura in atti;

**RESISTENTE**

Con l'intervento dell'Ufficio del **PUBBLICO MINISTERO**, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.

**OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**



*FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI rassegnate dalle parti all'udienza del 24 giugno 2020  
svoltasi con modalità di trattazione scritta*

\* \* \*

**CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE SEYDI GNIMA:**

*come da foglio depositato telematicamente*

**CONCLUSIONI PER LA PARTE RESISTENTE BAYO RASSOUL**

*Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge*

**Nel merito**

1. *Pronunciare la separazione tra i sig.ri B ■ R ■ e S ■ G ■ del matrimonio celebrato il 16\7\2005 in ■ ;*

2. *Assegnare la casa familiare alla sig.ra Se ■ affinché la abiti con i figli minori continuando a supportare il sig. B ■ nel reperimento di un'abitazione che gli possa consentire di ospitare decorosamente i suoi bambini considerato che non sono emersi dalle relazioni elementi ostativi alla frequentazione padre-figli.*

3. *rigettare la domanda di affidamento esclusivo alla madre dei figli minori ■ ■ in quanto infondate in fatto ed in diritto;*

4. *confermare l'affidamento dei minori all'Ente per l'espletamento delle fondamentali indagini e incombenze come da ordinanza 8/1/2019 nell'interesse degli stessi e nell'ottica della bi-genitorialità e sperimentando gli incontri in "spazio neutro" e con tutte le accortezza possibili nel rispetto dei minori, in modo da fare un percorso che possa portare ad una pronuncia "definitiva";*

5. *porre a carico del sig. B ■ R ■ il versamento di Eur 80,00= mensili - o della maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia in considerazione delle attuali condizioni economiche dello stesso e dell'esistenza di altri due figli minori - a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio a decorrere dal mese di febbraio 2020; oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il "protocollo del Tribunale di Milano.*

7 *Nessun addebito a carico del sig. B ■*

6 *Spese compensate*

\*\*\*\*\*

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore**

Con ricorso iscritto a ruolo in data 16 febbraio 2018 ritualmente notificato, s ■ G ■, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito B ■ R ■, con cui aveva contratto matrimonio in ■ in data ■ (non trascritto in Italia), dalla cui unione sono nati i figli ■ (in data ■ 2006), ■ e ■ (in data ■



2010), [REDACTED] (in data [REDACTED] 2012) [REDACTED] (in data [REDACTED] 2017), con addebito allo stesso. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido in via esclusiva a sé dei figli, l'assegnazione a sé della casa familiare in locazione e di porre a carico del marito a titolo di mantenimento degli stessi e della moglie un assegno mensile di € 900 oltre al 100% delle spese straordinarie e il pagamento del canone di affitto (€ 360 mensile).

Alla prima udienza presidenziale così fissata del 11 settembre 2018, attesa la non regolarità della notifica del ricorso, il Presidente F.F. assegnava nuovi termini per la rinnovazione della notifica e per il deposito di memoria difensiva e differiva alla nuova udienza dell'8 gennaio 2019.

Successivamente, con memoria ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il resistente che contestando quanto ex adverso dedotto e lamentato con particolare riferimento alla domanda di addebito nei suoi confronti e alle richieste economiche, si riservava nel prosieguo di formulare conclusioni davanti al Giudice istruttore, chiedendo che venisse disposto un percorso di mediazione familiare.

All'udienza presidenziale del giorno 8 gennaio 2010 il Presidente F.F., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentiva ampiamente le parti separatamente; la parte ricorrente rinunciava ad avanzare domanda di mantenimento per sé e il Presidente F.F. all'esito si riservava.

A scioglimento della riserva pronunciava l'ordinanza presidenziale che di seguito si riporta nella parte motiva:

*“ Il Presidente ff. dott.ssa Maria Laura Amato,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8 gennaio 2019,  
ha pronunciato la seguente*

#### ORDINANZA

*LETTI ED ESAMINATI* gli atti e i documenti di causa;

*SENTITE* le parti e i rispettivi difensori;

*ESAMINATA* la relazione con i primi esiti degli accertamenti dei Servizi Sociali del Comune di Milano datata 13.12.2018 con allegata precedente relazione datata 16.04.2018, come delegati con precedente provvedimento.

*RILEVATO*, altresì, che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio; ed è volto a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;

*OSSERVATO* come sia emerso dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, supportate anche dalla denuncia presentata dalla signora in data 9 luglio 2016 allorquando aveva lamentato che le era stato impedito dal marito di rientrare con i figli in [REDACTED] avendo il medesimo sottratto i documenti di espatrio nonché dalla denuncia presentata in data 29.06.2018 (acquisita in udienza) allorquando ha denunciato di aver subito delle violenze e minacce dal marito, entrambe sottoposte al vaglio della competente AG, che il medesimo abbia posto in essere dei comportamenti inadeguati e controllanti a causa della sua gelosia e comunque motivati dalla sua convinzione che la moglie abbia avuto una relazione sentimentale con il di lui fratello, lasciandosi andare ad aggressioni verbali, vessazioni psicologiche e da ultimo gravi minacce anche la presenza dei figli;



*RILEVATO* come sebbene il marito abbia negato tali episodi, dalle dichiarazioni rese dal medesimo in udienza sia emerso come lo stesso faticò ad accettare la decisione della moglie di separarsi, non dichiarandosi assolutamente disponibile ad allontanarsi dalla casa ma anzi chiedendo di poter continuare a vivere tutti assieme nel medesimo contesto abitativo, rifiutando del tutto la possibilità della separazione, sottacendo ogni contrasto con la stessa, insistendo e solo sul tradimento della moglie con il proprio fratello, peraltro neppure riferito al primo incontro con gli operatori sociali;

*RILEVATO* come anche dall'esito dei primi accertamenti svolti dai Servizi Sociali del Comune di Milano delegati il quadro del nucleo familiare desti particolare preoccupazione per i minori, alcuni dei quali risultano aver subito in prima persona alcuni comportamenti violenti del padre e comunque aver assistito ad atti di violenza assistita, risultando profondamente scossi e impauriti, anche per i comportamenti a volte non del tutto tutelanti della madre che ha preferito non allontanarsi dalla casa coniugale nonostante i rischi di subire ulteriori e anche più gravi atteggiamenti violenti e certamente troppo coinvolta (anche per i risvolti penalistici della vicenda) e sconvolta emotivamente oltre che per gli atteggiamenti del padre che per di più appare scarsamente consapevole della pregiudizialità per il corretto benessere dei propri figli di una situazione di così esasperato conflitto e di aperta sfiducia e confronti della moglie accusata di continuo tradimento;

*OSSERVATO*, pertanto, alla luce della complessità e precarietà della situazione familiare come delineata, tenuto conto della accesa conflittualità tra le parti che continuano a muoversi accuse reciproche e pesanti recriminazioni, tenuto anche conto della particolare fragilità della madre ancora fortemente coinvolta emotivamente per il difficile rapporto con il marito e condizionata dal medesimo e dei comportamenti di scarsa tutela e di aggressività attuati dal padre, si appalesa maggiormente rispondente all'interesse dei minori disporre l'affido dei medesimi al Comune di Milano con limitazioni della responsabilità genitoriale, anche al fine di rendere maggiormente incisivi gli interventi sul nucleo familiare e sbloccare l'accertata situazione di stallo, con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, figura comunque tutelante e accudente, pur con le fragilità e criticità, che si è saputa prendere sempre cura dei figli e rispondere ai loro bisogni;

*OSSERVATO* pertanto che, che la casa familiare di Milano [REDACTED] di proprietà comunale in locazione, deve essere conseguentemente assegnata alla madre, demandando all'Ente l'individuazione eventuale di una comunità madre-bambini dove poter eventualmente collocare l'intero nucleo, con riserva nel prosieguo di ogni ulteriore diversa determinazione; al resistente dovrà quindi essere assegnato un termine breve - stante la gravità del quadro e la necessità che la convivenza venga interrotta al più presto - fino al 21 gennaio 2019 ore 10,30 per il rilascio dell'immobile, come meglio indicato in dispositivo con le cautele e l'ausilio delle Forze dell'Ordine;

*RILEVATO*, altresì, che attesa la delicatezza della situazione e criticità dei rapporti, deve essere demandato all'Ente medesimo di regolamentare con urgenza, solo ove il padre mostri serietà e impegno nel voler instaurare con i figli un rapporto stabile e continuativo e le condizioni psicofisiche dei minori lo permettano, gli incontri tra padre e figli, se del caso inizialmente in Spazio Neutro e/o con modalità osservate degli incontri, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi, con progressiva eventuale liberalizzazione e/o



*rimodulazione con un calendario da indicare al più presto, in base agli esiti degli interventi disposti così come meglio indicati in dispositivo; i medesimi Servizi sociali dovranno essere altresì incaricati di attuare tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori e dei genitori, monitorando la delicata situazione con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e successive relazioni con cadenza trimestrale;*

*RILEVATO, inoltre, in punto di contribuzione economica che la ricorrente ha dichiarato di non aver mai lavorato, di essersi finalmente potuta attivare da quando ha messo e completato l'inserimento a novembre scorso dell'ultimo bimbo al nido e di aver quindi trovato lavoro come collaboratrice domestica per 4 ore alla settimana con guadagni limitati (€ 10 all'ora) e di volersi attivare ulteriormente, possedendo comunque la signora, di giovane età, integra e piena capacità lavorativa che ben ha iniziato ad impiegare e potrà sempre di più impiegare. La stessa ha quindi rinunciato a richiedere un assegno di mantenimento per sé.*

*OSSERVATO quanto al resistente che lo stesso risulta lavorare come addetto alla sicurezza presso vari supermercati con un guadagno dichiarato di € 920 al mese (in linea con le ultime dichiarazioni fiscali da cui risulta un reddito lordo annuo di € 11.600); dovrebbe percepire anche gli assegni familiari dei 5 figli; ha dichiarato di pagare attualmente l'affitto della casa coniugale da poco abbassato ad euro 300 al mese oltre le bollette e di dare circa € 100 al mese alla moglie per le varie esigenze, pur avendo da sempre provveduto a tutto lui, alla spesa e ai vestiti dei figli; ha anche riferito che il suo contratto di lavoro scadrà a fine gennaio; in Senegal ha anche altri due figli;*

*RICHIAMATO l'art. 147 c.c. che stabilisce il principio generale in base al quale "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli"; quanto agli obblighi di mantenimento dei figli vi è poi l'art. 337-ter, comma 4 c.c. a prevedere che ciascuno genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori debba essere determinato tenendo in considerazione una serie di parametri legislativamente determinati volti a garantire il principio di proporzionalità, quali: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal medesimo in costanza della convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).*

*RITENUTO, pertanto, che attesa la situazione lavorativa e reddituale delle parti come sopra descritta, in difetto di più precisi dati documentali peraltro neppure forniti dalla ricorrente e salvi quindi i necessari approfondimenti istruttori, considerata la piena ed integra capacità lavorativa di entrambi i genitori, tenuto altresì conto che l'assegnazione della casa con contratto di locazione agevolato costituisce già di per sé una forma di contribuzione, dovendo il resistente trovarsi una casa in locazione, appare congruo porre a carico di*





*BAYO RASSOUL per il mantenimento dei cinque figli un assegno mensile complessivo di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie;*

*RILEVATO, altresì, che la ricorrente, stante anche la particolare situazione precaria economica del nucleo, ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento, dovendo la medesima comunque attivarsi ulteriormente e più efficacemente per reperire un'attività lavorativa che compatibilmente con gli impegni relativi a gestione dei figli le consenta procurarsi una fonte di reddito più remunerativa.*

### **PQM**

*richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del g. 8 gennaio 2019):*

*1) AFFIDA i figli minori [REDACTED] nato in data [REDACTED] 2006; [REDACTED] e [REDACTED] nate in data [REDACTED] 2010; [REDACTED] nata in data [REDACTED] 2012, [REDACTED] in data [REDACTED] 017, al Comune di Milano (luogo di attuale residenza) con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore;*

*2) DISPONE che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;*

*3) DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso la madre nell'abitazione di Milano [REDACTED] [REDACTED] demandando in futuro al medesimo Ente l'eventuale individuazione di idonea e disponibile comunità madre-bambini dove poter eventualmente collocare la madre con tutti i figli, ove ritenuto opportuno e maggiormente tutelante;*

*4) INCARICA l'Ente Affidatario di prendere in carico l'intero nucleo familiare e di regolamentare con urgenza e immediatezza, solo ove il padre mostri serietà e impegno nel voler instaurare con i figli un rapporto stabile e continuativo e le condizioni psicofisiche dei minori lo permettano, gli incontri tra padre e figli, se del caso valutando se inizialmente in Spazio Neutro e/o con modalità osservate degli incontri ovvero con solo educatori, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi, con progressiva eventuale liberalizzazione e/o rimodulazione con la predisposizione di un calendario preciso, in base agli esiti degli interventi disposti e ai percorsi avviati;*

*5) ASSEGNA la casa di Milano [REDACTED] on tutti gli arredi, alla ricorrente [REDACTED] G [REDACTED] con obbligo di rilascio per B [REDACTED] R [REDACTED] ENTRO E NON OLTRE IL 21 GENNAIO 2019 ALLE ORE 10,30, demandando all'Ente affidatario di curare attentamente l'esecuzione, con tutte le cautele e le precauzioni del caso, con delega alla Forza Pubblica locale per il rilascio coatto, nel caso in cui il medesimo non abbia per quella data lasciato spontaneamente la casa;*

*6) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, territorialmente competenti, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST provvedano ad attuare tutti interventi necessari o opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei medesimi nonché avvino interventi di supporto alla genitorialità e interventi specifici di supporto*



psicologico per entrambi i genitori che li aiuti a rielaborare il lutto separativo e a ripristinare una accettabile livello di comunicazione;

7) *INCARICA* l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione di minori, trasmettendo a questo Tribunale una relazione di aggiornamento entro il 31 MAGGIO 2019, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e indicando ogni suggerimento utile anche la fine di verificare se debbano essere apportate modifiche al regime così predisposto e in generale al fine di individuare ogni intervento opportuno;

8) *PONE* a carico di BA [REDACTED] RA [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento dei cinque figli mediante versamento a S [REDACTED] GN [REDACTED] entro il 5 di ogni mese dell'importo complessivo mensile di € 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al rimborso del 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale urgenti e/o prescritte dal medico curante del figlio o dallo specialista nonché delle spese scolastiche obbligatorie (rette, tasse, libri, materiale di cancelleria di prima dotazione, gite di istruzione proposte dal corpo docente), senza necessità di preventivo accordo fra i genitori purchè adeguatamente documentate;

9) *PRESCRIVE* ad entrambi i genitori ad attenersi, in quanto funzionale e nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento, a prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS incaricati e ad attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;

10) *PRENDE* atto della rinuncia di SE [REDACTED] [REDACTED] ad un assegno di mantenimento per sé;

Nominava sé stesso giudice istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 6 giugno 2019.

A tale udienza, atteso un'istanza di differimento dell'udienza da parte del difensore della parte ricorrente non potuto essere presente, in assenza peraltro anche del difensore di parte resistente, veniva disposto il differimento dell'udienza al 23 ottobre 2019 impregiudicati i diritti istruttori.

All'udienza così fissata, nessuno compariva per il resistente, avendo peraltro il difensore dello stesso fatto pervenire rinuncia al mandato in tempo utile per poter nominare altro difensore; veniva sentiva la parte ricorrente che dava atto che il marito non era voluto andare via dalla casa ex coniugale, nonostante l'ordine di rilascio, permanendo pertanto la convivenza con molte difficoltà anche per la presenza in casa del figlio Fallù, di 7 anni, avuto dal sig. Ba [REDACTED] in [REDACTED] da altra relazione. Si esaminavano altresì le ulteriori relazioni pervenute dai Servizi dell'Ente affidatario che davano atto della precarietà della situazione del nucleo familiare, stante anche la permanenza della convivenza e delle difficoltà nel trovare una comunità che potesse immediatamente ospitare la madre unitamente ai 5 figli. Il difensore di parte ricorrente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e il Giudice così provvedeva a verbale:

*"IL GIUDICE,*

*DATO ATTO,*



*SENTITA la parte ricorrente in assenza della parte resistente che dopo la rinuncia da parte del proprio difensore non ha ritenuto do costituirsi con nuovo difensore né di comparire in udienza;*

*ESAMINALE le relazioni in atti,*

*RILEVATO che, con ordinanza presidenziale dell'8 gennaio 2019, è stata disposta, tra le varie statuizioni, l'assegnazione della casa di Milano [REDACTED] con tuti gli arredi, alla ricorrente S [REDACTED] G [REDACTED] con obbligo di rilascio per BA [REDACTED] R [REDACTED] ENTRO E NON OLTRE IL 21 GENNAIO 2019 ALLE ORE 10,30, demandando all'Ente affidatario di curare attentamente l'esecuzione, con tutte le cautele e le precauzioni del caso, con delega alla Forza Pubblica locale per il rilascio coatto, nel caso in cui il medesimo non abbia per quella data lasciato spontaneamente la casa;*

*OSSERVATO come pare evidente che parte resistente non abbia lasciato spontaneamente la casa, creando una situazione di grave disagio per i figli minori della coppia e ingenerando un clima familiare di forte tensione per la situazione di accesa conflittualità con la madre come già evidenziato nella citata ordinanza presidenziale, assolutamente pregiudizievole per il benessere psicofisico dei figli e potenzialmente foriero di condotte che possono mettere a repentaglio l'incolumità dell'intero nucleo familiare;*

*OSSERVATO altresì come l'ente affidatario, abbia nell'ultima relazione di aggiornamento, dato atto della difficoltà nel reperimento di una comunità che possa accogliere le madre unitamente ai cinque bambini, con il rischio di dover dividere il nucleo familiare;*

*RITENUTO di dover nuovamente reiterare l'ordine già imposto, attesa la mancata attivazione della parte ricorrente nonostante l'aggravarsi della situazione e in assenza di ulteriori istanze,*

#### *PQM*

*1) CONFERMA L'assegnazione della casa familiare da individuarsi correttamente come sita in [REDACTED] [REDACTED] con tuti gli arredi, alla ricorrente S [REDACTED] [REDACTED] con l'obbligo già disposto di rilascio per B [REDACTED] R [REDACTED] ENTRO E NON OLTRE IL 21 GENNAIO 2019 ALLE ORE 10,30, demandando a questo punto con urgenza all'Ente affidatario di curare attentamente l'esecuzione CHE DOVRÀ ESSERE ATTIVATA DALLA PARTE RICORRENTE, con tutte le cautele e le precauzioni del caso, con delega alla Forza Pubblica locale per il rilascio coatto, non avendo il medesimo lasciato spontaneamente la casa entro la data fissata.*

*2) DISPONE che l'Ente affidatario per il tramite dei suoi servizi sociali e specialistici prosegua nell'attività compiutamente delegata con il provvedimento presidenziale del 8 gennaio 2019, riferendo in ordine all'esito degli ulteriori accertamenti svolti, all'ordine di rilascio eventualmente eseguito e anche se eventualmente sia stato nel prosieguo individuato un diverso e più idoneo collocamento della signora con i figli, attivando con urgenza e efficacia tutte le misure anche sociali di tutela e di protezione per la signora e per i bambini al fine di garantire alla medesima adeguati e necessari sostegni e una sistemazione logistica consona, con relazione di aggiornamento in ordine agli interventi disposti e all'attualità della situazione entro non oltre il **10 febbraio 2020** segnalando con urgenza eventuali situazione di pregiudizio per i minori.*

*3) CONCEDE termine (a partire dalla data odierna) ex art. 183, 6° comma c.p.c. rinvia per gli incumbenti di cui all' art. 183, 7° comma c.p. all'udienza del 20 FEBBRAIO 2020, AD ORE 9,45.*



All'udienza così fissata il nuovo difensore di parte resistente chiedeva di poter essere rimessa in termini per l'articolazione di memorie istruttorie, istanza che veniva rigettata atteso che l'avv. [REDACTED] precedente avvocato della parte resistente, sin dal 4 settembre 2019 aveva dato comunicazione [REDACTED] ricevuta il 6 settembre 2019) della rinuncia al mandato, avendo pertanto avuto tutto il tempo per nominare altro difensore. Si procedeva poi a discussione anche in ordine al persistente comportamento del resistente nel non lasciare la casa coniugale, con grave pregiudizio dei 5 figli, in seguito collocati in comunità con la madre. Il sig. B [REDACTED] si impegnavano a rispettare il provvedimento emesso e conseguentemente ad allontanarsi dalla casa ex coniugale, onde consentire alla moglie di rientrare in casa con i loro 5 figli. Il procuratore della parte ricorrente e la parte personalmente dichiaravano espressamente di rinunciare alla domanda di addebito e rinunciavano pertanto alle istanze istruttorie formulate.

I difensori chiedevano pertanto che il Tribunale richiedesse un'ulteriore relazione di aggiornamento e che fissasse udienza di precisazione delle conclusioni non prima di giugno 2020. Il Giudice dato atto, ordinava ad entrambe le parti di provvedere ad integrare gli scritti introduttivi e le documentazioni già prodotte attraverso la compilazione del modulo di disclosure di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.03.2019 e alla produzione della documentazione ivi indicata da depositarsi entro il 1 giugno 2020. Rinviava altresì per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 giugno 2020, poi svoltasi, come da decreto che qui si richiama del 12 giugno 2020, con modalità di trattazione scritta.

Le parti depositavano entro il termine assegnato i fogli di precisazione delle conclusioni e, previa assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (che invero non venivano depositate da nessuna delle due parti), la causa veniva quindi alla nuova scadenza trattenuta in decisione e poi rimessa al Collegio.

### **La giurisdizione e la legge applicabile**

Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo le parti, entrambe con cittadinanza straniera (essendo cittadini senegalesi, il sig. Ba [REDACTED] avendo in seguito conseguito anche la cittadinanza italiana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale; è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.

Quanto alle domande relative ai minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 8 del regolamento UE 2203/2001 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituali dei minori minore in Milano e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento degli stessi, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ex art. 36bis della legge 218/95 per entrambe le domande.





convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).

Orbene, nel caso di specie i motivi del ricorso e della memoria difensiva, le verbalizzazioni delle parti, l'interruzione della convivenza, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.

Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta.

### **La domanda di addebito**

Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione chiesta dalla moglie nei confronti del marito, vanno svolte le seguenti considerazioni.

Preliminarmente va osservato come siffatta domanda di addebito fosse stata espressamente rinunciata dalla signora S. [REDACTED] personalmente insieme al suo difensore all'udienza del 20 febbraio 2020, che conseguentemente aveva rinunciato alle istanze istruttorie di prova orale come articolate. In sede di conclusioni definitive tale domanda è stata riproposta, neppure peraltro illustrata e/o motivata in sede delle autorizzate memorie conclusionali, che il difensore non ha ritenuto di depositare.

Ciò posto e premesso, va in primo luogo rammentato che ai fini della pronuncia dell'addebito è necessario l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio nonché della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.

In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.

A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che « *In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, **Sentenza n. 18074 del 20/08/2014**).*

Nel caso di specie la signora S. [REDACTED] ha lamentato in ricorso, peraltro con allegazioni alquanto generiche, di continui litigi tra i coniugi determinati dal carattere particolarmente irascibile e violento del marito adducendo



quale prova la querela presentata dalla stessa in data 9 luglio 2016, invero limitata esclusivamente alla circostanza che lo stesso sarebbe partito per il Senegal portando con sé i documenti dei figli. La stessa ha poi fatto riferimento ad accuse – del pari del tutto generiche - che lo stesso le avrebbe rivolto “ingiustamente ed immotivatamente di tenere comportamenti poco seri con altri uomini in particolare con il di lui fratello”, producendo solo all’udienza presidenziale la querela dalla stessa presentata in data 29 giugno 2018, dove aveva denunciato di essere stata accusata dal marito di avere avuto una relazione extraconiugale e di avere avuto dei rapporti sessuali con il cognato e di essere stata conseguentemente costretta a subire un rapporto sessuale il 25 giugno 2018.

Orbene siffatta conflittualità tra i coniugi come riferita dalla ricorrente e per i motivi ivi indicati è stata sostanzialmente confermata dallo stesso resistente, che ha anche egli fatto risalire l’inizio dei forti contrasti tra i coniugi al 2016, a causa della presenza di suo fratello, che avrebbe “insidiato la vita di coppia” anche durante i periodi in cui lo stesso rientrava in Senegal e avrebbe avuto rapporti sessuali con la propria moglie, sì da scatenare effettivamente la sua gelosia. A comprova di tale situazione lo stesso ha prodotto un primo esposto dal medesimo presentato al Commissariato di PS Comasina il 6 ottobre 2016 nei confronti proprio del di lui fratello e della moglie, sostenendo che gli stessi avrebbero minato la tranquillità e la serenità familiare e più in particolare il fratello avrebbe anche molestato la moglie nonché una denuncia querela presentata sempre al Commissariato di PS Comasina in data 28 ottobre 2016, nella quale allegava di aver ricevuto vere e proprie minacce anche di morte dal fratello, il quale si sarebbe anche vantato di aver avuto rapporti sessuali con sua moglie.

Osserva pertanto il Collegio come, alla luce dei dati anche documentali prodotti e delle ricostruzioni offerte da entrambe le parti, sia inconfutabilmente emersa una conflittualità tra le parti, collocabile sin dal 2016 e scatenatasi per la presenza del fratello del sig. B ■ con accuse reciproche, che portano a ritenere di difficile individuazione allo stato, in assenza peraltro di istanze istruttorie cui la parte ricorrente ha rinunciato, a chi dei due sia maggiormente imputabile la crisi coniugale. Ma non solo. quanto sopra non può che privare di rilevanza causale le condotte poste in essere successivamente dal marito, come lamentate e anche denunciate dalla moglie stessa nel 2018 nella denuncia prodotta, anche ove venisse accertata la violenza, in quanto non causalmente rilevanti di un’unione coniugale già in crisi, che aveva già visto peraltro il marito assumere delle iniziative penali. D’altronde il quadro pesante venutosi a creare in famiglia, peraltro in un determinato contesto culturale e di tradizioni legate al Paese di origine delle parti, con atteggiamenti assunti anche dal marito di insulti e accuse pesanti, emerge anche dagli esiti degli accertamenti degli operatori sociali, dove l’accusa di tradimento rivolta dallo stesso alla moglie con il proprio fratello assume un ruolo scatenante, con tutta una serie poi di situazioni pregiudizievoli e di agiti inadeguati come emersi dai colloqui avuti, che però debbono collocarsi in periodo successivo.

In assenza, pertanto, di riscontri oggettivi non già e non solo delle condotte aggressive del marito ma soprattutto della rilevanza causale rispetto ad una unione, che al di là della concezione culturale del marito e alla sua volontà



di tenere unita la famiglia, era già in crisi, deve ritenersi non raggiunta la prova degli elementi costitutivi della domanda di addebito.

Alla luce conseguentemente di quanto argomentato, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia, deve essere respinta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, non adeguatamente coltivata e motivata, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..

### **La responsabilità genitoriale**

All'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che debbano essere confermati ex art. 333 c.c l'affidamento dei cinque figli della coppia all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, uniche misure allo stato tutelanti per il percorso di crescita dei minori (Cass. Sez. I 10.12.2018 n. 31902), alla luce delle medesime argomentazioni già svolte nell'ordinanza presidenziale sopra richiamata e qui condivise.

Dai compiuti accertamenti svolti dai Servizi sociali dell'Ente affidatario, che hanno effettuato numerosi colloqui con le parti e con i minori e che hanno davvero supportato il nucleo e aiutato la madre anche nella ricerca di un idoneo contesto abitativo, è infatti emerso come permangano in tutta la loro serietà le criticità individuali dei genitori con gravi lacune, la precarietà dell'intero nucleo familiare con segnali di gravi disagio di alcuni figli vittime e testimoni di agiti aggressivi del padre, le difficoltà della coppia genitoriale, anche accentuatesi a seguito del mancato rilascio della casa coniugale da parte del marito, che ha portato ad un iniziale collocamento della madre con i cinque figli in una comunità. Tutto ciò porta quindi a ritenere necessario nell'interesse dei minori mantenerne l'affido all'Ente, unica misura che possa garantire un sereno percorso di crescita degli stessi e assicurare l'assunzione delle decisioni rilevanti per la salute, l'istruzione e l'educazione, in conformità d'altronde con le domande di entrambe le parti.

Deve altresì mantenersi il collocamento presso la madre che allo stato costituisce, pur con le fragilità e le criticità, l'unica figura di riferimento per i minori, nella casa ex coniugale dove la stessa è potuta rientrare il 2 settembre 2020. Infatti dall'ultima relazione dei Servizi Sociali datata 10 settembre 2020 è emerso che la signora, approfittando della circostanza che il marito era partito per il ██████████, unitamente al figlio ██████████ era potuta finalmente rientrare in casa. Così dando così finalmente esecuzione al provvedimento, già emesso in sede presidenziale di assegnazione alla medesima della casa ex coniugale, da cui il marito insistentemente nonostante l'ordine di rilascio emesso e più volte ribadito, non voleva andarsene, costringendo la moglie e i figli in un primo momento ad una convivenza forzata e difficile e poi, stante i rischi per una siffatta convivenza, a farli collocare in una comunità peraltro con molte difficoltà visto il numero elevato dei figli e l'opportunità di non dividere la fratria. L'Ente affidatario deve essere altresì incaricato di monitorare attentamente la situazione del nucleo e valutare eventualmente, ove dovessero riemergere situazioni di pregiudizio per i minori e il contesto abitativo non sia sufficientemente tutelante e protettivo, e disporre un nuovo inserimento della madre con i figli in una struttura comunitaria e/o all'interno di un progetto anche in semiautonomia che possa supportarla e aiutarla nella gestione e nella cura dei figli.





Devono poi essere confermati tutti i provvedimenti già emessi in punto di regolamentazione della frequentazione del padre con i figli, da proseguire in Sazio neutro, con tutti gli ulteriori incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario nell'avvio/ prosecuzione di gli interventi di supporto individuale per entrambi i genitori e di sostegno nonché per i minori come in dispositivo,

L'Ente Affidatario proseguirà poi uno stringente monitoraggio sulla evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l'eventuale aggravarsi della situazione del minore o della coppia genitoriale e/o la necessità di provvedimenti ancora più incidenti sulla responsabilità genitoriale. Si provvede come da dispositivo.

### **Assegnazione della casa coniugale**

Deve essere confermata l'assegnazione alla madre, stante il collocamento della prole presso la stessa, dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare, di proprietà comunale, sita nel Comune di Milano via [REDACTED] ove la signora è rientrata a settembre 2020, oggetto peraltro di domande convergenti anche dello stesso resistente. Tale provvedimento appare certamente necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli *dell'habitat* domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).

E' evidente pertanto che il sig. B [REDACTED] non potrà più rientrare nella casa stante il provvedimento di assegnazione alla moglie, confidando che lo stesso non assuma alcun ulteriore comportamento violativo di provvedimenti giudiziari, ben comunque potendo la signora sostituire a questo punto la serratura.

Nulla deve provvedersi pertanto in ordine alla domanda impropriamente indicata come misura cautelare avanzata da parte ricorrente con richiesta di allontanamento, facendo riferimento evidentemente all'ordine di rilascio in precedenza emesso.

### **Il contributo al mantenimento dei figli**

Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione *more uxorio* dei genitori) la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita *tendenzialmente* corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto *possibile*, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,



sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).

Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate *potenzialità* lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).

La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).

Ciò detto, richiamati i dati economici già riportati nell'ordinanza presidenziale, nessun altro dato risulta fornito dai difensori delle parti, non avendo prodotto né il richiesto modulo di disclosure né soprattutto le dichiarazioni dei redditi aggiornate ovvero dichiarazioni attestanti la mancanza di reddito o il reddito percepito. Il difensore di parte resistente ha depositato in telematico un documento che dovrebbe essere il CU 2020, del tutto illeggibile e da cui non risulta ricavabile con alcuna certezza il dato del reddito percepito. Nulla è dato sapere sul rientro del sig. Bayo in Italia dal Senegal, se abbia ripreso a lavorare come addetto alla sicurezza presso supermercati/centri commerciali, dove sia andato ad abitare dovendo evidentemente reperire altra soluzione abitativa. Nessun elemento in tal senso è stato allegato, neppure con le memorie conclusionali non depositate dalla difesa. Parimenti con riferimento alla signora S ■■■ la stessa – come risulta dalle relazioni in atti - è stata supportata dai Servizi Sociali per un più efficace e maggiormente redditizio inserimento nell'attività lavorativa come sarta (attività dalla stessa svolta in ■■■■■), senza però che sia stato allegato alcunché dalla difesa, neppure in tal caso con il deposito della memoria conclusionale. La stessa risulta comunque essere rientrata nella casa ex coniugale, alloggio popolare.

Alla luce pertanto di quanto già emerso e argomentato, non essendo emerse nè comunque essendo state allegate sopravvenienze rispetto a quanto già valutato in sede di ordinanza presidenziale, in difetto di dati più aggiornati e completi, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale e della piena capacità lavorativa delle parti, che entrambi dovranno implementare, il Collegio reputa congruo ed equo confermare il contributo economico per il mantenimento indiretto a carico del padre come già disposto con l'ordinanza presidenziale oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017. Si provvede come da dispositivo.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati





esigenze e ai bisogni dei minori stessi, con progressiva eventuale liberalizzazione e/o rimodulazione con la predisposizione di un calendario preciso, in base agli esiti degli interventi disposti e ai percorsi avviati;

- di avviare/proseguire tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari (con ADM) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;

- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto psicologico per entrambi i genitori in specie per la madre mirato all'implemento delle capacità genitoriali e ad una maggiore responsabilizzazione nonché di supporto alla genitorialità, ove entrambi acconsentano e siano disponibili, che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici e di fragilità presenti in entrambi;

- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;

7) **PONE** a carico di B ■ R ■ l'obbligo di contribuire al mantenimento dei cinque figli mediante versamento a S ■ G ■ entro il 5 di ogni mese dell'importo complessivo mensile di € 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2020) oltre al rimborso del 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

8) **PRESCRIVE** ad entrambi i genitori ad attenersi, in quanto funzionale e nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento, a prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS incaricati e ad attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;

9) **COMPENSA** tra le parti le spese di lite;



10) SENTENZA provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);

11) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (luogo di residenza delle parti) perché provveda alle annotazioni nei registri di competenza ed alle ulteriori incombenze di legge.

12) MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ente affidatario-. Comune di Milano.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.

Il Presidente Relatore est.  
*Dott.ssa Maria Laura Amato*



N. R.G. 52952/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE NONA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Piera Gasparini	Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice Relatore
dott. Giuseppe Gennari	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **52952/2018** promossa da:

L [REDACTED] [REDACTED] JA [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avvocato [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in P [REDACTED] [REDACTED], come da procura in atti;

ricorrente

contro

FE [REDACTED] J [REDACTED] (C. [REDACTED]);

resistente contumace

**Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.**

**Oggetto: separazione giudiziale**

**CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE**



§ in via principale:

- dichiarare la separazione personale dei coniugi J [REDACTED] L [REDACTED] MA [REDACTED] A [REDACTED] e JA [REDACTED] FI [REDACTED] con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- all'esito del percorso disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in relazione ai minori [REDACTED] [REDACTED] disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, signora J [REDACTED] LU [REDACTED] MA [REDACTED] A [REDACTED], con collocamento presso la stessa;
- disporre il divieto di espatrio dei minori [REDACTED] con il padre, signor J [REDACTED] F [REDACTED]
- confermare il regime di visite padre-figli disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano, e/o comunque disporre quello che risulterà più opportuno nell'interesse dei minori all'esito del presente giudizio;
- porre a carico del signor JA [REDACTED] FI [REDACTED] l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori [REDACTED], mediante il versamento di un assegno mensile, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mesi, sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. intestato alla signora J [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] ed avente IBAN [REDACTED] rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, di importo non inferiore ad € 175,00= mensili per figlio (quindi € 350,00 per entrambi i figli), o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria che il Giudice vorrà, nel caso, disporre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e dentistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche, ricreative e sportive, ed oltre a quanto dal signor JA [REDACTED] F [REDACTED] eventualmente percepito a titolo di assegni familiari, come per legge;

§ in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale, all'esito del percorso disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in relazione ai minori [REDACTED] [REDACTED], dovesse non accogliere la richiesta di affidamento esclusivo dei minori in capo alla signora JA [REDACTED] LU [REDACTED] MA [REDACTED] A [REDACTED] disporre l'affidamento condiviso dei minori alla signora J [REDACTED] LU [REDACTED] MA [REDACTED] A [REDACTED] ed al signor J [REDACTED] FE [REDACTED] con collocamento prevalente dei minori presso la signora JA [REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED]
- disporre il divieto di espatrio dei minori [REDACTED] con il padre, signor J [REDACTED] [REDACTED]



- confermare il regime di visite padre-figli disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano e/o comunque disporre quello che risulterà più opportuno nell'interesse dei minori all'esito del presente giudizio;

- porre a carico del signor J ■■■■■ F ■■■■■ l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori ■■■■■, mediante il versamento di un assegno mensile, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mesi, sul conto corrente bancario ■■■■■ intestato alla signora J ■■■■■ L ■■■■■ M ■■■■■ AN ■■■■■ ed avente IBAN ■■■■■ rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, di importo non inferiore ad € 175,00= mensili per figlio (quindi € 350,00 per entrambi i figli) o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria che il Giudice vorrà, nel caso, disporre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e dentistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche, ricreative e sportive, ed oltre a quanto dal signor J ■■■■■ F ■■■■■ eventualmente percepito a titolo di assegni familiari, come per legge;

#### **§ in via istruttoria:**

Con ogni espressa e più ampia riserva di precisare e modificare le domande nei termini di legge, nonché di argomentare, dedurre e produrre, indicare mezzi di prova e testi in sede istruttoria.

#### **§ in ogni caso:**

Con vittoria di spese e compensi professionali.

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 19 novembre 2018 J ■■■■■ L ■■■■■ M ■■■■■ An ■■■■■ ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge J ■■■■■ F ■■■■■ con addebito allo stesso ex art. 151 c. 2 c.c.. Ha, altresì, chiesto di disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori ■■■■■ nato il ■■■■■ 1, ed ■■■■■, nato il ■■■■■ 14, con collocamento dei minori presso di sé, regolamentazione della frequentazione paterna con modalità protette ed osservate e quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in una somma non inferiore ad Euro 100,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza del 9/4/19, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio al resistente non comparso e sentita la ricorrente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ha recepito le statuizioni di cui al decreto provvisorio reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 27 novembre 2017, ponendo a carico del resistente l'obbligo di





contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma di Euro 100,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche.

Nominato il Giudice Istruttore ed assegnato termine a parte ricorrente per il deposito di memoria integrativa ed a parte resistente termine per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167, c. 1 e 2 c.p.c., il Presidente f.f. ha rinviato per la comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 17 ottobre 2019, con termine ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, comune di ██████████ fino al 30/9/19, per trasmettere al Tribunale relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare in oggetto e sull'andamento degli interventi di sostegno avviati in favore del nucleo medesimo.

Acquisite le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi Sociali delegati, all'udienza del giorno 8 luglio 2020, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica.

Il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica al resistente dell'ordinanza presidenziale e della memoria integrativa, ne ha dichiarato la contumacia e ha trattenuto la causa in decisione assegnando a parte ricorrente il solo termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.

### **Sulla domanda di separazione personale dei coniugi**

Emerge dagli atti che Ja ████████ L ████████ Ma ████████ A ████████ e J ████████ F ████████ hanno contratto matrimonio a ██████████ il giorno 26 luglio 2008, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune di ██████████ il 6 febbraio 2017 (anno 2017, n. 18, parte II, Serie C).

La causa in oggetto inerisce a coniugi con cittadinanza filippina.

Rileva, preliminarmente, il Tribunale che sussiste pacificamente la giurisdizione del Giudice Italiano e la competenza del Tribunale di Milano a norma dell'art. 3, 1° comma lett. A) del Regolamento CE n. 2201/2003, e che risulta applicabile, nel caso di specie, la legge italiana a norma del Regolamento UE n. 1259/2010, art. 8 lett. a) dovendosi applicare la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'Autorità giurisdizionale.

Le risultanze della documentazione in atti, la volontà manifestata dalla ricorrente di porre termine alla convivenza coniugale, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.

Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.



### **Sulla domanda di addebito della separazione**

La ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di dichiararsi l'addebito della separazione al coniuge per aver posto in essere condotte integranti la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.

In particolare, la ricorrente ha riferito che, a partire dal 2016, il coniuge ha cominciato ad abusare di sostanze stupefacenti ed a dedicarsi al gioco di azzardo, omettendo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, nonché di provvedere alla cura materiale ed affettiva dei figli.

La ricorrente ha, altresì, dedotto che detti comportamenti hanno causato accessi litigi tra i coniugi, spesso sfociati in aggressioni verbali e fisiche, oltre che in atti di violenza sessuale, perpetrate dal resistente ai propri danni, anche alla presenza dei figli minori.

La ricorrente si è, quindi, rivolta al servizio SVS e SVD della [REDACTED] e ha sporto denuncia nei confronti del resistente.

Con decreto provvisorio del 22 novembre 2017, il Tribunale per i Minorenni di Milano, accertata la complessità e criticità della situazione del nucleo familiare in oggetto, le fragilità personali dei genitori e la situazione di grave pregiudizio in cui versano i minori, ne ha disposto l'affidamento all'Ente, comune di [REDACTED] con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, collocamento degli stessi in una adeguata struttura comunitaria in grado di accoglierli con la madre, e regolamentazione della frequentazione paterna il Spazio Neutro, con modalità protette ed osservate.

Dalla documentazione acquisita dal Giudice istruttore risulta che, con provvedimento del 20/12/19, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti del resistente indagato per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis e ter n. 5 quater e 610 c.p..

In ragione della gravità delle condotte denunciate dalla ricorrente - che hanno comportato il collocamento dei minori, unitamente alla madre, in una struttura comunitaria, con regolamentazione della frequentazione paterna in Spazio neutro - confermate dalla stessa agli operatori dei Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare, riscontrando gravi criticità nella figura genitoriale del resistente ed incapacità dello stesso di controllare gli impulsi con agiti aggressivi, in assenza di elementi di segno contrario che il resistente, non costituendosi in giudizio, ha ritenuto di non sottoporre alla valutazione del Tribunale, reputa il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, con addebito della separazione al marito.

### **Sulla responsabilità genitoriale**

Come già rilevato, con decreto provvisorio del 22 novembre 2017, il Tribunale per i Minorenni di Milano, accertata la complessità e criticità della situazione del nucleo familiare in oggetto, le fragilità



personali dei genitori e la situazione di grave pregiudizio in cui versano i minori, ne ha disposto l'affidamento all'Ente, comune di ██████████ con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, collocamento degli stessi in una adeguata struttura comunitaria in grado di accoglierli con la madre, e regolamentazione della frequentazione paterna il Spazio Neutro, con modalità protette ed osservate.

Nel dicembre del 2017 i figli minori sono stati collocati presso la comunità ██████████ unitamente alla madre.

La ricorrente ha sviluppato una relazione di fiducia con gli operatori della struttura, che hanno avviato interventi educativi e di sostegno psicoterapico in favore dei minori (intervento logopedico per ██████████ ancora da avviare quanto ad ██████████ ed attuato una presa in carico psichiatrica della ricorrente medesima con somministrazione di cura antidepressiva.

Riguardo al padre, avviato lo Spazio Neutro e la presa in carico dello stesso presso il Sert, la frequentazione paterna è stata progressivamente ampliata e liberalizzata, con introduzione, a partire dal marzo del 2019, di pernottamenti dei minori presso il padre durante il fine settimana con il supporto dei nonni paterni presso i quali il resistente viveva.

A partire dal dicembre del 2019, la ricorrente, insieme ai figli, ha effettuato il passaggio dalla comunità mamma-bambino "██████████" ad un appartamento di alta autonomia, collocato all'interno della medesima comunità.

Dalle ultime relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali del comune di ██████████ ██████████ del 29 gennaio 2020 e del 30 giugno 2020, è risultato l'andamento complessivamente positivo del progetto di sostegno al nucleo familiare.

E', infatti, emerso il rafforzamento delle competenze genitoriali della madre, che risulta aver acquisito maggiore autonomia nel soddisfacimento delle esigenze primarie e della gestione quotidiana dei figli minori.

Evidenzia, tuttavia, il Collegio che la ricorrente necessita ancora di essere supportata nel superamento delle proprie fragilità individuali e relazionali, sia con i figli, con acquisizione di maggiore autonomia e fiducia, sia con il coniuge, sotto il profilo della capacità di arginare i tentativi posti in essere dallo stesso di utilizzare strumentalmente ed impropriamente i minori, nonché sotto il profilo della capacità di adeguatamente preservarli e tutelarli dal conflitto.

Dai colloqui di monitoraggio effettuati dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario risulta, infatti, che, sebbene il resistente sia fortemente legato ai figli e questi abbiano una relazione affettiva intensa con il padre, lo stesso non abbia ancora compiutamente elaborato la separazione dalla ricorrente, con



conseguente necessità di “contenimento” e individuazione di confini e limiti nella relazione con la moglie.

Risulta, altresì, che la frequentazione paterna è stata di volta in volta rimodulata in ragione delle necessità organizzative del resistente che ha, anche, prospettato la possibilità di trasferirsi unitamente ai suoi genitori nelle Filippine.

Nella comparsa conclusionale, il procuratore della ricorrente ha dato atto dell'avvenuto trasferimento dei genitori del resistente che, attualmente, sarebbe andato a vivere con il di lui fratello.

Detta circostanza merita di essere approfondita ed adeguatamente valutata dai Servizi Sociali, nell'ambito dell'incarico ricevuto di regolamentazione della frequentazione paterna, tenuto del ruolo di supporto che veniva fornito dai nonni paterni nella gestione dei minori nei tempi di permanenza degli stessi presso il padre.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, considerata la complessità della situazione del nucleo familiare in oggetto e la conflittualità ed incomunicabilità ancora esistente tra i genitori, considerate, altresì, le fragilità personali delle parti e dei minori, reputa il Tribunale necessario confermare l'affidamento dei minori medesimi al comune di [REDACTED] con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti anche con riguardo alle decisioni relative all'educazione, istruzione, salute e residenza abituale dei minori medesimi.

Va, altresì, confermato il collocamento dei figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con prosecuzione del progetto di alta autonomia in corso, all'interno della [REDACTED]

La madre, nonostante le difficoltà evidenziate, rappresenta la figura genitoriale di riferimento e si è mostrata in grado di attivamente collaborare con i Servizi Sociali, acquisendo maggiore autonomia e competenza genitoriale che deve, tuttavia, essere sostenuta e rafforzata, con prosecuzione degli interventi in corso e con l'obiettivo del pieno recupero della responsabilità genitoriale.

Si dispone, pertanto, che i Servizi Sociali del comune di [REDACTED] in collaborazione con le strutture specialistiche dell'ASST – che provvederanno alla periodica rivalutazione delle condizioni psicofisiche dei minori e dei genitori, anche con riferimento, riguardo al padre, ad eventuali situazioni di uso/abuso di sostanze stupefacenti - mantengano la presa in carico ed il monitoraggio dell'intero nucleo familiare, con prosecuzione e/o attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, di sostegno psicologico, psicoterapico ed educativo in favore dei minori e di sostegno psicologico, psicoterapico ed alla genitorialità per le parti.

Si dispone, altresì, che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, nell'interesse preminente dei minori, tenuto conto della condizione psicofisica degli stessi e del padre anche sotto il profilo dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti, così come periodicamente rivalutata, nonché dell'andamento degli interventi di



sostegno in favore del nucleo, verificata l'adeguatezza del contesto abitativo paterno, regolamentino la frequentazione paterna, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni ed in assenza di elementi di pregiudizio per i figli, di un sempre maggior coinvolgimento della figura genitoriale paterna nella gestione e nella cura dei minori.

Si invitano i genitori ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali, avvertendoli, sin d'ora, che in caso di mancata collaborazione, ove si ravvisasse un pregiudizio per i figli minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti di una o di entrambe le parti;

Si dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario comunichino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per i minori.

In ragione della volontà più volte manifestata dal padre di trasferirsi nelle Filippine, portando con sé i figli, va, infine, disposto il divieto di espatrio dei minori che potranno allontanarsi dal territorio italiano solo con il consenso dell'Ente affidatario che provvederà sentiti i genitori ed acquisito il consenso scritto degli stessi.

### **Sul contributo al mantenimento dei figli**

Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente lavora con contratto a tempo intermittente ed indeterminato con qualifica di cameriera ai piani e con una retribuzione di Euro 1200,00 circa per tredici mensilità.

Sebbene il Tribunale non abbia a disposizione dati certi sull'attuale situazione lavorativa e reddituale del resistente – che, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del 29 gennaio 2020, dopo un periodo di disoccupazione, aveva ripreso a lavorare su turni come magazziniere – non vi è dubbio che lo stesso, ancora di giovane età, di integra capacità lavorativa ed esperienza professionale pregressa, debba contribuire al mantenimento dei minori, essendogli imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.

La ricorrente, che all'epoca del provvedimento presidenziale, era inserita in una comunità, vive attualmente in un alloggio di alta autonomia, provvedendo al soddisfacimento delle esigenze dei figli minori.

Considerato quanto sopra evidenziato, si reputa equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento al madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma 400,00 (Euro 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2021), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche con



non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente riportate in dispositivo.

### Sulle spese di lite

In ragione dell'applicazione del principio della soccombenza, il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in Euro 3000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi J [REDACTED] L [REDACTED] Ma [REDACTED] A [REDACTED] e J [REDACTED] F [REDACTED] che hanno contratto matrimonio a [REDACTED] il giorno 26 luglio 2008, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune di [REDACTED] [REDACTED] il 6 febbraio 2017 (anno 2017, n. 18, parte II, Serie C);
- 2) pronuncia l'addebito della separazione al marito;
- 3) dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di [REDACTED] affinché provveda all'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
- 4) conferma l'affidamento dei minori [REDACTED] nato il [REDACTED] 11, ed [REDACTED] [REDACTED] nato il [REDACTED] 4, al comune di [REDACTED], con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti anche con riguardo alle decisioni relative all'educazione, istruzione, salute e residenza abituale dei minori medesimi;
- 5) conferma il collocamento dei figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con prosecuzione del progetto di alta autonomia in corso, all'interno della "[REDACTED]";
- 6) dispone, pertanto, che i Servizi Sociali del comune di [REDACTED] in collaborazione con le strutture specialistiche dell'ASST – che provvederanno alla periodica rivalutazione delle condizioni psicofisiche dei minori e dei genitori, anche con riferimento, riguardo al padre, ad eventuali situazioni di uso/abuso di sostanze stupefacenti - mantengano la presa in carico ed il monitoraggio dell'intero nucleo familiare, con prosecuzione e/o attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, di sostegno psicologico, psicoterapico ed educativo in favore dei minori e di sostegno psicologico, psicoterapico ed alla genitorialità per le parti;



- 7) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, nell'interesse preminente dei minori, tenuto conto della condizione psicofisica degli stessi e del padre anche sotto il profilo dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti, così come periodicamente rivalutata, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno in favore del nucleo, verificata l'adeguatezza del contesto abitativo paterno, regolamentino la frequentazione paterna, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni ed in assenza di elementi di pregiudizio per i figli, di un sempre maggior coinvolgimento della figura genitoriale paterna nella gestione e nella cura dei minori;
- 8) invita i genitori ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali, avvertendoli, sin d'ora, che in caso di mancata collaborazione, ove si ravvisasse un pregiudizio per i figli minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti di una o di entrambe le parti;
- 9) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario comunichino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per i minori;
- 10) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento al madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma 400,00 (Euro 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2021), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche con non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
  - **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
  - **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola;



g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

11) dispone il divieto di espatrio dei minori senza il consenso dell'Ente affidatario, che provvederà sentiti i genitori acquisendone il consenso scritto, incaricando la Questura di Milano per quanto necessario e per le comunicazioni alla Polizia di frontiera;

12) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in Euro 3000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege* ad eccezione della statuizione di cui al capo 1.

Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED] ed alla Questura di [REDACTED]

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2020.

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Fulvia De Luca

Il Presidente

Dott.ssa Piera Gasparini





N. 31166/2018 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di MILANO**  
**SEZIONE 9° CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna Cattaneo	Presidente rel. est.
dott. Beatrice Secchi	Giudice
dott. Laura Stella	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/06/2018, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2020, discussa nella Camera di Consiglio del 2/12/2020 promossa

**DA**

A [REDACTED] G [REDACTED] c.f. [REDACTED] nata [REDACTED] /1973,  
rappresentata e difesa dall' [REDACTED]  
con studio in Milano i [REDACTED] presso il quale ha eletto domicilio come comparsa di  
costituzione di nuovo difensore in atti

**PARTE RICORRENTE**

**CONTRO**

R [REDACTED] P [REDACTED] c.f. [REDACTED] nato a [REDACTED] 970,  
rappresentato e difeso dall'avv. I [REDACTED] on studio in Viale [REDACTED]  
[REDACTED] presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,

**PARTE RESISTENTE**



**Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.**

**OGGETTO:** Separazione giudiziale

### CONCLUSIONI

Per G [REDACTED] A [REDACTED]

#### **NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:**

1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi A [REDACTED] [REDACTED] e R [REDACTED] P [REDACTED] sposati in [REDACTED]
2. **Affidare in via esclusiva** le figlie minori [REDACTED] e [REDACTED] alla madre, **con collocazione prevalente presso l'abitazione della medesima** sita in [REDACTED]
3. **Disporre che le visite fra il padre e le figlie minori avvengano esclusivamente presso lo Spazio Neutro**, stabilendo un programma di graduale e cauto riavvicinamento fra il padre e le figlie, così come indicato nella relazione dei Servizi Sociali;
4. Porre a carico del Signor R [REDACTED] P [REDACTED] l'obbligo di versare, entro il 10 di ogni mese, una somma mensile pari ad € 600,00= quale contributo per il mantenimento delle figlie minori [REDACTED] [REDACTED] nonché di [REDACTED] Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo al giorno della comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
5. Porre a carico del Signor R [REDACTED] P [REDACTED] il pagamento del 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, straordinarie e del tempo libero dei figli minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano.

#### **IN OGNI CASO:**

con vittoria di compensi professionali e spese di causa.

#### **Per PAOLO RUGGERI :**

- 1) che venga pronunciata la separazione personale fra i coniugi;
- 2) che siano confermati i provvedimenti relativi alla collocazione delle figlie minori,
- 3) che l'assegno mensile venga ridotto nella minor somma di euro 400,00, omnia comprensivo delle spese tutte, auspicando a breve che il R [REDACTED] nonostante l'età e l'assenza di un valido titolo di studio, possa trovare una nuova sistemazione lavorativa, fatto che permetterà al resistente di contribuire nuovamente alle necessità delle figlie ;
- 4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Con ogni più ampia riserva di precisare e/o modificare le domande nonché di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., comma 1, 2 e 3.



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE**

*Premesso in fatto*

G [REDACTED] AR [REDACTED] e P [REDACTED] R [REDACTED] hanno contratto matrimonio in [REDACTED] [REDACTED] trascritto nei registri dello stato civile del Comune di [REDACTED] nell'anno 1997, dal matrimonio sono nate [REDACTED] 2020, [REDACTED] 2002 e [REDACTED] 2008, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 20.11.18, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, venivano pronunciati provvedimenti provvisori in via di urgenza atteso che si rendeva necessario acquisire una completa relazione da parte dei servizi sociali del Comune di [REDACTED] relativa al nucleo familiare, relazione richiesta già con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale pronunciato 18/7/2018 ma non pervenuta per l'udienza del 28 11,

all'esito della successiva udienza presidenziale tenutasi il 26/3/2019, pervenuta la relazione dei servizi sociali datata 8 marzo 2019 e depositata dal R [REDACTED] sentenza del Tribunale penale di Milano con la quale veniva condannato alla pena di anni tre mesi due di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, le parti, nuovamente sentite, dichiaravano di essersi scambiate e-mail e di avere raggiunto un accordo per una separazione consensuale con un affido condiviso e libere frequentazioni del padre con le figlie minori; il difensore della ricorrente dichiarava di essere all'oscuro di tali accordi e comunque chiedeva che, a tutela dei minori, il nucleo familiare venisse monitorato dai servizi sociali vista anche la gravità della condanna penale inflitta al R [REDACTED]; il difensore del R [REDACTED] insisteva per la consensualizzazione atteso che la vicenda penale aveva fatto comprendere al R [REDACTED] i propri errori e che era anche venuta meno la conflittualità tra i genitori; all'esito il 14/4/2019 veniva depositava la seguente ordinanza presidenziale che integralmente si riporta:

“rilevato che la ricorrente Ar [REDACTED] G [REDACTED] nel ricorso introduttivo ha denunciato i ripetuti comportamenti caratterizzati da violenza verbale, psicologica, economica, fisica e sessuale perpetrati dal marito nei suoi confronti fin dai primi mesi successivi al matrimonio (1997) anche in presenza delle figlie minori – [REDACTED] nata il [REDACTED] 000 [REDACTED] nata il [REDACTED].2002 e [REDACTED] nata il [REDACTED].2008 tutte affette da gravi condizioni di infermità psicofisica- ed anche in danno diretto delle figlie ed ha chiesto l'affidamento esclusivo, gli incontri con il padre in Spazio Neutro, € 1.200 mensili dal padre a titolo di



contributo di mantenimento per le figlie, oltre a domande di scioglimento della comunione relative alla baita in proprietà in [REDACTED] ed al camper in proprietà,

rilevato che il resistente costituendosi ha respinto ogni accusa, descrivendosi anzi quasi lui stesso quale vittima degli agiti della moglie e delle figlie, allegando un grande amore nei confronti delle figlie e che *“mai farebbe del male a loro né tantomeno alla loro madre”* e chiedendo di poter vedere al più presto le due bambine minorenni almeno due giorni alla settimana, l'affidamento condiviso, offrendo € 500 a titolo di contributo per il loro mantenimento oltre al 30% delle spese extra,

rilevato che in data 30.5.2018 il Ru [REDACTED] è stato arrestato e sottoposto alla misura della detenzione in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato, in danno della moglie e delle tre figlie commesso dal 2000 al maggio 2018 e per il reato di lesioni aggravate in danno della moglie commesso il 20.4.2016, la misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari il 19.6.2018 ed ancora con l'obbligo di presentazione alla P.G. ed il divieto di avvicinamento alle parti offese in data 20.12.2018. In data 21.12.2018 il Tribunale di Milano ha condannato il [REDACTED] con sentenza pubblicata il 18.3.2019 alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla moglie in proprio e quale esercente la responsabilità sulle figlie minori quantificati in € 60.000 e con trasmissione degli atti al PM per quanto di sua competenza in ordine ai fatti di violenza sessuale,

rilevato che dalla prima relazione dei servizi sociali del 9.11.2018 emergeva parte della vicenda familiare, in particolare che la Ar [REDACTED] aveva riferito di aver sempre subito maltrattamenti fisici ma di non aver mai portato avanti la separazione perché il marito quando lei lo accennava la minacciava di morte, ed inoltre veniva descritta la grave situazione psicofisica delle tre figlie: [REDACTED] soffriva di una grave forma di anoressia nervosa era stata presa in carico da Uonpia fin dal 2014 ed ora era ricoverata dall'estate 2018 alla Clinica Villa Miralago, [REDACTED] era affetta da mutismo selettivo anch'ella presa in carico dall'Uonpia dall'inizio della frequenza della scuola media, [REDACTED] era affetta dalla nascita da tetrapresi spastica e da sordità,

rilevato che alla prima udienza di comparizione tenutasi il 20.11.2018, i coniugi venivano sentiti liberamente e raggiungevano un accordo sulla casa del [REDACTED] (che sarebbe stata venduta o rilevata dal R [REDACTED] che avrebbe pagato il 50%) sul camper (acquistato dal [REDACTED]), sulla Peugeot (rimaneva in uso alla Ar [REDACTED] senza corrispettivo) e sull'assegno di € 600 mensili a carico del padre omnia a titolo di mantenimento paterno per le figlie. Questo Presidente adottava alcuni provvedimenti in via assolutamente provvisoria -affido esclusivo alla madre, spazio neutro per gli incontri padre-figlie, € 600 mensili a carico del padre per le due figlie minorenni e la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente-, ordinando ai servizi sociali di [REDACTED] competenti in relazione alla nuova residenza della madre in [REDACTED] di completare l'esame del nucleo familiare e di inviare una relazione entro il 10.3.2019,

alla scorsa udienza l'atteggiamento della A [REDACTED] era del tutto modificato: si dichiarava disponibile a sottoscrivere una separazione consensuale con il marito prevedendo l'affido condiviso,



frequentazioni padre/figlie libere, pur se, allo stato, senza pernottamento, e confermava gli € 600 mensili per il contributo di mantenimento; riferiva che gli accordi sullo scioglimento della comunione erano cambiati nel senso che *“quanto alla casa di [REDACTED] saremmo d'accordo per tenerla di modo che sia una casa vacanze anche per le bambine e il canone sarebbe ripartito con altri nostri parenti. Quanto al camper, lo lasceremo in un campeggio al mare, pagheremo a metà i costi e lo raggiungeremo d'estate con le ragazze”* quasi a far pensare ad una possibile riconciliazione. Emergeva che le parti personalmente si erano già sentite all'insaputa dei difensori: *“Questa mia proposta l'ho già discussa con mio marito tramite mail. Quanto al risarcimento del danno di cui alla condanna penale, mi va bene anche non prendere i € 60.000 tutti insieme, ma con un pagamento rateale”*. Il Ru [REDACTED] ha dichiarato *“E' vero mi sono scambiato mail con mia moglie e effettivamente abbiamo raggiunto gli accordi da lei detti. Vorrei che in Spazio Neutro potessi vedere non solo le mie figlie, ma anche mia moglie: ne ho già parlato con gli assistenti sociali”*. Il difensore della ricorrente, [REDACTED] ha dichiarato *“di aver saputo di tali accordi solo questa mattina e di necessitare di maggior tempo per poter valutare gli effetti di simili accordi sul nucleo familiare. Chiede che, a tutela dei minori, la situazione del nucleo familiare venga monitorata dai Servizi Sociali e, vista anche la gravità della condanna penale, chiede rinvio anche per valutare l'inserimento negli accordi della dazione della somma stabilita nella sentenza penale a titolo di risarcimento”*,

si ritiene che la situazione psicofisica in cui viene a trovarsi la A [REDACTED] sia molto pericolosa per la stessa e per le figlie minori. Ella per anni ha subito violenza oltre che fisica e verbale anche psicologica. Nella sentenza di primo grado (non ancora definitiva ma poggiata su risultanze probatorie assolutamente convincenti) è riferita l'ambivalenza della madre, da un lato vittima, dall'altro per anni incapace di denunciare il marito -anche a casa delle gravi minacce di questi- e quindi incapace di tutelare se stessa e le figlie (da un documento della ASST Rhodense dell'11.1.2017 emergeva un *“assetto di negazione rispetto alle problematiche familiari ed emotive al punto che la madre avrebbe intimato a [REDACTED] di non parlare alla psicologa dei problemi familiari”*). Il comportamento del marito che, malgrado il divieto di avvicinamento, la pendenza del presente giudizio e la presenza dei difensori, ha contattato via mail la moglie per convincerla a raggiungere un accordo ed addirittura ha chiesto a questo Presidente se sia possibile vedere anche la moglie in Spazio Neutro, convince delle finalità perseguite dal [REDACTED] di tentare di ridurre di nuovo la moglie alla inoffensività, forse al fine del giudizio di appello, forse al fine di ricomporre quella famiglia che egli ha devastato,

alla luce di quanto sopra si ritiene di limitare la responsabilità genitoriale sia del padre, sia della madre per tutte le questioni inerenti le due figli minori relative alla istruzione, educazione, salute e residenza anagrafica e di affidare le due ragazzine al comune di [REDACTED] affinché le tenga collocate presso la madre e metta in campo tutte le risorse di sostegno necessarie per rafforzare la personalità materna al fine del riacquisto della responsabilità e tutti gli interventi di sostegno a favore delle minori,

si evidenzia che il Ru [REDACTED] è sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla moglie ed alle figlie e quindi si sospendono gli incontri del padre con le minori. Gli operatori dei servizi presteranno energie ed iniziative idonee a spiegare alle minori la vicenda penale ed il motivo di tale



misura ed a tal fine si dispone che venga inviata ai Servizi di [REDACTED] a cura della cancelleria copia della sentenza penale di condanna del Ru [REDACTED], affinché vengano resi edotti delle condotte paterne riscontrate dal giudice penale con sentenza pur non definitiva,

quanto alle questioni economiche si ritiene allo stato di confermare quanto già disposto in via provvisoria,

**P.Q.M.**

2. Affida ex art. 333 c.c. le figlie [REDACTED] nata il 21.11.2002 e [REDACTED] nata il 10.7.2008 al Comune di [REDACTED] con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza delle minori,

3. Dispone che le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentita la madre collocataria e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori al 50%; le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria,

4. Dispone che l'Ente Affidatario manterrà le minori collocate presso la madre a [REDACTED]

5. Dispone che le frequentazione tra le minori ed il padre siano sospese vista la misura cautelare ancora efficace,

6. Delega l'ente di effettuare uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, sia in ordine al divieto di avvicinamento del R [REDACTED] alla moglie ed alle figlie, sia a sostegno della A [REDACTED]

7. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per le minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle stesse, avuto riguardo alla vicenda penale ed ai divieti alla stessa connessi,

8. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per la madre soprattutto al fine di rafforzamento della sua personalità allo stato fragile in quanto donna maltrattata, e a favore del R [REDACTED] quale padre maltrattante,

9. Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi,

11. Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie versando alla madre a mezzo bonifico la somma di € 600 mensile, allo stato omnia, oltre alla rivalutazione I stata (prima rivalutazione aprile 2020),

14. Dispone che i servizi sociali del comune di [REDACTED] inviino all'Ufficio una relazione di aggiornamento entro il 20.9.2019



12. Manda alla Cancelleria a trasmettere copia della presente ordinanza ai servizi sociali di [REDACTED], ed anche alla Comunità [REDACTED] dove è ricoverata [REDACTED] per la necessaria informazione ai responsabili della struttura e per finalità di cura,
13. Da atto che da oggi cessa il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c. manda la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile di [REDACTED] il presente provvedimento ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione legale
- 14 Evidenza che le domande di scioglimento della comunione sono inammissibili nel presente giudizio ex art. 40 c.p.c.

il Presidente nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il 3.10.2019,

l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 26.4.2019,

disposte indagini presso UOMPIA per [REDACTED] e la prosecuzione degli interventi da parte dei servizi sociali, concessi termini di cui all'articolo 183 co. 6 c.p.c., depositate dalle parti le memorie istruttorie, con ordinanza istruttoria depositata il 19 maggio 2020 venivano rigettati tutti i capitoli di prova orale articolati dalle parti, veniva richiesto alle parti il deposito della documentazione fiscale relativa agli anni 2018, 2019 e 2020, ed al R [REDACTED] la certificazione della NASPI, la sentenza della Corte d'appello penale di Milano e gli atti del procedimento penale per violenza sessuale in corso nei suoi confronti, veniva richiesta una relazione di aggiornamento ai servizi sociali e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 22/10/2020,

acquisita la relazione dei servizi sociali datata 13 ottobre 2020, depositata dalle parti la documentazione richiesta, all'udienza del 22/10/2020 sulle conclusioni come precisate con fogli inviati telematicamente e sopra trascritte, il P.I. rimetteva alla causa al Collegio per la decisione senza concessione di termini per il deposito degli atti conclusivi del giudizio vista l'espressa rinuncia

la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.12.2020.

## **Considerato in diritto**

### **La domanda di separazione**

La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.

Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, i gravissimi comportamenti posti in essere dal marito in danno della moglie alla presenza delle figlie minori sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della



prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.

La ricorrente non ha chiestol'addebito della separazione al marito.

### **La responsabilità genitoriale**

Nel corso del giudizio le figlie ██████ nata il 19/8/2020 e ██████ nata il 21/11/2002, sono divenute maggiorenni.

La situazione delle due ragazze risulta, dall'ultima relazione dei servizi sociali e dei servizi specialistici, nonché dalle dichiarazioni della Ar ██████ migliorata.

██████ ricoverata per un lungo periodo a causa di disturbi del comportamento alimentare, è uscita dal Centro e, come riferito dalla madre all'udienza del 22/10/2000: *“Vive con me e sta bene. Ha un fidanzato e ora lavora come impiegata in un negozio di motociclette di cui è titolare il fidanzato e dovrebbe essere messa in regola a novembre”*.

Quanto a ██████ *“non si osservano più i tratti di mutacismo precedentemente evidenziati, anzi, dai riferiti della ragazza, le abilità relazionali con i pari sembrano migliorate. Rispetto alla sua situazione familiare riferisce di stare bene di avere un buon rapporto con la madre e rispetto al padre non emergono sentimenti negativi e di espulsività”*. Ha conseguito il diploma di estetista e *“riferisce una vita affettiva regolare con un coetaneo al quale sembra legata sinceramente”* (si veda relazione della neuropsichiatra infantile di ██████ datata 22/6/2020).

██████ ha iniziato il primo anno della scuola media, ha terminato il percorso di riabilitazione presso l'Ospedale Niguarda di Milano che ha frequentato per due anni, per decisione dell'Ospedale che intendeva permettere un accesso alle attività offerte dall'Ospedale anche ad altri ragazzi, sta frequentando l'attività di piscina una volta alla settimana e un corso di psicomotricità presso il centro ██████ di ██████. Dalla relazione de “██████” emerge che la ragazza (che presenta una tetraparesi spastica, difficoltà cognitiva di grado lieve, e ipoacusia) sta seguendo dal 2019 la riabilitazione fisioterapica. I servizi sociali nell'ultima relazione inviata, datata 30/10/2020, riferiscono di ritenere opportuno riattivare il percorso in spazio neutro di ██████ con il padre al fine di raggiungere il benessere psicologico della ragazza, anche perché, essendo le due sorelle maggiorenni e quindi potendo vedere il padre liberamente, ██████ sarebbe l'unica figlia a non incontrarlo e ciò la metterebbe in una posizione di esclusione. Riferiscono altresì che ██████ esprime alla madre il desiderio di vedere il padre ed anche la madre si è detta d'accordo ad una ripresa delle visite. Anche





nella relazione dello psicologo che ha seguito il R [REDACTED] Dottor [REDACTED] è ritenuto opportuno un cauto e graduale riavvicinamento padre/figlie necessariamente accompagnato con idonei supporti. (Si veda relazione dei servizi citata e ulteriori relazioni ad essa allegate).

Deve quindi confermarsi il collocamento della figlia minore presso la madre e disporsi la ripresa delle frequentazioni col padre con modalità osservate e protette attraverso il servizio di Spazio Neutro che verrà attivato e modulato da parte dei servizi sociali del Comune di [REDACTED] tenendo in esclusiva considerazione l'interesse della minore.

Quanto all'affidamento di [REDACTED] si ritiene allo stato ancora prematuro modificare l'attuale situazione di affidamento al Comune di [REDACTED]

Sebbene l'A [REDACTED] abbia mostrato buona capacità di gestione delle attività quotidiane delle figlie ed abbia intrapreso un percorso di sostegno psicologico con il consultorio di [REDACTED] ella ha poi deciso di interromperlo riferendo di non sentirne più la necessità malgrado la sua prosecuzione sia ancora necessaria. Invero, nella relazione della dottoressa del Consultorio, allegata all'ultima relazione dei servizi sociali, si legge che l'investimento messo in gioco dalla Ar [REDACTED] nei mesi si era dimostrato positivo ed erano emersi piccoli cambiamenti legati alla sua disponibilità e possibilità nell'esplorare le sue risposte, ciononostante sarebbe stato necessario proseguire il lavoro di supporto *“con l'obiettivo concordato di aiutarla a riconoscere e valorizzare le potenzialità e le risorse delle figlie che dovrà sostenere verso un cammino di maggiore autonomia”*.

Anche la psicologa e l'assistente sociale dei servizi sociali di [REDACTED] riferiscono che la Ar [REDACTED] allorché le sono state rivolte domande relative all'ex marito è *“apparsa disorientata dando la sensazione di non voler pensare a questo aspetto della sua vita”*.

Di contro il R [REDACTED] non sembra aver del tutto compreso i comportamenti posti in essere e le loro conseguenze sulla moglie e sulle figlie. *“È apparso accusatorio nei confronti del sistema e dei servizi... Ha mostrato di provare in generale un profondo senso di ingiustizia e nello specifico di essere arrabbiato e deluso per il fatto di non aver più potuto vedere le figlie ... Ha mantenuto un atteggiamento fumoso senza far comprendere in modo chiaro alle scriventi che cosa volesse intendere con i suoi toni accusatori ed il suo atteggiamento passivo/aggressivo ... Durante il colloquio ha tenuto sempre un doppio registro creando un disorientamento nelle scriventi ... Ha riferito di aver interrotto il percorso col dottor [REDACTED] durante il lockdown e di non averlo più ripreso motivando tale sospensione con il fatto di non essersi trovato bene”*.



Si consideri inoltre che è in corso il procedimento penale per il reato di violenza sessuale aggravato a carico del R [REDACTED] in danno della Ar [REDACTED] la cui istruttoria dibattimentale potrà portare a ulteriori sofferenze e difficoltà nella A [REDACTED] che non potranno che accudire il suo già emerso “disorientamento”.

Si consideri, altresì, la grave situazione psicofisica di [REDACTED], che ha importante bisogno di sostegno ed anche che gli incontri della minore con il padre devono essere osservati e protetti con la necessità quindi di intervenire e controllare eventuali comportamenti inadeguati del padre che non si possono escludere con sicurezza, vista l'interruzione dallo stesso decisa del percorso con lo psicologo e le manifestazioni avute con le operatrici del servizio sociale.

Alla luce di tutto quanto detto, ritiene il Collegio che sia imprescindibile la presenza di un soggetto terzo che valuti i bisogni della minore ed adotti le decisioni più importanti relative alla sua vita, la sostenga con percorsi e attività adeguate, predisponga un calendario di incontri con il padre che tenga conto delle sue aspettative e necessità, e che si ponga al fianco della madre per sostenere madre e figlia in un percorso di reale autonomia.

### **Le condizioni economiche**

Ritiene il Collegio che, allo stato, debba essere ancora previsto un contributo di mantenimento per tutte le figlie, anche per [REDACTED] in relazione alla quale non è certo che abbia intrapreso una attività lavorativa stabile ed adeguatamente retribuita.

Ritiene anche opportuno che il contributo di mantenimento sia fissato onnicomprensivo come già effettuato in sede presidenziale al fine di evitare continui contatti tra i genitori in ordine alle spese extra necessarie per le figlie, con la sola esclusione delle spese mediche non coperte dal SSN.

Risulta che il R [REDACTED] dopo essere stato licenziato dalla [REDACTED] Srl, nel luglio del 2019, attualmente percepisce la NASPI, ha un diploma di ragioneria ed è certamente abile al lavoro, è proprietario della casa in [REDACTED] già casa coniugale rilasciata dalla A [REDACTED], ed è anche proprietario della quota del 60% di vari terreni, sembra agricoli. L'A [REDACTED] è infermiera presso [REDACTED] ed ha uno stipendio costante negli anni di circa € 25.000 lordi annui che, detratte le tasse e le addizioni locali, porta ad un netto mensile di circa € 1800 Ha acquistato un nuovo appartamento i [REDACTED] contraendo un mutuo.

Si ritiene quindi che un contributo pari a € 200 per ciascuna figlia sia il minimo che possa essere previsto a carico di un padre (anche considerando che non vi è più il sostegno indiretto dato



dalla assegnazione della casa familiare) per non risultare una somma meramente simbolica, oltre al 50% delle spese come meglio indicate in dispositivo.

### **Le spese di lite**

Vista la natura necessaria del giudizio, la reciproca parziale soccombenza e considerato che il giudizio si è protratto per l'indagine delegata ai servizi sociali nell'interesse delle figlie, dovranno essere integralmente compensate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così statuisce:

1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi G [REDACTED] AR [REDACTED] e PA [REDACTED] R [REDACTED] che hanno contratto matrimonio in [REDACTED] 21/06/1997 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di [REDACTED] nell'anno 1997
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di stato civile del Comune di [REDACTED] per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida ex art. 333 c.c. la figlia [REDACTED] nata il 10.7.2008 al Comune di [REDACTED] con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza,
4. Dispone che le decisioni di maggior interesse per [REDACTED] relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori; le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria,
5. Dispone che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre a [REDACTED] [REDACTED] con la quale vivono anche [REDACTED] e [REDACTED]
6. Dispone che siano attivate le frequentazioni tra [REDACTED] ed il padre con modalità osservate e protette in Spazio Neutro delegando i servizi di predisporre calendario e concrete modalità



tenendo in conto esclusivamente l'interesse della minore, compatibilmente con la situazione personale del R ■■■■■ relativa ai procedimenti penali a suo carico,

7. Delega l'ente di effettuare uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare riferendo al pubblico ministero minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero emergere,
8. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per la minore, per il tempo ritenuto necessario nel suo solo interesse,
9. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori raccolto il loro consenso, in particolare a sostegno della madre al fine di rafforzamento della sua personalità allo stato fragile in quanto donna maltrattata, e a favore del Ruggeri quale padre maltrattante,
10. Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi,
11. Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento delle tre figlie, ■■■■■ minorenni, ■■■■■ e ■■■■■ maggiorenni ma non economicamente indipendenti, versando alla madre a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600 mensile, oltre alla rivalutazione Istat (prima rivalutazione aprile 2020), oltre al 50% delle spese mediche idoneamente documentate e senza preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; interventi riabilitativi necessari per ■■■■■ anche se non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese scolastiche idoneamente documentate e senza preventivo accordo: tasse di iscrizione, libri di testo, gite scolastiche, materiale di



cancelleria di inizio anno. Spese che verranno rimborsate dal padre alla madre, se non affrontate in via diretta, entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Gli assegni familiari e le indennità delle figlie, se ancora erogate, dovranno essere percepite dalla madre,  
12. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.

Sentenza immediatamente esecutiva *ex lege* ad eccezione del capo 1)

**Milano 2/12/2020**

**Il Presidente**  
**dott. Anna Cattaneo**



N. 44154-1/2020 R.G.



**Il Tribunale di Milano**  
**Sezione 9° Civile**

**Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo**

Letto il ricorso per divorzio contenzioso depositato in data 10.12.2020 da BR [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del marito [REDACTED] R [REDACTED] con il quale la ricorrente chiede anche la pronuncia urgente di un ordine di protezione a propria tutela, in particolare l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole ed il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente da ella e dai figli frequentati: la casa coniugale sita in Milano in [REDACTED] il luogo di lavoro, la casa della sua famiglia di origine sita in [REDACTED] in via S [REDACTED] [REDACTED] la casa del di lei nuovo compagno, le scuole frequentate dai figli, fatto salvo il diritto del marito di frequentare i figli come da condizioni della separazione con le modalità stabilite dal Tribunale.

Rilevato che la ricorrente ha allegato una serie di comportamenti posti in essere dal N [REDACTED] gravemente pregiudizievoli della sua libertà di movimento e della sua integrità morale, idonei a incutere timore, limitare i movimenti, produrre stati di ansia di agitazione, con una *escalation* che preoccupa circa la possibilità di passare dai pedinamenti, appostamenti e minacce ad una violenza agita.

Rilevato in particolare che la ricorrente ha allegato che il marito, dal quale ella è separata consensualmente dall'1/3/2019, ha posto in essere dapprima una serie di comportamenti molto eclatanti volti a tentare di riconquistarla (per esempio affiggere palloncini colorati lungo la via [REDACTED] dov'ella risiede), successivamente, ha incominciato ad appostarsi nei luoghi da ella frequentati come il bar davanti a casa, il bar vicino al luogo di lavoro frequentato la mattina per la colazione, comportamenti che sono divenuti più insistenti e minacciosi dopo che ella gli ha comunicato la propria decisione di divorziare. Il marito, sottoscritto inizialmente un ricorso per divorzio congiunto, non si era poi presentato



all'udienza fissata e da quel momento ha intensificato la propria condotta molesta anche in danno dei figli minori: è presente davanti alla casa coniugale quando la famiglia esce per portare a spasso il cane, ha installato sul cellulare della figlia un dispositivo che ne consente la localizzazione, non prende i figli nelle giornate a lui spettanti al fine di rovinare all'ultimo i programmi serali della madre, tempesta la moglie di telefonate e di messaggi. I comportamenti sono ancora peggiorati dal momento in cui egli è venuto a sapere dell'esistenza di un nuovo compagno della moglie: minaccia di morte quest'ultimo con telefonate e messaggi, sottopone la figlia ad interrogatori per conoscere le frequentazioni della madre, tenta di violare il profilo Facebook della moglie, si avvale della collaborazione di amici per pedinare la moglie. I fatti commessi posti in essere di recente, sono anche maggiormente preoccupanti: si apposta al parco vicino a casa e osservava la moglie e i figli più volte nello stesso giorno, nella giornata del 12.11.20 la moglie lo ha visto in tre orari diversi sotto la propria abitazione, da ultimo, il 6.12.2020 il N. [REDACTED] incurante della presenza dei figli aggrediva fisicamente la moglie ed il di lei compagno in via [REDACTED] minacciando nuovamente al compagno di morte, aggredendo verbalmente anche i figli, poi la perseguitava con chiamate anonime per tutta la notte costringendola in un grave stato di ansia e di paura. L'8.12.2020 ignoti erano entrati nella casa di via [REDACTED] e l'avevano messa a soqquadro asportando gioielli che erano stati regalati alla moglie del N. [REDACTED] e anche oggetti di valore regalati per il battesimo del figlio [REDACTED] senza che nell'appartamento risultassero segni di effrazione. Ella aveva cambiato le serrature di casa ed era sempre in compagnia di un qualche parente per paura di un attacco alla sua persona da parte del marito.

Rilevato che le allegazioni della ricorrente sono in parte confermate dai documenti depositati (messaggini, messaggi su facebook, screenshot delle chiamate) e soprattutto dalle denunce querele sporte dal 20 ottobre all' 8 dicembre, depositate in allegato al ricorso, con le quali la B. [REDACTED] ha assunto la responsabilità della sue dichiarazioni accusatorie essendo passibile, in caso di falsità, di incriminazione per calunnia.

Ritenuto che i comportamenti descritti appaiono segno di un discontrollo psicologico che impedisce al N. [REDACTED] di accettare la definitiva separazione dalla moglie e la presenza di un nuovo compagno al suo fianco, e si ripercuotono pesantemente anche sui figli minori.

Ritenuto che *l'escalation* degli agiti persecutori induce a temere che la notifica del ricorso e il tempo necessario per l'interazione del contraddittorio possano essere di pregiudizio per la



incolumità psicofisica della moglie e dei figli minori, tanto più che l'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento è fissata a breve, di tal che si ritiene opportuno provvedere *inaudita altera parte*,

**P.Q.M.**

**1. ORDINA** a RO [REDACTED] N [REDACTED] nato a [REDACTED] 1981 e residente in [REDACTED] in via [REDACTED] di cessare immediatamente ogni condotta persecutoria e minacciosa nei confronti della moglie B [REDACTED] [REDACTED] nata [REDACTED] il [REDACTED] 1982 residente a [REDACTED] [REDACTED]

**2. ORDINA** a R [REDACTED] N [REDACTED] di non avvicinarsi alla casa familiare sita in [REDACTED] [REDACTED] ed ai luoghi frequentati dalla moglie: il luogo di lavoro, la casa della sua famiglia di origine sita in [REDACTED] le scuole frequentate dai figli (viale [REDACTED] frequentata da [REDACTED]), la casa del di lei nuovo compagno, [REDACTED] [REDACTED], luoghi che verranno meglio indicati dalla Br [REDACTED] alle Forze dell'Ordine delegate per l'esecuzione,

**4. DISPONE** che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica competente per territorio che provvederà a notificare il presente provvedimento all'intimato,

**5. DETERMINA** in mesi 8 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla loro esecuzione,

**6. DISPONE** che il padre veda i figli minori [REDACTED], tenuto conto della volontà dei minori di incontrare il padre, come da condizioni della separazione coadiuvato dai di lui parenti per prelevarli da scuola o dalla casa dalla madre e per accompagnarli alla madre,

**7. FISSA** per la comparizione personale delle parti innanzi a sé **l'udienza del 29.12.2020 ore 12.00 che, preso atto delle disposizioni emergenziali, si terrà mediante collegamento da remoto**, ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento, assegnando termine alla parte ricorrente sino **al 20.12.2020** per la notificazione del ricorso e del presente decreto ed assegnando termine alla parte resistente sino **al 28.12.2020 ore 12.00** per il deposito di eventuale memoria difensiva,

**8. AVVERTE** che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente mediante collegamento **alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale [...]**;

che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di





*visibilità*”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;

**9. INVITA** i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

**10. MANDA** alla Cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza al Commissariato di polizia competente per territorio con urgenza a mezzo fax e per la comunicazione alle parti del presente provvedimento con l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.

**Milano 12 dicembre 2020**

**Il Presidente**  
**dr. Anna Cattaneo**



N. 8982/2021 V.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
SEZIONE IX CIVILE

IL GIUDICE dott.ssa Maria Laura Amato,

Sul ricorso urgente iscritto a ruolo in data 24 giugno 2021 da FE ■■■■ MI ■■■■ A ■■■■ nei confronti di G ■■■■ L ■■■■ e assegnato a questa A.G. in pari data ex artt. 342 bis, 342 ter c.c., 736 bis c.p.c., letti gli atti e i documenti allegati, ha pronunciato, *inaudita altera parte*, il seguente:

**DECRETO**

*Premesso che:*

- La ricorrente F ■■■■ M ■■■■ A ■■■■ con ricorso urgente, ha richiesto pronunciarsi, anche *inaudita altera parte*, un ordine di protezione, chiedendo che venisse disposto l'immediato allontanamento del marito G ■■■■ L ■■■■ dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli e/o comunque la immediata cessazione della condotta pregiudizievole tenuta dal medesimo nei suoi confronti alla presenza e anche in danno dei due figli minori nonché l'assegnazione di un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili.

*Rilevato che:*

- A fondamento dell'istanza la ricorrente ha dedotto ripetuti comportamenti violenti, minacciosi e gravemente ingiuriosi posti in essere dal marito, anche a causa del riferito abuso di sostanze alcoliche, in modo ingravescente sin dal novembre 2020 nei suoi confronti alla presenza dei figli minori ■■■■ (nata in data ■■■■ 2012) e ■■■■ (nato in data ■■■■ 2015), a volte finanche in danno degli stessi figli in particolare di ■■■■ che ha dovuto subire, in alcune occasioni, comportamenti vessatori e puntivi gravemente pregiudizievoli oltre che insulti diretti e indiretti. Nello specifico la ricorrente ha allegato che, a seguito di un'ennesima aggressione verbale e offensiva posta in essere nei suoi confronti dal marito in data 28 novembre 2020, la stessa veniva afferrata violentemente per i capelli, fatta inginocchiare e quindi colpita con un calcio all'addome; successivamente dopo essere stata nuovamente insultata, il marito le sferrava un violento schiaffo al volto, che le procurava un'abrasione all'arcata sopracciliare e allo zigomo destro, causando oltre alla rottura della montatura degli occhiali anche delle lesioni certificate e giudicate guaribili in gg. 7 (cfr. certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di ■■■■ in atti). Dopo la violenta aggressione, il marito rinchiudeva la piccola ■■■■ dentro il locale lavanderia, facendola stare in ginocchio e la signora ■■■■, dopo essere riuscita a convincere il marito a liberare la figlia, si determinava ad andare dai Carabinieri



e, quindi, su loro consiglio al Pronto Soccorso, per poi essere scortata dalle stesse Forze dell'Ordine e riparare con i figli nella casa dei propri genitori, per poi rientrare il giorno successivo dopo l'ennesima promessa del marito di calmarsi. Dopo un periodo di relativa tranquillità, il signor Ga [REDACTED], che aveva ripreso a far uso di alcol, riprendeva nuovamente ad attuare comportamenti gravemente offensivi all'indirizzo della moglie con epiteti quali: "brutta puttana di merda, vattene via, cesso di merda, troia di merda" alla presenza dei bambini, inducendo così la signora il 4 gennaio 2021 a tornare dai Carabinieri di [REDACTED] per farsi nuovamente scortare a casa dei propri genitori, facendosi convincere il giorno successivo, ancora una volta dai buoni propositi del marito, a rientrare in casa, fino a nuove pesanti intimidazioni del marito per dissuaderla dal rivolgersi ai Carabinieri (dicendole che "l'avrebbe uccisa ficcandole due matite negli occhi"), istigando finanche la piccola [REDACTED] a chiamare i Carabinieri, dicendo loro che la madre lo stava picchiando. Dopo nuovi e ulteriori episodi con insulti e minacce (anche registrate- vedi trascrizioni e chiavette USB che dovranno essere depositate), la signora [REDACTED] si decideva a presentare presso la Stazione dei Carabinieri di [REDACTED] un lungo esposto in data 14 maggio 2021 dove ha ripercorso i numerosi comportamenti subiti e le violenze perpetrate ai suoi danni e ai figli con ulteriori nuove aggressioni verbali, anche esse registrate, a giugno 2021.

*Osservato che:*

- I comportamenti violenti, aggressivi e vessatori lamentati si connotano per particolare gravità e pericolosità, essendo stati posti in essere con sempre maggiore pervicacia e insistenza nonostante l'intervento delle Forze dell'Ordine, alla presenza dei figli minori della coppia e poi anche in danno degli stessi, in particolare di [REDACTED] oggetto anche di vessazioni fisiche e insulti, e sono stati caratterizzati da una sistematica attività di vessazione e svilimento della figura della signora, che ha peraltro dovuto accettare tali comportamenti per paura delle ulteriori e ben più gravi reazioni del marito e per tutelare i propri bambini;
- Il resistente non ha dato prova di comprendere la gravità del suo comportamento, continuando a reiterare comportamenti intimidatori, nonostante l'intervento dei Carabinieri più volte, anche in casa;

*Osservato, altresì, che:*

- Emergono sufficienti elementi a sostegno delle affermazioni della ricorrente rappresentati dall'articolata e compiuta indicazione delle circostanze riferite, che hanno trovato comunque conferma nell'esposto in atti e nel certificato medico del Pronto Soccorso prodotto attestante le lesioni subite;

*Rilevato che:*

- Il provvedimento ex art. 342 bis c.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e non richiedendo affatto che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro.



- Le condotte di violenza sia fisica che psicologica e di minaccia reiterate nel tempo descritte nel ricorso agite nei confronti della moglie, in presenza e in danno dei figli, peraltro ancora piccoli in una delicata fase di crescita, integrano un grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale della ricorrente e dei figli, situazione che potrebbe degenerare pericolosamente in conseguenza della conoscenza da parte del marito della decisione della moglie di rivolgersi all'Autorità (e della eventuale pendenza del procedimento penale presso la Procura della Repubblica conseguente all'esposto in relazione ai fatti lamentati integranti reati procedibili d'ufficio) e quindi dell'acuirsi del conflitto tra i due anche con riferimento all'eventuale richiesta di separazione che potrebbe essere proposta separatamente dalla moglie, qualora si procedesse previo contraddittorio.
- Appare, pertanto, doveroso pronunciare il presente provvedimento *inaudita altera parte*, fatte salve le necessarie ed ulteriori valutazioni all'esito della costituzione del resistente, momento cui vengono riservate anche le determinazioni in punto di istanze economiche avanzate dalla ricorrente (e anche di eventuale intervento dei Servizi Sociali a tutela dei minori);

*Ritenuto, pertanto, che:*

- Ricorrono quindi gli estremi per disporre in via d'urgenza, *inaudita altera parte* ex comma 3 dell'art. 736 bis c.p.c., attesi i comportamenti violenti e minacciosi da parte del resistente con conseguente grave pregiudizio sia per la moglie che per i due figli minori, spesso costretti ad assistere ai comportamenti violenti ed aggressivi del padre nei confronti della loro madre e a subire atti vessatori, con ordine al resistente di cessazione della condotta pregiudizievole finora attuata nonché di allontanamento richiesto dalla casa familiare sita in [REDACTED]
- Ricorrono, altresì, i presupposti per vietare al resistente di avvicinarsi all'abitazione familiare, ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente (luogo di lavoro della ricorrente, abitazioni di familiari etc) nonché agli istituti scolastici e altri luoghi frequentati dai minori anche per finalità ricreative e/o ludiche;

Nelle more della fissazione dell'udienza debba essere indicato in mesi dodici il termine di durata del presente ordine di protezione;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 342 bis, 342 ter c.c e 736 bis c.p.c, deliberando **IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE E CON EFFETTO IMMEDIATO**

**ORDINA**

a G [REDACTED] L [REDACTED] nato in [REDACTED] 1979 (codice fiscale [REDACTED]), residente in [REDACTED] la cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie FE [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] (nata in [REDACTED] 1975, Codice fiscale [REDACTED]) e dei figli [REDACTED] (nata in data [REDACTED] 2012) e [REDACTED] (nato in data [REDACTED] 2015), tutti residenti in [REDACTED]



**ORDINA**

l'immediato allontanamento di G [REDACTED] L [REDACTED] nato in [REDACTED] 1979 (codice fiscale [REDACTED]), dalla casa coniugale sita in [REDACTED] ovvero il suo rientro,

**PRESCRIVE**

a [REDACTED] nato in [REDACTED] 1979 (codice fiscale [REDACTED]), di non avvicinarsi alla casa coniugale sita in [REDACTED] e ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente (luogo di lavoro della ricorrente, abitazioni di familiari etc) nonché agli istituti scolastici e altri luoghi frequentati dai minori anche per finalità ricreative e/o ludiche etc;

**ORDINA**

che al presente provvedimento **venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione dei Carabinieri di [REDACTED]**, ove la ricorrente ha presentato l'esposto allegato al ricorso e che è più volte intervenuta, con facoltà di subdelega ad altra Autorità di Polizia Giudiziaria, competente per territorio in relazione al luogo di residenza delle parti, il quale provvederà a notificare all'intimato **il presente provvedimento e il ricorso ex art. 342bis c.c.** e a curare che egli effettivamente abbandoni la casa coniugale, consegnando anche le chiavi dell'abitazione alla ricorrente o comunque che non via faccia più ritorno;

**INDICA**

in mesi DODICI (dalla notifica) la durata del presente ordine di protezione;

**RISERVA**

ogni determinazione sulle istanze economiche avanzate dalla ricorrente e sull'eventuale intervento dei Servizi Sociali, all'esito dell'udienza di convalida;  
visto l'art. 736 bis comma 3 c.p.c.

**FISSA**

innanzi al Tribunale di Milano IX Sezione Civile in Milano via S. Barnaba n. 50 – piano terreno, stanza n. 11 dott.ssa Maria Laura Amato l'udienza **6 LUGLIO 2021 ORE 9,30** per la conferma, modifica o revoca del provvedimento;

**ASSEGNA**

a parte ricorrente termine **sino al 30 GIUGNO 2021** per la notifica del ricorso e del presente decreto con l'ausilio della Polizia Giudiziaria (Stazione dei Carabinieri di [REDACTED] ove la ricorrente ha presentato l'esposto allegato al ricorso, con facoltà di subdelega ad altra autorità di PG competente per territorio in relazione al luogo di residenza delle parti), come sopra specificato.

**DISPONE**

che la Stazione dei Carabinieri di [REDACTED] trasmetta a questo Ufficio **entro il 2 LUGLIO 2021** tutti gli atti relativi all'intervento presso l'abitazione delle parti in data 28 novembre 2020 e 4 gennaio 2021 (ovvero in altre date) in [REDACTED] ed eventuali ulteriori annotazioni relative ad altri interventi presso tale nucleo familiare (verificando anche presso altri Autorità di PG) ovvero denunce querele salvo sussistano



ragioni di non ostensibilità della denuncia.

**ORDINA** ad entrambe le parti di depositare entro il 3 luglio 2021:

- 1) Le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni
- 2) Il modello per la *disclosure* della situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti debitamente compilato e i documenti nello stesso indicati, come previsto dalle Linee Guida approvate in data 18.3.2019 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano (modello disponibile sul sito [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it))

Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. fatto salvo, comunque, il potere officioso del giudice nella acquisizione della prova.

Visto l'articolo 741, 2° comma, cpc;

**DICHIARA**

il presente decreto immediatamente efficace.

**Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto alla parte ricorrente ed alla Stazione dei Carabinieri di [REDACTED]** perché provvedano a dare esecuzione al presente decreto con facoltà di subdelega e a quanto in ogni caso disposto nel presente provvedimento.

Così deciso in Milano, il 24 giugno 2021, ore 16,00

IL GIUDICE

DOTT. MARIA LAURA AMATO



PENALE

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**Sezione V penale**

N. 27307/17     R.G.N.R.  
N. 13028/17     R.G. Trib.

Sent. n. 4661 del 29/6/2020  
Depositata il 29/6/2020

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo italiano**

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 24.6.2020, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

B.                      Rc. n.                      I.                      nato a L.                      il                      1971;  
- libero presente, in atto sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa -  
Difeso di fiducia dall'avv. A.                      P.                      del foro di Monza;

**I M P U T A T O**

A) del reato p. e p. dall'art. 612 bis comma 2 cp., perché molestava C.                      C.                      persona già legata da relazione sentimentale mediante reiterate minacce anche di morte e pure a mezzo telefono (ad esempio dicendole che l'avrebbe uccisa; dicendole che le avrebbe danneggiato l'autovettura), violenza (ad esempio colpendola con uno schiaffo e rompendole il setto nasale; picchiandola con forza fino a provocarle lesioni con prognosi di giorni 28), vessazioni (ad esempio urinandole addosso; richiedendole continuamente soldi; presentandosi presso la di lei abitazione e citofonando ripetutamente con il pretesto di ottenere la restituzione del forno a microonde, per poi ripresentarsi a casa di lei e citofonare nuovamente con





insistenza, colpendo poi con un pugno al volto il di lei compagno D. G. G., nelle more sceso in strada unitamente alla donna, e brandendo un martello; minacciando con una bottiglia di vetro il D. G. in modo tale da cagionare alla C. stessa un perdurante e grave stato d'ansia e di paura, ingenerando in lei peraltro un fondato timore per la sua incolumità e costringendola a mutare le sue abitudini di vita, in particolare inducendola a frequentare locali e zone di Milano diversi rispetto al passato. Con l'aggravante del fatto commesso nei confronti di persona alla quale il reo era ed era stato legato da relazione affettiva. In Milano dal 21.10.2016 (data della sentenza nel pp. 57246/16 r.g.n.r. mod. 21) e in permanenza attuale

B) del reato p. e p. dall'art. 61 n. 2 c.p. e 4 legge 110/75, perché, senza giustificato motivo ed anche al fine di commettere il fatto di cui al capo A), portava fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa un martello, oggetto atto ad offendere. In Milano il 20.06.2017.

Con l'intervento in udienza del P.M. VPO dott.ssa R. Vercesi, dell'imputato, del suo difensore avv. Pagliarello e dell'Avv. F. Negri, difensore della parte civile C. C.

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 24.6.2020);

P.M.: condanna dell'imputato, in relazione ad entrambi i reati ascrittigli e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena finale di anni due di reclusione;

PARTE CIVILE: condanna dell'imputato alle pene di legge ed al pagamento di una provvisoria e delle spese processuali come da conclusioni scritte depositate agli atti;

DIFESA: assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato.

M

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di B. R. contestandogli i reati indicati nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.

All'udienza del 15.11.17 il Giudice, in presenza dell'imputato detenuto per altra causa, prendeva atto della costituzione di parte civile della persona offesa C. Ci e quindi riservava ogni provvedimento sulle richieste probatorie avanzate dalle parti.

Alla successiva udienza del 15.1.18, sciolta la riserva sulle richieste probatorie come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza, veniva escussa la persona offesa C. Ci all'esito del suo esame veniva acquisita la documentazione indicata nel verbale di udienza, e segnatamente "lettere scritte al B. R. dalla persona offesa, "un biglietto di auguri" datato Natale 2017 ed un "attestato di versamento di euro 50 in favore dell'imputato".

All'udienza del 26.3.18, escussi gli operanti di PG G. C. R. e S. (tutti testi del P.M.), le parti concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co. 3 c.p.p., delle Annotazioni di PG redatte in data 9.8.17 ed 11.7.17.

L'udienza del 13.6.18 veniva preliminarmente rinviata per assenza dei testi F. F. e D. G. G. laddove, alla successiva udienza del 5.11.18, veniva escussa la dott.ssa F. mentre il teste D. C. risultava irreperibile.

All'udienza del 13.3.19 il PM, preso atto del rigetto da parte del Giudice della richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex art. 512 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dal teste D. Gi. G. rinunciava all'audizione del teste: si procedeva, quindi, all'esame dell'imputato.

All'udienza del 26.6.19 la parte civile chiedeva termine per esaminare la documentazione di cui la difesa chiedeva la produzione agli atti (messaggi estrapolati dal telefono dell'imputato), sicchè il processo veniva rinviato ad altra data.

L'udienza del 13.11.19 veniva preliminarmente rinviata per le ragioni rassegnate nel verbale di udienza, laddove, all'udienza dell'11.12.19, il Tribunale acquisiva agli atti alcune "stampate" di messaggi - relativi al periodo 10.7.17/30.8.17 ed estrapolati dal telefono cellulare all'epoca in uso all'imputato - di cui chiedevano la produzione agli atti la difesa dell'imputato e la parte civile.

Rinviata l'udienza del 22.4.20 per l'emergenza epidemiologica in atto come da apposito decreto comunicato alle parti, alla conclusiva udienza del 24.6.20 il Giudice, esaurita l'istruttoria dibattimentale, dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e quindi, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

Le imputazioni di cui in epigrafe riguardano uno specifico periodo della travagliata relazione tra l'odierno imputato e la persona offesa C. . C. . periodo che va dal 21 ottobre 2016 - giorno in cui il B. . veniva prosciolto da un'analogo imputazione per atti persecutori e violazione di domicilio, accuse scaturite da pregresse denunce-querelle della C. . poi rimesse dalla donna - ed il 30 agosto 2017, allorché il B. . veniva tratto in arresto, per il reato di evasione, a seguito della violazione della misura degli arresti domiciliari (reato di evasione per il quale il B. . veniva poi condannato dal Tribunale di Monza con sentenza emessa il 30.11.17, divenuta irrevocabile il 19.1.18). La misura degli arresti domiciliari era stata applicata al B. . in data 19.7.17 con esecuzione effettuata il successivo 24 luglio, in sostituzione dell'originaria misura del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la C. . misura cautelare applicata dal Gip di Milano all'odierno imputato con ordinanza in data 24.6.17 (misura che peraltro faceva seguito all'arresto in flagranza del B. . per il reato di atti persecutori di cui all'imputazione, effettuato in data 20.6.17).

In passato, peraltro, erano sorti anche altri procedimenti penali a seguito delle denunce della C. . nei confronti del compagno, e segnatamente:

- un procedimento per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali conclusosi con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 16 febbraio 2015 (depositata il 7 maggio 2015), con la quale il B. . veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per l'episodio di lesioni personali consumato il 3.10.12 (episodio riportato ancora nell'odierno capo di imputazione, ma evidentemente improcedibile perché già giudicato e comunque estraneo al contesto cronologico oggetto di imputazione) e veniva prosciolto dall'accusa di maltrattamenti in famiglia, derubricata in



quella di percosse, ingiurie e minacce, tutti i reati per i quali interveniva declaratoria di estinzione a seguito di remissione di querela da parte della C

- un procedimento per i reati di furto aggravato dall'abuso di relazioni di ospitalità, ingiurie e minacce, reati dichiarati improcedibili dal Tribunale di Milano, con sentenza in data 12 ottobre 2015, in quanto fatti già oggetto della suddetta sentenza emessa il 16 febbraio 2015.

Premesso altresì che il B, dal 30 agosto 2017, restava continuativamente detenuto - in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso in data 9.2.18, che assorbiva anche la condanna del 30.11.17 per il suddetto reato di evasione - sino alla data del 10.8.19, allorché veniva scarcerato in corso di istruttoria dibattimentale, può riportarsi, in sintesi, quanto lamentato dalla persona offesa C in sede di deposizione resa all'udienza del 15.1.18.

Riferiva la donna che:

- alla data del 21 ottobre 2016, ossia della sentenza sopra citata, la relazione sentimentale con il B proseguiva, laddove le pregresse remissioni di querela erano state determinate dal suo sentimento nei confronti dell'uomo e dall'illusoria speranza di un suo cambiamento, essendo sempre stato *"un ragazzo violento, alcolista e cocainomane"*;

- in quel periodo, ottobre 2016, lei abitava da sola in piazzale  
- ed il B in via S V n.

- mentre lei aveva sempre lavorato all' (cfr. pag. 20 trascr.), il B non lavorava e si manteneva in parte con i soldi che lei stessa gli dava, ed in parte con i soldi che - a dire del Bi gli dava la madre;

- la relazione con il Bi proseguiva tra alti e bassi, poiché spesso si separavano *"per brevi periodi"* (cfr. pag. 5 trascr.) e perché lei aveva paura degli insulti e delle minacce dell'uomo *"sempre in stato di ebbrezza"* (cfr. pag. 5 trascr.), uomo che tuttavia, dopo quell'episodio di lesioni personali del 2012 sopra ricordato, non le mise mai più *"le mani addosso"* (cfr. pagg. 5, 9 e 28 trascr.);

- nel momento in cui lei cercava di allontanare il B questi prendeva a tempestarla di telefonate ed era costretta a farlo

M

entrare in casa sia per evitare che creasse “*casini nel condominio*” (cfr. pag. 9 trascr.) con urla e strepiti, sia perché, più volte, si era comunque introdotto nella sua abitazione passando dal terrazzo, comportamento che la determinò anche a presentare una querela nel marzo 2017;

- nel periodo in contestazione, infatti, dovette cambiare la serratura di casa almeno tre volte (cfr. pag. 19 trascr.), laddove, in un'occasione, quando rientrò a casa si accorse che la porta non si apriva e fu quindi costretta a chiamare i Vigili del fuoco: entrata in casa, peraltro, trovò sul tavolo un biglietto con il quale il B e diceva che non era stata sua intenzione danneggiare la serratura (cfr. pag. 7 trascr.);

- una volta, dopo una visita del Bi a casa, si accorse che le mancava il bancomat ed una cornice con la foto di suo marito, laddove il B nel frangente, fece effettivamente illecito uso del suo bancomat, in quanto incassò dei soldi presso il bancomat postale sito in via C: M (cfr. pag. 8 trascr.): l'uomo, peraltro, le rubò spesso il bancomat, con cui poi “*andava a comprarsi cocaina ed alcol*” (cfr. pagg. 15/16 trascr.);

- allorchè tentava di cacciare il B dalla sua vita, questi prendeva a telefonarle, mandarle messaggi, e spesso se lo ritrovava “*sotto casa*” (cfr. pag. 8 trascr.), laddove, in alcune occasioni, l'uomo, alla sua protesta di volere terminare la relazione, la minacciava espressamente dicendole che piuttosto l'avrebbe ammazzata e sarebbe andato in galera (cfr. pag. 19 trascr.); ;

- la travagliata relazione con il Bi nell'ambito della quale facevano “*anche uso insieme di cocaina*” (cfr. pag. 15 trascr.), la rendeva “*sempre agitatissima ed in ansia*” (cfr. pag. 11 trascr.), laddove, già dal 2012, dapprima si rivolse ad un centro di aiuto per le donne maltrattate - i “*...*” - che frequentò fino al 2016, e quindi “*all'SVS della Mangiagalli*”, ove venne seguita “*da una psicologa e dall'assistente sociale*” (cfr. pag. 21 trascr.).

Ciò posto la C: dopo aver significativamente precisato che quando il B “*non era in stato di ebbrezza diventava la persona più dolce al mondo*”, ma che “*giocava col suo sentimento*”, tanto che ormai lei “*era in balia del signor B.*” (cfr. pag. 17 trascr.), riferiva di tre episodi specifici che pare opportuno riportare con le sue testuali parole.

M

Episodio del 20.6.17 da cui scaturiva la contestazione di cui al capo B) della rubrica e all'arresto in flagranza del B (cfr. pagg. 8/11 trascr.):

“...Io ho ospitato due amici ..Fl Gi ....e G Di Gi .  
in quel periodo col B: c'era una relazione, che andava  
scemando, però c'era ancora una relazione, ...litigavamo sempre ...io  
lo mandavo sempre via però tornava ...me lo trovavo sotto casa  
insomma ....Allora io ho conosciuto D G Gi ho intrapreso  
una relazione ...di amicizia ....Quella sera siamo usciti a cena io,  
G Fi il signor B .e abbiamo incontrato i signori  
G Di G e altre due persone e una signora e abbiamo  
cenato, il B: era in stato abbastanza di ebrezza ....Lì è  
successo che io ho preso, senza farmi vedere da B le chiavi  
della mia macchina e siamo andati a casa, ho lasciato il B: lì,  
l'ho mollato lì, non lo volevo ...e ho portato a casa la mia amica  
G, il signor Fl e il signor Gi che hanno dormito da  
me ...Verso le 5:00 di mattina ho sentito la voce di B: che  
gridava in mezzo al cortile..., era ubriaco perso. Gridava voglio  
il mio microonde; io il microonde ce lo avevo giù nel baule della  
macchina ...e niente urlava come un matto ...Il signor F e il  
signor D: sono scesi e non c'era più in cortile, in quel momento  
ho sentito ...che gridava dietro il palazzo e ho detto: “è di dietro”,  
sono scesa anch'io, B: si è avvicinato, io mi ero nascosta  
dietro un furgone ...parcheggiato lì davanti casa mia. Ho visto il  
signor Gi, Gi si è avvicinato a R: B: e  
R: gli ha dato un pugno in faccia, degli schiaffi, ho visto  
proprio la scena che gli dà qualcosa in faccia...Dopo se n'è andato il  
B: ....e ho chiamato subito i carabinieri, che l'hanno trovato  
all'incirca 200/300 metri da casa mia ubriaco. Lì siamo andati in  
caserma dove ho fatto la denuncia ....Da quel giorno ho evitato di  
andare in certi posti ...visto e considerato che l'hanno rilasciato  
subito nonostante avesse il martello che hanno trovato nel suo zaino  
...”.

Episodio del 5 luglio 2017, rispetto al quale la C: premetteva  
che il forno a microonde, già oggetto del litigio del 20 giugno, era  
effettivamente del B: (cfr. pag. 25 trascr.: “il microonde è del  
B: non era mio”) e che la macchina, benchè di sua proprietà,  
veniva sempre guidata dal B: perché lei era priva di patente

M

(cfr. pag. 14 trascr.; Domanda Pm: Lei ha la patente? Risposta C: : No)

*“...Ci siamo fermati a mangiare dei toast ...dopodiché siamo andati a casa sua, lui era leggermente alterato, abbiamo avuto una discussione ...perché volevo andarmene a casa, l'ho portato a casa e gli ho lasciato giù il microonde, avevamo fatto anche un po' di spesa ...che mi dovevo portare a casa ,ma lui non voleva più accompagnarli a casa e mi ha detto: “Adesso sei a casa mia e stai zitta”. Io mi sono messa in macchina con su i finestrini, lui veniva e picchiava contro i finestrini: “Scendi dai entra in casa”, ma io non entravo in casa perché era in uno stato alterato..., ad un certo punto ha preso la borsa della spesa e se l'è portata in casa e io sono scesa e sono andata dai Carabinieri di ...Già una volta aveva preso la mia macchina e mi aveva distrutto una fiancata della macchina....quando ero dai Carabinieri per telefono lui mi aveva chiamato e io gli ho detto: “R io sono qui dai carabinieri”, lui è venuto dai carabinieri e mi fa il carabiniere: “Guardi che ha portato qua la sua macchina, vuole continuare la denuncia?”. “Sì” ho detto io... Mi ha lasciato le chiavi della macchina dai carabinieri...” (cfr. pagg. 14 e 15 trascr.).*

Episodio intercorso nella nottata tra il 10 e l'11 luglio 2017 (cfr. pagg. 16 e 17 trascr.):

*“...In data 10 luglio 2017 verso le ore 14:00 R e si è presentato sotto la mia abitazione dove siamo stati insieme....Verso le 2:00 succede che io continuavo a dirgli, dato che era da un po' che eravamo fuori ed ero stanca, di tornare a casa e invece no, si è fermato in via . lui non mi voleva dare le chiavi della macchina, io l'ho fatta a piedi, poi gli ho telefonato: “Portami per favore la macchina, portami per favore la macchina”. La macchina non me l'ha portata ...e lì ho chiamati i carabinieri di C dicendo di andare a vedere se B. era a casa e l'hanno arrestato mi sembra ...Mi diceva “stai zitta puttana”, siccome io avevo chiamato anche sua mamma e lui mi diceva “come cazzo ti permetti di chiamare una donna di 75 anni? Non farlo più se no ti ammazzo” ...mi minacciava ed inveiva contro di me... (Ero comunque uscita con lui) perché quando lui era in stato di non ebbrezza diventava la persona più dolce del mondo ...”.*



Infine la C:                    rispondendo a domande di questo Ufficio, precisava che proseguì comunque la relazione con il B                    un pò per paura delle sue reazioni, ed un pò per l'incapacità a gestire il suo sentimento nei confronti dell'uomo (cfr. pagg. 19/20 trascr.), laddove, rispondendo a domande della difesa, ammetteva che inviò al B:                    una volta in carcere, un vaglia di 50 euro e tre lettere in cui esprimeva chiaramente il suo sentimento di affetto per l'uomo (cfr. pagg. 23/24 trascr.); ammetteva che una volta andò a trovarlo quando egli era ristretto agli arresti domiciliari e che, nell'occasione, rimproverò ai carabinieri il fatto di non consentirgli nemmeno di uscire per comprarsi la spesa (cfr. pag. 27 trascr.); ammetteva, infine, che nell'ambito del litigio con il B:                    avvenuto la notte dell'11 luglio 2017 nei pressi di corso                    a seguito del quale aveva anche richiesto l'aiuto delle Forze dell'Ordine, erano entrambi un po' alterati dall'alcol (cfr. pag. 26 trascr.).

Orbene, premesso che, ad esempio, nella lettera dell' 11 aprile 2018 prodotta agli atti la C:                    manifestava ancora palesemente il suo affetto nei confronti del B                    (*"non pensare che ti abbia dimenticato tu sei e sarai sempre il mio Re                    sempre che tu lo voglia...                    ti voglio bene e grazie di esistere"*) - circostanza peraltro non negata dalla persona offesa in sede di deposizione dibattimentale, laddove precisava, tuttavia, che il sapere il B                    in carcere la faceva sentire più *"sicura"* e tranquilla (cfr. pagg.22 e 24 trascr.) - occorre ora analizzare quanto direttamente percepito dalla polizia giudiziaria a seguito dei controlli ed interventi effettuati a seguito delle richieste della C:

Circa l'episodio del 20 giugno riferiva l'Appuntato scelto G:                    questi riferiva di ricordare che il loro intervento, richiesto dalla C:                    avvenne *"la mattina presto"*, verso le ore 7:30/ 8, e che la lite era nata tra *"il nuovo compagno della signora (ossia il D. G                    e l'ex convivente"*, ossia, per l'appunto, il B                    ; ricordava, inoltre, che trovarono il B:                    a poche centinaia di metri dall'abitazione della C:                    sita in piazzale                    e che, nel frangente, l'imputato portava nello zaino indossato un martello, che disse di utilizzare perché ogni tanto faceva dei *"lavoretti di muratore"* (cfr. trascr. ud. del 26.3.18, pag. 5); aggiungeva infine il teste di ricordare come il B                    fosse *"tranquillo"* (cfr. pag. 5 trascr.).

M



In merito all'episodio del 5 luglio 2017 riferiva l'Appuntato scelto C: riferiva il militare che quel giorno si presentò in Caserma la signora C *“asserendo di aver avuto un problema con il fidanzato”*, sicchè si recarono immediatamente presso l'abitazione del B proprio mentre sopraggiungevano, vedevano il B uscire dal cortile a bordo di quella stessa autovettura Ford di cui la C in sostanza, aveva denunciato la sottrazione. Bloccato l'imputato, la macchina veniva riportata in caserma e restituita alla C. Quanto al motivo del litigio intercorso tra la C ed il B, ricordava che la stessa C aveva riferito di aver trascorso la giornata a Milano con il B e che poi si erano diretti a casa del B poiché doveva riconsegnare un forno a microonde di proprietà dello stesso B giunti a casa, tuttavia, nacque un litigio, perché il B non le restituì le chiavi della macchina e si allontanò a bordo della stessa lasciandola a piedi.

Quanto all'episodio accaduto nella nottata dell' 11 luglio 2017 le parti concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'Annotazione di Pg redatta dal teste R S, sicchè pare opportuno riportare alcuni stralci della suddetta annotazione: *“Alle ore 2:00 20 circa in Milano in corso , angolo via gli scriventi, durante la normale perlustrazione,... notavano... la presenza di due soggetti, uomo e donna..., intenti a discutere animatamente. Si provvedeva a raggiungere i soggetti in questione, i quali venivano identificati per B. i R I ...e C C. ...Gli operanti constatavano che entrambe le persone risultavano essere in uno stato psicofisico alterato dovuto all'assunzione di sostanza alcolica ed in tale circostanza si apprendeva, conferendo con la C che la stessa poco prima era stata spintonata dal B il quale avrebbe proferito tale espressione “Ti ammazzo”. Gli scriventi, pacati gli animi, si rapportavano con la donna, la quale riferiva di avere avuto una relazione sentimentale con il B i R I conclusasi nel mese di maggio 2017. Dopo tale fatto il B non accettando tale interruzione, a dire della C iniziava ad assumere condotte persecutorie, inviando messaggi in ogni ora del giorno e anche delle ore dedicate al riposo ...*

M

*Per quanto concerne il fatto di specie si apprendeva che il diverbio avvenuto tra le parti era scaturito per futili motivi. Sul posto si effettuava un accertamento tramite consultazioni terminali SDI, dal quale si apprendeva che il B<sub>1</sub> aveva proprio carico varie denunce sporte dalla C<sub>1</sub> ...e risultava avere in atto un divieto di avvicinamento... emesso dal Tribunale di Milano .*

*Si precisa che la donna riferiva di avere volontariamente ospitato in data 9 luglio il B<sub>1</sub> presso la propria abitazione sino al 10 luglio 2017, ove, alle ore 21:00 circa, raggiungevano vari locali notturni sito in zona , ... Si contattava il PM di turno il quale..., vista la condotta posta in essere dalla vittima, la quale senza alcuna forzatura decideva in piena autonomia di ospitare il di lei ex fidanzato, disponeva di indagare in stato di libertà il B<sub>1</sub> ai sensi dell'articolo 612 codice penale...".*

Quanto infine all'episodio, ammesso dalla C<sub>1</sub> in cui la stessa era stata rintracciata dai carabinieri presso l'abitazione del B<sub>1</sub> allorché questi si trovava ristretto agli arresti domiciliari, riferiva, in sede dibattimentale, l'Appuntato scelto S<sub>1</sub> Riferiva il militare che il 9 agosto 2017, verso le ore 13:30, effettuarono un normale controllo nei confronti del B<sub>1</sub> e che nel frangente, ancor prima di entrare nell'appartamento, che era ubicato al piano terra, sentirono le voci alterate di un uomo ed una donna che provenivano dall'abitazione. Fatto ingresso nell'abitazione, il B<sub>1</sub> dapprima negava la presenza di una donna, sostenendo che stesse parlando al telefono con un'amica, ma poi, all'insistenza dei carabinieri, faceva loro segno che vi era una donna all'interno del bagno: i militari, quindi, identificavano sul posto la C<sub>1</sub> la quale, nell'immediatezza, rimproverava ai militari che il B<sub>1</sub> si trovasse in quella situazione senza avere neppure la possibilità di comprarsi da mangiare: Testualmente: "(Disse che) *“la colpa era nostra se lui si trovava in quella situazione, perché lei gli voleva bene, non mangiava e gli doveva portare da mangiare”* (cfr. pag. 19 trascr.).

L'ultimo teste di accusa, ossia la dottoressa F<sub>1</sub> assistente sociale presso il SVS della clinica Mangiagalli di Milano, riferiva che la C<sub>1</sub> si rivolse al centro antiviolenza nel giugno 2017 e che, dopo un primo incontro di persona, non proseguì il percorso, tanto che la sentirono qualche altra volta solo telefonicamente: ricordava

che la C lamentava “reiterati” episodi di “percosse e minacce” da parte del B i e che palesava “molto spavento” per il fatto che il suo compagno entrava in casa arrampicandosi dal balcone. Precisava di avere effettuato una valutazione in termini di “elevato rischio di recidiva” sulla base delle sole dichiarazioni della donna, non elevando alcuna specifica diagnosi, e che gli stessi “sintomi di paura ed ansia” riportati nel cosiddetto questionario SARA emergevano solo dal racconto della donna.

Dal canto suo l'imputato, in sede di esame dibattimentale, riconduceva tutte le doglianze della C a continui litigi nell'ambito di una relazione intensa e “burrascosa”, relazione, peraltro, mai interrotta se non con il suo arresto avvenuto il 30 di agosto. Testualmente (cfr. pag. 5 trascr.): “ Abbiamo sempre avuto una relazione burrascosa fino al 30 agosto che sono stato arrestato ...non siamo mai riusciti a stare lontani l'uno dall'altro ... (i motivi dei litigi) erano sempre futili ...Si esagerava, avevamo degli eccessi entrambi... Eccessi erano in tutto: fare del sesso, usare alcolici, abbiamo sempre fatto tutte queste cose insieme”.

Se ribadiva, come già riferito dalla C che nell'ambito dei litigi non arrivava mai ad alzare le mani, se non in occasione di quell'unico episodio del 2012 già giudicato - e peraltro scaturito, a suo dire, da una sua “legittima difesa” - sosteneva, quanto agli specifici fatti in contestazione, che si era trattato solo di incomprensioni e dispetti nell'ambito della loro turbolenta relazione. Così, quanto alla pretesa sottrazione della macchina, sottolineava come in realtà fosse lui l'unico usuario del veicolo, in quanto la C era priva di patente, e che tuttavia la donna, a seconda di come andava la relazione, a volte voleva che usasse la macchina, ed altre volte no (cfr. pag. 5 trascr.). Quanto all'episodio avvenuto in corso la notte dell' 11 luglio, lamentava come le forze dell'ordine intervenute non gli avessero nemmeno permesso di raccontare la sua versione dei fatti, in quanto lui era pregiudicato ed aveva il divieto di avvicinamento alla C, ma sottolineava, in ogni caso, come in realtà fossero stati insieme tutta la serata divertendosi in un locale “in zona .

(cfr. pag. 10 trascr.). Quanto all'episodio del 5 luglio, ossia quello accaduto quando riportò a casa il microonde di sua proprietà, sottolineava come il litigio fosse scaturito dal semplice fatto che non aveva voglia di riaccompagnare la donna a casa, in

quanto la sua abitazione di C distava circa 35 km dall'abitazione della C (cfr. pag. 11 trascr.). Negava, peraltro, di aver mai fatto ingresso nell'abitazione della C: senso il suo consenso (cfr. pag. 4 trascr.), laddove, quanto all'episodio in cui la C fece intervenire i Vigili del fuoco per aprire la porta di casa, sosteneva che, nel frangente, voleva semplicemente rimettere a posto la serratura della porta che aveva trovato rotta, tanto che aveva lasciato alla C un bigliettino per come ricordato dalla stessa persona offesa in sede di testimonianza (cfr. pag. 13 trascr.). Negava di aver mai fatto uso indebito del bancomat della C pur ammettendo di esserselo fatto talvolta prestare (cfr. pag. 7 trascr.), mentre precisava di essersi fatto dare dalla donna qualche soldo - ma dell'ordine di soli 3/ 5 € per volta - quando non riusciva ad arrivare a fine mese (cfr. pag. 6 trascr.). Circa l'episodio del 20 giugno, infine, restava molto evasivo, ma ammetteva che intercorse una "colluttazione" con il D G G (cfr. pag. 8 trascr.) - a suo dire semplice amico e non già nuovo compagno della C: e sosteneva che il martello rinvenutogli dai carabinieri era di proprietà della C sosteneva, infatti, che quella mattina voleva restituire alla C tutti gli oggetti di sua proprietà, poiché avevano litigato e volevano porre fine alla relazione, sicchè non solo il martello, ma anche "tutta la roba che c'era" nello zainetto rinvenuto dai militari, apparteneva alla donna (cfr. pagg. 7/8 trascr.).

Orbene, proprio partendo da quest'ultima dichiarazione del B si reputa provata, in primo luogo, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo B della rubrica, ed invero: premesso in diritto che il divieto sancito dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975 in relazione al porto, senza giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere, non concerne solo gli strumenti da punta o da taglio, ma anche altri strumenti - quali anche un martello - che, sebbene non considerati come armi da punta o da taglio, sono chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (cfr. ad es., Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 661 del 5/12/1983), si osserva come il B non forniva alcuna plausibile giustificazione in merito al porto del martello - rinvenuto nello zainetto nella sua disponibilità come da verbale di sequestro in atti - in quanto, nell'immediatezza, riferiva alla polizia di averlo con sé per svolgere i suoi "lavoretti di muratore", mentre, in sede

dibattimentale, sosteneva - come appena visto - che si trattava di un oggetto di proprietà della C: e che quella mattina lo aveva con sé perché voleva restituirlo alla donna.

Venendo alla contestazione di cui al capo A), invece, vanno premesse due considerazioni: in primo luogo non può sottacersi che talune condotte contestate sono estranee al capo di imputazione, o perché già giudicate, come l'episodio di lesioni personali con prognosi di giorni 28, o perché in alcun modo emerse dall'istruttoria dibattimentale, così la grave condotta di "urinare addosso" alla donna: analogamente va sottolineato che la continua richiesta di soldi, pure emergente dal capo di imputazione, va ridimensionata, per quanto riferito dalla stessa C: alla consegna al B: di "poche monetine", e comunque non già a seguito di minacce od insulti (cfr. deposizione C: pag. 29 trascr.). La seconda considerazione concerne la sostanziale attendibilità della C: corroborata proprio dalla condotta ambivalente tenuta nei confronti del E: e dall'evidente dipendenza sentimentale nei confronti dell'uomo (cfr. sul punto, anche gli sms prodotti all'udienza dell'11.12.19), circostanze che inducono ad escludere moventi calunniatori proprio in ragione del profondo legame affettivo che la univa all'uomo.

Ciò premesso si reputa, tuttavia, che l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito concreta e decisiva prova in ordine all' "evento" del reato di cui all'articolo 612 bis c.p., ossia dell'esistenza in capo alla denunziante di "un perdurante e grave stato di ansia o di paura", ovvero di un "fondato timore" per la propria incolumità.

Rendono dubbia la ravvisibilità di simili "eventi" diverse circostanze, e segnatamente: le plurime denunce sporte dalla C: nei confronti dell'uomo, sintomatiche dell'assenza nella donna di concreto timore di eventuali ritorsioni da parte del B: la prosecuzione del rapporto sentimentale con il B: nonostante denunce, remissioni di querela, arresti e provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'uomo; il sentimento manifestato dalla donna anche col compagno ristretto dapprima agli arresti domiciliari e poi in carcere, che mal si concilia con l'aver effettivamente sofferto un grave e perdurante stato di ansia o di paura a causa della condotta dell'uomo; l'oggettiva circostanza che la donna, pur non facendosi remore a recarsi dalle forze dell'ordine per denunciare il B:, continuava volontariamente a frequentarlo,

benché fosse gravato dalla misura del divieto di avvicinamento alla sua persona (sintomatico, in tal senso, quanto riportato nella stessa Annotazione di PG dell'11.7.17); la futilità dei motivi che scatenavano i litigi, sintomatica più di una "burrascosa" relazione come sostenuto dal B , che non del fatto che l'uomo imponesse la sua presenza nella vita della donna come preteso dalla C;

Non si dubita che la tipologia di relazione intercorsa tra la C ed il B causò alla donna disagio, ansia e sofferenza psicologica, ma una cosa è la sofferenza psicologica correlata ad un rapporto difficile e controverso, altra cosa l'evento del reato richiesto dalla fattispecie penale, laddove lo stato di ansia e di paura deve essere "grave e perdurante" - e non già occasionale ed altalenante come emerge dal comportamento oggettivamente tenuto dalla C nei confronti dell'uomo - e correlato alla condotta molesta e minatoria dell'agente, e non già alla difficoltà psicologica e sentimentale di gestione di un rapporto "complicato" con una persona "difficile": lo stesso "fondato timore" per la propria incolumità fisica, d'altra parte, resta assai dubbio, e ciò sia in ragione del fatto che - come più volte ribadito dalla donna in sede testimonianza - il B le mise "*le mani addosso*" in una sola occasione, ossia nel lontano ottobre 2012, sia perché il continuare a frequentarlo, benché i provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria le avessero messo a disposizione i mezzi per evitarne la frequentazione, non può che rendere fragile ed indimostrata quella condizione di timore, per la sua stessa incolumità fisica, che pure la C rassegnava in testimonianza.

Considerato infine che nel capo di imputazione le "reiterate minacce di morte" non risultano dettagliate nel tempo e nello spazio, sicché non possono assumere concreta autonomia fattuale e giuridica, si reputa, in definitiva, di assolvere il B dall'imputazione di cui al capo A), ex art. 530 comma 2 c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste e di ritenerlo responsabile del solo reato di cui al capo B, con esclusione, peraltro, della contestata aggravante del "nesso teleologico" proprio in ragione dell'intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo A).

Venendo alla determinazione della pena non si reputa di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, attesi i precedenti penali gravanti a suo carico (di per sé ostativi al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena) e non

emergendo dagli atti elementi di segno concretamente positivo connotanti la sua personalità.

Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa equo condannare B in relazione al solo reato di cui al capo B) e previa esclusione della contestata aggravante, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000 di ammenda

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue per legge:

- confisca e distruzione del "martello" in giudiziale sequestro in quanto corpo di reato ex art. 240 c.p.;
- la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p.;
- la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa C applicata all'imputato con ordinanza emessa da questo Ufficio in data 13.6.18 e tuttora in essere, ex art. 300 co. 1 c.p.p.

Atteso quanto esposto e considerato

#### P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

Dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli al capo B) della rubrica e, esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000 di ammenda, nonché al pagamento delle relative spese processuali.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.;

Assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 240 c.p.;


Ordina confisca e distruzione del "martello" in sequestro.

Visto l'art. 300 c.p.p.;

Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa C.

C applicata all'imputato con ordinanza emessa da questo Ufficio in data 13.6.18.

Milano, 24.6.2020



IL GIUDICE

*Alexandre Santamp*

N. 13915/2019 + 14833/2019 RG TRIB.  
N. RG NR  
N. RG GIP  
Inviato estratto al P.M. il

N. 4848/20 Dep. Sentenze  
IRREVOCABILE IL  
N. \_\_\_\_\_ Reg. Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale  
Redatta scheda il:



Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX penale in composizione monocratica

SENTENZA N. 17 DEL R.G.  
TRAM. ED. GIP IN DATA

21/7/20

**APPELLO** 30/3/20  
PROPOSTO DA *l'Imputato*  
IN DATA 12/11/20 *R*

*Repubblica Italiana*  
*In nome del popolo italiano*  
Il Giudice  
Dott. Mariolina Panasiti  
ha emesso  
**SENTENZA**  
nel procedimento a carico di

**F D**

Nato a \_\_\_\_\_ .1969

Detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore  
Difeso dall'avv. Carla Provenzani

**IMPUTATO**

**Nel procedimento penale n. 13915/2019 (30264/2019 R.G.N.R.) in relazione al quale è instaurata misura cautelare della custodia cautelare in carcere**

Del reato p. e .p. dagli artt. 612 bis co. 1 e 2 c.p. perché, dopo essere stato, nell'ambito di un altro procedimento penale, destinataria in data 15 maggio 2019 della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della persona offesa ed ex convivente V \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ per il reato di atti persecutori maltrattamenti in famiglia, e successivamente, in ragione di ulteriori condotte persecutorie, di quella del divieto di dimora nel comune di Milano, con condotte reiterate, consistite nel pedinare continuamente la persona offesa, nell'appostarsi nei luoghi dalla stessa frequentati nel minacciarla telefonicamente comunicandone in particolare di aver ingaggiato, per la cifra di € 3000.00. un investigatore privato al fine di poterla costantemente monitorare, cagionava a V \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ un perdurante stato dianzi di paura, nonché le generava un fondato timore per la incolumità propria arrivando costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona in precedenza lui legata da relazione affettiva.

In Milano in data 27/8/2019

**Nel procedimento n. 14833/2019 RG TRIB. (48786/2017 R.G.N.R.)**

**in relazione al quale l'imputato sottoposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa**

a) Del reato p. e .p. dagli artt. 572 c.p. perché maltrattava la convivente V: \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ conati abituali consistiti in insulti scaturiti dalla gelosia (le diceva "zoccola ti piace fare i pompini, fai schifo" e frasi simili) La aggrediva dandole schiaffi, afferrandola per i capelli, mettendole le mani al collo, e così creava uno stato di sofferenza abituale rendeva intollerabile la convivenza.



In Milano quantomeno dal 2016 a luglio 2017

b) Del reato p. e p. dagli artt. 612 bis comma primo è secondo c.p., poiché, non accettando la fine della loro relazione, con condotte reiterate, molestava l'ex convivente V

A in ghiandole messaggi, seguendo la ovunque quando usciva di casa: si presentava sotto casa sua, nei pressi del luogo di lavoro, nel parco dove portare cani a passeggio, nel centro commerciale domandava fare la spesa, così cagionando in V A in forte stato di ansia tanto da cambiare abitudini di vita (sta cambiando lavoro cercando una nuova casa)

fatto commesso in Milano da agosto 2017 a fine maggio 2019

**Fatto**  
**Svolgimento del processo**  
**e**  
**Motivi della decisione**

Con Decreto che dispone il giudizio datato 4 ottobre 2019 e decreto di giudizio immediato in data 19 settembre 2019, l'imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica.

All'udienza, costituito il rapporto processuale, costituitasi la parte civile, la difesa dell'imputato chiedeva che i due distinti procedimenti, entrambi nella fase dibattimentale, innanzi a due diversi giudici di questa medesima sezione, venissero riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva. Nulla opponendo alcuna delle parti, si procedeva alla riunione dei procedimenti, a carico della medesima persona, per condotte del tutto omogenee poste in essere in danno della medesima persona offesa.

Ammesse le prove di cui all'articolato, si procedeva ad istruttoria dibattimentale, come da ordinanza di assunzione probatoria.

Ad esito delle discussioni, le parti concludevano come segue:

il P.M.: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso, ritenuta la continuazione da tutti i reati, alla pena di anni due di reclusione.

la P.C.: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato; pronunciarsi condanna al risarcimento del danno; deposito conclusioni scritte nota spese, oltre istanza di liquidazione.

la Difesa: assoluzione con ampia formula per tutte le imputazioni; in subordine derubricarsi le contestazioni del reato di molestie; in estremo subordine minimo della pena, attenuante del vizio parziale di mente; concessione dei benefici di legge.

***Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione probatoria***

All'udienza del 21.2.2020 veniva esaminata la p.o. V A


Costei dichiarava di avere iniziato la convivenza con l'imputato nell'anno 1999; dall'unione erano nati due figlie, una nell'anno 2006 e l'altra nell'anno 2010. Non si erano mai sposati.

Con l'imputato inizialmente vivevano in una abitazione ubicata in Milano via successivamente avevano cambiato casa, andando a vivere presso un diverso appartamento ubicato però sempre nella stessa strada.

Nel 2016 aveva iniziato a lavorare, dopo essere stata assunta da una ditta interinale; precedentemente non aveva un lavoro.

L'imputato, a quel punto, aveva cominciato a recriminare lamentandosi che era sempre fuori per lavoro. Il lavoro era a turnazione settimanale, alternata mattina e pomeriggio e domenica alternate.

Nel luglio del 2016 l'imputato una notte la aveva svegliata mentre era molto agitato. Le aveva fatto sentire una registrazione. Aveva appreso così che l'uomo aveva messo un registratore nella sua borsa. L'uomo la accusava indicandole che dal contenuto della conversazione emergeva che stava



compiendo un atto sessuale con il responsabile della ditta per conto della quale lavorava. In realtà nella registrazione non c'era nulla di tutto quanto l'imputato credeva di sentire. Quella notte le aveva fatto sentire la registrazione tantissime volte. Da quel giorno era stato un susseguirsi di offese. L'uomo insisteva nel voler sapere la verità, per tale intendendo la ammissione di avere avuto una relazione sessuale con il responsabile della ditta. L'uomo tutti i giorni insisteva su tale circostanza. Aveva preso ad accompagnarla al lavoro ed a recarsi a prenderla. Quando c'era il turno serale, l'imputato arrivava in anticipo e restava fuori ad osservare, controllando se si fosse avvicinata troppo al collega, ovvero quanto tempo ci impiegava a prepararsi per uscire. Per la sede di lavoro aveva l'obbligo di indossare una divisa; l'imputato pretendeva che la indossasse fin da casa e che non la mettesse sul luogo di lavoro.

Al mattino, quando l'uomo la accompagnava, aspettava per vederla entrare, nel senso che la lasciava sul retro e andava sul davanti per vedere quanto tempo ci mettesse ad arrivare sul davanti del negozio. Le controllava il telefono ed anche se era al telefono. Per le mansioni lavorative svolte doveva recarsi in ditta anche nelle giornate di sabato e della domenica a turnazione. Quando tornava a casa, l'imputato voleva annusare le sue parti intime per capire se avesse avuto rapporti sessuali durante l'orario di lavoro. Anche a casa quando teneva le mutande voleva vedere se ci fossero delle secrezioni. Questo controllo era stato realizzato dall'uomo più volte. I controlli erano cessati solo quando era andata via da casa, nel gennaio 2017. L'uomo era solito insultarla e continuarle a dire che avrebbe dovuto dirgli la verità, perché tanto lui lo sapeva che lo tradiva. Quando le rivolgeva tali insulti era solito picchiarla e darle degli schiaffi. Assai spesso aveva ricevuto degli schiaffi; la strategia che aveva adottato, quindi, era quella di cercare sempre di non arrivare al culmine della discussione al fine di evitare di essere schiaffeggiata o picchiata; conseguentemente era solita andare avanti anche per ore e ore a parlare. L'uomo le diceva che era una "zoccola", che le piaceva praticare del sesso orale, che lui personalmente preferiva andare con le prostitute e masturbarsi piuttosto che stare con lei. Data la ripetitività di tali avvenimenti, cercava di allontanarsi quando vi erano questi episodi, ma l'uomo le diceva: "no aspetta parliamo". Nel gennaio 2017 era andata via e si era portata a vivere dai propri genitori. L'uomo aveva quindi iniziato a mandarle messaggi e a chiamarla chiedendole di tornare a casa. L'imputato aveva provato a fare intercedere le persone che le stavano vicine per farla tornare a casa. Era quindi tornata dopo circa 7/10 giorni. La situazione, però, non era migliorata, in quanto l'uomo continuava sulla stessa linea. Diceva che la aveva fatta tornare per trattarla da "puttana", perché tale era. Nel mese di Giugno 2017 gli insulti erano stati sempre più insistenti: l'uomo perseverava nel dire che lo tradiva, passando ad elencare tutta una serie di amanti, in definitiva coincidenti con tutte le persone che le stavano vicini. L'uomo insisteva nel sapere la verità, che pretendeva coincidesse con le sue personali percezioni, picchiandola ogniqualvolta negava relazioni extraconiugali. A giugno 2017 la aveva picchiata con calci, tirandole i capelli, stratonandola, procurandole dei lividi. Dopo avere tenuto detta condotta, l'uomo pretendeva che avessero rapporti sessuali. Non aveva acconsentito però ad avere rapporti sessuali. Dopo qualche giorno si era riprodotta la medesima situazione: era sabato sera, e l'uomo voleva avere rapporti sessuali; aveva tentato un approccio, che aveva rifiutato indicando che era stata picchiata qualche giorno prima. A quel punto l'imputato si era adirato notevolmente e aveva iniziato a picchiarla, a darle schiaffi, a tirarla per capelli. In quel momento stava indossando un pigiama; le aveva strappato la maglietta di dosso e la aveva sbattuta fuori di casa, dopo averla privata della maglietta, soltanto con i pantaloncini addosso. La aveva costretta così a permanere per un po' fuori dalla porta, successivamente consentendole il rientro in casa. Anche in quelle occasioni l'uomo aveva cercato un approccio sessuale, ma si era rifiutata alzandosi dalle letto, andando prima in cucina e poi in sala; l'imputato però le aveva tirato uno schiaffone, tanto da stordirla.

Nel luglio del 2017, si erano riprodotte le medesime modalità a seguito di un rifiuto di approccio sessuale, con l'uomo che le aveva sbattuto la testa contro il muro, le aveva tirati i capelli e la aveva sbattuta nell'angolo della stanza. In particolare, allorquando aveva cercato di liberarsi dall'angolo nel quale era finita, l'uomo la aveva tenuta per i capelli e la aveva sbattuta nell'altro angolo. Così che mentre si trovava per terra nell'angolo tra il letto e il muro, l'imputato aveva



continuato a sbatterle la testa contro il muro; si era accovacciata per terra, con l'uomo che pretendeva che stesse lì ferma; aveva cercato di alzarsi, ma l'uomo la aveva sbattuta nuovamente contro il muro dicendole che avrebbe dovuto stare lì senza muoversi e senza alzarsi. In quel contesto l'imputato le aveva messo le mani al collo. Proprio in quel momento la figlia aveva aperto la porta. Tale circostanza aveva indotto l'uomo a lasciarla. La figlia aveva iniziato a piangere, ma l'imputato aveva detto anche alla figlia di stare zitta. La figlia intervenuta in suo soccorso si chiama A. aveva quindi preso anche l'altra figlia a nome M. cercando di tranquillizzare anche lei. Proprio in quel contesto aveva capito che non avrebbe più potuto vivere in tale contesto e in tali condizioni. Aveva maturato quindi la decisione di andare definitivamente via da casa. I litigi erano determinati sempre da motivi di gelosia. Non aveva comunicato all'uomo la decisione di andare. Era andata via da casa nel luglio del 2017, portando con sé le bambine. Non aveva detto all'uomo dove si sarebbe portata, in quanto intendeva nascondersi. Si era portata per le vacanze presso la propria famiglia di origine. Aveva poi trovato un appartamento per sé e le figlie, recandovisi a vivere. L'uomo la aveva contattata per telefono e comunque parlava con le ragazze. Lo stesso giorno che era uscita da casa aveva comunicato all'imputato che non era più a casa e che se ne era andata, dato che la situazione non era più tollerabile. A metà agosto l'uomo aveva capito ove si era recata insieme alle bambine. Avendo necessità di portare i cani al parco del quartiere ove aveva finito per vivere, era stata intercettata dall'imputato, che così aveva capito ove viveva. Conseguentemente l'uomo aveva iniziato a realizzare degli appostamenti ed aveva tentato degli approcci, durante i quali le aveva insistentemente chiesto di tornare insieme. In quei contesti l'ex convivente le diceva che aveva sbagliato, ma che avrebbero dovuto riprovare. Aveva risposto che non era possibile continuare. Dato che lavorava sempre nel medesimo posto, l'imputato aveva preso ad appostarsi davanti alla sede della ditta per la quale lavorava. Soleva trovarlo o fuori dalla sede della ditta, o fuori dalla scuola, o sotto casa. Aveva quindi chiesto al datore di lavoro il trasferimento in altro punto vendita, in quanto aveva paura di uscire al sera al buio. Trovava infatti l'imputato nascosto quando usciva dal lavoro. Aveva quindi ottenuto il trasferimento ad aprile 2018 presso altro punto vendita, ubicato a \_\_\_\_\_ dentro il centro commerciale '\_\_\_\_\_. Ma l'uomo era riuscito a scoprire dove lavorava e a conoscere gli orari di lavoro. In quel periodo non aveva neppure più potuto recarsi presso le amiche in quanto l'uomo si appostava ovunque andasse. Era solito chiamare per le bambine, ma quando passava al telefono iniziava a chiederle insistentemente se avesse un altro uomo e se avesse rapporti sessuali. Soleva dirle che non era possibile che non avesse un altro uomo in quanto tutte le donne cercano il sesso e lei nella specie era una "assatanata di sesso". Le telefonate erano quotidiane. Talvolta, allorquando non rispondeva al telefono, l'uomo andava a cercarla. Successivamente aveva bloccato le chiamate dell'ex convivente sul cellulare: ciò era avvenuto nel gennaio 2019. L'uomo non intendeva sentire ragioni per rivolgersi ad un legale e sistemare la questione per le bambine dal punto di vista legale. Si era recava da un legale personalmente nel luglio 2017. Anche tramite il legale aveva provato a regolamentare gli incontri con le bambine, ma l'uomo non voleva collaborare. La teste A. S. è una sua amica di vecchia data. Si era ritrovata con costei dopo le vacanze estive del 2018. La A. ha due gemelle che frequentavano in quel periodo la medesima classe di sua figlia più grande, così che erano solite frequentarsi. Il 19 marzo 2019 l'imputato aveva preso a stazionare sotto casa fin dalla mattina presto, consapevole che sarebbe uscita per portare il cane a fare il solito giro: alle 7.55 era scesa per portare le ragazze a scuola. L'imputato aveva preso a seguirle fino alla scuola dell'una e dell'altra figlia. Si trovava in auto con le figlie ed anche l'imputato le seguiva a bordo della sua autovettura. Dopo aver lasciato l'ultima figlia, si era portata verso la sede di lavoro, fermandosi presso il distributore "\_\_\_\_\_" per comprare le sigarette. L'imputato aveva lasciato la macchina e la aveva raggiunta fermandola per parlarle e per offrirle un caffè. Aveva rifiutato, ma anche l'uomo era entrato nel bar. Si era portata a bordo della propria autovettura, ma l'uomo le impediva di chiudere la portiera, bloccandola. Lo aveva quindi avvertito che era sua intenzione chiamare i Carabinieri, così dicendo prendendo il telefono, ma l'uomo le aveva preso il telefono ed aveva cercato di strapparglielo dalle mani; aveva resistito e ne era nata una colluttazione, durante la quale l'uomo



aveva spezzato il telefono: Aveva chiesto aiuto ai ragazzi che lavoravano al punto [redacted] anche per chiamare la polizia. Era la prima volta che chiamava la Polizia.

Il 22.5.19 si era ripetuto lo stesso episodio, in relazione al quale il 24 maggio aveva sporto denuncia. Analogo episodio si era verificato il 27 maggio. Tutti i giorni l'uomo soleva seguirla, anche al lavoro.

In data 17 maggio era stata applicata nei confronti dell'imputato la misura del divieto di avvicinamento, misura che il predetto non aveva mai rispettato: infatti, nonostante la misura cautelare, l'uomo aveva continuato a seguirla ed a raggiungerla in ogni dove.

Alla fine del mese di maggio 2019 si era tenuta l'udienza per la regolamentazione della frequenza degli incontri con le ragazze.

L'imputato soleva contattare le bambine sui loro rispettivi telefoni portatili. Dopo che aveva bloccato le chiamate dell'uomo sul proprio, l'imputato aveva preso a chiamare in anonimo, effettuando decine di chiamate al giorno.

L'11 luglio 2019 si era portata all'oratorio ove c'erano le figlie, al contempo facendo fare una passeggiata al cane: aveva trovato l'imputato in strada, a piedi, davanti all'oratorio. Successivamente aveva avuto necessità di recarsi al mercato comunale per acquistare dei generi occorrenti alle ragazze l'indomani per una gita; nel frattempo l'imputato aveva continuato a fare la ronda in macchina.

Anche dopo essere tornata a casa dopo l'oratorio, l'imputato aveva continuato a girare intorno casa. Aveva iniziato quindi a fare delle videoriprese con il cellulare, ma lui la aveva chiamata con numero anonimo per dire di smetterla di riprenderlo.

La sera del 6 luglio si trovava a cena dalla A [redacted] intorno alle 22 si era recata a prendere dei gelati per le ragazze. Quando era uscita da casa della A [redacted] aveva trovato l'imputato che girava in macchina.

Era intenzionata ad acquistare i gelati al Mc Drive; mentre li acquistava aveva notato i fari accesi della autovettura dell'imputato che si trovava presso la stazione " [redacted] " puntati contro la sua macchina. Aveva preso i gelati ed era tornata verso la casa della A [redacted] ma l'uomo aveva continuato a seguirla.

Gli inseguimenti erano stati quotidiani ed erano terminati il 27 agosto.

Il precedente 27 agosto si era recata a fare delle commissioni. Era in macchina, e così anche l'imputato. Aveva chiamato la Polizia ed aveva avuto rassicurazioni che avrebbero fatto un giro in zona. Era in compagnia delle figlie, lungo la via C [redacted] che è la strada di ingresso al quartiere dove abitava. Mentre si accingeva ad entrare in via [redacted], l'imputato stava uscendo dalla medesima via C [redacted]. Era tornata a casa; aveva richiamato la Polizia; era riuscita per fare delle commissioni in banca e lo aveva rivisto; aveva ancora una volta richiamato la Polizia, mentre l'uomo continuava a seguirla. Aveva necessità di recarsi presso altro istituto bancario ubicato in via [redacted] e aveva comunicato ciò alla Polizia. Erano arrivati i Carabinieri che avevano trovato l'imputato in viale [redacted] ove lo avevano tratto in arresto.

Era necessitata a rivolgersi alle Forze dell'Ordine spessissimo, quasi a giorni alterni.

Per quanto riguarda i maltrattamenti subiti nel giugno/luglio del 2017, aveva scattato delle foto. Si era recata dal medico il 14.7.17, e le erano stati refertati degli ematomi.

Nel 2018 c'era stato un accordo con i difensori per visite alle minori: l'imputato avrebbe potuto vedere le bambine martedì e giovedì dall'uscita da scuola e fine settimana alternati.

In un primo momento andava tutto bene; poi aveva chiesto di poterle vedere il lunedì per ragioni lavorative. Non si era opposta.

Le bambine non andavano volentieri dal padre perché il padre faceva loro domande su cosa stesse facendo la mamma, se portava uomini a casa, su chi frequentasse. Chiedeva alle bambine sempre e solo informazioni sulla mamma.

Il 30 maggio 2019, dopo l'udienza presso il Tribunale Civile, aveva ricevuto una chiamata telefonica anonima dall'uomo, il quale le diceva che aveva mentito davanti al giudice per il suo



tenore di vita, che aveva ingaggiato un investigatore o comunque qualcuno per farla seguire, pagandolo tremila euro.

Aveva riferito quello che le stava accadendo alla propria famiglia e poi a S A. Poi, via via, aveva finito con il raccontare le problematiche che la affliggevano anche ad altre persone. L'imputato aveva provato a contattare sua sorella L per intercedere per un riavvicinamento; era solito chiamarla assai spesso, anche tutti i giorni. Lo aveva osservato anche con altre persone allorquando era intento a seguirla: tali persone erano uno a nome O \_ altro a nome C infine F. Insieme a costoro talora aveva fatto dei giri sotto casa.

Nel febbraio 2019 aveva tentato un avvicinamento per le bambine, nel senso di incontri comuni e congiunti in luoghi pubblici per vedere le bambine, nel tentativo di fargli passare del tempo con le bambine in serenità.

Per San Valentino aveva acconsentito a vedere l'imputato ed aveva proposto di andare al centro commerciale per incontrarsi tutti insieme con le bambine. Si erano così recati al centro commerciale intenzionati a comprare le scarpe per le bambine. L'uomo insisteva nel comprare anche le scarpe per la mamma. Non aveva trovato le scarpe per A , ma le aveva trovate per M.

Le conversazioni telefoniche tra l'imputato e le bambine non erano andate bene , in quanto costui piangeva al telefono e continuava a fare domande alle bambine sulla mamma.

Si era vista costretta a chiedere due volte un cambiamento di sede lavoro, che le era sempre stato concesso, nell'aprile 2018 e nell'aprile 2019.

Aveva paura dell'imputato.

Aveva provato a spronare l'imputato a fare un percorso terapeutico con supporti esterni, ma l'uomo aveva sempre rifiutato.

L'udienza del Tribunale Civile si era conclusa con l'affidamento delle bambine ai servizi sociali e collocazione presso di lei.

Per quanto riguarda le decisioni per le bambine aveva cercato di interloquire con l'imputato e di condividere con costui le decisioni, ma non era stato possibile, in quanto non era mai stato disponibile a collaborare.

Nel Giugno 2018 si era recata in Inghilterra con le bambine. C'era stato un disguido di comunicazione con l'imputato.

Lo aveva invitato alla comunione delle bambine.

Nell'aprile del 2019 l'imputato ha avuto un infarto; successivamente si erano visti per le bambine. La aveva chiamata anche quando aveva avuto l'infarto. La aveva chiamata continuamente anche quando era in sala rianimazione. Le diceva che aveva avuto l'infarto e che stava morendo.

L'imputato aveva seguito un percorso con presa in carico al CPS nel 2018, probabilmente su impulso dell'ospedale.

Non aveva cambiato numero di telefono perché c'erano le bambine.

Alla medesima udienza veniva esaminata la teste Al S dedotta dal P.M.

La teste riferiva di conoscere la p.o. Va da quando le bambine, nell'anno 2009, avevano frequentato la medesima classe della scuola materna. In tale contesto, ha specificato, di avere conosciuto anche l'imputato.

Per quanto a sua conoscenza la coppia si era separata perché l'uomo era violento in casa. Aveva ricevuto delle confidenze in tal senso dalla V: ma lo aveva anche constatato direttamente. La donna le diceva che il convivente la picchiava e che non poteva avere amici o frequentare nessuno. Non aveva, però, mai visto segni sul corpo della p.o..

Ricordava che una sera la V: era a cena a casa sua ed era scesa sotto casa per fumare una sigaretta; era presente il proprio marito. Era febbraio 2019 e sotto casa avevano trovato l'imputato, il quale era solito passare sempre anche sotto casa sua perché sapeva che spesso vi andava la V. I continui passaggi dell'imputato sotto la abitazione erano stati notati anche dalle proprie figlie e dal marito. Passava più volte al giorno. Se sapeva che le bambine erano a casa sua, l'imputato passava sotto la finestra. Anche la p.o. era assai spesso a casa sua.



Personalmente ed anche con la V avevano incontrato l'imputato fuori dalla scuola al mattino. Dal settembre 2018 fino alla data del suo arresto aveva assistito ai continui passaggi dell'uomo sotto casa. In una occasione la figlia dell'imputato e della V: Al ricevendo una telefonata dal padre, aveva inserito il sistema di "viva voce" per consentirle di sentire. Aveva così udito l'uomo dire che non voleva avere a che fare con le bambine perché lo usavano solo per i soldi. Durante le conversazioni con le bimbe l'imputato parlava sempre della mamma delle bimbe per sapere cosa facesse. Ciò accadeva in ogni telefonata. Aveva personalmente assistito a molte telefonate. La bimba inseriva il sistema "viva voce". Proprio l'imputato le aveva riferito che non voleva avere a che fare con le bambine ma solo con la mamma e che il suo amore era la mamma. L'uomo diceva anche che le figlie lo usavano solo per avere comprate delle cose. La p.o. le aveva detto che l'uomo era ricoverato in rianimazione, che era grave e che le bambine erano andate a trovarlo. Anche in quella situazione avevano finito con il "discutere" perché l'uomo voleva le ragazzine dentro la sala rianimazione, cosa impossibile da realizzare per disposizioni dell'Ospedale. L'imputato in una occasione la aveva seguita e, nel parcheggio, le aveva parlato della p.o., dicendole che l'amava, che voleva riprovare ad riavviare la relazione con costei, che non era intenzionata perché aveva altra relazione sentimentale. In quel contesto l'uomo le aveva confidato di stare male e di prendere le medicine.

Il 23.5.19 aveva lasciato, utilizzando la propria autovettura, le figlie a scuola; di ritorno aveva incrociato la p.o., in automobile, che era seguita dall'imputato, anch'egli in auto. Aveva appuntamento con la p.o. per andare a fare colazione insieme: l'imputato era ripassato con la macchina a velocità ridottissima; poco dopo lo avevano rivisto davanti alla scuola della bambina. Si erano portate così in un diverso bar, ma anche lì avevano incontrato l'uomo. Complessivamente avevano incontrato l'imputato quattro volte nel giro di un'ora/un'ora e mezzo. Si erano recate poi a fare la spesa e lo avevano incontrato di nuovo sotto casa. Alle 14,30, orario in cui insieme alla p.o. si erano recate a prelevare le bambine, lo avevano incontrato di nuovo. Durante il tragitto di ritorno per casa, lo avevano incrociato di nuovo. Complessivamente aveva incontrato l'imputato, allorquando era in compagnia con la p.o., sette volte nell'arco della medesima mattinata. Anche il giorno dopo si erano realizzate identiche modalità di condotta. Con la p.o. si davano reciproco soccorso per la gestione delle rispettive figlie, conciliando le esigenze di accudimento delle ragazze con i turni di lavoro.

Nel corso di tutti questi incontri aveva potuto constatare che l'imputato si presentava apparentemente calmo, mentre la p.o. era in ansia e dimostrava paura e agitazione. La V appena incontrava l'imputato si agitava e iniziava a tremare. Così anche la figlia grande, mentre la figlia più piccola un po' meno. Era a conoscenza che a carico dell'imputato era imposto il divieto di avvicinamento alla p.o., ma l'uomo aveva continuato a girare intorno alla p.o.. Ogni volta che la V usciva o entrava da casa, l'uomo era sempre presente, in quanto passava ad andatura lenta ("piano piano") con la macchina, passava e ripassava, sapeva gli orari di uscita della V. L'uomo in più occasioni aveva detto che era "innamorato perso" della ex convivente e che senza di lei la sua vita non aveva scopo. Faceva moltissime telefonate alla V da 20 a 40 telefonate al giorno. Le inviava sms. La chiamava "puttana", sulla scorta di quanto aveva direttamente udito con il sistema di "viva voce". L'uomo nel corso delle conversazioni telefoniche che aveva avuto modo di sentire con il sistema "viva voce" passava dal dire "ti amo amore mio" a "brutta troia".

Aveva nutrito delle preoccupazioni anche per se stessa, in quanto l'uomo la seguiva per arrivare alla p.o. e alle figlie.

Dopo che l'imputato aveva avuto l'infarto, la p.o. aveva fatto in modo, anche con la mediazione sua e del marito, di cercare di fare vedere al padre le figlie in ambiente sereno, così che erano andati tutti a mangiare insieme la pizza.

Cosicché l'imputato, la V e le loro bambine si erano visti in qualche occasione, ma poi la V: aveva cercato di diradare gli incontri perché l'uomo si agitava sempre di più.

Le chiamate telefoniche erano da parte dell'uomo alla V: quest'ultima lo aveva chiamato solo qualche volta.



Allorquando le era capitato di vedere l'imputato "girare" con la macchina, procedendo lentamente, aveva avuto modo di scorgere talora la presenza anche di altre persone a bordo: in una occasione la presenza di un ragazzo; in altre due occasioni di una ragazza.

All'udienza del 27 maggio 2020 veniva iene esaminato il perito, **Dott. R R** al quale era stato conferito incarico, nelle fasi iniziali del procedimento, finalizzato a verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, la sua capacità processuale, la sua pericolosità sociale.

La perizia si era resa necessaria alla luce soprattutto del contegno tenuto dall'imputato presso il penitenziario, caratterizzato dal continuo rifiuto della terapia che avrebbe dovuto necessariamente assumere in considerazione della prevenzione di acuzie a carattere cardiovascolare conseguenti al pregresso infarto, nonché dalla valutazione del contenuto delle interlocuzioni che l'imputato aveva avuto con questo Giudice nel corso delle udienze, affidate a dichiarazioni spontanee.

Il perito evidenziava, con la relazione depositata alla quale si riportava durante l'esame, e con le indicazioni fornite in corso di esame, come l'imputato fosse al momento del fatto parzialmente incapace di intendere e di volere in quanto condizionato grandemente da una patologia psichiatrica quale il disturbo delirante di tipo delirio di gelosia. Il perito effettuava una disamina veramente approfondita delle condizioni dell'imputato, rilevando che costui, quanto meno dall'anno 2016, aveva avviato nei confronti della moglie una progressiva escalation in termini di gelosia e in termini di comportamenti dalla gelosia causati. In particolare, segnalava il perito ciò che l'imputato partiva da una connotazione culturale tradizionale e maschilista che rimaneva alla base della sua impronta comportamentale. Nel corso degli anni poi tale deriva culturale si era vi è più incrementata in forza di una ideazione certamente patologica, quale il delirio di gelosia contro la convivente, con comportamenti quali i pedinamenti, le telefonate continuative, e alcuni generi di comportamenti indicati come francamente "grotteschi", rappresentati dal costringere la convivente ad andare al lavoro già vestita in divisa, ovvero dall'annusare le parti intime della donna ovvero la biancheria intima per cercare le prove dei tradimenti della stessa. A partire dagli anni 2017/2018, ha evidenziato il perito, i comportamenti dell'imputato sono finiti con lo sconfinare dalla connotazione culturale alla caratteristica francamente e oggettivamente patologica in forza dell'evidenziato delirio, determinante una condizione di compromissione della sua capacità di intendere e di volere. Il perito ha evidenziato che quando nel disturbo delirante vi è un funzionamento psicosociale scadente si innesta un meccanismo di autoalimentazione che deriva direttamente dalle stesse convinzioni deliranti. Il disturbo delirante comprende diversi sottotipi, tra cui quello diagnosticato all'imputato, di tipo gelosia. Ha indicato il perito che in questo sottotipo il tema centrale risulta essere la convinzione che il proprio coniuge o amante sia infedele. A questa convinzione il soggetto arriva senso motivo accertato; la convinzione stessa risulta fondata su deduzioni non corrette supportate da piccoli indizi interpretati come prove evidenti che vengono di volta in volta raccolte e usate per giustificare il delirio stesso. In tali casi il soggetto con il delirio generalmente cerca il confronto con il coniuge o l'amante e tenta di intervenire contro l'infedeltà immaginaria, conseguentemente restringendo l'autonomia del coniuge, seguendolo segretamente, investigando sul presunto amante, attaccando fisicamente il proprio coniuge. È proprio quello che ha caratterizzato, ad avviso del perito, l'approccio comportamentale dell'imputato, determinando le condotte contestate nel procedimento.

In materia di pericolosità sociale, ha evidenziato il perito che l'imputato è persona da ritenersi socialmente pericolosa limitatamente ai reati in cui sia coinvolta la sua gelosia patologica, e cioè in vista della altamente probabile reiterazione delle condotte e dei reati oggetto del giudizio. Nell'evidenziare che l'imputato è persona capace di stare in giudizio, il perito ha raccomandato l'utilità di una misura di sicurezza del genere libertà vigilata con obbligo di frequentazione del CPS.

Alla medesima udienza del 27 maggio 2020 veniva esaminata la sorella della p.o., la teste dedotta dal P.M. **V; L** Costei dichiarava che l'imputato la aveva chiamata dicendole che



non sapeva come mai la convivente fosse andata via di casa; che la donna gli mancava e che gli mancavano le bambine.

L'imputato era geloso, anche quando, dopo una breve interruzione, avevano ripreso la relazione.

L'uomo continuava ad accusare la convivente, per quanto a sua conoscenza, di avere un'altra relazione; era solito seguire la convivente; allorquando notava sul luogo di lavoro che la donna si avvicinava troppo ad un uomo, se ne lamentava, soprattutto quando la vicinanza era con il responsabile di settore.

La sorella si era quindi recata da un legale. Aveva fatto le foto dei lividi, che però personalmente non aveva visto.

L'imputato era solito contattarla più volte al giorno per sapere come mai la sorella se ne fosse andata. Le chiedeva di convincere la sorella a tornare indietro, dicendo che lui era innamorato e che gli mancava.

Aveva provato ad avviare il cognato ad un percorso di aiuto per le sue problematiche di gelosia, ma l'uomo negava il problema e diceva di non avere bisogno di alcuna struttura e di seguire alcun percorso.

Non riuscivano più, la sorella, lei ed i parenti, a gestirlo, posto che continuava con le telefonate e ad insistere per riallacciare la relazione.

Aveva provato a contattare il fratello dell'uomo. Aveva narrato al fratello di costui la situazione, descrivendogli con quanta insistenza l'uomo si presentava ovvero passava sotto la abitazione. Il fratello si era limitato a rispondere che "ogni casa ha la sua croce" e non si era più fatto sentire.

Nutrivano tutti paura, soprattutto per la incolumità della sorella.

Alla medesima udienza veniva esaminato C. Et collega lavoro della p.o.. Costui indicava di conoscere la p.o. perché collega di lavoro da due anni.

La p.o. le aveva raccontato che il marito era una persona molto particolare, che le dava molto fastidio. Personalmente aveva avuto modo di constatare che l'uomo faceva le ronde intorno al centro commerciale ove lavorava la p.o. per controllarla. Anche altra collega si era lamentata della continua presenza dell'uomo.

Costui continuava a recarsi presso il centro commerciale anche quando la V. non era al lavoro; aveva quindi maturato il convincimento che "ce la avesse" con lui, cosa che lo aveva messo molto a disagio e gli aveva fatto nutrire qualche timore.

La V. era stata trasferita da altro negozio, ma non ne conosceva il motivo.

Aveva la predetta dovuto cambiare abitudini di vita: da un lato, aveva dovuto anche cambiare la automobile, perché, essendo il convivente l'unico proprietario, aveva la copia della chiave dell'auto, elemento che lo aveva posto nella condizione di aprire il bocchettone della benzina della automobile per inserirvi lo zucchero; dall'altro lato, anche dopo che la V. aveva acquistato una auto nuova per sé, aveva avuto la necessità di "cambiare le strade per andare da un posto all'altro".

La V. aveva paura dell'ex convivente; veniva costantemente pedinata dall'uomo. La p.o. aveva cambiato condotta di vita. Era costantemente sotto tensione.

P. G. teste della difesa, esaminato all'udienza del 8.6.2020, riferiva di conoscere la coppia da una ventina di anni, in quanto vivevano nel suo medesimo quartiere; con l'uomo si erano frequentati un anno prima dell'arresto; con la donna non aveva avuto tanti rapporti, mentre con l'imputato talora solevano uscire insieme. Non ricordava fino a quando i due avessero convissuto. Si erano lasciati perché non andavano più d'accordo. Dopo la separazione aveva continuato a frequentare lui. Ogni tanto sentiva che i due erano al telefono e, quindi, per discrezione, si allontanava. Sapeva che lui non vedeva le figlie e che aveva tale problema. L'uomo aveva avuto l'infarto, ed era stato ricoverato in Istituto cardiologico. Dopo l'infarto la coppia si era un po' riavvicinata per le bambine. L'uomo chiamava la ex convivente per poter vedere le bambine





in Ospedale. Dopo le sue dimissioni avevano iniziato a rivedersi e si erano anche frequentati tutti insieme qualche volta. Ad agosto del 2019 l'uomo abitava a \_\_\_\_\_ si recava a trovare gli amici ed esso stesso al bar per scambiare due chiacchiere; in quei contesti era tranquillo. In ogni caso in tale periodo si notava che non stava bene, sia per via dei problemi cardiaci, sia per la lontananza dalle figlie.

Non aveva mai scambiato confidenze con la V \_\_\_\_\_ ma si erano sempre limitati ai saluti. L'imputato dopo la separazione parlava solo delle figlie e non della moglie.

Il teste C \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ dichiarava di conoscere entrambi, imputato e p.o., da quando erano bambini, in particolare incontrando sia la Va \_\_\_\_\_ che il F \_\_\_\_\_ al bar da ragazzino.

Aveva iniziato a frequentare l'imputato nel febbraio del 2018.

Non era in grado di dire fino a quando i due avevano convissuto. Sapeva che si erano separati.

Non aveva mai assistito a litigi. Non aveva mai visto la V \_\_\_\_\_ con dei lividi. Non sapeva dire da quando la V \_\_\_\_\_ si era allontanata.

Sapeva che dal febbraio del 2019 i due si sentivano per telefono; in una occasione, a marzo 2019, li aveva visti insieme tranquilli. Al telefono l'imputato chiamava le bambine tutti i giorni alle 20.00. Effettuava solo telefonate per le bambine, anche se scambiavano qualche parola tra di loro come genitori. Era a conoscenza che il F \_\_\_\_\_ aveva avuto l'infarto l'anno precedente. Si era recato in vacanza insieme all'imputato dal 14 al 16 agosto 2019.

Per quanto a sua conoscenza i problemi nella coppia dopo la separazione erano dovuti al fatto che l'imputato non riusciva a vedere le bambine per volere della V \_\_\_\_\_ dopo la separazione.

S \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_ ha dichiarato di conoscere l'imputato e la p.o. da tanti anni perché gestivano un bar in paese. Non li aveva mai visti litigare. Non aveva mai visto la V \_\_\_\_\_ con ecchimosi.

Sapeva che si erano separati, ma non ne conosceva i motivi.

Non aveva mai assistito a conversazioni telefoniche tra i due. Era a conoscenza che tra i due ci fossero problemi per vedere le bambine, dato che lui si rammaricava di questo. L'uomo aveva avuto un infarto l'anno precedente. Non sapeva quali fossero i rapporti con l'ex convivente dopo l'infarto. Era presente al momento dell'arresto di lui.

L'imputato gli aveva riferito che chiamava le figlie ma costoro non rispondevano. Dopo piangeva perché le figlie non gli rispondevano.

All'udienza del 2.7.2020 si svolgeva l'**esame dell'imputato**.

Costui indicava che insieme alla convivente V \_\_\_\_\_ avevano gestito una attività commerciale; ad un tratto avevano pensato di cedere la attività perché, per la località ove era ubicata, gli incassi non erano adeguati. A tal punto, essendo liberi, avevano fatto una vacanza in camper. Al ritorno dal viaggio non era riuscito a trovare lavoro; successivamente aveva trovato da svolgere la attività di magazziniere notturno, con turni, appunto, di notte. Non era riuscito a tenere una linea in famiglia in quanto, essendo piuttosto chiuso di carattere, aveva visto tutto perso: avevano dovuto vendere la casa, si era visto senza futuro, era caduto in depressione. Alla depressione aveva contribuito la circostanza che da imprenditore era divenuto operaio. I problemi economici lo avevano afflitto. La moglie si era messa a lavorare dapprima presso una gelateria. Sul primo lavoro non aveva avuto niente da ridire. Allorquando la moglie aveva intrapreso una seconda attività lavorativa, aveva avuto la necessità di indossare una divisa; non rispondeva al vero che aveva preteso che si mettesse la divisa a casa e non al lavoro. Aveva provato a rimediare alle propri défaillance sessuali, compensando con la dolcezza; aveva regalato alla moglie un cagnolino. La compagna per tutta risposta le aveva detto che era troppo appiccicoso. Era divenuto effettivamente geloso. Comunque non aveva chiesto nulla alla moglie, ma lei era solita rispondergli che aveva i suoi spazi liberi e che faceva quello che voleva. Non rispondeva a verità che era solito recarsi al posto di lavoro della moglie, anche perché non coincidevano gli orari, lavorando lei di giorno e lui di notte. Quando la



accompagnava al lavoro la lasciava sulla strada. Non controllava la moglie. Quando la moglie arrivava a casa non aveva l'abitudine di annusare le sue parti intime. Non soleva usare violenza nei confronti della moglie. Nel 2017 la moglie era andata via di casa, portandosi dapprima presso i suoi genitori, comunicandogli che non lo amava più. Dopo una settimana la donna lo aveva chiamato chiedendogli di andare a prendere un gelato tutti insieme; si erano incontrati in Duomo e dopo alcuni giorni era tornata a casa. Non la aveva né seguita, né contattata nel corso di quella settimana, ed era stata una sua libera scelta quella di tornare. Successivamente la compagna era andata via di nuovo. Era la terza volta che andava via di casa. A quel punto aveva iniziato ad assumere ansiolitici. Non aveva avuto alcuna reazione dato che era diventata una routine il fatto che la compagna andasse via da casa per poi ritornare. Non era solito chiamarla al telefono. Chiamava solo per vedere le bambine. Si recava alla scuola delle bambine. Non aveva assunto un investigatore per fare controllare la moglie. La aveva chiamata solo per sentire le bambine, che, peraltro, chiamava solo sui loro rispettivi telefoni. Le bambine gli chiedevano sempre di avere mandati i soldi. Gli era stato imposto il divieto di avvicinamento, che non aveva mai violato. Era stato ricoverato in Ospedale a causa di un infarto. Contattava telefonicamente V. sorella della moglie, ma solo una volta al giorno e per chiedere delle bambine. Non aveva chiesto a costei di intercedere per indurre la moglie a tornare a casa. Conosceva la A e non la aveva contattata al telefono. In una occasione la aveva incontrata mentre era in compagnia delle bambine e la donna gli aveva detto che aveva avuto il divieto di fargli vedere le bambine. Aveva chiamato la Polizia. Non rispondeva al vero che aveva detto alla A che non gli interessava delle bambine ma solo della mamma. Non aveva mai conosciuto i colleghi di lavoro della moglie; aveva solo sentito nominare il C

Non era riuscito a vedere le bambine quando la compagna era andata via.

Aveva chiamato la figlia A con il numero anonimo perché la ragazza aveva bloccato il suo numero sul suo telefono.

***Il contributo degli elementi documentali acquisiti ovvero degli atti pervenuti ex art. 493 c. III c.p.p.***

Con il consenso delle parti pubblico ministero ha rinunciato all'esame di taluni testi dedotti nella sua lista, in favore della produzione, ai sensi dell'art. 493 c. III c.p.p., di taluni atti acquisiti in fase di indagini si tratta delle annotazioni di servizio da parte 22.7.19 e 27.5.19.

Nella annotazione in data 22/5/19, a cura del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato della Questura di Milano, si trova evidenziato che alle 9:45 di quella giornata una squadra volante era stata inviata dalla centrale operativa presso la abitazione di via ove era segnalata una donna che veniva seguita dall'ex convivente. Giunti sul posto gli operanti prendevano contatti con la richiedente, identificandola per V A costei riferiva di avere richiesto l'intervento in quanto durante tutto l'arco della mattinata era stata seguita a breve distanza dall'ex convivente F D che era sottoposto il divieto di avvicinamento alla sua persona con ordinanza emessa dal tribunale di Milano in data 15/5/2019, notificata all'imputato. La donna in quel contesto indicava che l'uomo continuava a seguirla anche sul posto di lavoro, negli spazi esterni la scuola frequentata dalle figlie, sotto casa, complessivamente durante lo svolgimento delle normali attività e incombenze, così come anche durante il tempo libero. Nel corso di quella mattinata, riferiva la richiedente, che l'ex convivente la aveva seguita incessantemente a bordo della sua autovettura, dall'uscita da casa, fino alla scuola delle figlie, e il successivo rientro a casa. Successivamente l'uomo aveva ancora effettuato dei giri intorno all'abitazione della richiedente. Nella relazione di servizio si dà atto che la ricerca dell'uomo nella zona non aveva dato esito positivo.

Nella annotazione di servizio datata 27/5/19 a cura del responsabile il Commissariato di P.S. M si trova evidenziato che in quella giornata, alle ore le 9:30, una volante veniva inviata dalla centrale operativa presso la via in quanto la persona richiedente, V A riferiva della presenza del suo ex convivente, intento ad aggirarsi nei pressi della abitazione a bordo della sua auto, nonostante fosse colpito dal divieto di avvicinamento alla sua persona.



Giunti sul posto gli operanti tentavano di rintracciare l'uomo nelle zone limitrofe, senza esito. La V riferiva le modalità di quell'ulteriore pedinamento realizzato dall'ex convivente, e dei passaggi continui dell'uomo intorno la sua abitazione. Nelle ore successive gli operanti effettuavano dei controlli presso l'abitazione della donna per verificare se l'uomo vi si avvicinasse. Ad un tratto notavano la presenza dell'uomo, a bordo di un'autovettura in sosta, con le frecce di emergenza attivate, di fronte alla casa della V. L'uomo veniva quindi bloccato per un controllo di polizia ed esibiva agli operanti un verbale di interrogatorio datato 20 maggio 2019 innanzi al G.I.P. che lo autorizzava a recarsi presso il centro cardiologico " " al bisogno per le cure necessarie, ma senza avvicinarsi alla persona offesa. Negli uffici del Commissariato gli operanti accertavano che il divieto di avvicinamento alla persona offesa era stato notificato al F in data 17/5/19.

*ciò premesso si osserva in punto di motivi della decisione*

Ritiene il decidente che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, riportati e ricostruiti, poi, nel corso della istruttoria dibattimentale, descrivano e si coordinino in un paradigma probatorio in tutto convergente nel senso di palesare la penale responsabilità dell'imputato in riguardo alle contestazioni come elevate nei suoi confronti.

Ed invero, ricorrono in atti un coacervo di convergenti elementi nei confronti dell'imputato, univoci nel ricondurre a costui la consapevole esecuzione delle condotte lamentate dalla persona offesa/parte civile.

Occorre preliminarmente svolgere alcune considerazioni in punto di valutazione della prova acquisita, con particolare riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, sotto il profilo della fondatezza di un pronuncia, eventualmente di condanna, emessa unicamente sulla scorta delle dichiarazioni di costei.

Al riguardo il costante arresto giurisprudenziale espresso dal Supremo Collegio è nel senso che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 in *Ced. Cass. Rv. 261730*; nel medesimo senso anche Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 in *Ced. Cass. Rv. 265104*, che ha escluso che alle dichiarazioni della persona offesa debbano applicarsi le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.). La Corte ha indicato poi costantemente che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata.

Sulla scorta di tali premesse di ordine sistematico, ritiene il decidente che le indicazioni della persona offesa risultano oltre che intrinsecamente connotate da attendibilità, anche supportate da elementi di attendibilità estrinseca come acquisiti nel corso del procedimento.

Va respinta la considerazione che le dichiarazioni della persona offesa per sostenere validamente una pronuncia di responsabilità debbano essere completamente ed integralmente riscontrate, pressochè alla stessa stregua delle dichiarazioni rese dal chiamante in reità<sup>1</sup>. Peraltro, in generale, sotto il profilo dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie, siano quelle del chiamante in correità, ovvero comunque del testimone, e, tra queste, quelle della persona offesa eventualmente costituita parte civile, astrattamente gli elementi di riscontro non devono assumere la valenza di piena prova, altrimenti fondandosi una eventuale pronuncia di responsabilità esclusivamente

<sup>1</sup> Nel senso che alle "dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen." vedasi Cass. Pen., Sez. 2, sentenza n. 43278 del 24/09/2015, in *Ced. Cass. Rv. 265104*



sull'elemento estrinseco, diverso dalla dichiarazione accusatoria rappresentata dal denunziante/ persona offesa. La diversa opinione sostanzialmente equivarrebbe a negare validità di prova a tutta una serie di dichiarazioni, quelle provenienti dai soggetti passivi del reato e quindi della persone offese, con conclusioni in materia probatoria non consentite dall'ordinamento, conclusioni che, tra l'altro, lascerebbero del tutto sforniti di prova tutta una serie di reati che, per la loro tipologia, solitamente ricadono pressochè unicamente sotto la percezione della persona offesa/denunziante e difficilmente sotto la osservazione di persone terze rispetto alle parti in causa. Ci si riferisce a tutta la tipologia di reati contro la persona, segnatamente ai delitti di maltrattamenti, di atti persecutori, di violenza sessuale.

Ne consegue che supportano validamente le indicazioni accusatorie della persona offesa anche gli spunti di carattere logico, ovvero quegli elementi aventi valenza accusatoria magari limitati ad una porzione del narrato accusatorio.

E così, nel caso sottoposto ad esame, al racconto della p.o., già di per sé coerente, dettagliato, solido, sofferto, soccorrono, in punto di conferma di attendibilità di natura estrinseca, gli elementi acclarati a cura dei testi A V L C E, sopra riportate. Tutti i detti testi hanno descritto fatti riconducibili a porzioni del narrato della p.o. specularmente coincidenti con le indicazioni rassegnate dalla parte civile. Tutti i detti testi hanno descritto la condotta pesantemente persecutoria posta in essere dall'imputato nei confronti della p.o., sia in costanza di convivenza, sia allorquando la loro relazione si era interrotta, descrivendo le manovre ossessive poste in essere dall'imputato volte al controllo della p.o. in ogni porzione della giornata, anche quando questa andava a trovare la amica A con la quale condividevano la esperienza dell'accudimento delle minori. Del pari è emersa la condotta veramente invasiva e "sfiante" che la p.o. ha dovuto subire, per effetto dei controlli in costanza di convivenza da parte dell'imputato sul luogo di lavoro, realizzata attraverso le vetrine dell'esercizio commerciale, con l'imputato che sostava o girava intorno al negozio per verificare se la V si fosse avvicinata a qualche collega di lavoro.

Raccapriccianti le forme di controllo che l'imputato pretendeva di esercitare sulla V sia in costanza di convivenza, che successivamente alla cessazione della stessa. Del tutto umilianti per la dignità della compagna erano le pretese da parte dell'uomo di annusare le parti intime della V o la sua biancheria intima di ritorno dal lavoro per verificare se la stessa avesse avuto dei rapporti sessuali con altri uomini. Tale condotta pare essere davvero ancora più grave, umiliante, vessatoria anche rispetto alle stesse percosse. Così come certamente fonte di grave disagio per la p.o. erano le continue manovre persecutorie realizzate dall'imputato con la imposizione della sua presenza dopo la cessazione della relazione, poste in essere pressochè ogni qualvolta la V usciva di casa.

Coerentemente con il racconto della p.o. e dei testimoni sopra citati si pongono anche le osservazioni del perito Dott. R il quale, nell'evidenziare un vizio parziale di mente per l'imputato, ha posto in evidenza come l'imputato fosse affetto da una forma di delirio che vedeva proprio nella gelosia il suo elemento di alimentazione e di esternazione delle condotte conseguenti.

In definitiva e chiaramente anche le osservazioni del perito e quanto emerso in sede di colloquio tra il perito e l'imputato, palesano ampiamente che costui era pervaso da manifestazioni deliranti a base patologica che si estrinsecavano proprio nella gelosia nei confronti della ex convivente, manifestazioni deliranti che contribuiscono a sostenere anche il giudizio di pericolosità formulato dal perito, alla stregua dei chiari e condivisibili argomenti dallo stesso espressi e sopra riportati.

Alla luce delle indicazioni fornite dalla p.o., nonché delle indicazioni dei testi A Si V L C E, va escluso che, come sostenuto dalla difesa, coadiuvata sul punto dai testi dedotti, le uniche intemperanze dell'imputato, attraverso lo strumento telefonico ovvero le richieste di interlocuzione di persona, fossero riportabili al desiderio da parte dell'imputato di rapportarsi alle figlie: è emerso infatti che l'oggetto delle martellanti richieste da parte dell'imputato alle figlie, fosse quello di sapere con chi si rapportasse come figura maschile la



madre; che anche alla teste A1 l'imputato aveva continuato a chiedere della V e non già delle figlie, di cui diceva non interessarsi molto; che, specie dopo l'episodio dell'infarto, la V aveva cercato di facilitare le interlocuzioni dell'uomo con le figlie, vendendosi poi costretta ad interrompere le frequentazioni che la avevano riguardata proprio per la ossessione nutrita dall'imputato nei suoi confronti.


I supporti probatori sopra riportati consentono di ritenere integrati ad opera dell'imputato i delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p. (due diverse imputazioni nei due diversi procedimenti, riferiti a periodi diversi, per quanto contigui cronologicamente) come contestati.

Quanto al delitto di maltrattamenti, presupposto giuridico per la configurazione del reato, come è noto, è quello della c.d. abitualità, nel senso che il reato di maltrattamenti in famiglia integra una ipotesi di reato necessariamente abituale, che vede la sua caratterizzazione nella sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, ovvero non perseguibili, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, con conseguente perfezionamento della fattispecie allorquando si realizza un minimo di tali condotte, siano esse delittuose o meno, collegate da un nesso di abitualità, costituito proprio da quella reiterazione costante nel tempo che fa sì che sotto il profilo oggettivo la vittima finisca per l'essere sottoposta ad un complessivo sistema di vita caratterizzato da sopraffazione e da atti di vessazione, e per ciò stesso penoso; laddove sotto il profilo soggettivo, l'imputato, per la sussistenza del delitto, deve essere consapevole di sottoporre la vittima, con la persistenza nella reiterazione delle azioni vessatorie già poste in essere in precedenza, ad un sistema di vita penoso, ad una condizione di soggezione e di sofferenza psicologica, con corrispondente volontà (in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 28.1.1995, n. 4636, in *Ced. Cass. Rv.* 201148; Cass. Pen. Sez. VI, n. 34480 del 31/05/2012 in *Ced. Cass. Rv.* 253568; Cass. Pen., Sez. VI, n. 15146 del 19/03/2014, in *Ced. Cass. Rv.* 259677; Cass. Pen. Sez. VI, n. 15680 del 28/03/2012, in *Ced. Cass. Rv.* 252586).

Orbene, nel caso in esame è emerso che l'imputato, nel corso della convivenza ha sottoposto la convivente V A a sistematici insulti scaturiti dalla gelosia, ad aggressioni con schiaffi, tirate di capelli, mani strette al collo. Si è visto sopra anche come l'imputato abbia preteso proprio durante la convivenza raccapriccianti forme di controllo sulla donna, come quando aveva reclamato di annusare le parti intime della V la sua biancheria intima di ritorno dal lavoro per verificare se la stessa avesse avuto dei rapporti sessuali con altri uomini. Non pare che necessitino ulteriori spiegazioni per dimostrare la profonda umiliazione della dignità della compagna che l'imputato realizzava con tali azioni, e come le stesse si siano certamente tradotte in manovre vessatorie, totalmente lesive della personalità della compagna, compromissive dell'equilibrio psicofisico della vittima, in un contesto in cui la V permaneva in uno stato di sofferenza abituale tale da rendere intollerabile la convivenza, in un sistema di vita conseguentemente caratterizzato, per quest'ultima, da gravi note di sofferenza e di complessiva penosità.

Parimenti integrata risulta essere la fattispecie degli atti persecutori contestati nei due diversi giudizi, per periodi di tempo sostanzialmente senza soluzione di continuità, indicati in uno dei due procedimenti riuniti come contestato da agosto 2017 a fine maggio 2019, e poi, dopo che all'imputato era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, permanendo le condotte, in violazione della misura cautelare applicata, in data 27/8/2019.

Si è visto sopra come la p.o., nonché i testi A C: hanno descritto le manovre incessanti e ostinate realizzate dall'imputato in ogni porzione della giornata e dirette o a controllare la p.o. ovvero ad instaurare con costei forme di contatto finalizzate alla ripresa della loro relazione sentimentale. Non si ripetono qui le ossessive azioni poste in essere dall'imputato.



Sotto il profilo della integrazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., questo configura una fattispecie di reato abituale, che vede la sua caratterizzazione nel compimento di più atti realizzati in momenti successivi, in un contesto in cui ciascuna delle singole azioni costituisce un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica rilevante. Il delitto di atti persecutori è reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente questo nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (così Cass. Pen. Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, in *Ced. Cass. Rv. 260083*). L'evento, pertanto, deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 51718 del 05/11/2014, in *Ced. Cass. Rv. 262636*). Esso, in particolare, differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva Cass. Pen., Sez. III Sentenza n. 9222 del 16/01/2015, in *Ced. Cass. Rv. 262517*).

Sotto il profilo soggettivo, poi, il delitto risulta integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, senza che possa in alcun modo rimandarsi ad alcun concetto di preordinazione di tali condotte, non previsto sul fronte della tipicità normativa, potendo queste, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (così Cass. Pen. Sez. V, n. 43085 del 24/09/2015, in *Ced. Cass. Rv. 265230*).


Orbene, nel caso in esame risulta realizzata sia la condotta tipica del delitto (atti reiteratamente persecutori posti in essere dall'imputato nei confronti della V...); sia l'evento del reato, con la produzione in capo a quest'ultima di uno stato di ansia, il cambiamento delle abitudini di vita, la necessitata richiesta di trasferimento della sede di lavoro per ben due volte; sia, infine, l'elemento psicologico del reato.

La costante e assillante presenza dell'imputato per ogni dove la p.o. si recasse, i continui passaggi sotto casa, gli altrettanto continui pedinamenti, gli appostamenti anche presso la casa dell'amica ove la p.o. era solita recarsi, la tEste A: la costante presenza presso la sede lavorativa, sono condotte pienamente idonee a determinare nella p.o. la situazione di ansia, paura, stress, che la stessa ha descritto nel corso della sua deposizione.

L'imputato, per conto suo, non poteva non avere la piena consapevolezza del disagio che con tale condotta cagionava nella persona offesa, condotta volutamente programmata al fine di costringere la predetta a riallacciare la relazione sentimentale con lui, ovvero ad impedirle di intrattenere altre autonome relazioni sentimentali.

Ne consegue che devono ritenersi integrati anche i due reati contestati avuto riguardo all'art. 612 bis c.p. nei due diversi procedimenti: sostanzialmente però trattasi di un unico fatto di reato, mediante la estrinsecazione di un'unica condotta abituale, posta in essere senza soluzione di continuità, ininterrottamente protrattasi fino al momento dell'arresto dell'imputato in data 27.8.2019, determinante complessivamente un unico evento in capo alla vittima.

**Trattamento sanzionatorio**



I fatti realizzati si connotano in termini di gravità: si sono concretizzati, invero, nella sistematica sopraffazione della personalità della persona offesa, sia in costanza di rapporto di convivenza, e da qui la contestazione di maltrattamenti in famiglia, sia allorquando la donna aveva interrotto la convivenza, lasciando, a seguito delle plurime mortificazioni, la casa che condivideva con l'imputato e portandosi a vivere prima dai propri genitori, che successivamente presso altro domicilio, unitamente alle figlie minori. Per un periodo di tempo considerevole, quantomeno dal luglio 2016, all'agosto del 2019, l'imputato ha sottoposto la V ad ogni forma di sopraffazione, di persecuzione, di violenza, di mortificazione, arrestandosi la sua condotta solo allorquando è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, mantenendosi inalterata la sua condotta persecutoria anche con la applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Anche in giudizio l'imputato ha negato ogni forma di sopraffazione ovvero di persecuzione nei confronti della p.o., continuando ad affermare, ad onta delle plurime smentite che tale ricostruzione aveva ricevuto dai tanti testimoni, che mai e poi mai aveva picchiato, sopraffatto, perseguitato, inseguito la V essendo suo esclusivo interesse quello di vedere le figlie che aveva cercato di contattare.

Un tale tipo di condotta, di fatto e processuale, non consente -ad avviso del decidente- l'accesso dell'imputato al più mite trattamento sanzionatorio conseguente alla eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non possono, pertanto, essere concesse all'imputato.

Va riconosciuta la operatività della diminvente relativa al vizio parziale di mente, alla stregua delle indicazioni fornite dal perito.

Il trattamento sanzionatorio base va individuato in quello di cui al delitto di atti persecutori contestato nel procedimento riunito n. 30264/19 R.G.N.R., atteso che la L. 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore a decorrere dal 9 agosto 2019, quindi applicabile a condotta contestata in data 27 agosto 2019, prevede una pena astrattamente da un anno a sei anni e sei mesi di reclusione, mentre la fattispecie di cui all'art. 572 c.p., vecchia disciplina in relazione al tempo del commesso reato, prevede un trattamento sanzionatorio da due a sei anni. In ogni caso nella fattispecie in esame comunque appaiono concretamente più gravi le condotte persecutorie, perché reiterate nel tempo anche in costanza di misura cautelare non coercitiva.


Si ritiene quindi di fissare la pena base avuto riguardo alle condotte persecutorie di cui al procedimento riunito n. 30264/19 R.G.N.R., che comprende anche la condotta persecutoria di cui al procedimento n. 14833/2019 RG TRIB., nella misura di anni due di reclusione. A tale pena va aggiunta quella per il reato di maltrattamenti, in continuazione, atteso l'evidente disegno criminoso di annientamento della vittima perseguito dall'imputato fin dalla prima azione violenta e maltrattante, pena in continuazione che si stima equo irrogare nella misura di mesi nove di reclusione, atteso il protrarsi della detta condotta per almeno un anno e la natura particolarmente svilente della personalità della vittima di taluni tra gli atti posti in essere.

Sulla pena così determinata pari ad anni due mesi nove di reclusione, va calcolata la diminvente del vizio parziale di mente, con calcolo definitivo di pena pari ad anni uno, mesi dieci di reclusione.

Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese relative al suo mantenimento in carcere.

Il perito ha segnalato come necessaria per il contenimento della pericolosità sociale dell'imputato la applicazione della misura di sicurezza della liberà vigilata, con obbligo di frequentazione del CPS.

La detta misura è stata ritenuta dal perito indispensabile proprio al fine di contenere le manifestazioni comportamentali dell'imputato nei confronti della persona offesa, sostenute dal delirio di gelosia nutrito nei confronti della stessa.



Ai sensi degli artt. 89 e 228 c.p., quindi, va disposta a carico dell'imputato, la applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della liberà vigilata per anni uno, con obbligo di frequentazione del CPS.

L'imputato va condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per la liquidazione del quale le parti vanno rimesse al competente giudice civile. Ricorrono le condizioni per assegnare alla parte civile costituita una provvisionale immediatamente esecutiva da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno pari ad euro 20.000,00, in ragione dei gravi patimenti che ha dovuto subire per un periodo complessivo non inferiore a tre anni.

L'imputato va condannato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della costituita parte civile, che vengono liquidate, in forza del patrocinio a spese dello Stato con onere a carico dell'Erario, nella misura di euro 1.705,00, oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

Viene applicato per la liquidazione di detto patrocinio il protocollo stipulato tra il Presidente del Tribunale ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con un compenso che, ricorrendo l'ipotesi "7" di detto protocollo, viene stimato nella misura di euro 1650, maggiorato del 25 % per imputato detenuto (aumento pari ad euro 412, 5); ulteriormente aumentato del 30 % per numero di testimoni esaminati superiore a cinque (ed aumento di euro 495,00); il totale pari ad euro 2.557,00 va ridotto di un terzo, nella misura di euro 852, 33, per un compenso definitivo pari ad euro 1705,00, oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

E' noto come la custodia cautelare perda efficacia allorchè è pronunciata sentenza di condanna, ancorchè sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia si attesta in termini pari alla pena irrogata, ovvero sia a questa inferiore.

L'imputato è detenuto a far data dal 27.8.2019.

La pena in relazione al reato per cui l'imputato è detenuto (quello contestato nel procedimento n. 30264/19 R.G.N.R., è stata irrogata nella misura concreta di anni uno, mesi quattro, considerata la pena base (anni due di reclusione) e la diminvente del vizio parziale di mente; mentre la restante porzione di pena è da attribuire al reato per il quale non vi è custodia cautelare in carcere, ma altra misura cautelare non custodiale.

Conseguentemente la pena calcolata come sopra limitatamente alla porzione di pena in relazione al quale è istituito titolo cautelare risulterà espiata alla data del 26.12.2020.

P.Q.M.

**Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.**

Dichiara F ) D colpevole dei reati ascrittigli nei due procedimenti riuniti, in continuazione tra loro, e, riconosciuta la diminvente del vizio parziale di mente, individuata la fattispecie più grave in quella di cui al proc. riunito n. 30264/19 R.G.N.R., in forza del trattamento sanzionatorio determinato con la L. 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore a decorrere dal 9 agosto 2019,

lo condanna

alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali nonché a quelle della propria custodia cautelare.

Visti gli artt. 89 e 228 c.p. Dispone la applicazione nei confronti dell'imputato, a pena espiata, della misura di sicurezza della liberà vigilata per anni uno, con obbligo di frequentazione del CPS.






Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per la liquidazione del quale rimette le parti al competente giudice civile. Assegna alla parte civile costituita una provvisionale immediatamente esecutiva da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno pari ad euro 20.000,00.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della costituita parte civile, che vengono liquidate, in forza del patrocinio a spese dello Stato con onere a carico dell'Erario, nella misura di euro 1.705,00, oltre al 15 % rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.

Visto l'art. 544 c. III c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della presente decisione in gg. 90. Sospende, ai sensi dell'art. 304 lett. C) c.p.p. i termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo sopra indicato per il deposito della motivazione.

Milano 2.7.2020

Il Giudice  
Dott. Mariolina PANASITI.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE PENALE

DEPOSITATO  
OGGI

16 LUG. 2020

IL CANCELLIERE



500

Sentenza al Visto del P.G. l'8/10/2020

Num. R.G. Trib. 6396/19  
Num. R.G.GIP 34321/18

Num. R.G.N.R. 26551/18

# APPELLO



Difensore  
28/11/2020

3228/2020

Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale  
in composizione monocratica nella persona della  
Dott.ssa Anna Maria Zamagni  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

Nei confronti di

**C** **F**, nato a \_\_\_\_\_ 1965 e residente ad \_\_\_\_\_  
(MI), alla Via \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato presso lo Studio del  
sotto indicato difensore:

PRESENTE

difeso di fiducia dall'avv. **Laura Wanda Linda MEZZENA** del Foro di  
Milano.

PRESENTE

### IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 612 bis c.p. perché, con condotte reiterate molestava  
A. C - con la quale aveva avuto una relazione sentimentale,  
interrotta dalla donna quando questa aveva appreso che conviveva con un'altra  
donna dalla quale aveva avuto una figlia - in modo da cagionarle un perdurante  
e grave stato di ansia, costringendola altresì ad alterare le proprie abitudini di  
vita.

Segnatamente, a mero titolo esemplificativo, dopo che l'A \_\_\_\_\_ aveva  
interrotto la loro relazione:

- Nel febbraio 2018 la minacciava dicendole che l'avrebbe attesa all'uscita del posto di lavoro per farle del male;
- Le inviava decine di e-mail, le faceva molteplici telefonate di giorno e di notte non gradite;
- Nell'aprile 2018 la strattonava e insultava dopo aver visto su facebook una foto che la ritraeva in compagnia di altri uomini;
- In data 25/04/2018 si presentava sotto l'abitazione della p.o. iniziando a suonare insistentemente il citofono, cagionando alla donna uno stato di paura tale da costringerla a chiamare un suo conoscente;
- Le inviava un messaggio messenger, facendolo apparire come inviato dalla sua ex-moglie T \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_
- In data 27/04/2018 si appostava all'uscita del luogo di lavoro della A \_\_\_\_\_ e, nonostante la donna gli ribadisse che "la loro storia era

N. 5600/20  
della Sentenza

UDIENZA  
del giorno  
20/07/2020

Depositata in  
Cancelleria il  
8/10/2020

Il Cancelliere

Visto P.G.

Sentenza divenuta  
irrevocabile dal

Il Cancelliere

16/12/2020  
come atti al PM

16/12/2020  
UN FACCOONE  
IN Corte Appello

SIAMA 3438/2020 per contributo unificato numero 237/00

1

finita” riiniziava a telefonarle nel corso della notte ed inviarle e-mail;

- Contattava i genitori della p.o. dicendo loro che C gli doveva restituire un computer; successivamente alla notifica a lui fatta del Provvedimento dell’Ammonimento Orale emesso dal Questore di Milano il 02/05/2018 e notificatogli il 03/05/2018:

- In data 13/06/2018 si appostava al di fuori del locale frequentato dalla A
- In data 29/06/2018 le inviava una mail comunicandole di essere affetto da un tumore;
- In data 01/07/2018 le inviava un’ulteriore e-mail con la quale le diceva, che i termini di una denuncia da sporgere nei confronti della A per presunte minacce erano scaduti;
- Parlava con appartenenti alla Croce Bianca di Milano – che entrambi frequentavano come volontari – dicendo loro che faceva cose folli;

le suddette condotte provocavano in capo alla A un perdurante, grave stato di ansia, tale per cui la stessa si sentiva perseguitata, non riusciva più a dormire la notte ed era costretta a rivolgersi ad una professionista psicologa; inoltre, le riferite condotte imponevano alla donna un mutamento di abitudini, quale richiedere di cambiare i turni di volontariato presso la Croce Bianca di Milano ove anche l’indagato presta servizio.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

In Milano dal febbraio 2018 al 27/07/2018.

\*\*\*\*\*

#### **PERSONA OFFESA costituita PARTE CIVILE:**

A) C M nata il : 1979 a Milano e domiciliata *ex lege* presso lo Studio del sotto indicato difensore – NON PRESENTE

*difesa dall 'avv. Andrea DE VINCENTIS del Foro di Milano - PRESENTE*

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**Pubblico Ministero:** *“integrata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e, concedibili le circostanze attenuanti generiche, chiede la condanna dello stesso alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione”;*

**Parte civile:** *“chiede dichiararsi la penale responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli e deposita le conclusioni scritte, alle quali si riporta, e la nota spese;*

**Difesa dell’imputato:** *“assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine, chiede il minimo della pena e i doppi benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione nel certificato del Casellario)”.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

##### **Svolgimento del processo.**

Con decreto che dispone il giudizio del 16.04.2019, F C veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All’udienza del 18.11.2019 il Giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, alla presenza dell’imputato dichiarava aperto il dibattimento ammettendo le prove documentali e dichiarative così come richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 15.06.2020 (fissata in luogo dell'originaria udienza del 6.04.2020, rinviata a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19), veniva escussa la persona offesa già costituitasi parte civile e veniva acquisita ex art. 234 cpp la documentazione - prodotta dall'accusa e dalla difesa di parte civile - rappresentata da diverse e-mail e da screenshot di messaggi e di telefonate, dalla diffida datata 28.05.2018, nonché, su consenso delle parti, venivano acquisite le sommarie informazioni testimoniali di Z. T. ed ex art. 512 cpp le sommarie informazioni testimoniali del defunto padre della persona offesa, G. A.

All'udienza del 06.07.2020 si escutevano gli ulteriori testi del Pubblico Ministero (N. i, B., R., tutti amici e colleghi della vittima) nonché il teste della difesa di parte civile (B., datore di lavoro della persona offesa); il Tribunale, inoltre, revocava l'ammissione del teste di polizia giudiziaria M. per la superfluità dell'audizione.

All'udienza del 9.07.2020 si procedeva all'escussione degli ulteriori testi della difesa di parte civile: le amiche della persona offesa (S., L., D'A.), nonché la psicologa L. si procedeva poi all'esame dell'imputato e all'esame dei testi della difesa: la ex moglie dell'imputato e la di lei sorella (T. B. e L. a) gli amici e colleghi della Croce Bianca (F., A., G.), i figli dell'imputato (C., F. e M.), un ex collega e la compagna dell'imputato, (M. e M.), e si acquisiva ex art 234 cpp ulteriore documentazione prodotta dalle parti, relativa a copie di diverse e-mail e agli screenshot di messaggi.

All'udienza del 20.07.2020, acquisiti altri documenti prodotti dalla difesa di parte civile (lettera di dimissioni di Z. - ex fidanzato della parte civile) e da quella dell'imputato (certificazione di divorzio, e-mail datate 16.04.2018 inviate dalla parte civile all'imputato e documenti come da relativo elenco depositato in Cancelleria in data 16.07.2020), il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria, invitava alla discussione le parti che concludevano come da verbale, dopodiché si ritirava in camera di consiglio e pronunciava successivamente sentenza di condanna dando lettura del dispositivo e trasmettendo altresì gli atti alla Procura in relazione alla testimonianza di S. M.

## FATTO E DIRITTO

Il procedimento trae origine dalla violazione da parte dell'odierno imputato del provvedimento (acquisito agli atti) di ammonimento orale del Questore di Milano ex art 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, emesso il 2.05.2018 e notificato al C. il 3.05.2018, su richiesta della persona offesa C. A. per i comportamenti persecutori tenuti da quest'ultimo a far data dal mese di febbraio 2018.

Dalla compiuta istruttoria dibattimentale deve affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del C. per il reato ascrittogli, sebbene sia opportuno fin da ora, prima di procedere alla ricostruzione della vicenda che ha dato origine alla causa, selezionare i fatti rilevanti ai fini che qui interessano.

### • *I fatti rilevanti ai fini dell'imputazione.*

Preliminarmente, giova rilevare come la parte civile, durante la propria escussione dibattimentale, abbia fornito la propria unilaterale ricostruzione dei fatti (riscontrata pienamente - come si dirà nel prosieguo - anche da altri elementi probatori acquisiti), tesa anche a spiegare l'origine dei comportamenti persecutori tenuti dall'imputato, suo ex compagno.

E' emerso infatti che tali comportamenti sono iniziati a partire da febbraio 2018 a seguito della decisione della A. di chiudere la relazione sentimentale con il C. a causa della scoperta che il proprio partner coabitava ancora nella casa della ex compagna S. M. tacendole tale circostanza.

In dibattimento, tuttavia, tanto si è discusso - soprattutto da parte della difesa dell'imputato - su molti altri aspetti, del tutto superflui e irrilevanti per l'accertamento della commissione del fatto di reato, e a titolo di esempio: sulle modalità della convivenza, se il C. si fosse effettivamente trasferito

a casa dell'A <sup>1</sup>, sulla forte gelosia della donna durante la loro relazione nei confronti della ex compagna M <sup>2</sup> e della loro figlioletta G <sup>3</sup> e, in generale, sul comportamento instabile e aggressivo che caratterizzava la persona offesa nei rapporti<sup>3</sup>, sulla relazione dell'A <sup>4</sup> con l'ex fidanzato Z <sup>5</sup> e gli atteggiamenti avuti nei confronti di quest'ultimo<sup>4</sup>, se la parte civile prendesse ansiolitici durante la relazione con C <sup>5</sup> e se vi fosse stata una proposta di matrimonio da parte dell'imputato (circostanza peraltro mai negata e, anzi, confermata dall'A <sup>6</sup> contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa C <sup>6</sup> in sede di conclusioni)<sup>6</sup>.

Anche le circostanze - contestate dal C <sup>7</sup> - della rottura della relazione<sup>7</sup> a ben vedere sono irrilevanti ai fini che qui interessano (*fatto salvo la loro rilevanza per la valutazione della falsa testimonianza resa sul punto da S <sup>8</sup> M <sup>8</sup> come si dirà in seguito*), in quanto, per la sussistenza del reato *de quo*, nessun rilievo deve attribuirsi ai motivi che hanno spinto la persona offesa a chiudere una relazione sentimentale, ben potendo un soggetto interrompere per qualunque ragione - anche futile o inesistente - un rapporto in essere, senza dover essere poi molestato e tormentato (è opportuno comunque sottolineare come il Giudicante ritenga credibile, anche perché suffragato da altri elementi<sup>8</sup>, la versione dell'A <sup>8</sup> sulla causa della fine del rapporto; con tale considerazione si anticipa sin da ora come si ritenga privo di pregio il tentativo della difesa - in assenza di una prova specifica sul punto - di far apparire la persona offesa, sin dall'inizio della relazione, come una persona volubile e instabile psicologicamente).

Pertanto, tutti gli elementi sopra illustrati sono irrilevanti ai fini della vicenda che qui interessa, dovendosi unicamente valutare solo i fatti accaduti dopo la rottura della relazione e successivamente alla manifestata volontà della vittima di non volere avere più contatti con l'imputato.

- **La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.**

I fatti devono essere ricostruiti alla luce della deposizione della parte civile, nonché della cospicua documentazione prodotta (rappresentata principalmente da messaggi scambiati tra l'imputato, l'A <sup>9</sup> e altre persone e da screenshot di chiamate dirette alla vittima).

Preliminarmente, occorre rilevare come risulti pienamente attendibile e credibile la deposizione della parte civile.

Vero è che l'A <sup>9</sup> è apparsa - da ciò che è emerso durante il proprio esame dibattimentale e da quello di altri testimoni<sup>9</sup> - come una persona in qualche misura emotiva e insicura, ciononostante tale elemento non mina affatto l'attendibilità delle proprie dichiarazioni, che sono chiare, precise, coerenti

<sup>1</sup> Cfr. esame dell'imputato e testimonianze di F <sup>1</sup> e M <sup>1</sup> C <sup>1</sup> (trascrizioni udienza del 9.07.2020, pag. 106 e pag. 118); testimonianza di T <sup>1</sup> B <sup>1</sup> (trascrizioni udienza del 9.07.2020, pag.82).

<sup>2</sup> Cfr. testimonianze di M <sup>2</sup> C <sup>2</sup> (trascrizioni udienza del 9.07.2020, pag. 119); di M <sup>2</sup> (trascrizioni udienza del 9.07.2020, pag. 127); di T <sup>2</sup> B <sup>2</sup> (trascrizioni udienza del 9.07.2020, pag. 87);

<sup>3</sup> cfr. testimonianza F <sup>3</sup> (pagg. 91-92 trascrizioni ud. del 9.07.20) che racconta di due risalenti episodi di gelosia dell'A <sup>3</sup> nei confronti del precedente fidanzato Z <sup>3</sup> che le costarono un provvedimento di sospensione dalla Croce Bianca, associazione di cui lei era volontaria.

<sup>4</sup> Cfr. esame imputato ud. 9.07.2020.

<sup>5</sup> Cfr. ad es. esame imputato (trascrizioni ud. 9.07.2020) e testimonianza L <sup>5</sup> (trascrizioni udienza del 9.07.2020, pagg. 18-19).

<sup>6</sup> Cfr. deposizione A <sup>6</sup> (trascrizioni ud. 15.06.2020, p. 30).

<sup>7</sup> L'imputato, in particolare, nel proprio esame ha dichiarato che l'A <sup>7</sup> era in realtà a conoscenza del fatto che il medesimo coabitasse con la ex compagna e con la figlia nello stesso appartamento - al quale tuttavia accedeva da un ingresso separato - e che la compagna era ben consapevole della inopportunità di recarsi nella casa a fargli visita.

<sup>8</sup> Ciò, in particolare, è riscontrato da un messaggio del 27 aprile 2018 (affollazione 274 e 335) mandato dal C <sup>8</sup> al padre della persona offesa, G <sup>8</sup> A <sup>8</sup> in cui chiaramente gli confessa che senza la bugia sulla propria residenza non avrebbe potuto instaurare alcun rapporto con la figlia, e dai messaggi scambiati tra la M <sup>8</sup> e l'A <sup>8</sup> dai quali traspare in modo palese lo stupore e l'incredulità della persona offesa (e della M <sup>8</sup> a fronte delle menzogne del compagno.

<sup>9</sup> Cfr. ad esempio esame teste T <sup>9</sup> B <sup>9</sup>, esame teste S <sup>9</sup> ed esame teste L <sup>9</sup> (udienza del 9.07.2020), che descrivono la persona offesa come una persona insicura, gelosa, fragile e con problematiche personali e familiari pregresse.

e ricche di particolari, oltre che riscontrate dalle ulteriori testimonianze e dalla documentazione acquisita.

Destituita di fondamento è pertanto – come già anticipato – la tesi difensiva volta a tratteggiare la persona offesa, in assenza di una prova su specifiche patologie idonee a influire sulla condotta del C \_\_\_\_\_, come un soggetto instabile, a tratti aggressivo, nonché dipendente da ansiolitici, al fine di minarne la credibilità; d'altronde, anche la teste L \_\_\_\_\_ psicologa della A \_\_\_\_\_ sentita a dibattimento ha dichiarato che: “C \_\_\_\_\_ è una persona che, secondo il mio parere, secondo la mia valutazione, ha un equilibrio psicofisico, è una persona molto adeguata, per cui quello che, nel mio piccolo, ho riscontrato è dei sintomi reattivi ad una situazione”<sup>10</sup>, così come dalla testimonianza della B \_\_\_\_\_ datore di lavoro della vittima, emerge la figura positiva dell’A \_\_\_\_\_ descritta come una persona preparata, molto competente e con uno spiccato senso pratico<sup>11</sup>.

Ciò detto, la credibilità della parte civile è ulteriormente supportata anche dalla genesi del procedimento, avviato d’ufficio e non su querela: sia l’A \_\_\_\_\_ durante il proprio esame che numerosi altri testi<sup>12</sup> hanno riferito infatti della volontà della persona offesa di non sporgere alcuna querela nei confronti del C \_\_\_\_\_ (A \_\_\_\_\_ ha dichiarato: “non avrei voluto farlo, sono cose che non è che si fanno con piacere o a cuor leggero, assolutamente”)<sup>13</sup>, così come è emerso che solo su consiglio e insistenza di alcuni amici (B \_\_\_\_\_, R \_\_\_\_\_) la vittima si era decisa a rivolgersi alla Polizia per segnalare i comportamenti del C \_\_\_\_\_<sup>14</sup>.

È da escludere pertanto qualunque intento calunnatorio, vendicativo o ritorsivo della parte civile nei confronti dell’imputato.

Inoltre, le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono pienamente attendibili poiché riscontrate innanzitutto dalla documentazione acquisita (messaggi “whatsapp” tra la p.o. e l’imputato, tra l’imputato e altri soggetti e screenshot delle innumerevoli telefonate).

A tal riguardo, è tuttavia doverosa una precisazione: taluni messaggi non riportano la data in cui sono stati inviati, così come anche alcuni screenshot delle telefonate (anonime) ricevute dalla vittima e riferibili all’imputato. Ciononostante, alcun dubbio che i messaggi prodotti e privi di data, così come le telefonate anonime e non datate, siano proprio del periodo in contestazione e da imputare al C \_\_\_\_\_ e ciò per una serie di considerazioni:

- tali messaggi – sebbene privi di data – non sono mai stati contestati quanto al dato temporale dalla difesa dell’imputato;
- molti di questi messaggi sono oggetto di e-mail (datate) inviate dall’A \_\_\_\_\_ alla Polizia di Stato; i whatsapp e le telefonate ricevute dalla parte civile sono pertanto certamente antecedenti all’invio delle predette e-mail alla Polizia, ed è verosimile che si riferiscano a messaggi o a telefonate effettuati in data prossima a quella di invio delle suddette mail al Commissariato (a volte è la stessa persona offesa che scrive alla Polizia di allegare i messaggi e le chiamate del giorno stesso o di quello precedente); in ogni caso è evidente che trattasi di messaggi relativi al periodo oggetto dell’imputazione, atteso il tono e il contenuto stesso dei messaggi, da cui si desume chiaramente la fine della relazione tra la persona offesa e l’imputato.
- Quanto all’anonimato delle telefonate ricevute – elemento valorizzato dalla difesa – esso è facilmente superabile: trattasi infatti di telefonate ricevute tutte dopo la rottura della relazione (non è difatti in alcun modo emerso che la persona offesa fosse destinataria anche in passato di telefonate anonime moleste), in un numero tale da essere compatibile con il carattere molesto che emerge anche dal contenuto dei messaggi ricevuti, e il cui

<sup>10</sup> Pag. 18-19 trascrizioni ud. 9.07.2020.

<sup>11</sup> Cfr. testimonianza B \_\_\_\_\_, pag. 27 trascrizioni ud. 6.07.2020;

<sup>12</sup> Cfr, testimonianza B \_\_\_\_\_ e R \_\_\_\_\_ ud. del 6.07.2020

<sup>13</sup> Pag. 19 trascrizioni ud. 15.06.2020

<sup>14</sup> Testimonianze B \_\_\_\_\_ e R \_\_\_\_\_ pag. 17 e pag. 21 trascrizioni ud. 6.07.2020

anonimato è giustificato necessariamente dalla circostanza che l'A avesse bloccato il numero di telefono del C come dichiarato dalla persona offesa stessa e confermato da molti altri testimoni<sup>15</sup>.

Inoltre, altro elemento significativo è il fatto che, in uno degli screenshot di queste innumerevoli telefonate, tra un anonimo e l'altro, compaia proprio il numero dell'abitazione condivisa dall'imputato con la M come confermato dallo stesso imputato nel corso dell'esame.

Ciò detto, non vi è dubbio circa la riferibilità dei messaggi e delle mail, né circa la loro rappresentatività della tipologia di contatti tra le parti (alcuni dal carattere ingiurioso e minatorio<sup>16</sup> e altri dal tono affettuoso e riconciliatore<sup>17</sup>).

In secondo luogo, preme sottolineare che le dichiarazioni della parte civile sono altresì confermate da numerose testimonianze (rese da persone disinteressate ai fatti di causa e della cui credibilità non vi è ragione di dubitare) le quali hanno riportato *de relato* sia quanto la persona offesa aveva a suo tempo raccontato circa i problemi avuti in seguito all'interruzione del rapporto con l'imputato (come, ad esempio, l'episodio degli insulti del C successivi alla pubblicazione su Facebook di una foto dell'A con alcuni amici<sup>18</sup>, o la circostanza che l'imputato si fosse presentato una volta sotto l'ufficio della vittima<sup>19</sup>) sia quanto direttamente visto e percepito dai testimoni stessi (come ad esempio le numerose mail ricevute dall'A da parte del C, la circostanza che il telefonino della persona offesa continuasse a vibrare per decine e decine di minuti ininterrottamente in occasioni di uscite tra amici<sup>20</sup> o il fatto delle continue citofonate a casa della vittima da parte dell'imputato<sup>21</sup>).

Infine, l'attendibilità della deposizione della parte civile non è minata nemmeno dalla circostanza – valorizzata dalla difesa C – di avvenuti contatti tra la persona offesa e l'imputato dopo l'interruzione della loro relazione, né dai messaggi del 16 aprile 2018 inviati dall'A all'ex compagno, a comprova – secondo la tesi difensiva – di una presunta volontà della vittima di accettare di buon grado i continui contatti dell'uomo, e di un mero atteggiamento sproporzionato ed esagerato avuto dall'A ai fatti accaduti dopo la fine del loro rapporto.

È stata invero la parte civile per prima a dichiarare di aver incontrato talvolta l'uomo anche successivamente al momento in cui gli aveva già manifestato la volontà di non essere più contattata e di non voler avere più nulla a che fare con lui<sup>22</sup>, e ciò perché – riprendendo le parole utilizzate in dibattimento dalla persona offesa- *“lui diceva che sarebbe venuto via da casa (della M e*

<sup>15</sup> Cfr. testimonianze B (pag. 13 trascrizioni ud. 6.07.2020), D'A (pag. 33 trascrizioni ud. 9.07.2020), T (pag. 85 trascrizioni ud. 9.07.2020).

<sup>16</sup> Ad es. mail del 29.04.18 (affolliazione 296): *“o mi chiami o domani sera chiedo di allontanarti dalla CB per problemi psichiatrici. Sei pericolosa. Chiamami che poi ti lascio alla tua nuova relazione. C'è una fila di gente in cui ho dato riscontro della tua malattia. Io ti ho detto una bugia ma tu hai problemi più gravi. Chiamami per Mac. Piuttosto scrivimi ma ridammelo. Ti faccio scrivere da tutta la famiglia”*

<sup>17</sup> Ad es. e-mail del 1.05.18 (affolliazione 354): *“purtroppo sento di amarti ancora. E tanto”*; e-mail del 25.04.18 (affolliazione 206): *“è tutta notte che piango. Fino ad ora. Mi sono distrutto”*; e-mail del 25.04.18 (affolliazione 208): *“Mi chiami??? Almeno dimmi NO e smetto di tormentarti e tormentarmi. Ti prego”*.

<sup>18</sup> Cfr. testimonianza B e R (pagg. 15-16 e pag. 21 trascrizioni ud. 6.07.2020). Tale episodio è anche confermato dallo screenshot del messaggio ricevuto dalla A (affolliazione n. 234) dal quale si evince il contenuto volgare e offensivo nei confronti della medesima.

<sup>19</sup> Cfr. teste R (pag. 22 trascrizioni ud. 6.07.20) e teste E (pag. 29 trascrizioni ud. 6.07.20).

<sup>20</sup> Cfr. ad esempio testimonianza di B e R (pagg. 13 e 26 trascrizioni ud. 6.07.2020)

<sup>21</sup> Cfr. testimonianza R (pag. 22 trascrizioni ud. 6.07.2020), il quale, su contestazione, conferma di ricordare di aver sentito, durante una telefonata con la persona offesa, il citofono dell'A (che aveva riaccompagnato a casa) suonare per molto tempo insistentemente.

<sup>22</sup> A tal riguardo, emblematica è la mail inviata dalla donna il 22 febbraio 2018 (affolliazione 220), poco dopo la rottura della relazione, del seguente tenore: *“Fai il C non voglio vederti. Non scrivermi più in quanto i tuoi messaggi mi provocano ansia e paura”*.

quindi io un pochino, ogni tanto mi facevo intenerire<sup>23</sup>”, riferendo di essersi visti in alcune occasioni, come nel pomeriggio di Pasqua “perché lui continuava a chiedermi di vedermi perché continuava a dirmi che avrebbe comprato un'altra casa e che se ne sarebbe andato dalla casa dove vive con la compagna. Io continuavo ad accettare, come ho già detto prima, di vederlo un po' perché pensavo veramente che questa cosa potesse succedere all'inizio e un po' perché pensavo di cercare di riuscire ad allontanarlo assecondandolo. Cosa che invece, purtroppo, non è stata<sup>24</sup>”.

E ancora, facendo riferimento a un altro episodio di aprile in cui la vittima aveva fatto entrare in casa sua l'imputato (il quale tra l'altro, in quell'occasione, aveva visto sul cellulare dell'A una telefonata in arrivo dal collega comune G N che Ci aveva ricontattato successivamente facendogli credere che C avesse lasciato il telefono a casa sua dopo essersi rivisti)<sup>25</sup>: “l'ho incontrato perché continuava a chiedermi di rincontrarlo dicendo che lui era andato via di casa e che voleva ricominciare la storia. Però ero veramente molto spaventata, io alla fine lo rincontravo, accettavo perché ero così spaventata che speravo che smettesse, sinceramente. Cosa che poi non è stata”.

Il comportamento della parte civile (che non ha in alcun modo nascosto tali episodi) deve ritenersi frutto della ambivalenza notoriamente caratterizzante l'atteggiamento delle vittime di reati quale quello in esame. Proprio tale atteggiamento spiega il tenore dei messaggi evidenziati dalla difesa, in ogni caso numericamente esigui a fronte di contatti continui dell'imputato.

La teste ha altresì precisato che le sporadiche risposte ai plurimi tentativi di contatto del Ci furono soprattutto dettate dalla speranza che lo stesso accettasse la decisione di interrompere la relazione. Episodiche espressioni di risentimento manifestate dalla A per la perdurante relazione dell'ex fidanzato con la M non sono certo indicative della volontà di mantenere o tollerare i contatti con lo stesso; al contrario, nella donna avevano preso sempre più il sopravvento sentimenti di paura, manifestati esplicitamente anche all'ex compagno. Emblematico in tal senso è il

<sup>23</sup> Pag. 7 trascrizioni ud. 15.06.2020

<sup>24</sup> Pag. 21 trascrizioni ud. 15.06.2020.

<sup>25</sup> Su tale episodio è opportuno svolgere una considerazione, che corrobora ulteriormente la tesi della credibilità della persona offesa seppur apparentemente sconfessata dal teste di parte civile N. Il N infatti, in dibattimento, ha ricordato di aver ricevuto un messaggio dal C quale gli aveva scritto che rispondeva lui al posto di Ci in quanto la donna aveva lasciato il cellulare presso casa sua. Il N in dibattimento ha poi aggiunto: “C mi ha confermato che aveva lasciato il telefonino dal signor F C. o non aveva avuto modo di vederlo, ma nient'altro (pag. 7 trascrizioni ud. 6.07.2020). Orbene, già il contenuto di tale ultima affermazione lascia intendere un non preciso ricordo del N sulla reazione dell'A in quanto la frase lascia spazio un'alternativa di comportamento della medesima.

Ma è soprattutto la lettura degli screenshot acquisiti agli atti e il contesto della situazione a confermare la versione dell'A la quale in dibattimento, a commento del messaggio del C inviato al Ni, ha affermato: “non è possibile perché non sono mai stata da lui” (pag. 11), precisando che in quell'occasione, ad aprile, la donna aveva fatto entrare in casa l'ex fidanzato ma anche che, spaventata, gli aveva detto di andare via, e che l'imputato l'aveva pure strattonata sulla porta di casa (pag. 8). Tali affermazioni sono pienamente riscontrate dai documenti: lo screenshot del messaggio tra C e N è infatti del pomeriggio del 22 aprile (concordemente a quanto affermato dalla parte civile che l'episodio era avvenuto in aprile), al quale segue nella serata una conversazione tra Ar e C (affollazione 138 e 139). Tale conclusione è desumibile dalla circostanza che la predetta conversazione riporta in una sua parte alle ore 00.31 la data del 23 aprile, indi per cui si evince che essa sia iniziata nella serata del 22 aprile (data coincidente a quella del messaggio inviato dal C al N e del precedente incontro tra la persona offesa e l'imputato).

Inoltre, è confermato anche l'episodio dello strattonamento, poiché dai messaggi risulta chiaramente la paura dell'A per gli scatti di “ira fisica”, al che l'imputato minimizzava rispondendo di aver toito solo le braccia che lo stringevano.

Ciò posto, è assolutamente credibile la versione dell'A la quale ha negato di essersi recata quel giorno presso il C, e ciò perché è anzitutto provato che la vittima non è mai stata a casa dell'imputato (essendo stato questo il motivo scatenante la fine della relazione), non comprendendosi conseguentemente il motivo per cui la donna avrebbe dovuto farlo proprio in quell'occasione, e infine perché, la sera in cui la persona offesa e l'imputato si sono scambiati i messaggi su quanto accaduto nel pomeriggio, l'A era certamente in possesso del proprio cellulare.

7





messaggio whatsapp del 23 aprile 2018<sup>26</sup> (inviato dopo l'incontro burrascoso – di cui si è già scritto in nota - avuto nel pomeriggio del 22 aprile tra le parti) in cui la donna scriveva all'uomo: *"F... io sto male. Sono turbata dal tuo comportamento, dagli insulti, gli scatti d'ira, io ho paura. Molta paura...Io non posso frequentarti finché vivi con un'altra. Sto male. E ho paura di te"*.

In ogni caso, è anche certo che mai la parte civile aveva riferito al C... della possibilità di ritornare insieme qualora questi fosse andato a vivere da solo (richiesta infatti dal giudice di riferire se avesse mai tranquillizzato in questo senso l'imputato, l'A... ha risposto: *"no, no, no, non gliel'ho mai assicurato"*, confermando di non aver mai parlato di quest'eventualità concreta<sup>27</sup>).

Svolte tali preliminari considerazioni sull'attendibilità della deposizione della parte civile, giova rilevare come invece – fermo quanto già detto - non possa ritenersi credibile e attendibile quanto sostenuto dall'imputato nel proprio esame, né rilevante e dirimente quanto dichiarato dai testimoni a sua difesa.

Questi ultimi infatti hanno deposto per lo più - come precedentemente rilevato – su aspetti secondari e ininfluenti, inerenti la relazione tra le parti all'epoca del fidanzamento, indi per cui le loro deposizioni sono del tutto prive di rilevanza ai fini che qui interessano, mentre l'imputato si è difeso giustificando la grande mole di messaggi e di chiamate alla persona offesa con la presunta necessità di rientrare in possesso di un pc prestato all'A... tempo addietro, come confermerebbero i messaggi dallo stesso prodotti.

Al di là della considerazione che tale richiesta abbia iniziato a pervenire alla persona offesa non da subito, ma solo da un certo periodo (dal 26 aprile<sup>28</sup>), è di palese evidenza come essa abbia rappresentato solamente una scusa e un ulteriore motivo di molestia per la vittima.

A prescindere dal merito della questione (e cioè se il C... avesse avuto o meno diritto alla restituzione), non vi era ragione di tempestare di messaggi e di chiamate la persona offesa, o di contattare altre persone (familiari, amici e conoscenti) vicine alla stessa solo per convincere la donna a riconsegnargli il computer. Se davvero la restituzione del pc era una questione così importante per l'imputato, egli avrebbe potuto rivolgersi a un avvocato e agire per vie legali.

A ciò si aggiunga anche che, quasi sempre, i messaggi inviati dal C... all'A... iniziavano o terminavano con la richiesta del computer, ma presentavano altresì ulteriori contenuti del tutto estranei ad essa, a conferma del fatto che la riconsegna del pc costituisse solamente un tentativo di contattare e molestare la persona offesa<sup>29</sup>.

A comprova di ciò, è emblematico lo scambio di email del 2 maggio 2018 in cui è dato leggersi che, a fronte all'ennesima richiesta del C... l'A... aveva acconsentito a restituirgli il computer e che, improvvisamente, l'imputato non era più interessato a tale risultato<sup>30</sup> (*"del pc non mi interessa nulla. Tienilo pure"*). A tal riguardo, non convince la confusa giustificazione che ha fornito l'imputato in dibattimento a tale cambio comportamentale: *"non è che non mi interessa più, io quelle email le scrivo perché sono arrabbiato in quel momento, io sono innamorato ferito, quindi in quel momento le dico "Ma sì, tieniti pure il computer" poi però razionalmente dico "Il computer me lo deve ridare indietro"*.<sup>31</sup>

Il C... inoltre, si è contraddetto più volte durante il proprio esame e ha riferito di episodi che vi è prova si siano svolti in maniera differente rispetto a quanto dallo stesso dichiarato. A titolo di esempio:

<sup>26</sup> Affolliazione n. 138-139.

<sup>27</sup> Cfr. pag. 27 trascrizioni ud. 15.06.2020.

<sup>28</sup> Cfr. mail 26.04.2018 (affolliazione n. 199).

<sup>29</sup> Cfr. ad esempio le email del 29 aprile (affolliazione 285-286). Alle 15.52 Ci... scriveva: *"quante palle mi hai raccontato? Ma quanto sei pervertita?"* e alle 15.54: *"Chiamami per pc o domani pomeriggio sono al bar da... Lo giuro sui miei figli. Ti sputtano come stai facendo con me."*

<sup>30</sup> Scambio di mail del 2 maggio 2018 (affolliazione n. 361-362).

<sup>31</sup> Esame imputato, pag. 71 trascrizioni ud. 9.07.2020.

- ha raccontato di aver contattato amici e parenti dell'A ..... una volta sola ciascuno, al solo fine di convincere C: ..... a restituirgli il pc<sup>32</sup>.  
Ciò non corrisponde al vero: al di là della considerazione che le persone vicine alla vittima sono state contattate più e più volte (due messaggi del 27 e del 30 aprile<sup>33</sup> al padre e due messaggi del 27 e 28 aprile oltre a una telefonata<sup>34</sup> alla madre della persona offesa, due telefonate alla S: .....<sup>35</sup>, plurimi messaggi whatsapp inviati a S ..... D. ....<sup>36</sup>), il motivo di tali contatti non era rappresentato solo dal tentativo di farsi aiutare nel convincere l'A ..... a restituirgli il pc, bensì quello di supplicare tali persone di intercedere presso C ..... o anche quello di sfogarsi, raccontando la propria versione dei fatti sulla fine della relazione al fine di screditare la persona offesa, come ha confermato la teste S ..... in dibattimento.  
A tal riguardo, la S ..... ha dichiarato di avere ricevuto due telefonate dal C ..... in una l'imputato aveva raccontato la propria versione, screditando l'A ..... riferendo che la ex fidanzata prendeva farmaci per stare bene e che nell'ultimo periodo non li aveva più presi; nella seconda telefonata le aveva chiesto invece di intercedere lei con l'A ..... in quanto non riusciva più a contattarla. La S ..... aveva peraltro avvisato di quest'ultima telefonata la parte civile, la quale aveva risposto di non volerne saperne più nulla (confermando quanto dichiarato dalla persona offesa in dibattimento).
- Ha negato di avere mai avuto comportamenti aggressivi nei confronti dell'A ..... ma, a fronte della contestazione consistita nella lettura del messaggio del 23 aprile – già commentato<sup>37</sup> – in cui la persona offesa gli comunicava di essere spaventata dagli insulti e dai suoi scatti d'ira, il C ..... ha tentato di giustificarsi, minimizzando, e dichiarando di avere solo spostato le braccia che lo avvinghiavano, aggiungendo: *“lei ha fatto una scena della malavita, si è buttata sul letto dicendo che le avevo fatto male, punto”*<sup>38</sup>.
- Ha dichiarato di essersi presentato sotto casa di C ..... ma mai di notte, al massimo fino alle ore 21.30/22.00; tuttavia, sulla contestazione del P.M. consistita nella lettura di un suo messaggio<sup>39</sup> dal chiaro contenuto (*“io stamattina vengo da te, fino all'1.40 sotto casa tua non è umano, sto male, ti amo”*), l'imputato ha tentato di giustificarsi sostenendo: *“molto probabilmente le ho anche scritto una balla, non era vero che fossi stato lì fino all'1.40 ma volevo farle capire che scrivendo quel messaggio a C ..... che comunque avevo attenzione nei suoi confronti”*<sup>40</sup>.
- Ha dichiarato di non aver mai rivolto minacce vere e proprie alla parte civile ma di averle, tutt' al più, rivolto solo l'invito a restituirgli il pc proponendole di vedersi sotto l'ufficio di lei (tale affermazione, peraltro, è sconfessata dai molti messaggi e dalle email in cui l'imputato minaccia la donna dicendole che l'avrebbe screditata davanti a diverse persone o che l'avrebbe fatta allontanare dalla Croce Bianca - ove era volontaria - per i suoi problemi psichici<sup>41</sup>); tuttavia, immediatamente dopo tale dichiarazione, l'imputato ha

<sup>32</sup> Cfr. esame imputato, pag. 44 trascrizioni ud. 9.07.2020

<sup>33</sup> Affollazione 335.

<sup>34</sup> cfr. sommarie informazioni di Z ..... i e A ..... acquisite agli atti con il consenso delle parti.

<sup>35</sup> Cfr. sua testimonianza, pag. 8 trascrizioni ud. 9.07.2020.

<sup>36</sup> Cfr. screenshot messaggi a D ..... affollazione 268-339-340-347-348-349-356. Da tali messaggi emerge la volontà del C ..... di avere, prima, un confronto con la D ..... u quanto accaduto, e poi, di incontrarla per aiutarlo a “metabolizzare” il tutto.

<sup>37</sup> Affollazione 138-139.

<sup>38</sup> Pag. 67 trascrizioni udienza 9.07.2020, esame imputato.

<sup>39</sup> Cfr. affollazione n. 222.

<sup>40</sup> Pag. 61 trascrizioni udienza 15.06.2020, esame imputato.

<sup>41</sup> Ad esempio cfr. mail del 29.04.18 (affollazione 296) *“o mi chiami o domani sera chiedo di allontanarti dalla CB per problemi psichici”*; altra mail, sempre del 29 aprile (affollazione 297): *“il povero B. ....lo hai sfruttato, gliel'hai fatta annusare, gliel'hai data per un we a Londra, poi l'hai scaricato davanti ad una pizza. Questa storia la metto in*

cambiato versione, affermando che in realtà non era vero che i due si incontravano presso l'ufficio dell'A e commentando infine in modo assolutamente incoferente il messaggio contestato dalla difesa di parte civile (di cui all'affolliazione 231) da cui si evince chiaramente come invece il Ci avesse minacciato l'A di presentarsi sotto il suo ufficio<sup>42</sup>.

- Ha infine riferito che la diffida da lui inviata all'A era stata spedita a causa degli insulti e delle minacce rivoltegli dalla stessa con i messaggi del 16 aprile e che la parte civile andò in Commissariato per denunciarlo proprio a seguito di tale diffida. Anche tale circostanza è falsa: la diffida è datata infatti 28 maggio 2018<sup>43</sup> ed è quindi successiva alla denuncia dell'A e al conseguente ammonimento del Questore (notificato all'imputato il 3 maggio).

In conclusione, l'imputato non ha dato alcuna vera spiegazione e ricostruzione alternativa ai propri comportamenti, avendo tentato solamente di minimizzare quanto accaduto (peraltro negando circostanze fattuali provate anche documentalmente) e ribadito che la persona offesa, poiché era perfettamente a conoscenza della sua convivenza con la ex compagna M avrebbe avuto un comportamento illogico e sproporzionato nei propri confronti.

Solo la teste M ha confermato, in parte, la versione del C ma, dalle risultanze processuali e dall'esame reso dalla stessa testimone, risultano ineliminabili contraddizioni e illogicità<sup>44</sup> che sconfessano palesemente il contenuto della sua deposizione, tanto che il Tribunale ritiene di rimettere gli atti alla Procura per le sue determinazioni in relazione alla predetta testimonianza.

Effettuate tali considerazioni, i fatti devono pertanto essere ricostruiti nel modo che segue.

A causa della fine della relazione sentimentale tra la persona offesa e l'imputato (avvenuta tra gennaio e febbraio 2018), quest'ultimo aveva iniziato ad assumere comportamenti molesti, consistiti in particolare nell'invio giornaliero di numerosi messaggi, mail, e nell'effettuazione di innumerevoli telefonate anonime (poiché la donna aveva bloccato il C i su tutti i dispositivi) che andavano nell'ordine delle settanta/cento al giorno, dalle 7.00 del mattino fino anche all'1.00 di notte.

In un'occasione era stata contattata anche dal profilo Facebook dell'ex moglie del C B T il cui cellulare in realtà era stato momentaneamente preso dall'imputato che, spacciandosi per questa, aveva tentato di convincere l'A a ritornare sui suoi passi (tale episodio è confermato dallo stesso imputato e dalla teste T).

---

*bacheca in (Croce Bianca) se non chiami o scrivi"; mail del 30.04.18 (affolliazione 325): "Ti sputtanerò ovunque se non mi rendi il pc funzionante"; altra mail del 30.04.18 (affolliazione 321) "in settimana voglio il pc o sei sputtanata anche da me".*

<sup>42</sup> Cfr. Esame imputato, pagg- 62-63 trascrizioni ud. 15.06.2020.

<sup>43</sup> Cfr. affolliazione 38.

<sup>44</sup>A titolo di esempio ha riferito che, in occasione dell'incontro con l'A quest'ultima le aveva raccontato della propria vita e di ciò che le diceva il C il succo dell'incontro si era incentrato sostanzialmente sulla constatazione che, essendoci di mezzo la figlia G, l'imputato avrebbe necessariamente continuato ad avere rapporti con la ex compagna, madre della figlia. Sul punto la M richiesta dal Giudice di confermare se avesse davvero parlato di ciò con l'A (la quale nel suo esame aveva invece dichiarato che all'incontro le due donne avevano parlato del C del suo rapporto e della sua convivenza con la M ha risposto affermativamente (cfr. pagg 136-137 trascrizioni udienza).

Successivamente, la teste ha ulteriormente ribadito che in quell'occasione le due donne non avevano parlato della relazione tra A e Ci e che la persona offesa le aveva solamente raccontato della propria vita e delle sue sofferenze legate a relazioni pregresse, contraddicendosi tuttavia poco dopo in quanto la Mu ha dichiarato – su contestazione del P.M. - che la prima cosa che l'A voleva sapere era se vi fosse ancora una relazione in essere tra lei e il C domanda a cui la teste rispondeva negativamente (cfr. pagg. 141-142 trascrizioni udienza); peraltro, in conclusione del proprio esame e richiesta dal Giudice, la M ha riferito invece di aver risposto a tale domanda della persona offesa affermando che lei e il C vivevano sotto lo stesso tetto (cfr. pag. 152 trascrizioni).

Il contenuto di tali contatti, durati diversi mesi, era vario: da richieste di appuntamenti a insulti, da dichiarazioni di amore a minacce e ingiurie.

Molte erano state le frasi volgari e offensive rivolte alla parte civile, come quelle scaturite dall'episodio della foto pubblicata su Facebook che ritraeva C [redacted] insieme ad alcuni amici (tale fatto non è nemmeno stato negato dall'imputato).

Il C [redacted] poi, diverse volte si era presentato a casa della vittima, anche citofonando insistentemente, e l'A [redacted] talvolta l'aveva assecondato, accettando di incontrarlo o di farlo entrare nella propria abitazione, nella speranza che l'uomo cessasse questi comportamenti. Si era presentato anche, una sola volta, sotto il suo ufficio.

Il C [redacted] tra l'altro, aveva mostrato in alcune occasioni anche atteggiamenti violenti nei confronti della persona offesa (ad esempio nell'incontro del 22 aprile).

Successivamente, l'imputato aveva iniziato a tormentarla con la scusa della restituzione del computer: aveva contattato anche alcuni familiari (il padre, la madre e lo zio), amici e colleghi dell'A [redacted], a volte chiedendo loro di intercedere per il computer, a volte invece raccontando loro la propria versione dei fatti al fine di screditare l'ex fidanzata.

L'imputato inoltre – sebbene fosse residente in A [redacted] – aveva continuato ad andare negli stessi luoghi frequentati dalla persona offesa, che abitava invece in una zona più centrale di Milano (a tal riguardo è emblematico l'episodio del 13 giugno, confermato anche dalla teste L [redacted]<sup>45</sup>, in cui l'A [redacted] – che doveva raggiungere alcune amiche all'interno di un bar vicino alla propria abitazione - aveva visto il C [redacted] all'interno del locale); egli aveva deciso anche di farsi seguire, sebbene in giorni diversi, da un'altra psicologa del medesimo studio della dottoressa che aveva in cura l'A [redacted]<sup>46</sup>.

Gli amici, i familiari, le colleghe e il datore di lavoro dell'A [redacted] avevano iniziato a notare irrequietezza nella donna, che era diventata cupa e nervosa a causa di tali comportamenti, e dopo un po' erano venuti a conoscenza della motivazione. Le avevano consigliato di rivolgersi alla Polizia, ma l'A [redacted] inizialmente era titubante.

La persona offesa, tuttavia, sempre più spaventata dai comportamenti del C [redacted] era molto dimagrita, nervosa, guardava in continuazione il cellulare, al lavoro non era più produttiva come una volta. Ad esempio, in occasione di un week end in montagna con la D'A [redacted] - teste sentita in dibattimento -, scoperto che anche l'ex compagno si trovava nelle vicinanze, era così terrorizzata al pensiero di poterlo incontrare al punto che sentiva la necessità di cambiarsi d'abito frequentemente per non farsi riconoscere sulle piste da sci<sup>47</sup>.

Aveva inoltre fatto cambio turno per il volontariato alla Croce Bianca (dove prestava servizio anche il C [redacted]) per non incontrare l'imputato (come concordemente dichiarato anche dai testi N [redacted]<sup>48</sup>, B [redacted]<sup>49</sup>, R [redacted]<sup>50</sup> e S [redacted]<sup>51</sup>), aveva preso l'abitudine di farsi accompagnare al lavoro dal padre o dall'amico R [redacted] (cfr. testimonianza R [redacted] sul punto<sup>52</sup>) e aveva intensificato gli incontri con la psicologa<sup>53</sup>.

<sup>45</sup> Cfr. pagg. 25-26 trascrizioni ud. 9.07.2020.

<sup>46</sup> di tale circostanza l'A [redacted] i era venuta a conoscenza solo successivamente all'instaurazione del procedimento penale

<sup>47</sup> Cfr. testimonianza D'A [redacted] (pag. 33 trascrizioni ud. 9.07.2020) ed email del 24-25-26 marzo 2018.

<sup>48</sup> Pag. 9 trascrizioni ud. 6.07.2020.

<sup>49</sup> Pag. 14 trascrizioni ud. 6.07.2020.

<sup>50</sup> Pag 23 trascrizioni ud. 6.07-2020.

<sup>51</sup> Sabucco, pag. 7 trascrizioni ud. 9.07.2020.

<sup>52</sup> Pagg. 19-20 trascrizioni ud. 6.07.2020.

<sup>53</sup> Cfr. testimonianza L [redacted] pag. 16 trascrizioni ud. 9.07.2020.

Come confermato da diversi testi<sup>54</sup>, l'A ..... aveva infine deciso di trasferirsi a casa dei genitori in quanto aveva paura di restare sola in casa. Tale cambiamento era durato diversi mesi, fino all'autunno 2018.

Successivamente, la persona offesa aveva deciso di chiedere aiuto rivolgendosi al Commissariato; ne era scaturita una richiesta di ammonimento del Questore ex art. 8 D.L. 11/09, notificato il 3 maggio 2018 al C ..... A seguito di tale atto, per circa una quindicina di giorni, l'imputato non aveva più tentato di contattare la ex compagna, fino al messaggio del 22 maggio<sup>55</sup>, compleanno dell'A ..... con cui il C ..... le aveva fatto gli auguri, e ai successivi messaggi del 29 giugno<sup>56</sup> (con cui l'imputato aveva comunicato alla ex fidanzata che gli era stato diagnosticato un tumore) e del 1 luglio<sup>57</sup> (con cui C ..... riferiva alla donna che i termini per sporgere querela nei suoi confronti erano scaduti)<sup>58</sup>, di talché veniva aperto d'ufficio il procedimento per cui oggi è causa.

• **Qualificazione giuridica dei fatti.**

Sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie astratta, nel descrivere la condotta punibile, il legislatore ha ritenuto di "agganciarla" a nozioni (minacce e molestie) già note all'ordinamento, in quanto previste dagli artt. 612 e 660 c.p., richiedendo peraltro un elemento ulteriore per la sussistenza del reato, quale la reiterazione dei comportamenti: è necessaria infatti una pluralità di atti ai fini della configurabilità del delitto.

Il legislatore non ha precisato quanto a lungo debba durare la condotta né quanti debbano essere gli atti persecutori posti in essere dall'agente. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che per integrare il reato siano sufficienti anche solo due condotte di minacce o molestie, anche ravvicinate nel tempo, a condizione che la reiterazione di tali condotte sia stata la causa effettiva di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 aprile – 29 maggio 2017, n. 26588).

Il delitto in esame, difatti, è reato di danno e di evento.

Gli eventi indicati dalla norma sono tre e, come si è detto, sono previsti in via alternativa nel senso che basta che se ne realizzi uno perché il delitto sia compiutamente integrato.

Il primo degli eventi presi in considerazione è il "perdurante e grave stato di ansia o di paura": al fine della sua sussistenza, non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (*Sez. 5, Sentenza n. 18646 del 17/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017)*).

La prova di tale evento, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (*Sez. 5, Sentenza n. 17795 del 02/03/2017 Ud. - dep. 07/04/2017*).

<sup>54</sup> E ..... pag. 14 trascrizioni ud. 6.07.2020; Sabucco, pag. 7 trascrizioni ud. 9.07.2020, L ..... pag. 18 trascrizioni ud. 9.07.2020.

<sup>55</sup> Cfr. affolliazione 104.

<sup>56</sup> Affolliazione n. 401

<sup>57</sup> Affolliazione 402

<sup>58</sup> I messaggi predetti sono stati confermati anche dall'imputato durante il proprio esame, cfr. pagg. 44-45 trascrizioni ud. 9.07.2020.



Il secondo evento indicato dall'art. 612 bis è il "fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva".

Perché il timore di cui si discute possa ritenersi fondato non occorre che l'agente abbia già posto in essere atti di violenza fisica che inducono la vittima ad aver paura della reiterazione di tali condotte ben potendo anche solo le minacce, soprattutto se gravi, dirette alla persona offesa, concretamente giustificare la seria preoccupazione per la propria incolumità tenuto conto anche della sua situazione soggettiva ed, in particolare, delle sue condizioni di vita. Il timore può ritenersi fondato quando sia basato su degli elementi idonei a condurre in detto stato psicologico qualsiasi soggetto dotato di un normale equilibrio emotivo.

Il terzo evento preso in considerazione dalla norma è "l'alterazione delle abitudini di vita" che sussiste tutte le volte in cui la persona offesa modifichi, anche solo in parte, l'ordinario svolgimento delle sue giornate.

Infine, nel delitto di atti persecutori, *"l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi"* (Sez. 5, Sentenza n. 18999 del 19/02/2014 Ud. (dep. 08/05/2014 ).

Orbene, non vi è dubbio che i comportamenti posti in essere dal C integrino il reato contestato.

Preliminarmente, occorre sottolineare come sia priva di pregio la considerazione della difesa dell'imputato che ha definito come "innocue" le mail del 29 giugno e del 1 luglio 2018 dalle quali è scaturito il procedimento penale. Ciò che rileva, infatti, è il fatto stesso che, a seguito dell'ammonimento, l'ammonito abbia nuovamente contattato la vittima, prescindendo dalle motivazioni o dalla qualità dei messaggi inviati.

Ciò detto, dalla istruttoria dibattimentale è emerso senza ombra di dubbio sia il carattere molesto e minaccioso delle telefonate, delle mail e dei messaggi, delle citofonate sotto casa, sia la reiterazione di tali comportamenti, che sono durati diversi mesi, da febbraio a giugno/luglio.

Anche le circostanze dell'incontro casuale al bar con l'imputato e che il C frequentasse una psicologa (sebbene in giorni diversi da quelli in cui andava la persona offesa) che esercitava all'interno del medesimo studio della dottoressa che seguiva l' sono comunque indicative di una volontà dell'imputato di mantenersi all'interno della cerchia dei contatti e dei luoghi frequentati dalla vittima.

E' risultato inoltre come tali condotte abbiano causato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura (l'A aveva paura, era terrorizzata, tant'è che aveva incrementato i suoi incontri con la psicologa e, a causa di tali emozioni, era dimagrita molto, era nervosa, poco attenta sul lavoro, continuava a sentirsi seguita dall'imputato); inoltre, ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita, facendosi inizialmente riaccompagnare a casa e in ufficio da familiari e da amici per poi trasferirsi definitivamente presso i genitori, vedendosi costretta anche a cambiare turno presso l'associazione dove faceva volontariato per non rischiare di incontrare l'imputato.

Sussiste pertanto l'elemento oggettivo della condotta.

Quanto all'elemento soggettivo, esso – come detto - è costituito dalla volontà di porre in essere le condotte moleste e minacciose (sebbene non sia necessario che il soggetto si rappresenti e voglia fin dall'origine la realizzazione della serie di episodi), nella consapevolezza della idoneità di tali condotte alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Da quanto emerso in dibattimento, risulta certamente che l'imputato si era rappresentato e aveva voluto porre in essere le innumerevoli condotte dal carattere chiaramente e oggettivamente molesto e minaccioso (in particolare, le continue telefonate e gli innumerevoli messaggi dal contenuto più



disparato), durate tra l'altro diversi mesi, e che era certamente consapevole, poiché comunicatogli e rappresentatogli dalla stessa persona offesa, che tali comportamenti producessero nella stessa – quantomeno – il grave e perdurante stato di ansia e di paura.

Deve essere pertanto ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato per il fatto di cui all'imputazione.

- **Il trattamento sanzionatorio**

Sussiste certamente l'aggravante dell'aver commesso il fatto in qualità di persona che è stata legata da relazione affettiva con la vittima.

Tuttavia, stante il buon comportamento processuale (l'imputato è stato presente a tutte le udienze e ha reso l'esame) e le regolari condizioni di vita del C. , si ritengono concedibili le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante.

Quanto alla determinazione della pena da irrogare, è necessario precisare che il fatto commesso, essendo avvenuto nel 2018, deve avere come riferimento la precedente forbice edittale della norma (sostituita nell'attuale formulazione dalla L. 19 luglio 2019, n. 69): da sei mesi a cinque anni di reclusione.

Alla luce degli indici di cui all'art. 133 cp, ed effettuato il giudizio di comparazione tra le circostanze, la pena viene determinata in anni 1 e mesi 6 di reclusione, stante la gravità delle condotte costituenti i segmenti del reato, l'intensità del dolo dell'imputato e le pesanti conseguenze in termini psicologici e di vita subite dalla vittima. La limitata durata temporale, alcuni mesi, l'incensuratezza e le regolari condizioni di vita consentono di contenere la pena nei limiti indicati.

Infine, visto lo stato di incensuratezza del C. , atteso che già dopo l'ammonizione del Questore i contatti con la vittima si sono notevolmente ridotti (essendo stati solo 3 messaggi) e che questi sono definitivamente cessati una volta aperto il procedimento penale, si ritiene di poter effettuare positivamente il giudizio prognostico di cui all'art. 164 e 175 cp, concedendo pertanto la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Il pagamento delle spese processuali consegue per legge.

- **Statuizioni civili**

Dal reato è derivato alla parte civile un danno consistente che non può essere in questa sede quantificato. La parte civile ha lamentato una persistente sintomatologia ansiosa e ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita per diversi mesi, abbandonando in particolare la propria casa e andando a vivere in quella dei genitori.

Le molestie subite, la durata delle stesse, la sofferenza derivata dal mutamento radicale delle proprie abitudini di vita, e il costante sentimento di ansia e di paura che l'hanno accompagnata nei mesi, consentono di ritenere allo stato provato un danno quantificabile in € 10.000,00 da riconoscere quale provvisionale, esecutiva per legge.

L'imputato deve altresì essere condannato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, liquidate come da dispositivo.

**PQM**

*Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.*

**DICHIARA**

**F** **C** responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante, lo

**CONDANNA**

alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

*Visto gli artt. 163 e 175 c.p.*

### RICONOSCE

All'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario

*Visto l'art. 538 c.p.p.*

### CONDANNA

L'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita C. A. e, poiché le prove acquisite non ne consentono la liquidazione, rimette le parti innanzi al giudice civile

*Visto l'art. 539 c.p.p., a domanda*

### CONDANNA

L'imputato al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00 esecutiva per legge

*Visto l'art. 541 c.p.p.*

### CONDANNA

L'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che liquida in complessive € 3.420,00 oltre 15% per spese, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Erario

*Visto l'art. 207 c.p.p.*

### RIMETTE

Gli atti al PM in sede in relazione alla testimonianza di S. M.

*Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.*

### INDICA

In giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 20.07.2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Milano, 08/10/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca

Il Giudice  
dott.ssa Anna Maria Zamagni

Le minute della sentenza e note interessate  
redatte dalle d. me. Antonietta Seco,  
NOT -



N. 13211/17 RG TRIBUNALE

N. 2950/17 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il \_\_\_\_\_

N. 6060/20 Dep. Sentenze  
IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_



Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX Penale

*Repubblica Italiana*  
*In nome del popolo italiano*

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone

all'udienza del giorno 08.09.2020 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di:

**F M**, nato a Milano il 1963, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia (come dichiarato in sede di esame all'udienza del 4.4.2019)

presente

difeso di fiducia dall'Avv. Roberto Grittini del Foro di Milano con studio in Abbiategrasso, Corso San Martino 55;

presente

**IMPUTATO**

*del reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 1, e 612-bis, comma 1, 2 e 3 c.p. perché molestava, ingiuriava e minacciava l'ex fidanzata, S. E in modo da cagionarle un perdurante stato d'ansia o di paura ed un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei prossimi congiunti, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita: tra le tante azioni moleste e persecutorie, si evidenziano le seguenti:*

- *effettuava numerose chiamate e l'inviava messaggi dall'utenza n. \_\_\_\_\_ sull'utenza in uso alla persona offesa n. \_\_\_\_\_ in qualsiasi ora del giorno e anche di notte, nonché su quella del luogo di lavoro avente numero \_\_\_\_\_*

- *reiteratamente ingiuriava e minacciava la persona offesa con frasi del tipo: "donna di merda", "non vali niente", "arriverà marzo e ti faccio vedere io", "non te la cavi così", "se non torniamo insieme ti porterò con me";*

- *con cadenza quotidiana si appostava presso l'abitazione e nei luoghi frequentati dalla persona offesa, compreso il luogo ove esercita attività lavorativa;*

- *monitorava gli spostamenti della persona offesa;*

- *l'afferrava per il braccio stratonandola e le sputava in volto;*

- *inviava numerosi messaggi alla casella di posta elettronica: \_\_\_\_\_ .it, in uso alla persona offesa esortandola a riprendere la loro relazione.*

*Con le aggravanti di aver commesso il fatto per motivi futili quali non accettare la fine del rapporto, nei confronti di persona con la quale vi era stata una precedente relazione affettiva e con l'uso di strumenti informatici e telematici.*

*In Milano dal mese di ottobre 2016 fino al 25 marzo 2017*

**APPELLO** 185/2021  
PROPOSTO DA difensore imputato  
IN DATA 21/01/2021

SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA  
3/12/20

**Parte civile:**

**D S**, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 1957, assistita di fiducia dall'Avv. Lara Benetti, del Foro di Milano, con studio in via Cadore n. 6, presso la quale è elettivamente domiciliata *ex lege*, anche ai fini degli avvisi di cui all'art. 90 *bis* e ss. c.p.p.;

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il **P.M.** ha chiesto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la condanna dell'imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Il **difensore di P.C.** ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

La **difesa dell'imputato** ha chiesto, in principalità, l'assoluzione dell'imputato; in subordine, la derubricazione del contestato reato di *stalking* nel meno grave reato di molestie. Infine, in caso di condanna dell'imputato, ha chiesto il rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dalla parte civile.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 28.09.2017, **M F** è stato tratto innanzi all'intestato Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di *stalking*, come specificato in imputazione.

All'udienza del **18.01.2018**, innanzi alla dott.ssa **M** i, dichiarata l'apertura del dibattimento, sono state ammesse le prove come richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del **15.05.2018** il processo è pervenuto per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato e, rinnovata l'apertura del dibattimento, le parti si sono riportate alle medesime istanze istruttorie già formulate e ammesse alla precedente udienza ed è stato altresì acquisito il CD già prodotto, contenente la registrazione delle telefonate intercorse tra l'imputato e la persona offesa.

Il difensore dell'imputato ha chiesto la revoca della misura cautelare in atto rappresentando che nelle more del procedimento non vi era stato alcun contatto tra le parti; il Tribunale ha rigettato la richiesta per le motivazioni esplicitate a verbale.

L'istruttoria è proseguita con l'escussione dei testi: **M B** ed **E B**

All'udienza del **19.6.2018** è stata sentita, con l'ausilio del paravento, la persona offesa **D S**. Sono state poi acquisite le denunce querele (ai soli fini della procedibilità) e i documenti allegati alle stesse (ovvero, i messaggi e le e-mail), nonché la cartella SVS del 21.04.2017 e l'allegato referto.

La difesa di parte civile ha rinunciato ai testi **F M** e **M S**

La difesa dell'imputato ha reiterato la richiesta di revoca della misura cautelare in atto; il Tribunale, sentite le parti, ha quindi revocato la misura per le motivazioni esplicitate nel verbale d'udienza.

All'udienza del **26.10.2018**, essendo pervenuta in cancelleria la giustificata della teste **M**

**C**, il processo è stato rinviato all'udienza del **4.4.2019**.

All'udienza da ultimo indicata sono stati sentiti i testi: **dott. M M**, **M M S**, **dott.ssa V L O** (testi di Parte Civile); **M G C** (teste del PM); **R S** ed **E F** (testi indicati dalla difesa dell'imputato).

Sono stati, altresì, acquisiti: il certificato medico del 20.9.17 a firma del dott. M M e la relazione a firma della dott.ssa V L

**Alla stessa udienza, inoltre, l'imputato ha reso l'esame.**

Infine, il PM ha depositato le dichiarazioni spontanee scritte dall'imputato e da lui riconosciute durante l'esame (già prodotte dinanzi al GIP in data 16.6.17).

All'udienza del 9.5.2019, avendo il difensore dell'imputato aderito all'astensione dalle udienze proclamate dalle Camere Penali, il processo è stato rinviato con sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 26.09.2019 l'istruttoria è proseguita con l'escussione della teste Dott.ssa **L R M** ed è stata acquisita la relazione del 16.1.2018, a firma della stessa.

Dichiarata chiusa l'istruttoria e utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, il PM ha concluso come in epigrafe, mentre la difesa dell'imputato ha chiesto di differire la propria discussione in ragione di un sopravvenuto impegno personale.

All'udienza del 5.12.2019 è stato disposto un rinvio, avendo il difensore dell'imputato aderito all'astensione dalle udienze deliberata dall'UCPI.

All'udienza dell'08.09.2020 il difensore di PC ha depositato conclusioni scritte e nota spese e la difesa dell'imputato ha concluso come in epigrafe; il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura dell'infrascritto dispositivo, con motivazione riservata nel termine di 90 giorni.

\*\*\*

La responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato *stalking* a lui ascritto in rubrica (esclusa l'aggravante di cui all'art. 612 *bis* comma 3 c.p.) emerge chiaramente dall'esame delle prove dichiarative e documentali raccolte in dibattimento.

Di seguito, dunque, l'esposizione delle risultanze istruttorie che, al fine di rendere più lineare la ricostruzione della vicenda, prenderà le mosse dal racconto della parte offesa.

\*\*\*

**D S** ha dichiarato di aver conosciuto l'odierno imputato nel novembre del 2015 in metropolitana. Dopo essersi frequentati per un breve periodo, avevano intrapreso una relazione sentimentale, durante la quale non avevano mai convissuto.

La relazione si era interrotta una prima volta nel giugno 2016; lei aveva deciso di porre fine al loro rapporto perché il F le era sembrato un uomo "*chiuso, aveva i suoi limiti, aveva le sue posizioni; cioè, aveva tutto schematizzato. Aveva i suoi orari, bisognava sempre stare ai suoi orari, aveva tutto catalogato in pratica. Cioè, la sua vita era un orario, cioè tutto con l'orologio, era un po' particolare; cioè, stargli vicino.*" (cfr. trascrizioni udienza 19.6.2018, pag. 4).

La teste ha riferito che l'imputato scandiva le giornate in maniera molto precisa e puntuale, quasi maniacale, per cui "*la sua vita era schematizzata. Tutto era controllato*" e lei aveva "*cominciato ad avere dei sentori che c'era qualcosa che non andava.*" ("*Infatti gli chiedevo se aveva preso, se usava degli psicofarmaci, se era in cura da qualcuno, robe del genere. Perché la sua vita era schematizzata. Tutto era controllato: cioè alla tot ora bisognava alzarsi, alla tot ora bisognava andare a dormire, alla tot ora si mangiava, alla tot ora... qualunque cosa era la tot ora, era tutto programmato.*" - cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 14).

La donna ha aggiunto che l'ex compagno era particolarmente possessivo; pretendeva che lei trascorresse il tempo esclusivamente con lui e, ad esempio, non voleva che si truccasse ("*Lui voleva che mi limitassi a stare sempre e solo con lui, in pratica. Non dovevo truccarmi, non dovevo vestirmi in un certo modo, dovevo essere solo una persona che piaceva a lui in pratica*" - cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 4).

Dopo questa prima separazione, avvenuta a giugno 2016, erano tornati insieme ad agosto dello stesso anno.

La parte offesa ha raccontato che nel periodo intercorso durante questa prima separazione, l'imputato non si era mai mostrato aggressivo, anzi, era *"molto gentile, molto affabile"* (cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 20).

Nel mese di ottobre del 2016, a seguito di un litigio nato per motivi di gelosia, si erano lasciati nuovamente.

La teste ha dichiarato: *"... a ottobre, io ero andata a una festa, a una cena col mio ex marito e i nostri amici che non vedevamo da parecchio tempo. In pratica, sono stata tutta la sera con loro e ogni momento lui mi telefonava, tant'è che s'era scaricato anche il cellulare. Sono arrivata a casa a mezzanotte, a mezzanotte poco dopo, mi ha suonato al campanello e sembrava fuori di cotenna. Cioè nel vero senso, fuori di testa. Una persona... cioè, bofonchiava, continuava a parlottare. Cioè non capivo che cosa volesse dire. Mi dava fastidio che restasse sulla porta, anche perché non volevo disturbare i vicini. Quindi gli ho detto di entrare, di mettersi a letto, di stare lì tranquillo e ha passato tutta la notte ad agitarsi, a bofonchiare, a dire, a raccontarsela da solo; si faceva un film da solo, in pratica. Si diceva... e poi, mi fa: "Eh, non possiamo andare avanti così, non possiamo andare avanti così". All'indomani mattina gli ho detto: "Hai ragione, non possiamo andare avanti così. Io non posso stare con una persona che ha tutto programmato, che ha di questi scatti. Cioè che pensa sempre che qualcuno guarda solo me. Cioè, la mia vita non è così, io non voglio essere imprigionata da nessuno"* (cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 5).

Da quel momento la situazione era mutata. Era successo che, il giorno successivo alla rottura del legame, l'imputato si era presentato a casa della S e aveva iniziato a sferrare calci e pugni contro la porta dell'abitazione, chiedendole di aprire per parlarle (*"Anzi, il giorno successivo lui è venuto a tempestarmi di pugni e di calci la porta, perché lui diceva che io ero dietro. Certo, io ero dietro facevo le mie cose e lui continuava a tempestare: "Chiamami, aprimi, rispondi. Di qui, di là"* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 6).

Inoltre, il F aveva iniziato a telefonarle in ogni momento (*"È cambiata la situazione che lui mi telefonava ogni momento"* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 6).

La S ha dichiarato di aver anche trovato, talvolta, l'imputato nelle vicinanze della propria abitazione e di averlo incontrato in metropolitana; per cui il comportamento dell'ex compagno si era tradotto in una vera e propria *"ossessione"*.

Sul punto, la teste ha testualmente riferito: *"Mi tampinava tutte le volte, mi aspettava sotto casa, faceva il tragitto insieme, oppure lo incontravo sulla metropolitana. Insomma alla fine era un'ossessione, cioè era un'ossessione perché non ti lasciava il tempo e poi le telefonate in continuazione, suonava..."* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 7).

La parte offesa ha poi specificato di aver ricevuto numerose telefonate dal F sulla sua utenza telefonica ( ).

La donna, inizialmente, non ha saputo ricordare il numero preciso dell'utenza dalla quale riceveva le telefonate ma il PM, in aiuto alla memoria, le ha contestato quanto dichiarato nella denuncia querela del 6.1.2017, ove aveva affermato che l'utenza era la seguente:

Riceveva telefonate sia durante il giorno sia la sera, ovvero *"a qualunque ora"* (cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 7).

Per questa situazione, che era durata "parecchio tempo", la parte offesa, dopo la prima denuncia sporta a gennaio 2017, era stata costretta a cambiare il proprio numero di cellulare.

Tornando a descrivere i comportamenti del F. . . la S. . . ha aggiunto che il sabato l'ex compagno era solito "andare a ballare" e, al ritorno dalle sue serate, passava davanti alla sua abitazione, citofonando con insistenza in tarda serata ("E poi sabato. Sabato lui arrivava e si attaccava al citofono alla sera tardissimo, perché lui andava a ballare e poi quando ritornava alla domenica mattina, praticamente mi ricitofonava e stava lì attaccato con il citofono" – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 7).

La donna ha raccontato che il F. . . aveva provato a contattarla anche sul luogo di lavoro, telefonandole sul numero interno dell'ufficio ( . . . ) e le aveva inviato diverse e-mail sull'indirizzo di posta elettronica che lei utilizzava per lavoro.

In un primo momento lei rispondeva, non immaginando che potesse essere l'ex compagno a chiamarla; ma, con il tempo, aveva poi memorizzato gli altri numeri utilizzati dal F. . . e aveva smesso di rispondere, oppure faceva rispondere da qualcun altro ("alla fine avevo memorizzato anch'io i numeri e quindi, "Ora della fine", o non rispondevo oppure facevo rispondere qualcun altro." – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 7 e 8).

Ad esempio, in un'occasione, lei aveva lasciato che rispondesse una sua collega di lavoro, la B. . . , che (come la sua responsabile, dott.ssa C. . . ) era a conoscenza della situazione. Esasperata da questi eventi, la S. . . aveva anche pensato di cambiare l'orario di lavoro, cosa che poi aveva effettivamente fatto ("Era inevitabile, era inevitabile che glielo raccontassi, anche perché poi "ora della fine" volevo cambiare l'orario di lavoro, cosa che poi ho fatto." – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 8).

L'imputato, in genere, chiamava sempre dallo stesso numero, ma era capitato che utilizzasse un numero privato ("metteva il numero privato" – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 8); tuttavia lei si era resa conto che era lui a telefonarle con il numero privato perché talvolta aveva risposto e udito la sua voce ("Sì, sì. E infatti "ora della fine" non rispondevo neanche più a quello" – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 8).

Solo in poche occasioni l'aveva contattata con numeri di utenze diverse dalla sua ("M'è capitato anche un paio di volte che avesse telefonato con i cellulari di qualcun altro, quello sì." – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 8).

Alle continue telefonate lei, alcune volte, aveva risposto per cercare di convincere l'imputato a desistere da quel comportamento ("Ci sono stati dei momenti in cui, praticamente, io rispondevo poi al telefono e cercavo di stare lì a spiegargli di smetterla di telefonarmi, di non tampinarmi soprattutto in ufficio, cioè di telefonare in ufficio. Perché mi disturbava, perché non avevo più, cioè non ero più attenta nel lavoro, cioè ero persa in pratica, cioè ero angosciata perché tutte le volte dovevo guardare sempre al telefono, se era il suo numero, se potevo rispondere, se non potevo rispondere". - cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 9).

**La donna ha dichiarato di essersi preoccupata per la propria incolumità.**

La parte offesa ha inoltre raccontato che il F. . . , in diverse occasioni, l'aveva insultata con epiteti quali "donna di merda" e minacciata, dicendole: "Attenta perché, anche se capiterà tra 10 anni, mi ricorderò sempre quanto sei stata stronza con me e quindi ti verrò a prendere" (cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 9).

Non solo, l'imputato aveva iniziato a telefonare anche alla sorella della S. . . e all'anziano padre di quest'ultima. In particolare, aveva cercato di persuadere la sorella dell'ex compagna perché

parlasse con lei e la convincesse a tornare insieme a lui (*“a mia sorella voleva che praticamente mi dicesse qualcosa, cioè di farmi desistere e di rimettermi insieme a lui.”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 8).

La parte offesa si è poi soffermata a raccontare l’episodio avvenuto l’8 marzo. Era pomeriggio, stava uscendo dal lavoro, quando l’imputato, dopo averla seguita, l’aveva spinta contro una vetrata (*“quando mi aveva seguito m’aveva sbattuto due volte contro una vetrata.”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 11); aveva poi iniziato ad insultarla, dicendole che era **“una donna di merda, che gli faceva schifo”** e, infine, le aveva sputato addosso (*“m’aveva sputato addosso”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 11).

La S ha dichiarato di essersi molto spaventata in quell’occasione (*“volevo andarmene, avevo paura che facesse qualcos’altro”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 11) e ha specificato che, proprio in ragione dello stato di agitazione in cui versava, era stata riaccompagnata a casa dagli agenti intervenuti in suo soccorso.

Subito dopo, ha raccontato un altro episodio in occasione del quale l’imputato l’aveva seguita sull’autobus e le aveva sferrato uno schiaffo (*“era venuto con me sull’autobus e tutto quanto e lì, mi aveva dato uno schiaffo e io l’avevo preso per le orecchie, e gli avevo detto di non permettersi più di fare una cosa del genere”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 12).

La parte offesa ha dichiarato che talvolta era stata lei a chiamare l’ex compagno, ma al solo scopo di farlo desistere dal suo comportamento (*“Sì. Le avevo fatte le chiamate, perché cercavo di farlo desistere, di fare in modo che lui si calmasse.”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 12), specificando di non averlo più chiamato dopo aver sporto denuncia nei suoi confronti (*“...Gliel’avevo detto che comunque avrei smesso di sentirlo, gli lasciavo tutto il tempo, entro la fine dell’anno. Si doveva fare una ragione, dopodiché, non lo volevo proprio più ne’ sentire né vedere.”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 17).

A seguito di tutti questi episodi, per evitare di incontrare l’imputato, aveva cambiato anche il tragitto che solitamente percorreva per recarsi a lavoro (*“Praticamente, il mio tragitto non è più quello.”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 13).

Durante l’esame condotto dalla difesa di parte civile, la S ha meglio precisato l’episodio da cui era scaturita la prima interruzione della relazione con l’imputato, raccontando: *“Sì. Ma non solo per questo. Anche perché nel frattempo io avevo cambiato appunto casa ed ero andata, m’aveva accompagnato perché dovevo cercare una cucina. Quel giorno m’aveva accompagnato, non era vicino casa, perché era più vicino a casa sua in pratica. Siamo andati, stavo scegliendo, cioè avevo parlato praticamente con questa persona che mi illustrava che tipo di cucina volevo e tutto quanto e lui ad un certo punto ha cominciato a dare fuori di matto, dicendo che praticamente questo qui mi faceva il filo, robe del genere. “Ti lascio qua, t’arrangi, vieni a casa da sola” o robe del genere. Io non sapevo che cosa fare. Cioè dovevo decidermi una cucina, avevo il problema della casa e tutto quanto. Cioè questo che mi tempestava, ero nervosissima. Quindi quando sono arrivata a casa dopo tutta la camminata che mi sono fatta a piedi, perché lui aveva i suoi orari, doveva non so se assistere a una partita, aveva qualcos’altro da fare e non poteva rinunciare;... (...)... Cioè, se tu hai i tuoi orari se vengono prima di me, decidi con i tuoi orari, le tue cose, le tue scadenze. Io non ne voglio più sapere.”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 17).

La parte offesa ha inoltre aggiunto che, su consiglio delle sorelle, preoccupate per il suo stato di salute perché la vedevano spesso nervosa e agitata, si era recata alla clinica per iniziare

un percorso di supporto psicologico e li aveva conosciuto la dott.ssa V , una psicologa dalla quale continuava ad essere seguita.

La S' ha raccontato altresì che tra gennaio e febbraio del 2017 si era trasferita a casa delle sorelle (*“tra la fine di gennaio e febbraio, ero stata a casa di mia sorella e dopodiché, ero stata per un periodo a casa di un'altra mia sorella”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 18) per provare a riacquistare un po' di tranquillità (*“volevo essere un attimino più tranquilla. Ma la tranquillità non l'avevo”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 18).

La parte offesa ha, infine, riconosciuto i vari sms e le e-mail ricevute dal F (documentazione che lei aveva allegato alle denunce-querelle).

In relazione alle registrazioni audio delle telefonate intercorse tra lei e l'ex compagno, la parte offesa ha dichiarato di non essersi mai accorta che lui registrasse.

Nel descrivere la sua attuale situazione, la donna ha precisato di sentirsi meglio e di aver incontrato il F solo una volta nel giugno del 2017 in metropolitana, mentre lei si trovava in compagnia della sua famiglia.

La S ha evidenziato che il comportamento del F aveva avuto delle ripercussioni anche sul suo stato di salute (*“Ho avuto problemi di salute. Prendevo delle pastiglie per cercare di dormire e soprattutto per l'ansia, perché tutte le volte che uscivo di casa io mi guardavo alle spalle, avevo paura di trovarmelo dietro. Meno male che ho cambiato anche il numero del cellulare.”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 14); era inoltre dimagrita molto e aveva dovuto intraprendere un percorso di supporto psicologico (ancora in corso al momento della deposizione).

Nel corso dell'esame condotto dalla difesa dell'imputato, la S ha ribadito di aver telefonato in alcune occasioni al F ma ha sottolineato che le sue telefonate erano finalizzate a convincere l'uomo a non importunare più i membri della sua famiglia, perché aveva saputo che lui aveva contattato i suoi genitori (*“Ho chiamato anch'io, sì. Alcune volte ho chiamato anch'io proprio quando avevo saputo che aveva chiamato dai miei genitori e mi aveva... chiamava per...”* *“Per evitare che andasse da qualcun altro, perché non volevo assolutamente che la situazione scappasse di mano. Cioè i miei figli non sapevano nulla, i miei genitori sono anziani, io non volevo assolutamente che qualcun altro venisse importunato da lui.”* – cfr. trascrizioni udienza 19.6.2018, pag. 22-23).

Su specifica domanda, la S ha negato di aver effettuato, a fine novembre, una videochiamata all'imputato, nel corso della quale avrebbe espresso il desiderio di incontrarlo (*“voglia di vederlo non l'ho mai avuta, voglia di vederlo. No. Questo glielo posso garantire.”* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 23).

La parte offesa ha riconosciuto il messaggio che aveva inviato all'imputato il 30 dicembre, ovvero sette giorni prima della denuncia, precisando che lei lo aveva interpretato come un messaggio di chiusura del rapporto, ovvero *“era proprio per dire basta, da quel momento basta”* (cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 24).

Quanto all'episodio dello zerbino, la S ha precisato di non aver mai visionato delle videoregistrazioni dalle quali emergesse che il responsabile della sottrazione fosse effettivamente l'ex compagno, tuttavia ha riferito che il F sarebbe stato visto da un condomino, di cui però non ha saputo indicare le generalità.

Rispetto, invece, ai continui pedinamenti subiti, ha dichiarato che erano quotidiani e che avvenivano soprattutto al mattino, quando lei si recava a lavoro.

Da ultimo ha negato di aver mai incaricato qualcuno di minacciare il F

\*\*\*

Il teste M B agente di P.G., ha raccontato di aver effettuato un intervento l'8 marzo 2017, in via su richiesta della P.O.. Quest'ultima aveva riferito di una discussione con l'ex compagno, nel corso della quale l'uomo l'aveva spintonata e le aveva sputato addosso.

L'agente ha specificato che, in quell'occasione, la S era apparsa un po' agitata (cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 4).

Il teste ha poi precisato che, giunti sul posto, avevano proceduto a identificare la S, mentre l'imputato non era presente nelle vicinanze; l'agente ha, tuttavia, sottolineato che era trascorso un breve lasso di tempo tra la richiesta della donna e il loro arrivo, per cui l'imputato si era anche potuto allontanare (*"no, anche perché dalla chiamata a quando siamo intervenuti era passato un po', qualche minuto"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 4).

La parte offesa, nonostante fosse molto agitata, si era mostrata collaborativa (*"era molto agitata, agitata ma collaborativa"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 4); aveva difatti raccontato agli agenti quanto era accaduto, pur parlando con voce tremante (*"Parlando con la voce tremolante, un po' questo"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 4).

Il teste ha aggiunto che, dopo l'intervento, avevano accompagnato a casa la donna, perché quest'ultima temeva di poter incontrare l'ex compagno nei pressi della propria abitazione (*"Perché la signora aveva paura che magari il signore poteva essere nascosto sotto casa, quindi l'abbiamo accompagnata per quello."* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 5).

Non avevano notato sul corpo della donna dei segni biologici di saliva, tuttavia il teste ha ribadito che, essendo trascorsi circa dieci minuti tra la chiamata e l'intervento, era plausibile che la donna si fosse pulita (*"No, anche perché credo si fosse pulita la signora quando siamo intervenuti."* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 6).

Il teste, infine, ha precisato di non aver svolto ulteriore attività di indagine.

\*\*\*

La teste E B, collega della parte offesa, ha dichiarato di non aver mai visto il F (*"non l'ho mai visto e non lo conosco"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 7), ma di averne sentito parlare e, solo in un'occasione, aveva avuto un breve colloquio telefonico con l'uomo (*"per sentito dire e una chiamata telefonica"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 7).

La teste si è poi soffermata a descrivere lo sviluppo della relazione intercorsa tra la S e l'imputato, riferendo che i due si erano lasciati la prima volta a giugno 2016 ma in seguito si erano riavvicinati per poi separarsi nuovamente.

Anche la seconda interruzione della relazione era avvenuta nel 2016; in quel caso, però, la S aveva deciso di troncare definitivamente il rapporto (*"E poi hanno avuto ancora un'ultima rottura dove la mia collega ha detto appunto "Basta, io chiudo con questa persona."* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 8).

La B ha poi dichiarato che D S in più occasioni, si era confidata con lei, raccontandole che, dopo la fine della relazione, l'imputato aveva iniziato a contattarla con insistenza; si faceva trovare sotto casa o alla fermata dell'autobus ed era arrivato ad assumere comportamenti anomali, come quello di danneggiarle la cassetta della posta o asportare lo zerbino dall'ingresso della sua abitazione.

Addirittura, una volta, nel corso di un diverbio sorto mentre si trovavano a bordo dello stesso autobus (dove si erano incontrati per caso), il F aveva dato uno schiaffo all'ex compagna, che



però aveva reagito, scatenando ancor più l'ira dell'uomo che le aveva sputato addosso, sporcandole la giacca (*"Mi raccontava che la chiamava spesso, che le mandava delle e-mail, che poi le si presentava, secondo lei era lui e comunque l'aveva anche visto, le si presentava fuori di casa, insomma cercava di cambiare l'orario di uscire di casa per venire a lavorare per evitare di incontrarlo, poi è andata spesso dai Carabinieri, la casella della posta mi ha detto che una volta l'ha trovata un po' scombinata, non so se rotta o meno, poi gli era sparito un tappetino della porta. In più, quando poi è esplosa è andato proprio a denunciarlo, quando lo ha incontrato sull'autobus, lui l'ha seguita, l'ha trovata e nella discussione che hanno avuto lui, lei mi ha detto che gli ha tirato una sberla e dopodiché insomma lei ha reagito e poi dopo lui gli ha sputato sulla giacca ed è venuta a lavorare"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 9 e 10).

L'episodio aveva segnato particolarmente la S. che, a lavoro, era apparsa scossa e nervosa (*"Che comunque nel discutere lui le ha tirato una sberla, lei dice "Ma come, quasi sessantenne vengo picchiata da un uomo?" cioè insomma cosa posso dire, era abbastanza scossa."* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 10).

A seguito di tutti questi episodi, la S. si era determinata a denunciare l'ex fidanzato. Quest'ultimo, oltre ad avere atteggiamenti violenti verso di lei, la contattava incessantemente, anche sul telefono dell'ufficio e all'indirizzo email che utilizzava per lavoro. Peculiare, inoltre, era il contenuto delle email inviate dal F. alla persona offesa, posto che nel testo si poteva riscontrare un'alternanza tra toni pacati e invettive (*"Chiamava al telefono fisso dell'ufficio, al suo cellulare, poi lei l'ha bloccato, ha bloccato il numero, addirittura penso che abbia dovuto cambiare il numero... sì, ha cambiato il numero di telefono e ha dovuto bloccarlo nelle e-mail perché continuava a mandarle mail dove magari inizialmente scriveva "Sei... rimaniamo amici" e poi dopo ad un certo punto da un momento all'altro scriveva "Tu sei pazza, sei una psicopatica"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 10).

La teste, sul punto, ha precisato di aver avuto modo di leggere personalmente alcune e-mail.

La B. ha inoltre raccontato che l'imputato era arrivato a telefonare anche dieci volte al giorno sul numero interno dell'ufficio ( ) in uso alla S. (*"Spesso chiamava su questa utenza." // "una decina di volte almeno"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 11).

La teste ha specificato di aver appreso direttamente questi fatti perché, in ufficio, la sua scrivania era posizionata di fronte a quella della S.

La teste ha anche aggiunto che la S. inizialmente rispondeva alle telefonate, invitando il F. a non chiamarla più (*"Diceva "Basta chiamarmi", cosa di questo tipo, "Sono sul posto di lavoro"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 11); poi, però, aveva smesso di rispondere (*"e non rispondeva perché vedeva il numero di telefono ed era..."* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 11).

L'imputato, tuttavia, incurante delle parole rivoltegli dall'ex fidanzata, aveva persistito in quel comportamento per circa tre o quattro mesi (*"indicativamente almeno 3 o 4 mesi"* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 12).

A causa di queste situazioni, la S. *"era sfinita, era stanca"* (cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 12); ormai non riusciva più a vivere liberamente la sua vita perché si sentiva sempre seguita (*"Sì, perché comunque non aveva più una sua vita, non si sentiva libera di uscire, si sentiva sempre seguita. Non è una bella situazione."* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 13).

Era stata costretta a modificare il tragitto che abitualmente percorreva per tornare a casa dal luogo di lavoro (*“e la faceva a piedi, diceva **“Adesso me la faccio a piedi così”, oppure ci metteva di più per tornare a casa per evitare gli orari che conosceva questo signore, insomma...”*** – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 13) e anche l’orario di lavoro (*“ha cambiato l’orario di lavoro, sì”* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 14).

La teste, infine, ha precisato che, solo dopo che la S aveva sporto denuncia-querela, la situazione era mutata, l’imputato infatti aveva smesso di telefonarle (*“è andata a concludersi la denuncia e probabilmente questa persona è stata avvisata dai Carabinieri penso e dopo un po’ ha smesso di chiamare”* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 13) e la parte offesa aveva ripreso a vivere una vita normale.

L’avvocato di Parte Civile, in aiuto alla memoria, ha ricordato alla teste che, quando era stata sentita il 29 marzo 2017, aveva dichiarato che l’imputato anche in quel periodo, ovvero a marzo del 2017, stava continuando ad inviare e-mail e a contattare telefonicamente la S sull’utenza telefonica dell’ufficio. La teste ha confermato quanto aveva dichiarato in epoca più vicini ai fatti.

Da ultimo, la B ha evidenziato che la parte offesa non aveva modificato il suo atteggiamento verso i colleghi, tuttavia era molto dimagrita (*“era dimagrita tanto”* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 15) e le raccontava che faceva fatica a dormire (*“faceva fatica a dormire sì”* – cfr. trascrizioni di udienza del 15.5.2018, pag. 15), al punto di sentire l’esigenza di recarsi dal suo medico curante per farsi prescrivere dei ricostituenti.

Durante il controesame condotto dalla difesa dell’imputato, la teste ha precisato che, dopo la prima separazione, l’imputato e la S si sentivano normalmente perché quest’ultima, all’epoca, non era ancora intenzionata ad interrompere la relazione definitivamente.

Rispetto all’episodio in cui la S era stata attinta da uno sputo del F, ha riferito di non essere in grado di contestualizzarlo in maniera esatta ma, probabilmente, era accaduto in un’occasione diversa da quella in cui l’uomo le aveva dato uno schiaffo.

Infine, la B ha dichiarato di essere certa che la S avesse cambiato il numero del cellulare.

\*\*\*

La teste M C (capo settore dell’ufficio nel quale lavora la persona offesa) ha raccontato che per un certo periodo la S, che in genere era molto precisa, arrivava in ufficio con ritardo e sovente appariva *“sconvolta”*.

Nel giustificare quei ritardi, la donna le aveva parlato di un tale M che le telefonava in continuazione, l’aspettava sotto casa e talvolta si faceva trovare sull’autobus che lei prendeva per arrivare in ufficio (*“Allora, io quello che posso dire chiaramente è che in un certo periodo la signora arrivava in ufficio abbastanza... io direi sconvolta, non vorrei esagerare, arrivava al mattino in ritardo, che comunque di solito lei e abbastanza puntuale e arrivava appunto sconvolta, un po’ insomma... io quello che mi raccontava appena arrivava era che c’era una persona, lei chiamava M non indicava il cognome e che appunto diceva che la diciamo la... chiamava continuamente al telefono, la importunava, l’aspettava sotto casa, molte volte se lo trovava nel bus, credo, insomma, su un mezzo di trasporto con cui arrivava in ufficio e quindi...”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 27).

Tali condotte si erano verificate nel periodo estivo ed erano perdurate per diversi mesi, al punto che la S era arrivata a chiedere di cambiare orario di lavoro, così da poter modificare anche il tragitto da percorrere per arrivare in ufficio (*“Allora, per un bel po’, per un po’ di mesi, tanto è vero*

*che appunto poi ha deciso di cambiare orario, perché di arrivare mi sembra un po' dopo, mi sembra e per cambiare un po' diciamo le sue abitudini, cioè prendere un altro autobus, provare appunto a diciamo a depistare questa persona ecco.*” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 28).

La teste ha anche precisato che la parte offesa, in alcune occasioni, le aveva detto *“che si chiudeva dentro la sera, sì, ... (...)... di avere paura, timore.”*(cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 28).

La C ha poi dichiarato di sapere con certezza che la Si riceveva diverse telefonate (*“più volte nella giornata”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 28), anche sul numero interno dell'ufficio, ma non aveva mai ascoltato il contenuto delle conversazioni perché lavoravano in stanze diverse (*“Allora, le telefonate le riceveva, è chiaro che cioè, io sono in un'altra stanza, quindi vedo che le riceveva, sentivo che rispondeva un po' agitata, però basta”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 28).

Non aveva, invece, mai letto direttamente né sms né e-mail, inviate alla donna dal F; tuttavia la S le aveva confidato di aver ricevuto alcune e-mail dall'imputato sull'indirizzo di lavoro.

Inoltre, la teste ha specificato di non aver mai visto l'uomo, anche se la S raccontava che il F si faceva trovare spesso anche nelle vicinanze dell'ufficio.

La teste ha ricordato, altresì, che la P.O. le aveva raccontato di aver ricevuto uno schiaffo dall'ex compagno (*“e forse mi aveva detto che all'inizio di queste liti, sì, si era un attimo anche fisicamente si era ... non so, lei quello che raccontava, l'inizio era che le aveva tirato uno schiaffo, però ripeto, solo questo mi ha raccontato”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 29).

Da ultimo, la C ha precisato di aver notato un cambiamento fisico nella collega (*“fisico sicuramente”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 29), che in quel periodo era molto dimagrita.

Ha poi aggiunto che la S aveva cambiato numero di telefono (*“sì, sì, aveva solo quel numero e ha detto: “ho cambiato, vediamo un po'”, sì, è vero”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 30).

Nel corso del controesame della difesa dell'imputato, la teste ha precisato che, dopo aver chiesto di poter modificare il proprio orario di lavoro, la S aveva effettivamente posticipato di circa mezz'ora l'ingresso in ufficio.

\*\*\*

Tutti questi episodi testimoniano, quindi, la sistematica condotta persecutoria tenuta dall'imputato nei confronti della parte offesa.

\*\*\*

Il Dott. M M, medico di base della persona offesa, ha raccontato che nell'ottobre 2016 la S si era presentata presso il suo studio, accompagnata da due sorelle. In quell'occasione, la donna era apparsa visibilmente dimagrita e provata, al punto da non essere completamente in grado di comunicare (*“E dunque la signora S è fortunatamente giovane e quindi in studio l'ho vista ben poco (...) almeno una volta all'anno. Quando la vidi in quell'occasione, vidi una signora molto dimagrita, di parecchi chili devo dire. Non era in grado di comunicare ed era praticamente sorretta dalla sorella”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 3).

Ha ricordato che era stata la stessa parte offesa a spiegargli le ragioni del suo malessere, riferendo di essere vittima di *stalking* da parte dell'ex compagno (*“mi raccontò che fu nei mesi precedenti oggetto di stalking da parte di una persona, con la quale credo convivesse”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 4); per cui, lui le aveva consigliato di avvalersi del supporto di uno psicologo, oltre all'assunzione un ansiolitico omeopatico (Ansioem), utile a superare le numerose paure che aveva sviluppato, come la *“paura a camminare per strada, paura a ricevere telefonate”* (cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 4).

Il teste ha poi riferito di aver visitato nuovamente la S nella primavera del 2017, riscontrando le medesime condizioni; nell'ultimo periodo, invece, aveva potuto constatare che la donna aveva ripreso qualche chilo e stava meglio (*"Si, si. E' un'altra persona adesso, cioè è molto più loquace, ha ripreso diciamo un po' di peso, tutto qui."* - cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 5).

\*\*\*

È stato prodotto il certificato medico del Dott. M del 20.9.2017, nel quale si dà atto che la S nell'ottobre del 2016, si era presentata presso il suo studio, accompagnata dalle sorelle, riferendo una sindrome depressiva scaturita dai comportamenti persecutori subiti in quel periodo. Alla paziente, all'esito della visita, era stato riscontrato un **"disordine da stress post-traumatico, umore deflesso, ansia, riduzione dell'interesse per le attività sociali, affettività ridotta, visione negativa del futuro, perdita di sicurezza, fiducia e autostima"** (cfr. certificato medico del 20.09.2017) oltre a **"un grave disturbo dell'appetito con conseguente calo ponderale di oltre 20 Kg"**.

\*\*\*

La teste M M S, sorella della P.O., ha dichiarato di aver incontrato l'imputato in due occasioni e di aver ricevuto da lui dei messaggi (*"l'ho visto due volte, ho avuto dei messaggi da parte sua, due..."* - cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 8). Il primo incontro era avvenuto nell'autunno del 2016; ha ricordato che era un sabato pomeriggio e lei e un'altra sorella, dopo aver fatto shopping con la P.O., l'avevano accompagnata dove doveva incontrarsi con il F. Arrivate all'appuntamento, l'imputato si era mostrato alterato per il ritardo, era sceso dalla macchina, aveva preso le borse della sorella e l'aveva quasi spinta in macchina (*"mia sorella praticamente l'ha quasi spinta in macchina e sono andati via (...)"* - cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 9).

Il secondo incontro, invece, era avvenuto dopo la fine della relazione, durante l'estate del 2017, quando lei aveva accompagnato la sorella D a un appuntamento fissato con il F per la restituzione reciproca dei rispettivi oggetti personali.

L'imputato, tuttavia, aveva riconsegnato alla persona offesa un sacco nero pieno di vestiti **"tagliati e stracciati"** (*"lui gli aveva preparato un sacco dell'immondizia ... un sacco nero dell'immondizia, con dentro i vestiti tagliati e stracciati"* - cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 10).

In quell'occasione, inoltre, il F rivolgendosi a lei (ovvero alla teste), le aveva detto: **"tua sorella non è normale, ha bisogno di cure"** **"tua sorella è psicotabile"**, **"tua sorella non può vivere insieme ad una persona"** (cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 10).

La teste ha dichiarato che, secondo quanto le aveva raccontato sua sorella, la relazione con l'imputato era terminata perché quest'ultimo era diventato possessivo e aveva iniziato a insultarla.

I problemi avevano avuto inizio dopo la fine della relazione (*"mia sorella mi ha raccontato che non voleva più stare con lui, perché era diventato troppo possessivo, lei non poteva fare quello che voleva, lui le diceva le parolacce e tutto e quindi ha voluto troncato questa relazione. Una volta che ha troncato questa relazione sono arrivati i problemi"* - cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 11).

La persona offesa aveva, infatti, iniziato a ricevere numerosi e-mail e messaggi in cui il F le rivolgeva delle frasi offensive (*I problemi nel senso che riceveva della mail, dei messaggi, dove gli scriveva parole che non si possono ripetere, dove gli diceva che lei è una persona psicopatica, che lei è stata lasciata da tutti, che lei non ha nessuno intorno a lei, che l'unica persona di cui si poteva fidare era lui, che non doveva dare retta a nessuno, che... tante cose di questo genere,*

*praticamente faceva un po' terra bruciata intorno a se' per ...*" – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 11).

M M S ha specificato di aver letto dei messaggi e di averne anche ricevuti due dall'imputato.

Nel primo messaggio erano contenute una serie di frasi offensive rivolte alla sorella D (*"è una puttana, è una persona di cui poco di buono", poi c'era scritto che mia sorella era psicolabile, che aveva bisogno di aiuto, perché un giorno dice una cosa e un giorno ne dice un'altra: "Perché come vedi neanche suo marito l'ha voluta", un po' di cose del genere*" – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 12).

Nel secondo messaggio, invece, l'imputato le aveva chiesto di convincere la sorella a non procedere per le vie legali (*"Il secondo messaggio, era già iniziato il processo e tutto, quando credo lui abbia avuto la convocazione eccetera... dove diceva: "Incontriamoci, o fai ragionare tua sorella, perché io non ho soldi da sbattere via per questa cosa e quindi mettiamoci d'accordo", io non ho mai risposto a nessuno dei due messaggi, anche perché io non avevo lasciato il mio numero di telefono a lui, quindi lo ha rubato o lo ha preso da mia sorella, come ha fatto con altri numeri di telefono.*" – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 12).

In un'occasione, l'imputato aveva contattato telefonicamente anche l'anziano padre della parte offesa.

La sorella E era terrorizzata; continuava a ricevere messaggi, telefonate ed e-mail sul luogo di lavoro; veniva inoltre seguita sull'autobus e sulla metropolitana e spesso si ritrovava sotto casa l'ex compagno, il quale una volta le aveva anche danneggiato la cassetta della posta. Per cui era stata costretta a cambiare anche il suo orario di lavoro (*"Ma mia sorella era terrorizzata, perché continua a ricevere messaggi, mail sul luogo di lavoro, messaggi continui, telefonate continue, di notte, a casa gli suonavano il campanello, gli bussavano alla porta, gli hanno rigato la porta di casa, gli hanno rotto la cassetta delle poste, era terrorizzata, usciva di casa al mattino al solito orario per andare a lavorare, lei lavora da quarant'anni nello stesso posto e lo trovava sotto casa e saliva sull'autobus con lei e gli diceva le parolacce, saliva sulla metro con lei e gli diceva le parolacce, mia sorella si vergognava ha cambiato orario, a qualsiasi orario lui era sotto casa"* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 13).

Le sorelle avevano deciso quindi di aiutarla e, in un primo momento, la avevano accompagnata a casa per evitare che tornasse da sola; successivamente, invece, poiché era accaduto che lei telefonasse in piena notte terrorizzata per aver sentito dei rumori, le sorelle avevano deciso di ospitarla a casa loro (*"E stata ospitata da tutte noi sorelle, perché a casa lei non riusciva a stare. L'accompagnavamo a casa e l'accompagnavamo fino a su al sesto piano, ci accertavamo che chiudesse la porta e che non aprisse nessuno, lei però chiamava in piena notte, perché diceva che sentiva i rumori e allora gli abbiamo detto: "Dai vieni a casa nostra" è andata un po' a casa di una e dell'altra e dell'altra."* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 13).

La teste ha precisato che, in un'occasione, mentre si trovava a casa della sorella D aveva udito personalmente dei rumori. Quella volta, aprendo la porta, entrambe avevano visto una persona che scappava e quindi avevano deciso di allertare le Forze dell'ordine.

La sorella E era dimagrita tantissimo, oltre a essere depressa.

Per questa ragione avevano deciso di accompagnarla dal medico curante, che le aveva prescritto dei medicinali (*"Fisicamente era terrorizzata, era depressa, dimagrita tantissimo, tanto è vero che io e le mie sorelle l'abbiamo portata dal medico e l'abbiamo convinta ad andare dal medico e il medico*

*gli ha dato dei medicinali, li ha prescritti lui, perché anche lui l'ha vista il medico anche lui la conosce da tanti anni e l'ha vista veramente provata, depressa, denutrita e problemi proprio.” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 13).*

Inoltre, la parte offesa aveva dovuto intraprendere un percorso di supporto psicologico.

Su specifica domanda, la teste ha dichiarato di non sapere se anche la sorella, dopo la fine della relazione, avesse provato più volte a contattare il F mentre ha ribadito di aver assistito a numerose telefonate provenienti da quest'ultimo.

La teste ha, poi, raccontato della relazione che la persona offesa aveva avuto con il primo marito, precisando che il matrimonio era finito perché l'ex marito le aveva confessato di avere avuto una relazione con un'altra donna. Infine, ha precisato che la sorella D non aveva mai avuto, neanche in passato, problemi legati a un calo ponderale del peso, né problemi di carattere psicologico.

Ha dichiarato inoltre di non aver mai assistito personalmente ai pedinamenti del F ai danni della persona offesa, specificando di esserne venuta a conoscenza solo in un secondo momento e di aver, quindi, convinto sua sorella a sporgere denuncia (*“Mia, perché quando mia sorella ce lo ha detto, dopo un po' l'abbiamo convinta e l'abbiamo portata a casa di una, a casa dell'altra e casa dell'altra, così lui non conosceva dove fosse, poteva andare liberamente in ufficio” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 19).*

\*\*\*

Il teste V O L psicologa e psicoterapeuta, ha svolto la consulenza di parte sulla persona offesa nel 2017.

Con il consenso delle parti, è stata acquisita la relazione a sua firma e, pertanto, le sono state rivolte solo alcune domande a chiarimento.

La Dottoressa ha ripercorso brevemente la metodologia utilizzata e le conclusioni rassegnate.

Ha riferito, in particolare, di aver effettuato dei colloqui clinici con la S e di averle somministrato due tipologie di test, uno descrittivo e uno proiettivo.

La donna nei colloqui e nei test, inizialmente, era apparsa molto *“algida e contenuta”*; mentre, quando era passata al racconto dell'episodio traumatico, si era mostrata più *“enfatica”*, *“quasi impulsiva”* (*“La signora nel colloquio mostra una modalità che ritrovo nel test, quindi si pone inizialmente molto algida e contenuta, quasi asciutta per usare un termine poco clinico, ma che spiega bene... che descrive bene. Successivamente poi quando entra invece nel racconto dell'episodio traumatico e di tutta la vicenda la sua modalità si fa più enfatica, diciamo di persona che appare quasi impulsiva, quindi molto in contrasto con la persona asciutta che invece conosci nei primi momenti.” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 23).*

La teste, su specifica domanda della difesa di P.C., ha anche chiarito di aver riscontrato nella persona offesa una sindrome Post Traumatica da Stress (*“Sì, nella misura in cui lei diciamo, il post traumatico si inserisce nel momento in cui c'è un cambiamento nella percezione del mondo e di se' stessa. E lei quindi quando tutto quello che è l'attività di concentrazione, la gestione della vita, ne viene affaticata e avendo lei il suo bagaglio emotivo affettivo impegnato in questa autocritica e in questa paura, in questo timore, è ovvio che tutte le sue energie si rivolgono a questo aspetto, non lasciandola libera di dormire, di lavorare, di concentrarsi e quindi è come costantemente interferita e disturbata, le sue attività quotidiane ne risentono per forza di cose, quindi la signora si affaccia al mondo, priva dell'energie necessarie per affrontarlo, perché deve gestire internamente tutti questi aspetti. E quindi questo è.” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 24).*

Infine, la dott.ssa C. L. ha precisato che D. S. all'epoca in cui si erano svolti i colloqui e i test, era seguita dal punto di vista psicologico da una dottoressa dell'SVS.

\*\*\*

Dalla relazione a firma della Dott.ssa V. I. psicologa e psicoterapeuta, emerge che sono stati somministrati alla persona offesa il test MMPI-2 e il test di Rorschach, rispettivamente in data 17.11.2017 e in data 24.11.2017, oltre a due colloqui intercorsi con la paziente (di cui uno conoscitivo in data 10.11.2017 e uno conclusivo in data 22.12.2017).

Il primo test aveva evidenziato “sia atteggiamenti insoliti di disagio, sia fatiche inerenti l'identità e l'autostima”. Inoltre, aveva consentito di rilevare “una preoccupazione, causata da stress recenti nella sua vita, che fanno sì che la signora viva il mondo con un senso di allarme”, unitamente a un giudizio negativo di sé, che si era riflesso nelle relazioni sociali, nelle quali la donna appariva schiva e riservata.

In particolare, dalla relazione emerge che la P.O. “Tende ad evitare i rapporti con gli altri e ciò è con tutta probabilità conseguenza del senso di malessere che la permea”.

Il secondo test, invece, aveva evidenziato l'assenza di disturbi del pensiero, facendo emergere una sofferenza interna, con un'attività introspettiva focalizzata sui tratti negativi di sé in una “perpetua condizione di autocritica che genera ansia e preoccupazione”.

In particolare, era emerso che la donna manifestava uno stato “generalizzato di apprensione e tristezza e una vulnerabilità ad episodi depressivi che le procurano sofferenza, disforia e ansia”.

Nella relazione, inoltre si legge “Si sente fragile e impaurita e vive il mondo esterno come pericoloso e che può ferire”.

\*\*\*

L'istruttoria è proseguita con l'escussione della dott.ssa L. M. che è stata sentita solo per rendere alcuni chiarimenti, avendo redatto una valutazione medico legale sulla P.O. che è stata acquisita agli atti con il consenso delle parti.

Nell'occasione la teste ha precisato di aver redatto la relazione dopo aver visitato la S. e acquisito documentazione relativa alla predetta paziente.

\*\*\*

Dalla relazione di Valutazione Medico Legale del 16.1.2018 a firma della Dott.ssa L.

M. emerge quanto di seguito brevemente esposto.

In data 21.04.2017 la persona offesa aveva eseguito un accesso presso il servizio SVSeD e in quell'occasione aveva riferito agli operatori di essere vittima di *stalking* da parte dell'ex fidanzato M. F. con cui aveva intrattenuto una relazione per circa un anno.

In particolare, durante il colloquio aveva raccontato che dal mese di ottobre 2016, al termine della relazione, l'uomo aveva iniziato a inviarle quotidianamente numerosi messaggi e-mail, a chiamarla anche sul posto di lavoro, ad aspettarla sotto casa e a citofonarle insistentemente di notte.

L'imputato aveva inoltre danneggiato la porta della sua abitazione e alcuni suoi indumenti, l'aveva anche aggredita, spingendola contro una vetrata.

Si era quindi determinata a sporgere denuncia querela nei confronti dell'uomo nel gennaio del 2017. Dopo quel colloquio, la S. era stata presa in carico dal servizio ed era stata sottoposta a una valutazione psicodiagnostica (cfr. relazione a firma della Dott.ssa V. L.).

In data 4.1.2018 era stata sottoposta a visita medico legale. Nel corso della visita, la donna aveva riferito insonnia, con frequenti risvegli notturni; una costante paura di incontrare l'ex fidanzato, soprattutto nelle vicinanze della propria abitazione. In quell'occasione, aveva anche raccontato di

controllare costantemente dietro di sé, quando rientrava a casa, evidenziando come ormai evitava di frequentare la zona nella quale abitava. Aveva altresì aggiunto di aver paura di rimanere in casa da sola per troppo tempo e ha raccontato che, dopo la fine della relazione con l'imputato, aveva subito un notevole calo ponderale (all'incirca di 15 kg). Temeva che l'ex fidanzato facesse del male a lei e ai suoi familiari.

Dalle conclusioni della valutazione medico legale si evince che: *“la S. presenta un quadro sintomatologico inquadrabile allo stato in un Disturbo da stress Post-Traumatico correlato agli eventi in oggetto. La signora S. ha riportato un danno psicologico in termini di marcato disagio emotivo e cognitivo, nonché un'importante compromissione della funzionalità sia in ambito personale e affettivo-relazionale, sia in ambito lavorativo e sociale. Il clima di costante paura e di minaccia per la sua persona a cui la signora è stata esposta e le conseguenze psicologiche e fisiche ad esso associate, possono essere messe in relazione con il peggioramento della qualità della vita della stessa. (...) si indica in via preliminare un danno psichico pari al 24-25 %”.*

Nelle conclusioni è inoltre precisato che lo stato psichico patologico “è attuale”, non essendo possibile una prognosi in ordine alla sua eventuale evoluzione.

\*\*\*

Con il consenso delle parti è stata acquisita la **scheda SVS della P.O.** del 21.04.2017, in cui si legge che la donna aveva riferito di essere vittima di stalking da parte dell'ex fidanzato, con il quale aveva avuto una relazione durata circa un anno. In quella sede, la S. aveva raccontato, nello specifico, che l'ex compagno la tormentava con sms, email, chiamate e appostamenti, a decorrere da quando lei, nell'ottobre del 2016, aveva deciso di porre fine alla loro relazione.

La parte offesa aveva, inoltre, dichiarato di aver subito due aggressioni fisiche da parte dell'uomo, che l'aveva spinta contro una vetrata.

Infine, la S. aveva sostenuto che il F. si era reso responsabile anche del danneggiamento della porta della sua abitazione e di alcuni suoi indumenti.

Nella scheda sono indicati i seguenti sintomi psichici riferiti dalla P.O.: *“paura, sentimento d'impotenza, sintomi di ansia e di aumentato stato di allerta, ipervigilanza, insonnia, incapacità di concentrazione, irrequietezza, risposte di allarme esagerate”.*


\*\*\*

Anche **i messaggi e le e-mail**, allegate alle querele sporte dalla P.O., forniscono un riscontro estrinseco alle dichiarazioni della donna in ordine alle condotte poste in essere dal F.

Ad esempio, nell'email del 19 ottobre 2016, **P'imputato si scusa con la compagna per averle dato uno schiaffo.**

Inoltre, i messaggi di posta elettronica inviati dall'uomo alla parte offesa contengono numerosi insulti, invettive e volgarità. A titolo esemplificativo, nelle email inviate dall'imputato in data 21.03.2017 e il 28.03.2017, si legge *“sempre positiva vedo, ci vediamo una di queste mattine. Non ne ho voglia ma è necessario ricordarti quanto sei stata stronza”; “essere codardi e vigliacchi ti costerà”;* ancora, nell'email inviata in data 19.04.2017, l'imputato si rivolge alla S. nei seguenti termini: *“psicolabile sei ancora viva? A chi stai facendo del male al momento. Spero che crepi. Sei una merda di persona”.*

Analogamente, nei messaggi whatsapp inviati dal prevenuto all'ex compagna si leggono offese quali: *“fai schifo”* e, inoltre, dal contenuto degli stessi, emerge chiaramente il costante tentativo del F. di indurre la donna ad accettare la prosecuzione della loro relazione (*“Ti prometto che se ci*





accordiamo non mando msg Non tel basta che ci sentiamo 2 volte settimana.”), del tutto incurante dei sentimenti dalla stessa nutriti.

Pertanto, anche tali elementi (messaggi WhatsApp ed e-mail) confermano il quadro probatorio già descritto dalla parte offesa.

Il F ha ammesso in udienza, durante l'esame reso, di avere inviato a D S numerosi messaggi, pur tentando di giustificarsi sostenendo che l'ex compagna avrebbe legittimato il suo comportamento perché non aveva escluso che potessero ancora tornare insieme, o almeno che potessero essere amici.

\*\*\*

I testi indicati dalla difesa, invece, non hanno apportato elementi idonei a offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, anzi le dichiarazioni rese dagli stessi hanno consentito di riscontrare indirettamente numerose circostanze riferite dalla P.O. nel corso del suo esame.

In particolare, la teste R S, collega del F nell'anno 2016, ha dichiarato di aver saputo della relazione sentimentale intercorsa tra la P.O. e l'imputato, perché quest'ultimo ne parlava spesso in ufficio, per cui la teste ha affermato: "...(...)...aveva vissuto una fase, se mi permette, tipo adolescenziale, da innamoramento" (cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 33).

La teste si è poi soffermata a descrivere l'atteggiamento dell'imputato rispetto alla fine della relazione, raccontando che questi non l'accettava perché non ne aveva chiari i motivi (lui diceva: "è finita ma non capiva il motivo per cui fosse finita" – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 33; "è finita e non capisco il motivo per cui sia finita e mi piacerebbe conoscere le motivazioni per cui la signora non vuole avere a che fare nulla più con me" – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 33).

La S ha ribadito che il F "non accettava proprio questa rottura di relazione" (cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 34) precisando, tuttavia, che il turbamento vissuto dall'imputato era durato per circa 20 giorni ("ma un venti giorni circa" – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 34).

La teste, infine, ha dichiarato di non aver mai visto il F mentre effettuava o riceveva una telefonata, anche perché lavoravano in due uffici diversi, seppur collocati all'interno dello stesso stabile.

Nel corso del controesame, la S ha precisato di non aver mai incontrato la P.O. e di non sapere se il F si fosse mai fatto trovare lungo il tragitto che la S percorreva per tornare a casa. Da ultimo, ha precisato che gli orari di lavoro dell'imputato erano molto flessibili.

\*\*\*

La teste E F sorella dell'imputato, ha dichiarato di aver conosciuto la S nel marzo del 2016. Sapeva che quest'ultima aveva una relazione con il fratello e, mentre i due stavano insieme, l'aveva incontrata all'incirca cinque volte; in due occasioni avevano anche pranzato insieme.

La teste si è poi soffermata sullo sviluppo della relazione sentimentale intercorsa tra l'imputato e la persona offesa, precisando che si erano già lasciati una prima volta, ma il fratello non aveva accolto positivamente la fine della relazione ("l'ha vissuta troppo male" – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 36) e aveva provato a ricucire il rapporto, contattando insistentemente la S ("probabilmente con tante telefonate... la telefonava... non lo so se la supplicava, molto probabilmente" // "però era insistente, io mi ricordo che gli ho detto: "Ma lascia perdere, se avete litigato e non ti vuole più vedere, lascia perdere", lui: "No, è la donna della mia vita, io sono innamorato, tu non capisci", cioè era innamoratissimo, lui era innamorato perso." – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 37).



I due erano poi tornati insieme; tuttavia, verso il mese di settembre o ottobre del 2016, la relazione si era nuovamente interrotta.

E F ha raccontato che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, in diverse occasioni era stata contattata dalla persona offesa, sia telefonicamente sia tramite sms. In quelle occasioni, la S le aveva riferito di essere esasperata dai comportamenti dell'imputato al punto di essere intenzionata a denunciarlo.

Lei, dunque, aveva provato a persuadere il fratello per farlo desistere da quei comportamenti (*"ma lascia perdere, lei non ti vuole più, cosa continui?"*) (cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 37).

La teste ha anche raccontato che, talvolta, l'imputato le aveva chiesto di prestargli il telefono per chiamare la S ma lei si era sempre rifiutata di avallare quelle richieste.

La teste ha però dichiarato di essersi sentita quasi presa in giro dalla S, perché il fratello sosteneva che lui e l'ex compagna in realtà continuavano a sentirsi.

Invitata a precisare se avesse avuto riscontro di quanto riferitole dal fratello, ha risposto di non essere a conoscenza di quanto accadesse effettivamente tra loro.

La teste ha inoltre dichiarato di essere a conoscenza dei numerosi messaggi e delle numerose chiamate effettuate dal fratello, precisando di aver anche letto alcuni messaggi inviati alla persona offesa, nel testo dei quali però non aveva riscontrato delle minacce ma solo degli insulti.

In particolare ha ricordato di aver letto un messaggio in cui l'imputato offendeva la S dicendo che lei soffriva di disturbi psicologici.

\*\*\*

Il CD contenente le registrazioni delle telefonate intercorse tra il F e la S, prodotto dalla difesa dell'imputato all'udienza del 18.1.2018, non costituisce un elemento dirimente ai fini del decidere. Si tratta infatti di registrazioni effettuate proprio dal F, per cui è verosimile che lo stesso, sapendo di auto-registrarsi, ha preordinatamente utilizzato toni più pacati.

In secondo luogo, poi, va evidenziato che la stessa persona offesa non ha mai sottaciuto di aver vissuto momenti di riavvicinamento con l'ex compagno ed è proprio a tali momenti che sono riconducibili la maggior parte delle registrazioni prodotte (cfr. registrazioni del 12, 19, 20 e 21 luglio 2016).

Ciò posto, deve comunque evidenziarsi che all'interno del supporto di memoria prodotto è presente una seconda tranches di telefonate (nella specie quelle riferibili ai mesi di ottobre e novembre 2016) dalle quali è possibile trarre elementi che avvalorano la versione dei fatti fornita dalla P.O., atteso che dall'ascolto delle predette registrazioni emergono plurime affermazioni confessorie dell'uomo, rispetto a comportamenti a lui contestati in questa sede (*"Alla sberla siamo arrivati perché..." "sono partito io..."; sono venuto lì due volte.. mi hai lasciato dietro la porta venerdì e domenica.."* *"ho tirato fuori il cellulare per farti una foto come ricordo"* ; *"io non dovrei comportarmi così ... non si fa a cinquant'anni"* - cfr. registrazione del 25 ottobre 2016), oltre all'evidente esasperazione vissuta dalla donna a causa dei comportamenti dell'ex compagno (*"mi devi lasciare respirare M"* ; *"e mai più usare la posta del comando e telefonare al comando"* - cfr. registrazione del 6 novembre 2016).

\*\*\*

Anche all'esito della valutazione globale delle dichiarazioni rese dai testi della difesa, emerge la piena attendibilità della persona offesa posto che tali dichiarazioni, confermano i comportamenti ossessivi posti in essere dal F e introducono, solo in via larvata, il tema dell'ambivalenza degli atteggiamenti della parte offesa che, a sua volta, avrebbe continuato a contattare il F.

Come noto *“Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, S., Rv. 264334; Sez. 5, n. 5313 del 16/09/2014, S., Rv. 262665).*

*Nei rapporti tra soggetto attivo del reato di atti persecutori e/o maltrattante e vittima degli atti persecutori e vessazioni è frequente riscontrare un'ambiguità di sentimenti suscettibile di portare quest'ultima, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare la prosecuzione della relazione, da un lato, per l'esistenza di un legame affettivo tale da creare una contropinta dovuta a dinamiche da dipendenza; dall'altro lato, per la soggezione psicologica determinata proprio dall'azione di coartazione esercitata dall'agente nei confronti della persona offesa. Nondimeno, tali situazioni non rendono di per sé inaffidabile la narrazione dei comportamenti vessatori e delle affezioni subite dal partner. L'ambivalenza dei sentimenti provati per l'accusato e la perdurante tolleranza di una situazione di persecuzione costituiscono invero dati da considerare ai fini della valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante, al pari di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale deliberazione, imponendo al Giudice soltanto una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni nel quadro di tutti gli elementi conoscitivi a sua disposizione, una volta che essi siano stati compiutamente acquisiti, ricostruiti e riscontrati.”* Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08/06/2017) 17-07-2017, n. 34802.

Sul punto va evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi della difesa confermano le condotte contestate all'imputato, così come ricostruite dalla persona offesa, evidenziando l'atteggiamento morboso e persecutorio posto in essere dal F nei confronti della S

In particolare, la sorella dell'imputato, E F all'udienza del 04.4.2019, ha ripercorso in maniera precisa e dettagliata le condotte moleste e ingiuriose poste in essere dal fratello nei confronti dell'ex compagna (E S, evidenziando altresì che quest'ultima le aveva chiesto di convincere il fratello a desistere da quelle condotte, altrimenti lo avrebbe denunciato.

\*\*\*

Quanto dichiarato dall'**imputato** in sede di esame, al fine di provare a confutare il narrato della P.O., risulta smentito dalle altre emergenze processuali e, in parte, offre una conferma indiretta alle dichiarazioni da questa rese, posto che il F ha ammesso diversi episodi contestatigli, pur avendo provato a ridimensionarne il disvalore o, comunque, a giustificarsi.

In particolare, durante l'esame, l'imputato, ha cercato in un primo momento di negare le accuse mosse nei suoi confronti (*“ma li nego in modo deciso”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 44) e, successivamente, si è soffermato a ricostruire l'evoluzione della relazione avuta con la S

Si erano conosciuti nel 2015 ed era subito iniziata un'assidua frequentazione durata sino al luglio 2016, quando la S senza un apparente motivo, aveva interrotto la relazione comunicandoglielo attraverso un messaggio (*“Ti penserò sempre, ti amerò sempre, ma vattene pure a fare in culo”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 45).

Dopo quel messaggio, la S aveva bloccato il suo contatto. Per cui lui, non potendo contattarla telefonicamente, aveva iniziato ad inviarle delle e-mail e a telefonarle sull'utenza telefonica dell'ufficio.

Questo suo comportamento era perdurato per circa tre settimane.

Durante la prima settimana di agosto, dopo che la P.O. gli aveva mandato un messaggio chiedendogli come mai stesse continuando a cercarla, si erano visti e riappacificati.

Da quel momento erano tornati insieme per circa due mesi, nel corso dei quali avevano avuto una *“frequentazione assolutamente normale”* ed erano andati anche a Parigi.

Ad ottobre si erano lasciati nuovamente; nonostante ciò avevano continuato a sentirsi fino a dicembre.

Il 30 dicembre l'ex compagna gli aveva inviato il seguente messaggio: *“Guarda M ti auguro un buon anno, i miei propositi per il nuovo anno sono tranquillità (...), che sia un anno di viaggi, che sia un anno di qua” (...): “Se riesco domani ti faccio una telefonata per farti di persona gli auguri”* (cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 48).

L'imputato ha dichiarato di aver interpretato quel messaggio nel senso che potevano continuare comunque a sentirsi, almeno come amici.

Tuttavia, il giorno seguente la S gli aveva inviato un nuovo messaggio, accusandolo di averle sottratto lo zerbino (*“mi è scomparso lo zerbino, che soddisfazione hai avuto? Mi fai schifo”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 49).

A fronte di quel nuovo messaggio, lui si era sentito disorientato, pensando che lei fosse particolarmente instabile nell'esternazione dei suoi sentimenti (*“Ma questa non è una persona normale”* - cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 49).

Il F ha evidenziato che già in passato l'ex compagna aveva sofferto di insonnia, per cui doveva essere esclusa una relazione diretta tra il lamentato disturbo del sonno e le sue condotte (*“ma sa quante volte che... quando è stata che ha dormito con me per tutta la notte non dormiva”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 49).

L'imputato ha, poi, ammesso di aver contattato insistentemente la S sostenendo che voleva delle spiegazioni (*“io volevo una spiegazione, perché queste persone e mi vergogno vi...”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 49) ma ha precisato di non averla mai minacciata (*“io minacce non ne ho fatte”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 50), né pedinata o seguita.

Ha dichiarato di averla attesa sotto casa all'incirca in tre occasioni (*“ma io l'ho aspettata tre volte sotto casa nel periodo che andava tra ottobre e dicembre”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 50).

Sul punto, ha precisato che, in un'occasione, l'aveva aspettata perché si erano dati un appuntamento (*“una volta sì, nelle telefonate che continuavamo ad avere, c'eravamo messi d'accordo che l'indomani ci saremmo visti”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 51).

Con riferimento agli episodi in cui si era fatto trovare alla fermata dell'autobus, si è giustificato adducendo che lui e l'ex compagna erano soliti fare la strada insieme (*“facevamo la strada assieme”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 51).

Rispetto, invece, all'incontro avvenuto l'8 marzo, ha evidenziato come lo stesso fosse stato causale (*“l'otto marzo ci siamo incontrati casualmente”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 51).

In particolare, ha sostenuto che, quella volta, si erano incontrati in metropolitana e lui le aveva chiesto delle spiegazioni sulla fine della loro relazione (*“senti D visto che nel frattempo sono passati due mesi, la spiegazione per la quale mi ha lasciato me la vuoi dare?”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 52).

All'epoca lui non era ancora a conoscenza delle denunce sporte nei suoi confronti dalla P.O..

Il F ha ammesso di aver insultato la S durante quell'incontro casuale (*“gli ho detto: “Donna di merda”, quello sì” // “donna di merda, sei psicolabile”* – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 53), ma ha negato di averle sputato addosso.

Ha, inoltre, dichiarato di averla toccata con un “buffetto” sulla spalla per attirare la sua attenzione (“no, perché scusi signora, sa perché le ho dato un buffetto? Perché io le rivolgo la parola, le continuava a camminare senza girarsi, l’ho toccata come per dirgli: “Ma ti giri?”, questo è un buffetto” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 53).

Dopo l’8 marzo, lui aveva provato nuovamente a contattarla (“no, credo che qualche volta ci siamo sentiti anche dopo” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 55); in particolare, le aveva inviato almeno un messaggio al giorno (“si, almeno uno” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 56).

L’imputato ha altresì aggiunto: “io anche nei momenti in cui ero più in crisi, al massimo, ma proprio al massimo, facevo dieci telefonate sul posto di lavoro” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 56).

Poi, nel tentativo di ridimensionare la sua condotta, ha specificato che tali telefonate venivano effettuate solo all’inizio della mattinata o durante la pausa pranzo, e non nel corso di tutto l’arco della giornata lavorativa.

Ha anche dichiarato che, tra ottobre e dicembre, lui e l’ex compagna si erano sentiti telefonicamente e si erano anche incontrati almeno tre o quattro volte.

L’imputato ha raccontato di aver provato ad invitare la S a cena fuori, ma la donna non aveva mai risposto a quelle proposte (“queste proposte glissava, quando io le ... devo essere sincero, quando si capiva ... quando le nostre telefonate incominciavano a diventare troppo personali, nel senso che si evinceva che io stavo facendo un invito per poter uscire assieme, lei mi diceva: “**M per cortesia lasciamo perdere, perché se no non stiamo più al telefono**” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 57).

Il F si è anche soffermato a precisare che, nel periodo tra ottobre e dicembre del 2016, lui e la persona offesa si sentivano regolarmente e, nel corso delle conversazioni telefoniche, mantenevano toni pacati e talvolta scherzavano. Ha aggiunto che, in quel periodo, aveva contattato l’ex compagna anche per chiederle dei consigli su come svolgere le quotidiane incombenze domestiche, posto che si era trasferito da poco in un’altra casa, dove viveva solo, mentre sino ad allora aveva convissuto con la madre.

Invitato a precisare le ragioni per cui aveva registrato le conversazioni telefoniche intercorse con la S l’imputato ha dichiarato di aver incominciato a registrare tutte le chiamate che arrivavano sul proprio numero cellulare dopo un episodio in cui era stato minacciato telefonicamente da un uomo che gli aveva detto: “guarda che se tu continui a telefonare alla S. io entro a casa tua”. Sempre nel tentativo di giustificare le sue condotte, il F ha addotto che in alcuni casi era stata la persona offesa a contattarlo, come ad esempio quando il 30 novembre la donna lo aveva videochiamato attraverso l’applicazione *whatsapp* e gli avrebbe detto di avere voglia di vederlo (“il 30 di novembre o il 29, mi fa a mezzanotte e quaranta minuti una videochiamata dove mi dice che oltre che sentirmi ha voglia di vedermi, perché il suo cuscino del suo letto profuma del mio corpo...” – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 59).

\*\*\*

Ciò posto, va evidenziato che le dichiarazioni dell’imputato, seppur rese in chiave autodifensiva, offrono un chiaro riscontro rispetto a quanto narrato dalla persona offesa.

L’attendibilità e il vaglio di credibilità della persona offesa si fonda su numerosi riscontri, anche documentali (tra cui i messaggi e le e-mail, oltre al referto dell’SVS), che comprovano la veridicità di quanto dichiarato dalla parte offesa.

D S in sede dibattimentale, ha riferito del suo malessere psicofisico, collegato alle condotte assunte dall'imputato dopo la fine della loro relazione.

L'imputato, invece, ha tentato di sminuire, ancora una volta, i disagi vissuti dalla sua ex compagna, sostenendo che, già prima della fine della loro relazione, la S soffriva d'insonnia e aveva sofferto per la fine del suo matrimonio.

Giova sul punto ricordare che le eventuali fragilità della parte offesa, per come evidenziate dall'imputato, non rendono meno gravi le condotte poste in essere da quest'ultimo, anzi ne aggravano la portata vessatoria posto che se l'imputato era a conoscenza di una maggiore vulnerabilità della compagna, avrebbe dovuto assumere un atteggiamento rispettoso e attento, non certo ossessivo e denigratorio.

\*\*\*

Analogamente, le dichiarazioni spontanee scritte dell'imputato (prodotte all'udienza del 04.04.2019) forniscono ulteriori elementi a sostegno dell'accusa, avendo un contenuto in parte confessorio.

Nel corpo delle stesse, invero, l'imputato ammette di aver contattato con insistenza l'ex compagna, talvolta telefonando al numero del suo ufficio e inviandole messaggi all'indirizzo e-mail del lavoro; dichiara di essersi presentato presso l'abitazione della donna e in luoghi da lei abitualmente frequentati (come la fermata dell'autobus); nonché di averla insultata, sia di persona sia inviandole dei messaggi. Non solo, il F ha riconosciuto l'irrazionalità del suo comportamento, pur ricollegandolo alla difficoltà di accettare la fine della relazione con la S

Né la circostanza che la persona offesa abbia alternato periodi di riavvicinamento a periodi di brusco allontanamento, può incidere sulla valutazione dei fatti oggetto d'imputazione, atteso che la S ha ben spiegato che l'esigenza di parlare con l'imputato era spesso legata alla necessità di invitarlo a non contattarla più sul luogo di lavoro e a non cercarla tramite i suoi parenti.

\*\*\*

Le prove raccolte nel corso del dibattimento consentono di ritenere accertati, al di là di ogni ragionevole dubbio, i fatti descritti nell'imputazione.

Il racconto della persona offesa, oltre che intrinsecamente logico e coerente, è riscontrato dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dalla teste M S i (sorella della P.O.) dalle colleghe della Si , E B e M C , nonché dalle dichiarazioni rese dalla sorella dell'imputato ( quest'ultima ha, infatti, evidenziato di averlo invitato a desistere dal contattare la parte offesa).

Dalle dichiarazioni testimoniali richiamate sono emerse chiaramente le condotte moleste e vessatorie poste in essere dall'imputato nei confronti dell'ex compagna, spinte fino al punto di coinvolgere i familiari della donna (nella specie la sorella, l'anziano padre e il figlio della P.O.), dotate di tale intensità ossessiva da aver indotto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita quotidiane, come ad esempio il tragitto per recarsi a lavoro o l'orario di ingresso in ufficio.

Ad ulteriore riscontro del narrato della persona offesa, possono essere richiamate le dichiarazioni rese dalla teste E F sorella dell'imputato, la quale non solo ha confermato di essere a conoscenza del comportamento insistente e molesto tenuto dal fratello nei confronti dell'ex compagna, ma ha anche riferito di averlo invitato in più occasioni a desistere, anche su invito della stessa Si , che non aveva sottaciuto l'intenzione di sporgere denuncia nei confronti dell'uomo, nel caso in cui questi avesse persistito nelle sue condotte.

A ciò si aggiunga, che il narrato della persona offesa è sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato che ha di fatto ammesso gli addebiti, pur tentando di sminuirne la portata e adducendo giustificazioni su quanto incontrovertibilmente accaduto.

E' pertanto incontrovertibile la condotta dell'odierno imputato che, sul finire della relazione intercorsa con la persona offesa, ha posto in essere reiterate, continue e insistenti molestie e minacce nei confronti dell'ex compagna, consistite nell'invio incessante di messaggi di testo sia sul telefono cellulare sia sull'indirizzo e-mail istituzionale della donna; nell'averle telefonato ininterrottamente, anche sull'utenza telefonica dell'ufficio; nell'averla pedinata ed importunata durante il tragitto percorso per recarsi a lavoro, oltre ad averla insultata e aggredita fisicamente in almeno due occasioni.

Invero, lo stesso imputato ha dichiarato, in sede di esame, di aver contattato quotidianamente l'ex compagna ("quotidianamente le mandavo delle missive sulla casella di posta del lavoro e telefonavo al lavoro, certo non con la frequenza con cui ho sentito più di una volta argomentare..." – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 46; "io anche nei momenti in cui ero più in crisi, al massimo, ma proprio al massimo, facevo dieci telefonate sul posto di lavoro" – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 56) e di averla aspettata sotto casa in almeno tre occasioni, precisando che, solo in un caso, si era preventivamente accordato con la P.O. in tal senso.

Il F ha inoltre ammesso di avere anche insultato la S ("gli ho detto: "Donna di merda", quello sì" // "donna di merda, sei psicotabile"– cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 53), riconoscendo altresì che, nel corso di un incontro, l'aveva toccata con un "buffetto" sulla spalla, per attirare la sua attenzione ("no, perché scusi signora, sa perché le ho dato un buffetto? Perché io le rivolgo la parola, le continuava a camminare senza girarsi, l'ho toccata come per dirgli: "Ma ti giri?", questo è un buffetto" – cfr. trascrizioni del 4.4.2019, pag. 53). Inoltre, sia nelle dichiarazioni spontanee rese per iscritto sia nelle registrazioni delle telefonate, il F ha esplicitamente riconosciuto di aver dato uno schiaffo alla S.

Corretta la qualificazione giuridica ex art. 612 bis c.p., né residua spazio alcuno per una riqualificazione dei fatti, come richiesto dalla difesa, nel meno grave reato di molestia.

Delle risultanze istruttorie sono emerse sistematiche condotte moleste poste in essere dal F ai danni della S, condotte che hanno ingenerato nella parte offesa un perdurante e grave stato d'ansia ed un fondato timore per la sua incolumità e quella dei suoi prossimi congiunti, costringendola anche a mutare alcune sue abitudini di vita.

I singoli comportamenti molesti posti in essere dall'imputato non sono suscettibili di autonoma valutazione ma costituiscono segmenti di una condotta unitaria, sorretta dal medesimo coefficiente psichico, consistente nella volontà e consapevolezza di porre in essere una pluralità di condotte idonee a produrre almeno uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612 bis c.p. ("Il reato di atti persecutori assorbe la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., sempre che i singoli comportamenti molesti costituiscano segmenti di un'unitaria condotta, sorretta dal medesimo coefficiente psichico, consistente nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire." - cfr. sul punto Cassazione penale sez. V, 22/01/2020, n.17935).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che "Integra stalking la condotta dell'imputato che si sostanzia in plurime molestie e minacce, rappresentate da visite ripetute, anche a sorpresa, sul luogo di lavoro della persona offesa, da invio di messaggi dal contenuto minaccioso



*ed offensivo, ai quali, peraltro, non seguiva risposta, da continue chiamate telefoniche, nonostante la parte lesa avesse spiegato che non era sua intenzione quella di riprendere il rapporto con l'imputato.*" (Cassazione penale sez. V, 10/07/2018, n.48874).

Ciò posto deve rilevarsi che in tema di atti persecutori l'elemento soggettivo del reato non deve essere confuso con i motivi dell'azione criminosa, i quali restano fuori dalla sfera del dolo generico. La fattispecie in esame non postula, infatti, la preordinazione delle condotte moleste, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate laddove se ne presenti l'occasione.

Dunque, i motivi che hanno spinto l'imputato a porre in essere le condotte persecutorie ai danni dell'ex compagna, ovvero questo suo bisogno di ottenere delle spiegazioni sulle ragioni che avevano determinato la fine della relazione o, comunque, il suo desiderio di provare a riconquistare l'ex compagna, restano circostanze che attengono appunto ai motivi dell'azione criminosa e quindi non incidono sull'elemento soggettivo del reato.

L'esistenza di alcuni contatti originati dalla stessa parte offesa, peraltro da quest'ultima mai negati, non può, in alcun modo, giustificare i comportamenti ossessivi, nonché le frasi minacciose e ingiuriose proferite dall'imputato.

Sempre con riferimento all'elemento oggettivo del reato di *stalking*, giova precisare che l'accertamento degli eventi alternativi di danno, tipici della fattispecie in esame, non richiede alcun riscontro tecnico-scientifico, riguardando la vita emotiva e psicologica della persona offesa, ma può fondatamente basarsi su un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte del soggetto agente, che denotino un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'accertamento del perdurante e grave stato d'ansia, ha chiarito che *"La prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante"* (cfr. Cassazione penale sez. V, 17/04/2019, n.22843).

Ancora, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che *"in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata"* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17795 del 02/03/2017).

Nel caso di specie, il grave e perdurante stato di ansia e di paura, ingenerato nella parte offesa dai comportamenti del F., è riscontrabile, oltre che dalle dichiarazioni della donna, da plurimi elementi sintomatici. D. S. ha dichiarato che le condotte ossessive e minacciose poste in essere dall'ex compagno, soprattutto le minacce ricevute, le provocavano ansia e timore, la spaventavano tanto da aver inciso sul suo stato di salute, determinando un notevole calo ponderale, con necessità di intraprendere anche un percorso di supporto psicologico (*"Ho avuto problemi di salute. Prendevo delle pastiglie per cercare di dormire e soprattutto per l'ansia, perché tutte le volte che uscivo di casa io mi guardavo alle spalle, avevo paura di trovarmelo dietro."* – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 14). Tali dichiarazioni risultano riscontrate da quanto



narrato dai testi E B , M C e M Si , le quali hanno riferito in ordine allo stato di agitazione e paura vissuto dalla persona offesa a causa dei comportamenti dell'imputato; oltre alle dichiarazioni del dott. M M il quale ha dichiarato di aver visitato la persona offesa, nell'ottobre del 2016, e di aver riscontrato in quell'occasione un "*disordine da stress post-traumatico*" che la donna ricollegava ai comportamenti persecutori subiti dall'imputato.

Peraltro, anche la scheda SVS attesta i seguenti sintomi psichici: "*paura, sentimento d'impotenza, sintomi di ansia e di aumentato stato di allerta, ipervigilanza, insonnia, incapacità di concentrazione, irrequietezza, risposte di allarme esagerate*".

Le conclusioni rassegnate dalla Dott.ssa L M evidenziano che: "*la Si presenta un quadro sintomatologico inquadrabile allo stato in un Disturbo da stress Post-Traumatico correlato agli eventi in oggetto. (...) Il clima di costante paura e di minaccia per la sua persona a cui la signora è stata esposta e le conseguenze psicologiche e fisiche ad esso associate, possono essere messe in relazione con il peggioramento della qualità della vita della stessa. (...) si indica in via preliminare un danno psichico pari al 24-25 %*".

D S , a causa del comportamento dell'imputato, ha dovuto modificare significativamente le proprie abitudini di vita. La donna, in particolare, ha dovuto cambiare il proprio numero di telefono ("*Ho avuto problemi di salute. Prendevo delle pastiglie per cercare di dormire e soprattutto per l'ansia, perché tutte le volte che uscivo di casa io mi guardavo alle spalle, avevo paura di trovarmelo dietro. Meno male che ho cambiato anche il numero del cellulare.*" – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 14), il tragitto casa-lavoro ("*Praticamente, il mio tragitto non è più quello.*" – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 13) e l'orario di permanenza in ufficio ("*Era inevitabile, era inevitabile che glielo raccontassi, anche perché poi "ora della fine" volevo cambiare l'orario di lavoro, cosa che poi ho fatto.*" – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 8).

Oltre a ciò, nel periodo tra gennaio e febbraio 2017, la persona offesa si era vista costretta a trasferirsi a casa delle sorelle per evitare di incontrare l'imputato e per cercare di riacquistare un po' di tranquillità ("*Perché lui mi telefonava in continuazione, mi tampinava, mi aspettava sotto casa. Io non avevo più voglia di vederlo e soprattutto, cercavo di evitare visto che almeno quando andavo al lavoro, volevo essere un attimino più tranquilla, Ma la tranquillità non l'avevo.*" – cfr. trascrizioni udienza del 19.6.2018, pag. 18).

La parte offesa ha stigmatizzato le condotte dell'ex compagno, affermando che era diventato "*un'ossessione*" ("*Mi tampinava tutte le volte, mi aspettava sotto casa, faceva il tragitto insieme, oppure lo incontravo sulla metropolitana. Insomma alla fine era un'ossessione, cioè era un'ossessione perché non ti lasciava il tempo e poi le telefonate in continuazione, suonava...*" – cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 7) e lei era giunta a temere per la propria incolumità (trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 11) e per quella dei suoi prossimi congiunti ("*Per evitare che andasse da qualcun altro, perché non volevo assolutamente che la situazione scappasse di mano. Cioè i miei figli non sapevano nulla, i miei genitori sono anziani, io non volevo assolutamente che qualcun altro venisse importunato da lui.*" cfr. trascrizioni di udienza del 19.6.2018, pag. 23).

Quanto all'elemento soggettivo, come noto, "*Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro*

*idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte, elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione" (cfr. Cassazione penale sez. V, 21/03/2016, n.20711).*

Nel caso in esame, le reiterate e insistenti condotte moleste e persecutorie denunciate dalla S sono tali da non lasciare alcun dubbio circa la consapevolezza delle stesse da parte dell'imputato. A ciò si aggiunga che, come emerso dalle registrazioni delle telefonate prodotte dalla difesa e dalle dichiarazioni rese dalla teste E F , la persona offesa aveva in più occasioni manifestato il suo stato d'animo, implorando l'imputato di desistere da quei comportamenti ma il F aveva deliberatamente persistito nelle proprie condotte, pur consapevole del disagio vissuto dalla donna.

\*\*\*

Ciò posto, ritenuta la responsabilità penale del F in relazione al reato a lui ascritto, occorre passare alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Risulta correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 c.p., concretamente sussistente, essendo emerso che l'imputato ha agito per futili motivi e, nella specie, perché non accettava la fine della relazione, con l'asserito intento di ricevere delle spiegazioni, sebbene fosse evidente la situazione di disagio ingenerata nella vittima.

Analogamente sussiste l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale l'imputato è stato legato da relazione affettiva, nonché attraverso l'uso di strumenti informatici (art 612 bis comma 2 c.p.), quali le email. E' difatti incontrovertito che la S e l'imputato siano stati legati da una relazione sentimentale e che quest'ultimo abbia sovente inviato dei messaggi email, servendosi quindi di strumenti informatici.

Non può invece ritenersi integrata l'aggravante di cui all'art. 612 bis comma 3 c.p. posto che i fatti contestati in rubrica non si sono consumati ai danni di una donna in stato di gravidanza; di soggetto minore o comunque di soggetto affetto da disabilità.

Possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate (previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 612 bis comma 3 c.p.), tenuto conto della formale incensuratezza e della costante partecipazione al processo.

Valutati, pertanto, tutti i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, esclusa l'aggravante di cui all'art. 612 bis comma 3 c.p., si reputa equa e proporzionata la pena di mesi otto di reclusione (pena che si discosta dal minimo edittale tenuto conto delle modalità della condotta e della portata intimidatoria, non modesta, delle minacce e delle offese). Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Possono essere concessi all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, tenuto conto della formale incensuratezza e del buon inserimento sociale (trattandosi di soggetto dotato di stabile occupazione lavorativa) per cui appare possibile formulare una prognosi positiva di sua futura astensione dalla commissione di altri reati. Tuttavia, il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere subordinato al pagamento dell'importo liquidato a titolo di provvisoria in favore della parte civile, al fine di attestare l'effettivo distacco dalle condotte delittuose.

All'accertata responsabilità penale dell'imputato, consegue la condanna al risarcimento dei danni patiti da D S costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, assegnando alla stessa

una somma a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, pari a Euro 2.000,00 (somma equitativamente determinata nei limiti del danno morale da reato già accertato, posto che talune voci risarcitorie necessitano di un approfondimento istruttorio da svolgersi necessariamente in sede civile data l'assenza di una diagnosi differenziale – essendo emerse in dibattimento anche altre vicende traumatiche vissute dalla persona offesa, quali ad esempio la fine del precedente matrimonio, nonché rilevando che, sulla base del certificato medico del dott. M. il calo ponderale, subito dalla P.O., risulterebbe accertato già nell'ottobre del 2016, ovvero quando era appena terminata la relazione con l'imputato, imponendosi, quindi, sotto il profilo risarcitorio, un approfondimento incompatibile con il giudizio penale). L'imputato deve essere condannato altresì alla refusione delle spese di costituzione, rappresentanza e assistenza in giudizio della parte civile, che si liquidano (tenuto conto della natura delle questioni affrontate, del numero di udienze di trattazione e dell'esito favorevole ottenuto) in complessivi Euro 2.050,00 (già operata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/02), oltre IVA e CPA, da versarsi in favore dello Stato anticipatorio, attesa l'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato.

In ragione del carico di ruolo, della complessità della vicenda in esame e dei concomitanti impegni del Giudicante nella trattazione di processi con imputati detenuti, che presentano carattere di particolare urgenza, è stato indicato il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

*P.Q.M.*

*Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.*

**DICHIARA**

F. M. colpevole del reato a lui ascritto ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 612 bis, comma 3 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle altre conteste aggravanti, lo

**CONDANNA**

alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

*visti gli artt. 165 e 175 c.p. e ss.*

**ORDINA**

la sospensione condizionale della pena nel termine di legge, subordinandola al pagamento dell'importo di seguito liquidato a titolo di provvisionale in favore della parte civile e dispone la non menzione della condanna nel casellario giudiziale;

*visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.*

**CONDANNA**

l'imputato predetto al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile D. S. da liquidarsi in separata sede, con attribuzione in favore della parte civile di una provvisionale, immediatamente esecutiva, che si liquida equitativamente nella somma di Euro 2.000,00, oltre al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza della medesima parte civile che si liquidano nella somma di Euro 2.050,00 (già operata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/02), oltre rimborso spese forfetarie pari al 15%, IVA e CPA, se dovuti come per legge, da versarsi in favore dello Stato antistatario;

*visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.*

**FISSA**

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 08.09.2020

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
SEZ. IX PENALE

DEPOSITATO  
0851

/ 1 DIC. 2020

27



IL CANCELLIERE

Il giudice  
Dr.ssa Angela Martone

Num. R.G. Trib. 447/20  
Num. R.G.GIP 305/19

Num. R.G.N.R. 22892/18



Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale  
in composizione monocratica nella persona della  
Dott.ssa Anna Maria Zamagni

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di

**B.** nato a **il** 1962, residente ed el.te  
dom.10 in (MI), via - libero presente

Difeso di ufficio dall'avv. Giovanni Carlo Volante, del foro di Milano

**IMPUTATO**

reato p. e p. dall'art. 81, 61 n. 5), 572 c.p. perché, mediante reiterate aggressioni verbali e fisiche, nonché mediante ingiurie e umiliazioni, abitualmente maltrattava la compagna Q. M. ed il figlio B. M. provocando in entrambi uno stato di prostrazione, sofferenza e penose condizioni di vita, tali da costringere Q. M. ad andare via di casa: in particolare, realizzava quanto precede con le condotte seguenti:

- minacciava più volte di incendiare casa con all'interno entrambi, affermando di aver le taniche di benzina pronte (episodio del novembre 2017):

- gettava i vestiti di Q. M. che riteneva inadatti per uscire (perché troppo "appariscenti"), buttava anche le scarpe e la biancheria intima della stessa o li imbrattava con urina o altre macchie bianche:

- minacciava Q. M. di diffondere fotografie o filmati personali che la ritraevano nuda, in un/uno o in atti sessuali:

- minacciava Q. M. dicendole di averla fatta pedinare e di possedere foto o filmati che la ritraevano in albergo compiva atti sessuali con altre persone:

- insultava Q. M. anche alla presenza del figlio con frasi quali "Tua madre puzza di cazzo... è una puttana, è sporca di shorra, le fanno un culo così... ha fatto sesso con tre persone" oppure, rivolgendosi alla figlia che gli aveva chiesto un

N 6066/20  
della Sentenza

**UDIENZA**  
del giorno  
9.9.2020

**Depositata  
in Cancelleria**

il  
15/9/2020

Il Cancelliere

Visto P.G.  
17/09/2020

Sentenza  
divenuta  
irrevocabile dal  
26/10/2020

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Daniela COPPOLINO

aiuto economico, "Non ti aiuto perché hai in casa quella puttana di tua madre";  
- dopo l'allontanamento della madre, reiteratamente insultava il figlio B.  
M. con espressioni quali "bastardo", "non sei mio figlio", "sei inutile".

- reiteratamente costringeva il figlio B. M. a visionare materiale (foto o filmati) che ritraevano la madre nel compimento di atti sessuali, insultandola.

Con l'aggravante –in relazione alle condotte nei confronti del figlio B. M. di avere commesso il fatto in circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa (ragazzo affetto dalla sindrome di Hikikomori)

In dal novembre 2017 e in permanenza attuale

#### **PARTE OFFESA:**

Q. M. nata a il 1968, domiciliata in via presente

B. M. nato a il 1997, domiciliato in assente

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Pubblico Ministero:** riqualificarsi il fatto quali ingiurie e minacce e pronuncia di sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato quanto alle ingiurie e non doversi procedere nei confronti dell'imputato quanto alle minacce perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela

**Difesa dell'imputato:** assoluzione perché il fatto non sussiste

#### **MOTIVAZIONE**

##### **Il processo**

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone il giudizio in data 15.10.2019 all'esito dell'udienza preliminare.

Alla prima udienza in data 10.2.2020, svoltasi alla presenza dell'imputato sono stati prodotti CD contenenti documenti sui quali la difesa dell'imputato si è riservata di interloquire ed è stata rinviata l'udienza ad oggi per l'audizione della persona offesa. Nulla opponendo la difesa i CD sono stati acquisiti ed è stata escussa la persona offesa M. Q. mentre è stata acquisita con il consenso delle parti l'audizione protetta di M. B. Sono state quindi revocate tutte le ulteriori testimonianze e le parti sono state invitate a concludere.

All'esito della discussione, sulle conclusioni come sopra trascritte, è stata pronunciata la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

##### **La ricostruzione dei fatti e l'insussistenza dei reati contesti**

L'istruttoria esperita ha escluso la sussistenza dei fatti come descritti dal capo di imputazione.

Innanzitutto l'audizione protetta del figlio dell'imputato, acquisita agli atti, descrive una situazione di tensione tra i genitori con frequenti litigi ma nulla di specifico. In ordine alla contestazione specifica commessa al danno del figlio contenuta nel capo di imputazione, M. ha escluso di avere visto foto o filmati anche se il padre lo invitava a guardare "*cosa fa tua madre*" e ha confermato che il padre parlava spesso male della madre e che era in tensione per la scoperta di un tradimento e per il fatto di avere intestato tutto alla compagna e di essere ora privo di beni. Nulla di più: non ha riferito di insulti specifici alla madre né di dubbi in ordine alla paternità né di insulti nei suoi confronti.

M. Q. sentita all'odierna udienza, ha dichiarato di avere rimesso la querela e ha confermato di non avere intenzione di procedere, di essere tornata a vivere con il compagno (con il quale vive da trent'anni) e che la denuncia fu fatta perché infastidita dal comportamento dell'imputato. In particolare la donna ha spiegato che nel corso di alcuni rapporti intimi erano state scattate foto e fatti filmati in accordo tra loro e che nell'ultimo periodo, nel corso di alcune liti, il compagno le rammentò la loro esistenza. La donna ha spiegato di non essersi sentita minacciata di divulgazione o altro ma che il riferimento ad una cosa intima la infastidì e indusse a sporgere denuncia.

Ha precisato che nell'ultimo periodo ci furono liti pesanti nel senso "*che magari saltavano fuori parole pesanti diciamo*". Ha precisato che non vi fu alcuna minaccia di incendiare la casa ma che nel corso delle liti il compagno aveva affermato che "*piuttosto incendio tutto che darti la tua parte*" riferendosi al fatto che la casa, pur acquistata da lui, era intestata ad entrambi. Ha peraltro precisato che si trattò di parole alle quali non diede importanza escludendo che potesse fare una cosa del genere.

La teste alle contestazioni del PM ha precisato di avere vissuto in armonia con l'imputato per ventisette anni e che negli ultimi due, invece, erano di fatto separati in casa. "*Io poi in questi due anni poi piano piano ho conosciuto anche un'altra persona ma lui ovviamente, essendo che eravamo ancora lì fisicamente, gli ha dato fastidio, è scaturito un po' diciamo di gelosia*" ma che si erano poi riavvicinati con la gravidanza della figlia riprendendo la relazione. Ha precisato che il compagno si è sempre occupato dei figli, compreso M. che ha accudito e seguito anche nel percorso presso il CPS dove è in cura per la sindrome di cui soffre.

La teste ha precisato che nel novembre 2017 uscì di casa trasferendosi altrove e che in quel periodo non ebbe più rapporti con il compagno.

Le dichiarazioni sono chiare, né il PM ha effettuato contestazioni specifiche sicché deve ritenersi che le dichiarazioni rese in indagini non fossero sensibilmente difformi.

In ogni caso, l'accertata assenza di convivenza e rapporti nel periodo in contestazione esclude in radice il reato contestato.

Peraltro anche nel periodo precedente all'uscita della Q di casa, le condotte descritte dalla donna, come dal figlio, non integrano il reato. Pur essendo stato descritto un clima pesante e litigioso, anche con parole "pesanti" non è stato provato quel clima di sopraffazione necessario per il reato contestato. Le condotte specificamente descritte non sono state confermate.

Conclusivamente, l'imputato deve essere assolto per insussistenza del fatto.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.,


**ASSOLVE**

A B. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste

Milano, 9/9/2020

Il Giudice

Anna Maria Zamagni




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 15/09/2020

~~IL CANCELLIERE~~

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca



PASSATO IN GIUDICATO



Milano, 26/10/2020

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Daniela COPPOLINO

Milano 01/12/11/2020

el reato PG il 19/10/20

Num. R.G. Trib. 16619/18  
Num. R.G.GIP 9170/17

Num. R.G.N.R. 24114/16

N 606//20  
della Sentenza

**UDIENZA**  
del giorno  
8.9.2020



Tribunale ordinario di Milano

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo italiano**

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale  
in composizione monocratica nella persona della  
Dott.ssa Anna Maria Zamagni

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la  
seguinte

**SENTENZA**

Nei confronti di

F F nato ad il 1979, elettivamente  
domiciliato in Milano via  
5 presente

Difeso di fiducia dall'avv. Tomaso Pisapia del foro del Milano  
presente

**IMPUTATO**

1. reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 n. 1, n. 11 quinquies e 572 c.p.  
*perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,*  
*commesse anche in tempi diversi, maltrattava la convivente,*  
C. S. il figlio F. C. nato a  
il 2011 e la figlia della convivente, S.  
C. nata a il 2007, costringendoli a subire  
mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere. In  
particolare, umiliava, ingiuriava la compagna con frasi del tipo  
"schifosa", "stupida"; la colpiva con calci pugni e schiaffi alla  
nuca e in varie parti del corpo; colpiva i minori, F. C.  
e S. C. con schiaffi, li rinchiudeva nello  
sgabuzzino.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto per futili motivi, quali  
i capricci dei figli, e nei confronti ed in presenza di minori degli

Depositata  
in Cancelleria

il

Il Cancelliere

Visto P.G.

Sentenza  
divenuta  
irrevocabile dal  
23 / 12 / 2020

Il Cancelliere,

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Dott.ssa Daniela CUPPOLINO

Polizia locale  
Milano  
14/15/02/2021



anni diciotto.

In Milano fino a marzo 2016

2. reato p. e p. dall'art. 616 c.p. perché sottraeva e prendeva cognizione della missiva inviata da S. A. con raccomandata in data 8.3.17 a C. S.  
Reato commesso in Milano in data 19.12.2016

## PARTE CIVILE

S. C. nata a il 1978, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori C. S. nata a il 2007 e C. F. nato a il 2011 presente

Rappresentata e difesa dall'avv. Anna Silvestre del foro di Milano presso la quale è ex lege domiciliata presente

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Pubblico Ministero:** assoluzione perché il fatto non sussiste

**Difesa di parte civile:** *“vaglia l'on. Giudice affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e condannarlo alla pena di giustizia; voglia inoltre condannare con pronuncia provvisoriamente esecutiva l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subito dalla costituita parte civile, alla refusione delle spese del procedimento e al pagamento dei diritti ed onorari così determinati: risarcimento dei danni quantificato in € 20.000,00. I danni materiali sono rappresentati dalle spese sostenute dalla parte civile per le spese mediche. I danni morali sono rappresentati dalle continue vessazioni psicologiche subite dalla persona offesa.*

*Si chiede altresì che l'on. Giudice voglia condannare ai sensi degli artt. 539 e 540 c.p.p. al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva in una somma pari ad euro 10.000,00”*

**Difesa dell'imputato:** assoluzione perché il fatto non sussiste

## **MOTIVAZIONE**

### **Il processo**

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone il giudizio in data 5.7.2018 all'esito dell'udienza preliminare.

Alla prima udienza in data 16.1.2019, svoltasi alla presenza dell'imputato, la persona offesa si è costituita parte civile e sono state avanzate le istanze istruttorie, ammesse come da ordinanza a verbale con acquisizione del ricorso ex art. 337 bis c.c. presentato dall'imputato e successiva declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Napoli Nord, della CTU d.ssa C. svolta a Napoli nel giudizio relativo all'affidamento del minore C. della successiva CTU del dott. C. M. sulla quale le parti hanno inizialmente trovato un accordo nella vertenza civile. Infine sono state acquisite

due relazioni su C S la prima, del 16.10.2015, della neuropsichiatria infantile dell'ospedale Niguarda di Milano, la seconda, del 13.7.2016, della d.ssa P. R psicologa cui madre e nonna materna di C si erano rivolte dopo il trasferimento da Milano a Napoli.

L'istruttoria è quindi iniziata all'udienza del 16.9.2019, non essendo stati citati i testi per l'udienza del 15.7.2019. Sono stati sentiti la parte civile e la madre della stessa M S è stata acquisita lettera firmata dalla parte civile del 19.4.2016 che la teste ha dichiarato di "non ricordare". Il teste A S padre di C e non comparso il 16.9.2019 per motivi di lavoro, è stato sentito alla successiva udienza del 23.9.2019 unitamente al padre della parte civile, A C. Sull'accordo delle parti si è quindi proceduto all'assunzione dei testi della difesa: C P collega di lavoro di imputato e persona offesa, R I, madre dell'imputato, M G amica delle parti, P S custode dello stabile di via a Milano ove vive l'imputato e, all'epoca della convivenza, anche la persona offesa.

Il 14.10.2019, acquisito verbale di udienza del Tribunale di Napoli in relazione alla causa civile per l'affidamento di C nonché certificazioni mediche sulle condizioni di salute di C S, l'imputato ha reso l'esame all'esito del quale, su accordo delle parti, sono state acquisite le graduatorie 2016-2017 relative alla mobilità dei dipendenti delle poste, ordinanza relativa all'incidente probatorio, decreti di perquisizione e sequestro e successiva restituzione del materiale informatico dell'imputato.

A scioglimento della riserva assunta in sede di ammissione delle prove, è stata ammessa la testimonianza di C F e C S, richiesta dalla difesa di parte civile e dell'imputato.

L'originaria udienza fissata il 25.11.2019 per l'audizione protetta dei due minori è stata rinviata a seguito di richiesta della curatrice speciale fondata sulle condizioni di sofferenza psichica di C non in grado di sostenere l'audizione. La difesa dell'imputato ha rinunciato all'audizione dei due minori, negando peraltro il consenso richiesto da PM e parte civile, all'acquisizione delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini. La parte civile ha insistito nell'audizione dei due minori, testi anche propri, e il Tribunale ha disposto nuova citazione degli stessi, previa verifica delle condizioni di salute di C, anche in quanto testi di riferimento sollecitando altresì la parte civile al deposito degli atti dei procedimenti civili aperti a tutela dei minori.

La successiva udienza è stata rinviata per l'emergenza COVID e l'audizione protetta si è svolta l'8.9.2020 alla presenza altresì della curatrice speciale, avvocato M A a quale ha depositato provvedimento del Tribunale di Napoli Nord relativamente a C S e due relazioni del 14.11.2019 e 3.9.2020, oltre a relazione sociale su C del 27.8.2020. La difesa dell'imputato ha quindi integrato le produzioni con il provvedimento del tribunale di Napoli

Nord su C del 17.10.2019. Tutta la documentazione è stata acquisita sull'accordo delle parti.

Conclusa l'audizione di C e C è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come sopra riportato.

### **Il quadro familiare**

Appare opportuno delineare la cornice familiare all'interno della quale si collocano i fatti contestati. Sulla base dei documenti acquisiti e delle deposizioni dei testimoni nonché dello stesso esame dell'imputato, risulta pacifico che S:

C e F F si conobbero nel 2010 a Milano, dove la parte offesa si trovava per ragioni lavorative; verso la fine dell'anno iniziarono la convivenza presso l'abitazione del F e, nell'estate 2011, C S figlia della C nata da una precedente relazione e che viveva a Napoli con i nonni materni, si trasferì a Milano a vivere con la mamma e il nuovo compagno<sup>1</sup>. Nell'ottobre 2011 nacque C , figlio della coppia.

C S nel periodo in cui visse a Milano fu presa in carico dalla neuropsichiatria infantile per *“problemi alimentari, fobie di contaminazione, paura dell'abbandono e manifestazioni tipo attacchi di panico”* che non furono però confermati dalla valutazione, che si concluse con una diagnosi di *“disturbo emozionale dell'infanzia non specificato”* caratterizzato da una somatizzazione dell'ansia dove *“i sintomi sono inconsapevolmente un tentativo di iperattivare la preoccupazione genitoriale, apparentemente al fine di rimettere in contatto mamma e papà”*<sup>2</sup>. Entrambi i genitori di C così come l'imputato, hanno riferito di un mutismo selettivo che iniziò nel periodo in cui la bambina visse a Milano, dopo circa un paio d'anni dal trasferimento, e che caratterizzò la modalità relazionale di C con uno strascico anche nell'attualità<sup>3</sup>.

La convivenza continuò sino al gennaio 2016 quando, a seguito di un episodio di malessere accusato sul lavoro dalla C, il F chiese aiuto ai genitori della stessa che si trasferirono a casa della coppia per circa quaranta giorni, per poi rientrare a C presso il domicilio con la figlia e la nipote C, lasciando C con il padre. Il bambino fu portato dalla mamma dopo la conclusione dell'anno scolastico.

A maggio 2016, dopo episodi di ansia acuta, venne richiesta alla d.ssa R una valutazione psicodiagnostica su C *“in merito a riferiti disturbi del comportamento alimentare, disturbi del sonno, somatizzazioni, difficoltà di socializzazione e mutismo elettivo manifestatosi circa un anno e mezzo fa”*<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Dalla deposizione del teste A S padre di C , emerge che la madre aveva già cercato di portare C con sé a Milano prima della convivenza con l'imputato, ma che il tentativo non era andato a buon fine, con rientro della bambina dai nonni.

<sup>2</sup> Cfr relazione NPI Niguarda del 16.10.2015

<sup>3</sup> Cfr deposizione dei genitori di C e esame imputato

<sup>4</sup> Cfr relazione d.ssa R del 13.7.2016

Per entrambi i minori furono aperti procedimenti civili per l'affidamento, con svolgimento di due consulenze tecniche in relazione al minore C e di una in relazione a C]. Per entrambi i ragazzi sono intervenuti i servizi sociali.

Allo stato, come riferito anche dalla curatrice speciale e come emerge dai provvedimenti acquisiti all'odierna udienza, S C è stata sospesa dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia C collocata presso il padre, mentre per C è stata avanzata analoga istanza e il collocamento è stato modificato: non più presso la madre, come da accordo tra i genitori seguito alla seconda CTU svolta dal Tribunale di Napoli Nord<sup>5</sup>, ma presso i nonni paterni che, allo stato, vivono a Milano insieme all'imputato<sup>6</sup>.

Da quanto relazionato dal Comune di Milano, ente affidatario del minore C a seguito del trasferimento da luogo di origine dei nonni paterni, il bambino vive una situazione di benessere tale da escludere anche la necessità di interventi di sostegno.

Quanto a C, il servizio di luogo di attuale residenza della minore collocata presso il padre, dà conto delle iniziali difficoltà di adattamento al nuovo contesto ma di un maggiore benessere nell'attualità con un miglioramento della relazione con il padre e maggiore apertura al nuovo contesto amicale e familiare<sup>7</sup>.

### **La genesi del presente procedimento**

Dai documenti e provvedimenti acquisiti al fascicolo del dibattimento e dalle testimonianze degli interessati è emerso che, a seguito dell'esito della valutazione su C richiesta a Napoli dalla C, fu sporta denuncia.

Come sopra indicato, la mamma e la nonna materna chiesero una valutazione psicodiagnostica di C che si concluse come di seguito testualmente riportato:

#### *Valutazione psicologica*

*Sono stati effettuati: 2 colloqui con la coppia genitoriale; 2 colloqui individuali con la madre; 1 colloquio individuale con il padre; 3 incontri con la bambina all'interno (nei quali sono stati somministrati tests grafici e proiettivi (Disegno della figura umana; Disegno della famiglia; Disegno delle emozioni; C A T; Favole della Duss).*

*Durante il primo incontro la bambina è apparsa inizialmente distaccata e resistente, per poi subito dopo mostrarsi disponibile e soprattutto bisognosa di riferire la sua storia e le sue preoccupazioni. Ha così raccontato di essersi trasferita improvvisamente da Milano a Napoli a casa dei nonni materni perché la mamma e il suo compagno F litigavano e urlavano*

<sup>5</sup> Cfr provvedimento 18.4.2019 e CTU dott. M. La prima CTU era stata svolta dalla d.ssa C.

<sup>6</sup> Cfr provvedimento 17.10.2019 acquisito all'udienza dell'8.9.2020 nonché relazione del Comune di Milano 27.8.2020

<sup>7</sup> Cfr relazione 3.9.2020 acquisita all'udienza del 8.9.2020

*sempre. F era cattivo con tutti e dava loro schiaffi e botte senza motivo, Alcune volte rideva e prendeva in giro lei e il fratellino C e quando stavano a tavola diceva e faceva cose strane (eruttazioni e altre cose sporche) e faceva loro paura e così -dovevano stare zitti per non farlo arrabbiare. Altre volte la costringeva a scrivere strane cose sulla sua onnipotenza e su quanto fosse forte e dovesse comandare. Ha ricordato poi di essere stata rinchiusa in uno sgabuzzino per tanto tempo, forse un giorno, e di essersi stesa e addormentata per terra perché troppo stanca. C ha anche riferito di essere stata "obbligata" a vedere film pornografici e che, se si rifiutava, lui si arrabbiava e le teneva la testa costringendola a guardare. Tutte queste cose avvenivano per lo più quando la madre era assente. Dai colloqui e dall'esame testologico si sono evidenziati vissuti di ansia e timori verso l'ambiente esterno, percepito come minaccioso e confusivo. Di contro, sono emerse fantasie idealizzate sulla possibilità che i genitori si possano un giorno ricongiungere e che anche il piccolo C possa stare sempre con lei.*

*Vista la gravità della situazione riferita dalla bambina, si è ritenuto opportuno interrompere la valutazione di personalità, ipotizzando che le difficoltà e i sintomi presentati da C siano attribuibili al maltrattamento fisico e psicologico subito, al fatto di essere stata vittima di violenza assistita e alle numerose esperienze traumatiche.*

*Sono stati informati i genitori e la madre è stata subito disponibile a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti del*

*sig. F oltre che a intraprendere tutti i percorsi necessari a garantire un sano sviluppo fisico e mentale dei minori C e C*

*Ovviamente si ritiene assolutamente necessario che la piccola C intraprenda una psicoterapia individuale.*

*Si rilascia su richiesta per gli usi consentiti.*

*Napoli, 13.07.2016*

A seguito di quanto riferito alla d.ssa R fu sporta denuncia dalla C a carico del F nel giugno 2016, con una integrazione a dicembre dello stesso anno. Nell'agosto 2016 anche A S padre di C presentò denuncia contro la ex moglie in relazione alla violazione dei provvedimenti del giudice civile circa il proprio diritto di visita alla figlia minore, segnalando altresì una situazione di grave pregiudizio per la bambina "circa le violenze patite da F F e C S in ambito domestico"<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Cfr richiesta di archiviazione parziale del PM di Milano in data 8.2.2018 acquisita agli atti.

Dalla richiesta di archiviazione del PM di Milano, acquisita agli atti all'udienza 8.9.2020 su accordo delle parti, emerge che fu iscritto il presente procedimento per tutti i reati emergenti dalle denunce sia della C che di A S, con conseguente stralcio e archiviazione<sup>9</sup> in relazione ai reati denunciati da A S, nonché per il reato di corruzione di minorenni iscritto a carico del F per l'asserito coinvolgimento di C nella visione di film pornografici, di cui anche alla relazione della d.ssa R sopra trascritta.

### **I fatti contestati**

All'esito dello stralcio e svoltasi l'udienza preliminare, il presente processo vede il F imputato oltre che della sottrazione e presa di cognizione di una lettera inviata da A S alla ex moglie, di maltrattamenti aggravati ai danni sia della C che del figlio C e di C fatti contestato come commessi sino al marzo 2016.

Oltre alla relazione della d.ssa R, le principali fonti di prova sulle quali si fonda il quadro accusatorio sono le deposizioni delle persone offese che verranno di seguito analizzate e valutate.

### **La deposizione di S C**

S C è stata sentita all'udienza del 16.9.2019.

La sua deposizione non supera il vaglio di credibilità.

La teste, nonostante i ripetuti richiami a riferire fatti concreti e specifici contestualizzandoli, ha reso una deposizione confusa, generica, a tratti inverosimile, caratterizzata da plurime contestazioni per dichiarazioni difformi rese nelle querele, e in gran parte smentita dalle ulteriori acquisizioni dibattimentali.

Nel descrivere l'inizio della relazione ha riferito di una immediata manifestazione violenta ed aggressiva da parte del F peraltro non riferita nella CTU in sede civile:

*“sì è stato quando l'ho conosciuto, dopo quindici venti giorni mi teneva a casa segregata in casa e tornava la sera e mi picchiava. Questo è successo per una quindicina di giorni (...) Sì, io ero a casa, in quei quindici giorni più o meno, si sono verificate le violenze più pesanti nei miei confronti. Ero a casa e lo aspettavo comunque che rientrasse sveglia ... cioè ero sveglia e lo aspettavo che rientrasse. E lì ... non so, nel frattempo che lui veniva io leggevo, vedevo un film, insomma facevo le mie cose a casa. Tornava ubriaco sicuro ... quello sicuro, poi non lo so ... ubriaco e mi picchiava, mi dava calci nella pancia e schiaffi dietro la testa. E questo per una quindicina di giorni è avvenuto, di sera quando tornava. Questo è. Dopo le violenze sono finite, perché io poi a gennaio ho saputo di essere incinta di C e sono finite le violenze.*

<sup>9</sup> Il GIP, in accoglimento della richiesta del PM 8.2.2018 ha archiviato in data 26.2.2019, come da provvedimenti acquisito agli atti all'udienza 8.9.2020..

GIUDICE – Signora, lei ha parlato di una quindicina di giorni, adesso sono diventati quattro mesi. Allora, quindici giorni o quattro mesi?

TESTIMONE C. – Quindici giorni che ho iniziato la convivenza a casa di F perché la casa era sua, quindi sono andata lì e sistematicamente, ogni sera, per una quindicina di giorni, adesso non so se sono quindici, sono venti, comunque era il periodo iniziale, lui sistematicamente ogni sera tornava e mi picchiava.

GIUDICE – Si ricorderà il primo episodio?

TESTIMONE C. – Come?

GIUDICE – Il primo episodio in assoluto in cui è successo, se lo ricorda? Riesce a raccontarcelo com'era il rapporto prima? Come si è modificato? È successo qualcosa che ha scatenato ...

TESTIMONE C. – Io già stavo poco bene di mio, nel senso che comunque soffrivo di stati d'animo di ansia ... avevo comunque ... vivevo già lì quasi da circa due anni, quindi ...

GIUDICE – Lì dove?

TESTIMONE C. – ... A Milano da sola, prima di conoscere lui, quindi avevo tutta una serie di mancanze, perché non avevo mia figlia con me, soffrivo del fatto che mia figlia non stesse con me, quindi vedendo lui, diciamo è stata una ancora di salvezza, cioè mi ero innamorata di lui comunque fondamentalmente.

GIUDICE – E quanto tempo è durato il rapporto prima di andare a convivere?

TESTIMONE C. – Poco, di preciso e ... un mese circa prima di andare a convivere a casa sua.

GIUDICE – Come è stato questo mese?

TESTIMONE C. Di un corteggiamento sfrenato, cioè ...

GIUDICE – E quindi lei decide di andare a vivere con lui? Giusto?

TESTIMONE C. – Sì.

GIUDICE – Bene, come viene presa questa decisione? Come è andato l'inizio della convivenza? Qual è stato il primo episodio in cui si sono manifestate queste violenze?

TESTIMONE C. – Lui mi chiede di andare a vivere con lui, quindi ... mi chiede di andare a vivere con lui, mi chiede di stare con lui e ... da lì, infatti l'ho detto prima, dato che non ... io non ero al 100% serena, perché non c'era mia figlia con me, ed ero ansiosa, lui mi consigliò di mettermi un periodo in malattia, di stare a casa tranquilla e serena e di fare la brava donnina di casa, io questo ho fatto, sono stata da lui i primi ... quando sono andata ad abitare con lui. E da lì quando sono arrivata a casa sua iniziavamo a fare progetti di dire: "Cambiamo l'armadio ... mettiamo questo ... insomma ... cambiamo un po' le cose di casa", lui la sera, quando io ero lì, perché io non lavoravo, per una quindicina di giorni non ho lavorato, lui la sera, io l'aspettavo sveglia, lui tornava ... Mi picchiava"<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Cfr deposizione C. e pagg. 7 e ss. trascrizione

Nonostante le insistenze sia del PM che del Tribunale, la C non è riuscita a meglio dettagliare le violenze, né a descrivere il primo episodio che trasformò un rapporto caratterizzato da un “*corteggiamento sfrenato*” in una relazione estremamente violenta e limitativa della libertà.

Rimasta incinta di C peraltro, nel racconto della C le violenze fisiche cessarono del tutto ma “*le violenze psicologiche c'erano sempre, cioè lui comunque ...*”

PUBBLICO MINISTERO – *Ecco, ci parli delle violenze psicologiche ...*  
TESTIMONE C – *... Aveva sempre questo atteggiamento*

...  
PUBBLICO MINISTERO – *... Perché ... che cosa vuol dire: “Violenze psicologiche”?*

TESTIMONE C – *... Cioè, io avevo un rapporto nei suoi confronti di sudditanza, fundamentalmente, io avevo paura di non scagliarmi contro, perché mi trovavo in una posizione ... posso dire anche di comodo, cioè nel senso, perché comunque ero a casa sua e lavoravo lì e quindi lui se ne approfittava comunque di questa situazione.*

(...)

*Che lui mi manipolava.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma i fatti signora ... i fatti ... cosa vuol dire? Che sceglieva lui le cose? Che non le consentiva di fare delle cose?*

TESTIMONE C – *Sì, sì ...*

PUBBLICO MINISTERO – *I fatti, noi non c'eravamo, dobbiamo sapere che cosa succedeva.*

TESTIMONE C – *Succedeva che ... cioè oggi alla luce dei fatti posso dire che mi ha manipolata, ma quando io stavo con lui, all'epoca di quando sono successi i fatti non ...*

GIUDICE – *Quali fatti signora? Non so se è chiaro, lei deve ...*

TESTIMONE C – *... Faceva violenza su mia figlia<sup>11</sup>.*

La teste non è riuscita a rendere dichiarazioni maggiormente specifiche e il PM ha dovuto procedere ad una serie di contestazione rispetto a dichiarazioni difformi rese nelle querele e che non è stata in grado di spiegare. E così, ad esempio, alla contestazione che in querela aveva riferito che durante i primi due anni della vita di C le violenze erano state più sporadiche riprendendo poi “*con maggiore frequenza all'incirca dal secondo anno di vita di C*”, mentre in dibattimento ha escluso violenze fisiche successive ai primi quindici giorni di segregazione, pur confermando le dichiarazioni già rese non è stata in grado né di spiegare la difformità né di meglio specificare le violenze e la loro “*maggior frequenza*”<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr deposizione pag. 10

<sup>12</sup> Cfr pag. 26 deposizione



Nel dettaglio è riuscita a raccontare due episodi in cui avrebbe ricevuto una sberla, uno in auto alla presenza dei bambini e un altro in casa nel periodo immediatamente precedente il suo trasferimento a C

Anche le dichiarazioni relative ai maltrattamenti subiti dai figli sono state del medesimo tenore: generiche, caratterizzate da plurime contestazioni che ne hanno inficiato la credibilità. La teste è apparsa confusa anche solo in relazione a cosa i figli le avrebbero raccontato, non riuscendo a spiegare le contraddizioni con le precedenti dichiarazioni. La teste ha riferito di avere appreso delle violenze ai danni dei figli e, soprattutto, di C una volta tornata a C recisando di avere direttamente assistito a due episodi in cui l'imputato avrebbe dato una sberla alla bambina dietro la nuca perché non mangiava, episodi non ricordati invece da C. In relazione ad ulteriori episodi che, a suo dire, avrebbe raccontato la figlia, ha precisato di non essersi mai accorta della situazione in quanto "distratta"<sup>13</sup>.

E' stata confusa anche su cosa avrebbe detto C e a chi. A titolo di esempio si riporta uno stralcio della deposizione relativo ad un specifico episodio contestato dal PM in quanto riportato nella querela e non ripetuto in dibattimento:

*PUBBLICO MINISTERO* Si ricorda se il signor F ha mai fatto la pipì sul pavimento della camera dei bambini?

*TESTIMONE C.* – Sì, i bambini mi hanno raccontato questo episodio qua, cioè quindi questo episodio ...

*PUBBLICO MINISTERO* – No, lo deve raccontare signora, non è che ... cioè ... come le ho detto all'inizio il Giudice non ha letto le sue denunce querele, quindi lei è qua per ripetere tutto quello che ha già detto e chiarire alcuni punti che non sono chiari delle sue denunce querele. È chiaro?

*TESTIMONE C.* – Sì, mia figlia dice che ha fatto ... lui ha fatto la pipì nella cameretta e poi ha obbligato mia figlia a pulire la pipì.

*GIUDICE* – Perché? Cosa era successo? Deve contestualizzare ... cosa le ha detto C. ?

*TESTIMONE C.* – C queste cose le ha dette a mia madre, C di queste cose non diceva niente, perché ...

*GIUDICE* – Allora, scusi un attimo, facciamo la contestazione ...

*PUBBLICO MINISTERO* – Sì, lei dice ...

*GIUDICE* – ... Deve dirmi la data se è la denuncia o l'integrazione, legga il passo preciso e vediamo come spiega la contraddizione la Teste.

*PUBBLICO MINISTERO* – ... Allora, è l'integrazione nel 9 dicembre 2016, lei dice: "Dal racconto dei minori, poi sono emersi successivamente alla proposizione della denuncia querela fatti raccapricciati, di cui si è reso protagonista il F. Riferisce la piccola C di un episodio avvenuto l'anno scorso, quando il signor F urinò sul pavimento della camera dei bambini e obbligò i bambini a ripulire il pavimento. In una altra occasione, come

<sup>13</sup> Cfr pag. 18 deposizione

è emerso dal racconto del minore C. il F. abbassò i pantaloni, mostrò i suoi genitali, dicendogli che quello, il pene, era il simbolo del suo potere.”

GIUDICE – Allora, li hanno raccontati a lei i bambini questi episodi?

TESTIMONE C. – No.

GIUDICE – No, a chi li hanno raccontati?

TESTIMONE C. – Alla nonna.

GIUDICE – Lei come mai non ha specificato in quella integrazione che i racconti non erano stati fatti a lei? O lo aveva detto? Non lo so, mi spieghi.

TESTIMONE C. – Non mi ricordo.<sup>14</sup>

L'episodio, per quanto molto forte e particolare, non è stato riferito né da C. sollecitata a ricordare, nel corso dell'audizione protetta, chi facesse le pulizie in casa, se lei collaborasse o fosse mai accaduto qualche caso particolare in cui fosse stata incaricata di pulire, né da C. Neppure dalla S. ossia la nonna alla quale, secondo quanto dichiarato in dibattimento dalla C. i bambini lo avrebbero raccontato.

In relazione a C. ha dichiarato:

PUBBLICO MINISTERO – Senta, ma nei confronti di C. perché lei ... nella denuncia querela, glielo contesto, perché ha detto solo nei confronti di C. invece dice: “A volte il signor F. quando entrambi i bambini facevano i capricci, era arrivato a dare qualche ceffone anche a loro, sgridandoli e punendoli”.

TESTIMONE C. – Sì, sì, è successo.

PUBBLICO MINISTERO – Questa era una cosa che lei vedeva?

TESTIMONE C. – È successo un paio di volte in mia presenza, l'ho detto prima, sì, dando degli schiaffoni a mio figlio al parco, in casa, al figlio di meno ... a C. perché ... molto di meno, su mia figlia ... con mia figlia se la prendeva.

(...)

PUBBLICO MINISTERO – Le contesto se non ricordo ... al di là degli insulti che lei il 9 dicembre 2016 nell'integrazione dice: “In particolare il signor F. quando era nervoso, cioè spesso, alzava in maniera abominevole il tono della voce, proferendo parolacce e frasi ingiuriose contro i minori, in particolare alla minore C. l'apostrofava con i termini ... schifosa, stupida ... comandandole di andare a rinchiudersi nel cesso, alzava le mani anche con il figli C. dandogli calci sul fondo della schiena e schiaffi. A tali episodi di violenza, a volte ho assistito personalmente”. Si ricorda signora?

TESTIMONE C. – Sì, è successo.

PARTE CIVILE, AVV. SACCHETTI – Completati la frase.

---

<sup>14</sup> Cfr pag. 19 deposizione

*PUBBLICO MINISTERO – Sì: “Al quale sono dovuta intervenire per sottrarre i minori al brutale pestaggio, ricevendo io stesso percosse ed insulti”.*

*TESTIMONE C – Sì.*

*PUBBLICO MINISTERO – No, allora a parte che se fa così, le ho già detto che stiamo registrando, quindi è inutile, deve dare delle risposte verbali.*

*GIUDICE – Allora, lo conferma signora?*

*TESTIMONE C. – Sì, è vero.*

*GIUDICE – E perché non lo aveva riferito adesso?*

*TESTIMONE C. – È vero.*

Deve sottolinearsi come la stessa C abbia invece negato maltrattamenti ai danni di C nei giudizi civili come emerge dal decreto 17.10.2019 con il quale il Tribunale di Napoli Nord ha disposto il collocamento del bambino presso i nonni paterni, autorizzando altresì l'eventuale trasferimento con i nonni paterni presso il padre, come avvenuto.

A fronte della evidente incoerenza, contraddittorietà e confusione delle dichiarazioni vi è la lettera datata 19.4.2016 prodotta dalla difesa dell'imputato che smentisce il quadro delineato al punto che, pur riconoscendo la grafia e la firma, la C si è trincerata dietro la dichiarazione di non ricordare di averla scritta, senza offrire una spiegazione plausibile della contraddizione tra quanto descritto e quanto invece emerge dalla missiva. Questo il testo:


*“Caro F mi sono risvegliata da un brutto incubo nel quale non avrei mai voluto trovarmi.*

*Ora la realtà è brutale per il mio modo di essere.*

*Ti ho fatto soffrire tanti e tu in cambio eri sempre rimasto dalla mia parte, e questo io non lo capivo sono stata una stupida a pensare di non poterti perdere. Anche la tua pazienza ha un limite ed io non ho saputo frenarmi. Ho il rimorso grande di aver distrutto una bella realtà che ci eravamo costruiti con sacrificio e amore. Il risultato di oggi, il brutto conto che ci troviamo a pagare è la “divisione” di tutti noi. Ma per cosa?? Questa domanda mi viene sempre in mente e provo tanta amarezza e rabbia. Non voglio fare più del male a nessuno consapevole delle conseguenze oggi i miei passai saranno di piombo voglio recuperare il più possibile tutto quello che mi è più caro al mondo e mi sono promessa che lo farò. Avrei da scusarmi con te e l'ho fatto vorrei alleviare tutti i tuoi brutti pensieri e portarli lontano su una stella. Ho capito che tu sei il mio compagno della vita.*

*Il cuore mi si spezza pensando di non poter essere più come prima, come hai detto tu troppe interferenze....*

*Soffro tanto ho paura sapendo di affrontare la vita senza te. Col tempo spero di ritornare se non come prima...ma...essere buoni amanti, amici e se possibile innamorati!*



*La vita mi ha messo di fronte ad una realtà che non avevo previsto è successo tutto così brutalmente ed io ti ho lasciato da solo, mi pento e non sai quanto pagherei per cancellare tutto e ritornassi da me con i tuoi abbracci. TI AMO*

*19/04/16 I miei pensieri sono per te*

*Ti amo Ti amo Ti amo Ti amo*

*Ti amo ti amerò per sempre.*

*ORA sono serena, perché tu lo sei.*

*Sempre e per sempre*

*In ogni momento*

*Tua*

*Sabrina”.*

La lettera è stata scritta dopo circa un mese e mezzo dal rientro della parte civile con la figlia C. a C., probabilmente dopo una visita al figlio a Milano.

Il contenuto stride in modo evidente con la ricostruzione dei fatti effettuata dalla parte civile ed appare invece confermare una dichiarazione della madre della stessa che lascia quanto meno il dubbio che la C. abbia diversamente ricostruito la sua vita con il F. dopo le rivelazioni di C. alla d.ssa R. quasi a voler offrire supporto a quanto narrato dalla figlia alla psicologa, peraltro in gran parte smentito dalle successive acquisizioni probatorie.

Ci si riferisce alle seguenti dichiarazioni rese dalla teste S. a domanda del Tribunale:

“GIUDICE – Signora dopo che sua figlia è rientrata a C. con lei a marzo, che rapporti ha avuto con il signor F.?”

TESTIMONE S. – Quasi nulla, dico quel quasi perché qualche telefonatina c’è stata, poi d’altronde basta.

GIUDICE – Lei sa se sua figlia ha cercato di ricucire il rapporto?

TESTIMONE S. – Sì, perché lei ancora doveva capire, perché poi praticamente lei a tutto questo no? Lui ha approfittato e questo lo devo dire ...

GIUDICE – Di che cosa ha approfittato? Non ho capito.

TESTIMONE S. – ... Lui ha approfittato che mia figlia ... diciamo che è debole, no? È fragile ...

GIUDICE – Ma dopo che lei è venuta via? Perché non la voleva più, lei mi ha detto così ...

TESTIMONE S. – Sì.

GIUDICE – ... Signora, no? Che siete andati via perché lui ...

TESTIMONE S. – Fondamentalmente è quello, che lui non la volesse più.

GIUDICE – Bene, allora, lei mi ha detto che sua figlia ha comunque cercato di ricucire il rapporto?

TESTIMONE S. – Voleva ricucire il rapporto per C. no? A volte uno ... però nemmeno lei si era resa conto dietro la facciata quello che c’era ... perché poi loro è stato un susseguirsi di conoscenza, perché noi non andava mai ad immaginare quello che ci potesse stare dietro.



GIUDICE – *Ma scusi, lei mi ha appena detto che i bambini le hanno riferito che la signora veniva picchiata e quindi lo sapeva.*

TESTIMONE S – *Allora, i bambini hanno riferito non subito ...*

GIUDICE – *Sì, signora ...*

TESTIMONE S – *... Non subito.*

GIUDICE – *... Ma se i bambini dicono che la mamma viene picchiata, la mamma di essere picchiata lo sa? E ...*

TESTIMONE SOLIMENO – *Sì ...*

GIUDICE – *... Non è che lo scopre quando lo dicono i bambini.*

TESTIMONE S – *... Questo sì ...*

GIUDICE – *E ... mi scusi ...*

TESTIMONE S – *... La mamma lo sapeva di essere stata picchiata. E evidentemente non lo so ... io sto qui per i miei nipoti ...*

GIUDICE – *Va bene.*

TESTIMONE S – *... Fondamentalmente.*

GIUDICE – *Grazie signora, può andare.*<sup>15</sup>

Dalle dichiarazioni della S alla quale peraltro la difesa ha contestato di non aver riferito nelle dichiarazioni in sede di indagini degli insulti e delle aggressioni di cui i bambini le avrebbero parlato, emerge come nulla fosse stato detto dalla C in ordine ai denunciati maltrattamenti ai propri danni che, invece, sarebbero stati affermati dai bambini e, di conseguenza, “immaginati” anche dalla C

La teste ha comunque escluso che in suo presenza sia mai accaduto qualcosa, ad eccezione di due episodi, uno ai danni della figlia e l’altro ai danni di C. Nulla ai danni di C che, invece, è stata indicata come la preponderante vittima delle violenze del F

Solo due episodi raccontati dalla C i soli due raccontati in modo specifico e contestualizzati, sono stati confermati l’uno da C l’altro dalla S. Si tratta dell’episodio dell’acquisto dei vestiti invernali nel 2014 o 2015 e di quello avvenuto nel periodo immediatamente precedente il rientro a C con i propri genitori.

Il primo episodio è stato raccontato dalla C che ha peraltro precisato che “i miei figli me lo ricordano...i miei figli me lo hanno raccontato questo episodio perché io li ho rimossi la maggior parte degli episodi”<sup>16</sup>. Anche C lo ha confermato e pure la teste S, seppure come riferitole dalla nipote. Nell’occasione dopo una discussione, la cui motivazione è stata diversamente data da C e dalla nonna, il F avrebbe colpito la C con una sberla dietro la nuca e sarebbe poi sceso dall’auto tornando a casa a piedi.

<sup>15</sup> Cfr pag. 57-58 trascrizione deposizione S

udienza 16.9.2019

<sup>16</sup> Cfr pag. 27 trascrizione deposizione C

udienza 16.9.2019

Il secondo episodio riguarda una sberla ricevuta nel corso di una discussione avvenuta nella camera da letto mentre i suoceri erano a casa del F sberla data dopo che a sua volta il F era stato aggredito dalla compagna, come immediatamente dichiarato alla S e confermato in sede di esame.

Questi i soli due episodi specifici riferiti dalla C che hanno trovato conferme in dichiarazioni di altri testi. Le dichiarazioni generiche di C su episodi di violenza subiti dalla mamma non possono ritenersi idonee a confermare le altrettanto generiche dichiarazioni della C. Ciò ancor più ove si consideri da un lato, che le dichiarazioni di C per quanto si dirà, sono pesantemente inficiate da quanto emerge dalle valutazioni agli atti condotte dai servizi del territorio; dall'altro che nulla emerse in ordine a violenza, assistita o subita, nel corso della valutazione svolta dalla neuropsichiatria infantile su C proprio nel periodo di riferimento.

### **La deposizione di C S**

Nella deposizione dibattimentale C non ha riferito nulla di quanto emerge dalla relazione della d.ssa R, peraltro già in parte non confermata in sede di audizione protetta come emerge dalla richiesta di archiviazione in atti. La parte relativa alla visione di film pornografici è stata riferita da C nell'audizione in indagini in modo diverso, avendo fatto al ragazzina riferimento a film romantici visti in alcune occasioni alla presenza del F. Nel corso dell'esame dibattimentale, la ragazza non ha fatto riferimento neppure ai film romantici ma solo ad un episodio in cui il F l'avrebbe esortata a guardare con lui una partita di calcio.

C ha lamentato la modalità con cui il F che inizialmente la trattava bene e non sa dire come mai abbia modificato tale atteggiamento, la svegliava la mattina, tirandole giù le gambe dal letto con una modalità forse scherzosa ma che a lei dava fastidio. Ha ricordato un episodio in cui avrebbe ricevuto un calcio mentre giocava e quello in auto già sopra riferito, peraltro dichiarando che l'imputato con la mamma in casa si comportava bene.

Sollecitata a ricordare episodi particolari sulle pulizie, come sopra già riportato, ovvero su eventuali punizione cui venisse sottoposta nulla ha riferito, sforzandosi di ricordare e dichiarando che c'era qualcosa che le "sfuggiva".

Tale dichiarazioni pone quanto meno il dubbio che la ragazzina abbia cercato di riportare cose non tanto vissute quanto sentite o riferite in altri contesti.

Il dubbio è sostenuto dalla relazione 11.11.2019 del servizio di L che ha aggiornato sulla situazione di C evidenziando come *"le narrazioni di C sembrano essere il frutto di pensieri appartenenti ai tanti adulti che l'hanno circondata e da cui tutt'ora dipende emotivamente. La stessa minore ha riferito di continuare ad avere necessità di condividere con la nonna materna quanto le accade nel quotidiano a volte arrivando a modificare i contenuti per avere*

rassicurazione ed approvazione da parte di questa, che privilegia al confronto diretto con la madre. Dunque C. evidenzia la difficoltà a dare continuità ai suoi racconti che sembrano variare in modo strumentale” e arrivando a chiedere la limitazione delle telefonate in modalità libera con la nonna materna.

Deve altresì sottolinearsi quanto riferito dal padre di C., A. S. circa le pressioni della nonna materna e della mamma sulla ragazzina:

“Mia figlia ha assunto atteggiamenti particolari dimostrandosi ripetutamente diffidente nei miei confronti, rifiutando di venire con me presso la residenza di L. altresì sempre in tale occasione, la piccola mi ha rappresentato la sua preoccupazione circa la possibilità che il suo allontanamento dalla residenza di C. ove abita con i nonni, avrebbe procurato la morte della madre C. S., nonché di entrambi i nonni materni”.

TESTIMONE S. – Praticamente c'è stato il periodo che dopo che ho fatto la denuncia, successivamente a questa denuncia mia figlia non voleva più venire a casa con me nei weekend.

GIUDICE – Quindi, dopo la denuncia di cui ci ha parlato prima del settembre?

TESTIMONE S. – Del settembre sì, ho fatto una denuncia per quell'episodio lì, visto che ... Aveva assistito abbastanza penso di violenza ...

GIUDICE – ... Di essere stata picchiata dalla mamma e dalla nonna?

TESTIMONE S. – ... Dalla mamma e dalla nonna, così aveva riferito. E mia figlia dopo penso circa una decina di giorni che non è più voluta venire con me, la prima volta ha pianto mentre stavamo in autostrada che eravamo arrivati quasi a Frosinone, ha cominciato a piangere, mi ha detto che la mamma gli aveva riferito che se veniva a casa da me, lei sarebbe morta, sarebbero morti i nonni e tutto il resto. E dopo di che, dopo quell'episodio lì, ci sono state ... mia figlia sono riuscito a prenderla penso a gennaio, per due giorni, in ottobre e poi ci sono andato successivamente diverse volte, io ogni quindici giorni andavo giù e mia figlia poi ogni volta saliva ... io l'andavo a prendere davanti ... dove andava a danza, in palestra, prima diceva: “Sì, sì, papà andiamo ... facciamo ... andiamo a cavallo, facciamo tutte le attività che abbiamo sempre fatto”, poi saliva sopra e non voleva più scendere. Una volta ho chiamato anche praticamente i Carabinieri, perché volevo almeno fare accertare il motivo per cui mia figlia non voleva più scendere giù e se era vero così e poi va bene, mi hanno confermato che mia figlia non voleva scendere, ma c'aveva intenzione di venire con me a L.

Praticamente mia figlia l'ho rivista poi tipo a luglio, ha cominciato a ritornare ... PUBBLICO MINISTERO – A luglio 2018 o 2019?

TESTIMONE S. – ... Del 2017, sì, la denuncia è del 2016 ... questo è successo nel 2017. (...) Poi praticamente è stata con me tutto agosto successivamente ... diciamo e poi ha ripreso in maniera continuativa poi le visite.

GIUDICE – E le ha spiegato cosa era successo? Ne avete parlato di questo rifiuto di venire?

TESTIMONE S                      – Sì, praticamente ce l'aveva un po' con me, perché avevo denunciato la mamma e la nonna"<sup>17</sup>.

In ogni caso C                      non ha riferito nulla di quanto emerge dall'imputazione come da lei subito né di quanto la nonna materna, la teste S                      ha dichiarato esserle stato riferito. C                      ha invece ricondotto tutto al fatto che "la nonna si era accorta che F                      non era una brava persona", ulteriormente confermando il dubbio che fu tale valutazione il motore di tutte le rivelazioni.

### **La deposizione di C                      F**

Il bambino non ha riferito nulla di rilevante ricordando litigi tra i genitori quando la sorella non c'era e, dunque, legati probabilmente al periodo in cui la mamma veniva a Milano a trovarlo dopo la separazione.

### **L'insussistenza dei maltrattamenti**

A fronte di tali elementi probatori è evidente l'insussistenza di prove atte a fondare una pronuncia di condanna.

Alla inconsistenza degli elementi di accusa si aggiungono le deposizioni della madre del F                      e degli amici sul positivo rapporto di coppia e sulle stranezze della C                      "<sup>18</sup> nonché dei colleghi di lavoro sull'episodio in cui la C                      perse il controllo sul lavoro, episodio che vide l'intervento risolutivo del F                      che si comportò in modo affettuoso e protettivo verso la C                      e al quale seguì la richiesta di aiuto ai genitori della compagna per gestire il malessere della stessa e che ebbe l'epilogo più volte ricordato del trasferimento a C                      .

A fronte quindi della valutazione degli elementi di prova sopra effettuata ciò che può ritenersi provato sono due episodi in cui il F                      colpì la C                      con una sberla alla nuca evidentemente insufficienti per l'integrazione del reato di maltrattamenti: si trattò di due episodi tra loro scollegati e a distanza temporale cospicua. Per gli stessi non fu sporta, nei termini di legge, alcuna querela.

Ai danni di C                      non è provata l'esistenza di maltrattamenti. La deposizione del teste S                      , equilibrata e priva di risentimenti, ha certamente offerto elementi indiziari in ordine ad un clima familiare poco sereno senza che però sia emerso con certezza che tale clima fosse addebitabile al comportamento del F                      e non, ad esempio, a quello della C                      . Giova sul punto ricordare che S                      sparse una querela nei confronti della C                      e della S                      per maltrattamenti subiti da C                      durante la convivenza con loro a C                      , successiva alla rottura della relazione con il F                      .

<sup>17</sup> Cfr deposizione S                      udienza 23.9.2019 pagg. 14-15. Il teste ha riferito di avere sporto denuncia perché la ragazzina gli aveva riferito di essere picchiata dalla mamma e dalla nonna.

<sup>18</sup> Cfr la deposizione della teste G                      sulle confidenze ricevute dalla C                      le in ordine ai sentire delle "voci"



In ogni caso i racconti di C al padre nel periodo in cui viveva a Milano, risentono di quanto emerso in sede di valutazione neuropsichiatrica in ordine ai tentativi della bambina di riavvicinare i genitori. Le dichiarazioni di C scontano poi, nel loro complesso, una pesante interferenza del nucleo materno, ben posta in luce dalla relazione dei servizi di L con conseguente impossibilità di ricostruire la relazione familiare, e con il F in particolare, sulle stesse.

Ai danni di C non può ritenersi provato il reato contestato: le dichiarazioni della C sul punto risentono della scarsa credibilità sopra evidenziata, sono state dalla stessa smentite in sede civile, non sono confermate dal bambino né dall'osservazione cui lo stesso è stato sottoposto in sede civile.

## **Il capo 2)**

In relazione a tale capo di imputazione l'istruttoria non ha consentito di ricostruire i fatti. La prova è assolutamente confusa in assenza di elementi che possano inficiare la credibilità del teste S disinteressato e terzo e delle cui dichiarazioni, dunque, non vi è motivo di dubitare.

L'imputazione riguarda la presunta sottrazione di una raccomandata inviata da A S alla C e con la quale le si contestava lo spostamento della figlia da Milano a C senza il suo consenso.

Pacifico che nell'imputazione vi sia un errore: la data della missiva è l'8.3.2016 e non l'8.3.2017 come si comprende anche dalla data del commesso reato, il 19.12.2016. F avrebbe sottratto tale raccomandata utilizzandola nel giudizio civile. L'imputato ha dichiarato che la lettera gli era stata mostrata dalla stessa C che l'aveva portata con sé nell'aprile 2016 quando venne a Milano a trovare C. Anche la C ha affermato di averla avuta con sé in quell'occasione e di essersi confidata con il F negando però di averla lasciata nell'abitazione o di avergliela consegnata.

A fronte delle dichiarazioni di imputato e parte civile, vi è la deposizione del teste S portiere dello stabile di via che ha riferito di avere ritirato una raccomandata indirizzata alla C in data 11.3.2016 e che la stessa è ancora in giacenza presso di lui.

Certo è che la lettera risulta tra i documenti elencati come allegati al ricorso per l'affidamento di C<sup>19</sup>, presentato dal F, dunque, non pare possa trattarsi di quella ancora in giacenza in portineria.

In ogni caso, non può ritenersi raggiunta la prova della sottrazione e presa di cognizione contro la volontà della C: che ha riferito lei stessa di averne condiviso il contenuto con il F e che, in ogni caso, ben potrebbe averla dimenticata presso la abitazione dello stesso.

---

<sup>19</sup> E' stato prodotto il solo ricorso in calce al quale la lettera risulta indicata come allegato 6. Gli allegati non sono stati prodotti

Conclusivamente, l'imputato deve essere assolto da entrambi i reati a lui contestati per insussistenza del fatto.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

F F dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste


Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

**INDICA**

In giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione

Milano, 8.9.2020

Il Giudice



18/10/2020  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Luigia Di Francesca



**PASSATO IN GIUDICATO**



il 23/12/2020

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
CANCELLIERE Daniela COPPOLINO

14/15/02/2020

N. 24114/2016 R.G.N.R.

N. 16619/2018 R.G. Trib.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

### SEZIONE V PENALE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Alessandra Mannino ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

considerato che, in data 18.07.2016 venivano sottoposti a sequestro probatorio dalla Polizia Locale di Milano, Servizio Tutela Donne e Minori (cfr. verbale di sequestro in atti), in occasione dell'accesso presso l'abitazione dell'imputato F. i seguenti beni in relazione al procedimento penale indicato in epigrafe:

- 18 DVD e 7 CD Rom;
- Schedina di memoria da 8 GB, macchina fotografica digitale;
- IPAD di colore grigio seriale n.
- PC portatile ACER ASPIRE;
- SMARTPHONE marca HUAWEI;
- SMARTPHONE NOKIA;
- 1 custodia nera contenente 2 DVD;
- N. 8 CD Rom anonimi.

evidenziato che, il procedimento di cui sopra è stato definito con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione V Penale, n. 6067 emessa in data 8.09.2020, irrevocabile il 23.12.2020 e che nella predetta sentenza nulla è stato disposto in relazione ai beni in sequestro;

visto l'art. 262 co 4 c.p.p. a norma del quale *"Dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca"*;

ritenuto, che nel caso di specie debba essere disposta la restituzione dei beni in sequestro a F. ante l'intervenuta sentenza di assoluzione in riferimento a tutti gli addebiti a lui ascritti in imputazione, non ricorrendo una ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240 co 2 c.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 262 co 4 c.p.p.

**dispone**

la restituzione a F dei beni di cui al verbale di sequestro 18.07.2016.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 4.02.2021

IL GIUDICE

*Dott.ssa Alessandra Mannino*

*Alessandra Mannino*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Milano, 05/02/2021  
CANCELLERIA  
UFFICIO SEMPLIFICATIVO  
Luisa Di Francesco  
*Luisa Di Francesco*

N. 11197/19 RG TRIBUNALE

N. 9885/19 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il \_\_\_\_\_

N. 6079/21 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE IL 15/10/21

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_

PASSATO IN GIUDICATO

IL 15/10/2021

Milano.



SENTENZA AL V° DEL P.G  
TRAMITE SICP IN DATA  
26/12/21

IL FUNZIONARIO Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX penale in composizione monocratica

*Repubblica Italiana*  
*In nome del popolo italiano*

Il Giudice, dr. ssa Elisabetta Canevini  
all'udienza 31.05.2021 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di:

**R I** nato in Romania il 1992 – elett.te dom.to in Milano presso  
**C** (v. verbale 08.05.2019)

- assente

Difeso d'ufficio dall'Avv. Laura Consonni del Foro di Milano

- presente

**Imputato**

Del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché, non accettando la separazione dalla moglie, R M mediante condotte reiterate e vessatorie maltrattava la donna, tempestandola di telefonate e messaggi, seguendola negli spostamenti, ingiuriandola e minacciandola, anche con l'uso di un coltello, sia all'interno dell'abitazione condivisa con l'amica D D sia in luoghi pubblici ove la raggiungeva.

In particolare, a mero titolo esemplificativo:

- nel mese di gennaio 2019 nel corso di un litigio determinato da motivi di gelosia afferrava un coltello dalla cucina e avvicinandosi alla donna e puntandole il coltello alla gola le diceva "io ti ammazzo se non mi stai vicino per sempre, sei una puttana, sei una grande puttana, mi devi dare il telefono, tu frequenti un altro, sei una grande puttana, ti farò vedere io";
- in data 10.03.2019 la raggiungeva sulla pubblica piazza, dove R M si trovava a passeggiare ed iniziava ad inveire nei suoi confronti dicendole: "sei una puttana, devi stare con me" e contemporaneamente le si avvicinava e l'afferrava per il collo, desistendo dall'azione grazie all'intervento del personale della Polizia di Stato che transitando sui luoghi notava la scena;
- nella stessa data del 10.03.2019 successivamente ai fatti descritti nel punto precedente, raggiungeva nuovamente la donna mentre si trovava nei pressi del bar " (gestito



dal compagno di D E ed iniziava a gridare contro le seguenti frasi: *“ti butto fuori dall'Italia, mi hai rovinato la vita, sei una grande puttana, devi andare via dall'Italia per questo, mi hai rovinato la vita”*;

- in data 17.03.2019 si presentava nuovamente presso il bar dove si trovava R M e la minacciava dicendole che non tornava assieme a lui le avrebbe tagliato la gola e l'avrebbe rimandata al suo paese. Successivamente iniziava ad inviare messaggi all'amica della donna, D E per indurla a convincere la moglie a tornare con lui;
- in data 28.04.2019 per l'ennesima volta raggiungeva il bar dove si trovava la donna e unitamente ad un suo amico inveiva e minacciava di ammazzare entrambe le donne e scagliava contro di loro delle pietre.
- Compresso in Milano dal mese di gennaio al mese di aprile 2019

**In cui è parte offesa R M** nata in Moldavia il 1998 – domiciliata come in atti

**Persona da avvisare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter cpp**

#### **Conclusioni delle parti:**

Il PM riconosce le attenuanti generiche, chiede la condanna ad anni 2 di reclusione la difesa in principalità chiede l'assoluzione, in subordine il minimo della pena e benefici ove concedibili.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto cdi giudizio immediato in data 31.05.2019, R I è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica. L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in assenza dell'imputato – inizialmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (ordinanza eseguita l'08.05.2019 e revocata il 16.07.2020), si è svolta con l'esame dei testi R R , D D (ud., 06.03.2020), della persona offesa M R (ud. 11.02.2021), nonché con l'acquisizione della notazione di servizio in data 10.03.2019 redatta dall'Agt. Sc. C C del Comm.to di PS con rinuncia al suo esame testimoniale.

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

\*\*\*

**La persona offesa M R** (ud. 11.02.2021) riferiva in primo luogo di aver ripreso la relazione col marito, pur a seguito dei fatti denunciati nel marzo 2019, avendo egli compreso la gravità delle proprie condotte ed essendo ora la loro relazione tranquilla.

Quanto ai fatti denunciati, segnalava che il loro rapporto aveva cominciato a dare problemi per motivi economici (*"abbiamo iniziato a litigare tantissimo per mancanza di soldi"*). In tale contesto, il marito aveva *"iniziato a bere tanto, a giocare alle macchinette"*, *"ha iniziato ad essere un po' aggressivo"*. Ricordava di essersi spaventata perché l'aveva anche minacciata con un coltello, cosicché aveva deciso di separarsi. In particolare, ricordava che un giorno in cui era a letto poiché non si sentiva bene, aveva sentito il marito suonare il citofono. Si era svegliata di soprassalto al suo ingresso in casa, poiché era arrivato gridando e molto alterato. In preda a questa furia, prendeva in mano un coltello e andava verso di lei. Fortunatamente, una vicina di casa era intervenuta portandola via.

A seguito della decisione di separarsi, il marito era diventato ancora più aggressivo, ed aveva cominciato a minacciarla ripetutamente che l'avrebbe ammazzata (*"che mi ammazza, che mi manda a casa tutta a pezzi, tutte le parole brutte"*).

Riferiva che si era spostata da un'amica e ad ogni week end il marito, ubriaco, la raggiungeva presso il bar dove lavorava l'amica, per minacciarla, spesso sottolineando anche il fatto che lei era priva di documenti cosicché lui minacciava di farla tornare al suo paese.

In un'altra occasione, mentre lei si trovava a casa dell'amica, lo aveva trovato davanti al cancello. Aveva cercato di allontanarsi da lui senza parlargli, ma lui le si era avvicinato chiedendole di



consegnargli il telefono. Al suo rifiuto le metteva le mani alla gola. Una pattuglia di passaggio interveniva prontamente e lo allontanava.

Riceveva anche numerosissime telefonate e messaggi, sempre minatori, tanto che era arrivata al punto di cambiare numero di telefono.

Le si rivolgeva dicendole “puttana” e che al suo paese sarebbe tornata solo da morta, perché se non stava con lui non doveva stare con nessuno.

Nell'agosto del 2020, un amico comune le faceva sapere che il marito le voleva parlare. Dopo un primo momento di indecisione, decideva di acconsentire a sentirlo. Comunicavano così a sentirsi telefonicamente (anche a causa del divieto di avvicinamento nel frattempo disposto) ed aveva modo di comprendere che egli aveva riflettuto sulla sua condotta ed era cambiato. Precisava che attualmente il marito aveva smesso di bere (o meglio, beveva solo con moderazione) e di giocare alle macchinette. Aveva deciso di tornare con lui e precisava che dopo la denuncia il marito non si era più comportato come prima.

\*\*\*

Le dichiarazioni della persona offesa, trovavano piena conferma negli ulteriori elementi di prova qui raccolti.

L'Agt. Sc. R. R. in servizio presso l'ufficio Prevenzione Generale, Squadre Volanti, della Questura di Milano, riferiva che il 10.03.2019 la centrale Operativa segnalava la necessità di intervento in via per una lite di coppia. La lite si stava svolgendo in strada e la richiesta di intervento era provenuta da alcuni passanti. Arrivavano sul posto verso le 12.45 ed individuavano una donna ed un uomo, che stavano litigando e venivano subito separati. Si trattava di R. I. e della moglie R. M. Il teste ricordava che l'uomo insisteva per vedere il cellulare della donna poiché voleva verificare se avesse contatti con altri uomini. Anche in loro presenza, R. I. continuava con il suo atteggiamento insistente. Inoltre, nel corso dell'intervento si apprendeva che i due erano sposati ma che proprio il giorno prima avevano deciso di procedere legalmente per la separazione. I due si calmavano, quindi R. I. affermava che sarebbe tornato presso la residenza in Piazza mentre R. M. riferiva che sarebbe andata a dormire da un'amica.

Dalla ricerca al terminale non risultavano altre segnalazione relative ai due soggetti

D. D. amica della persona offesa, riferiva che aveva conosciuto i coniugi R. poiché andavano a bere il caffè nel bar gestito da lei e da suo marito ed erano compaesani. Aveva avuto modo di sapere, frequentando la coppia, che avevano avuto problemi perché “lui beve troppo e cominciava a fere i casini quando era ubriaco”. Nel dicembre 2018 lei ed il compagno li avevano





ospitati a casa sua perché erano stati “*buttati fuori*” dalla loro abitazione. Lui era “sempre ubriaco, faceva casini nei parchi”. Anche in casa si comportava “*malissimo*”. In più di una occasione lui era arrivato a casa ubriaco e lei non voleva che si presentasse così in casa sua in quello stato. Ogni volta cominciava a tempestare la moglie di domande, chiedendole dove fosse stata, cosa avesse fatto, quanto aveva dormito e via dicendo. La insultava riferendosi anche alla madre (“*vaffanculo a tua madre, sei una stronza, sei una puttana*”).

Un giorno, mentre lei era al lavoro, riceveva una telefonata da un vicino di casa. Al suo rientro a casa, apprendeva dall'amica che R era “*salito con un coltello*” ed era convinto che lei lo avesse tradito con un altro uomo per lasciarlo e diceva che se non voleva stare con lui non doveva stare con nessuno. Sia N sia I le avevano confermato che poco prima I aveva anche usato un coltello della cucina solitamente usato per tagliare il pane.

In molte occasioni era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. I si presentava anche al bar da suo compagno o sotto casa, ubriaco, urlando e minacciando.

In una occasione aveva assistito ad una aggressione fisica. I voleva piccare M e mentre stavano mangiando, era salito sul letto per raggiungerla. Ma lei era intervenuta dandogli una spinta per farlo desistere. Anche in questa occasione era molto arrabbiato, sempre convinto di un tradimento. M stava sempre con lei per paura.

Ancora, ricordava che una notte, quando M era ancora ospite a casa sua, I aveva cominciato a minacciarla e a buttare “*sassi dal parco*”. Aveva cominciato a sua volta a ricevere messaggi da I perché M lo aveva “*bloccato*”, sino a che anche lei stessa lo aveva bloccato su consiglio dei Carabinieri.

Ricordava che in un'altra occasione I aveva aggredito M aggredita con una bottiglia di vetro. Al suo ritorno a casa, la teste riferiva di aver trovato i vetri della bottiglia in terra in strada. M le aveva raccontato che gliela aveva rotta in testa e che lei aveva chiamato la Polizia.

Ogni due o tre giorni I arrivava sotto casa cercando M ubriaco e facendo “*casini*”. Anche da lei pretendeva che intervenisse per convincere M a tornare con lui.

Questa situazione proseguiva per circa due mesi, sino a che I non veniva convocato dai Carabinieri che gli comunicavano il divieto di avvicinamento. Da quel momento non si faceva più vedere sotto casa.

**Dalla relazione di servizio redatta dall'Agt. sc. C C** (qui acquisita su accordo delle parti) risulta che il 10.03.2019 gli operanti intervenivano in piazzale presso l'esercizio , dove era stata segnalata una lite di una coppia. I due venivano identificati per R I e R M



Inoltre, il successivo 29.04.2019 i medesimi operanti intervenivano nuovamente alle 22.38 presso il pub di p.le su richiesta di una donna che chiedeva aiuto indicando un uomo in fuga. Questi veniva fermato poco lontano e identificato per R I già noto all'equipaggio.

La richiedente, D D proprietaria del Pub, era in compagnia della moglie del R R M la quale riferiva che il marito, ubriaco, era arrivato nel locale con un amico anch'egli ubriaco. L'aveva insultata gridando e chiedendole di uscire. Per calmare la situazione, al suo posto era uscita la D la quale veniva offesa a sua volta.

Al loro arrivo, R una volta identificato, si allontanava.

Agli atti dell'ufficio risultavano ulteriori interventi il 1.03.2019, alle 12.50 ed alle 16.10 ed il 17.03.2019.

A seguito delle suddette segnalazioni, l'08.05.2019 il GIP presso il Tribunale di Milano emetteva ordinanza cautelare disponendo l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Misura che veniva eseguita in pari data.

Con atti qui trasmessi il 12.09.2019, la Stazione CC Milano comunicava che la persona offesa si era presentata presso i loro uffici segnalando che aveva deciso di tornare insieme a R I che stavano organizzando un trasloco per tornare a vivere insieme in una abitazione che era già domicilio di R I in Corso

Non risultavano ulteriori accertamenti successivi.

La suddetta misura veniva revocata con ordinanza di questo giudice in data 16.07.2020.

\*\*\*

I fatti come sopra descritti integrano, a parere di chi scrive, il reato di maltrattamenti in famiglia come contestato.

La persona offesa M pur avendo oggi ripreso la relazione col marito, ha ricostruito con lucidità e precisione gli avvenimenti che l'avevano portata a decidere di separarsi da lui.

Il suo racconto è risultato lineare, coerente, privo di alcun intento rivendicativo, pieno di dettagli tipici del vissuto personale.

Come si è anticipato, peraltro, esso ha trovato diretta ed altrettanto coerente corrispondenza con quanto appreso dalle ulteriori fonti di conoscenza.

La donna ha fatto riferimento all'insorgere di problemi economici, in relazione ai quali il marito ha cominciato a bere e a "giocare alle macchinette". In tale contesto egli ha cominciato ad assumere comportamenti aggressivi, minacciosi e controllanti.



M ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente (“puttana”), Più volte minacciata di morte, anche con l’uso di un coltello, ripetutamente controllata nei suoi spostamenti e nell’uso del telefono, nella convinzione del marito e avesse un’altra relazione. Dopo la sua decisione di allontanarsi da lui, trasferendosi dall’amica D (dove già era stato ospitato anche l’imputato) l’uomo si presentava ripetutamente sotto la suddetta abitazione o presso il bar dove la E lavorava, cercando di incontrare la moglie ed ancora minacciandola ripetutamente, sino ad arrivare a metterle le mani al collo.

Tale racconto è stato sostanzialmente riportato dalla stessa D la quale – oltre a riportare gli episodi e le vicende già narrate dalla persona offesa – ha aggiunto elementi di dettaglio ed ha riportato ulteriori episodi ai quali aveva personalmente assistito o che le erano stati raccontati dall’amica (si pensi alla vicenda della bottiglia rotta).

Ad ulteriore conferma della effettività del narrato della persona offesa, vanno richiamati i numerosi interventi delle forze dell’ordine qui riportati dal teste R e dagli atti acquisiti a firma dell’Agt. C

Deve dunque ritenersi provato che R I abbia ripetutamente rivolto alla moglie insulti e minacce, abbia tenuto atteggiamenti ossessivi e controllanti, l’abbia minacciata anche con un coltello, l’abbia aggredita fisicamente mettendole le mani al collo, causandole penose condizioni di vita. Condotte tenute con frequenza ed intensità tali da potersi ritenere abituali.

Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.

Altrettanto sussistente deve ritenersi l’elemento soggettivo del reato, considerato che per la sua realizzazione è sufficiente la consapevolezza della idoneità delle condotte ad ingenerare nella persona offesa la situazione di prostrazione descritta.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità di F I in ordine al reato a lui ascritto.

Si ritengono, inoltre, sussistenti le circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62 bis cp.

Oltre all’incensuratezza dell’imputato, va ricordato che egli ha autonomamente rivisto il proprio operato, riuscendo ad interrompere l’abuso di bevande alcoliche e la tendenza alla ludopatia. Il prudente approccio di riavvicinamento della persona offesa (la quale ha voluto limitare le comunicazioni al solo mezzo del telefono per un primo periodo), le ha consentito di verificare la solidità di tale cambiamento.

Solidità che può essere anche riscontrata dalla effettiva interruzione delle condotte aggressive non solo a seguito dell’intervento cautelare, ma anche dopo la revoca dell’ordinanza in atto.



**Venendo alla commisurazione della pena**, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cp ed in particolare ricordata la condotta dell'imputato successiva al reato, si ritiene equo irrogare a R

I la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, così determinata:

- pena base anni 2 e mesi 3 di reclusione (individuata la norma sanzionatoria nella previsione previgente, in ragione del tempo del commesso reato, e ritenuto che l'intensità della condotta non consenta di contenere la pena entro il minimo edittale);
- ridotta come sopra per le ritenute attenuanti generiche.

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Richiamata l'incensuratezza dell'imputato e le considerazioni sopra svolte in ordine alla interruzione della condotta ed all'autonomo percorso a tal fine svolto dall'imputato, è possibile oggi formulare nei suoi confronti una prognosi favorevole.

Si ritiene, tuttavia, necessario ancorare tale prognosi ad un maggior consolidamento del suddetto percorso, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena all'avvio di uno specifico percorso di recupero presso un ente competente per la prevenzione, l'assistenza psicologica ed il recupero di soggetti condannati per il reato di maltrattamenti in famiglia, che sarà individuato dall'imputato stesso, entro due mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

I R colpevole del reato a lui ascritto e, ritenute le attenuanti generiche, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.




Visto l'art. 165 cp

Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'avvio di uno specifico percorso di recupero presso un ente individuato dall'imputato e competente nella prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato qui ritenuto, entro due mesi dal passaggio in giudicato.

Motivazione in 60 giorni.

Milano, 30.05.2021

Il Giudice





TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE IX PENALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 6354/20  
in data 16/9/20  
R.G.Trib. 7708/18  
N. R.G.N.R. 37392/14  
CAMP. PEN \_\_\_\_\_  
SCHEDA ESEC \_\_\_\_\_

Il Giudice Monocratico di Milano Dr.ssa Valeria Recaneschi alla pubblica udienza del 16.9.2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**  
(artt. 544 e ss. c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di

F I nato il ' 1959 a con domicilio dichiarato  
presso la residenza in Via libero assente;

Difeso di fiducia dall'avv. Mirko OLIVERI del foro di Milano;

*sostituita ex art. 97 co.4 c.p.p. dall'avv. Giovanna TESO;*

**IMPUTATO**

**Come da foglio allegato.**

Con l'intervento del P.M. dott.ssa LAGGETTO – giusta delega  
Con l'intervento della P.C. costituita S' G con l'avv. GIUDICI  
Deborah

## IMPUTATO

del reato di cui agli artt.94, 572 e 61 n.11 quinquies c.p. perché, con reiterati atti di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie convivente G S sovente in stato di alterazione da abuso di assunzione di sostanze alcoliche, e in presenza dei loro figli minori N e F F (nati in ( il 2003 e il 2009) la maltrattava, causandole penose condizioni di vita e, in particolare:

- in più occasioni la ingiuriava e minacciava con frasi quali: **"Ti ammazzo...Puttana...Figlia di Puttana... Sei la rovina della casa..."** - **"questa puttana di tua madre...dovete stare zitti...vi ammazzo"** alzando le mani e avvicinando la donna con il chiaro intento di colpirla;
- in altra occasione (nell'agosto 2014 un Sabato o domenica), mentre la donna era alla guida dell'autovettura, la accusava di non averlo fatto giocare al Lotto ed al Gratta e Vinci, colpendola con uno schiaffo sulle spalle facendole perdere momentaneamente il controllo dell'auto, in presenza dei figli minori N e F seduti sul sedile posteriore che rimanevano ammutoliti;

Con l'aggravante di aver commesso i fatti in presenza di minori (art.61 n.11 quinquies c.p.).

In n epoca antecedente all'agosto 2014 in permanenza almeno sino al settembre del 2014 (data in cui si è trasferito stabilmente in Calabria).

2

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede la condanna alla pena di anni 2 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

La P.C. deposita conclusioni scritte e nota spese.

La DIFESA chiede la assoluzione perché il fatto non sussiste. In subordine chiede il riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, in gradato subordine chiede l'esclusione della aggravante ex art. 94 c.p., il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il minimo della pena e i benefici di legge.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di decreto del G.U.P. presso il Tribunale di Milano dell'11.4.2018 F

L è stato rinviato a giudizio davanti a codesto Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui all'art. 572 c.p. (imputazione meglio descritta in allegato) per l'udienza del 29.6.2018.

In tale sede, previa declaratoria di assenza dell'imputato, è stato aperto il dibattimento con le richieste di prova delle parti, ammesse dal Tribunale previa valutazione di ammissibilità e rilevanza.

All'udienza del 3.12.2018, celebratasi dinanzi alla sottoscritta a seguito di riassegnazione del procedimento conseguente alla immissione in possesso, le parti hanno concordato, ai sensi dell'art. 493 co. 3 c.p.p., l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della querela e delle sit rese dalla p.o., nonché della annotazione di servizio del 19.8.14.

Alla medesima udienza si sono sottoposti ad esame la persona offesa S'

G e F D

L'udienza del 19.12.2018 è stata rinviata per l'assenza del teste.

All'udienza del 19.1.2019 si è sottoposta ad esame S R

All'esito dell'istruttoria è stata disposta ex art. 507 c.p.p. perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato.

All'udienza del 13.9.2019 il perito nominato si è sottoposto all'esame delle parti ed è stato acquisito l'elaborato peritale.

L'udienza del 20.1.2020 è stata rinviata in ragione della adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalla U.C.P.I.

L'udienza del 20.5.2020 è stata rinviata d'ufficio in ottemperanza alle linee guida del Presidente del Tribunale adottate ex art. 83 d.l. 18/2020 convertito con mod. dalla l. 27/20 e successivamente modificato dal d.l. 28/20.

All'udienza del 17.7.2020 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe.

All'udienza del 16.11.2020, fissata al fine di consentire l'esercizio del diritto di replica, il Tribunale ha pronunciato sentenza mediante la lettura del dispositivo.

\*\*\*

Ritiene questo giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale svoltasi in assenza dell'imputato, la responsabilità del medesimo per il reato a lui ascritto sia ampiamente provata.

Con particolare riferimento alla valutazione dell'abbondante materiale probatorio acquisito va osservato che la persona offesa è risultata del tutto attendibile nella

ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, pur con le difficoltà connesse a dover ripercorrere una vicenda personale e dolorosa. Il suo narrato è riscontrato poi dalla dichiarazioni rese in dibattimento dal figlio e dalla sorella.

A ciò si aggiunga che nel corso della deposizione la p.o. non ha manifestato il benché minimo risentimento nei confronti del marito.

Ciò premesso ai fini della ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione è opportuno muovere dalla querela sporta da S. A. n data 18.8.2014 nella quale la stessa ha riferito di essere coniugata con F. L. da oltre trent'anni.

Dalla loro unione sono nati tre figli D. di 22 anni emigrato in Germania, N. di 11 anni e F. di 4 anni.

La p.o. ha spiegato che tutta la vita matrimoniale è stata connotata da violenza da parte del marito nei suoi confronti soprattutto allorquando lo stesso abusava di sostanze alcoliche.

Vent'anni prima rispetto alla presentazione della querela la p.o., era stata spinta dalle scale e aveva presentato denuncia. L'episodio aveva portato i coniugi a separarsi di fatto per circa 8 anni.

Nelle sommarie informazioni testimoniali rese in data 22.8.2014 la p.o. ha precisato che anche dopo la riappacificazione l'imputato aveva seguito ad usare violenza fisica nei suoi confronti (*"in quella occasione ci siamo lasciati per circa otto anni, ma poi ci siamo rimessi insieme perché lui aveva promesso di cambiare, ma ha continuato a picchiarmi ed io, per paura e per pietà nei suoi confronti, non l'ho mai denunciato né sono mai stata in ospedale per curare le percosse"*).

Agli episodi di violenza fisica e verbale commessi dall'imputato ai danni della moglie assistevano anche i figli N. e F. nei confronti dei quali, pur non avendo mai usato violenza fisica, il F. si rivolgeva con frasi minacciose del tipo *"quella puttana di tua madre.. dovete stare zitti.. vi ammazzo"*.

Richiesta di meglio delineare il comportamento del marito S. G. ha spiegato di essere stata ingiuriata con epiteti quali *"puttana"*. Se era adirato a tavola capitava che lanciaresse vettovaglie che la p.o., quasi con rassegnazione, aveva imparato a scansare. Le percosse che la p.o. era costretta a subire era quasi quotidiane.

In una occasione l'aveva colpita all'orecchio con il bastone della scopa. L'utilizzo di un bastone per percuoterla non era stato un caso isolato.

L'episodio che aveva portato a presentare querela nei confronti del marito era avvenuto il 19 agosto 2014. Il F. che si trovava a casa, aveva iniziato ad urlare ed profferire frasi ingiuriose nei confronti della moglie. Il figlio D. che si trovava a casa dei genitori per le vacanze estive, si era interposto tra la madre e il padre per difendere la prima. Tra padre e figlio era nata una colluttazione. La p.o. con i figli si era allontanata da casa mentre il F. aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sempre nel mese di agosto 2014 mentre la persona offesa si trovava alla guida della automobile in compagnia del marito e dei due figli piccoli, l'imputato, accusandola di avergli impedito di giocare al gratta e vinci, la colpiva con uno schiaffo sulle spalle, facendole perdere il controllo della vettura. Impaurita dall'aggravarsi del comportamento tenuto dal marito S. G. aveva chiesto ospitalità alla sorella.

La p.o. ha poi spiegato che dopo anni di violenze perpetrate dal marito nei suoi confronti era riuscita a convincerlo a recarsi al CPS ove era stata diagnosticata una sindrome bipolare.



Secondo la p.o. il disturbo psichiatrico di cui soffriva il marito lo portava a sperperare il denaro destinato alle esigenze familiari e ad assumere comportamenti violenti.

Quando l'imputato si trovava in stato di ira tendeva a colpire chi si trovava di fronte. F. D. figlio dell'imputato e della persona offesa ha riferito dell'episodio del 18 agosto 2014. Ha poi descritto il padre come soggetto violento e prevaricatore nei confronti della madre, la quale, invece, aveva paura delle reazioni del marito. Aveva assistito durante tutta la sua vita alle percosse del padre nei confronti della madre e al lancio di oggetti.

S. R. era a conoscenza degli agiti violenti del F. nei confronti di sua sorella che si erano protratti per tutta la durata del loro rapporto. Aveva ospitato la sorella per più di un mese e mezzo successivamente all'episodio del 18.8.2014.

Anche in altre occasioni, a seguito degli agiti aggressivi del marito, aveva chiesto ospitalità a familiari, quali la madre o la sorella. Il cognato faceva uso di sostanze alcoliche.

P. M. - specialista in psichiatria - ha escluso che l'imputato, ancorché fosse stato diagnosticato un disturbo disadattivo con aspetti ansiosi e depressivi e presenti tratti di personalità di tipo narcisistico - paranoide, sia affetto da disturbo psicopatologico condizionante i propri comportamenti. Ha quindi ritenuto di poter affermare che *"il sig. F. agiva i fatti reato a mente lucida, mantenendo la capacità di intendere e di volere, sulla base di alcuni tratti disfunzionali del carattere e dei retaggi culturali legati al luogo di origine"*.

Vanno pertanto condivise le conclusioni cui è giunto il perito in punto di piena capacità di intendere e volere dell'imputato al momento della commissione del fatto.

Ciò detto, è evidente come la situazione sopra descritta collimi con la componente oggettiva del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.

Le risultanze processuali, infatti, hanno evidenziato come la condotta aggressiva serbata dall'imputato fosse tutt'altro che sporadica oltre che collocata su di un arco temporale sufficientemente esteso. Le aggressioni verbali e fisiche poste in essere anche alla presenza dei figli minori hanno infatti contribuito ad instaurare un clima familiare particolarmente insostenibile, ingenerando nella p.o. una condizione di sofferenza, timore ed angoscia.

Quanto al profilo soggettivo, si rileva che la reiterazione degli episodi maltrattanti ed il livello di intensità degli stessi portino ad escludere che l'imputato non si rendesse conto di imporre alla p.o. un regime di vita vessatorio.

Non si condividono le argomentazioni sollevate dalla difesa in sede di discussione in punto limitazione della condotta ascritta all'imputato ai mesi di agosto e settembre 2014, con conseguente venire meno della requisito della abitualità della condotta.

Invero il fatto è contestato come commesso *"in in epoca antecedente all'agosto 2014 in permanenza almeno sino al settembre 2014 (data in cui si è trasferito stabilmente in Calabria)"*.

Ne consegue che anche i fatti commessi in epoca antecedente al mese di agosto 2014 rientrano nell'arco temporale della contestazione.

Sussiste, inoltre, la aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p., in quanto sia la p.o. che il figlio dell'imputato hanno riferito che i comportamenti verbalmente e fisicamente violenti avvenivano anche in presenza dei figli minori della coppia.

Va invece esclusa la aggravante di cui all'art. 94 c.p. in quanto - ancorché i testi abbiano riportato la circostanza che l'imputato assumesse frequentemente bevande alcoliche non

è emerso, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il reato sia stato commesso in stato di ubriachezza abituale. Anzi a ben vedere non pare che gli ultimi due episodi descritti dalla p.o. siano avvenuti allorquando l'imputato si trovava in stato di ebrezza.

A ciò si aggiunga che, come emerge dalla perizia psichiatrica, non si trova traccia nella cartella ambulatoriale del CPS di Rho, ove l'imputato era in cura, di un abuso alcolico da parte dell'imputato. Certamente è emerso che l'imputato in diverse occasioni aveva abusato di sostanze alcoliche ma non si può nemmeno ritenere che il reato sia stato commesso in stato di ubriachezza abituale.

Affermata pertanto la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto resta ora da delineare il trattamento sanzionatorio da riservare al medesimo.

Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute tenuto conto dello stato di incensuratezza nonché al fine di valorizzare il quadro di povertà personale dell'imputato, così come riscontrato all'esito della perizia.

Nel giudizio di bilanciamento le attenuanti si stimano prevalenti sulla residua aggravante contestata.

Ciò premesso, avuto riguardo ai criteri dettati dall'art.133 c.p., si stima equo condannare l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, tenuto conto che rispetto ai fatti contestati, risalenti nel tempo, non risulta che l'imputato abbia commesso ulteriori reati, con conseguente giudizio prognostico favorevole.

All'affermazione della penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno patito dalla P.C.

È opportuno, ai fini della corretta quantificazione del danno, rimettere le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione, con condanna al pagamento di un provvisorio che si ritiene di liquidare, tenuto conto della natura degli atti posti in essere dall'imputato e della durata delle condotte antiggiuridiche, in via equitativa e definitiva in euro 5.000,00 oltre alla rifusione delle spese processuali che si liquidano, tenuto conto dei parametri concordati nel Protocollo liquidazione degli onorari del Tribunale datato 1.12.2016. come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

F. L. responsabile del reato a lui ascritto ed, esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 94 c.p., e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'ulteriore aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Letti gli artt. 538 ss c.p.p.

condanna


l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, S' C rimettendo le parti davanti al giudice civile per la determinazione del *quantum*, ponendo a carico dell'imputato una provvisorio pari ad euro 5000,00.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nella misura di euro 1000,00 al netto del 15% per spese, IVA e CPA, disponendone il pagamento a favore dello stato anticipatorio.

Motivazione in giorni 30.

Milano, 16 settembre 2020.

Il giudice  
Valeria Recaneschi



N. 5420/20RG TRIBUNALE  
N. 6309/18 RG NR  
N. 11501/19 RG GIP  
Inviato estratto al P.M.  
Il \_\_\_\_\_

N. 6410/2021 Dep.Sentenze  
IRREVOCABILE IL 16/10/2021  
N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.  
N. \_\_\_\_\_ Campione Penale  
Redatta scheda il: \_\_\_\_\_

PASSATO IN GIUDICATO  
IL 16/10/2021  
Milano,



Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX Penale

SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA

30/7/21



IL FUNZIONARIO

*Repubblica Italiana*  
*In nome del popolo italiano*

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone

all'udienza del giorno 9.6.2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di:

**C** **M** nato a il 1980, residente a (MI), via domiciliato  
dichiarato in (MI), via (come da verbale d'identificazione  
del 3.2.2018);

- libero, assente -

difeso d'ufficio dall'avv. Giuseppe Aurelio del foro di Milano, con studio in Milano, via Antonio Fogazzaro n. 8

- presente -

**IMPUTATO**

*Del reato p. e p. dall'art. 61 n. 11-quinquies, 612-bis commi I e II c.p., perché, con condotte reiterate, molestava R. anche dinanzi ai loro figli minori B. (di anni 9) ed A. (di anni 4), persona con la quale era legato da relazione affettiva, cagionando alla predetta un perdurante stato di ansia e di paura, in particolare:*

- *la molestava a mezzo del telefono effettuando anche diverse decine di telefonate al giorno e/o squilli anche in orari notturni e con l'invio di numerosi messaggi sms/whatsapp;*
- *in numerose occasioni la ingiuriava anche al telefono ed anche in presenza dei due figli minori con le seguenti frasi "puttana" "sei una pazza perché mi hai lasciato" "fallita di merda, troia" "allora puttana a che ora vengo a prendere il bambino?" "lurida puttana vai a fare i pompini";*
- *in diverse occasioni la minacciava anche al telefono dicendole che avrebbe fatto del male ad eventuali persone con cui avesse intrapreso una relazione;*
- *nel mese di aprile la p.o. si trovava costretta a scollegare il citofono esterno ed il campanello dell'abitazione per evitare le insistenti chiamate dell'indagato;*
- *in numerose occasioni le telefonava sul luogo di lavoro al punto che il datore di lavoro della p.o. dava disposizione al centralino di non passare alla p.o. le chiamate;*
- *in numerose occasioni si presentava al luogo di lavoro della p.o. e dinanzi a terzi la ingiuriava con le seguenti frasi "fallita de cazzo, troia" "voglio mio figlio" "barbona, puttana";*

M

- il 2/02/2018 si presentava a casa degli zii della p.o. ed ingiuriava tutti i presenti con le seguenti frasi "puttane, stronze, pezze di merda" quindi ingiuriava e aggrediva C. G (compagno della cugina della. p.o.);
- in diverse occasioni ingiuriava i genitori della p.o.

In dall'aprile 2017 al marzo 2018

Con la recidiva reiterata

Persona offesa: R I , nata a il .1987, residente a (MI) via

- non presente -

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Difesa dell'imputato ha chiesto in principalità l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste; in subordine, derubricazione del reato contestato in quello di minacce e diffamazione; in estremo subordine, minimo della pena e doppi benefici di legge.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 13.2.2020, C. M è stato tratto innanzi all'intestato Tribunale in composizione monocratica per rispondere del delitto di atti persecutori, meglio descritto in epigrafe.

All'udienza del 17.9.2020, dichiarata l'assenza dell'imputato, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove come richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 26.1.2021 sono stati escussi i testi del PM M , R I (p.o.) e R C' , è stata, altresì, disposta l'acquisizione dell'annotazione di P.G. del 3.2.2018, di copia del provvedimento giudiziale di affidamento esclusivo dei figli alla p.o. (decreto n. 3014/17 del 15.12.2017, emesso dal Tribunale di Milano, sezione nona minori civile) e, al solo fine di documentarne il fatto storico, del verbale di denuncia orale con documentazione medica allegata.

All'udienza del 9.6.2021, acquisita con il consenso delle parti l'annotazione di P.G. dell'1.6.2021, è stata chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti hanno concluso come sopra; all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura dell'infrascritto dispositivo, con motivazione riservata nel termine di 60 giorni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria dibattimentale svolta sono emersi con chiarezza i seguenti fatti.

Dall'annotazione di P.G. in atti, acquisita con il consenso delle parti, emerge che alle ore 22:15 del 2.2.2018, operanti della stazione dei Carabinieri di (MI) si recavano in corrispondenza del civico n. 1 di via (MI) su richiesta di C i G che segnalava una lite in strada tra più persone. Qui il C. riferiva loro di essere stato aggredito con dei pugni al volto dall'ex compagno di R I I sorella della sua attuale compagna e odierna persona offesa.

Riportata la calma tra i presenti, gli operanti portavano in disparte il presunto aggressore, il quale, sprovvisto del documento d'identità, dichiarava di chiamarsi C. M

 2

Seguiva poi l'identificazione degli altri soggetti, ossia della R. C. e B. E. (zii della p.o.), di B. A. e B. C. (cugini della p.o.). Tutti costoro riferivano che, durante la serata appena trascorsa, si erano riuniti per una cena di famiglia nell'abitazione dei coniugi R. - B. Attorno alle ore 22:00, alcuni di loro, usciti sul balcone per fumare una sigaretta, notavano lungo la strada la presenza del C. che dapprima inveiva contro di loro dall'esterno del cancello condominiale e successivamente lo scavalcava con l'intento di raggiungerli (essendo l'appartamento al primo piano).

Vista l'aggressività manifestata dall'imputato, i presenti uscivano di casa al fine di trattenerlo, calmarlo e convincerlo ad allontanarsi. C. reagiva sferrando un pugno al volto del C. apostrofando le donne presenti con l'epiteto "troie" e minacciando di morte gli uomini, i quali riuscivano a trattenere l'aggressore sino all'arrivo delle forze dell'ordine.

A questo punto la R. riferiva agli operanti che, molto probabilmente, il motivo dell'accaduto era da attribuirsi al fatto che, da qualche giorno, l'ex compagno, al fine di convincerla a tornare insieme, la contattava con sempre maggiore insistenza sia per via telefonica, sia personalmente ogniqualvolta si recava a prelevare i figli B. (9 anni) ed A. (4 anni).

Per tale ragione la R. decideva di recarsi subito presso il comando dei Carabinieri al fine di denunciare di essere vittima del reato di atti persecutori. Poco prima che si procedesse all'espletamento di tale formalità, gli operanti conducevano presso i propri uffici l'imputato per identificarlo compiutamente (v. verbale d'identificazione del 3.2.2018).

In sede di denuncia, la R. narrava che la relazione con il C. era iniziata nel 2007; nel settembre 2016 la donna aveva subito un'aggressione fisica da parte dell'allora compagno, tanto da dover ricorrere a cure mediche.

A seguito di questo episodio ella sporgeva per la prima volta querela per il reato di lesioni, che tuttavia rimetteva poco dopo al fine di dare al partner una seconda opportunità.

Vista l'infruttuosità del riavvicinamento tra i due, nell'aprile 2017 la R. decideva di interrompere definitivamente la relazione e così il C. andava a vivere dalla madre nel comune di

Da quel momento in poi la donna subiva ripetutamente da parte dell'imputato insulti e minacce, sia di persona che mediante l'utilizzo del telefono e delle relative applicazioni, per motivi legati alla gestione dei figli, ma soprattutto per la gelosia dell'uomo, sospettoso che l'ex compagna potesse frequentare altri uomini. A riprova di ciò la denunciante mostrava agli operanti il contenuto del proprio telefono mobile, dalla visione del quale "... si riscontrava una ininterrotta ed assidua attività telefonica e di messaggistica anche mediante WHATSAPP posta in essere dal proprio ex convivente nell'ultimo anno. Conversazioni prevalentemente contenenti insistenti richieste da parte del C. M. e un ravvedimento della denunciante per ciò che concerne una ripresa della loro relazione sentimentale nonché velate minacce ad eventuali frequentatori della donna..."<sup>1</sup>.

Riferiva inoltre la R. che l'imputato si era presentato numerose volte fuori dal posto di lavoro, tanto che ella, accortasi della sua presenza, si vedeva costretta ad uscire dal retro.

Gli operanti, infine, ricevevano conferma da parte di tutti gli altri presenti dell'atteggiamento persecutorio reiterato dal C. nei confronti della loro parente.

<sup>1</sup> Con annotazione di P.G. del 1.6.21, acquisita all'udienza del 9.6.21, la stazione CC di confermava che la messaggistica esibita dalla p.o. non era stata acquisita, ma solo visionata dal militare operante, V. Brig. S. A.



In sede di testimonianza, **R I**, oltre a ribadire quanto detto agli operanti nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2018, ha fornito ulteriori dettagli sui fatti per cui è processo.

Nello specifico, ha riferito che la relazione con il **C** era da sempre stata caratterizzata dalla di lui gelosia, talmente intensa da portare la donna ad allontanarsi dai propri affetti per vivere il rapporto di coppia in modo pressoché esclusivo. Inizialmente tale situazione non era di peso per la p.o., poiché era dalla stessa accettata e condivisa.

Dopo l'aggressione subita il **24 settembre 2016**, la donna decideva di ritirare la denuncia sporta, in quanto stimolata dal rasserenamento del **C** e, soprattutto, dalla sua ferma volontà di tentare di proseguire la convivenza e di instaurare un rapporto di coppia civile, per il solo bene dei due figli.

A fronte dell'esito fallimentare di tale tentativo, nell'**aprile 2017** la donna invitava l'ormai *ex* compagno ad andare a vivere altrove.

Da quel momento l'imputato manifestava la propria incapacità a rassegnarsi alla fine del rapporto, tempestandola di telefonate – fino a sessanta al giorno<sup>2</sup> - e di visite sotto casa, in occasione delle quali, la apostrofava con espressioni del tipo *"sei una puttana, una troia"*, *"vai in giro a fare pompini"*, *"fai del male ai bambini in questo modo"*. Ogniquale volta i due si sentivano via telefono o tramite applicazione *Whatsapp* per concordare la gestione dei figli egli minacciava *"Che me l'avrebbe fatta pagare, che se mi avesse trovato in giro mi avrebbe fatto del male, che se eventualmente avessi frequentato cosa che poi è successa, un'altra persona avrebbe fatto del male anche a lui..."*<sup>3</sup>.

Circa gli appostamenti del **C** fuori dal posto di lavoro della **R** quest'ultima ha ridimensionato la versione fornita in denuncia, precisando che non si erano verificati spesso, ma al massimo un paio di volte e solamente in un'occasione aveva chiesto alla cugina **B A** andare a prenderla al lavoro.

Più frequenti erano, invece, le volte in cui l'uomo aveva avvicinato la donna nei pressi dell'abitazione per convincerla a tornare assieme; addirittura, egli era solito suonare insistentemente il citofono del palazzo ed il campanello laterale alla porta di casa, tanto da costringere la p.o. a scollegare entrambi. Sul punto, a domanda della difesa, la teste ha precisato di essersi occupata autonomamente del silenziamento dei due dispositivi: nel citofono era stata temporaneamente attivata la modalità "silenzioso" selezionabile nel quadro di comando; il campanello dell'appartamento, invece, aveva richiesto la più elaborata manovra del taglio dei fili elettrici estratti dalla presa, tanto che ancora oggi non è funzionante.

I descritti atteggiamenti del **C** non avevano mai posto la **R** – sempre a dire di quest'ultima – nella necessità di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Ella, tuttavia, aveva preso l'abitudine di parcheggiare la propria autovettura non più sotto casa (per evitare che lui sapesse quando lei rientrava) e aveva deciso di rivolgersi ad un centro antiviolenza per ricevere un supporto e delle istruzioni su come gestire la situazione.

Con riferimento allo stato attuale del rapporto tra i due, la p.o. ha dichiarato che dal marzo 2018, mese in cui era intervenuta la sentenza di separazione coniugale, il **C** si tranquillizzava, cessando ogni minaccia e desistendo dall'avvicinarla in ogni modo; i due si limitano tuttora ad incontrarsi per lo scambio dei bambini, ma non si parlano.

\*\*\*

La teste **R C S**, zia della persona offesa, ha confermato l'accaduto del 2 febbraio 2018.

<sup>2</sup> V. trascr. ud. 26.1.21, pag. 14.

<sup>3</sup> V. trascr. ud. del 26.1.21, pag. 8.

Ha riferito di essere a conoscenza della gelosia del C. verso la nipote e del fatto che non si rassegnasse alla fine del matrimonio, tanto che la sera del 2 febbraio 2018 lo aveva sentito proferire all'indirizzo della p.o. frasi del tipo "Io ti amo, non voglio separarmi da te", "No, io voglio stare con lei". La teste ha, inoltre dichiarato di essere a conoscenza degli appostamenti dell'imputato sotto casa della R e nei pressi del posto di lavoro, della necessità di quest'ultima di disattivare i campanelli dell'abitazione, nonché delle ripetute telefonate ad ogni ora della giornata ("... al telefono mi diceva che era un continuo giorno e notte..."<sup>4</sup>): di tali fatti non aveva mai avuto esperienza diretta ma li aveva appresi dalla nipote, dalla quale, tuttavia, non aveva mai ricevuto confidenze specifiche, essendo queste state rivolte principalmente ai cugini in ragione della vicinanza d'età.

\*\*\*

I fatti emersi dall'istruttoria dibattimentale convincono oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità di C in ordine al delitto ascrittogli.

Preliminarmente occorre rilevare che le dichiarazioni della persona offesa risultano connotate da linearità descrittiva e sono prive di profili di contraddittorietà: ciò significa che alle stesse va riconosciuta una sicura valenza probatoria, in ossequio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.

È noto, invero, l'arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, secondo cui "... le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Va anche però ribadito che il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva; può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, cit.; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755)" (Cass. Sez. V, sent. n. 33280 del 7.7.2017).

Nella specie, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa è sicuramente positivo. Quanto all'attendibilità intrinseca, il racconto della R è circostanziato e privo di esagerazioni. Quest'ultima ha ricostruito le condotte dell'ex coniuge a suo danno collocandole in un preciso arco temporale (coincidente con il contestato *tempus commissi delicti*) e ne ha tratteggiato il chiaro carattere persecutorio, senza tuttavia amplificare la loro gravità. Anzi, la donna, lungi dall'aggravare con il proprio racconto la posizione dell'imputato, ha precisato che gli appostamenti del C. sotto il suo ufficio non erano capitati spesso, ma al massimo un paio di volte, e solo in una occasione ella aveva chiesto alla cugina di essere accompagnata lungo il tragitto dall'ufficio a casa.

Inoltre, la p.o. ha ben descritto elementi di contorno, relativi al *ménage* familiare e, soprattutto, all'atteggiamento assunto dall'imputato alla presenza dei due figli piccoli.

Sul piano dell'attendibilità estrinseca, la versione della parte offesa ha trovato pieno riscontro, *in primis*, nell'annotazione di p.g. in atti, limitatamente ai fatti ivi riportati (l'episodio della notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2018, l'atteggiamento aggressivo dell'imputato ed il desiderio di quest'ultimo di ricucire il

<sup>4</sup> V. trascr. ud. cit., pag. 18.



rapporto con l'ex compagna). Quanto, poi, ai passaggi della testimonianza riportanti i dettagli degli atti persecutori patiti ed il relativo impatto sulla vita quotidiana, il loro nucleo essenziale trova piena corrispondenza nella deposizione della teste R C S che è stata in grado di descrivere in maniera sufficientemente esaustiva gli insulti ripetutamente rivolti dal C alla nipote, i pedinamenti ed il mutato stile di vita della p.o. (disattivazione dei campanelli di casa e telefonate ricevute ad ogni ora della giornata).

Inoltre, i messaggi *Whatsapp* che la p.o. ha dichiarato di ricevere in continuazione dall'imputato sono stati direttamente visionati in sede di denuncia dagli operanti che ne hanno dato conto nell'annotazione di P.G. (atto pubblico acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti).

Occorre, da ultimo, rilevare che la persona offesa non si è costituita parte civile e, dunque, non può essere ritenuta neppure portatrice di interessi economici rispetto all'accertamento dei fatti.

Tanto premesso, corretta appare la qualificazione giuridica dei fatti emersi come delitto di cui all'art. 612-bis c.p., ricorrendone tutti gli elementi costitutivi.

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, sussistono sicuramente le condotte minacciose e moleste, oltreché il loro carattere reiterato: la p.o. ha infatti dichiarato che, a partire dall'aprile 2017 (termine della relazione sentimentale) sino al marzo 2018 (mese in cui è stata pronunciata sentenza di separazione coniugale), la propria quotidianità è stata segnata da continue telefonate dell'ex compagno (fino a sessanta al giorno), pedinamenti sia al lavoro che sotto casa, minacce di "farla pagare" a lei e al suo eventuale nuovo *partner* ove li avesse colti insieme, dal suono ripetuto del citofono e del campanello di casa.

Le condotte appena descritte, poi, se da un lato non sono state, all'evidenza, causa né di un grave e perdurante stato di ansia o paura nella p.o., né di un fondato timore per l'incolumità propria e dei congiunti, dall'altro lato hanno certamente concorso a cagionare uno degli eventi alternativi previsti dalla fattispecie incriminatrice, vale a dire l'alterazione delle abitudini di vita della R

In proposito il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che, in tema di atti persecutori, l'alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane (Cass., sez. V, sent. n. 1541 del 17.11.20, Rv. 280491). Detta condizione, poi, può ben essere compatibile con un'alterazione dello stile di vita di carattere transitorio, purché non occasionale (Cass., sez. V, sent. n. 17552, Rv. 281078).

Ebbene, nel caso di specie il fatto che la p.o. sia, quanto meno, stata costretta per circa un anno a non parcheggiare la propria autovettura sotto casa per impedire al C di accorgersi della sua presenza, nonché a disattivare il citofono e il campanello dell'abitazione (quest'ultimo, peraltro, ancora non funzionante, avendo la donna dovuto reciderne i fili elettrici) a fronte dell'ostinazione dell'imputato nel disturbare senza limiti, costituisce senza dubbio una significativa alterazione dello stile di vita della R per un apprezzabile lasso di tempo e, come tale, è suscettibile di ledere il bene giuridico protetto dalla norma, vale a dire l'integrità psichica del soggetto perseguitato.

Simili conclusioni, poi, non possono essere scalfite nemmeno dal fatto - valorizzato dalla difesa in sede di discussione in quanto dichiarato dalla teste R C S - che ora la p.o. abbia con l'imputato un rapporto più sereno, poiché è, ancora una volta, la Corte di Cassazione a ricordare che "... la sussistenza del reato di atti persecutori non può essere messa in dubbio da momenti di attenuazione del malessere e del ripristino del dialogo, ravvisabili nel comportamento della persona perseguitata: non va sottovalutato che la vittima di questo reato deve assumere atteggiamenti di difesa e di accusa nei confronti di un persecutore, che, in un passato più o meno lontano, è stato al centro del proprio mondo di affetti e di umana solidarietà. Una momentanea volontà di benevola rivalutazione del passato e un transitorio

*desiderio di pacificazione per il futuro non incidono sulla forza persuasiva della ricostruzione storica delle reiterate violenze fisiche e morali compiuta dalla donna nell'istruttoria dibattimentale, e sulla loro giuridica rilevanza ex art. 612 bis c.p. ..."* (Cass., sez. V, sent. n. 5313 del 16.9.14, Rv. 262665)

Sotto altro profilo, dal tipo di vessazioni perpetrate dall'imputato e dalle loro modalità esecutive è possibile desumerne anche il carattere cosciente e volontario, ossia il dolo generico preteso *ad substantiam* dalla fattispecie incriminatrice in parola.

Sussiste evidentemente la circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis co. 2 c.p., essendo pacifico che tra imputato e p.o. è intercorsa una relazione sentimentale da cui sono addirittura nati due figli.

Sussiste, altresì, l'aggravante prevista dall'art 61 co. 1 n. 11-*quinquies* c.p.: come appena detto. I C e la R vivevano in comune i due figli i figli B (9 anni) ed A (4 anni), affidati in via esclusiva alla p.o., secondo quanto stabilito dal decreto emesso nel dicembre 2017 dal Tribunale Civile di Milano. Ciò significa che i due piccoli sovente si vedevano costretti ad assistere alle vessazioni subite dalla madre, quando il padre si recava presso l'abitazione dell'ex moglie per suonare i campanelli con un'insistenza tale da costringerla a silenziarli.

Non può, di contro, ritenersi integrata la contestata recidiva, in quanto i precedenti penali indicati nel casellario giudiziale si riferiscono a condanne per illeciti di molto risalenti nel tempo (si tratta per lo più di delitti contro il patrimonio commessi durante la minore età) e che, se valutati in uno con il reato oggetto del presente giudizio (delitto contro la persona legato alla fine di una relazione sentimentale), non possono ritenersi sintomatici di una più spiccata inclinazione a delinquere.

\*\*\*

Ciò posto, accertata la responsabilità penale di C M in relazione al reato a lui ascritto, occorre passare alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Dal marzo 2018 i rapporti tra l'imputato e la p.o. risultano essersi rasserenati ed il primo collabora nella gestione dei figli senza più porre in essere alcun tipo di atto persecutorio nei confronti della seconda: ciò è sicuramente indice della rivisitazione critica operata dal prevenuto in ordine alle proprie condotte passate che vale a riconoscergli le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, oltreché in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Valutati, pertanto, tutti i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., si stima equo irrogare la pena finale di mesi 6 di reclusione (pena base pari a mesi 9 di reclusione - che si discosta dal minimo edittale in considerazione del non breve lasso di tempo in cui è maturata la condotta delittuosa e del carattere particolarmente insidioso della stessa - ridotta fino alla pena indicata in dispositivo in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti).

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Possono essere concessi all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione: ciò in quanto le quattro condanne irrogate dal Tribunale per i Minorenni in data 29.5.2011 sono risultate destinarie di un provvedimento di indulto, mentre la residua condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti importa una pena che, se cumulata con quella irrogata in questa sede, non determina il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. Inoltre, l'attuale situazione di serenità familiare, che si mantiene stabile dal marzo 2018, consente di formulare una prognosi positiva circa il futuro contegno del reo, auspicando che l'esperienza processuale vissuta funga da elemento dissuasore rispetto alla reiterazione di condotte delittuose.

In ragione del carico del ruolo e dei concomitanti impegni del Giudicante nella trattazione di processi con imputati detenuti, che presentano carattere di particolare urgenza, è stato indicato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

A 7

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

**DICHIARA**

C. M. colpevole del reato a lui ascritto ed esclusa la contestata recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo

**CONDANNA**

alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.


Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,

**FISSA**

in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 9/6/2021

Il giudice  
Dr.ssa Angela Martone



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
SEZ. IV PENALE

DEPOSITATO  
16/6/21


30 LUG. 2021



IL CANCELLIERE



*La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del dott. Andrea Bonato, magistrato ordinario in tirocinio mirato presso il Tribunale di Milano.*



N. 11430/18 RG TRIBUNALE

N. 50415/15 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

II \_\_\_\_\_

N. Dep.Sentenze 6429/20  
IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_



SENTENZA AL 1° DEL RG.  
TRAMITE \_\_\_\_\_ DATA  
29/10/20 8

Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX penale in composizione monocratica

**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**

Il Giudice dr.ssa Angela Martone  
all'udienza del 16.09.2020 ha pronunciato e pubblicato la seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

**O** \_\_\_\_\_ **E** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Perù) il 13. 1969, domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ presso lo studio del difensore di fiducia avv.to Francesca Intersimone (come da elezione di domicilio depositata all'udienza del 13.3.2019) \_\_\_\_\_ -assente-

difeso di fiducia dagli avv.ti Francesca Intersimone e Roberta Quagliata, entrambi del foro di Milano – quest'ultima presente unitamente all'avv. Simone Andrea Manelli presente in sostituzione dell'Avv. Intersimone ex art. 102 c.p.p.;

### IMPUTATO

**1. Del reato p. e p. dall'ara. 61 n. 11 quinquies, 572 c.p., perché, maltrattava la convivente S \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ in particolare:**

- La percuoteva in più occasioni con schiaffi e pugni e in un'occasione con una cintura per pantaloni;
- La ingiuriava e la minacciava in più occasioni con le parole quali "merda, puttana, donna di merda, stronza, prima o poi ti ammazzo, troia";
- Il 19.11.14 la colpiva con due schiaffi al viso cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in gg. 5;
- Il 16.7.15 la colpiva con schiaffi, pugni e calci cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in gg. 25

In \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dal 2010 al luglio 2015

**2. Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 582 e 585 comma 1, in relazione all'aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 5 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, colpendo al volto e al corpo S \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ cagionava in due occasioni alla predetta S \_\_\_\_\_ lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in gg. 5 e gg. 25.**

In \_\_\_\_\_ 19.11.14 e il 16. 7.15:

**Parte civile:** S E , nata in Romania il 1977,  
assistita di fiducia dall'Avv. Giorgio Conti, del foro di Milano, presso il quale è elettivamente domiciliata *ex lege, anche per gli avvisi di cui all'art. 90 bis e ter c.p.p.*  
presente -

**LE PARTI HANNO RASSEGNAO LE SEGUENTI CONCLUSIONI:**

Il PM, ritenuta la continuazione tra i reati contestati e più grave il reato di cui al capo A, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena finale di anni 2 di reclusione.

La difesa di p.c. ha depositato conclusioni scritte e nota spese

I difensori dell'imputato hanno chiesto l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 1 c.p.p. dal reato di cui all'art.572 c.p. perché il fatto non sussiste e per il capo 2; in subordine, previa riqualificazione del fatto nel meno grave reato di percosse e lesioni lievi, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.p. per condotta riparatoria, atteso l'intervenuto risarcimento del danno.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto che dispone il giudizio *ex art. 429 c.p.p.* emesso in data 07.3.2018, O E è stato tratto innanzi all'intestato Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati di maltrattamenti aggravati e lesioni aggravate, come compiutamente descritti in epigrafe.

All'udienza del 04.10.2018 è stata dichiarata l'assenza dell'imputato e, aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove come richieste dalle parti, fatta eccezione per i testi di cui alla lista di P.C. in ragione della tardività del deposito della stessa, riservando ogni ulteriore valutazione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. all'esito dell'istruttoria. Nel corso della stessa udienza è stata, altresì, acquisita la documentazione medica prodotta dalla difesa di P.C..

Alla successiva udienza del 13.3.2019, preliminarmente la difesa dell'imputato ha evidenziato l'esistenza di un provvedimento di archiviazione, producendo una pec poco leggibile, al fine di eccepire l'improcedibilità del giudizio, sostenendo che in mancanza di un provvedimento di riapertura delle indagini non sarebbe stato possibile per il P.M. esercitare l'azione penale; il P.M. e la difesa di parte civile si sono opposti. Questo giudice, rilevata la tardività, ha respinto l'eccezione, specificando, in ogni caso, che la documentazione esibita dalla difesa dell'imputato atteneva a fatti antecedenti all'anno 2012, mentre l'oggetto del giudizio in corso concerneva anche fatti successivi.

Quindi l'istruttoria dibattimentale è proseguita con l'esame della persona offesa, E S Alla stessa udienza, sono stati acquisiti due certificati medici (datati 19.11.2014) e, con il consenso delle parti, il verbale di SIT di V S , con conseguente rinuncia all'escussione della teste. La difesa dell'imputato ha rinunciato al testimone n.1 indicato in lista perché deceduto e, da ultimo, le parti hanno prestato il consenso all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove.

All'udienza del 15.3.2019 si è proceduto all'esame del minore N S , figlio della P.O., con audizione protetta ai sensi dell'art. 498 co. 4 *ter* c.p.p..

L'istruttoria è continuata con l'escussione dei testi M D , E A , F V G D

Con il consenso delle parti sono stati, altresì, acquisiti: il verbale di SIT di M D datato 1.9.2015; il verbale di SIT di M P datato 31.8.2015; le annotazioni di P.G. del 19.11.14 e del 16.7.2015 redatte dal teste E A il verbale di SIT di F V datato 29.12.2015; il verbale di SIT di G D datato 29.12.2015, il verbale di SIT della dott.ssa G B del 16.12.2015 nonché le relazioni dell'S.V.S. n. 429/15 e n. 430/15 a firma della predetta dottoressa con l'allegata rinuncia al collocamento in Comunità sottoscritta dalla parte offesa.

Infine, il P.M. ha rinunciato al teste C. O. stante l'acquisizione, con il consenso delle parti, del verbale di SIT relativo alle dichiarazioni rese dal predetto in data 1.9.2015.

All'udienza del 20.3.2019 la difesa dell'imputato ha rinunciato a tutti i testi indicati in lista, ad eccezione di quelli contrassegnati dai numeri 4/5/12; si è proceduto, quindi, all'escussione della Dott.ssa M. M.

La difesa di parte civile ha richiesto l'escussione, ex art. 507 c.p.p., della Dott.ssa L. A.

All'udienza del giorno 26.9.2019, con il consenso delle parti, è stato acquisito il verbale di ratifica del 27.10.2012 con l'allegato esposto presentato dall'imputato nei confronti della P.O., ai soli fini dell'attestazione del fatto storico.

La difesa dell'imputato ha rinunciato ai testi residui. La parte civile ha chiesto l'acquisizione ex art. 507 c.p.p. della cartella clinica presente presso il centro anti violenza relativa al figlio minore della P.O. e le altre parti hanno prestato il consenso. Con il consenso delle parti è stata acquisita la documentazione già depositata all'udienza del 20.03.2019, comprendente sia il verbale di SIT di V. S., sia il certificato di residenza storico della P.O..

Infine, sempre con l'accordo delle parti, sono stati acquisiti il file audio (su supporto CD), avente ad oggetto la telefonata al 112 effettuata dal figlio della P.O., e la relazione dei servizi sociali del 25.08.2015.

Il Giudice ha rinviato la trattazione della causa all'udienza del 17.1.2020, nel corso della quale la difesa della parte civile ha prodotto la cartella clinica relativa al figlio della P.O., datata 16.07.201, e ha rinunciato alle ulteriori istanze istruttorie formulate, compresa la domanda precedentemente formulata ex art. 507 c.p.p.

La difesa dell'imputato ha formulato, infine, un'offerta a titolo riparatorio pari ad euro 1.500,00 (in contanti) per l'ipotesi di riqualificazione del fatto in lesioni lievi; offrendo, in ogni caso, la predetta somma anche a titolo risarcitorio *banco iudicis*.

La parte civile ha accettato l'offerta a titolo di acconto sul maggior danno, chiedendo però che la somma venisse versata a mezzo di assegno circolare (come consegnato all'udienza del 16.9.2020).

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il P.M. e la difesa di parte civile hanno rassegnato le rispettive conclusioni, mentre è stato disposto un rinvio all'udienza del 19.03.2019 per le conclusioni della sola difesa dell'imputato e per la decisione.

A seguito di differimento fuori udienza, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, il processo è stato rinviato dapprima all'udienza del 07.7.2020 e poi, con successivo decreto, all'udienza del 16.9.2020, nel corso della quale la difesa dell'imputato ha concluso come da verbale; il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza, dando lettura dell'infrascritto dispositivo, con motivazione riservata in 45 giorni.

\*\*\*

Gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale conducono univocamente all'affermazione della responsabilità penale di O. Et per i reati di maltrattamenti e lesioni allo stesso ascritti, nei termini di seguito precisati.

Alla stregua del compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni escussi, nonché dalla documentazione acquisita, è dato pervenire alla ricostruzione della vicenda di seguito esposta.

Preliminarmente, però, è opportuno rilevare che, al fine di rendere più lineare la ricostruzione dei fatti, l'esposizione delle risultanze istruttorie prenderà le mosse dal racconto della parte offesa, il cui narrato è risultato caratterizzato da intrinseca coerenza e linearità, oltreché riscontrato dagli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti al processo.

Fatte queste premesse, giova esaminare il contenuto delle fonti di prova acquisite.

\*\*\*

Prima di esaminare le dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di esame dibattimentale, appare doveroso evidenziare che alcuni episodi riferiti dalla donna sono stati ricostruiti avvalendosi della tecnica delle contestazioni. L'adozione di tale metodologia si è resa necessaria in considerazione del lungo lasso temporale intercorso dall'accadimento dei fatti contestati e dell'ampio periodo in cui si sono collocati i singoli episodi subiti dalla persona offesa.



E. S. ha raccontato di aver conosciuto l'imputato nel 2010 e, poco dopo il primo incontro, avevano deciso di convivere a Milano.

A quell'epoca, suo figlio D. nato da una precedente relazione, viveva in Romania con la zia materna: quindi, lei talvolta partiva per recarsi dal bambino.

La S. ha riferito che il primo anno della sua relazione con l'imputato era "... (...)...andato bene, andato bene un anno" (cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 5); successivamente, però, l'uomo era diventato violento.

I comportamenti aggressivi dell'uomo erano stati costanti nel tempo ma lei non lo aveva mai denunciato, sino all'anno 2012, quando era avvenuto un episodio a seguito del quale aveva querelato il compagno, ma successivamente aveva rimesso la querela perché l'U. le aveva promesso che sarebbe cambiato.

La teste ha specificato che la prima denuncia era stata sporta poiché l'U. l'aveva picchiata, percuotendola con una cintura, per motivi di gelosia (*"Perchè lui mi ha picchiato con una cintura, mi ha picchiato di brutto, per la gelosia, per i suoi motivi così pensava lui, e sono andata in ospedale e ho fatto la denuncia" // "Lui sempre mi trattava male, mi picchiava, mi insultava, mi diceva le parole "Puttana"-* cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 5 e 6).

La parte offesa ha anche precisato che l'uomo l'aveva minacciata per convincerla a non denunciarlo (*"Io ti ammazzo, io ti ammazzo, che tu vai a denunciarmi io ti ammazzo, io ti ammazzo... Io non ho paura di nessuno", diceva. "Io che ti ho già tanti problemi io già lo so che significa, ormai vado a carcere ma vada per te"* - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 6).

A questa prima denuncia era seguito un periodo di tranquillità.

Dal 2014 anche il figlio minore, D., si era trasferito in Italia e aveva iniziato a vivere con lei ed il compagno (*"Sì, andava bene. 2014,13, che mi ricordo che 13 mio figlio l'ha fatto con me, insieme, 2013 a settembre sono andata a prendere bambino dalla Romania ... e ho portato il bambino qua in Italia, lui è andato con me insieme, tutto bene, tranquillo, siamo andati ad iscrivere il bambino a scuola"* - Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 7).

All'epoca, viveva con loro anche la figlia maggiorenne dell'O.

Dopo quel breve periodo di serenità si erano, tuttavia, verificati ulteriori episodi di violenza.

In Particolare la teste si è soffermata a descrivere una violenta lite, che era scaturita da una discussione su questioni economiche (*"Perché lui... io lavoravo, guadagnavo solo 400 euro al mese, e lui viene un giorno con una bolletta in mano di luce e gas, e mi dice "Tu devi pagare questa bolletta" e io ho detto così "Come posso pagare io con 400 euro, già ho un figlio tu hai detto che io non pago niente che questi soldi li spendo solo per mio figlio". Lui "No, che tu li devi pagare, che così, che così," ha cominciato il casino, mi ha alzato le mani, mi ha picchiato, in questo momento mio figlio era in stanza, non era andato a scuola e ha cominciato a picchiarmi."* - Cfr. trascrizione di udienza del 13.03.2019, pag. 8)

In quell'occasione, il compagno l'aveva ingiuriata con parole quali **"Puttana di merda"**, **"sei una puttana ...(...)..."** (cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg.8), poi **l'aveva colpita con "pugni, schiaffi"** (cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg.8) e, **nell'afferrarla per i capelli, l'aveva scaraventata a terra.**

L'aggressione era avvenuta in presenza del figlio minore, che durante la colluttazione aveva pregato l'O. di fermarsi (*"H. per favore, lascia la mia mamma, lascia la mia mamma, mia mamma sta morendo"*- Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 8). Quella volta, anche il figlio D., che era intervenuto per difenderla, era stato colpito con uno schiaffo sullo stomaco e scaraventato contro il muro dall'imputato (*"Lui ha messo uno schiaffo qua in stomaco, a mio figlio, e l'ha spinto direttamente al muro"*- Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 8). In seguito all'episodio descritto, era stato proprio il bambino a richiedere l'intervento dei Carabinieri, giunti sul posto poco dopo.

A seguito di contestazione del P.M., la P.O. ha collocato l'episodio descritto nell'anno 2015.

Poi, ritornando alla descrizione di quell'aggressione, ha aggiunto: **"prima di andare in ospedale (l'imputato mi diceva "Io ti ammazzo, io così" ha preso il coltello, mio figlio ... si è traumatizzato tantissimo, piangeva"** (Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag.11).

La parte offesa, inoltre, a seguito di contestazione del PM, ha confermato le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni in data 11 agosto 2015, in occasione delle quali, sempre con riferimento all'episodio avvenuto nel luglio 2015, aveva riferito: *"Lui iniziava ad offendermi con le seguenti parole "Tu sei una puttana di merda, sei una zingara, sei una stronza, ora mi hai rotto il cazzo, esci fuori da questa casa se non paghi la bolletta"* (Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 11).

La S. ha anche aggiunto che, in seguito a quell'episodio, l'imputato aveva abbandonato, definitivamente, la casa in cui convivevano, mentre la figlia dell'uomo era rimasta a vivere in quell'abitazione insieme a lei e a D.

La persona offesa, sempre con l'utilizzo della tecnica delle contestazioni, ha ricordato un altro episodio verificatosi nel novembre del 2014. Quella volta, la lite era sorta per futili motivi e nella specie per questioni relative alla ripartizione delle incombenze domestiche (*"lui ha incominciato a dire "In questa casa deve pulire tutti, tu D. adesso vai a portare la spazzatura" le ore era quasi 11.00 di sera "Adesso vai a portare spazzatura giù" ho detto "No, una volta che la sua madre è viva, vado io a fare le cose per mio figlio"* – cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg. 13).

Durante la discussione era intervenuta anche la figlia dell'imputato.

Rievocando l'episodio, la S. ha affermato di essere stata aggredita dai due (ovvero da O. e dalla figlia) *"... mi hanno picchiato con i pugni, con i calci, come hanno potuto, avanti di mio figlio, mio figlio l'hanno buttato sul divano, così perché era un divano in mezzo alla sala e mio figlio ancora lui voleva mettersi, mettermi da parte, piccgeva e sua figlia l'ha buttato così"* (cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 13 e 14).

In quell'occasione era stato vittima dell'aggressione anche D. (*"con gli schiaffi, con i palmi, l'ha spinto, come hanno fatto là, perché io ero già ero, ho chiamato l'ambulanza, sono andata in ospedale"* - Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 14).

Circa il periodo antecedente all'arrivo del figlio D. in Italia, la teste ha raccontato di aver subito, anche in quegli anni, il comportamento aggressivo e violento del compagno (*"Sì, brutto, sì, aveva un comportamento... a lavoro era bravissimo, tutti i suoi amici parlava di lui che lui è molto bravo, quando entrava a casa, entrava il diavolo"* - Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 14).

In relazione alla frequenza delle aggressioni, la parte offesa ha dichiarato che si trattava di vessazioni giornaliere, precisando che la sua decisione di non trasferirsi in un'altra abitazione era stata determinata dalla mancanza di alternative, a causa della situazione di indigenza economica in cui versava (*"Tutti i giorni, io non potevo andarmi perché non avevo dove andare con mio figlio. Io non avevo nessun parente qua in Italia. e con un bambino dove potevo andare? Eravamo capaci a sopportare tutte queste cose, che lui mi maltrattava e si comportava con me così. Per questo motivo ho sopportato tante cose"* - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 15).

La S. ha anche riferito che spesso l'O. abusava di bevande alcoliche, precisando che, tuttavia, i comportamenti violenti dell'uomo prescindevano dal suo stato di ubriachezza (*"Sì, anche che era ubriaco, anche che non era ubriaco lui era lo stesso"* - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 15).

La donna, inoltre, sollecitata da una domanda del P.M. circa un episodio violento avvenuto nel gennaio 2015, ha risposto: *"Mmh. Sì, mi ha dato uno schiaffo davanti a mio figlio...// ...Non ho potuto dire niente sono stata zitta perché ho voluto evitare queste cose"* (cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 15).

Con riguardo alle sue reazioni rispetto alle violenze subite dal compagno, la donna ha dichiarato, commuovendosi, che le sue erano risposte contenute, volte a tutelare il figlio, affinché quest'ultimo non si spaventasse (*"Mi spaventavo, ma per prendere forza, per il motivo di mio figlio, per non spaventare mio figlio di più, prendevo un po' di forze e andavo subito da mio figlio dicendo "Non succede niente, la mamma è con te"* - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 15).

La teste, inoltre, a seguito di contestazione del PM, ha confermato di essere stata minacciata dall'imputato con frasi del tipo: *"Sei una stronza, io prima o poi ti ammazzo, mi hai rotto il cazzo, brutta troia, vedrai qualche giorno ti ammazzo"* (Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 16). Sul punto, la donna ha anche



affermato che quelle frasi le venivano rivolte *“Sempre, da quando l’ho conosciuto”* (Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 17).

La S ha aggiunto il racconto di un altro episodio, in occasione del quale era stata insultata e minacciata dal compagno e dalla figlia, dichiarando: *“Mi ricordo che una volta sono entrata in casa, quando sono venuta dall’ospedale, e ho chiuso la porta e non volevo farlo entrare a lui e a sua figlia, e sono chiusa la stanza con mio figlio... // ... E loro gridavano fuori per aprire la porta e io avevo paura ad aprire la porta. Secondo giorno quando è successo che mi hanno picchiato, sono andata in ospedale, quando sono tornata dall’ospedale e sono tornata a casa che non avevo dove andare, io non volevo venire ma era inverno, sono entrata ancora in casa. E lì la porta fuori loro gridavano e dicevano **“Ti ammazziamo, zingara, proprio sei una merda, sei così, apri la porta”** e io dicevo **“No, no perché ho paura, prima devi chiamare i Carabinieri e dopo vi apro”**” - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pg. 24).*

La parte offesa ha poi narrato di aver subito due aborti, nel 2010 e nel 2014, a causa delle percosse e delle lesioni subite dall’imputato, precisando di non aver mai denunciato tali fatti.

Sul punto, ha anche riferito di aver spesso riportato lividi e segni in seguito alle aggressioni del compagno, in particolare sulla gamba e sul volto, precisando che talvolta le ecchimosi riportate erano così evidenti che era stata costretta a richiedere dei giorni di malattia per non recarsi sul posto di lavoro; in quei casi, per non destare sospetti, l’imputato le aveva impedito di uscire fino a quando non le fossero scomparsi i segni (*“Sì, lui mi teneva in casa, chiusa”* - Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag.19).

La teste ha altresì dichiarato di non essersi mai fatta visitare da un medico (eccetto le volte in cui si era recata al Pronto Soccorso), anche perché, non avendo la residenza nel paese ove abitava, non aveva neppure la possibilità di rivolgersi al medico di famiglia.

La S ha, in aggiunta, affermato di non sapere se i vicini di casa fossero al corrente della difficile condizione in cui versava, mentre ha confermato di essersi confidata con le maestre di suo figlio (*“Sanno perché quando a me mi succedevano queste cose con sua figlia, mi picchiavano anche lui anche la sua figlia, e io non andava a fare la denuncia, io raccontavo a loro, chiedevo aiuto a loro, stavo piangendo e gli dicevo **“Signora G ; signora F io sto male, io con questo compagno non vivo bene, questo compagno mi picchia, questo compagno mi butta fuori di casa sempre”**” - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 21) e alla D , madre del gestore del bar (*“Sì, sì, perché anche lei gli raccontavo, anche lei vedeva le cose come...” // D : **“Con i segni delle botte? R: **“Sì, sì, mi ha chiesto”**”** - Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 22).**

Oltre a ciò, si era rivolta, in cerca d’aiuto, anche a C O , un conoscente titolare di un negozio di biciclette (*“Aiuto così, per aiutarmi ad uscire in quella casa, per abitare in qualche parte con mio figlio. E io ho voluto pagare questa bici e lui non ha voluto, mi ha detto **“No, E perché già so la tua vita. Io so la tua storia con tuo figlio, io non voglio neanche un centesimo”**”* - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 23).

La teste è poi tornata a raccontare i fatti successivi all’ultima aggressione (avvenuta nel luglio 2015), riferendo che da allora aveva deciso di non tornare più ad abitare nella casa che condivideva con l’imputato e si era trasferita, per qualche sera, presso l’abitazione di una sua cugina, tale S D , a . mentre, nei giorni seguenti era stata ospitata per circa una settimana da un’amica, M C .

Trascorso questo breve periodo, però, aveva deciso di tornare a vivere nella casa che aveva condiviso con l’O , ove era rimasta ad abitare solo la figlia dell’uomo; ma, dopo tre mesi lei e D si erano trasferiti in *“questa casa di emergenza. Di Comune”* (cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg. 24).

La parte offesa ha riferito inoltre di essere venuta a conoscenza, sin da subito, delle precedenti relazioni conflittuali avute dall’O soprattutto perché spesso il compagno le comunicava di doversi recare dall’Avvocato (*“Che lui sempre aveva dei problemi con l’Avvocato”* - Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag.25).

Nel corso del controesame della difesa di parte civile, la donna ha dichiarato che il figlio D aveva assistito sempre alle violenze a cui la sottoponeva l’O , poiché quest’ultimo rientrava dal lavoro il pomeriggio

quando il minore si trovava a casa (*“Sempre perché lui arrivava da lavoro sempre in pomeriggio e per forza mio figlio era in casa, sì”* - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag.26) e che l’O aveva un atteggiamento oppressivo e tirannico anche nei confronti del minore (*“Sì, lo trattava come uno schiavo... Gli toglieva la tv, gli spegneva la tv, gli diceva che “Tu non devi guardare, tu non devi fare questo, tu non devi toccare”* - Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag.27).

Sul suo stato d’animo, la S ha dichiarato: *“ero spaventata, ero terrorizzata non spaventata, anche io, anche mio figlio, sì. Quando apriva la porta mi arrivava il cuore qua”* (cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 27).

Infine, la teste ha aggiunto che, oltre alle aggressioni, l’imputato aveva un atteggiamento diffidente, geloso e ossessivo nei suoi confronti; la gelosia costitutiva, infatti, uno dei principali motivi degli eccessi d’ira dell’ex compagno (*“lui sempre pensava che io vado con altro, che io mi sento con altro...//... sempre controllava il mio telefono...//... ho parlato una volta con mio cugino, mi ha dato uno schiaffo...”* Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 27).

\*\*\*

Il minore D i N S figlio della parte offesa, nel corso dell’audizione protetta, ha ripercorso alcuni episodi avvenuti durante la convivenza con l’imputato.

Preliminarmente, ha dichiarato di essere giunto in Italia nel 2014 e di aver vissuto due anni (2014 e 2015) con la madre e l’imputato, in un’abitazione sita in

Il minore ha poi rievocato un episodio violento, al quale aveva assistito, posto in essere dall’O ai danni della madre, affermando: *“Praticamente lui di solito quando veniva a casa... cioè le racconto un episodio. Una volta è venuto a casa e in pratica disse a mia mamma: “Fammi da mangiare”. E mia mamma gli fece da mangiare. Era tutto arrabbiato e praticamente lui prese il piatto e lo buttò e prese a schiaffi mia madre”* (cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 7).

Continuando nel racconto, ha ricordato un altro episodio: *“Per esempio, tipo, una volta io il sabato se non ricordo, dopo la scuola mi svegliavo... cioè mi sono svegliato e stavo guardando la televisione, i cartoni animati. Lui praticamente si sveglia alla televisione e mi dice: “Qua non è tua madre che paga la luce, sono io che pago la luce e tutto. Tu non puoi fare” tirare uno schiaffo. Io non ho detto più niente e sono andato da mia mamma”* (cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 8).

Il minore ha altresì riferito, dettagliatamente, di quando, l’O infastidito dal fatto che la madre stesse parlando in videochiamata con un suo parente, l’aveva aggredita sferrandole schiaffi e calci (*“tu cosa parli con i tuoi parenti” così. E praticamente la piglia e le tira gli schiaffi, gli tira i calci...(...)...”* - cfr. trascrizioni di udienza del 15.3.2019, pg. 8).

Inoltre, il N ha dichiarato di aver provato talvolta ad intervenire in difesa della madre, ma di non aver mai chiamato la polizia per non averne avuto il coraggio, ad eccezione di una volta in cui aveva chiamato le forze dell’ordine, suscitando l’ira dell’uomo (*“lui mi ha preso, mi ha dato uno schiaffo e mi ha spinto contro il muro”* - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 8).

Il minore si è poi soffermato a descrivere il clima familiare vissuto, riferendo che le tensioni tra la madre e l’O erano frequenti perché l’uomo era spesso nervoso e si arrabbiava con la parte offesa (*“Lui appena arrivava dal lavoro era tutto arrabbiato se la prendeva con mia mamma” ... (...)... “Sì sempre. Cioè mai una volta ... Cioè proprio sempre. Arrivava dal lavoro, se la prendeva con mia mamma”* - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 8); nel descrivere tali circostanze, il minore ha anche rammentato alcuni insulti che l’imputato rivolgeva a sua madre, quali: *“Tu non sei capace di fare niente, Tu sei una zingara. Tuo figlio non fa mai niente in questa casa, dobbiamo punire”* (cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 8).

Infine, ha descritto un ulteriore episodio in cui la S era stata colpita con violenza dal compagno. In quel caso l’aggressione ai danni della donna, che era stata schiaffeggiata, era avvenuta a seguito di una lite scaturita perché l’uomo aveva preteso che lui (cioè E ) scendesse a buttare la spazzatura (*“... lui si è arrabbiato ed ha tirato gli schiaffi a mia madre e dopo mia madre è venuta da me, mi ha preso in braccio e... Mia mamma stava moto mule, piangeva e io non ce la facevo più”*. (cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 8).

\*\*\*

La teste M D durante l'esame condotto dalla difesa dell'imputato, alla domanda se avesse mai visto la parte offesa con una fasciatura al braccio ha risposto: *"Allora, io non ricordo - sono sincera - ricordo che ho sentito tanto rumore e la signora è arrivata l'ambulanza ed i Carabinieri e l'hanno portata via. Poi che aveva la fascia, aveva lividi o roba del genere... sono venuti nel bar i Carabinieri. Mi hanno detto: "Ma cosa è successo?". Ho detto: "Ma che ne so? Ho sentito un gran rumore. Penso che avrà picchiato la signora". Io questo so, di più non so"* (cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 13).

La D ha anche affermato di non aver mai conosciuto né visto di persona l'imputato e di non ricordarsi della fasciatura, nonostante quanto dichiarato nelle SIT rese nell'immediatezza del fatto.

Dal verbale di SIT rese in data 1.9.2015 risulta che la teste D aveva dichiarato di conoscere di vista la persona offesa, poiché quest'ultima, frequentava il bar gestito da sua figlia.

Nel mese di luglio 2015 aveva visto la parte offesa mentre saliva su un'ambulanza assieme al figlio.

Dopo qualche giorno da quel fatto, aveva incontrato la S che le aveva confidato di essere stata picchiata dal compagno. La D aveva specificato che, in quella circostanza, aveva notato una vistosa fasciatura sul braccio della S, ma non ricordava se si trattasse dell'arto destro o sinistro.

Anche in un'altra circostanza, precedente all'episodio di luglio, la persona offesa le aveva raccontato delle violenze subite dall'O

Infine, la dichiarante aveva specificato di non aver mai visto direttamente la coppia litigare e di conoscere solo di vista l'imputato.

\*\*\*

Le teste F V insegnante del figlio della parte offesa alle scuole elementari, sentita a chiarimenti su talune circostanze, ha riferito che il D non si era mai confidato con lei in merito alla situazione vissuta in famiglia e ha anche ribadito di non aver mai visto segni di violenze sul corpo del minore.

La V ia, poi, confermato di essere venuta a conoscenza della situazione familiare dai racconti della madre, che le aveva confidato, in più occasioni, di essere stata vittima delle violenze del compagno, convivente in tante occasioni. (*"Tante occasioni. Ha raccontato che subiva violenza, che questo compagno la trattava molto male sia lei che il bambino. Piangeva anche davanti al bambino"* - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 17).

Ha inoltre raccontato di aver visto *"forse una volta"* dei segni sul corpo della parte offesa, ma di non ricordare tale circostanza con sicurezza.

La teste ha riferito, altresì, di aver ricevuto continue richieste di aiuto da parte della S e di essersi sin da subito attivata anche per cercare una soluzione abitativa alternativa, che consentisse alla donna di interrompere la coabitazione con l'imputato (*"Noi abbiamo fatto di tutto per loro, tutto quello che potevamo fare, ovviamente. Abbiamo cercato di farle dare un alloggio perché sapevamo che la situazione non era... //...per quello che lei ci riferiva perché lei raccontava anche che non riusciva...//... non potevano mangiare"* - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 18).

Infine, ha riferito di aver notato un cambiamento positivo nello stato emotivo del minore il quale, rispetto ai primi anni di scuola, *"alla fine era più tranquillo sì. Quando hanno avuto poi l'alloggio, sì, sì"* (Cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 18).

Nel corso del controesame, la teste ha confermato di non ricordare esattamente dove fosse collocata la lesione che aveva notato sul corpo della parte offesa (*"Ora non mi ricordo se fosse in viso. Però non sono sicura di questa cosa eh! Perché sono passati tre anni"* - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pag. 18).

Dal verbale di SIT rese in data 29.12.2015 è emerso che la V era stata l'insegnante di scienze, geografia e tecnologia di D, sin da quando il bambino frequentava la classe terza elementare.

La dichiarante, già in quell'occasione, aveva riferito di essere a conoscenza della situazione familiare della parte offesa, perché quest'ultima in almeno due occasioni le aveva confidato di avere problemi con il compagno.

Una prima volta, all'inizio dell'anno scolastico, la S le aveva confessato di voler cambiare casa per allontanarsi dal compagno *"che la trattava male, diceva che aveva ricevuto uno schiaffo o forse che aveva alzato le mani contro di lei. Chiedeva aiuto a cercare una casa nuova"* (cfr. verbale di SIT del 29.12.2015 rese da F. Vi ).

La seconda volta, verso la fine dell'anno scolastico, la persona offesa - che lei aveva contattato telefonicamente perché aveva saputo dalla collega G D che si trovava in ospedale - piangendo, le aveva detto di essere stata picchiata dal compagno *"in modo più forte rispetto alle altre volte"*.

\*\*\*

La teste M M consulente tecnico nominato dalla difesa dell'imputato, durante l'esame, ha dichiarato di aver riscontrato talune incongruenze cliniche nel verbale di P.S. datato 16.7.2015.

In particolare, ha evidenziato che nel referto viene accertata una diagnosi di trauma, contusione e trauma toracico; mentre, nell'anamnesi è descritto un trauma cranico, un colpo di frusta cervicale e una serie di lesioni contusive. Tuttavia, a dire della teste, l'anamnesi non sarebbe avvalorata dall'esame obiettivo, ove è registrata solo una sintomatologia dolorosa riferita dalla paziente, in assenza di dati oggettivabili.

La testimone ha poi sottolineato che anche l'accertamento SVD sarebbe assolutamente aspecifico, perché il medico legale descriveva un quadro di tensione muscolare che può *"avere una eziopatogenesi assolutamente differente, varia e variabile"* (cfr. trascrizioni dell'udienza del 20.3.2019, pg. 5).

Altro dato del referto di P.S. che la consulente ha affermato di non condividere consta nell'inquadramento prognostico di 25 giorni che, stando alla sua valutazione, non collimerebbe con la circostanza che la paziente sia stata dimessa con la sola prescrizione cautelativa di indossare il collare, mentre usualmente, laddove è riscontrato un trauma cranico, *"si manda a casa il paziente con una specie di piccolo prontuario, dove viene spiegato in caso di mal di testa, in caso di vomito, in caso della comparsa di alcuni sintomi bisogna agire in questo modo..."* (cfr. trascrizioni dell'udienza del 20.3.2019, pg. 5).

Infine, la teste ha dichiarato che in P.S. non era stato descritto nessun tipo di lesione, ritenendo quindi che non sarebbe stato possibile provare le percosse per effetto di quel certificato; tuttavia, la teste non ha escluso che il quadro descritto potesse essere vero (*"Io escludo, io non so che cosa possa essere successo, quello che posso dire è che non ci sono lesioni, quindi non ci sono lesioni che possano essere, che possano provare le percosse, poi se il quadro sia vero..."* - cfr. trascrizioni dell'udienza del 20.3.2019, pg. 7).

E' stata acquisita agli atti anche la relazione di parere medico legale in tema di lesioni personali sottoscritta dalla dott.ssa M.

Nelle conclusioni del documento si legge che, a parere della consulente, i fatti avvenuti in data 16.7.2015 diedero luogo a una reazione sintomatologica dolorosa, di carattere meramente soggettivo e fugace, priva di riscontri obiettivi e strumentali.

Inoltre, sono definite *"immotivate, incomprensive ed incontestabili"* sia la diagnosi sia la prognosi espresse nei referti di P.S., ritenendo, al più, sostenibile *"una diagnosi di contusioni semplici e di minima entità, non produttive né di una malattia né di postumi di carattere permanente"*.

\*\*\*

**Nel verbale di SIT datato 29.12.2015, G D**, insegnante di S D figlio della parte offesa, aveva riferito di aver conosciuto il bambino quando frequentava la classe quarta elementare presso la scuola , a

La dichiarante aveva inoltre raccontato che la donna, in diverse occasioni, le aveva confidato di avere problemi con il compagno e con la figlia di quest'ultimo. In particolare, la S le aveva raccontato che lei e il figlio venivano trattati male e che lei era stata anche insultata. Inoltre, le aveva chiesto più volte aiuto per trovare un alloggio, così da potersi trasferire con il bambino.

La D , infine, aveva aggiunto che, quasi alla fine dell'anno scolastico, aveva ricevuto una telefonata da D che l'aveva avvisata di aver chiamato i Carabinieri e l'ambulanza *"perché sua madre era stata picchiata dal compagno"*. Da ultimo, l'insegnante, aveva anche riferito di non aver mai visto i segni delle



violenze sul corpo della S e che, nelle sue confidenze, quest'ultima non aveva mai fornito descrizioni dettagliate circa le modalità delle violenze e gli insulti subiti.

\*\*\*

**Nel verbale di SIT datato 1.09.2015, C O** aveva dichiarato di conoscere la parte offesa perché questa abitava nel palazzo di fronte alla sua attività commerciale di riparazione di bici. Aveva raccontato anche di non essere a conoscenza della situazione familiare della S e di averla scoperta solo a seguito dell'intervento dei Carabinieri e dell'ambulanza nel luglio del 2015.

Aveva, inoltre, ricordato che successivamente all'episodio avvenuto nel mese di luglio 2015, la donna si era recata presso il suo negozio chiedendogli se avesse un televisore e un materasso da prestarle. **In quell'occasione la donna gli aveva confidato di essere stata percossa dal compagno.**

\*\*\*

**Dall'annotazione di P.G. del 16.07.2015, redatta e sottoscritta dai Carabinieri E A e D** Mi , emerge che in quella data gli agenti si erano recati presso l'abitazione della P.O., su richiesta di quest'ultima, per una segnalata lite in famiglia. In quell'occasione, su richiesta della donna, era stato sollecitato l'intervento di un'autolettiga, con cui la S e il bambino erano stati condotti presso il Policlinico di Milano.

**Dall'annotazione di P.G. del 19.11.2014, redatta e sottoscritta dai Carabinieri E A e D** M D emerge che in data 19.11.2014 gli agenti si erano recati presso l'abitazione della S alle ore 20,50 circa. L'intervento era stato richiesto dalla donna per un'intervenuta lite in famiglia. Anche in quell'occasione la parte offesa ed il figlio D erano stati trasportati in autolettiga presso l'Ospedale di

\*\*\*

**Nel verbale di SIT del 16.12.2015 la Dott.ssa G B** assistente sociale e operatrice presso il Soccorso violenza sessuale della Clinica di Milano, aveva dichiarato quanto segue.

In data 16.07.2015, dopo essere stata contattata dai sanitari del Policlinico di Milano, si era recata unitamente al dottor M presso il pronto soccorso I , ove i medici stavano visitando la S e il figlio.

La parte offesa, in quell'occasione, durante il colloquio, aveva riferito di aver subito delle percosse da parte del compagno a seguito di una lite, nel corso della quale era stata colpita con pugni, schiaffi, spintoni.

La S presentava diversi ematomi su tutto il corpo, per cui si era proceduto ad effettuare gli opportuni rilievi fotografici.

La B aveva anche precisato che la parte offesa le aveva raccontato che, nel corso della lite, il figlio D si era frapposto tra lei e l'Os ed era stato colpito da quest'ultimo con "una manata al fianco".

Anche gli ematomi presenti sul corpo del bambino erano stati documentati con degli scatti fotografici.

La dichiarante aveva poi riferito che la S , sempre durante quel primo incontro, si era anche soffermata a raccontare di aver conosciuto il compagno, con cui conviveva da cinque anni, presso il dormitorio pubblico di Viale a Milano, e di aver subito violenze dall'uomo sin dagli esordi della convivenza.

Nei successivi colloqui, invece la persona offesa le aveva descritto alcuni episodi di violenza subiti dall'O

In particolare, aveva ricordato che una volta l'uomo l'aveva colpita con un pugno in pieno volto, perché "aveva trovato un numero strano sul suo cellulare"; in un'altra occasione, invece, il compagno l'aveva colpita con pugni e schiaffi dopo che lei gli aveva confidato di aver subito un aborto spontaneo. I comportamenti maltrattanti del compagno erano avvenuti anche davanti al figlio D che dal 2014 era venuto a vivere in Italia.

La B , infine, aveva precisato che alla persona offesa era stato proposto un collocamento in comunità, ma aveva rifiutato, riferendo di aver trovato ospitalità presso una sua cugina.

\*\*\*

Con il consenso delle parti, è stata acquisita anche la cartella SVSeD numero 429/2015 del 16.7.2015 a firma della dott.ssa B e del medico legale dott. M



Dal documento risulta che la P.O. e suo figlio avevano fatto accesso al P.S. dell'Ospedale per le percosse inferte dal compagno della donna.

Durante il colloquio con l'assistente sociale e il medico legale, la S. aveva riferito di essere stata colpita dall'odierno imputato con pugni al volto, aggiungendo che l'uomo aveva, poi, colpito anche D. che aveva tentato di difenderla.

Raccontata la dinamica dell'ultimo episodio, la persona offesa aveva riferito di convivere con l'O. da cinque anni, per poi soffermarsi su singoli episodi di violenza subiti dall'uomo, anche in presenza del figlio minore D.

Dalla Scheda di Valutazione del Rischio di Recidiva (Spousal Assault Risk Assessment Guide – SARA) del 16.7.2015 emerge come l'operante abbia ritenuto sussistere un elevato rischio di recidiva di violenza dell'O. nei confronti della P.O..

In particolare risulta che, sulla base di "un'intervista con la vittima", erano state riscontrate, sia in passato sia nelle settimane precedenti la redazione della scheda: - violenze fisiche; - gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violento ed una *escalation* delle suddette violenze nell'ultimo periodo. Inoltre, sulla base delle dichiarazioni della donna, il minore E. assisteva alle violenze. Ancora, viene evidenziata una scarsa sicurezza di vita nella S. sebbene la donna non provi terrore nei confronti del reo e abbia una scarsa percezione del rischio di recidiva di violenza nei suoi confronti.

E' in atti anche il verbale di rinuncia al collocamento in comunità sottoscritto da S. E. in data 16.7.2015.

\*\*\*

Agli atti sono presenti due **notifiche di lesioni corporali rilasciate dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di ..", nn. 9962 e 9755, entrambe datate 19.11.2014, relative rispettivamente a N D S. ed E. S.**

Il documento relativo al minore evidenzia "un lieve arrossamento dell'emivolto sx"; mentre, quello afferente a E. S. documenta una "contusione rachide cervicale, mandibola sx e 4° dito mano dx" con prognosi di giorni 5.

\*\*\*

Sono stati acquisiti, con l'accordo delle parti, i **certificati di P.S. dell'Ospedale Maggiore I. di Milano datati 16.7.2015, relativi alla parte offesa e al figlio minore N. D. S.**

Nel certificato relativo alla P.O., E. S., si legge una diagnosi di "trauma cranico, contusioni multiple, distorsione rachide cervicale" con prognosi di giorni 25.

Il referto relativo al minore N. E. S. invece, evidenzia "anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica"; inoltre, l'esame ecografico cui era stato sottoposto il bambino non aveva rilevato "alterazioni morfostrutturali di dimensioni traumatici" (cfr. sul punto, referto ecografia addome completo allegato al certificato di P.S. del 16.7.2015 relativo al minore).

\*\*\*

Nel verbale di SIT del 31.08.2015, M. P., vicina di casa della P.O., aveva affermato di conoscere E. S. e il compagno da circa un anno, quando si erano trasferiti nello stesso stabile in cui abitava anche lei.

La dichiarante aveva inoltre raccontato di **aver sentito urla provenienti dall'abitazione della coppia** e aveva, poi, aggiunto che, circa due mesi prima, aveva udito la donna urlare "NO, NO, BASTA, MI FAI MALE"; quella volta erano giunti sul posto anche i carabinieri ed il soccorso sanitario.

Dopo quell'episodio, secondo quanto raccontato dalla vicina, l'O. si era trasferito, tornando nell'abitazione che aveva condiviso con la persona offesa unicamente per prendere i suoi effetti personali.

\*\*\*

**Nel verbale di SIT del 31.08.2015 V. S.** aveva dichiarato di abitare nel medesimo stabile della P.O., specificando di risiedere al piano terra, mentre l'appartamento abitato dalla S. era posto al primo piano.

La dichiarante aveva poi riferito di non aver mai sentito urla provenire dall'abitazione della persona offesa e di aver saputo dei litigi tra la S. e l'O solo perché altri condomini le avevano raccontato di aver udito urla provenire dall'abitazione della coppia.

\*\*\*

Dalla disamina della **Relazione del nucleo familiare di S. E.** rilasciata dal Servizio per la Famiglia e i Minori, datata 25.08.2015 e sottoscritta dall'Assistente Sociale Dott.ssa V. De e dallo Psicologo dott. L. M. è emerso che, a seguito dell'episodio del 16.7.2015, il Servizio per la Famiglia e i minori era stato contattato dal Servizio Soccorso Violenza Sessuale della Clinica I.

In un primo momento era stato proposto alla S. un collocamento in comunità con il figlio, invito rifiutato dalla donna, che si era affidata alla sua rete familiare-amicale per trovare una sistemazione nei giorni successivi all'aggressione. La donna era stata poi sentita in un colloquio il 17.7.2015 assieme al minore. In quell'occasione aveva riferito di aver conosciuto l'O. in viale , dove lei aveva risieduto per tre anni e dove il compagno lavorava. Successivamente erano andati a convivere prima a Milano e poi a . Durante il colloquio la S. aveva confessato che in passato era stata presa in carico dalla Caritas di , dove aveva un progetto, poi abbandonato, per il raggiungimento dell'autonomia abitativa e lavorativa.

La parte offesa aveva anche descritto il buon legame instaurato con le insegnanti del figlio.

Al successivo incontro del 20.7.2015 la S. si era presentata con la sorella maggiore, trasferitasi momentaneamente dalla Romania, e con il figlio D. In quell'incontro il minore si era mostrato capace di esprimersi e di comprendere i vari accadimenti presenti e passati.

A questi incontri erano poi seguite altre visite da parte del Servizio (24.7.2015 e 20.8.2015). Durante l'ultima visita gli assistenti sociali avevano appreso che la S. era tornata ad abitare nella casa di Via a , ove non era più presente l'O. , che si era trasferito in un'altra abitazione.

\*\*\*

All'udienza del 26.9.2019, con l'accordo delle parti, è stato acquisito un cd-rom contenente il *file* audio avente ad oggetto la telefonata effettuata al 112 dal minore N. D. S.

All'udienza del 17.1.2020, con il consenso delle parti, è stata acquisita **la scheda clinica SVSeD n. 430/15 del 16.7.2015 relativa al minore S. N. D.** figlio della P.O..

Dall'atto emerge che la madre del minore aveva riferito agli operatori che il convivente, durante una colluttazione avvenuta nella mattinata di quello stesso giorno, aveva colpito all'addome il bambino, che era intervenuto in sua difesa (ovvero in difesa della S.).

Anche il minore aveva riferito di essere stato spinto con forza dall'O. che lo aveva colpito all'addome per essere intervenuto in difesa della madre, E. S.....

All'esame obiettivo era stata rilevata "un'area di colorazione cutanea bluastra, a margini sfumati, di forma grossolanamente tondeggiante, del diametro di circa 1 cm".

\*\*\*

E' in atti un verbale di ratifica del 27.10.2012, a firma degli agenti di P.G. Sov. E. e Ass. C. cui è allegato un esposto presentato da C. M. E. contro E. S. (il documento è stato acquisito con il consenso delle parti, limitatamente all'accertamento del fatto storico).

\*\*\*

E' stata prodotta attestazione del 18.03.2019 del Comune di Milano - Casa dell'Accoglienza , relativa ai periodi di permanenza della S. presso quella struttura, nel testo della quale si legge che la parte offesa è stata ospite presso la struttura dal 15.11.2010 al 23.12.2010; dal 11.01.2011 al 07.04.2011; dal 17.11.2011 al 06.02.2012 e dal 16.07.2013 al 09.08.2013.

Giova sin da subito evidenziare che il documento riporta un mero dato formale, inidoneo a escludere la situazione di fatto descritta dalla parte offesa, posto che non consente di provare che la parte offesa, pur

formalmente ospitata dalla Casa di Accoglienza, non trascorresse lunghi periodi di permanenza presso l'abitazione dell'imputato.

\*\*\*

Sono stati acquisiti agli atti, con il consenso delle parti e su produzione della difesa dell'imputato, i seguenti documenti: - Certificato di residenza storico di S. E. rilasciato il 21.09.2019; - Certificato Contestuale - nucleo familiare O. - Comune di Milano 13.12.2010; - Certificato Anagrafico storico; - N. 2 bollette di conguaglio elettricità e gas indirizzate a H. O. - N. 2 ricevute "Ria" di rimesse di denaro da parte di H. O. ed El. Si. - Trasmissione dall'Ospedale Sacco alla Questura di Lodi di tre verbali di accettazione e Pronto Soccorso relativi ad accessi di S. E. nelle date 10.1.2007/18.5.2009/28.11.2012; - Trasmissione dall'Ospedale Niguarda di Milano alla Questura di Lodi di referto relativo a E. S. in data 15.11.2010 per accoglienza in Comunità; - Atti del Comune di i relativi ai bandi di assegnazione di alloggi Aler 10.07.2015 e 15.07.2015.

Anche taluni dei predetti documenti, riportando dei dati formali in relazione alla residenza, appaiono inidonei a contraddire la situazione di fatto descritta dalla parte offesa, posto che, diversamente da quanto sostenuto dalle difese dell'imputato, non consentono di escludere che quest'ultima trascorresse lunghi periodi di permanenza presso l'abitazione dell'imputato, così come dalla stessa narrato e confermato da molteplici dati acquisiti al processo.

\*\*\*

Esposto il contenuto di quanto appreso in sede dibattimentale, ritiene il Tribunale che il quadro probatorio emerso offra univoca e coerente conferma di quanto riferito dalla parte offesa in ordine ai fatti integranti il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati di cui al capo 1) dell'imputazione, con rideterminazione del tempo del commesso reato a decorrere dall'anno 2012 sino al luglio del 2015.

Giova preliminarmente ricordare che "... le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. S.U., n. 41461 del 19.7.2012 ed ex multis e tra le più recenti Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talchè tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Inoltre, costituisce principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232)." Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20/12/2018) 04-02-2019, n. 5499).

Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il narrato della persona offesa è apparso lineare, credibile e privo di contraddizioni rilevanti; le sue dichiarazioni sono, inoltre, risultate scevre da esasperazioni e hanno trovato pieno riscontro e puntuale conferma nelle ricostruzioni fornite dai testimoni escussi, nonché dall'ulteriore documentazione acquisita agli atti.

Quanto all'attendibilità interna, primariamente va sottolineato che la S. ha sporto denuncia-querela nei confronti del compagno dopo essere giunta ad un'esasperazione tale da non riuscire più a tollerare le violenze



subite per anni e, comunque, subito dopo essere stata vittima dell'ennesima aggressione, avvenuta alla presenza del figlio minore.

La donna ha ripercorso, talvolta con evidente difficoltà emotiva, i vari episodi di violenza fisica e verbale patiti, con dichiarazioni intrinsecamente coerenti. La credibilità della donna non risulta scalfita dagli elementi che la difesa dell'imputato ha sottolineato come contraddittori, trattandosi piuttosto di minime incongruenze che costituiscono semmai ulteriore sintomo della genuinità del racconto posto che, in ragione del tempo trascorso dai fatti, appare plausibile che il ricordo di alcuni particolari, privi di particolare rilevanza, sia più sfumato.

La narrazione è inoltre apparsa scevra da eccessi accusatori ed enfattizzazioni, ne è la riprova la circostanza che la persona offesa ha riferito di aver vissuto anche periodi di tranquillità con il compagno, ad esempio ha raccontato che, dopo l'episodio avvenuto nel 2012, l'uomo si era calmato (*"perché lui ha fatto il bravo"* – cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg. 6) e le aveva anche consentito di portare il figlio D in Italia. Quindi, la S non ha voluto in alcun modo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, *"amplificare"* i fatti contestati all'odierno imputato.

Ciò posto, in punto di attendibilità della parte offesa, va evidenziato che le dichiarazioni rese dalla donna hanno consentito di delineare un contesto familiare in cui la violenza fisica, verbale e psicologica esercitata dall'imputato nei confronti della compagna ha permeato la vita di coppia per un considerevole lasso di tempo. Dalle dichiarazioni della donna è, inoltre, emerso che il filo conduttore delle tensioni e delle conseguenti aggressioni ai danni della stessa era rappresentato principalmente dalla gelosia dell'uomo (*"lui sempre pensava che io vado con altro, che io mi sento con altro ... sempre controllava il mio telefono ... ho parlato una volta con mio cugino, mi ha dato uno schiaffo"* - cfr. trascrizione di udienza del 13.03.2019, pag. 27); inoltre, come precisato dalla S, qualsiasi futile ragione poteva innescare l'ira dell'imputato.

La parte offesa ha ripercorso i comportamenti violenti dell'imputato, precisando che gli stessi spesso si erano verificati in presenza del figlio minore D (a titolo di esempio: *"Mmh. Sì, mi ha dato uno schiaffo davanti a mio figlio... Non ho potuto dire niente sono stata zitta perché ho voluto evitare queste cose"* - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 15).

In particolare, la persona offesa ha riferito che **l'imputato la insultava costantemente** (la donna, attraverso l'utilizzo delle contestazioni, ha confermato di essere insultata dall'uomo *"...(...)"* **"Lui iniziava ad offendermi con le seguenti parole "Tu sei una puttana di merda, sei una zingara, sei una stronza, ora mi hai rotto il cazzo, esci fuori da questa casa se non paghi la bolletta"** - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 11) e **si riferiva a lei con frasi del tipo: "Puttana di merda", "sei una puttana,...(...)"** (cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg.8).

Inoltre, la S ha raccontato diversi episodi di violenza che, il più delle volte, erano diretti nei suoi confronti (ad. es. l'uomo l'aveva spintonata e colpita con schiaffi e calci) e talvolta coinvolgevano anche il figlio D (che nell'ultimo episodio, ad esempio, era stato colpito all'addome dall'O – cfr. sul punto certificati di P.S. dell'Ospedale l di Milano datati 16.7.2015 relativi a N Di S ).

La S si è anche soffermata a raccontare episodi specifici; in particolare **quelli avvenuti a novembre 2014, quando l'uomo prima l'aveva colpita con pugni e calci e poi l'aveva minacciata con un coltello** (*"prima di andare in ospedale mi diceva "Io ti ammazzo, io così" ha preso il coltello, mio figlio ... si è traumatizzato tantissimo, piangeva"* *"Lui iniziava ad offendermi con le seguenti parole "Tu sei una puttana di merda, sei una zingara, sei una stronza, ora mi hai rotto il cazzo, esci fuori da questa casa se non paghi la bolletta"* - Cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag.11) e **a luglio 2015, quando invece il compagno l'aveva ingiuriata con parole quali "Puttana di merda", "sei una puttana,...(...)"** (cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg.8) e **l'aveva colpita con "pugni, schiaffi"** (cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg.8) per poi **scaraventarla a terra**.

Dunque, l'imputato esercitava continue vessazioni nei confronti della donna, anche approfittando del suo stato di debolezza economica. La parte offesa ha descritto un clima familiare violento che la costringeva ad una costante condizione di paura e che si amplificava ogni volta che l'imputato, rientrando da lavoro, varcava la

soglia dell'abitazione ("ero spaventata, ero terrorizzata non spaventata, anche io, anche mio figlio, sì. Quando apriva la porta mi arrivava il cuore qua" - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 27).

Una situazione dalla quale la donna non è riuscita ad emanciparsi anche in ragione della situazione di indigenza economica in cui versava ("Tutti i giorni, io non potevo andarmi perché non avevo dove andare con mio figlio, Io non avevo nessun parente qua in Italia, e con un bambino dove potevo andare? Eravamo capaci a sopportare tutte queste cose, che lui mi maltrattava e si comportava con me così. Per questo motivo ho sopportato tante cose" - cfr. trascrizione di udienza del 13.3.2019, pag. 15).

Sul piano dell'attendibilità estrinseca poi, la versione della donna risulta confermata dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi e dalla documentazione, anche medica, acquisita agli atti.

Innanzitutto, il figlio minore della parte offesa, nel corso dell'audizione protetta, ha ricostruito alcuni degli episodi di violenza subiti dalla madre, fornendo una ricostruzione collimante con quella fornita dalla donna ("Praticamente lui di solito quando veniva a casa... cioè le racconto un episodio. Una volta è venuto a casa e in pratica disse a mia mamma: "Fammi da mangiare". E mia mamma gli fece da mangiare. Era tutto arrabbiato e praticamente lui prese il piatto e lo buttò e prese a schiaffi mia madre" - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pg. 7; "Per esempio, tipo, una volta io il sabato se non ricordo, dopo la scuola mi svegliavo... cioè mi sono svegliato e stavo guardando la televisione, i cartoni animati. Lui praticamente si sveglia alla televisione e mi dice: "Qua non è tua madre che paga la luce, sono io che pago la luce e tutto. Tu non puoi fare" tirare uno schiaffo. Io non ho detto più niente e sono andato da mia mamma. - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pg. 8; "...lui mi ha preso, mi ha dato uno schiaffo e mi ha spinto contro il muro" - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pg. 8; "Lui appena arrivava dal lavoro era tutto arrabbiato se la prendeva con mia mamma...Si sempre. Cioè mai una volta ... Cioè proprio sempre. Arrivava dal lavoro, se la prendeva con mia mamma" - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pg. 8; "Tu non sei capace di fare niente, Tu sei una zingara. Tuo figlio non fa mai niente in questa casa, dobbiamo punire" - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pg. 8; "...lui si è arrabbiato ed ha tirato gli schiaffi a mia madre e dopo mia madre è venuta da me, mi ha preso in braccio e ...// Mia mamma stava molto male, piangeva e io non ce la facevo più" - cfr. trascrizione di udienza del 15.03.2019, pg. 8).

Il narrato della donna è stato poi suffragato dalle dichiarazioni delle maestre di D... le quali hanno confermato di aver ricevuto numerose richieste d'aiuto dalla persona offesa, che in diverse occasioni aveva riferito di subire delle violenze dal compagno ("Tante occasioni. Ha raccontato che subiva violenza, che questo compagno la trattava molto male sia lei che il bambino. Piangeva anche davanti al bambino" Cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pg. 17; "Noi abbiamo fatto di tutto per loro, tutto quello che potevamo fare, ovviamente. Abbiamo cercato di farle dare un alloggio perché sapevamo che la situazione non era... per quello che lei ci riferiva perché lei raccontava anche che non riusciva... non potevano mangiare" - cfr. trascrizione di udienza del 15.3.2019, pg. 18).

Alcuni aspetti della narrazione hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese nelle S.I.T. dai conoscenti della S...

Segnatamente, la dichiarante M... P..., vicina di casa della coppia, nel verbale SIT, aveva affermato di aver sentito provenire urla "in lingua straniera" dall'abitazione della persona offesa, specificando che in un'occasione aveva anche udito la P.O. mentre urlava "no, no, basta, mi fai male" ("circa 1/2 mesi fa, era di giorno quando udivo la Sima urlare e dire "no, no, basta, mi fai male" - cfr. verbale di SIT del 31.8.2015). Anche il teste C... O..., proprietario di un negozio adiacente all'abitazione della P.O., sentito a SIT, aveva riferito che la S... si era confidata con lui, raccontandogli delle violenze fisiche subite dal compagno ("mi raccontò anche che qualche giorno prima era stata percossa dal marito e che poi erano arrivati i Carabinieri" - cfr. verbale di SIT dell'1.9.2015).

Ancora, la dichiarante M... D... in sede di SIT, aveva raccontato che la P.O. le aveva confidato di essere stata percossa dal compagno e che in quell'occasione aveva notato una vistosa fasciatura sul braccio della P.O. (cfr. verbale di SIT rese in data 1.9.2015).

Sul punto, appare doveroso evidenziare come la circostanza che talune delle dichiarazioni sopraindicate non siano state puntualmente ripercorse dai testi escussi in dibattimento è, all'evidenza, sintomo della genuinità delle narrazioni testimoniali, oltretutto giustificato dal significativo lasso di tempo intercorso dall'accadimento dei fatti, fattore quest'ultimo che rende del tutto comprensibile l'affievolimento di ricordi relativi a vicende che non hanno riguardato direttamente i testimoni. Peraltro, atteso il consenso prestato dalle parti all'acquisizione dei verbali di SIT, le dichiarazioni ivi rese sono pienamente utilizzabili e risultano particolarmente attendibili, posto che sono state raccolte in epoca più vicina ai fatti.

Si noti che alcuni degli episodi narrati sono anche documentati con i certificati medici acquisiti, che supportano in modo precipuo anche i riferimenti temporali indicati dalla P.O..

Nello specifico, a riscontro dell'episodio del 19.11.14 vi sono due notifiche attestanti le lesioni corporali subite dalla donna e dal figlio (cfr. notifiche di lesioni corporali, nn. 9962 e 9755, entrambe datate 19.11.2014, relative rispettivamente a N. D. S. e E. S.); mentre, a conforto delle aggressioni descritte dalla parte offesa, con riferimento all'episodio del 16.07.2015, vi sono i verbali di Pronto Soccorso, ove si legge, per quel che riguarda la donna, una diagnosi di "trauma cranico, contusioni multiple, distorsione rachide cervicale" con prognosi di giorni 25 (cfr. certificati di P.S. dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano datati 16.7.2015 e relativi alla P.O. ed al figlio minore N. D. S.).

Ciò posto, appare corretta la qualificazione giuridica dei fatti atteso che la consumazione di reiterati atti lesivi di diritti fondamentali della persona che, nel caso di specie, sono consistiti in aggressioni fisiche e morali perpetrate ai danni della P.O., devono essere inquadrati in una cornice unitaria e integrano il delitto di maltrattamenti per come descritto nel capo 1), con rideterminazione del *tempus commissi delicti* a decorrere dal 2012 sino al luglio 2015.

Come noto, *"il concetto di maltrattamenti di cui all'art 572 c.p., pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana..."* (cfr. sul punto, cfr. Cass., sez. VI, n. 45037/2010).

In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *"Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo."* (cfr. sul punto Cassazione penale sez. III, 06/02/2020, n.10384).

Si è inoltre chiarito che le condotte integranti maltrattamento non devono necessariamente costituire di per sé reato, se singolarmente considerate; essendo sufficiente, ad integrare il reato di cui all'art. 572 c.p., una condotta sistematica e abituale caratterizzata da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose, tali da portare a sofferenze morali e realizzare un regime di vita avvilito e mortificante (cfr. Cass. VI, 16 novembre 2011, n. 45547).

Tali essendo i caratteri della fattispecie contestata, è evidente che la condotta posta in essere dall'odierno imputato nei confronti della P.O., così come ricostruita all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ricentra pienamente nella nozione di "maltrattamenti", in quanto l'O. nell'ampio lasso di tempo indicato in dispositivo – vale a dire dall'anno 2012 al luglio del 2015 - ha ripetutamente sottoposto la donna ad ingiurie, percosse e offese, esponendola alle sue intemperanze che oscillavano dai litigi verbali alle vere e proprie aggressioni fisiche, consistite in strattonamenti, calci, pugni e schiaffi.

E' dunque emerso, con palmare evidenza, come l'odierno imputato esercitasse una condotta di abituale sopraffazione nei confronti della persona offesa, costringendola a un sistema di vita intollerabile ed avvilito e a una condizione di assoggettamento, in parte dipesa anche dalle precarie condizioni economiche vissute dalla donna, che hanno indotto la S a sopportare le violenze e i soprusi del compagno per lungo tempo, arrivando a denunciare l'uomo solo all'esito di un ennesimo episodio consumatosi in presenza del figlio minore.

Tuttavia, stante la peculiarità del caso concreto in cui, come riferito dalla stessa P.O. in sede di esame dibattimentale, gli atti lesivi posti in essere dall'O i sono alternati con periodi di normalità, giova ribadire che, pur avendo il delitto *de quo* natura abituale, esso non presuppone necessariamente una continuità ininterrotta delle vessazioni, ben potendo, in una relazione, alternarsi momenti di relativa tranquillità e pacificazione tra le parti a momenti di violenza e sopraffazione.

Conseguentemente, l'intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venire meno l'esistenza dell'illecito, né i ripetuti riavvicinamenti della coppia possono condurre a una diversa valutazione dei fatti; la configurabilità del delitto prescinde infatti dall'effettivo riscontro "*nella condotta dell'agente (di) periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo*" (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 06/05/2019 n.19776. si veda anche Cassazione penale, Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, Rv. 272452).

Quanto, invece, all'elemento soggettivo, deve ribadirsi che il dolo del reato non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, in quanto è sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della persona offesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese chiarito che: "*Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti non è richiesta l'individuazione di condotte sistematiche - nozione questa che rinvia alla preordinazione e strutturazione di un vero e proprio programma teso all'umiliazione e all'annichilimento della vittima - essendo, invece, necessaria e sufficiente l'abitualità" della condotta, abitualità rispetto alla quale il dolo è individuabile nella consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria. Tale consapevolezza non richiede (e dunque prescinde) dalla sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate, programma, invece, peculiare dell'istituto della continuazione. È, dunque, sufficiente, ai fini della sussistenza del dolo, la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice: l'aspetto unitario e programmatico del dolo non si esprime, dunque, nel senso di richiedere la preordinazione di un programma criminoso ma funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi, della personalità della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà a una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.*" (Cassazione penale sez. VI, 11/06/2019, n.32782).

Nel caso di specie, l'imputato non ha posto in essere sporadici episodi afflittivi della integrità fisica o morale della vittima; al contrario risulta evidente che abbia imposto alla compagna un sistema di vita oggettivamente vessatorio, attraverso plurime condotte confluenti nell'unitaria ed inscindibile intenzione criminosa di sottoporla a continuative e abituali sofferenze fisiche e morali.

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che l'art. 572 c.p. trova applicazione, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, anche in presenza di un rapporto familiare di mero fatto – come quello sussistente tra la S e l'O – purché "*la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Ragione per cui il delitto è configurabile anche quando manchi una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza.*" (cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 09/05/2019 n. 19922).

Nello specifico, l'esistenza tra le parti di una relazione sentimentale stabile può desumersi non soltanto dalle dichiarazioni della parte offesa, bensì anche dal complesso delle emergenze istruttorie dalle quali è evincibile che l'O. e la S. avevano conferito alla loro relazione una dimensione familiare, avendola resa manifesta anche ai rispettivi figli, con i quali peraltro avevano deciso di convivere, dando così vita ad un nucleo familiare di fatto.

Su tale aspetto non assume rilievo dirimente la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, inerente la certificazione anagrafica del nucleo familiare dell'imputato o l'attestazione relativa alla residenza anagrafica dell'O. (cfr. doc. 1 e 2 prodotti all'udienza del 29.11.2019), trattandosi di dati meramente formali che non consentono di escludere l'esistenza del rapporto di fatto intercorso tra l'imputato e la parte offesa, che viceversa è emerso trasversalmente anche dalle testimonianze acquisite.

A ciò si aggiunga che quanto attestato dalla documentazione innanzi richiamata non scalfisce la linearità della ricostruzione offerta dalla persona offesa, la quale in sede di esame dibattimentale aveva affermato *"...ci siamo conosciuti il 2010, siamo andati lì a Romania, tornata indietro, dopo lui ha preso una casa quasi in 2012, a via così dopo abbiamo preso questa casa a il 2014"* (cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg. 5), così fornendo una versione dei fatti in parte coincidente con la ricostruzione proposta dalla difesa dell'imputato, che ha più volte ribadito la circostanza che l'O. si fosse trasferito dall'abitazione di via a partire dall'anno 2012 (cfr. trascrizioni di udienza del 16.9.2020, pg. 5).

In considerazione del quadro accusatorio sopra analizzato risulta, dunque, pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, in relazione al capo 1) dell'imputazione, commesso – come chiarito – a decorrere dall'anno 2012 sino al mese di luglio 2015. Al riguardo deve precisarsi che, il tempo del commesso reato è stato rideterminato, nei termini precisati, in quanto, all'esito di un approfondito vaglio delle risultanze istruttorie, non è stata raggiunta la prova che nel periodo intercorso tra l'anno 2010 e l'anno 2012 si siano verificati episodi di maltrattamenti in danno della parte offesa. Quest'ultima, infatti, nel corso dell'esame ha precisato di aver conosciuto l'odierno imputato nel 2010, sottolineando che nel primo anno di relazione non vi erano state manifestazioni aggressive da parte dell'uomo (cfr. trascrizioni di udienza del 13.3.2019, pg. 5), mentre i comportamenti maltrattanti dell'ex compagno avevano avuto inizio nell'anno 2012.

\*\*\*

Sussiste l'aggravante di aver commesso i maltrattamenti in presenza di minori di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p.. Infatti, la circostanza che i comportamenti aggressivi dell'imputato siano avvenuti anche davanti al figlio minore della P.O., oltre ad essere stata riferita dalla donna, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione protetta; ancora, risulta riscontrata dal fatto che, in occasione dell'episodio avvenuto a luglio 2015, è stato proprio il predetto minore a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine (cfr. file audio della chiamata fatta dal minore al 112).

\*\*\*

Del pari risulta pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di lesioni aggravate contestato al capo 2) dell'imputazione, in quanto il fatto è stato confermato e chiaramente descritto dalla P.O. e le lesioni sono state refertate (cfr. notifica di lesioni corporali, n. 9755, datata 19.11.2014, relativa E. S. certificati di P.S. dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano datati 16.7.2015 relativi alla P.O.).

Non condivisibili appaiono, invece, i rilievi sollevati dalla Dott.ssa M. consulente di parte dell'imputato, la quale ha sostenuto che, oltre alla mancata rifevazione, da parte dei medici di P.S., di un rapporto patologico obiettivo, risulterebbe anche immotivata la prognosi, espressa nella misura di 25 giorni, poiché *"priva di qualsivoglia elemento di idonea a supporto... giudizio prognostico: immotivato tanto quanto quello diagnostico"* (cfr. relazione medico legale a firma della dott.ssa M.).

Sul punto giova rilevare che, in tema di lesioni rilevanti ai sensi degli artt. 582, comma 2 e 583 c.p., per durata della malattia si intende il tempo durante il quale evolvono i fenomeni morbosi reattivi e riparativi in capo alla persona offesa, fino alla sua avvenuta guarigione, momento in cui cessano i disturbi funzionali propri

della malattia: la malattia cessa, cioè, con la stabilizzazione delle funzionalità dell'organismo o con la permanenza di postumi patologici non più evolvibili ("la malattia consiste nella perturbazione funzionale di tipo dinamico che, quindi, dopo un certo tempo, conduca alla guarigione, alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un'apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia"; si veda Cass., sez. 4, sent. n. 4339/2016; sez. 5, sent. n. 34387/2015; sez. 5, sent. n. 43763/2010).

Pertanto, non sussistono obiettive ragioni per discostarsi dalle valutazioni cliniche contenute nei verbali di pronto soccorso e del centro anti violenze, trattandosi di documenti redatti e sottoscritti da pubblici ufficiali che, salvo specifiche e comprovate ragioni, "fanno piena prova fino a querela di falso".

Ritenuto, dunque, sussistente il reato di lesioni, va anche precisato che lo stesso non è assorbito dal reato di maltrattamenti se l'autore della condotta ha avuto non solo l'intenzione di maltrattare ma anche di ledere l'integrità fisica del soggetto passivo (Cassazione penale sez. V, 18/07/2018, n.42599).

Nella fattispecie in esame, le circostanze in cui sono state cagionate le lesioni personali, come emerse dall'istruttoria dibattimentale svolta, dimostrano chiaramente l'intenzione dell'O di ledere l'integrità fisica della compagna, ancorché il fatto sia avvenuto in un contesto connotato da vessazioni ai danni della donna.

Sussiste inoltre la contestata aggravante di aver commesso le lesioni in occasione del delitto di cui all'art 572 c.p..

\*\*\*

Ciò posto, l'imputato deve essere dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti, rideterminato il tempo del commesso reato di cui al capo 1) dell'imputazione a decorrere dall'anno 2012 sino al luglio del 2015.

In ragione di quanto sopra esposto, non risulta accoglibile la richiesta, formulata dalla difesa in relazione all'applicabilità dell'art 162 ter c.p., posto che il risarcimento offerto dall'imputato alla parte offesa deve intendersi unicamente come anticipo sul maggior danno e non quale condotta riparatoria. Peraltro, si tratta di un'offerta risarcitoria formulata dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, per cui ben oltre il limite temporale individuato nella previsione normativa invocata dalla difesa.

I reati ascritti all'odierno imputato, peraltro, risultano avvinti dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, c.p., atteso che possono considerarsi posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso per essersi i fatti svolti in analoghe circostanze di tempo e di luogo e nei confronti della stessa parte offesa.

Cionondimeno, al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio, considerato che i fatti contestati in questa sede sono risalenti nel tempo e che, nelle more del procedimento, è intervenuta un'offerta risarcitoria, si ritengono concedibili le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

Valutati, pertanto, tutti i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e, ritenuta, altresì, la continuazione tra i reati contestati e più grave quello di cui al capo 1), concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, pena equa si reputa quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione (pena base: anni 2 di reclusione, ridotta fino ad anni 1 e mesi 4 di reclusione in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., aumentata di mesi 2 di reclusione ex art. 81 c.p. per il reato di cui al capo 2).

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Possono essere concessi all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, tenuto conto del fatto che l'imputato risulta formalmente incensurato e considerato il significativo lasso di tempo intercorso dalla commissione dei fatti a lui ascritti; elementi questi che, unitariamente raccordati, permettono di formulare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di altri reati. Tuttavia, il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere subordinato al pagamento dell'importo liquidato a titolo di provvisorio in favore della parte civile ex art. 165 c.p..

\*\*\*

All'accertata responsabilità penale dell'imputato, consegue la condanna al risarcimento dei danni patiti da E S costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, assegnando alla stessa una somma a titolo



N. 4977/20 Reg. Gen.Trib.  
N. 7674/20 N.R.MOD.21(P.M.)  
N. 4963/20 G.I.P. (MOD.20)



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano  
SEZIONE 5A PENALE

composto dai Sig.ri Magistrati

Dott.ssa Luisa Alfonsa Savoia (Presidente estensore)  
Dott.ssa Maria Pia Bianchi (Giudice)  
Dott.ssa Vincenza Papagno (Giudice)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DELL' 8.6.2021

nella causa penale contro

**P** **F** nato a l **Sri Lanka** il 1972, residente in  
con domicilio dichiarato ex art. 161, IV comma, c.p.p. presso il  
Difensore di fiducia; sottoposto per questa causa alla misura del divieto di avvicinamento alla  
persona offesa;  
**Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Nebuloni del Foro di Milano, con studio in Milano,  
Piazza Emilia n. 5;**

IMPUTATO

a) Per il reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 572 c.p., perché, in più occasioni, con  
cadenza quotidiana e anche in presenza di figli minori **E**  
**S** di anni 9 e **H** **S** di anni 7  
maltrattava la propria moglie **H** **S**  
sottoponendola abitualmente ad atti di violenza fisica e psicologica quan  
schiaffi e spintoni nonché ingiurie con epiteti volgari quali "puttana" e  
minacce di morte, creando così uno stato di abituale sofferenza e rendendo  
intollerabile la prosecuzione della vita familiare.

In \_\_\_\_\_ sino al 25 febbraio 2020

b) Per il reato p. e p. dall'art. 582, 585 c.p. in relazione all'art. 576 n. 5 c.p.,  
perché, nel corso di una discussione, afferrandola per un braccio e  
scagliandola attraverso una porta finestra della camera da letto, provocava  
alla moglie **H** **S** lesioni guaribili in gg. 5  
per "trauma contusivo spalla e mano sinistra".

Reato aggravato per aver commesso le lesioni al fine di eseguire il reato di  
cui al capo che precede.

In \_\_\_\_\_, il 25.02.2020

p.o. **H** **S** **S** in proprio e quale genitore esercente la  
responsabilità genitoriale delle ngu minori **E** **S** e  
**E** **H**

Conclusioni

PM: chiede, con riferimento al capo a), assoluzione perché il fatto non sussiste; con riferimento al  
capo b), esclusa l'aggravante contestata, non doversi procedere per mancanza di querela;

DIFESA: si associa alle richieste del PM;

Sentenza  
N. 6481/21  
Del 8.6.2021

Data arresto

Data eventuale  
scarcerazione

DEPOSITATO IN  
CANCELLERIA  
II

Visto  
Milano,

IL SOST. PROC.  
GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica  
b) Corpi Reato  
c) Mod.1

II

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.  
b) Carceri

II

Redatta Scheda il

Per

comunicazione all'ufficio  
elettorale del  
Comune di

II

estratto all'Ufficio  
Campione Penale  
per  
forfetizzazione

II

Campione Penale  
Art.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 455 c.p.p. emesso dal GIP in sede in data 14.05.2020, l'odierno imputato P  
E stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale per rispondere dei reati meglio descritti in epigrafe.

Alla prima udienza del 7.7.2020 il Tribunale ha dichiarato aperto il dibattimento ed ammesso le prove orali e documentali rispettivamente richieste dalle Parti, acquisendo, in particolare, il verbale di pronto soccorso del 25.2.2020 relativo a S H

In data 29.10.2020, mutata la composizione del collegio e acquisito il consenso della Difesa alla conservazione degli atti già compiuti, si è proceduto all'escussione dei testi G G e Li Pedige N

All'udienza del 4.05.2021, nuovamente mutata la composizione del collegio e nulla osservando le Parti, si è proceduto all'esame dei testi S H , G G , E C e R

P . Il Tribunale ha, altresì, acquisito con il consenso delle Parti ex art. 493 co. 3 c.p.p., il verbale di s.i.t. rese dal predetto teste R P , nonché la segnalazione del 25.2.2020 redatta dall'assistente sociale dr.ssa G G . La Difesa ha, inoltre, prodotto i seguenti documenti: dichiarazioni del 7.4.2020 e del 7.7.2020 da parte del datore di lavoro dell'imputato (Condominio di Via Milano), oltre alla Certificazione Unica 2019 dell'imputato.


All'odierna udienza del 8.06.2021 le Parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il prevenuto ha reso esame.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha emesso la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza e riservando il deposito della motivazione nel termine di 30 giorni.

\*\*\*\*\*

Ritiene questo Collegio - conformemente alle concordi conclusioni rassegnate dalle Parti - che dalla articolata istruttoria dibattimentale non sia emerso un quadro probatorio idoneo a supportare una pronuncia declaratoria della penale responsabilità dell'odierno imputato P E (quanto meno) in ordine al reato di maltrattamenti a lui ascritto al capo a), dovendo diversamente pervenirsi ad una sentenza di non doversi procedere in ordine al capo b) dell'imputazione, stante il difetto di querela.

Dal **verbale di arresto** e da quanto riferito in sede di esame dibattimentale dal Mar. Ord G G risulta che il 25.02.2020, alle ore 10.30 circa, una pattuglia della Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di era intervenuta presso l'abitazione dell'imputato e di S H in via , a seguito della segnalazione di una lite tra i due coniugi. Giunti sul posto, gli operanti, erano riusciti ad avere accesso presso l'abitazione, grazie alla collaborazione della figlia maggiore della coppia "*quella che parlava italiano*", di circa 9 anni. La ragazza, visibilmente spaventata, aveva indirizzato la P.G. verso la di lei madre, anch'essa turbata e giacente vicino alla finestra della camera da letto, colta nell'atto di proteggere l'avambraccio ed il braccio sinistro con la propria mano. Nella stessa stanza, adagiata sul letto, si trovava la figlia minore dei coniugi E - in lacrime - mentre sull'angolo opposto, rispetto alla posizione della H si trovava l'imputato. Quest'ultimo, dopo un breve momento di silenzio, aveva dato atto agli operanti di aver percosso la propria moglie, per la rabbia nutrita nei suoi confronti. Tanto era stato confermato dalla figlia maggiore della coppia, la quale peraltro si era fatta carico della traduzione di quanto riferito dalla madre, non adeguatamente in grado di comprendere e parlare la lingua italiana. In questo scenario, l'imputato "*che nel complesso era alterato*" aveva assunto un contegno di sfida verso l'operante di PG il quale, accostatosi alla S H e riscontrava un segno evidente sul braccio. Il contesto abitativo nell'ambito del quale si erano trovati ad intervenire gli operanti era apparso particolarmente in disordine, in uno con lo stato di disorientamento in cui era stata colta la madre delle due



giovani ragazze la quale *“faceva fatica... ha fatto molta fatica a doversi esprimere rispetto alla situazione, anche perché è emerso poi successivamente anche dall’acquisizione della relazione dei servizi sociali che, in qualche modo, all’inizio lei non ammetteva la situazione tesa e abusante in casa”*.

L. N. , proprietaria dell’appartamento sito nello stesso pianerottolo di quello dei coniugi E. H. ha riferito, a sua volta: a) di aver conosciuto S. H. all’oratorio frequentato dalle figlie delle due donne; b) di aver avuto, a partire dal maggio 2019, la p.o. quale vicina di casa; c) di aver sempre ritenuto la S. H. una buona madre; d) di non conoscere l’imputato ma che *“sempre dicono brutta cosa per marito”*. Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la teste ha precisato che il prevenuto non pagava da tempo l’affitto dell’abitazione di famiglia in né tantomeno le bollette, nonostante lo stipendio di 1.300,00 euro percepito. Le difficoltà economiche dell’uomo erano state ricondotte ad una sua propensione al gioco d’azzardo, principalmente realizzato tramite il consumo di numerosi gettoni alle slot machine. Richiamata su ulteriori e specifici atteggiamenti aggressivi da parte del marito nei confronti della famiglia, la teste ha precisato che l’unico profilo di anomalia registrato nelle condotte dell’E. era ricollegato, per quanto da lei appreso, al vizio del gioco *“io penso lui giocava tanti cose e solo questo”*. L. N. nella sua deposizione, ha infatti chiarito che l’imputato non era mai stato sentito o visto nell’atto di picchiare la propria moglie, la quale, se mai, era stata bersaglio dei toni offensivi e minacciosi del marito. Correggendosi nel corso della deposizione, la teste ha, tuttavia, specificato di non aver mai sentito direttamente l’imputato offendere la moglie. Di seguito, su specifica contestazione, la stessa L. P. N. ha, in parte, disatteso quanto precedentemente riferito ossia che *“l’attiguità delle abitazioni mi permette di udire le conversazioni in casa di S. e molte volte ho udito P. insultare la moglie offendendola con epiteti volgari come puttana ti ammazzo”*. Tale dichiarazione, resa in sede di s.i.t., è stata in parte rimodulata in dibattimento, nella cui sede la teste ha precisato di non aver mai sentito i predetti epiteti offensivi: *“Non lo so, guarda io dico la verità, me l’ha detto S. questa parole, non è sentito queste cose, parola <<Puttana, ti ammazzo>>, no mai, mai, io dico la verità, no no”*. Evidentemente titubante, L. N. ha dato atto di essere intervenuta una sola volta presso l’abitazione dell’imputato e della di lui famiglia. In quell’occasione aveva assistito ad un litigio tra i due coniugi, durante il quale la moglie veniva colta in lacrime a lamentarsi, poiché il marito le aveva impedito la frequentazione della chiesa. Ancora, nuovamente sottoposta a contestazione, la teste ha negato quanto precedentemente riferito, ossia che *“i maltrattamenti sono all’ordine quotidiano, quasi sempre la sera, sempre in presenza delle due bambine”*. Infine, ripetutamente ammonita e richiamata in relazione all’obbligo di dire la verità, la teste si è mostrata confusa non confermando quanto precedentemente detto, ossia che *“le due bimbe, in più di una occasione mi hanno confidato di avere paura”*.

In sede di controesame, la teste è stata riportata sull’episodio da lei visto direttamente, quando l’imputato era stato colto nell’atto di impedire alla moglie di recarsi in chiesa. Ripercorrendo quei momenti, la L.

N. ha negato qualsiasi contegno minaccioso od offensivo da parte dell’E.

Il contesto matrimoniale e familiare di appartenenza dell’imputato è stato descritto anche dalla di lui moglie, nonché persona offesa, S. H. la quale ha deposto con l’assistenza di un interprete. La donna ha dichiarato di essersi sposata in Sri Lanka nel 2008 e di essersi successivamente spostata in Italia, dapprima in e poi in alla Via . Dall’unione della coppia erano nate due figlie, la più grande di 10 anni e la più piccola di 8 anni. La p.o. ha dato atto di aver trasferito la propria residenza in , alla via dopo l’arresto del marito. Quanto allo specifico episodio del 25.02.2020, durante il quale interveniva l’arresto in flagranza dell’E. la moglie del prevenuto ha precisato che la lite tra i due coniugi era stata causata da una brusca reazione del marito che, avendo richiesto un paio di forbici alla moglie e constatato il malfunzionamento, si era rivoltato tirandole, alla presenza delle figlie, un unico colpo sulla spalla (la donna ha indicato, durante la deposizione, la parte alta dell’omero). Tale accadimento induceva la p.o. a contattare i servizi sociali ed, in particolare, la dr.ssa G. Richiesta di specificare se vi fossero state altre ed ulteriori condotte aggressive da parte del marito, sia verbali che fisiche, la donna ha circoscritto il suo ricordo al solo episodio di violenza accaduto il 25.2.2020. S.

H) ha, inoltre, smentito le sue precedenti dichiarazioni, nelle quali dava atto di essere stata

frequentemente vittima di maltrattamenti da parte del marito, soggetto ludopatico ed incline a reazioni aggressive per futili motivi. In sede dibattimentale la donna ha infatti ridimensionato nettamente le condotte dell'imputato, al quale ha ascritto la responsabilità di un disordine economico nella gestione degli affari familiari ed, in specie, nel pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare. Tanto aveva portato la p.o. a manifestare il proprio disappunto, dinnanzi al quale l'E. aveva reagito con toni altrettanto conflittuali, trasmodati una sola volta in una spinta – ossia quella del 25.2.2020 – e mai verificatisi quotidianamente. Anche la richiesta di aiuto alla dr. ssa G dei servizi sociali, era stata trasmessa dalla p.o. al solo scopo di arginare gli eccessi di spesa del marito e le sue tendenze ludopatiche, causa dell'inadempienza al pagamento del canone di locazione: tanto era accaduto anche il dì dei fatti, quando la teste aveva deciso di affidarsi ai servizi sociali, per il disagio dovuto alla momentanea condizione di indigenza. Di qui la volontà di ottenere, con l'ausilio della dr.ssa G una casa popolare. Su specifica domanda del Tribunale, la p.o. è stata chiamata a specificare se, durante le sommarie informazioni rese dalla P.G., avesse beneficiato della presenza di un interprete. Sul punto, la donna ha dichiarato che c'era la figlia più grande a parlare al posto suo, onerandosi di tradurre le affermazioni della madre. Nel corso della deposizione sono state mosse alla teste numerose contestazioni, anche con riferimento a successive dichiarazioni da lei rese il 4.3.2020 ed indicative delle violenze subite. La versione dei fatti resa precedentemente è stata smentita nel corso dell'esame dibattimentale, ove la donna ha lasciato emergere il suo malessere solo in relazione al "problema" dell'affitto e al pagamento delle bollette di casa. Le difficoltà economiche, del resto, la avevano spinta a contattare l'ente Caritas, nella persona di E. G. La p.o. ha, invece negato gli epiteti volgari, gli schiaffi e le altre manifestazioni di rabbia dell'imputato lasciate emergere in sede di s.i.t. Con riguardo a tali esternazioni, S:

H ha precisato che il verbale di sommarie informazioni era stato firmato senza poterlo rileggere e, dunque, in assenza di un'adeguata e – pressochè completa – conoscenza, del suo contenuto. Compulsata dal Tribunale, la teste si è soffermata sulla situazione economica del marito e sulle spese da lui affrontate per il sostentamento della famiglia, precisando che da circa 5 mesi lo zio del marito si era fatto carico di una parte del loro mantenimento.

Su questo punto, in sede di controesame, la p.o. ha precisato che: a) rispetto ai fatti oggetto di causa, l'E. era risultato moroso nel pagamento del canone relativo agli ultimi tre mesi di locazione della casa familiare; b) anche senza l'ausilio della Caritas, la famiglia dell'imputato era riuscita comunque far fronte alle spese alimentari; c) l'unico episodio che la aveva portata a recarsi in ospedale, per via di un'aggressione subita dal marito, era quello risalente al 25.2.2020; c) lo stipendio del marito (non meglio quantificato, ma comunque intorno ai 900-1300 euro) era stato utilizzato, in parte, per il pagamento delle spese delle figlie; d) la figlia maggiore era rimasta lievemente turbata per i comportamenti del padre pur non comprendendo che i problemi fossero dovuti alla mancanza di denaro dei genitori, come diversamente affermato in sede di s.i.t.

Sui rapporti tra i servizi sociali e la p.o. ha riferito G. G. operativa presso il servizio di assistenza domiciliare e di tutela minori "Segrate Servizi" di via degli . La teste ha, in particolare, chiarito le origini del contatto instaurato con S. H. stimolato a seguito di una segnalazione del proprietario della casa ove si trovava il nucleo familiare. Chiamata ad esporre i problemi e le criticità emerse nell'ambito della famiglia dell'imputato, la teste ha precisato che *"il problema del nucleo era un problema di tipo economico e la signora appariva molto preoccupata al pensiero di subire un secondo sfratto, perché loro avevano già subito uno sfratto l'anno precedente. La signora non ha mai parlato di problemi di coppia con il marito. È capitato una volta durante un colloquio con una volontaria della Caritas che la signora abbia detto che il marito alzava la voce in sua presenza e si arrabbiava ogniqualvolta lei toccasse degli argomenti di natura economica.... È capitato il 25 febbraio che mi chiamasse la signora su indicazione della figlia maggiore, S. in quanto il marito aveva alzato le mani contro di lei e la bambina ha invitato la mamma a chiamarmi perché lei appunto stava piangendo"*. Circoscritta, dunque, la causa di difficoltà della coppia a sole ragioni di tipo economico, la teste si è soffermata sulle indagini effettuate sulla situazione patrimoniale del marito e sulla sua propensione al gioco d'azzardo. Quanto appurato, aveva portato la teste alla ricerca di soluzioni abitative per la famiglia, esitate nel reperimento dell'immobile appartenente a R. P. sentito nel corso di questo dibattimento. I persistenti ritardi nel pagamento del canone da parte

dell'imputato, anche nei confronti del P. G. G. , portavano G. G. ad occuparsi nuovamente della donna: *"ho poi mandato una nuova segnalazione allo sportello abitare e nel momento in cui la signora è rimasta da sola abbiamo fatto domanda dei buoni spesa, del bonus per l'affitto, anche la Caritas si è mossa in accordo con il servizio per cercare dei fondi per aiutare la signora"*. L'imputato, del resto, aveva giustificato i suoi ritardi nei pagamenti, in ragione della necessità di versare parte del suo stipendio ad alcuni parenti. Su specifica contestazione, la teste ha precisato che, a seguito di alcuni colloqui, aveva iniziato a percepire una frizione nei rapporti tra i due coniugi, tanto che l'E. ipotizzava di tornare in Sri Lanka con le due figlie. Le ulteriori informazioni acquisite dalla Caritas, e in particolare da una referente dell'ente – E. G. – poi sentita a s.i.t. ed in questa sede, avevano rivelato le condizioni di indigenza della famiglia. Dai contatti intrapresi con gli istituti scolastici frequentati dalle due figlie della coppia non era emersa alcuna forma di disagio psicologico da parte delle bambine né altre forme di sofferenza.

Invitata a precisare se la p.o. si fosse recata presso lo sportello Donna di centro deputato al sostegno psicologico delle vittime di maltrattamenti, la teste ha precisato che S. H. non si era mai ivi recata. Quanto all'episodio del 25.2.2020, G. G. ha dato atto di aver parlato sia con la moglie, sia col marito, sia con la figlia maggiore S. N. Quest'ultima è stata descritta come una bambina *"molto matura"*, tanto che a lei era stato riconosciuto anche il merito di far da traduttrice tra la madre e la teste stessa.

In atti è stata versata anche *la relazione del 25.2.2020* a cura della teste G. G. dalla quale si evince quanto esposto nella dichiarazione orale dalla medesima teste: i problemi della famiglia, presi in carico al servizio a partire dal 2018, erano legati al fatto che il marito non pagasse regolarmente l'affitto della casa di abitazione della famiglia. Ragione, per cui, il marito, incalzato dalla moglie, alzava frequentemente la voce contro quest'ultima sino a picchiarla il 25.2.2020.

In relazione a tale ultimo episodio, è stato versato in atti il **verbale di pronto soccorso dell'Ospedale**

il quale evidenzia, nell'esame obiettivo della p.o. una *"dolenza spalla e mano sinistra, non ecchimosi né limitazioni funzionali"*.

L'istruttoria orale è proseguita con l'esame di E. G. e di R. P. L'una, in qualità di volontaria Caritas, anche nell'ambito della parrocchia frequentata dalla p.o. in ha confermato: a) i problemi economici della famiglia; b) gli interventi effettuati per dare sostentamento al nucleo familiare: *"alla signora abbiamo fatto anche l'abbonamento dell'ATM e gliel'abbiamo pagato"*; c) di aver percepito il disagio della famiglia, filtrato dai pianti e dai timori espressi dalla p.o. per la condizione di indigenza; d) di aver avuto un paio di confronti verbali con l'imputato, il quale in una occasione le dichiarava di non essere più interessato alla moglie e di voler tornare in Sri Lanka con le due bambine, sino al prezzo di ucciderle se non fossero venute con lui. La teste ha paventato una forma di ritrosia della donna a confidarsi totalmente, stante la sua sottomissione – anche di carattere culturale – nei confronti del marito.

L'altro, in qualità di proprietario dell'appartamento locato dai coniugi E. in , Via ha precisato quanto dichiarato nelle s.i.t. rese il 25.2.2020, acquisite in atti con il consenso delle parti. Nella sede dibattimentale ha solo dato atto dell'importo complessivo del canone di locazione richiesto agli E. , in misura pari a 600,00 euro, della progressiva situazione di morosità dell'imputato e della sua propensione al gioco alle *slot machine*.

In sede di s.i.t. – rese peraltro nell'immediatezza dei fatti – ha dato atto dei contatti instaurati con gli assistenti sociali di ed, in particolare con G. G. per rendere noto il disagio economico e sociale della famiglia dell'imputato. Tuttavia ha riferito di non essere a conoscenza di alcun tipo di maltrattamenti che la donna o le figlie potessero aver subito all'interno dell'abitazione. L'unico sospetto del teste era derivato dal fatto che le tapparelle della casa erano rimaste spesso abbassate.

Infine ha reso esame l'imputato. L'E. si è soffermato sulla situazione di necessità che attraversava la sua famiglia nei mesi immediatamente antecedenti all'arresto. Lo stipendio di 1.300,00 euro da lui percepito era stato, infatti, impiegato spesso anche per il sostegno economico dei genitori, i quali a loro volta richiedevano assistenza per circa 250-300 euro al mese. Quanto alla sua propensione al gioco d'azzardo, il prevenuto ha rappresentato di essersi recato solo qualche volta a scommettere sull'esito di alcune partite di

calcio. La scarsità di sostanze per il mantenimento della famiglia aveva comunque suggerito al nucleo familiare, ed in particolare alla moglie, di rivolgersi alla Caritas, pur a fronte di qualche perplessità dell'uomo. Interrogato sull'episodio del 25.2.2020, l'E ha spiegato le ragioni del litigio intercorso con la moglie: "Per l'affitto, perché proprietario detto io non pagato tre mesi, e questo della moglie... moglie andato alla banca per fare bonifico il mese di febbraio, prima di Natale due rate, e poi altro, altre rate, io bonificato più il 17 mese di febbraio... Io ho detto <<Bonificato io, se hai qualcosa allora tu chiama e chiedi al proprietario>>". Precisamente, il pugno sferrato alla moglie il di dei fatti era da ricollegare ad un momento di litigio, dovuto anche ad uno scorretto utilizzo delle forbici per sistemare i baffi del marito.

In sede di controesame, l'imputato ha specificato: a) di essere in Italia da 20 anni; b) di aver lavorato per circa 17 anni, prevalentemente la mattina; c) di aver perso il lavoro e di essere, allo stato, disoccupato, guadagnandosi da vivere con l'indennità di disoccupazione; d) di aver effettuato scommesse per alcune partite di calcio, con un impiego di denaro che "neanche supera 20 euro".

Compulsato dal Tribunale ha specificato di aver avuto qualche litigio con la moglie ed, al contempo, di essersi gravato del mantenimento dei genitori, ai quali spediva – tramite agenzia – somme per circa 250 euro al mese. L'E ha dichiarato di trovarsi, al momento, presso l'abitazione di uno zio, il quale, oltre ad ospitarlo, avrebbe provveduto a sostenere economicamente la famiglia dell'imputato.

In atti sono state versate le **dichiarazioni del 7.4.2020 e del 7.7.2020** da parte del datore di lavoro dell'imputato (Condominio di Via , Milano) dalle quali si evince che l'E è stato licenziato, oltre alla **Certificazione Unica 2019** del prevenuto medesimo, dalla quale emergono i suoi redditi.

Ciò premesso in ordine alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, passandosi dunque alle valutazioni in merito alla penale responsabilità dell'E in ordine ai reati contestatigli, osserva questo Collegio quanto segue.

Dall'istruttoria dibattimentale è senz'altro emersa una situazione di disagio economico nel nucleo familiare ed un contesto di conflittualità, verosimilmente correlato alle difficoltà di mantenimento ed esacerbato dalla propensione – pur non qualificabile come una vera e propria mania e per altro solo riferita in termini ed imprecisi solo da alcuni testi – dell'imputato al gioco d'azzardo.

Non sembra però possibile trarre dalle deposizioni della persona offesa, né degli altri soggetti esaminati nel corso del dibattimento, elementi in base ai quali ravvisare il reato di maltrattamenti in famiglia ascritto al prevenuto con il grado di sicurezza richiesto dall'art. 533 c. 1 c.p.p.

Premesso come il delitto di cui all'art. 572 c.p. configuri un'ipotesi di reato necessariamente abituale, per la cui consumazione è richiesta "la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo cosicché esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitudine" (Cass. Pen., Sez. VI, 28.2.1995-27.4.1995, n. 4636, Cassani), anche di recente la Suprema Corte ha ribadito come "è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima" (Cass. Pen., Sez. VI, 9.10.2018-7.2.2019, n. 6126).

Orbene, nel caso di specie la stessa persona offesa, oltre a negare ripetutamente, financo a disconoscere quanto da lei precedentemente affermato circa le vessazioni subite dal marito, ha senza mezzi termini affermato che i problemi della coppia ruotavano solo ed esclusivamente attorno alle gestione delle sostanze familiari, soggiungendo di essersi risolta a richiedere l'assistenza dei servizi sociali per questa unica ragione.

Nella sua deposizione la p.o. è andata ben oltre, nel senso che non ha neanche riconosciuto di aver reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del marito, attribuendo alla particolare modalità di assunzione delle s.i.t. il contenuto delle dichiarazioni rese ed utilizzate per le numerose contestazioni dal momento che le stesse sono state verbalizzate sulla base della traduzione fatta dalla figlia di nove anni con una padronanza linguistica della lingua italiana consona alla sua età e scolarità fungendo quindi da interprete per la madre non in grado di

esprimersi direttamente. Contestazioni che, dunque, non hanno consentito di recuperare la versione dei fatti resa in dibattimento da S. H. già di per sé illogica e disorganica.

Ciò premesso evidenzia il giudice come il complesso delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non consenta in definitiva di comprendere se *vessazioni* verbali o fisiche fossero effettivamente sussistenti e ripetute, quale fosse la loro scansione e collocazione nel tempo e, più in generale, quale fosse il reale contesto familiare nell'ambito del quale scoppiavano i dissidi con l'odierno imputato, dal momento che la stessa, sentita con l'ausilio di una interprete ha negato condotte vessatorie e reiterate.

A fronte di dichiarazioni apparse sotto alcuni profili già di per sé carenti sotto il profilo dell'organicità e della coerenza, non vi sono elementi estrinseci ed oggettivi in grado di confortare l'ipotesi accusatoria: l'audizione dei testi L. P. N., G. G., E. G. e R. P. non ha consentito di acquisire alcun indice di riscontro dei maltrattamenti contestati nel capo a) di imputazione, il cui contenuto, peraltro, già di per sé risulta assai scarno e solo superficialmente espressivo di una reiterazione della condotta.

Passando in rassegna quanto emerso nelle singole deposizioni orali risulta che: a) L. N. ha negato di aver sentito il prevenuto picchiare od offendere la propria moglie, smentendo più volte quanto da lei precedentemente riferito; b) G. G. ha più volte richiamato i problemi economici della famiglia, senza mai porre specifico riferimento o allegando circostanze o vicende descrittive di un contesto familiare contrassegnato da atteggiamenti vessatori ed intimidatori; c) E. G. si è limitata semplicemente a supporre che la p.o. nascondesse qualcosa e si ponesse nei confronti del marito con atteggiamento di sottomissione, valutazione soggettiva che non ha ricevuto supporti obiettivi e/o fattuali; d) R. P. ha espressamente negato in sede di s.i.t., di aver rilevato maltrattamenti del marito nei confronti della moglie.

Tanto emerge anche nella relazione del 25.2.2020 redatta a cura della dr.ssa G. G. e versata in atti ove l'assistente sociale si trattiene lungamente sulle problematiche di ordine economico registrate con riferimento al nucleo familiare, senza mai approfondire in ordine ad eventuali sofferenze fisiche o morali patite dalla p.o.

Nel caso specifico viene dunque a mancare o certamente è insufficiente sulla base dei profili di criticità sopra valutati la prova della sussistenza di quella condotta abituale che si estrinseca con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze, condotta che costituisce l'elemento materiale tipico del reato in contestazione.

Del delitto di maltrattamenti in famiglia nella vicenda per cui è causa manca, in definitiva, quel complesso di atti lesivi dell'integrità fisica e morale del soggetto passivo (angherie, percosse, ingiurie, umiliazioni e vessazione in genere) che integrano la condotta tipica del reato di cui all'art. 572 c.p.

In siffatto contesto di carenza probatoria ritiene dunque il Collegio che l'E. debba essere mandato assolto, quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p., dal delitto di maltrattamenti, con la formula perché il fatto ascrittogli non sussiste.

Residua dunque la contestazione del solo delitto di *lesioni* personali di cui al capo b) di imputazione.

Sulla base delle dichiarazioni della p.o. dell'operante G. G. che ha constatato segni sul braccio della parte offesa, del certificato medico in atti, nonché sulla base di quanto affermato dall'imputato in sede di esame, può ritenersi accertato che il 25.2.2020, nell'ambito di una accesa discussione tra l'E. e la di lui moglie, quest'ultima sia rovinata a terra dopo essere stata colpita alla spalla.

Trattasi peraltro di ipotesi di lesioni personali che hanno provocato una malattia di durata di appena cinque giorni.

La pronuncia assolutoria dal delitto di maltrattamenti consente di escludere la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 576 co. 1 n. 5 c.p.

In ragione di ciò, trattandosi di reato di lesioni personali procedibile a querela deve pertanto emettersi nei confronti dell'E. sentenza di non doversi procedere in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita per difetto della condizione di procedibilità.

Con la presente pronuncia deve disporsi, ai sensi dell'art. 532 c.p.p., la cessazione della misura cautelare in atto.

PQM

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

ASSOLVE

E P dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 529 c.p.p.

DICHIARA

NON DOVERSI PROCEDERE nei riguardi dell'imputato perché, esclusa la contestata aggravante, l'azione penale non può più proseguire con riguardo al reato di cui al capo b), per mancanza della condizione di procedibilità.



Visto l'art. 532 c.p.p.

DICHIARA

La cessazione della misura cautelare in atto.

Pone per il deposito della motivazione il termine di gg. 30.

Il Presidente  
Dott.sa Luisa Alfonsa Savoia



PASSATO IN GIUDICATO



il 2/08/2021

IL CANCELLIERE

Dr. SSA ~~...~~ SUPPOLINO

Dr. SSA ~~...~~ SUPPOLINO

Hitler, 8/08/2021

SI A H H 4838/20 PER CONTRIBUTO UNIFICATO DI EURO 809,00

N. 46955/17 R.G.N.R.  
N. 1118/19 R.G.T.  
N. 6712/20 Sent.

al rinvio PG  
il 23/12/20

Procura  
Questura  
Doe  
UH-Repertorio  
S.P.  
MO, 26/02/2021



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**Sezione V Penale**  
**in composizione monocratica**

nella persona del Giudice Dott.ssa Vincenza Papagno,  
all'udienza del 23 settembre 2020, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di primo grado nei confronti di:

**M. G**, nato a Milano il 1978, residente a in Via  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Federico Baggini a Seveso (MB) Corso  
Marconi n. 41 (nomina fiduciaria ed elezione di domicilio del 10.10.2018), libero, **non comparso,**  
**già presente;**  
Difeso di fiducia dall'Avv., del foro di Monza, **presente;**

**IMPUTATO**

*Del reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p. poiché, con condotte reiterate molestava la moglie  
Z. F appostandosi sotto la sua abitazione, citofonandole, telefonandole con  
insistenza e inviandole numerosi sms dal contenuto minaccioso ed ingiurioso, tanto da cagionare in  
lei un perdurante stato di ansia e costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita (quando esce  
controlla che non ci sia attorno M. ; spesso si fa accompagnare a casa da amici e dal  
padre; ha modificato i percorsi per recarsi nei luoghi da lei frequentati abitualmente).  
Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno del coniuge (in fase di separazione).  
Fatti commessi a Milano dal marzo 2017 al febbraio 2018*

**PARTE CIVILE COSTITUITA**

**Z. F** nata a il 1989, domiciliata *ex lege* presso lo studio del  
difensore, a Milano, in Via Giancarlo Sismondi n. 50/3, presente;  
Rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Pricoco del Foro di Milano, presente.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**



Il Pubblico Ministero chiedeva condannarsi l'imputato per il reato contestato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.

La Difesa della Parte Civile chiedeva riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato e condannare lo stesso al risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa e alla refusione delle spese processuali, come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputato chiedeva l'assoluzione dell'imputato quantomeno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine chiedeva il contenimento della pena nei minimi edittali, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dei benefici di legge.

### MOTIVAZIONE

Con decreto del 16 gennaio 2019 l'odierno imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di atti persecutori meglio descritto al capo che precede.

All'udienza del 14 maggio 2018, verificata la regolare costituzione delle parti, venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

L'istruttoria aveva inizio all'udienza dell'1 ottobre 2019 con l'escussione della persona offesa, F. Z. e proseguiva il 2 marzo 2020 con le testimonianze richieste dalla difesa, di P. P. e R. M. e l'esame dell'imputato.

Il 23 settembre, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e, al termine della camera di consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.



L'odierno processo nasce dalla denuncia sporta dalla persona offesa, F. Z. contro l'imputato.

Escussa in dibattimento l'1 ottobre 2019 la donna dichiarava di aver contratto matrimonio con l'uomo l'11 settembre 2010 e di avere avuto con lo stesso un figlio, L. nato il 13 aprile 2010, che le era stato affidato in via esclusiva nel corso del procedimento per la separazione giudiziale, che aveva avuto inizio su ricorso da lei proposto ed era ancora pendente al momento della testimonianza.

La donna, infatti, chiariva che il M. nel 2012 aveva tentato il suicidio e manifestato problemi psichiatrici che avevano portato il giudice civile a disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre.

Dagli atti acquisiti risulta che con provvedimento del 30 gennaio 2018 il giudice civile autorizzava i coniugi a vivere separati e affidava il figlio L. in via esclusiva alla madre (prescrizione confermata dalla sentenza di separazione personale dell'11 marzo 2020 pure acquisita).

La persona offesa riferiva che il matrimonio durava sette anni e i primi problemi sorgevano nel 2012, quando il M. si trovava ad affrontare importanti esposizioni debitorie dell'azienda di cui era titolare e tentava il suicidio (si era "auto-accoltellato").

La teste chiariva che l'uomo aveva tentato il suicidio una prima volta l'anno precedente, nel 2011, quando si era messo a camminare sul cornicione al sesto piano del condominio dove abitavano e diceva che si sarebbe buttato, ma poi rientrava in casa; quella volta la Z. non capiva come mai tenesse un simile atteggiamento e che problemi avesse, ma riferiva in udienza che l'uomo sin dall'anno dopo il loro matrimonio aveva iniziato a bere molto e frequentava costantemente un bar in cui assumeva bevande alcoliche.

Dopo il tentativo di suicidio del 2012 l'uomo veniva ricoverato, subendo un intervento per le lesioni che si era procurato all'addome e venendo poi spostato nel reparto psichiatria; nonostante

il consiglio dei medici di rimanere lì ricoverato decideva di tornare a casa promettendo che avrebbe assunto i farmaci prescritti.

Tuttavia non seguiva poi la terapia e la Z... lo convinceva a ricoverarsi perché stava molto male e il M... così faceva.

Quando poi usciva dall'ospedale le cose continuavano però ad andare male e la donna iniziava ad avere paura per sé e per il figlio perché l'uomo iniziava ad avere atteggiamenti maniacali, che portavano la donna ad esempio a chiudere tutte le finestre di casa prima di uscire, temendo che il marito tentasse di nuovo di suicidarsi.

A causa di tale situazione, a settembre 2012 la Z... lasciava l'abitazione in cui viveva con il M... e, assieme al figlio, tornava a vivere dai genitori. In questo periodo veniva a sapere che l'uomo tentava altre due volte il suicidio ingerendo farmaci, ma poi si rimetteva in sesto e iniziava a seguire le terapie prescritte.

Quindi a gennaio 2013 la Z... decideva di tornare assieme al M... che ospitava in un appartamento in cui nel frattempo si era trasferita a vivere con il figlio. Dopo qualche mese di tranquillità si ripresentavano i vecchi problemi.

Nel 2014 la Z... decideva di riprendere il percorso di studi universitari che aveva interrotto e, quando stava per finire il terzo anno, il M... che inizialmente aveva accettato di buon grado tale decisione, si mostrava geloso e si diceva convinto che la moglie, dopo la laurea, lo avrebbe lasciato.

Da quel momento il M... diventava estremamente geloso e possessivo; le controllava il cellulare e la accusava di avere altri uomini.

Il 22 marzo 2017 la Z... si laureava e dedicava la tesi al figlio L... Questo faceva arrabbiare il M..., che rientrava a casa ubriaco rinfacciando alla donna tutto quello che aveva fatto per lei in quel periodo. La Z... chiariva che negli anni in cui studiava per l'Università non frequentava le lezioni perché lavorava per un'impresa di pulizie dalle ore 5:00 alle 10:00 del mattino, ad eccezione dell'ultimo anno durante il quale lavorava dalle ore 11:00 alle 12:00 in un centro diurno integrato per malati di Alzheimer, dedicando il resto della giornata allo studio e alla cura del figlio.

In quel periodo si verificavano accese liti in casa, nel corso delle quali l'uomo aveva anche atteggiamenti fisicamente aggressivi e arrivava a stringere le mani attorno al collo alla moglie, che lo spingeva per allontanarlo.

Una volta la donna veniva colta da una crisi di panico (di cui aveva sofferto anche in passato) e sentiva il M... dire al figlio: *"tua madre è pazza, tua madre è pazza"*.

Qualche giorno dopo la laurea, la sera del 27 marzo, il M... arrivava a casa con alcuni scatoloni e iniziava a buttare dentro i suoi indumenti dicendo che se ne sarebbe andato. In quell'occasione i due litigavano molto e alla scena assisteva il bambino di sei anni: l'uomo le diceva che era una poco di buono, che era colpa sua se lui se ne stava andando, perché pensava solo agli studi e al figlio e non capiva cosa stava affrontando lui.

Quindi il M... andava via di casa e non tornava.

Da quel momento iniziavano gli atti persecutori contro la moglie.

Il M... infatti iniziava a presentarsi sotto casa della Z... e vedendo la luce accesa nella sua camera le chiedeva con chi fosse e in due occasioni faceva intervenire le forze dell'ordine perché controllassero.

La persona offesa dichiarava poi che l'uomo le faceva tantissime telefonate sul cellulare (una quarantina), finché lei non spegneva il telefono e staccava il citofono anche perché vedeva che il figlio si spaventava.

Un paio di volte il M... trovava il portone aperto e riusciva a salire al secondo piano dove si trovava l'abitazione; in una occasione chiedeva alla moglie se il figlio stesse dormendo e le chiedeva di uscire dall'appartamento per parlare qualche minuto. Allora le diceva che avrebbe dovuto ammettere le sue colpe, ma poiché la donna non lo faceva e gli diceva che per lei la loro

relazione era finita, il M.      afferrava una pianta e un posacenere di cristallo che la donna aveva sul davanzale e li scaraventava giù nel cortile.

La Z.      quindi presentava una richiesta di ammonimento al Questore il 14 novembre 2017, mostrando tutte le chiamate e i messaggi ricevuti.

Una sera a novembre 2017 la donna andava al cinema con una sua amica e riceveva sul cellulare circa 125 telefonate del M.      più messaggi in segreteria, che poi non ascoltava mai. Lei allora avvisava i genitori dell'uomo, dicendo che probabilmente il figlio era sotto casa sua e stava molto male, ma loro non intervenivano. Quando tornava a casa chiedeva all'amica e al fidanzato di questa di farle compagnia per il tempo necessario a portare fuori il cane e loro così facevano. Ad un certo punto notava il furgoncino del M.      avvicinarsi e l'imputato che alla guida dal finestrino gridava contro il fidanzato dell'amica, che gli chiedeva di lasciare in pace le ragazze. Poi andava via.

Il giorno dopo la donna sporgeva querela contro il M.      e bloccava il suo numero, ma continuava a vedere che l'uomo pubblicava sullo stato dell'applicazione di messaggistica Whatsapp insulti o minacce contro di lei: *"ah se mi fate arrabbiare vi ammazzo tutti (...) il primo che mi fa gli auguri salgo su e lo ammazzo (...) sei una puttana, non sei capace di fare niente, chissà adesso con chi vai, che cosa fai"*.

Anche dopo l'ammonimento l'uomo continuava ad andare sotto casa sua, nascondendosi, ma lei riusciva a vederlo e, quando la donna gli faceva notare che non poteva più avvicinarsi a lei le diceva: *"la strada è di tutti non è tua"*.

Quindi la Z.      iniziava a cambiare le sue abitudini, non uscendo più da sola neanche per portare il cane, ma facendosi sempre accompagnare da qualcuno o dal padre al quale chiedeva di andare da lei apposta per questo motivo.

La persona offesa dichiarava di aver visto il M.      sotto casa almeno fino al compleanno del figlio, ad aprile 2018; chiariva di essersi trasferita a gennaio 2018 in una casa diversa ma sita nello stesso quartiere e che l'uomo veniva a scoprire dove fosse.

Riferiva che il padre vedeva il figlio L.      dapprima, a settembre 2017, per portarlo in palestra; poi quando iniziava a tenere le condotte descritte il bambino veniva accompagnato in palestra dai nonni paterni e sentiva il padre solo telefonicamente, anche se spesso l'uomo non rispondeva al telefono, dicendo di non conoscere il numero con cui veniva contattato. La donna riferiva che le telefonate venivano effettuate o tramite numero privato oppure dal telefono di sua sorella, di cui lui conosceva il numero.

La donna dichiarava di essersi confrontata con i genitori del M.      in merito a queste problematiche, ma questi le addossavano la colpa di quanto accaduto al M.      dicendole che non aveva saputo comprendere il loro figlio che era fragile e aveva sempre fatto quello che voleva lei.

La Z.      dichiarava di aver seguito e di seguire ancora una terapia con uno psicoterapeuta. Riferiva infatti di avere sofferto da quando era più piccola di attacchi di panico, che però in quel periodo erano molto aumentati; chiariva di temere non solo per sé, ma anche per il figlio, perché non si sarebbe mai perdonata se gli fosse successo qualcosa.

Dichiarava che L.      non incontrava più il padre, neanche in spazio neutro con gli assistenti sociali, perché dopo i primi due incontri il minore aveva paura a rivedere il padre, ricordando quello che accadeva in casa, e il padre rifiutava gli incontri dicendo di avere impegni personali.

Si acquisivano i messaggi scambiati tra la Z e il M

La sera quando la Z si trovava al cinema con l'amica il M le scriveva: *"e ti devi preoccupare che io sono all'uscita del cinema e ti vedo con lui (...) io tanto lo picchio appena uscite (...) Scusami se ti disturbo nel tuo weekend di passione ma lui è vivo? Dimmi la verità e io sparisco. Vengo lì aspetto che finisce il film"*.

Si acquisiva anche uno screenshot da cui risulta che il 19 novembre la donna riceveva 120 chiamate senza risposta dal M.

Il 27 giugno 2017 l'uomo le chiedeva informazioni sulla foto che la donna aveva messo sul profilo di whatsapp e poi le scriveva *"sono ancora geloso perché ti amo ancora ed è questo che mi sta ammazzando bloccami o rompo il cell te lo giuro su mio figlio"*. E quando lei gli scriveva che la foto era stata scattata per motivi professionali (per la presentazione di un progetto) lui le rispondeva *"cerchi di adescare un altro per rovinarlo come hai fatto con me (...) sì che ti rende dipendente (...) scrivi invii fino a notte (...) hai cambiato la tua vita da una laurea a saperlo potevi farlo prima (...) dottoressa... (...) sei maniaca di protagonismo... tutto qua"*. Nel corso dei messaggi (che arrivano fino al 2 novembre 2017) il M accusava la Z di essere *"l'unica colpevole"* di quello che gli accadeva, di non amarlo più e di averlo trattato male perché pensava allo studio; la insultava (*donna di merda, fai schifo, se è nato chi ti può curare fatti curare, fottiti bestia, infame*) e le diceva di sapere che stava con altri uomini, cosa che la donna sempre negava, tentando da parte sua di riportare la conversazione su toni più pacati, ma inutilmente.

Si acquisiva la annotazione del 20 novembre 2017, da cui risulta che quel giorno alle ore 01:00 di notte il M chiamava le forze dell'ordine perché non riusciva ad entrare in casa e vedere il figlio. Gli operanti constatavano che il bambino stava dormendo nella sua camera e parlavano con la donna, che mostrava loro il verbale di ratifica di richiesta di ammonimento del 15 novembre 2017 e la denuncia per atti persecutori formalizzata quello stesso giorno.

Con il consenso delle parti si acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese l'8 febbraio 2018 da O L vicina di casa della Z. La O dichiarava di conoscere la persona offesa e di averla incontrata spesso la sera perché tutte e due portavano fuori il cane; in occasione di queste uscite la Z le riferiva di avere molta paura del marito che la minacciava in continuazione e la offendeva e, nonostante l'ammonimento, continuava a portarsi con la macchina sotto casa della donna creando in lei un continuo stato d'ansia. La O ricordava un episodio verificatosi circa un mese prima, quando lei e la Z con altre persone erano ai giardinetti sotto casa e vedevano il cane della donna avvicinarsi improvvisamente ad un'auto. La Z richiamava il cane, spiegava alla O che se aveva avuto quella reazione voleva dire che in auto c'era il M e, spaventata, scappava subito verso casa. La O dichiarava inoltre di essere a conoscenza del fatto che la persona offesa spesso chiamava il padre per non rimanere sola a casa a dormire per timore.

P P amica della sorella del M dichiarava di aver frequentato sporadicamente la coppia in passato.

Dichiarava di aver saputo del ricovero del M del 2012 per problemi di natura psichiatrica, ma di non essere a conoscenza di problemi di dipendenza dall'alcol dello stesso.

Ricordava di essere stata ospite a cena dai genitori del M una sera nel novembre 2017 e che quella volta l'imputato era in casa ma era rimasto a dormire in camera, perché – come le disse la madre che glielo faceva vedere - era depresso.

Quella sera il padre del M riceveva un messaggio dalla Z.

R M, padre dell'imputato, confermava quanto detto dalla Z in merito ai ricoveri e ai tentativi di suicidio del figlio nel corso del 2012 e all'impegno della donna, dal 2012, con diversi lavori e, dal 2013, con lo studio universitario.

Riconosceva nelle foto prodotte dalla difesa una prima raffigurante la Z e il M il giorno della laurea a marzo 2017 e un'altra raffigurante la donna con alcune borse; diceva che quest'ultima foto gli veniva mostrata dal figlio il sabato quando si recavano insieme a casa della Z a ritirare gli scatoloni del M. Il teste infatti ricordava che il giorno prima (venerdì) il figlio aveva portato gli scatoloni nella casa in cui abitava la Z; dalla quale lui stava andando via e il giorno dopo lui e il figlio erano tornati a prenderli.

Dichiarava che una sera, a ottobre o novembre 2017, riceveva un messaggio della Z che gli diceva di aver visto il furgoncino bianco dell'imputato sotto casa; allora il teste andava a controllare ma vedeva che il figlio era in camera a dormire e lo comunicava alla donna. La Z quindi gli chiedeva scusa e gli diceva di aver pensato che fosse lui perché il cane aveva iniziato a scodinzolare come quando vedeva l'imputato.

Il teste dichiarava di non avere mai parlato con la donna dei motivi per i quali il figlio era andato via da casa, né di averne parlato con il figlio. Solo dopo aver saputo della querela sporta dalla Z chiedeva al figlio se fosse vero che aveva tentato di chiamarla per 125 volte e lui diceva di sì.

Il teste dichiarava di vedere il nipote una volta ogni due settimane, mentre il padre non incontrava più il figlio da due anni, dopo i primi incontri in spazio neutro che non andavano bene perché il bambino non voleva stare con il padre.

Dichiarava poi di non avere più rapporti con la Z da aprile 2018, da quando cioè il teste riportava a casa il nipote e i due avevano una discussione perché la donna gli rappresentava che l'imputato si presentava sotto casa sua e invece, secondo il M questo non era vero.

Si sottoponeva infine ad esame **l'imputato** che confermava di aver avuto varie discussioni con la moglie prima di andare via di casa nel marzo 2017. Dichiarava di non aver condiviso la scelta della donna di iscriversi all'università perché questo l'aveva portata a lavorare di meno e, quindi, ad avere uno stipendio più basso di quello che aveva prima. Ammetteva poi di essere stato geloso della donna anche perché, nel 2012, scopriva che aveva un'altra relazione, cosa che intuiva dal fatto che la donna era meno dolce con lui. Diceva di essere poi tornato con lei dopo il ricovero a seguito dell'accoltellamento perché lei gli aveva detto di aver chiuso questa relazione.

La descriveva come una madre molto attenta ma una moglie non perfetta.

Diceva che i primi tempi dopo l'allontanamento del marzo 2017 gli faceva vedere il figlio e a volte lo lasciava dormire da lui. Dopo la querela, invece, lo bloccava su whatsapp e quindi non si sentivano mai più.

L'imputato sosteneva che la Z l'avesse denunciato per non fargli vedere più il figlio.

Ammetteva che i rapporti con la donna tra marzo e novembre 2017 non erano buoni, ma in quel periodo aveva continuato a vedere il figlio.

In merito alla sera in cui tentava di contattare la donna con più di cento telefonate dichiarava di averlo fatto perché in quei giorni il figlio si trovava all'estero con i nonni materni e lui non aveva sue notizie da giorni.

Quella sera si recava sotto casa della donna per chiarire i motivi del suo atteggiamento ma la Z che era sola con il cane, lo mandava via dicendo che non gli voleva parlare.

L'imputato inoltre dichiarava che in quel periodo era ancora innamorato della Z a differenza della donna, e quindi ammetteva di avere esagerato a volte.

Diceva di aver chiamato la Polizia nelle due occasioni che si recava sotto casa solo perché la donna non gli faceva vedere il figlio.

In merito ai messaggi dichiarava di averli scritti in risposta a quelli che gli mandava la donna con i quali gli diceva che non gli avrebbe più fatto vedere L ma che diceva di avere ormai cancellato. Negava di averla minacciata, dicendo di averle scritto solo una volta *"ti farò uscire il sangue dagli occhi, senza neanche toccarti"* riferendosi però alle conseguenze legali della separazione.

Ammetteva di averle scritto *“comunque fai bene ad avere paura di me, almeno mi stai alla larga”*, ma dichiarava che la moglie non aveva paura di lui.

Con riferimento ai messaggi acquisiti, in cui si leggono le domande che l'uomo rivolgeva alla moglie su quello che facesse e chi frequentasse, il M. dichiarava di averlo fatto perché quando sentiva il figlio al telefono questi gli raccontava quello che faceva la donna e lui glielo chiedeva perché era ancora innamorato di lei.

Ammetteva di averla insultata nei messaggi, di aver fatto riferimenti a uomini con cui pensava che si frequentasse e dichiarava di averlo fatto perché successivamente *“è cominciato ad intervenire un odio nei suoi confronti”* a causa dei suoi comportamenti; comportamenti che tuttavia dichiarava di non ricordare più perché stava cercando di dimenticare tutto quello che era successo e quindi non sapeva descrivere.

Dichiarava di non aver rinunciato ad incontrare il figlio in spazio neutro, ma che un paio di volte non era riuscito ad andare agli incontri per problemi sul lavoro e successivamente l'assistente sociale lo aveva avvisato che gli incontri erano sospesi perché il bambino era confuso.

Dichiarava di non sentire più il figlio neanche per telefono perché la Z. non rispettava gli appuntamenti telefonici.

Dichiarava infine di aver iniziato una terapia con uno psicologo da quando aveva inizio il procedimento civile per la separazione.

In merito alla foto prodotta dalla difesa che ritrae la Z. con alcune buste, il M. dichiarava che gli veniva inviata da alcuni amici, di cui non ricordava il nome, circa due settimane dopo essere andato via di casa. La Z. l'avrebbe mandata a questi amici *“vantandosi che finalmente aveva chiuso questo matrimonio fallito”*.

Alla luce del compendio probatorio così sintetizzato risulta provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di atti persecutori allo stesso ascritto.

La responsabilità dell'imputato emerge in maniera chiara da tutte le acquisizioni istruttorie. Innanzitutto dalle dichiarazioni della persona offesa.

Sul punto deve ricordarsi che, pur essendo la Z. costituita parte civile in questo processo, le sue dichiarazioni possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, senza necessità di riscontri estrinseci, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014).

Ebbene la testimonianza della donna è risultata sufficientemente dettagliata e certamente attendibile, in quanto intrinsecamente lineare e scevra da contraddizioni; la persona offesa ha infatti chiaramente e semplicemente ricostruito la vicenda in parola ed è apparsa contenuta nelle espressioni che sono risultate prive di manifeste esagerazioni, denotando la mancanza di intenti calunniatori.

La Z. ha dapprima descritto gli anni del matrimonio con il M. dando atto dei problemi di salute dell'uomo e del deterioramento del rapporto coniugale anche a causa di questi problemi e del contemporaneo impegno della donna nello studio, nel lavoro e nella cura del figlio, che la portava forse ad avere meno tempo da dedicare al marito (circostanze tutte sostanzialmente confermate dallo stesso imputato e dal padre di questi) e ha poi chiarito che a fronte di una deriva anche violenta che stava assumendo il rapporto, con accese discussioni che si verificavano davanti al figlio di sei anni, i due coniugi di fatto si separavano.

A partire da questo momento (marzo 2017) il M. assumeva un atteggiamento molesto nei confronti della donna, cercando di controllarla tramite domande al figlio (come ammesso dallo stesso), domande alla donna sui suoi spostamenti e le sue frequentazioni (testimoniate dai messaggi acquisiti), appostamenti sotto il suo appartamento per controllare se vi fosse la luce accesa in stanza e chiedergliene conto, anche chiamando le forze dell'ordine in piena notte, messaggi aventi

contenuto offensivo e denigratorio (come risulta dalla produzione documentale) e numerosissime chiamate nonostante l'assenza di risposte da parte della donna (una media di quaranta chiamate al giorno, fino ad arrivare alle centoventi chiamate del 19 novembre).

Tali circostanze riferite dalla donna hanno trovato nell'istruttoria svolta plurimi e oggettivi riscontri.

Innanzitutto nel contenuto dei messaggi prodotti.

Risulta dagli stessi che il M. controllava la donna e se, ad esempio, notava che la stessa aveva impostato quale foto profilo dell'applicazione di *whatsapp* una foto diversa dalla precedente le chiedeva conto del motivo e commentava (criticando) la scelta e l'abbigliamento, arrivando ad "accusarla" di averlo fatto per trovare altri uomini o per averli già trovati.

Molti dei messaggi inviati alla donna lasciano chiaramente trasparire la gelosia nutrita dall'uomo nei confronti della moglie da cui era ormai di fatto separato, avendo spesso ad oggetto ipotizzati rapporti della stessa con altri uomini.

In ogni caso estremamente frequenti sono i messaggi inviati dal M. contenenti insulti e offese nei confronti della Z. ; di contro la donna, che raramente evitava di rispondere al M. lo faceva sempre cercando di abbassare i toni della conversazione, ma venendo di fatto ripetutamente insultata e accusata dall'uomo.

Lo stesso imputato, del resto, nel corso dell'esame ha ammesso di avere "esagerato" a volte e ha riconosciuto di averlo fatto dapprima perché era ancora innamorato della donna e, successivamente, perché questo amore si era trasformato in odio; effettivamente il rancore nutrito dall'uomo nei confronti della donna è evidente nel contenuto dei messaggi ed è peraltro anche la stessa Z. a farglielo notare.

Oltre allo scambio di simili messaggi ci sono numerosissimi tentativi dell'uomo di contattare la donna sia telefonicamente sia a seguito di appostamenti sotto casa.

Risulta da *screenshot* acquisito (a conferma delle dichiarazioni della donna) che il 19 novembre il M. chiamava la Z. (mentre questa si trovava al cinema con un'amica) ben centoventi volte.

La circostanza veniva ammessa dall'imputato, che tuttavia cercava di giustificarsi dicendo di averlo fatto perché non aveva notizie del figlio che si trovava all'estero con i nonni materni.

Tale giustificazione viene smentita dal contenuto dei messaggi inviati quella stessa sera. Il M. infatti, dopo avere effettivamente chiesto notizie del figlio, scriveva alla donna di sapere che era impegnata in un "*weekend di passione*" e che si trovava al cinema con un uomo e formulava chiare minacce dicendole di trovarsi all'uscita del cinema, dove avrebbe picchiato il compagno appena fossero usciti. Non vi è traccia di preoccupazione per il figlio L. (lo stesso imputato peraltro dichiarava di ritenere la Z. una madre attenta), ma c'è solo l'evidenza di una forte e ingiustificata gelosia ancora nutrita nei confronti della Z. e di ripetuti tentativi di controllare la vita della donna, ancora sette mesi dopo la intervenuta separazione di fatto.

Lo stesso poi ammetteva di essersi recato sotto casa della donna quella sera.

Anche la giustificazione fornita dall'uomo con riferimento ai tentativi di entrare in casa della Z. , a detta dell'uomo finalizzati solo ad avere un incontro con il figlio, non appaiono convincenti alla luce dell'istruttoria svolta.

Si è acquisita annotazione di servizio del 20 novembre 2017 da cui risulta che l'uomo chiamava le forze dell'ordine affinché entrassero in casa della donna all'una di notte. È evidente che se l'avvicinamento alla casa della Z. fosse stato finalizzato ad avere un incontro con il figlio non sarebbe di certo avvenuto a notte fonda, quando è ovvio che un bambino di sette anni stia dormendo.

Peraltro tale intervento veniva effettuato quando erano già stati formalizzati sia l'ammonimento al Questore che la querela per atti persecutori.

Anche le testimonianze richieste dalla difesa non scalfiscono il giudizio in merito alla credibilità della persona offesa.

Il padre dell'imputato e l'amica della sorella riferiscono di una chiamata della Z: spaventata perché credeva di aver visto il M sotto casa una sera in cui invece lo stesso era a casa dei genitori a letto a dormire.

A ben vedere, però, la persona offesa dichiarava di non aver visto l'uomo quella sera, ma di aver temuto che lo stesso si trovasse sotto casa sua perché notava la reazione del cane, che scodinzolava e si avvicinava ad un'auto, cosa che generalmente faceva quando vedeva il M. Vista una simile reazione del cane la donna si spaventava e scappava subito in casa (come confermato dall'amica O che si trovava in sua compagnia). Spaventata telefonava al padre del M riferendogli di non aver visto l'imputato ma di temere che fosse sotto casa (come dichiarato in udienza dal teste), ma otteneva da questi rassicurazioni sul fatto che il figlio fosse in casa e pertanto si scusava.

Ebbene tale circostanza, lungi dallo scalfire la credibilità della Z ne rafforza il giudizio di attendibilità, denotando la genuinità delle dichiarazioni della stessa. La donna infatti si è limitata a dire sin da subito al padre (mantenendo ferma la versione dei fatti anche in dibattimento) che non aveva visto l'uomo ma temeva fosse vicino casa per la reazione del cane.

Una simile reazione, piuttosto, denota lo stato di ansia in cui ormai versava la donna a causa delle reiterate condotte del M constatato anche dall'amica O le cui dichiarazioni costituiscono ulteriore conferma a quanto dichiarato dalla Z.

Infine va evidenziato che la Z non ha mai dichiarato che il M avesse una dipendenza dall'alcol (come sostenuto dalla difesa), essendosi limitata a dire (dato che peraltro emerge anche dai messaggi inviati all'uomo) che l'imputato negli ultimi anni di matrimonio anche per i problemi sul lavoro passava più tempo in un bar, anche bevendo, che in casa e la frequentazione di un bar di un amico dell'uomo (suo testimone di nozze) veniva ammessa anche dall'imputato.

Inoltre con riferimento alla fotografia prodotta dalla difesa dell'imputato, che immortalava la Z sorridente dietro ad alcuni bustoni, va innanzitutto evidenziato che non vi è dato certo per ritenere che la stessa sia stata scattata la sera del trasloco dell'uomo, avendo il M e il padre reso sul punto dichiarazioni del tutto discordanti (lo stesso imputato diceva poi di non ricordare neanche il nome degli amici che gliela avevano mandata).

In ogni caso, anche se così fosse, non si tratta certamente di circostanza idonea a scalfire il giudizio di credibilità della donna, in quanto l'allontanamento dell'uomo da casa avveniva dopo anni di sofferenze e discussioni familiari che stavano diventando sempre più accese.

Si aggiunga che M dichiarava che, a suo parere, la Z lo aveva denunciato perché non voleva più fargli vedere il figlio.

La condotta tenuta dalla donna, però, contrasta con tale ritenuto intento, in quanto la persona offesa subito dopo la separazione del marzo 2017 e per molti mesi a seguire acconsentiva che il padre incontrasse il figlio, non opponendosi mai a che questo avvenisse. Decideva di interrompere le frequentazioni solo all'esito della condotta reiteratamente molesta dell'uomo che, probabilmente anche alla luce dei problemi del M pacificamente riconosciuti da tutti e dei violenti litigi avuti da ultimo in casa, la facevano preoccupare, come dalla stessa riferito, più per il figlio che per se stessa, perché se fosse successo qualcosa a L non se lo sarebbe perdonato.

Nonostante ciò, poi, continuava a favorire gli incontri del figlio con i nonni paterni che, come dichiarato dal padre dell'imputato, venivano interrotti solo su decisione del padre dell'imputato a seguito di una lite intervenuta con la donna avente ad oggetto le condotte persecutorie del figlio.

Risulta quindi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso contestato.



Com'è noto, nel delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonomia ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016).

Nel caso specifico la reiterazione delle condotte moleste del M. cagionava l'insorgere nella donna di uno stato di ansia e di timore di cui, come visto, era testimone anche la O. (oltre al padre dello stesso imputato) e che la costringeva a modificare le proprie abitudini di vita, chiedendo di frequente l'intervento del proprio padre o di amici quando doveva uscire di casa in modo da non rimanere da sola. La persona offesa, inoltre, che onestamente ha dichiarato di aver sofferto di attacchi di panico già da prima di tale vicenda, ha precisato di averne sofferto con maggiore frequenza nel periodo in parola e di essersi affidata alle cure di una psicoterapeuta.

Quanto al profilo soggettivo del reato, risulta certamente sussistente in capo al M. il dolo generico richiesto dalla norma, ovvero la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire. Oltre alla reiterazione di tali condotte dopo la sofferta separazione e nonostante l'evidente ritrosia della donna a farlo entrare in casa e a rispondere alle sue innumerevoli telefonate, la sussistenza del dolo emerge in maniera evidente dal contenuto dei messaggi, nei quali la donna gli chiedeva più volte di lasciarla in pace essendo esasperata e sull'orlo di un "esaurimento" per le sue condotte.

Si ravvisa tuttavia la sussistenza in capo all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza dell'uomo, dei problemi psichici che lo interessavano nel corso degli anni (lo stesso dichiarava di essere ancora seguito da uno psicologo) e del fatto che gli atti persecutori non risultano essersi più ripetuti dopo il febbraio/aprile 2018.

Venendo quindi al trattamento sanzionatorio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, la pena finale va determinata in mesi dieci di reclusione. Conseguo la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Si ritengono concedibili i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, apparendo la vicenda, ormai conclusa, isolata nella vita dell'imputato e riconducibile ad un temporaneo momento di difficoltà dallo stesso vissuto.

Alle statuizioni condannatorie consegue la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, consistenti nelle sofferenze e nelle conseguenze psicologiche riportate dalla Z. di cui si è già detto.

Non ritenendosi compiutamente raggiunta la prova sulla quantificazione del danno, tuttavia, se ne deve demandare la liquidazione al Giudice civile, potendosi in questa sede liquidare una provvisoria, richiesta dalla difesa di parte civile, pari ad euro 2.000 in considerazione del lasso di tempo durante il quale si è protratta la condotta in esame.

L'imputato va altresì condannato alla refusione delle spese processuali della parte civile, che si liquidano in complessivi € 1.650,00 (fase di studio: 350 euro; fase istruttoria: 600 euro; fase decisionale: 700 euro), oltre spese generali, IVA e CPA.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.**

**DICHIARA**

M Gi colpevole del reato al medesimo ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante, lo

**CONDANNA**

alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

**CONDANNA**

l'imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento di una provvisoria che liquida in euro 2.000, esecutiva per legge.

Visto l'art. 541 c.p.p.

**CONDANNA**

l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, che liquida in € 1.650,00, oltre al 15% per spese, IVA e CPA.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

**ORDINA**

la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p.

**INDICA**

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 23 settembre 2020.

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca  
Milano, 22/12/2020

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca  
DIREZIONE DISTrettuale  
Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca  
M. Francesca

Il Giudice

Dott.ssa Vincenza Papagno  
V. Vincenza Papagno

PASSATO IN GIUDICATO



Il, 8/02/2021

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Daniela COPPOLINO

Milano, 26/02/2021

N. 17676/19 RG TRIBUNALE

N. 6735/2020 Dep.Sentenze

N. 34290/19 RG NR

IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.

Inviato estratto al P.M.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Il \_\_\_\_\_

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_



SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA

12/10/2020

**APPELLO**

Tribunale Ordinario di Milano  
n. 3369/20 Sezione IX penale

PROPOSTO DA *df. Infukto*  
IN DATA *07/12/20*

**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**

Il Tribunale, composto da

dr. ssa Elisabetta Canevini Presidente est.  
dr.ssa Angela Martone Giudice  
dr. Federico Botta Giudice

all'udienza del 23.09.2020 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di:

W \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ nato in Sri Lanka il \_\_\_\_\_ .1959, res.te in  
via \_\_\_\_\_, elett.te dom.to in \_\_\_\_\_ (PV) via \_\_\_\_\_ (verb.  
Interrogatorio 07.11.2019) – sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa  
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese nonché del  
divieto di comunicazione con le stesse con qualunque forma (ordinanza 31.10.2019 eseguita il  
02.11.2019)

- **Presente**

Difeso d'ufficio dall'Avv. Maria Pia TARASO del Foro di Milano (nomina del 02.11.2019)

- **presente**

**Imputato**

**Delitto p. e p. dagli artt. 81 e 572 comma 1 e comma 2 cp**, perché, sotto l'effetto di sostanze  
alcoliche, maltrattava la moglie G \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ e le figlie –  
W \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_ e W. \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_  
F \_\_\_\_\_ (minore di anni 15) – ingenerando nelle persone offese un perdurante e grave stato di  
ansia e paura.

In particolare, poneva in essere le seguenti condotte:

nel mese di settembre 2018, nel corso di una lite, colpiva la coscia sinistra della moglie con il ferro  
da stiro;

nel mese di aprile 2019, nel corso di una discussione, sotto l'effetto di sostanze alcoliche minacciava e picchiava moglie e figlie brandendo un coltello;  
in data 26 settembre 2019, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aggrediva fisicamente e minacciava le pp.oo. proferendo le seguenti espressioni "VI AMMAZZO A TUTTE E TRE". Successivamente prendeva per la gola e per i capelli la figlia minore W. R.

**Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza e a danno della figlia minore W. R. nata il ( ) 004.  
Commesso in Milano dal 2018 al 26/09/2019**

**In cui è parte civile G. I. nata in Sri Lanka il 1976,  
assistita dall'Avv. Roberta De Leo del Foro di Milano, presso il cui studio è domiciliata ex lege**

**Persona da informare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter cpp**

**Conclusioni delle parti:**

Il PM chiede, provata la penale responsabilità dell'imputato, concedibili le attenuanti generiche, condanna ad anni 3 e mesi 6 di reclusione  
la PC deposita conclusioni scritte e nota spese  
la difesa concedibili le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, minimo edittale della pena

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto di giudizio immediato in data 21.11.2019, W. S.  
è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica.

Tra le persone offese, si costituiva ritualmente parte civile G. I. moglie dell'imputato.

L'udienza del 26.05.2020, fissata per l'avvio dell'attività istruttoria, veniva rinviata *ex officio* alla data odierna, in attuazione delle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Sars- cov 2 Covid 19.

Nelle more, la difesa dell'imputato comunicava l'intenzione di esprimere il consenso alla acquisizione degli atti con ciò rinunciando allo svolgimento di ogni ulteriore attività istruttoria.

Consenso che veniva ribadito e formalizzato anche all'odierna udienza da ciascuna delle parti.

Acquisiti, pertanto, gli atti delle indagini preliminari (già informalmente trasmessi al Tribunale) le parti concludevano come da verbale, ed il Tribunale decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene il Collegio che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, debba pervenirsi ad un giudizio di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato qui a lui ascritto, dovendosi



propria. Precisava di aver sentito anche urla di bambini. Motivo per il quale si avvicinava all'appartamento in questione. Sentiva ancora le urla e bussava alla porta, che veniva aperta da due bambine che spaventate gli dicevano che il padre le aveva picchiate e chiedevano aiuto. Nel frattempo si udiva ancora un uomo urlare cosicchè chiamava le forze dell'ordine.

Dichiarazioni che ribadiva in occasione dell'ulteriore raccolta delle sue s.i.t. il 17.10.2019.

Gli stessi operanti, appena giunti sul posto, avevano modo di sentire chiaramente le urla di una voce maschile che si esprimeva in lingua straniera.

**Dalla cartella redatta presso il Servizio Violenze Sessuali e Domestiche** della Clinica \_\_\_\_\_ i in data 27.09.2019, emerge che G \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ nitamente alle figlie R \_\_\_\_\_ e L \_\_\_\_\_, era giunta al Servizio dopo l'accesso al Pronto Soccorso dove le tre donne erano state portate in ambulanza. Al servizio venivano raggiunte da un cittadino cingalese che si presentava come amico di famiglia (W \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, che era stato contattato in soccorso da L \_\_\_\_\_

Dalla relazione raccolta in occasione dell'accettazione, emergeva che la sera precedente il padre era rincasato ubriaco, come ormai avveniva da tempo. Si era adirato perché la moglie si era spostata a dormire con le figlie ed aveva cominciato ad aggredirla verbalmente e fisicamente. La figlia minore, R \_\_\_\_\_ si metteva a piangere e cercava di fermare il padre, ma veniva presa per i capelli ed aggredita con le mani al collo. Inoltre, il padre le sferrava dei pugni contro lo sterno. Quindi, il padre cercava di scagliarle contro degli oggetti ma veniva fermato dalla moglie e dalla figlia maggiore.

Nel frattempo inveiva contro di loro con frasi del tipo "vi ammazzo tutte e tre, andatevene tutte, siete delle puttane".

Dopo circa un'ora l'uomo cercava di convincere nuovamente la moglie ad andare nella loro camera da letto, senza riuscirci. Quindi si adirava nuovamente ed andava in cucina alla ricerca dei coltelli che fortunatamente la moglie aveva nascosto qualche giorno prima, poiché era frequente che l'uomo se ne munisse. Non trovando i coltelli, l'uomo prendeva un vaso cercando di scagliarlo contro le tre donne, ma veniva fermato dalla moglie che si impossessava dell'oggetto e lo rompeva a terra per evitare ulteriori conseguenze.

Nel frattempo, R \_\_\_\_\_ chiamava le forze dell'ordine.

Inoltre, un vicino di casa, probabilmente spaventato dai rumori, si recava presso la loro abitazione ed a sua volta chiamava la polizia.

R riferiva, inoltre, che si trattava dell'ennesimo episodio di aggressione sia fisica che verbale. Ricordava che in precedenza il padre una sera era rientrato a casa ubriaco, aveva cominciato a sputare per tutta la casa gridando, aveva impugnato un coltello cercando di colpire la figlia maggiore. Lei stessa e la madre avevano cercato di fermarlo ma erano state picchiate.

R riferiva di aver raccontato la sua situazione alle suore del Centro [redacted] da lei frequentato per il servizio doposcuola, che avevano offerto assistenza al nucleo proponendo un allontanamento dalla casa familiare. Ma la madre non aveva voluto interrompere la relazione col marito.

Dal racconto di L. [redacted], inoltre, si apprendeva che il padre era solito urlare ed essere aggressivo nei confronti della moglie e delle figlie anche quando non era in stato di alterazione derivata dall'abuso di alcol. Ricordava che nel 2018 era stata minacciata dal padre con un coltello e che la madre era riuscita a sottrarglielo. La madre aveva quindi nascosto i coltelli che c'erano in casa.

G I [redacted] aggiungeva che la sua scelta di dormire con le figlie, la sera del 26.9.2019, era stata determinata dal bisogno di garantire loro protezione rispetto all'aggressività paterna, soprattutto quanto questi è in stato di ebbrezza.

Aggiungeva che il marito è solito insistere a richiederle rapporti sessuali quando è ubriaco. Anche la sera del 26 l'aggressione era stata causata dal suo rifiuto di avere un rapporto sessuale. La donna era stata colpita con pugni sul corpo e strattonata con forza, condotta che era stata interrotta dall'intervento della figlia minore.

Anche G I [redacted] riportava che si trattava di atteggiamenti costanti nel tempo e patiti in tante occasioni, ribadendo che il marito la colpisce frequentemente con sberle e pugni.

Ricordava a sua volta che la figlia maggiore era stata minacciata con un coltello dal padre, nel maggio 2019, perché si era intromessa a seguito di una aggressione.

Sempre in occasione dell'accesso all'SVS, la donna esprimeva l'intenzione di presentare una denuncia a carico del marito, ma affermava che non intendeva avviare la separazione legale. Pur con molta titubanza, accettava l'offerta di collocamento in struttura protetta, propostole a seguito della valutazione di un rischio di recidiva della violenza estremamente elevato.

La scheda S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment) allegata agli atti, dava conto di una valutazione del rischio immediato e a lungo termine, di violenza molto grave o letale e di ingravescenza del rischio stesso, espresso in termini medi dalla vittima ed in termini estremamente elevati dall'operatore.



Dal referto di **pronto soccorso** in data 27.09.2019, relativo alla minore R W ed alla madre G I emerge che si attestava “trauma psichico da violenza emotiva” con prognosi di 3 giorni.

Con nota del 20.09.2020, inoltre, si attestava che a seguito del primo intervento, G I e le figlie venivano in un primo momento inserite in una struttura protetta. A causa dell’elevato rischio di recidiva delle condotte riportate. L’intervento comportava l’interruzione dell’attività lavorativa di G I a. Successivamente il nucleo veniva inserito in una struttura di seconda accoglienza. La denunciante veniva avviata ad un nuovo percorso lavorativo quale “assistente a persone non autosufficienti”. La minore R frequentava la scuola secondaria di secondo grado mentre L iniziava a frequentare un tirocinio in Borsa Lavoro della durata di 3 mesi.

Si attestava, inoltre, che la p.o. aveva avviato procedimento per la separazione legale innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, ove è stata fissata udienza per il prossimo 15.12.2020. Si riportava, infine, che si è tenuta udienza innanzi al Tribunale per i Minorenni l’11.09.2020.

Dal **verbale di s.i.t. rese il 29.09.2019 da G I** presso la località protetta dove era stata collocata, emerge che, oltre a quanto già sopra riportato, la donna precisava che l’episodio del 26/27 settembre 2019 era stato l’ultimo di una lunga serie, causata dal problema di alcolismo del marito.

Nel dicembre 2013 aveva raggiunto il marito in Italia con le figlie, si tratteneva per circa 5 mesi ma poi tornava in Sri Lanka per consentire alla figlia maggiore di frequentare la scuola media.

Nel 2015 tornava in Italia. La figlia maggiore veniva iscritta ad un corso di grafica pubblicitaria e la minore alla prima media. A sua volta trovava un lavoro come domestica ed il marito lavorava part time presso una pizzeria. Da quel periodo in marito cominciava ad arrabbiarsi frequentemente senza motivo (per esempio lamentandosi del gusto delle pietanze o di qualche sua dimenticanza). Urlava spesso e se lei rispondeva le diceva che essendo donna doveva essere precisa e provvedere anche in modo che lui stesso non dimenticasse nulla.

Le diceva spesso che era “una scema”, ed ancora: “che io ero un sassolino e avevo di fronte una montagna”.

La prima volta che veniva percossa si era verificava nel settembre/ottobre 2018. Ricordava che stava andando in chiesa dove avrebbe dovuto leggere dei passi sacri. Il marito cominciava a gridare che andare in chiesa non faceva di lei una buona donna. Lei gli aveva risposto che anche lui avrebbe





potuto diventare un buon cristiano, cosa che lo faceva adirare ancora di più. Poiché egli stava stirando, cominciava a colpirla ripetutamente con l'asse da stiro per 4 volte sulla coscia sinistra che poi si gonfiava e presentava un ematoma viola.

Durante tale episodio le figlie erano in camera e ne erano uscite appena sentito il suo urlo di dolore. Non aveva mai denunciato le aggressioni subite per la volontà di tenere unita la famiglia, sperando in un cambiamento del marito.

Da allora, il marito alternava periodi in cui beveva a periodi in cui era sobrio. A partire dalla fine del 2018, la situazione diventava più grave poiché ogni giorno il marito rientrava emanando un forte odore di alcol ed in stato di alterazione. Aveva cominciato a trascurare l'igiene personale ed era anche accaduto che urinasse nel letto.

Un ulteriore episodio aggressivo particolarmente consistente si era verificato nell'aprile 2019, quando aggrediva fisicamente sia lei stessa sia le figlie. Si era adirato più del solito perché le figlie gli avevano detto che doveva smettere di bere e lui riteneva che questa fosse una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Aveva preso un coltello e si era indirizzato verso la figlia maggiore L. , Lei e la figlia minore R. erano riuscite a disarmarlo ma tutte e tre erano state aggredite con ripetuti colpi, per almeno dieci minuti, durante i quali egli continuava anche a urlare, sino a che l'uomo non era andato a dormire. Da quel giorno aveva fatto sparire i coltelli dalla cucina, memore anche di un analogo episodio che si era verificato nello Sri Lanka nel 2001/2002.

Dopo il suddetto episodio, il marito cominciava ad avere problemi per l'ingrossamento di un polmone e veniva ricoverato in ospedale per alcuni giorni. Alla dimissione aveva ricevuto la indicazione di astenersi dal bere, cosa che aveva seguito per un breve periodo, riprendendo poi progressivamente dando luogo agli stessi atteggiamenti aggressivi già descritti, che culminavano con i fatti del 26 settembre. Fatti che descriveva nuovamente in termini più dettagliati, ribadendo quanto già riferito all'SVS. Precisava che in quella occasione, a causa della paura e delle percosse subite, la figlia minore R. si era urinata addosso. La situazione si interrompeva solo grazie all'intervento di un vicino di casa, che bussava alla porta preoccupato per le urla che aveva sentito.

I suddetti fatti venivano riportati, sostanzialmente negli stessi termini, dalla figlia maggiore **W. L. R. (verbale di s.i.t. 29.09.2019)** la quale, nel riportare a sua volta la descrizione di quanto avvenuto tra il 26 ed il 27 settembre 2019, riferiva che durante le condotte aggressive del padre (il quale aveva cercato di colpire sia lei che la sorella e la madre, urlava, minacciava di "tagliarle tutte e tre", cercava un coltello), lei aveva mandato un messaggio ad un amico di famiglia di nome M. chiedendogli di chiamare la polizia, ma lui diceva di chiedere

alla madre se fosse d'accordo e la madre, affermando che il padre si era nel frattempo calmato, riteneva che non fosse necessario.

Poco dopo, adiratosi nuovamente, il padre cominciava a colpire violentemente sul viso la madre, poi a colpire sia lei che la sorella minore alla quale anche tirava i capelli e metteva le mani al collo. Prendeva oggetti cercando di colpirle sino a che un vicino di casa bussava alla porta e vista, la situazione, diceva che avrebbe chiamato la polizia. Lei stessa, inoltre, provvedeva a telefonare nuovamente a M facendogli sentire ciò che stava avvenendo in casa.

I contatti ed il contenuto di quanto direttamente ascoltato nel corso della suddetta telefonata venivano pienamente confermati da W: - - - - - Fc

(verbale s.i.t. 16.10.2019) il quale ricordava di aver ricevuto una telefonata da L , che si era chiusa in camera per chiamarlo e chiedere il suo aiuto. Verso le 21 L lo richiamava in lacrime dicendo che il padre le stava picchiando e chiedendogli di chiamare la polizia. Si era portato sul posto ed era arrivato poco dopo la polizia. Ricordava di aver visto i cocci di oggetti frantumati per terra, la piccola R con dei segni sul collo e per la paura si era fatta la pipì addosso. Anche I aveva dei segni sul collo. Aveva poi accompagnato le tre donne alla clinica Mangiagalli per aiutarle con la lingua italiana.

\*\*\*

A seguito degli accertamenti istruttori così completati, il Pubblico Ministero formulava richiesta di emissione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

Il GIP, con ordinanza in data 31.10.2019, disponeva l'applicazione dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese e di comunicazione con le stesse con qualunque mezzo. Misura eseguita il 02.11.2019.

In sede di **interrogatorio innanzi al GIP (07.11.2019) l'imputato** affermava che circa 6 mesi prima aveva avuto una discussione con le figlie perché L..... aveva alzato la voce e R gli aveva chiesto perché si comportasse così poiché aveva bevuto due birre. Escludeva di aver mai aggredito fisicamente la moglie o le figlie. Quanto ai fatti del 27.9.2019, escludeva di aver minacciato le tre donne, affermando invece che R aveva detto che voleva morire, affermazione alla quale egli aveva risposto dicendo che allora doveva morire tutta la famiglia e lui per primo. Affermava di essere quindi andato in cucina per prendere un coltello ma la moglie lo aveva fermato. Quindi era andato a dormire. Nell'occasione aveva per errore toccato un vaso che era caduto a terra rompendosi. Affermava che era stata l'unica volta in cui si era verificata una situazione simile in



famiglia. Confermava che le figlie e la moglie avevano cominciato a gridare ma non sapeva dirne il motivo. Poco dopo era stato svegliato dalla polizia, che non sapeva da chi fosse stata chiamata.

\*\*\*

Gli elementi di fatto sopra riportati offrono, a parere del Collegio, piena prova della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia aggravato qui contestato e della sua piena riferibilità alla condotta di W S

Come si è cercato di riportare nell'esposizione di quanto emerso dagli atti acquisiti, le dichiarazioni di G I delle figlie L e R sono univoche e concordi nel riportare un quadro di sistematica afflizione e paura, direttamente conseguente alle condotte aggressive dell'imputato.

In particolare, G I ha riferito di ripetuti e consistenti episodi in cui il marito, in stato di alterazione conseguente all'assunzione di alcolici, insultava lei stessa e le figlie, minacciava anche con l'uso di un coltello, urlava, sino ad aggredirla con schiaffi e colpi sul corpo. Condotte che sono state descritte con maggior dettaglio quanto agli episodi più significativi, ma delle quali è stata comunque riportata la ripetitività e la persistenza.

Il tessuto del racconto della donna consente di intravedere l'atteggiamento aggressivo del marito sin dagli albori della loro relazione. Si ricorda, infatti, che è emerso un episodio risalente al 2001/2002, quando ancora la coppia si trovava nello Sri Lanka, nel corso del quale l'imputato, ubriaco, si era munito di un coltello.

Proprio ricordando anche questo episodio G I si era di recente determinata a nascondere i coltelli di casa.

Significativo, inoltre, quanto riportato dalla donna a corredo della descrizione del marito, con particolare riferimento agli atteggiamenti svilenti e denigratori legati alla lamentata incapacità della moglie di far fronte a tutte le incombenze domestiche secondo il suo parametro di valutazione, tanto da arrivare a definirla "un sassolino" di fronte a lui, qualificatosi come "una montagna".

Occorre poi evidenziare che la donna ha in più occasioni manifestato una significativa ritrosia a denunciare quanto patito, nella malriposta speranza di poter veder migliorare la situazione familiare. Atteggiamento che porta ad escludere qualunque intento calunniatorio o comunque rivendicativo.

Anche le figlie hanno riportato di aver più volte sollecitato la madre ad attivarsi per interrompere la situazione, senza che a tali richieste fosse seguita una fattiva reazione, sino al 27 settembre 2019.

In tale ultima circostanza, peraltro, il tenore della pericolosità della condotta dell'imputato era arrivato ad un grado tale da allarmare non soltanto le tre persone offese ma anche il vicino di casa

F M il quale si era portato personalmente alla porta di casa della famiglia ed aveva chiamato la Polizia.

Significativo della tendenza a sottovalutare l'intensità delle condotte del marito, è anche l'esito della redazione della scheda S.A.R.A. allegata ai documenti acquisiti presso il SVSD della Clinica Mangiagalli, ove – come si è sopra riportato – si attesta una percezione del rischio anche per la propria incolumità fisica inferiore rispetto a quello determinato dall'operatore.

I fatti sopra descritti sono stati narrati dalle persone offese in termini completamente sovrapponibili, seppure ciascuna dal proprio angolo visuale, ponendosi dunque in una posizione di reciproca coerenza.

Inoltre, le medesime prospettive narrative sono state raccolte al momento dell'accettazione al Servizio Violenza Sessuale e Domestica della Clinica M , dopo l'accesso al Pronto Soccorso, ove il quadro era già stato sintetizzato nei medesimi termini in sede anamnestica.

Non va, infine, dimenticato che quanto riportato dalle persone offese è stato anche oggetto di osservazione diretta degli operanti intervenuti la sera del 27.09.2019 e dell'amico di famiglia W F anch'egli giunto sul posto.

Si è infatti appreso da entrambe le fonti che le tre donne erano ancora in un grave stato di agitazione, tanto che la piccola R (che si era urinata addosso poco prima) aveva avuto un mancamento che ne rendeva necessario il trasporto in ospedale. Si erano inoltre riscontrati segni sul collo della minore e della madre. Ed ancora, a terra vi erano i cocci del vaso e del candelabro di vetro che le tre donne erano riuscite a prendere dalle mani dell'imputato per evitare di essere colpite. W F inoltre, confermava la crescente dinamica dei fatti riscontrata dalle due telefonate ricevute nel corso della serata e riportava di essere stato messo al corrente in precedenza delle problematiche che affliggevano le tre donne.

Le considerazioni sin qui svolte portano a ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni rese in atti dalle persone offese e solidamente provati i fatti in contestazione.

Le condotte denigratorie, aggressive, minacciose e lesive sopra descritte, infatti, nella loro persistenza e reiterazione, costituiscono la condotta tipica del reato di maltrattamenti in famiglia qui in esame, per la cui sussistenza, com'è noto è appunto necessario che si sia dato luogo a condotte tali da causare penose condizioni di vita.

Altrettanto sussistente il profilo soggettivo della condotta, considerato che è sufficiente, per la sua integrazione, la generica consapevolezza degli effetti maltrattanti delle proprie condotte.



Consapevolezza sostanzialmente riconosciuta dallo stesso imputato il quale, in sede di esame, ha riconosciuto di aver sentito la necessità di munirsi di un coltello in un momento di tensione familiare, facendo evidentemente riferimento ad un atteggiamento ricorrente.

Sussiste, inoltre, l'aggravante dell'aver agito – anche - nei confronti ed in presenza di soggetto minore d'età, atteso che la figlia W R è nata il ( ) 2004.

Il quadro sopra descritto impone, inoltre, di ritenere sussistenti le circostanze aggravanti di cui agli artt. 94 e 572 co 2 cp,

Circostanze che devono intendersi essere state comunque qui contestate in fatto.

Si ricorda, in particolare, che il tenore della contestazione fa riferimento espresso all'aver agito sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Circostanza ribadita sia nell'enunciazione generale della condotta sia nella sua esemplificazione concreta (con particolare riferimento alla descrizione delle condotte verificatesi nell'aprile e nel settembre 2019).

Dunque nessun vulnus si è verificato quanto alla potestà difensiva dell'imputato.

Ciò posto, va rilevato che la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 94 cp è stata qui ampiamente provata.

La ricostruzione della vicenda consente infatti di affermare che le dinamiche aggressive sia verbali sia fisiche erano costantemente associate allo stato di alterazione psicofisica dell'imputato, conseguente alla assunzione di bevande alcoliche.

Quanto alla ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 572 co 2 cp, va osservato che essa, come si è già valutato, è stata esplicitata nella contestazione soltanto con riferimento all'aver agito ai danni ed in presenza della figlia minore W R

Rileva per contro il Collegio che lo stesso tenore descrittivo della contestazione fa espresso riferimento ad occasioni in cui l'imputato ha rivolto minacce alle persone offese con l'uso di un coltello.

Deve pertanto ritenersi contestata in fatto la medesima aggravante anche con riferimento alle condotte realizzatesi con l'uso di un'arma, quale appunto è da qualificarsi il coltello.

Anche sotto il presente profilo, inoltre, la ricostruzione dei fatti consente di ritenere pienamente provata la sussistenza dell'aggravante. L'episodio della minaccia espressamente rivolta alla figlia L in presenza della figlia minore R e della moglie è stato coralmemente riportato da ciascuna delle persone offese. Tanto che G I Livera aveva provveduto a nascondere tali strumenti togliendoli dalla cucina, proprio per evitare che il marito passasse alle vie di fatto.

Lo stesso imputato, peraltro, ha ricordato di aver cercato di munirsi di un coltello nel riportare la propria versione dei fatti avvenuti il 27.09.2020.

Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità di W S  
in ordine al reato così pluriaggravato a lui ascritto.

Ritiene per contro il Collegio che possano ritenersi sussistenti le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis cp. Oltre l'incensuratezza dell'imputato, deve essere preso in considerazione il suo comportamento processuale, atteso che egli ha – per quanto per il tramite del proprio difensore – acconsentito ad una rapida definizione della propria posizione.

Le suddette attenuanti si giudicano in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti come sopra ritenute.

**Venendo alla commisurazione della pena**, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cp, ricordata l'intensità della condotta, la sua realizzazione con violenza non soltanto verbale ma anche fisica, il protrarsi della stessa nel tempo (elementi tutti che impongono di discostare la pena base dal minimo edittale); ricordato, inoltre, che deve essere presa in considerazione la pena edittale come modificata dalla L. 69/19, atteso che la condotta si è protratta oltre l'08.08.2019, cioè oltre la data dell'entrata in vigore della suddetta legge; il Collegio ritiene equo irrogare a W S:

F la pena di **anni 4 e mesi 6 di reclusione**, così determinata:

pena base anni 4 di reclusione, aumentata come sopra per la continuazione interna conseguente all'aver agito nei confronti di più persone offese.

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt. 29 ss cp l'imputato deve essere dichiarato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.

In conseguenza della ritenuta sussistenza dello stato di ubriachezza abituale e considerato che l'imputato non ha dato contezza di alcun cenno di assunzione di consapevolezza del proprio problema di alcolismo, si ritiene di dover dare applicazione, a pena espiata, alla misura di sicurezza personale del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche per 2 anni.

Va inoltre tenuto in considerazione il giudizio di elevata pericolosità sociale emerso in sede di valutazione del rischio sin dal primo intervento a tutela delle persone offese. Giudizio cui è conseguita la parallela valutazione cautelare relativa al rischio di reiterazione di condotte analoghe.

Il tenore della gravità delle condotte qui esaminate e la pervicacia dimostrata dall'imputato, anche in sede di esame, nel negare qualunque profilo di problematicità della propria condotta, portano a



formulare anche ai presenti fini un giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, in conseguenza del quale, ai sensi degli artt. 228 ss. cp, si ritiene di disporre l'applicazione della misura di sicurezza personae della libertà vigilata per un anno a pena espiata, prescrivendo all'imputato di indicare alla Polizia Giudiziaria dove fisserà il proprio domicilio. Fatte salve ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie all'atto dell'esecuzione.

**Venendo alla valutazione delle richieste formulate dalla parte civile**, dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 185 cp.

Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.

Le condotte dell'imputato hanno infatti causato uno stato di costante paura e di preoccupazione per sé e per le proprio figlie, che si è protratto per un consistente lasso di tempo. Inoltre, G

I si è dovuta determinare a lasciare l'abitazione con le figlie per trasferirsi in una casa rifugio, al fine di sottrarsi alle condotte aggressive del marito. Cosa che l'ha allontanata non soltanto dalle sue abitudini e dalla sua quotidianità, ma anche dal suo contesto lavorativo. Analoghi effetti sono ricaduti sulle figlie, che con lei ahnno seguito il faticoso percorso di messa in sicurezza e di progressivo reinserimento nell'ambiente scolastico e lavorativo. Percorso non ancora giunto a compimento, come attestato dalla nota del 20.09.2020 che riportava l'attuale inserimento del nucleo in una struttura di seconda accoglienza.

Il quadro sopra riportato consente di determinare già in questa sede la quantificazione del danno, anche considerato che la stessa parte civile ne ha richiesto la liquidazione secondo equità.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tribunale ritiene di quantificare in via equitativa il suddetto danno nella complessiva somma di € 40.000,00.

Può trovare accoglimento la richiesta di immediata esecutività della statuizione, considerate le precarie condizioni economiche delle persone offese e l'assenza di qualunque gesto riparatorio o solidale dell'imputato nell'ormai lungo tempo trascorso dalle stesse lontane dall'abitazione familiare.

L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano – valutati i parametri in vigore e l'attività svolta in complessivi € 2160,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatario.



Considerato il carico di lavoro assegnato a questo collegio ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli art. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

W/ S colpevole del reato a lui ascritto e, ritenute contestate in fatto l'aggravante di cui all'art. 94 cp e l'aggravante di cui all'art. 572 co 2 cp con riferimento alle condotte commesse con armi; ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visti gli artt. 29 ss cp

DICHIARA

L'imputato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni

Visto l'art. 234 cp

Applica all'imputato, a pena espiata, la misura di sicurezza personale del divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche per 2 anni

Visto l'art. 228 cp

Applica all'imputato a pena espiata la misura di sicurezza personale della libertà vigilata, prescrivendogli di indicare il proprio domicilio all'autorità di PG

Visti gli artt. 538 ss cpp

CONDANNA

W. S al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita G I che si liquidano, in via definitiva ed equitativa, in complessivi € 40.000,00 con statuizione immediatamente esecutiva.



Nonché alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2160,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatario

FISSA

In gg 30 il termine per il deposito della motivazione

Milano, 23.09.2020

H Presidente est.







**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**IN COMPOSIZIONE COLLEGALE**  
**Sezione V penale**

*al resto PG  
il 6/7/21*

N. 9642/20 R.G.N.R.  
N. 8209/20 R.G. Trib.

Sent.n. 6767 del 17/6/21  
Depositata il 6/7/21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo italiano**

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione V penale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:

Dott. Alessandro Santangelo	Presidente
Dott. Valerio Natale	Giudice
Dott.ssa Alessandra Mannino	Giudice

alla pubblica udienza del 17.6.2021, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

V I , nato a Milano il 1977;

- detenuto agli arresti domiciliari presente-

difeso di fiducia dall'avv. Luigina Pingitore del foro di Milano;

## IMPUTATO

a) Del reato p. e p. dagli artt. 572 e 94 co 3 c.p. perché maltrattava la compagna convivente G J ponendo in essere reiteratamente violenze fisiche psichiche e morali di seguito descritte:

- la picchiava selvaggiamente, con cadenza quasi quotidiana, con pugni e schiaffi sferrati al capo, al volto ed in altre parti del corpo, sferrandole calci e tirandole i capelli, giungendo persino a infliggerle ferite con un coltello da cucina e a farle cadere i denti a

causa di colpi inferti con corpo contundente; in alcune occasioni si avvaleva anche

dell'ausilio di un machete e la minacciava con una pistola a piombini priva di tappo rosso; - la obbligava all'assunzione di stupefacenti al fine di diminuire la sua capacità psico-fisica per non permetterle di ribellarsi alle aggressioni fisiche;

- dopo averla indotta all'abuso di sostanze stupefacenti, abusava sessualmente di lei;

- al fine di impedirle di richiedere aiuto e di condurre una normale vita sociale, data la sua morbosa gelosia, le sequestrava il suo cellulare e lo rompeva; inoltre, le impediva di uscire di casa anche per svolgere attività di prima necessità;

- in data 22.03.2020, a seguito di una lite scaturita dal rifiuto della donna di assumere

sostanza stupefacente, la picchiava selvaggiamente e la trascinava per i capelli; avvedutosi che la donna era riuscita ad allertare le FF.00., la minacciava di morte;

- in data 14.05.2020, a seguito di una lite, la picchiava selvaggiamente tanto da condurre la donna, stremata dalle continue vessazioni, a tentare il suicidio per mezzo di assunzione di farmaci;

- in data 21.05.2020, la picchiava selvaggiamente con pugni alla testa, al volto, all'orecchio e calci alla gamba sinistra.

Ed in tal modo instaurava nei confronti della G un clima di sopraffazione e vessazione.

Con l'aggravante di aver commesso le violenze sopraindicate sotto l'effetto di sostanze stupefacenti alla cui assunzione era dedito.

Commesso in Milano dal mese di novembre 2019 al 21.05.2020

b) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 609 bis e 609 ter n. 2 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante le violenze di cui al capo precedente e mediante l'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, coattivamente fatte assumere alla donna, costringeva G

J a compiere e subire atti sessuali. Commesso in Milano dal mese di novembre 2019 al mese di maggio 2020

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 17.6.2021);

P.M.: condanna dell'imputato alla pena finale di anni otto di reclusione;

DIFESA: assoluzione dell'imputato da entrambi i reati ascrittigli in rubrica per non avere commesso il fatto.

Con l'intervento in udienza del P.M. dott. P. Adesso, dell'imputato e del suo difensore di fiducia avv. Luigina Pingitore.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 31.5.2020 l'odierno imputato V I veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano, nella medesima data del 31.5.20, in relazione ai reati indicati in rubrica.

Successivamente il GIP di Milano, previa audizione della persona offesa G J in sede di incidente probatorio svoltosi all'udienza del 13.7.20, disponeva giudizio immediato nei confronti di V I in forza di decreto datato 7.9.20, contestandogli i medesimi reati per i quali l'imputato si trovava ristretto in stato di detenzione carceraria (misura cautelare poi sostituita da questo Tribunale, con ordinanza emessa in data 24.11.20, con quella degli arresti domiciliari).

All'udienza dibattimentale del 3.12.20 - celebrata in presenza dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari - il Tribunale, dichiarato aperto il dibattimento, si pronunciava sulle richieste probatorie delle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza.

All'udienza dell'1.4.21, escusso il teste del P.M. Vice-Brigadiere M F , si procedeva, su accordo delle parti ex art. 496 co. 2 c.p.p., all'esame dell'imputato.

Alla successiva udienza dell'8.4.21, escusso l'ultimo teste del P.M., ossia l'Agente Scelto G F , venivano escussi i testi a difesa S C , L M ; il M.Ilo S C ed il Sovr. Di PS C A : le parti, inoltre, concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co. 3 c.p.p., di una dichiarazione sottoscritta

dal teste a difesa G A , sicchè il Tribunale, sentite le parti, revocava l'ordinanza ammissiva della deposizione del suddetto G , nonché quelle degli ulteriori testi a difesa P A e B G

Alla conclusiva udienza del 17.6.21 la difesa rinunciava all'audizione dell'ultima teste ammessa, ossia L B I laddove il Tribunale, revocata l'ordinanza ammissiva della deposizione, acquisiva al fascicolo del dibattimento, su richiesta del P.M., certificazione medica relativa alla persona offesa, nonché documentazione fotografica redatta in occasione dell'ingresso della persona offesa presso la Comunità "Fondazione i" in data 22.3.20.

Esaurita dunque l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e quindi, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.


A fronte delle imputazioni di cui in epigrafe la persona offesa rendeva testimonianza in sede di incidente probatorio reso all'udienza del 13.7.20: nel corso della testimonianza, espressa dalla G utilizzando un linguaggio semplice ed elementare, la donna si mostrava particolarmente provata e sofferente, tanto che la testimonianza veniva interrotta due volte perché la donna non tratteneva le lacrime ricordando le sofferenze vissute durante la convivenza con il V (cfr. pag. 8 trascr.). Come riferito anche dall'imputato in sede di esame dibattimentale, la persona offesa premetteva che aveva conosciuto il V diversi anni prima, intrattenendo con lui una relazione sentimentale, e che lo aveva nuovamente incontrato anni dopo, tornando in Italia dalla Romania ad ottobre 2019, chiedendogli



ospitalità nel suo alloggio di Milano via laddove la  
convivenza con il V dopo soli pochi giorni, si era nuovamente  
trasformata in una relazione sentimentale (cfr. pagg. 14/15 trascr. incidente  
probatorio ed esame imputato, pagg. 7/8 trascr.). La donna ammetteva che  
in passato aveva lavorato in strada esercitando l'attività di meretricio (cfr.  
pag. 16 trascr.) e che, anche prima di conoscere il V faceva uso di  
sostanze alcoliche, mentre addebitava l'uso degli stupefacenti - cui il V  
era aduso - alla volontà dell'odierno imputato, che talvolta l'obbligava ad  
assumerle (cfr. pagg. 5, 6 e 22 trascr.). Rappresentava, quindi, un quadro di  
convivenza contrassegnata da violenze e soprusi da parte del V che  
l'avevano ridotta in una condizione di isolamento sociale e di grande  
sofferenza psicologica, tanto da tentare due volte il suicidio non reggendo le  
condizioni di vita imposte dal V (cfr. pagg. 9/10 trascr.: *"mai ho  
avuto in mente prima di fare questa cosa, però con I i, per due volte è  
successo... Non vedevo niente di come uscire da questa situazione"*).

Quanto al tipo di legame patologico creatosi con il V la donna non  
aveva difficoltà ad ammettere che, nonostante i comportamenti violenti e le  
*"cose disumane"* (cfr. pag. 6 trascr.) subite dall'uomo, era più volte tornata  
da lui volontariamente, e ciò anche allorchè, a seguito della denuncia sporta  
il 22 marzo 2020, era stata collocata in una comunità protetta: spiegava che,  
nel frangente, aveva preferito tornare a vivere con il V sia perché non  
aveva nessuna libertà neppure all'interno della comunità, sia perché l'uomo  
aveva firmato *"una dichiarazione"* con la quale si era impegnato a non farle  
più del male, sia perché, infine, in Italia non aveva nessuno e non sapeva  
dove andare, laddove si era ormai *"abituata"* al tipo di vita impostole  
dall'uomo (cfr. pagg. 9, 11, 18 e 19 trascr.).

In ordine al regime di vita impostole dal V la denunciante riferiva che:



- l'uomo l'aveva più volte picchiata con molta violenza, così come in occasione dei fatti formalmente denunciati il 22 marzo 2020, allorchè, utilizzando il suo tablet, poiché non era neppure più in possesso del suo telefono cellulare, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine;
- nel frangente il V - che era solito riempirla di “*pugni botte calci*” e che non aveva esitato, talvolta, a metterle “*un sacchetto in testa*” che le impediva di respirare o a minacciarla con vari strumenti (cfr. pag. 5 trascr.) - si era infuriato poiché era scappata di casa, sicché, al suo ritorno a casa, si era accanito contro di lei, trascinandola per i capelli, colpendola con schiaffi e sbattendole la testa contro il muro, tanto che aveva perso dei denti ed infine, non contento, l'aveva obbligato a fare una “*doccia con l'acqua fredda*” (cfr. pag. 8 trascr.);
- l'uomo, quando la picchiava, la obbligava poi a non uscire di casa per due o tre giorni, chiudendo a chiave la porta di casa, oppure mettendo davanti alla porta un divano per impedirle di uscire (cfr. pag. 7 trascr.);
- durante la convivenza con il V non poteva uscire di casa da sola, ma soltanto in sua compagnia (cfr. pag. 7 trascr.), laddove, in occasione del suo primo tentativo di suicidio, perpetrato utilizzando un vetro trovato in casa per tagliarsi le vene, era stato proprio il V curarle le lesioni senza recarsi in ospedale (cfr. pag. 10 trascr.);
- le botte ricevute dall'uomo spesso le avevano provocato difficoltà respiratorie e “*lividi sulla schiena*”, laddove l'uomo, talvolta, le aveva anche bruciato le sigarette sulle braccia (cfr. pagg. 10/11 trascr.);
- il V talvolta, l'aveva anche minacciata di morte a mezzo di un coltello, tanto che in un'occasione, per proteggersi dall'arma puntata al collo, aveva riportato un taglio sulla mano sinistra, laddove il V vedendo il sangue, aveva desistito dalla sua minaccia (cfr. pag. 12 trascr.);



- nonostante l'impegno preso dal V con la dichiarazione di cui sopra, peraltro sottoscritta anche innanzi ad un'operatrice della comunità, il V aveva continuato a trattarla nel medesimo modo, tanto che a maggio 2020 erano nuovamente intervenuti "l'ambulanza e i carabinieri": anche nel frangente, infatti, il V l'aveva picchiata e poi si era allontanato dall'abitazione, mentre lei era rimasta all'interno di casa anche poiché sapeva che, qualora si fosse allontanata senza dirglielo, per lei sarebbe stato "un grande guaio" (cfr. pag. 21 trascr.).

In ordine a quest'ultimo episodio, per il quale la G presentava poi denuncia in data 21 maggio 2020, la donna precisava che, nel frangente, aveva nuovamente tentato il suicidio a seguito della violenza dell'uomo poco prima perpetrata, e che la Polizia non era intervenuta su sua richiesta, ma su richiesta di una vicina di casa (cfr. pag. 23 trascr.).

Quanto infine al contestato reato di violenza sessuale, la donna riferiva che i rapporti sessuali con l'uomo talvolta erano stati consenzienti ed "altre volte no" (cfr. pag. 6 trascr.), poiché talvolta, al suo rifiuto, l'uomo "si incazzava, si innervosiva, spaccava o qualcosa succedeva", per cui lei acconsentiva al rapporto sessuale (cfr. pag. 7 trascr.). Spiegava, inoltre, che in alcune occasioni l'uomo la obbligava ad assumere stupefacenti per consumare i rapporti sessuali. Testualmente: "E' capitato che un giorno ho rifiutato di farlo con lui e poi, vabbè, ho utilizzato questa roba, capivo che l'ho fatto e... non volevo farlo. E come è arrivato sopra di me...l'ha fatto, dopo che prima sono stata picchiata (cfr. pag 7 trascr.).

Dal canto suo l'imputato, in sede di esame dibattimentale, negava i fatti: sosteneva di volere bene alla donna e che questa era affetta da fragilità psicologica, tanto da aver tentato più volte il suicidio, e da un problema di alcolismo. Sosteneva che i litigi con la donna erano motivati dal fatto che





aveva ripreso a prostituirsi contro la sua volontà, nel senso che le aveva richiesto, una volta tornata a vivere presso di lui, di non lavorare più in strada (cfr. pag. 8 trascr.). Negava di aver mai picchiato la denunciante, laddove sosteneva di non sapere come si fosse procurata la lesione ai denti emergente dalla documentazione fotografica prodotta agli atti, mentre addebitava i lividi a possibili cadute dovute all'uso dell'alcol (cfr. pag. 9 trascr.) e la rottura dei vetri di casa, nonché le complessive condizioni in cui versava l'appartamento, a momenti in cui la G andava "in *escandescenza*" (cfr. pag. 10 trascr.). Sosteneva che il malessere psicologico della donna derivava, probabilmente, dal fatto che lei avrebbe voluto una relazione "*stabile e definitiva*" (cfr. pag. 11 trascr.), tanto da aver tentato il suicidio e tanto da essersi poi determinata a rendere dichiarazioni false nei suoi confronti, e dunque, in sostanza, a calunniarlo (cfr. pag. 18 trascr.). Sottolineava come la donna, una volta portata nella comunità di l'avesse poi ricontattato perché voleva tornare a vivere con lui ed ancora che, quando era stata alloggiata presso l'hotel di era dovuto intervenire lui per liberarla, adombrando che la donna non fosse libera di andarsene perché inserita in un giro di prostituzione (cfr. pagg. 15 e 16 trascr.). Precisava, infine, che in entrambe le occasioni in cui erano intervenute le forze dell'ordine egli non si trovava in casa ed in particolare che, quanto all'intervento del 22 marzo 2020, egli non vedeva la donna dalla sera prima. Ammetteva, infine, di fare uso di stupefacenti sia insieme alla donna, ma sempre con il suo consenso, sia da solo, e di avere utilizzato anche il "*crack*" ma solo sporadicamente (cfr. pagg. 17 e 18 trascr.).

Orbene, rammentato in diritto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono costituire, anche da sole, fonte di prova a carico dell'accusato, ove

sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, si osserva come le dichiarazioni rese dalla denunciante non solo siano apparse del tutto spontanee, genuine ed intrinsecamente attendibili, ma abbiano anche trovato numerosi e concreti elementi di riscontro nelle altre risultanze probatorie.

Sotto il profilo della genuinità ed attendibilità delle dichiarazioni della donna si rammenta, in primo luogo, quanto riferito dall'agente di PS S C : il teste a difesa, nel rammentare le fasi dell'arresto del V riferiva di essere rimasto "colpito" dal fatto che la donna, in lacrime, volle salutare l'uomo prima che fosse condotto via dagli agenti di polizia "benché avesse ancora i segni al volto" (cfr. pag. 23 trascr.); la circostanza, agitata dalla difesa per inficiare l'attendibilità della denunciante, conduce invece ad escludere gratuiti intenti calunniatori nelle dichiarazioni accusatorie poi rese dalla donna in sede di incidente probatorio, in quanto la stessa condotta tenuta dalla G al momento dell'arresto del "compagno" appare sintomatica dell'assenza di sentimenti di astio o di rancore nutriti dalla donna nei confronti del V

Nel corso della sua audizione testimoniale la denunciante, a conferma della sua genuinità, non nascondeva nessuna delle condotte sottolineate dalla difesa per inficiarne l'attendibilità, in quanto ammetteva - rendendone peraltro una spiegazione più che plausibile - di essere più volte tornata dall'uomo di sua volontà non avendo altro posto dove andare; ammetteva di avere avuto un problema di alcol anche prima di conoscere il V ammetteva di avere esercitato l'attività di meretricio ed ammetteva che nel corso di detta attività aveva più volte fornito alla polizia, durante i controlli su strada, false generalità. Corroborano ancora la genuinità ed attendibilità della donna le condizioni di palese sofferenza psicologica in cui rendeva

testimonianza in sede incidente probatorio e la sua ammissione di non aver saputo gestire la relazione con il V            tanto da essersi ormai “*abituata*” alla condotta violenta e prevaricatoria dell'uomo nonostante “*le cose disumane*” subite.

Ad oggettivo riscontro circa la veridicità del narrato della persona offesa si pongono invece le seguenti risultante probatorie:

1) l'agente scelto G            E            riferiva circa l'intervento effettuato dalla polizia nella giornata del 22 marzo 2020 su richiesta dell'odierna persona offesa: riferiva di aver rinvenuto sul posto la donna, “*spaventatissima ed in lacrime*” che nell'immediatezza riferiva di essere entrata in lite con il compagno, ossia con il V            determinandosi a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine con un tablet - così come poi riferito dalla G            in sede di testimonianza - poiché priva del telefonino, sottrattole per evitare che invocasse aiuto. Riferiva altresì il teste di aver rinvenuto il materiale posto sotto sequestro - tra cui due mazze da baseball, una pistola a piombini priva del tappo rosso, un “*machete*” ed un distintivo della Polizia di Stato (cfr. verbale di sequestro redatto in data 22.3.20) - ed ancora che la casa si presentava “*completamente a soqquadro*” e con evidenti lesioni alle pareti (cfr. pag. 4 trascr.), attribuite dalla G            a “*sfoghi*” del V            effettuati per intimorirla (cfr. pag. 5 trascr.). Circa le condizioni fisiche in cui versava la donna il teste ricordava come la G            presentasse dei “*lividi e le mancasse un incisivo*” (cfr. pag. 6 trascr.), il che integra, evidentemente, concreto elemento di riscontro alle violenze lamentate dalla donna come avvenute la notte precedente;

2) posto che, a seguito del suddetto intervento di polizia giudiziaria, la denunciante, nella medesima data del 22.3.20, veniva collocata presso la



comunità “Fondazione \_\_\_\_\_” come da “verbale di affidamento” agli atti, va osservato che la dichiarazione manoscritta datata 31.3.2020, con la quale la G \_\_\_\_\_ pochi giorni dopo, dichiarava di voler tornare a vivere con il V \_\_\_\_\_ appare sintomatica della veridicità del suo racconto in ordine alle violenze subite dal compagno: nella dichiarazione, infatti, da un lato la donna dichiarava di essere “*certa*” di non “*andare incontro a nessun pericolo*” e a non essere “*sottoposta a nessuna violenza*” e, dall’altro addebitava quanto denunciato il 22 marzo “*ad un conflitto passeggero per futili motivi*”. Lo stesso tenore della dichiarazione, dunque, non può che confermare, in via logica, che sia in passato, sia la notte del 22 marzo, la donna aveva effettivamente subito violenze, benché evidentemente sminuite e ridimensionate nel momento in cui la G \_\_\_\_\_ aveva comunque deciso di riprendere la convivenza con il V \_\_\_\_\_.

Quanto invece alle ragioni per cui la donna preferiva tornare a vivere presso il V \_\_\_\_\_ se ne è già apprezzata la genuinità e la piena compatibilità con il quadro di sofferenza e dipendenza psicologica in cui la donna era stata ridotta dal V \_\_\_\_\_.

3) la teste a difesa S \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, operatrice presso il centro anti-violenze della Fondazione \_\_\_\_\_, benché citata dalla difesa per dimostrare la libera determinazione della G \_\_\_\_\_ di far rientro presso l’abitazione del V \_\_\_\_\_ in realtà riferiva una serie di circostanze di evidente riscontro all’attendibilità della denunciante. In particolare: riferiva la teste che, al momento dell’affidamento della G \_\_\_\_\_ alla Comunità, la donna si presentava “*molto sciupata, spaventata e provata*” (cfr. pag. 17 trascr.), laddove sono agli atti le fotografie scattate alla denunciante in sede di primo accesso in Comunità, che evidenziano, in particolare, l’avulsione di un incisivo. Spiegava inoltre la teste che la denunciante, le prime notti, era

stata alloggiata presso l'hotel di in attesa di poter essere collocata in *“un alloggio temporaneo della Fondazione”* (cfr. pag. 13 trascr.): la circostanza, dunque, smentisce frontalmente quanto sostenuto dall'imputato, secondo cui, viceversa, la donna si trovava in quell'hotel perché inserita, in sostanza, in un giro di prostituzione, tanto da non essere libera di uscirne (cfr. esame imputato, pagg. 12, 15 e 16 trascr.: *“dopo l'intervento dei Carabinieri...non l'ho più vista per giorni, fintanto che la sera mi ha chiamato ripetutamente dicendomi di essere in un hotel a . dove non poteva uscire, nello specifico l'Hotel . ...Andai all'hotel .*

*entrai alla reception e chiesi: “Mi manda giù la signoria J G ?...(DOMANDA del Presidente: Chi non la faceva uscire dall'albergo? RISPOSTA imputato: “...probabilmente prostituzione di strada, non lo so, io so solo che sono intervenuto...in una maniera abbastanza decisa e risolutiva, dissi a chi era alla reception: “Mi mandi giù la ragazza”...Non è stato così subito ben disposto l'individuo che era dietro il bancone alla reception, però poi dopo, insomma...ci siamo capiti e mi ha mandato giù la ragazza”*).

4) il secondo intervento effettuato delle Forze dell'ordine presso l'abitazione di via documentato agli atti, relativo al tentativo di suicidio posto in essere dalla G pure offre una serie di elementi di riscontro all'attendibilità della denunziante. Sul punto l'operante di PG M F in sede di testimonianza, riferiva che l'intervento, svolto il 15.5.2020, era stato attivato dalla richiesta di una vicina di casa e che la G , rinvenuta nell'appartamento in stato *“di totale incoscienza”*, nell'immediatezza riferiva di *“di essere stata picchiata dall'attuale compagno e di aver ingerito farmaci ed altre sostanze”* (cfr. pag. 4 trascr.). Se l'operante di PG riscontrava sul corpo della donna delle

“*ecchimosi*”, il verbale di pronto soccorso del 15.5.20 agli atti - che testimonia le condizioni fisiche in cui versava la donna nel frangente - dà atto del riscontro sul corpo della donna - che anche in ospedale lamentava “*percosse con calci e pugni ieri da persona nota*” - di “*ecchimosi recenti in sede scapolare sx, segni di graffi toracici post. dx ed ecchimosi gamba sinistra*”. A ciò si aggiunga che a carico della donna, ripresentatasi c/o il Pronto soccorso dell’ospedale n data 21.5.20, venivano refertate, tra l’altro, “*tumefazioni diffuse al volto, ustione da sigaretta al dorso della mano sin, escoriazioni diffuse al dorso e ulcera cutanea da trauma recente a livello dorso lombare*”. Da sottolineare, sul punto, come le lesioni riscontrate a carico della donna siano affatto compatibili con la tipologia di violenze dalla stessa lamentate, ove si rammenti, in particolare, che la G aveva riferito di colpi alla schiena che le avevano provocato “*lividi*” e difficoltà respiratorie e di bruciature di sigarette sulle braccia. Si osserva infine, sotto altro profilo, l’inconducenza anche dell’ultima questione agitata dalla difesa per inficiare la credibilità della persona offesa, ossia la pretesa inverosimiglianza della riferita circostanza secondo cui la G allorchè allertò la Polizia nella giornata del 22.3.20, sarebbe stata chiusa in casa dal V senza poter abbandonare l’abitazione. L’assunto scaturiva dal fatto che l’operante di PG G in sede di deposizione, riferiva che la porta dell’abitazione, al momento del loro intervento, si presentava “*danneggiata...come se fosse stata scassinata*” (cfr. pag. 4 trascr.), e dunque, in sostanza, “*senza alcun sistema di chiusura o qualsivoglia serratura atta a poter chiudere la donna all’interno dell’immobile*” (cfr. pag. 7 trascr.), laddove la G durante la telefonata alla Polizia con cui invocava aiuto, aveva sostenuto di essere stata “*chiusa dentro*” .



Ciò posto occorre tuttavia rammentare che la persona offesa, in realtà, riferiva che talvolta era stata lei stessa a chiudersi dentro per paura che l'uomo entrasse, cosa che era accaduta anche il giorno 22 marzo quando chiamò la Polizia. Aggiungeva, inoltre, che la porta si presentava scassinata proprio perché il V            quando lei si chiudeva dentro, la “*spaccava da fuori*” per entrare in casa, sicché la porta rimaneva “*senza serratura*” come riscontrato dalla PG (cfr. pagg. 20 e 21 trascr.). Precisava, infine, che nonostante la porta, spesso, non avesse serratura, lei riusciva comunque a chiudersi dentro. Quest'ultima circostanza, benchè anomala, veniva tuttavia confermata dal teste a difesa L            M            “*vicino di casa*” del V            il L            infatti, sosteneva che la sera prima dell'intervento della Polizia del 22 marzo 2020, il V            gli chiese aiuto per entrare in casa, poiché la G            si era chiusa dentro; riferiva quindi, espressamente, che “*la porta era difettata*” (cfr. pag. 21 trascr.) e che, benchè non si potesse entrare, era comunque riuscito ad “*intravedere la donna*”. Quanto precede conferma, evidentemente, la possibile chiusura dall'interno della porta benchè priva di regolare serratura, tanto che quella notte il L            - a suo dire - dovette ospitare il V            presso la sua abitazione. Tutto ciò posto si reputa che quanto telefonicamente riferito dalla Gheorghe alla Polizia circa il fatto di essere chiusa dentro casa sia stato equivocado, nel senso che la donna - che peraltro, come più sopra sottolineato, si esprimeva male in lingua italiana - non avesse lamentato di essere stata chiusa dentro dal V            , ma di essersi chiusa dentro per timore che l'uomo tornasse. Alla luce delle esaminate risultanze probatorie si reputa provata la materialità di tutti i fatti lamentati dalla persona offesa in sede di testimonianza.

Quanto alla loro qualificazione giuridica si osserva che:



- le emerse condizioni di vita imposte alla denunciante dal V , che attraverso frequenti e gravi violenze fisiche, soprusi e l'imposizione dell'uso di stupefacenti, in sostanza ridusse la donna ai suoi voleri - tanto che la G tentò più volte il suicidio, non vedendo più una via di uscita alla sua esistenza - inducono certamente a ravvisare gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di maltrattamenti in famiglia contestato al capo a): indubbio, infatti, che le abituali vessazioni e sofferenze, sia fisiche che morali, inflitte dall'imputato alla donna, costrinsero la G in un regime di vita persecutorio e umiliante, di cui la donna rimase del tutto succube tanto da essersi perfino abituata, come significativamente sottolineato dalla stessa denunciante, a quel tipo di vita nonostante "*le cose disumane*" subite. Sussistente, altresì, la contestata aggravante di cui all'art. 94 co 3 c.p., avendo la persona offesa riferito di un abituale uso di stupefacenti da parte del V circostanza peraltro parzialmente ammessa dallo stesso imputato, che, come sopra visto, non negava di aver fatto uso di droghe sia da solo che in compagnia della G
- le modalità con cui l'imputato talvolta costrinse la donna a consumare rapporti sessuali rende pacifica anche la ravvisabilità del reato contestato al capo b): ciò non solo perché la G , nel ricordare tali modalità, riferiva espressamente che talvolta veniva anche picchiata o che l'uomo, ai suoi rifiuti, "*si incazzava, si innervosiva e spaccava qualcosa*", così intimorendola e determinandola a sottostare ai suoi desideri, ma anche perché, più in generale, va rammentato, in diritto, che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. non si richiede che la





violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente; nè è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (cfr. Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 16609 del 24/01/2017), condizione, per quanto sopra argomentato, in cui certamente versava l'odierna persona offesa (cfr. Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 16609 del 24/01/2017). Sussistente, inoltre, la contestata aggravante di cui all'art. 609 ter n. 2 c.p., ed invero: per la ravvisabilità dell'aggravante è necessario che l'assunzione, da parte della vittima, di stupefacenti sia stata provocata o agevolata dall'autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali (cfr. Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10596 del 19/03/2020); ebbene, entrambi tali presupposti risultano presenti nel caso di specie, ove si rammenti, in fatto, che la persona offesa riferiva di aver assunto quella "robaccia" dopo aver rifiutato il rapporto sessuale e pur non volendolo "fare", circostanze univocamente sintomatiche sia dell'induzione del V ad assumere la droga, sia della finalizzazione di tale assunzione a consumare un rapporto sessuale.

Provata, dunque, la penale responsabilità di V in ordine ad entrambi i reati ascrittigli in rubrica.

Venendo alla determinazione della pena si reputa di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna, l'assenza in atti di elementi di segno



concretamente positivo connotanti la sua personalità e la condotta di vita tenuta dal V anche dopo la commissione del reato (si segnala, infatti, che in data 14.6.21 il V veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari e che in stato di restrizione domestica, al momento dei controlli di rito, era stato *“più volte trovato in compagnia di pregiudicati”*).

Ravvisabile, invece, il vincolo della continuazione tra i due reati per i quali è stata ritenuta prova di reità, attesa la loro natura e la medesimezza di contesto fattuale e cronologico in cui trovavano consumazione.

Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa equo condannare V I alla pena finale di anni otto e mesi sei di reclusione (pena base, ritenuto reato più grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 cpv. c.p. quello di cui al capo b, anni sette di reclusione; aumentata per la contestata continuazione interna al capo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione; aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo a alla pena finale di cui sopra).

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la condanna del prevenuto:

- alle pene accessorie indicate in dispositivo ex artt. 609 nonies, 29 e 32 c.p;
- al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia in carcere ex artt. 535 e 692 c.p.p.

Si reputa, infine, di disporre confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro, trattandosi di cose pertinenti ai reati per cui si procede ex art. 240 co. 1 c.p..

**PQM**



Visti gli artt. 533, 535 e 692 c.p.p.;

Dichiara l'imputato colpevole dei reati ascrittigli in rubrica e, unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 609 nonies, 29 e 32 c.p.;

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, nonché interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetto legale durante la pena.

Visto l'art. 240 c.p.;

Ordina confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

Indica il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Milano, 17.6.2021

IL PRESIDENTE est.

*Alessandro Santangelo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Milano, 6/7/21  
IL CANCELLIERE

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dot. *Silvia Ariuso*

16/7/21 §

N. 8975/20 RG TRIBUNALE

N. 38988/17 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il \_\_\_\_\_

N. 6774/21 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_



Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX Penale

*Repubblica Italiana*  
*In nome del popolo italiano*

Il Giudice, dr. Fabio Processo  
all'udienza del 17.06.2021 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento a carico di:

**B** **J** nato in Sri Lanka il 1972, libero- presente, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di ufficio, difeso di ufficio dall'Avv. Pasquale DI FLUMERI del Foro di Milano, presente;

#### IMPUTATO

**del reato p. e p. dagli art. 572 e 61 co. 1 n. 11 quinquies c.p.**, perché maltrattava la moglie, Al

Y, anche in presenza dei figli minori, B,  
T nato il 2009 e B C, nata il 2005,  
costringendola a subire in modo abituale mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere. In particolare, il B la aggrediva verbalmente e fisicamente, le lanciava addosso oggetti di vario genere, la schiaffeggiava e le tirava pugni; in più occasioni il B insultava la moglie con parole quali "puttana, troia" e "ammazzati, buttati sotto la metropolitana", la cacciava di casa costringendola a rifugiarsi presso l'abitazione di un'amica; in data 14.06.2017 il B durante una discussione generata da motivi economici, iniziava a schiaffeggiarla colpendola alle braccia, afferrava una sedia pieghevole in ferro sferrandola sulla testa la donna che attutiva il colpo con le mani, riportando delle ferite. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori degli anni diciotto. In Milano fino al 14.6.2017

#### Conclusioni delle parti:

Il PM ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.  
La Difesa si è associata alla richiesta del PM.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto del 20.10.2020 il GUP disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere dei reati compiutamente descritti in imputazione, fissando l'udienza innanzi a questa IX Sezione Penale in data 23.02.2021.

In quell'udienza, alla presenza dell'imputato, ritualmente notificato e a conoscenza del procedimento, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove così come richieste dalle parti. Su accordo delle parti si disponeva l'acquisizione, ex art 493 co 3, cpp, dell'annotazione di PG a firma dell'Agente L \_\_\_\_\_, con rinuncia al suo esame dibattimentale.

Alla successiva udienza del 17.6.2021 veniva poi acquisita, con l'accordo delle parti, la denuncia-querela sporta dalla persona offesa in data 15.06.2017 ed il successivo verbale di sommarie informazioni rese dalla stessa.

Alla persona offesa A \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ presente in aula, venivano inoltre poste domande a chiarimento.

L'imputato acconsentiva, poi, a sottoporsi ad esame.

Dichiarata quindi chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo, di cui veniva data lettura alle parti.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Così riassunti gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite non consentono di pervenire ad un giudizio di colpevolezza dell'imputato per le ragioni qui di seguito esposte.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta in data 15.6.2017 presso i locali del Comm.to di P.S. \_\_\_\_\_ in Milano da A \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_

moglie dell'imputato, con la quale la stessa lamentava che il marito, sin dall'inizio della loro relazione, aveva sempre avuto un atteggiamento possessivo e geloso, si arrabbiava per futili motivi, la insultava e spesso la picchiava: la querelante dichiarava, altresì, di venire maltrattata, percossa, umiliata ed insultata quasi quotidianamente.

In particolare, secondo quanto emerge dalla suddetta querela, il 14 giugno 2017 verso le ore 22,00 il marito, arrabbiatosi con lei, iniziava a schiaffeggiarla sulle braccia per poi afferrare una sedia pieghevole in ferro con la quale cercava di colpirla alla testa; ciononostante la moglie, proteggendosi con le mani, attutiva il colpo, riportando una ferita sul palmo della mano.

La querelante A \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ sentita in dibattimento all'udienza del 17.06.2021, forniva tuttavia alcune precisazioni: la stessa, pur confermando gli episodi da lei precedentemente raccontati, ha precisato che la situazione è attualmente molto diversa, essendo

i coniugi ormai divorziati e vivendo ciascuno separatamente dall'altro (ciascuno con un figlio) da circa tre anni, ma continuando a frequentarsi in buoni rapporti.

Rievocando il periodo di cui alla denuncia, la teste ha precisato che nei litigi con il marito gli insulti erano reciproci, così pure le aggressioni fisiche, avendo essa stessa più volte provveduto a picchiare ed ingiuriare il marito nelle occasioni in cui aveva dichiarato di essere stata maltrattata.

Orbene, alla luce del compendio probatorio sopra descritto, non appare possibile, ad avviso di questo Decidente, pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato allo stesso ascritto.

Secondo quanto chiarito in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, *"in tema di maltrattamenti in famiglia, integra gli estremi del reato la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti."* (Cass. n. 4935 del 23.01.2019).

Nel caso di specie, dal compendio probatorio non è emerso un peculiare contesto familiare caratterizzato da frequenti litigi e maltrattamenti unidirezionali: le emergenze processuali – e, più specificatamente, le dichiarazioni della stessa persona offesa – hanno consentito invece di acclarare la reciprocità delle condotte maltrattanti, sia fisiche che verbali.

Tali considerazioni impongono, quindi, l'assoluzione dell'imputato con la formula indicata nel dispositivo.

**P.Q.M.**


Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve B. J dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste;

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 30 giugno 2021.



IL GIUDICE

(dott. Fabio Processo)

PASSATO IN GIUDICATO

IL 02/11/2021.....

Milano, 08/06/2022

IL FUNZIONARIO



Num. R.G. Trib. 29/20  
N. R.G. GIP 2058/18  
Num. R.G.N.R. 28819/17



Tribunale ordinario di Milano

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo italiano**

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale  
in composizione monocratica Dott.ssa Anna Maria Zamagni  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di

**L** **C** nato a \_\_\_\_\_ il 2 \_\_\_\_\_ 1992  
attualmente detenuto per altra causa presso la casa circondariale di  
Milano **presente**  
difensore di fiducia avv. Gennaro COLANGELO del foro di Milano  
**presente**

**IMPUTATO**

**CAPO A)**

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 612 bis comma 1 e 3. c.p. perché  
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con condotte reiterate  
nel tempo, sin dal mese di luglio 2016 fino al mese di settembre 2018,  
molestava e minacciava la ex fidanzata **A** **J** anche  
durante il suo stato di gravidanza, cagionandole un grave e perdurante stato  
di ansia e di paura e un fondato timore per la propria incolumità,  
costringendo la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita anche  
cambiando il proprio contatto telefonico, ed in particolare:

- presentandosi sotto l'abitazione dell'**A** \_\_\_\_\_ verso le 4 di notte  
e urlando "**J** \_\_\_\_\_ SCENDI" (luglio 2016);
- offendendola, sputandole in faccia, stratonandola e minacciandola con  
frasi del tipo "BRUTTA PUTTANA DI MERDA DEVI VENIRE CON  
ME", "IO TI AMMAZZO", "TI FACCIO FARE FIGURE DI MERDA  
SOTTO CASA TUA" (luglio 2016);
- impedendole di uscire da casa, stratonandola per la maglietta la  
faceva rovinare a terra sul materasso gonfiabile e la minacciava con frasi  
del tipo "ORA TI SPOGLI E TI BUTTI A LETTO. TU DA QUA NON  
ESCI", "TU NON VAI DA NESSUNA PARTE PUTTANA", "TI BUTTO GIÙ  
DAL SESTO PIANO" (agosto 2016);
- presentandosi numerose volte presso l'abitazione dell'amica della  
persona offesa, **V** \_\_\_\_\_ **V** \_\_\_\_\_ insultando entrambe con epiteti quali  
"PUTTANE" (estate 2016);
- appostandosi presso l'abitazione della **A** \_\_\_\_\_, dopo che la stessa

N. 6780/20 della  
Sentenza

**UDIENZA** del  
giorno

22/09/2020

**Depositata in**  
**Cancelleria il**

29.09.2020

Il  
Cancelliere

Visto P.G.

Sentenza divenuta  
irrevocabile dal

Estratto esecutivo  
Proc. Rep. c/o  
TRIBUNALE di  
MILANO il

Il  
Cancelliere

Copia sentenza  
alla Questura  
di \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Copia sentenza  
all'ufficio  
recupero crediti il

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

era uscita a cena con il cugino, minacciandola con frasi quali "BRAVA BRAVA PUTTANA EH, SEI ANDATA A MANGIARE CONI TUOI CUGINI BRUTTA TROIA? E ORA PENSI DI ANDARE A CASA? VEDI COSA TI FACCIO IO STASERA" (agosto 2016):

- minacciando di suicidarsi se l'A l'avesse lasciato puntando un paio di coltelli grandi verso la vittima e profferendo frasi quali "MO TI AMMAZZO". "VUOI VEDERE CHE MO MI TAGLIO TUTTO" (agosto 2016);

- inviando continue telefonate e numerosi messaggi all'utenza mobile n. , in uso precedentemente alla vittima (costretta a cambiare il proprio numero personale), di tenore ingiurioso e minaccioso con frasi del tipo "PREPARATI ALLA GUERRA STRONZA" (3 1/05/ 17 pre 17:44), "INFAME SEI ANDATA DAI CARABINIERI?"(31/05/17 ore 17:50), "J 10 TI AMO E NON VIVO SENZA DI TE, TE LO GIURO CHE MIDO FUOCO DENTRO IL TUO PORTONE"(20/06/17 ore 00:52), "STASERA 2 BOMBE A MANO SUL BALCONE NON TE LE LEVA NESSUNO" (20/06/17 ore 01:23);

- perseguitando l'A direttamente e indirettamente, inviando continue telefonate e numerosi messaggi dal carattere ingiurioso e minaccioso ad A D. (padre della p.o.), costringendo lo stesso a cambiare scheda telefonica (agosto 2017 — novembre 2017); contattando le amiche della p.o. tramite il social Facebook (2018); appostandosi presso l'abitazione della nonna della p.o. sito in Milano in via urlando e offendendo in p.o.. danneggiando a scarpate e a pugni in porta dell'abitazione della stessa (maggio 2018): - imbrattando il muro dell'interno scala del condominio sito in Milano in via in cui risiede l'A con il padre e il figlio, con in scritta "BUONGIORNO TROIA" ed un cuore di cui al capo B) che segue (maggio 2018):

- seguendo l'A , la quale si dirigeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo e, volta che in stessa usciva dall'Ospedale, avvicinandosi alla stessa e offendendola con frasi del tipo "PUTTANA FAI SCHIFO", "VENGO CON LE MITRAGLIETTE, SPARO A TE E A TUO PADRE", "STAI ATTENTA QUANDO CAMMINI" (agosto 2018)

- imbrattando il muro dell'interno scala del condominio sito in Milano in via il] cui risiede l'A con il padre e il figlio, con la scritta "TI AMO AMORE MIO" di cui al capo B) the segue (settembre 2018);

lasciando un biglietto attaccato con del nastro adesivo sul citofono dell'abitazione della p.o. sito in Milano in via scala , con in scritta "BUONGIORNO HAI 24 ORE X CHIAMARE MIA MADRE POI TI UCCIDO TUO PADRE SFIDAMI...L. C FI AMO" (settembre 2018).

In Milano. dal mese di luglio 2016 al settembre 2018.

CAPO B)

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 639 comma 2, n.I, c.p. perché nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso e nelle medesime circostanze di cui al capo A) che precede, imbrattava: - il muro dell'interno scala C del condominio sito in Milano in via

scala in cui risiede l'A con il padre e il figlio, con in scritta "BUONGIORNO TROIA" ed un cuore (maggio 2018);

- il muro dell'interno scala del condominio sito in Milano in via scala C. in cui risiede l'A cori il padre e il figlio, con la scritta "TI AMO AMORE MIO" (settembre 2018);

Con l'aggravante di aver agito su beni immobili.

In Milano, nel mese di maggio e di settembre 2018.

**PARTE CIVILE:**



- A J nata a Milano il 1991, domiciliata ex *lego* presso il difensore di fiducia avv. Davide MONTANI del foro di Milano, **presente all'udienza preliminare ed alla lettura del provvedimento conclusivo**

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Pubblico Ministero:** ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per i capi a) e b) limitatamente all'episodio di cui al primo capoverso, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti, ritenuto più grave il capo A), chiede la condanna ad anni 1 di reclusione.

**Difesa della parte civile:** "chiede la condanna dell'imputato per il reato ascrittogli ed il risarcimento del danno in favore della costituita parte civile che si quantifica in euro 20.000,00, nonché la condanna alle spese legali di parte civile, come da nota spese che si deposita unitamente alle presenti conclusioni, per le quali si chiede fin d'ora la refusione in favore dell'erario, essendo la parte civile, sig.ra A J ammessa al patrocinio a spese dello stato"

**Difesa dell'imputato:** assoluzione perché il fatto non sussiste o non risulta provato; in subordine pena nel minimo e concessione benefici di legge

### MOTIVAZIONE

#### Il processo

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone il giudizio in data 2.7.2019. All'udienza del 2.3.2020, dichiarato aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove la cui assunzione è stata rinviata all'udienza del 16.9.2020. Sono stati quindi sentiti la persona offesa, il padre della stessa e D A operante in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Milano. La teste V, non comparsa né all'udienza del 16.9 né all'odierna udienza, è stata revocata previa rinuncia da parte del PM sulla quale le difese nulla hanno opposto.

L'imputato non si è sottoposto all'esame con conseguente acquisizione ai sensi dell'art. 513 c.p.p. dell'interrogatorio reso in data 13.3.2019. All'esito della discussione le parti hanno concluso come sopra riportato.

#### Le prove acquisite e loro valutazione. La capacità dell'imputato

Le prove acquisite sono costituite dalle testimonianze assunte nonché dalla documentazione acquisita: cartella clinica SVS della Mangiagalli, biglietto manoscritto dall'imputato attaccato sul portone dello stabile dove viveva la persona offesa del seguente tenore: "BUONGIORNO HAI 24 ORE X CHIAMARE MIA MADRE POI TI UCCIDO TUO PADRE SFIDAMI..." seguito dalla firma "I C TI AMO"; foto della scritta sotto il portone del condominio della persona offesa "BUONGIORNO TROIA", trascrizione manoscritta dalla persona offesa dei messaggi ricevuti dall'imputato; documentazione medica relativa all'imputato.

In merito a tali prove, tutte pacificamente utilizzabili, non sono state sollevate questioni specifiche.

La deposizione della persona offesa è stata chiara, precisa e coerente, priva di contraddizioni e confermata dal biglietto acquisito agli atti, dalla foto della scritta nonché dai messaggi ricevuti oltre che dalle dichiarazioni del padre e dello stesso imputato che, in sede di interrogatorio acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p., ha ammesso svariati episodi riferiti dalla persona offesa.

La difesa ha sostenuto l'irrelevanza delle dichiarazioni rese in interrogatorio a fronte del disturbo di personalità diagnosticato all'imputato che ne inficerebbe la valenza.

La tesi non può essere condivisa: l'imputato ha reso un interrogatorio articolato nel corso del quale ha differenziato in modo preciso gli episodi a lui contestati, ammettendone alcuni e negandone altri offrendo una spiegazione complessiva dei propri comportamenti che rende evidente la piena consapevolezza sia di quanto commesso che di quanto dichiarato.

La tesi della difesa della incapacità di intendere e di volere non trova sostegno nella documentazione medica acquisita tanto che la stessa difesa non ha richiesto sul punto accertamento peritale. Risulta in atti diagnosi di disturbo di personalità non altrimenti specificato effettuata dall'ospedale S. Carlo, ma tutta la documentazione medica acquisita esclude che tale disturbo possa inficiare la capacità di intendere e di volere. Il disturbo è ritenuto legato al poli abuso di sostanze e anche a fronte del ricovero per il gesto autolesivo dell'aprile 2017, in costanza dei fatti qui contestati, il L. è definito come lucido e orientato (cfr cartella clinica in atti), vigile e ne viene sottolineato l'atteggiamento manipolativo. Nella cartella clinica si dà conto del contatto con lo psichiatra del CPS di " " che lo ha in cura, dott. R. il quale ha riferito di due episodi analoghi autoconservativi e "*dimesso con una diagnosi di disturbo di personalità non specificato e senza menzione di sintomatologia affettiva o psicotica*". L'indicazione contenuta in tutta la documentazione medica e ripetuta costantemente dai sanitari che l'hanno avuto in cura è la necessità di ricovero in comunità per tossicodipendenti con evidente prevalenza, rispetto al disturbo di natura psichiatrica privo di connotazioni specifiche, della dipendenza da sostanze. Rispetto a tale percorso i medici danno atto di una scarsa collaborazione e delle periodiche proposte di inserimento rifiutate dal L.

Ciò che emerge, dunque, è un disturbo di personalità di probabile derivazione dall'abuso prolungato di sostanze, che non ha peraltro manifestazioni specifiche né sintomatologia affettiva o psicotica in soggetto tossicodipendente ed alcooldipendente, consapevole di tale dipendenza, ma restio ad affrontarla. Nulla, pertanto, di idoneo ad incidere sulla capacità di intendere e di volere.

#### **La ricostruzione dei fatti. Sussistenza del reato contestato al capo a)**

La difesa ha escluso la sussistenza del reato non ravvisabile nel suo elemento oggettivo per carenza dell'evento e nel suo elemento soggettivo per le condizioni di alcool e tossicodipendenza dell'imputato affetto altresì da disturbo di personalità tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere in relazione alla maggior parte degli episodi.

Sulla capacità di intendere e volere si è già detto, mentre le argomentazioni difensive in ordine all'assenza di prova dell'evento e di assenza dell'elemento soggettivo non possono essere condivise.

La persona offesa ha ricostruito gli episodi di cui è stata vittima offrendo una spiegazione plausibile della frequentazione del L. nonostante i disturbi di cui si diceva affetto, all'inizio e, successivamente, la cessazione del rapporto e la paura che provava. La teste, rispondendo sul punto alle domande della difesa, ha spiegato che c'erano "voci" su un disturbo bipolare del L. e comunque sull'abuso di droga e alcool affermando "*sulla gente si può dire tante cose, ma finché tu non ci vivi, non frequenti una persona, come possono dire anche su di me: "Non frequentare J. perché è cattiva", ma scusa una cosa, a me all'inizio m'era stato detto che questo ragazzo mentalmente non stava bene, ma la gente da tanto, ho pensato, può fare tanto, io ho voluto avere una relazione con questo ragazzo perché alla fine non c'è solo il male, c'è anche la sua simpatia. Io mi ricordo che quando il signor C. L. non era bipolare, non era sotto effetto di alcool, di droga, aveva anche i suoi... si sapeva anche*

*comportare, non è che era solo cattivo, quindi era simpatico, ti faceva ridere, e a me m'ha preso questa cosa qua..."*<sup>1</sup>.

Quanto alla frequentazione anche dopo la cessazione del rapporto la teste ha spiegato che frequentava casa della nonna ma alla presenza della stessa e del nonno. presenza che la tranquillizzava circa un maggior autocontrollo da parte del L . Ha altresì spiegato che la frequentazione era spesso dovuto all'idea, peraltro evidentemente errata ma comune a moltissime parti offese dei reati quale quello in esame, di ammansire in questo modo l'ex compagno inducendolo a cessare le sue condotte.

Le spiegazioni offerte appaiono ragionevoli ed in ogni caso le eventuali ambivalenze della A , tipiche delle vittime di reati connotati da violenza di genere, non possono certo giustificare i comportamenti dell'imputato che ha più volte offeso, minacciato, molestato anche con scritte lasciate in luogo pubblico oltre che con messaggi, la stessa.

La teste ha riferito tutti gli episodi indicati nel capo di imputazione, iniziati nell'estate del 2016 e terminati dopo l'estate del 2018. In particolare ha riferito delle ripetute citofonate soprattutto di notte, confermate dal padre<sup>2</sup>, che l'hanno costretta a staccare il citofono, le minacce ripetute anche nei confronti del padre come da questi confermato<sup>3</sup> e come documentato dai messaggi trascritti dalla persona offesa: i messaggi sono un esempio di quelli ricevuto essendo stata la teste costretta a cambiare la scheda telefonica per non essere più contattata. Per quanto pochi, appaiono indicativi dell'ossessività dei contatti: e così, ad esempio, nove messaggi in nemmeno un'ora tra le 3 e le 4 del mattino del 30.5.2017 nei quali l'imputato minaccia di citofonare, minaccia di non fermarsi *"stasera neanche Gesù cristo mi ferma"* *"non mi ferma neanche mia madre"*; dieci messaggi tra la mezzanotte e l'una del 20.6.2017 con minacce di darsi fuoco dentro il portone dell'A , intimidazioni quali *"mi devi portare sulla coscienza tutta la vita"*, minacce di arrivare sotto casa e *"mettere uno stuzzicadente nel citofono"*, lanciare bombe a mano etc.

Oltre alle molestie e minacce indicate l'imputato ha lasciato sul portone di casa il biglietto acquisito, e il cui contenuto si è sopra trascritto, e la scritta BUONGIORNO TROIA trovata e fotografata dal padre come dallo stesso riferito nel corso della deposizione. Il L ha negato di essere stato l'autore ma il biglietto è da lui firmato (la firma è assolutamente sovrapponibile a quella in atti contenuta sulle cartelle cliniche) e comunque la persona offesa ha riconosciuto come sua la scrittura.

La teste ha riferito altresì dell'episodio sotto casa dell'amica V confermato peraltro dallo stesso I così come sono state da lui confermati gli insulti e le minacce.

A fronte dei comportamenti descritti è pacifico l'evento: la persona offesa era spaventata tanto da dover cambiare numero telefonico, fatto di per sé già incidente sulle abitudini di vita. La ragazza ha descritto gli attacchi di panico e il padre ha così riferito delle condizioni della figlia: *"stava male, aveva attacchi di panico, l'ansia, prendeva delle pastigliette..."*. La difesa ha evidenziato che la deposizione del padre escluderebbe lo stato di ansia e il mutamento delle abitudini di vita. Tale valutazione non può essere condivisa: il padre della persona offesa ha confermato che *"quel ragazzo ha fatto passare le pene dell'inferno a mia figlia...io ero sempre dietro a mia figlia perché la vedevo soffrire..."*. La risposta data alla domanda se la figlia andasse a fare la spesa: *"poche volte, la maggior parte andavo io"* non smentisce certo quanto

<sup>1</sup> Cfr pag. 18 deposizione parte offesa udienza 16.9.2020

<sup>2</sup> Cfr pag. 22 e 23 deposizione A D : *"la chiamava, fischiettava, veniva a suonare il citofono, quando veniva a suonare il citofono io dovevo scendere per dirgli: "finiscila", lui scappava, non potevo comportarmi come un ragazzino e andargli dietro...tutti i giorni. Tutti i giorni signor Pubblico Ministero, tutti i giorni. Mi ha fatto passare le pene dell'inferno, e io so cosa ha passato mia figlia"*

<sup>3</sup> Cfr pag. 24 deposizione A D : *"...ha mandato messaggi molto pesanti...arrivo a casa e ti butto una bomba in casa", 'tammazzo'. Non so se c'è anche la parola acido...puttana...ma pesanti, si messaggi pesanti"*

riferito dalla ragazza in ordine alla impossibilità di uscire da sola con richiesta al padre o alle amiche di accompagnarla.

Il cambio della scheda telefonica, la necessità di staccare il citofono per evitare continue molestie, la necessità di farsi accompagnare per timore di trovarsi l'imputato dietro alle spalle sono tutti elementi integranti l'evento del mutamento significativo della abitudini di vita, così come lo stato di ansia e gli attacchi di panico sono indicativi di un serio timore per la propria incolumità. D'altra parte le minacce sono gravi e reiterate e idonee ad integrare tale timore.

Sussiste altresì l'elemento soggettivo, integrato dal dolo generico: la tipologia delle condotte compiute, il cui significato è di immediata percezione, le reiterate richieste anche del padre della persona offesa di lasciare stare la figlia, le stesse ammissioni dell'imputato di avere commesso alcuni dei fatti ascritti perché "arrabbiato" per la fine della relazione, sono elementi che confermano la piena coscienza e volontà di quanto commesso. Le condizioni personali dell'imputato non sono idonee ad incidere sul dolo. Anzi, in modo tra l'altro perfettamente in linea con quanto indicato nelle cartelle cliniche circa la tendenza del L. a sfruttare la propria situazione per ottenere quanto voluto, l'imputato ha spesso utilizzato la minaccia di farsi del male per cercare di smuovere la persona offesa e indurla a mantenere i contatti con lui confermando così di essere pienamente in grado di determinarsi.

#### **Capo B)**

Sono contestate al capo B) due condotte: l'imbrattamento del muro all'interno del condominio con la scritta BUONGIORNO TROIA; un ulteriore imbrattamento sempre del muro interno del condominio con la scritta "ti amo amore mio".

Questo secondo episodio non è provato: la persona offesa ha riferito di una scritta sbiadita a matita mentre il padre non ha ricordate altre scritte oltre all'altra di cui si è detto.

Quanto alla scritta BUONGIORNO TROIA, invece, sussistono tutti gli elementi del reato contestato come reso evidente dalla foto in atti. La riferibilità all'imputato è certa sia per la grafia, riconosciuta dalla persona offesa, sia perché la scritta risulta effettuata nel periodo in cui l'imputato ha posto in essere gli atti persecutori e il suo contenuto è coerente con quello degli ulteriori messaggi a lui riferibili.

#### **Trattamento sanzionatorio**

Deve ritenersi sussistente in relazione al capo A) l'aggravante dell'essere stati imputato e vittima legati da relazione affettiva, contestata in fatto indicando la narrativa del capo di imputazione la A quale ex fidanzata, nonché l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza, circostanza pacifica. Peraltro, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza attesa la giovane età e le condizioni disagiate che hanno portato l'imputato in più periodi della sua vita a vivere di fatto per strada come emerge dalle relazioni in atti.

I reati devono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione e più grave il reato di cui al capo A). Il fatto è grave per la pluralità delle condotte e la pervicacia con la quale sono state commesse, attestante una elevata intensità del dolo; il danno cagionato alla vittima è stato rilevante come reso evidente dalla sofferenza manifestata dalla A ancora all'atto della deposizione. Peraltro, la durata limitata nel tempo, le condizioni di sofferenza e fragilità dello stesso imputato consentono di contenere la pena in mesi 11 di reclusione (la pena da applicarsi in ragione del tempo del commesso reato è antecedente all'inasprimento) da aumentarsi di mesi 1 per la continuazione con il rito contestato al capo B).

### **Statuizioni civili**

Indubbio che ad entrambi i reati sia conseguito un danno ai sensi dell'art. 185 c.p., quanto meno sotto il profilo del danno non patrimoniale. Quanto alla sua liquidazione deve ritenersi che la stessa non possa essere effettuata in questa sede: pur essendovi prova di una negativa incidenza dei fatti sulla vita della persona offesa, non è versata in atti prova in ordine ad un eventuale incidenza patrimoniale del danno. Certamente sussistente il danno non patrimoniale attesa la sofferenza derivata alla persona offesa e l'alterazione quanto meno della sua vita di relazione. Il danno non patrimoniale, tenuto conto dell'entità della sofferenza patita anche in rapporto alla giovane età, può essere liquidato in via equitativa nella somma di € 10.000,00. Segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio della parte civile liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.**

**DICHIARA**

C I responsabile del reato a lui ascritto al capo A), ritenuta l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612 bis c.p. e al capo B) limitatamente all'episodio del maggio 2018, e, ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti, lo

**CONDANNA**

Alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

**Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.**

**CONDANNA**

L'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile J A che liquida in complessive € 10.000,00

**Visto l'art. 541 c.p.p**

**CONDANNA**


L'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2.460,00 oltre il 15% per spese, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario


Visto l'art. 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

C I dal reato a lui ascritto al capo B limitatamente all'episodio del settembre 2018 perché il fatto non sussiste

Milano, 22 settembre 2020



Il Giudice  


N. 2723/2019 RG TRIBUNALE  
N. 38763/2018 RG NR  
N. \_\_\_\_\_ RG GIP  
Inviato estratto al P.M.  
Il \_\_\_\_\_

N. 6831/20 Dep.Sentenze  
IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.  
N. \_\_\_\_\_ Campione Penale  
Redatta scheda il: \_\_\_\_\_

APPELLO 18/221



DEPOSITO DA D.F. P.C. x effetti civili  
DATA 05/01/2021

Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX Penale

TRASMESSO AL  
V° PG IN DATA  
12/11/2020

*Repubblica Italiana*  
*In nome del popolo italiano*

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone

all'udienza del giorno 24 settembre 2020 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

### SENTENZA

nel procedimento a carico di:

**B** \_\_\_\_\_ **J** \_\_\_\_\_, nato negli Stati Uniti D'America il \_\_\_\_\_ 1975, sedicente, in Italia S.F.D., domiciliato presso lo studio del difensore, detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Milano – S. Vittore - presente; difeso d'ufficio dall'Avv. Renato Maturo del foro di Milano, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'avv. Amadeo Santamato – quest'ultimo presente;

### IMPUTATO

- 1) del reato previsto e punito dall'art. 612 bis c.p. perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava G \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ in modo da cagionarle un perdurante e grave stato d'ansia e paura e da ingenerarle un fondato timore per l'incolumità propria (ed in particolare portandosi sistematicamente sotto la sua abitazione in via \_\_\_\_\_, suonando in dette occasioni con insistenza il citofono interrompendo talvolta la sua azione solo con l'intervento delle forze dell'ordine, facendosi trovare in luoghi da lei abitualmente frequentati quale un supermercato e la propria banca, afferrandola in tali occasioni per il braccio e profferendo frasi quali "tu devi morire, devi bruciare all'inferno"; "devi stare zitta e sdraiata a terra, adesso ti devi togliere questi pantaloni da travestito" nonché, dopo essere entrato nell'abitazione della P.O. minacciandola con un coltello da cucina che le puntava all'altezza del ventre e dicendole: "adesso ti ammazzo") ovvero da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.<sup>1</sup>  
Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con cui intratteneva una relazione affettiva con la persona offesa (art. 612 bis comma 2 cp.).  
Con la recidiva specifica e reiterata ex art. 99 cp.  
Commesso in Milano dal 3 luglio 2018 al 15 ottobre 2018.
- 2) Del delitto previsto e punito dagli artt. 582 cp perché cagionava a G \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ lesioni personali consistite in policontusione e trauma cranio facciale, dalle quali derivava una malattia del corpo giudicata guaribile in 15 giorni.  
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato sub. 1)  
(art. 582, comma 2, c.p. in relazione all'art. 577, comma 1 n. 4 e 61 n.2 c.p.)  
Con la recidiva specifica e reiterata ex art. 99 cp.  
Commesso in Milano in data 15 ottobre 2018.

<sup>1</sup> capo d'imputazione così modificato all'udienza del 14.02.20.

**Parte civile:** G R , nata a (Lituania) il 1979 assistita di fiducia dall'Avv. Patrizio Nicolò, presso il quale è elettivamente domiciliata *ex lege*, anche ai fini degli avvisi di cui all'art. 90 bis c.p.p. - presente -

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il **P.M.** ha chiesto, previa riqualificazione del reato di cui al capo 1) in minacce aggravate dall'uso di arma ex art. 582 comma 2 e art. 81 c.p., la condanna dell'imputato alle pene di mesi otto di reclusione; Il **difensore di P.C.** ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

La **difesa dell'imputato** ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 19.12.2018, B. J. è stato tratto innanzi all'intestato Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati di *stalking* e lesioni aggravate, come meglio descritti in imputazione.

All'udienza del **13.3.2019**, dichiarata l'assenza dell'imputato, il Tribunale ha aperto il dibattimento e, su eccezione della difesa dell'imputato, ha rilevato la tardività del deposito della lista testi da parte del Pubblico Ministero, riservando ogni valutazione in ordine all'escussione dei testi indicati dalla pubblica accusa all'esito dell'istruttoria ex art. 507 c.p.p.; quindi, sono state ammesse le altre prove come richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del **20.9.2019**, il difensore di P.C. ha chiesto un rinvio, allegando l'impossibilità per la parte offesa di presenziare all'udienza, perché momentaneamente all'estero.

All'udienza del giorno **21.1.2020**, con il consenso delle parti, sono stati acquisiti i seguenti atti: - la denuncia querela del 17.10.2018, - il verbale d'arresto del 16.10.2018, - la documentazione medica e la scheda SVS, l'annotazione della Questura di Milano relativa all'accesso al Pronto soccorso della P.O. con il relativo referto, - i precedenti dattiloscopici dell'imputato, - la segnalazione proveniente dall'Ospedale Fatebenefratelli datata 18.10.2018, - la relazione sociale del 17.10.2018 ed il certificato medico del 16.10.2018. La parte civile ha rinunciato al teste n. 3 indicato in lista.

Infine, su richiesta della difesa dell'imputato e della parte civile, nulla osservando il P.M., il processo è stato rinviato all'udienza del **14.2.2020** per sentire la parte offesa a chiarimento su talune circostanze.

All'udienza da ultimo indicata, preliminarmente è stata revocata la dichiarazione di assenza dell'imputato; dopodiché si è proceduto all'esame della persona offesa e, con il consenso delle parti, sono stati acquisiti i tabulati telefonici relativi alle conversazioni intervenute tra la P.O. e l'imputato. Nulla osservando le parti, il P.M. ha integrato l'imputazione con riferimento al capo 1), indicando dopo la frase "*devi morire, devi bruciare all'inferno*", "*devi stare zitta e sdraiata a terra, adesso ti devi togliere questi pantaloni da travestito*", nonché, "*dopo essere entrato nell'abitazione della p.o. minacciandola con un coltello da cucina, che le puntava all'altezza del ventre e dicendole: adesso ti ammazzo*".

La difesa dell'imputato ha rinunciato al termine di cui all'art. 519 c.p.p..

Sempre nel corso della medesima udienza, la difesa di P.C. ha rinunciato a tutti gli altri testi indicati nella lista, mentre il difensore dell'imputato ha chiesto, ex art. 507 c.p.p., l'escussione di A

M

M e A Cc , il Tribunale non ha fatto propria la richiesta, non ritenendo assolutamente necessario, ai fini del decidere, il mezzo istruttorio sollecitato.

Con decreto del Tribunale, stante la situazione di emergenza epidemiologica e con il consenso espresso delle parti, è stata disposta la trattazione da remoto dell'udienza fissata per la discussione finale del procedimento.

All'udienza del **04.6.2020**, in ragione dei problemi tecnici di connessione da remoto riscontrati dalla difesa dell'imputato, il Tribunale ha disposto un rinvio del processo per i medesimi incombenti.

Alla successiva udienza del **24.9.2020**, l'imputato ha reso l'esame; il Tribunale, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. Le parti hanno concluso come in epigrafe e, all'esito della Camera di Consiglio, è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo, con motivazione riservata in 60 giorni.

\*\*\*

Giova preliminarmente ripercorrere il racconto della persona offesa, R G che, durante l'esame reso in data 14.2.2020, ha confermato quanto già riportato nella denuncia querela sporta in data 16.10.2018, il cui contenuto è pienamente utilizzabile ai fini del decidere, in ragione del consenso espresso da tutte le parti.

Appare utile premettere che, dalla denuncia e dalle dichiarazioni rese dalla donna nel corso dell'istruttoria, è emerso come, già in data 06.7.2018, la parte offesa aveva sporto querela nei confronti dell'imputato per violenza sessuale e rapina; tuttavia, ai fini del decidere, è opportuno soffermarsi esclusivamente sulla disamina dei fatti oggetto d'imputazione.

Nella **denuncia-querela sporta il 16.10.2018** R G aveva raccontato di aver conosciuto casualmente il B: nel quartiere ove lei risiedeva e di aver iniziato, sin da subito, a frequentarlo in via amichevole.

All'inizio della conoscenza, l'uomo si era mostrato gentile.

La situazione, però, era mutata poco dopo, e precisamente nel mese di luglio 2018, quando la parte offesa, nel pagare la spesa con la sua carta bancomat, si era accorta di un ammanco di denaro che, poi, aveva ricondotto all'imputato; peraltro, quest'ultimo le avrebbe ammesso di aver sottratto il bancomat e di averlo utilizzato per sue necessità.

Per tali fatti, il 03.7.2018, vi era stato un incontro di chiarimento, nel corso del quale, all'esito di una discussione, la G avrebbe subito una violenza sessuale dal B che, stando alla ricostruzione della donna, a distanza di pochi minuti, l'avrebbe costretta a subire due rapporti vaginali completi senza l'utilizzo del preservativo.

La persona offesa aveva poi riferito che, nei giorni successivi a quell'episodio violento, l'uomo si era presentato nuovamente nei pressi della sua dimora ed aveva citofonato con tale insistenza che lei, impaurita, aveva richiesto per ben due volte l'intervento delle forze dell'ordine che, tuttavia, non avevano mai trovato l'uomo sul posto.

Ciò nonostante, in occasione del secondo intervento, la donna aveva comunque raccontato la sua vicenda agli agenti intervenuti e, pertanto, era stata trasportata presso la clinica Mangiagalli per le visite del caso e, in quelle circostanze, si era anche convinta a denunciare l'uomo per la violenza subita qualche giorno prima.

Nei giorni seguenti l'uomo aveva comunque continuato a citofonare con insistenza alla sua abitazione e le aveva telefonato di giorno e di notte, al punto di non consentirle più di riposare tranquillamente.





La donna aveva anche dichiarato di sentirsi pedinata dal B perché spesso lo incontrava nelle vicinanze di casa sua o comunque nei pressi di luoghi da lei abitualmente frequentati, come il supermercato e la banca.

Un episodio che l'aveva particolarmente spaventata, era avvenuto 13.10.2018 quando, mentre stava rincasando, l'imputato le si era avvicinato e, afferrandola per il braccio, aveva incominciato a minacciarla, in lingua inglese, con frasi del tipo: *"tu devi morire, devi bruciare all'inferno"*. L'uomo si era poi allontanato per il sopraggiungere di alcuni passanti.

Due giorni dopo, dunque il 15.10.2018, verso le 20.15, lungo il tragitto per il supermercato, aveva incontrato nuovamente il B sul punto, la donna ha precisato che, alla vista dell'uomo, aveva cercato di allontanarsi, tornando verso casa, ma quest'ultimo l'aveva raggiunta proprio davanti al portone. In quel frangente prima l'aveva bloccata, afferrandola per un braccio, e poi dopo averle tappato la bocca, l'aveva costretta a entrare nell'appartamento. All'interno dell'abitazione, l'aveva colpita con schiaffi, pugni e calci, fino a farla cadere a terra. A quel punto, per impedirle di muoversi, le aveva posizionato un piede sulla testa, e aveva urlato: *"devi stare zitta e sdraiata a terra adesso ti devi togliere questi pantaloni da travestito"*. Malgrado ciò, lei era riuscita ad alzarsi e aveva tentato di rifugiarsi in bagno ma l'uomo l'aveva raggiunta e aveva provato, senza riuscirci, a sfilarle il pantalone; lei, aveva cercato di chiedere aiuto, ma il B aveva iniziato a minacciarla con un coltello, che nel frattempo aveva prelevato dalla cucina, puntandoglielo al ventre e alla gola mentre urlava *"adesso ti ammazzo"*. Dopo ciò, per impedirle di urlare, l'aveva afferrata per il collo nel tentativo di strangolarla, e le aveva detto: *"questi sono i tuoi ultimi secondi di vita, adesso inginocchiati"*. Lei, per paura, aveva assecondato l'uomo e si era inginocchiata, quindi, lui l'aveva afferrata nuovamente per il collo, come per strangolarla, e l'aveva colpita con dei pugni al capo, che le avevano fatto perdere conoscenza.

Quando si era ripresa, aveva potuto constatare che l'imputato era ancora in casa, dunque, temendo che potesse continuare a farle del male, prima aveva cercato di dialogare con lui, poi, però, gli aveva somministrato un sonnifero diluendolo in un bicchiere d'acqua e, quando l'uomo si era addormentato, era uscita di casa e aveva telefonato a un suo amico di nome A M, dopodiché aveva richiesto l'intervento della Polizia.

Giunti sul posto, gli agenti avevano tratto in arresto il B mentre lei, a causa dei colpi ricevuti, era stata trasportata presso il P.S. del Fatebenefratelli, dove era stata visitata e contestualmente aveva sporto denuncia contro l'uomo.

\*\*\*

Nel corso dell'esame dibattimentale, R G ha risposto ad alcune domande a chiarimento. La donna ha dichiarato di aver conosciuto B Jc in pomeriggio lungo il tragitto che stava percorrendo per recarsi al supermercato. L'uomo, che era seduto davanti ad un bar, nel vederla passare, le aveva rivolto dei complimenti per poi invitarla a bere un bicchiere di spumante. Da quel momento avevano iniziato a vedersi con regolarità.

La G ha chiarito che, dopo circa due settimane dal loro primo incontro, il B aveva incominciato anche a frequentare la sua abitazione, dove però, a suo dire, si recava, esclusivamente durante il giorno, per poggiare le sue borse della spesa oppure per riposare qualche ora.

In un primo momento l'uomo si era mostrato gentile. Poi, però, erano sorti dei problemi. In particolare, la parte offesa ha fatto riferimento all'episodio relativo all'ammanco del denaro dalla sua carta bancomat ed ha anche ricordato un episodio specifico avvenuto dopo che aveva sporto la prima querela nei confronti dell'uomo, riferendo che, in un'occasione, il E l'aveva insultata,



dicendole che poteva morire ("Si, mi ha detto che dovevo finire... che potevo morire, una cosa così" – cfr. trascrizioni dell'udienza del 14.2.2020, pg.11).

Inoltre, la donna ha aggiunto di aver denunciato l'imputato anche per violenza sessuale.

La teste ha altresì specificato che dopo l'episodio avvenuto il 16 ottobre si era rivolta al servizio SVS della clinica Mangiagalli, precisando che già in precedenza era stata in cura presso il CPS perché aveva avuto un esaurimento nervoso, ma aveva poi smesso di frequentarlo.

La parte offesa, inoltre, ha dichiarato che l'S.V.S. le aveva proposto l'inserimento all'interno di una struttura protetta, ma lei aveva rifiutato perché aveva preferito trasferirsi da una sua amica che si era offerta di ospitarla.

La donna ha anche raccontato di vivere in Italia dal 2011 e di risiedere attualmente nell'abitazione, di sua proprietà, sita in via \_\_\_\_\_ ove già abitava all'epoca in cui aveva conosciuto l'imputato.

Sul punto ha precisato di avere avuto intenzione di cambiare casa, tuttavia per trasferirsi avrebbe dovuto vendere l'appartamento di sua proprietà.

La G \_\_\_\_\_ ha poi riferito che, negli ultimi mesi, le era capitato di incontrare l'imputato per strada, ma di non aver più avuto contatti telefonici con lui dopo l'arresto, precisando di non ricordare se lo avesse più chiamato dopo la denuncia, ma che probabilmente aveva provato a telefonarlo per accertarsi che lui non fosse più in giro nel quartiere (cfr. trascrizioni dell'udienza del 14.2.2020, pg.9). Ha anche precisato di aver modificato le sue abitudini, limitando le sue uscite da sola perché non si sentiva sicura.

Soffermandosi sull'episodio accaduto il 15 ottobre 2018, ha ammesso di aver somministrato un sonnifero all'imputato perché non sapeva come calmarlo.

Infine, la donna ha raccontato che il B \_\_\_\_\_ frequentava spesso un locale, posizionato sulla strada da lei percorsa per recarsi al supermercato, aggiungendo che, dopo la prima denuncia, le era anche capitato di chiamare la polizia perché lo vedeva nei pressi di quel locale e lei aveva paura di incontrarlo.

Da ultimo, ha affermato che l'uomo era persona nota nella zona di \_\_\_\_\_ tant'è vero che lei aveva saputo proprio da alcune persone del quartiere che l'imputato si trovava nuovamente ristretto in carcere per altra causa.

\*\*\*

Dal verbale di arresto del 16.10.2018 risulta che, alle ore 02.17 del 16 ottobre 2018, una Volante della Questura di Milano, durante lo svolgimento del regolare turno di servizio, si era recata in via \_\_\_\_\_ ove era stato richiesto l'intervento per una lite.

Gli operanti, giunti *in loco*, avevano trovato in strada il richiedente, tale A1 \_\_\_\_\_ Mz \_\_\_\_\_ unitamente ad un suo amico, di nome A \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ i quali riferivano che una loro amica, poco prima, aveva subito un'aggressione da un conoscente.

Tale versione dei fatti veniva confermata dalla parte offesa (che presentava diversi segni di aggressione sul corpo), la quale aggiungeva di avere paura dell'uomo che l'aveva aggredita, perché ormai da tempo la perseguitava, riferendo che già il 06.7.2018 aveva sporto una denuncia nei suoi confronti per violenza sessuale e rapina.

Dopo ciò, gli agenti, unitamente alla P.O., si erano recati nell'abitazione di quest'ultima, ove effettivamente avevano trovato l'uomo che dormiva vicino a una porta finestra e diversi abiti ed effetti personali riversi al suolo, proprio come se poco prima ci fosse stato un violento litigio.

Gli operanti, dunque, avevano svegliato il B e lo avevano invitato ad uscire dall'abitazione della G mentre quest'ultima era stata condotta presso il P.S. del Nosocomio Fatebenefratelli per le visite del caso.

\*\*\*

A M escusso a SIT, aveva dichiarato di conoscere e frequentare amichevolmente la G da circa un anno.

Rispetto ai fatti accaduti quella sera, aveva dichiarato di aver ricevuto, alle ore 2.20 circa, una telefonata dalla donna, la quale gli lamentava di essere stata aggredita da un conoscente.

Dunque, lui, preoccupatosi per il tono di voce della donna, rotto dal pianto, aveva deciso di raggiungerla. Una volta arrivato nei pressi di via aveva incrociato l'amica R in lacrime.

La donna si presentava molto scossa ed aveva evidenti segni di aggressione sul volto e sul corpo: più precisamente un livido all'altezza dell'occhio sinistro, il labbro gonfio ed altri graffi ed ecchimosi sul volto. Vista la situazione, aveva quindi deciso di chiamare un loro amico comune, A C con il quale si erano poi diretti verso l'abitazione della donna, laddove era ancora presente l'aggressore.

\*\*\*

Anche A C escusso a S.I.T., aveva dichiarato di conoscere la parte offesa da circa un anno e mezzo e di aver avuto una relazione sentimentale con lei, durata fino a luglio 2017. Da allora, la frequentava amichevolmente e si sentiva con lei anche telefonicamente.

Il C aveva, inoltre, raccontato che nel mese di giugno 2018, l'amica R gli aveva confidato di non riuscire ad usare la carta bancomat, quindi, lui aveva deciso di accompagnarla presso l'istituto bancario, ove la donna aveva appreso con stupore che era stato raggiunto il tetto massimo dei prelievi effettuabili.

A C aveva anche dichiarato che, all'inizio del mese di luglio, era stato contattato da un altro amico della G tale A M il quale gli aveva riferito di aver trovato la donna in stato di *shock*; allertato da quelle parole, anche lui si era recato presso l'abitazione della persona offesa.

In quell'occasione, la G gli aveva confidato di avere delle perdite ematiche dalle parti intime per aver subito una violenza sessuale da un conoscente. A fronte di ciò, il C aveva deciso di chiamare le forze dell'ordine e la donna era stata quindi condotta presso la struttura Ospedaliera Mangiagalli per le visite del caso.

Da quella volta, lui e il M avevano deciso di restare accanto all'amica per proteggerla.

Sul punto, A C aveva aggiunto che nei giorni successivi l'amica R gli aveva indicato l'uomo che l'aveva violentata, perché lo avevano incontrato nei pressi dell'abitazione della donna.

Durante quel periodo, la G gli aveva raccontato anche diversi episodi violenti, subiti sempre dallo stesso uomo. In particolare, gli aveva riferito di vedere spesso l'imputato nei pressi della sua abitazione e di aver allertato diverse volte le forze dell'ordine che, tuttavia, non lo avevano mai trovato sul posto perché lui riusciva ad allontanarsi prima del loro arrivo. Inoltre, dalla donna aveva appreso che l'uomo l'aveva bloccata diverse volte nei pressi della sua abitazione, non consentendole più di vivere una vita tranquilla.

Il dichiarante aveva infine ricordato che anche a lui era capitato di vedere l'uomo aggirarsi nervosamente nei pressi del portone d'ingresso dell'abitazione dell'amica.

A causa delle condotte del B, l'amica R non riusciva più a vivere tranquillamente perché costretta a rimanere in casa per paura di incontrare l'imputato.

Rispetto all'ultimo episodio, aveva ricordato di essere stato contattato telefonicamente da A M , da cui aveva appreso che R G era stata di nuovo oggetto di una violenta aggressione da parte dell'odierno imputato, ragion per cui, si era precipitato presso l'abitazione della donna.

Lungo il tragitto, aveva incontrato A M e la parte offesa.

Quest'ultima era molto scossa e presentava diversi segni di aggressione, soprattutto sul volto.

Tutti e tre insieme, si erano recati presso l'abitazione della donna, ove era ancora presente l'aggressore, pertanto, temendo per la loro incolumità, avevano deciso di contattare il 112.

Da ultimo, il C aveva precisato che gli episodi raccontati si erano susseguiti dal mese di giugno, con cadenza quotidiana, senza alcuna interruzione temporale, aggiungendo di essere sinceramente preoccupato per l'incolumità dell'amica.

Dal verbale d'arresto risulta altresì che, da un controllo esperito presso i terminali S.D.I., gli agenti avevano appurato che vi erano stati altri tre interventi pregressi, il primo datato 05.07.2018, il secondo 25.07.2018 e il terzo in data 12.09.2018, ove la donna aveva segnalato la presenza dello stesso soggetto nei pressi della propria dimora, ma il predetto non era mai stato rintracciato sul posto.

\*\*\*

**Dal referto di P.S. dell'Ospedale Fatebenefratelli**, datato 16.10.2018, risulta che R G era giunta al Pronto Soccorso a seguito di una riferita aggressione domestica. All'esito delle visite, le era stata diagnosticata una "**policontusione - trauma cranio/facciale**" con prognosi di giorni 15. Nel referto è, altresì, evidenziato che, all'esame obiettivo, la paziente presentava ematoma mastoideo, otorinoliquorrea, otorragia, avvallamento osseo, tumefazione dell'emivolto sinistro con algia a livello dell'ATM e dello zigomo.

\*\*\*

**Dalla relazione di soccorso MSB 118 del 16.10.2018** emerge che, al momento dell'intervento, F G presentava una contusione sull'emivolto sinistro e riferiva dolore al collo e al viso.

\*\*\*

E' in atti anche la comunicazione n. 329/2018, redatta dalla Questura di Milano - Posto di Polizia presso l'ospedale Fatebenefratelli, nella quale si dà atto che in data **16.10.2018**, alle ore 3.20 circa, era giunta in autolettiga, al pronto soccorso, R G che aveva riferito di essere stata aggredita con calci, pugni e schiaffi da una persona da lei conosciuta, di nome B J.

\*\*\*

Con il consenso delle parti è stata acquisita la **scheda SVS della P.O. del 17.10.2018.**

Nel documento si legge che la donna era già nota al servizio per avervi fatto accesso, in data 05.7.2018, a seguito di una violenza sessuale subita da un conoscente.

Dopo quell'episodio, la G aveva svolto due colloqui con una psicologa ma poi non aveva proseguito il percorso perché aveva deciso di tornare in Lituania. Dopo tale premessa, sono riportate le dichiarazioni rese dalla persona offesa durante il colloquio.

In particolare, secondo quanto riportato nell'atto, la donna aveva riferito di essere perseguitata dal B che la contattava telefonicamente con insistenza e si faceva trovare nei pressi della sua abitazione, nonché nei dintorni della banca e del supermercato da lei frequentati.

Per tali episodi, erano già state sporte diverse querele nei confronti dell'imputato.

Ciò detto, la G si era poi soffermata a descrivere l'ultimo episodio violento subito dall'uomo. In special modo, aveva ricordato che il 15.10.2018 aveva incontrato J B nel tragitto per il supermercato e che, nonostante lei avesse tentato di allontanarsi, era stata raggiunta dall'uomo che, dopo averla costretta ad entrare in casa con lui, l'aveva colpita con schiaffi, calci e pugni fino a farla

A

cadere a terra. Dopo ciò, l'aveva minacciata puntandole un coltello e dicendole "adesso ti ammazzo". A quel punto, lei, assalita dalla paura, aveva assecondato l'uomo che le chiedeva di inginocchiarsi; ma ciò non era bastato a frenare la sua violenza e questi, dopo averla afferrata per il collo, l'aveva colpita al capo con calci e pugni fino a farle perdere conoscenza. Quando lei si era svegliata, aveva provato a neutralizzare l'uomo, somministrandogli, con l'inganno, del sonnifero ed era fuggita per chiedere aiuto.

Dalla scheda in analisi risulta, inoltre, che la parte offesa era stata visitata anche dal centro SVSeD della Clinica Mangiagalli (per gli esiti dell'esame ispettivo si rimanda integralmente alla scheda SVS della P.O. del 17.10.2018).

\*\*\*

**Dalla relazione sociale relativa alla P.O., redatta in data 17.10.2018 dal Servizio Sociale Professionale dell'Ospedale Fatebenefratelli,** risulta che la donna, durante il colloquio, aveva riferito di vivere in Italia dal 2001, in un appartamento di sua proprietà, e di aver svolto sul territorio nazionale diverse attività lavorative (prima in un albergo, poi in un negozio e, infine, come baby sitter), ma di essere inattiva lavorativamente dal giugno 2018, a causa di un'aggressione subita da un ex fidanzato di nome M sebbene in Pronto Soccorso avesse detto di essere caduta dalle scale.

Nella stessa occasione, la G aveva anche dichiarato di essere seguita dal CPS di via per una sindrome depressiva e per degli "attacchi di panico", causati dallo stato di ansia e di paura in cui viveva da quando aveva subito la violenza.

Inoltre, la parte offesa aveva raccontato del suo rapporto con l'imputato, riferendo di averlo conosciuto nella via in cui abitava e di aver incominciato a frequentarlo perché le era parso un uomo gentile. Tuttavia, i primi problemi con il B si erano registrati dopo pochi giorni dalla conoscenza, quando si era accorta di un ammanco di denaro dalla carta bancomat, che aveva poi ricondotto all'uomo, il quale le aveva confermato di aver preso il denaro per sue necessità.

Dopo tale accadimento, vi era stato un incontro di chiarimento, in occasione del quale il B avrebbe abusato sessualmente di lei, che non era riuscita a difendersi perché dolorante a causa di una frattura alle costole subita il mese precedente.

La parte offesa aveva precisato di non aver denunciato l'uomo perché provava vergogna per quanto accaduto. Anche dopo ciò, le molestie del B non si erano arrestate. Difatti l'imputato, nei giorni successivi, si era recato, in almeno due occasioni, nei pressi della sua abitazione e aveva citofonato con insistenza; lei non aveva aperto il portone e, anzi, aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine che, tuttavia, in nessuna delle due occasioni avevano trovato l'uomo sul posto.

Ciò nonostante, nel corso di uno degli interventi, la donna aveva comunque raccontato agli agenti la sua vicenda e, pertanto, era stata trasportata alla Clinica Mangiagalli per le visite del caso e, poi, in commissariato per sporgere denuncia.

Nei giorni seguenti il B aveva continuato a chiamarla e a farsi trovare nei pressi della sua abitazione, tanto da farla sentire perseguitata.

La situazione non era migliorata neppure nel mese di agosto, quando la persona offesa si era recata, per un periodo, in Lituania; difatti, al suo rientro in Italia, aveva continuato a subire aggressioni dall'uomo.

In particolare, in un'occasione, aveva incontrato l'imputato per strada ed era stata da lui afferrata per il braccio e minacciata con frasi del seguente tenore: "tu devi morire, devi bruciare all'inferno". Ancora, il 15.10.2018, si era imbattuta nell'uomo durante il tragitto per andare al supermercato. Nonostante, avesse cercato di allontanarsi, quando ormai era giunta sulla soglia del portone, era stata raggiunta dall'uomo che, dopo averla costretta ad entrare nell'appartamento, l'aveva schiaffeggiata,



fatta cadere a terra e le aveva messo un piede sulla testa per impedirle di rialzarsi; inoltre, sempre in quello stesso frangente, le aveva urlato "ti devi togliere questi pantaloni". Malgrado ciò, lei era riuscita a liberarsi e a rifugiarsi in bagno, dove l'imputato l'aveva seguita cercando, senza riuscirci, di sfilarle i pantaloni. In quella situazione, lei aveva cercato di chiedere aiuto e di difendersi, ma l'uomo aveva incominciato a minacciarla puntandole un coltello al ventre e alla gola. Subito dopo, le aveva urlato "devi stare sdraiata sei pronta a morire sono i tuoi ultimi secondi di vita" e poi l'aveva afferrata per la gola e l'aveva colpita con dei pugni al capo, facendole perdere conoscenza. Quando finalmente si era ripresa, avendo constatato che l'uomo era ancora in casa, aveva cercato di parlargli per tranquillizzarlo e poi era riuscita a somministrargli un sonnifero, diluendolo in una bevanda alcolica (in denuncia aveva erroneamente dichiarato di aver diluito il farmaco con dell'acqua).

Dopo dieci minuti, quando il B si era ormai addormentato, lei era scesa in strada, ove aveva contattato un suo amico, tale A M con il quale aveva poi richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine che, giunte sul posto, avevano portato via l'imputato.

La parte offesa, infine, aveva dichiarato di aver appreso dal suo amico, nonché avvocato, A C , che l'imputato era stato arrestato, ma di temere comunque vendette "dai suoi amici africani".

\*\*\*

**Dall'analisi dei Tabulati telefonici**, elaborata dalla Questura di Milano – C.P.S. Garibaldi Venezia – in data 26.10.2018, emerge che i contatti tra la parte offesa e l'imputato hanno avuto inizio in data 01.6.2018, quando l'uomo ha contattato la G (alle ore 19.20), prima con una chiamata di circa tre minuti e poi con un sms, dopodiché i due hanno continuato a scambiarsi chiamate ed sms.

Nel mese di giugno i contatti tra l'imputato e la donna sono stati molto numerosi.

Rappresentativi sono i dati del 09.6.2018, laddove sono stati registrati 96 contatti tra le due utenze, la maggior parte dei quali avviati dalla donna.

Nel documento è inoltre evidenziato che la G in data 06.7.2018 - ovvero il giorno in cui ha sporto denuncia per violenza sessuale e rapina nei confronti dell'odierno imputato - ha contattato il B per tre volte, precisamente alle ore 19.10, 20.58 e 21.09.

Nei giorni successivi, invece, è stato l'uomo a fare degli squilli (chiamate da 00,00 secondi) sull'utenza in uso alla persona offesa.

Dall'analisi emerge, inoltre, che la donna aveva ricominciato a chiamare l'imputato in data 18.7.2018 (quando si registrano 12 chiamate di pochi secondi); per poi, contattarlo con cadenza quotidiana a partire dal 22.7.2018 e fino al 05.8.2018, alternando sms, squilli e telefonate.

In particolare, il 12.8.2018 si registrano 31 contatti telefonici tra la G e il B che hanno continuato a sentirsi quotidianamente, con pause di pochi giorni, sino al 23.8.2018.

In quel periodo, è stata la donna a contattare più frequentemente l'uomo.

I tabulati mostrano, altresì, che i contatti sono ripresi il 04.9.2018, quando l'uomo ha avviato due squilli e un sms sul telefono della parte offesa, che ha, però, risposto il giorno seguente.

Da quel momento, l'imputato e la persona offesa si sono sentiti ogni giorno sino al 18.9.2018, allorquando si registra una pausa, per poi riprendere ininterrottamente sino al 29.9.2018.

I contatti tra i due sono terminati il 12.10.2018.

\*\*\*

L'imputato, nel corso dell'esame reso all'udienza del 24.9.2020, ha dichiarato di aver frequentato G R nel periodo tra luglio e ottobre 2018, ammettendo di essersi anche recato presso l'abitazione della donna.

Ha negato l'episodio del 13 ottobre 2018, sostenendo di non aver minacciato la persona offesa e adducendo che le condotte riferite da quest'ultima sarebbero in realtà riconducibili al suo ex

M

compagno ("... perché lei sta dicendo la bugia, paura del suo fidanzato, non è paura di me... (...)... Se il fidanzato ha toccato lei, lei ha paura, perché solo lui ha portato lei in Italia, solo lui che dà lei i soldi, qualche cosa..." – cfr. trascrizioni dell'udienza del 24.9.2020, pg. 8).

Quanto ai fatti avvenuti la sera del 15 ottobre 2018, ha raccontato di essere andato a cena a casa della G dopo averla incontrata nei pressi di F (dove lui stava pregando con altri conoscenti sul luogo della morte del fratello). Sul punto, ha specificato di non aver usato violenza contro la donna e di non averla minacciata con un coltello.

Durante l'esame condotto dalla difesa di parte civile, l'imputato ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti sessuali con la persona offesa. Ha però raccontato di aver vissuto per una settimana presso l'abitazione della G nel luglio del 2018, poco dopo averla conosciuta.

In relazione ai contatti telefonici, su contestazione della difesa, ha ricordato di aver chiesto alla G di non contattarlo più telefonicamente per non avere problemi con il suo ex fidanzato ("Per questo, sì, R mi chiama, io le ho detto: "Non mi chiama, per favore, perché io non voglio problema col tuo ex fidanzato" – cfr. trascrizioni dell'udienza del 24.9.2020, pg. 11); precisando di aver avanzato questa richiesta dopo circa due mesi dal momento in cui si erano conosciuti.

Da ultimo, ha raccontato di aver rivisto la parte offesa a ottobre, la sera in cui era stato tratto in arresto, precisando che all'epoca non era ancora a conoscenza del fatto che la G avesse sporto denuncia nei suoi confronti a luglio. Su quanto avvenuto nel corso di quella serata, ha riferito che la donna gli aveva somministrato della droga diluita in un bicchiere d'acqua.

\*\*\*

Le dichiarazioni rese dall'imputato in sede dibattimentale, all'esito di una valutazione complessiva, risultano pressappoco coincidenti con le dichiarazioni già rese all'udienza di convalida del 18.10.2018.

Il B in quella sede, aveva precisato di aver conosciuto casualmente la parte offesa sei mesi prima, quando le aveva prestato soccorso, accompagnandola in ospedale, dopo che la stessa aveva subito violenze da un ex compagno.

A seguito di quell'episodio, R C venuta a conoscenza del fatto che lui in passato era stato un marines, gli aveva chiesto di proteggerla dal suo ex fidanzato, offrendogli del denaro in compenso. Sul punto, aveva anche aggiunto "Per questa ragione mi ha anticipato 700 euro dalla Banca Unicredit per il mio lavoro".

L'imputato aveva poi raccontato di non aver mai avuto rapporti sessuali con la donna e di non averla cercata con insistenza per via telefonica, adducendo che piuttosto era lei a telefonargli di continuo.

Rispetto alle somme di denaro prelevate dalla carta bancomat della G, ha dichiarato che era stata la donna a fornirgli la carta ed il Pin, cosicché lui potesse prelevare una somma di denaro da anticipare a titolo di caparra per la nuova casa che avrebbe dovuto locare a seguito delle minacce ricevute dall'ex fidanzato della persona offesa. In ordine a tale circostanza, aveva anche specificato che era stata la stessa G a suggerirgli di cambiare casa "per stare più tranquillo".

Da ultimo, aveva raccontato che, dopo un periodo di allontanamento, aveva rivisto la parte offesa dopo la morte di suo fratello. In quell'occasione la donna gli aveva richiesto la restituzione del denaro che in precedenza gli aveva prestato, ma lui si era rifiutato perché le attribuiva la responsabilità delle minacce rivoltegli dal suo ex fidanzato. Aveva poi aggiunto che, quella stessa sera, era andato a cena a casa della persona offesa con un amico (tale F e, mentre la G cucinava, si era addormentato sul divano.

Al suo risveglio il suo amico non era più presente in casa e "c'era la Polizia".

Rispetto ai segni che la persona offesa aveva sul volto e sul corpo, aveva dichiarato che le erano stati provocati dal suo ex compagno.

\*\*\*

E' opportuno sottolineare sin d'ora che le dichiarazioni risultanti dal verbale dell'udienza di convalida, unitamente a quelle rese dall'imputato in sede dibattimentale, forniscono un riscontro indiretto al narrato della parte offesa, confermando la maggior parte delle circostanze riferite dalla donna, sebbene in parte edulcorate dall'imputato in chiave evidentemente autodifensiva.

In particolare, il F.            a confermato di conoscere la persona offesa e di frequentare l'abitazione di quest'ultima; inoltre, non ha negato, nella loro dimensione empirica, gli episodi violenti denunciati dalla G.            ma l'imputato ha semplicemente tentato di traslare le sue responsabilità sull'ex compagno della donna, un uomo di nazionalità italiana di cui, tuttavia, non ha saputo riferire le generalità.

\*\*\*

Parimenti, le spontanee dichiarazioni rese per iscritto dall'imputato e prodotte all'udienza del 24.9.20 sono volte, in sostanza, a riferire la responsabilità delle condotte contestategli all'ex compagno della G.            dunque, risultano rese in chiave meramente autodifensiva.

Le stesse conducono, tuttavia, a riscontrare indirettamente alcune delle circostanze riferite dalla parte offesa in sede dibattimentale; in particolare, l'imputato ha ammesso di conoscere la donna e di averla frequentata.

Unitamente alle richiamate dichiarazioni è stato prodotto un verbale di P.S. datato 25.01.2020, riferito all'odierno imputato, nel quale risulta attestata una diagnosi conclusiva di "policonfusioni" con prognosi di 7 giorni. Quest'ultimo documento appare tuttavia inconferente rispetto ai fatti oggetto dell'imputazione, atteso che è riferito a un periodo temporale in cui non sono riscontrati contatti tra le parti.

\*\*\*

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale conducono ad affermare la penale responsabilità di B.            J.            in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate a lui ascritti, come meglio specificati in imputazione.

Tanto premesso, rilevato che la prova a carico dell'odierno imputato risiede *in primis* nelle dichiarazioni rese dalla parte offesa, giova ricordare come, in relazione alla loro rilevanza e al peso probatorio delle stesse, la Suprema Corte abbia, in numerose pronunce, chiarito che: "... le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. S.U., n. 41461 del 19.7.2012 ed *ex multis* e tra le più recenti Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, dep.2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6. n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv.240524). Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Inoltre, costituisce principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della



credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).” Cass. pen. Sez. V. Sent., (ud. 20/12/2018) 04-02-2019, n. 5499.

Nel caso di specie, il narrato della persona offesa è risultato credibile sia per coerenza interna - presentandosi nel complesso sufficientemente dettagliato - sia perché i fatti riferiti hanno trovato conferma tanto nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da A M e A: C (utilizzabili in questa sede perché acquisite ex art 493, comma 3, c.p.p.), quanto nell'ulteriore documentazione in atti ( tra cui i referti medici e le richieste d'intervento delle Forze dell'Ordine).

Anche i dati che emergono dall'analisi dei tabulati telefonici sono stati spiegati dalla parte offesa. Quest'ultima, infatti, ha chiarito che spesso provava a contattare l'imputato proprio per capire dove si trovasse, al fine di scongiurare, in tal modo, la possibilità di un suo incontro nella zona di residenza. Con ciò fornendo una spiegazione alla sua apparente contraddizione nei comportamenti; posto che, dall'esame dei tabulati, sembrerebbe aver alternato denunce, fughe e richieste di aiuto (cfr. denuncia/querela del 16.10.2018 e verbale d'arresto del 16.10.2018) a una costante ricerca telefonica del B (cfr. tabulati telefonici del 26.20.2018).

Peraltro, com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità: **“Nei rapporti tra soggetto attivo del reato di atti persecutori e/o maltrattante e vittima degli atti persecutori e vessazioni è frequente riscontrare un'ambiguità di sentimenti** suscettibile di portare quest'ultima, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare la prosecuzione della relazione, da un lato, per l'esistenza di un legame affettivo tale da creare una contropinta dovuta a dinamiche da dipendenza; dall'altro lato, per la soggezione psicologica determinata proprio dall'azione di coartazione esercitata dall'agente nei confronti della persona offesa. **Nondimeno, tali situazioni non rendono di per sé inaffidabile la narrazione dei comportamenti vessatori e delle afflizioni subite dal partner. L'ambivalenza dei sentimenti provati per l'accusato e la perdurante tolleranza di una situazione di persecuzione costituiscono invero dati da considerare ai fini della valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante, al pari di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale deliberazione, imponendo al Giudice soltanto una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni nel quadro di tutti gli elementi conoscitivi a sua disposizione, una volta che essi siano stati compiutamente acquisiti, ricostruiti e riscontrati.**” (vedi Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08/06/2017) 17-07-2017, n. 34802).

E, ancora, **“Nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore, atteso che l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice.**” (Cassazione penale sez. V, 17/09/2019, n.45141).

All'esito di un'approfondita valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, l'apparente ambivalenza, riscontrata nel comportamento della donna, non è assolutamente idonea a minarne la credibilità, sia perché quest'ultima, in sede di esame dibattimentale, ha ammesso di aver contattato telefonicamente l'imputato (cfr. trascrizioni dell'udienza del 14.2.2020, pg. 9), sia perché tale condotta, inserita nel contesto della grave situazione di disagio psicologico e personale della vittima, non esclude né attenua la responsabilità dell'imputato, ma piuttosto fornisce ulteriori elementi per delineare la situazione di prevaricazione psicologica nella quale si sono innestate le condotte persecutorie.

Svolte queste necessarie premesse in punto di attendibilità del narrato della persona offesa e ribadito che esso è supportato da significativi elementi oggettivi di riscontro (costituiti dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese a SIT dagli amici della donna), occorre soffermarsi a valutare se le condotte tenute dall'imputato integrino tutti gli elementi costitutivi dei delitti contestati.

Corretta è la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1) dell'imputazione.

Va osservato che, diversamente da quanto richiesto dal P.M., non è, infatti, prospettabile una riqualificazione nel meno grave reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma; invero, le condotte delittuose poste in essere dall'imputato, sebbene riferibili a un lasso temporale limitato (circa quattro mesi), risultano idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

Come noto, *"Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale"* Cassazione penale sez. V. 19/06/2019, n.47038.

Dalle dichiarazioni della donna e dei suoi amici escussi a SIT, è emerso altresì il perdurante stato d'ansia o di paura vissuto dalla persona offesa e il parziale mutamento delle sue abitudini di vita (in quanto la donna era costretta a rimanere sovente a casa per paura di incontrare l'imputato, nonché a chiedere l'aiuto degli amici per superare lo stato d'ansia).

Tanto precisato, nella specie sono ravvisabili tutti i gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612 bis c.p.. Soffermando l'attenzione sull'elemento oggettivo del delitto *de quo*, è opportuno porre in evidenza che il compendio probatorio ha consentito di raggiungere la piena prova in ordine ai reiterati comportamenti molesti e minacciosi posti in essere dall'imputato ai danni della persona offesa.

In particolare, è emerso che il B a partire dal 03.7.2018, ha ripetutamente minacciato, ingiuriato, molestato la parte offesa. In molteplici occasioni, si è appostato nei pressi della casa della donna e dei luoghi da lei abitualmente frequentati (come l'istituto bancario e il supermercato) e, talvolta, ha citofonato alla sua abitazione, con tale insistenza, da indurla a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine (cfr. denuncia/querela del 16.10.2018).

Le preoccupazioni ingenerate nella parte offesa l'hanno, quindi, costretta a richiedere i suddetti interventi della P.G. che hanno trovato riscontro nel controllo S.D.I. operato dagli agenti nel corso dell'ultimo intervento del 15.10.2018, laddove risultavano registrati altri tre progressi interventi, su richiesta della donna che aveva segnalato la presenza del B nei pressi della sua abitazione (il primo intervento datato 05.07.2018, il secondo 25.07.2018 ed il terzo 12.09.2018 - cfr. sul punto verbale d'arresto del 16.10.2018).

Anche A C amico della donna, ha dichiarato di aver visto il B aggirarsi nervosamente nei pressi dell'abitazione della G (*"In svariati episodi, anche solo*

*transitando nei pressi dell'abitazione di R. ho notato che il cittadino di colore, si aggira nervosamente nei pressi del portone di ingresso ove vive la mia amica...(...)...* - cfr. verbale di arresto del 16.10.2018, SIT A C

È altresì emerso che il 13.10.2018, il B: si era avvicinato alla parte offesa, che era intenta a rincasare, e, dopo averla afferrata per il braccio, l'aveva minacciata (*"tu devi morire, devi bruciare all'inferno"*) - cfr. denuncia/querela del 16.10.2018, pg. 2).

Allo stesso modo, il 15.10.2018 il B. aveva minacciato di morte la donna, brandendo un coltello (*"Adesso ti ammazzo"; "Questi sono i tuoi ultimi secondi di vita adesso inginocchiati"*) - cfr. denuncia/querela del 16.10.2018, pg. 2).

A ciò devono aggiungersi le violenze fisiche subite dalla G che sono esitate nell'ultimo episodio, avvenuto in data 15.10.2018, quando, dopo essere stata colpita, la parte offesa era riuscita a sottrarsi alla violenza dell'uomo solo somministrandogli, con l'inganno, un sonnifero (cfr. sul punto denuncia/querela del 16.10.2018; verbale d'arresto del 16.10.2018; scheda SVS del 17.10.2018).

Tali violenze, peraltro, erano anche state riferite dalla donna all'amico A C il quale ha confermato che la G gli aveva confessato di aver subito *"diversi episodi violenti"* dall'odierno imputato (cfr. verbale di arresto del 16.10.2018, SIT A C).

L'istruttoria ha, inoltre, consentito di verificare la realizzazione di almeno due degli eventi tipici della fattispecie incriminatrice, vale a dire il perdurante e grave stato di ansia e di paura vissuto dalla parte offesa, oltre a un parziale mutamento di alcune sue abitudini di vita.

Come noto, *"Il delitto di atti persecutori, cosiddetto "stalking" (art. 612 bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo."* (cfr. Cassazione penale sez. V, 18/12/2015, n.18556).

Nel caso in analisi, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sia in sede d'indagine che in sede dibattimentale, è emerso che il comportamento dell'imputato aveva determinato in lei un grave e perdurante stato di ansia e di paura, oltre ad averla costretta ad alterare alcune sue abitudini di vita, inducendola, ad esempio, a ridurre le uscite e, comunque, ad accompagnarsi sempre con amici e conoscenti (*"No, prima non uscivo...non uscivo, non frequentavo nessun bar, nessun... nessuno posti per aperitivo o così eccetera. Adesso dico non esco di casa neanche la mattina per prendere caffè da sola perché non mi sento sicura"; "Avvocato C. avvocato A. C che mi fa compagnia, ogni tanto mi... mi faceva anche la spesa lui proprio, perché..."*) - cfr. trascrizioni dell'udienza del 14.2.2020, pg. 11 e 12).

Le paure vissute e descritte dalla parte offesa, sono state confermate da A C amico della donna, il quale ha riferito di averla trovata, in diverse occasioni, *"in un forte stato di shock"* (cfr. verbale di arresto del 16.10.2018, SIT rese da A C a causa delle condotte moleste subite dal B l'uomo, sul punto, ha aggiunto che la G gli aveva confidato *"di essere turbata mentalmente da questo ragazzo di colore che si aggira ancora nei pressi del suo appartamento"* (cfr. verbale di arresto del 16.10.2018, SIT rese da A C l.).

Non solo, il C ha altresì dichiarato che la G: era ormai *"costretta a permanere in casa"* perché temeva *"per la sua incolumità"* ed anche perché soffriva di *"crisi di panico, dovute dal timore di ulteriori aggressioni da parte del ragazzo sopra menzionato"* (cfr. verbale di arresto del 16.10.2018, SIT rese da A C).

Ugualmente, A M altro conoscente della P.O., ha riferito di aver visto la donna *"molto scossa"* quando era accorso per aiutarla in occasione dell'ultimo episodio di violenza subito dall'imputato (cfr. verbale di arresto del 16.10.2018, SIT rese da A M).

M

Ciò posto, giova evidenziare che "ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p., non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, Rv. 270020)

Tanto precisato, appare evidente che, nel caso di specie, le reiterate condotte persecutorie, poste in essere dall'imputato, sono risultate idonee ad ingenerare uno stato d'ansia e di timore nella donna (chiarissime in tal senso le dichiarazioni rese da A C amico della donna), tanto da indurla a modificare alcune sue abitudini, spingendola a ridurre le uscite o, comunque, a non uscire da sola. Le condotte dell'imputato si sono estrinsecate in un lasso temporale relativamente breve (ovvero dal 03.7.2018 al 15.10.2018), tuttavia, come noto, "Il delitto di atti persecutori è definibile come reato a condotta reiterata, nel senso che l'evento, per essere tipico, deve necessariamente essere prodotto dalla ripetizione delle condotte selezionate dalla norma incriminatrice, essendo peraltro irrilevante che le stesse siano concentrate in un arco temporale assai ristretto (nella specie, nella stessa giornata) ove si tratti di comportamenti consumati comunque in momenti successivi e non già in un contesto temporale che possa ritenersi unitario." (cfr. Cassazione penale sez. V 16/06/2015, n. 33563).

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, va rammentato che il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è punibile a titolo di dolo generico, integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza dell'idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Un dolo che, sebbene non richieda una rappresentazione anticipata del risultato finale, presuppone solo la consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, delle precedenti condotte e dell'apporto che ciascuna di esse arreca all'aggressione dell'interesse protetto, mediante la perdurante incursione nella sfera privata della persona offesa; in sostanza, "esso, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi" (cfr. sul punto Cassazione penale sez. V, 07/11/2018, n.61).

Ciò posto, facendo applicazione dei citati criteri ermeneutici al caso in analisi, non vi è dubbio che l'imputato abbia dato vita a un vero e proprio circuito di violenza ai danni della donna, costringendola a subire continue intromissioni nella sua vita privata, sottoponendola anche a violenze fisiche e morali.

Il B era peraltro consapevole della volontà della donna di escluderlo dalla sua vita e, a tal riguardo, giova evidenziare che diverse condotte in contestazione – ovvero quelle successive alla data del 06.7.2018 (si ricorda che i fatti contestati si sono verificati tra il 3.7.2018 ed il 15.10.2018) – sono state da questi poste in essere dopo che la donna lo aveva già denunciato per violenza sessuale e rapina (cfr. denuncia/querela del 16.10.2018, ove la donna riferisce espressamente di aver già sporto denuncia nei confronti del B , per violenza sessuale e rapina, in data 06.7.2018), così manifestando la volontà di recidere i rapporti.



La parte offesa ha chiarito che le telefonate (che emergono dai tabulati telefonici), che apparentemente sembrerebbero destinate a riallacciare il rapporto, erano invece dettate dalla necessità di controllare dove si trovasse l'imputato, proprio per evitare di incontrarlo.

A ciò si aggiunga che, in almeno due occasioni, quando l'uomo si era presentato sotto l'abitazione della parte offesa, citofonando con insistenza, quest'ultima non aveva aperto il portone e, avendo avuto paura, aveva anche sollecitato l'intervento delle Forze dell'Ordine (cfr. denuncia/querela del 16.10.2018; verbale d'arresto del 16.10.2018).

Come già chiarito, anche le richieste d'intervento, narrate dalla donna, hanno trovato riscontro documentale nel controllo S.D.I. operato dagli agenti nel corso dell'ultimo intervento del 15.10.2018, laddove risultavano registrati altri tre pregressi interventi, su richiesta della P.O. che aveva segnalato la presenza del B nei pressi della sua abitazione (il primo intervento datato 05.07.2018, il secondo 25.07.2018 ed il terzo 12.09.2018 - cfr. sul punto verbale d'arresto del 16.10.2018).

Da ultimo, la circostanza che l'imputato avesse sottratto alla donna il bancomat e del denaro risulta confermata indirettamente dalle stesse dichiarazioni del B che, dapprima ha provato a sostenere che le somme sarebbero state il corrispettivo pagato dalla P.O. per proteggerla dal suo ex fidanzato, per poi sostenere che la donna glieli avrebbe prestati per trovarsi una diversa abitazione in locazione e versare un anticipo. Con ciò fornendo due diverse versioni che finiscono solo per confermare l' approfittamento, anche sotto il profilo economico, posto in essere dal B, in un contesto di vessazioni.

La lettura congiunta delle prove raccolte conduce univocamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli al capo 1) della rubrica.

Sussiste, inoltre, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art.612 bis c.p., in quanto il B ha tenuto le condotte integranti il reato nei confronti della persona cui era legato da legame affettivo. Come noto, *"In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione."* (Cfr. Cassazione penale sez. III, 09/01/2018, n.11920).

Risultano, pertanto, pienamente integrati, gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 612 bis, comma secondo, c.p. dal momento che il B ha, con coscienza e volontà, reiteratamente molestato la persona offesa, almeno dal 3 luglio al 15 ottobre 2018, attraverso continui e ripetuti atti persecutori, tali da ingenerare nella donna paura e ansia per la propria incolumità e indurla a modificare alcune sue abitudini di vita.

\*\*\*

Anche la fattispecie di cui all'art. 582 c.p., come contestata, risulta integrata in tutti i suoi elementi costitutivi atteso che la condotta, posta in essere dal B il 15.10.2018, ha provocato alla C una *"policontusione- trauma Cranio/facciale"* (cfr. referto P.S. del 16.10.2018 in atti) con prognosi di giorni 15.

Dal referto appena indicato risulta, inoltre, che all'esame obiettivo la P.O. presentava *"ematoma mastoideo, otorinoliquorrea, otorragia, avvallamento osseo, tumefazione dell'emivolto sinistro con algia a livello dell'ATM e dello zigom"* (cfr. referto P.S. del 16.10.2018, pg. 1), dunque lesioni compatibili con la dinamica dei fatti descritta dalla donna.



Quest'ultima ha raccontato che la sera del 15.10.2018, il B le aveva prima messo un piede sulla testa per immobilizzarla e, in un secondo momento, dopo averla fatta inginocchiare, l'aveva colpita numerose volte, sferrandole dei pugni al capo (cfr. querela del 16.10.2018, pg. 2).

Non si può dubitare dell'attribuibilità della condotta all'imputato, posto che quest'ultimo, la sera del fatto, è stato trovato nell'abitazione della G prima da A M e A C amici della P.O., (cfr. SIT presenti nel verbale d'arresto del 16.10.2018) e poi dagli Agenti di P.G. che, nelle predette circostanze, lo avevano tratto in arresto (cfr. verbale d'arresto del 16.10.2018).

Quanto, invece, all'elemento soggettivo, le circostanze in cui sono state cagionate le lesioni suddette, come emerse dall'istruttoria dibattimentale svolta (cfr., sul punto, denuncia/querela del 16.10.2018; verbale d'arresto del 16.10.2018 – e in particolare SIT rese da A M ed A C scheda SVS P.O. del 17.10.2018; relazione sociale redatta dal servizio sociale ospedaliero in data 17.10.2018), non lasciano residuare dubbi in ordine all'intenzione del B di ledere l'integrità fisica della P.O..

Sussiste altresì l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'art 612 bis c.p., accertato nei termini sopra evidenziati.

\*\*\*

Ciò posto, accertata la responsabilità penale del B in relazione a entrambi i reati a lui ascritti, occorre passare alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Entrambi i reati risultano avvinti dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 81 comma 2 c.p., posto che sono stati perpetrati ai danni della stessa persona offesa e nel medesimo contesto, sicché risultano espressivi di un medesimo disegno criminoso.

Può essere esclusa la recidiva specifica e reiterata contestata in imputazione, in quanto dal casellario non emergono precedenti specifici, né una precedente dichiarazione di recidiva in capo all'odierno imputato; ritiene, inoltre, il Tribunale che debba essere esclusa anche la recidiva semplice, giacché i precedenti risultanti dal casellario sono risalenti nel tempo e aspecifici rispetto ai fatti oggi in contestazione, pertanto è possibile ragionevolmente escludere che le condotte qui in esame siano espressione di una più accentuata perversità nel delinquere.

Al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio, in ragione del limitato lasso temporale durante il quale si sono verificati i fatti e tenuto conto del comportamento collaborativo tenuto dall'imputato per il tramite del difensore (prestando il consenso all'acquisizione di diversi atti d'indagine, così rendendo più celere la definizione del giudizio), si ritengono concedibili le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante (art. 612 bis comma 2 c.p.).

Valutati, pertanto, tutti i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e, ritenuta, altresì, la continuazione tra i reati contestati, ritenuto più grave il reato contestato al capo 1), esclusa la recidiva contestata e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, pena equa si reputa quella di mesi sette di reclusione (pena base: mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo 1, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante contestata, pena poi aumentata di mesi 1 di reclusione ex art. 81 c.p. per il reato di cui al capo 2, fino a giungere alla pena indicata in dispositivo).

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

All'accertata responsabilità penale dell'imputato, consegue la condanna al risarcimento dei danni patiti da G R costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, assegnando alla stessa una somma a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, pari a Euro 2.500,00 (ovvero equitativamente determinata, nei limiti del danno morale subito dalla parte offesa in ragione delle



condotte vessatorie patite, non essendo stati offerti chiari elementi cui ancorare la quantificazione di un maggior danno nella misura richiesta); nonché alla refusione delle spese di costituzione, rappresentanza e assistenza in giudizio della parte civile, che si liquidano, tenuto conto della natura delle questioni affrontate, del numero di udienze di trattazione e dell'esito favorevole ottenuto, in complessivi Euro 1.640,00 (già operata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/02), oltre al rimborso spese forfetarie pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da versarsi in favore dello Stato anticipatario, attesa l'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato. Ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., è stato fissato in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione in considerazione del carico del ruolo e del concomitante impegno del Giudicante in procedimenti con imputati detenuti che presentano carattere di particolare urgenza.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.**

DICHIARA

B J colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, esclusa la recidiva contestata e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo

CONDANNA

alla pena di mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

**Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.**

CONDANNA


B J al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, G R da liquidarsi in separato giudizio civile ed indica a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva la somma di Euro 2.500,00; condanna, altresì, l'imputato al pagamento delle spese processuali per la costituzione della parte civile, che qui si liquidano per l'attività difensiva prestata nella complessiva somma di Euro 1.640,00 (già operata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/02), oltre al rimborso spese forfetarie pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da versarsi in favore dello Stato antistatario;

**Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.**

FISSA

in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 24.09.2020



Il giudice  
D.ssa Angela Marone

La minuta della presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Lorenza de Nisi.

N. .... MOD. 2/A/SG

N. 600 della Sentenza

**006727 / 2020**  
del Reg. gen.le. App.

**007396 / 2017**  
del Reg. notizie di reato

**UDIENZA**  
del giorno  
**31/01/2022**

Depositata  
in Cancelleria  
il 24/12/22

Il Funzionario Cancelliere  
dell'Ufficio Giudiziario  
Maria Zurzolo

Estratto esecutivo a  
Procura Generale di

Proc. Rep. presso il Trib. di  
Verona  
il 6/7/22

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il .....

J. Estratto art. 15/27 D.M. 334  
P.M. c/o Trib. di

il .....  
Il Capofiliere  
UFFICIO GIUDIZIO  
dotessa Giulia Pellegrini

Redatt a scheda

il .....

Il Cancelliere

*C. Pellegrini*





Chadwick

ivo  
na.  
liti  
ulti  
la

ido  
ere  
ere  
i di

di  
nel  
con  
la

ha  
sa,  
rio

n è  
suo  
ine  
ale  
del  
con  
ad

il

ella  
,

eva  
tto  
iso  
sua  
ino

211

Cholera

ia  
re  
a  
c  
:  
ur  
s  
,  
ei  
ia  
s  
ce  
re  
zi

l

s

pe  
ie  
ze  
ic

5

N. 7396/17 R.G.N.R.  
N. 4575/19 R.G.Trib.  
Sentenza n. 7380/20

el rinvio PG  
al 22/20/20



TRIBUNALE DI MILANO  
REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano  
Sezione V Penale  
in composizione monocratica

3281/2020  
B. Russo  
21/11/2020

pervenuto 3/12/20

nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Papagno,  
all'udienza del 7 ottobre 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la  
seguinte

**SENTENZA**

nel giudizio di primo grado nei confronti di:

**T G**, nato a il 1985, residente a (BN),  
libero, assente;

Difeso di fiducia dall'Avv. Fabio RUSSO, del Foro di Benevento, sostituito ex art. 102 c.p.p.  
dall'Avv. Corrado PELOSI del Foro di Milano;

**IMPUTATO**

*Delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., perché con più condotte reiterate nel corso del tempo, profferendo  
ingiurie e sferrando calci o pugni in varie parti del corpo, in modo sistematico, alla compagna  
convivente, nonché, in un'occasione, schiaffeggiandola al volto e sferrandole un pugno alla spalla  
sinistra. maltrattava la stessa.*

*Fatto commesso a Milano, frazione  
novembre 2016.*

*a partire dal gennaio 2015 fino al 10*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il Pubblico Ministero chiedeva condannarsi l'imputato per il reato contestato, riconosciute le  
circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione.

La Difesa dell'imputato chiedeva emettersi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530,  
comma 2 c.p.p., perché il fatto non sussiste; in subordine chiedeva il contenimento della pena nei  
minimi edittali, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dei  
benefici di legge.

**MOTIVAZIONE**

Con decreto del 31 gennaio 2019 l'odierno imputato veniva citato in giudizio per rispondere  
del reato di maltrattamenti in famiglia al medesimo ascritto al capo che precede.

All'udienza del 17 aprile, verificata la regolare costituzione delle parti, venivano ammesse le  
prove richieste e l'istruttoria aveva inizio all'udienza del 4 novembre con la testimonianza di  
V:

Il processo subiva poi un rinvio, il 2 marzo 2020, per l'assenza dei residui testimoni.

Il 7 ottobre 2020 si assumevano le testimonianze della persona offesa, S e di  
G A. Al termine, in assenza dell'imputato che non si sottoponeva ad esame, dichiarata  
chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e, al termine della camera di  
consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.





Il presente processo origina dalla denuncia sporta dalla persona offesa, S I il 22 agosto 2016.

La donna in udienza dichiarava di aver avuto una relazione sentimentale con il T e di aver convissuto con lo stesso per circa sei/sette anni nel Comune di , dove l'uomo lavorava.

Dichiarava che i litigi con il compagno iniziavano dopo qualche anno di convivenza, nel 2015, quando la donna scopriva che il T intratteneva una relazione sentimentale con un'altra persona. Pertanto gliene chiedeva conto, ma l'uomo negava e iniziava a picchiarla: *"all'inizio era diciamo limitato nel farlo, diciamo qualche schiaffo e qualcosa così. Poi invece iniziò..."*.

Precisava infatti che nel corso del 2015 le reazioni aggressive del T erano sporadiche e che l'uomo, dopo averla picchiata, le chiedeva scusa e "ritornava la persona che ho conosciuto"; nel 2016 invece le aggressioni diventavano molto più frequenti.

La donna aggiungeva anche che all'inizio quando lui si innervosiva e la picchiava lei gli parlava, nell'ultimo periodo invece non gli diceva più niente quando veniva picchiata.

Nel descrivere gli episodi di violenza dichiarava che *"molte volte mi buttava sul letto e mi metteva sia le mani al collo e il cuscino sulla faccia, molte volte mi ha fatto uscire il sangue dal naso e dalla bocca. Poi molte volte prendeva la testa e la sbatteva vicino al muro, poi schiaffi, calci e pugni. questi qua diciamo erano all'ordine della normalità sua"*.

La teste dichiarava che il T aveva queste reazioni quando litigavano perché lei si dimostrava gelosa, oppure perché l'uomo tornava a casa dal lavoro nervoso dopo aver litigato con l'amante (una collega) e se la prendeva con la compagna.

La teste precisava che durante i primi anni di convivenza l'uomo non l'aveva mai picchiata, neanche quando litigavano. Aveva iniziato a farlo nel 2015, non di frequente, fino ad arrivare a tenere queste condotte quasi quotidianamente nell'ultimo periodo della loro relazione (estate 2016).

In particolare la donna ricordava che a luglio 2016 la situazione era stata molto tesa per circa quindici giorni, tanto che la stessa dopo una brutta lite si era allontanata da casa ed era rimasta per un paio di settimane dalla sorella, a

Ad agosto però per le vacanze estive la I e il T erano tornati insieme nel comune di provenienza, a e lì l'uomo sembrava essersi calmato.

Tuttavia a si verificava un altro acceso litigio.

Il 22 agosto 2016, infatti, la Iorillo sporgeva denuncia presso i Carabinieri di perché qualche giorno prima lei e il compagno avevano litigato mentre si trovavano a casa di una loro amica, G A, e l'uomo l'aveva picchiata (*"solo a schiaffi e tirò i capelli"*).

Solo in questa occasione la donna si recava al Pronto Soccorso (dove il 20.8.2016 le diagnosticavano "trauma contusivo braccio sinistra da riferite percosse" con un giorno di prognosi) e sporgeva la denuncia.

Dichiarava di averlo fatto solo in tale occasione perché, essendo , aveva l'appoggio della madre e della sorella, mentre le altre volte, quando le aggressioni si verificavano a , si sentiva sola e *"non avevo la forza di fare qualcosa da sola"*.

Dichiarava infatti che a ) era capitato che alcuni loro amici la avessero vista con i lividi (*"sul collo, dietro la schiena"* o, d'estate, sulle braccia), ma nessuno era mai intervenuto o le aveva chiesto spiegazioni.

Dichiarava di avere avuto l'occhio nero più volte, cinque o sei, a causa dei pugni del compagno e di aver evitato di uscire in quei giorni per non farsi vedere, abbandonando per tale motivo anche la palestra che stava frequentando perché stava seguendo una dieta dimagrante.





La teste riferiva che dopo l'episodio che si verificava a casa dell'A i due interrompevano la relazione per circa un mese, tornando assieme nel mese di settembre, quando l'uomo le diceva di avere interrotto i rapporti con l'altra persona.

La I quindi lo raggiungeva nella casa di

Dopo i primi dieci giorni di convivenza, però, le condotte aggressive del T riprendevano con frequenza quotidiana e per gli stessi motivi: "dopo che siamo tornati insieme da metà ottobre a novembre che me ne sono andata era quasi tutti i giorni".

In una occasione la I immortalava i lividi causati dalle percosse del compagno, scattando alcune fotografie con il proprio cellulare (quattro fotografie che si acquisivano, che la teste aveva prodotto ai Carabinieri di il 17.12.2016).

Nelle fotografie si nota la persona offesa con un livido sull'occhio destro e vari lividi sulle braccia.

La I dichiarava di aver scattato tali fotografie dopo essere stata picchiata dal T durante uno dei litigi che avevano dopo la ripresa della convivenza e di averlo fatto perché l'imputato le diceva che si inventava le cose e non aveva prove.

La teste dichiarava che quando iniziavano ad avere i primi litigi il T non la offendeva, né usava parolacce; durante gli ultimi litigi, invece, le diceva che doveva vergognarsi di essere una donna, che non sarebbe dovuta nascere e che era una puttana.

L'11 novembre poi l'uomo la mandava via di casa, dicendole di prendere le sue cose e accompagnandola a casa di una loro amica. Le chiedeva anche di restituirgli le chiavi di casa, tanto che la I non riusciva neanche a recuperare tutti i suoi effetti personali dall'abitazione in cui avevano convissuto. La donna chiamava poi uno zio, che abitava a F, il quale la riportava a casa a

Incontrava nuovamente il T solo nel 2017, quando chiacchieravano qualche minuto.

La teste dichiarava di avere contattato la donna che riteneva essere l'amante del compagno, V e F dapprima tramite Facebook e poi telefonicamente; perché voleva chiederle informazioni in quanto il T negava di avere con lei una relazione.

La F le riferiva di essere al conoscenza del fatto che il T la picchiasse e di esserne dispiaciuta, ma negava di avere una relazione con l'uomo, del quale si dichiarava solo amica.

V M L F esaminata in udienza, dichiarava di essere amica del T che era (anche al momento della testimonianza) suo collega di lavoro. Dichiarava di aver saputo dall'uomo che aveva problemi con la I quando stavano insieme.

La teste in un primo momento negava di avere mai parlato con la I

Successivamente, solo su contestazione, ammetteva di aver parlato con la donna un paio di volte per telefono: nel dicembre 2014, quando la I la chiamava per dirle che aveva scoperto che lei era l'amante del suo compagno (circostanza che la teste dichiarava non essere vera) e una seconda volta nell'aprile del 2016, quando la I le chiedeva aiuto perché le diceva che il T la picchiava.

In merito all'episodio dell'agosto 2016, infine, veniva escussa G A

La teste dichiarava di ricordare di aver cacciato fuori da casa propria il T e la I nell'agosto del 2016. Riferiva di averlo fatto perché i due, dopo essersi recati da lei per un caffè, avevano iniziato a litigare animatamente, offendendosi a vicenda; allora la A li aveva mandati via non gradendo che alzassero così la voce in casa sua.

La teste, anche a seguito di contestazione mossa dal Pubblico Ministero sulla base di dichiarazioni di segno opposto precedentemente rese, negava di aver visto i due picchiarsi in quella occasione.

Dichiarava di aver assistito in precedenza a discussioni tra loro, ma mai accese quanto quel giorno; tanto che, dopo questo episodio, interrompeva i rapporti di amicizia con entrambi.



Alla luce del quadro probatorio così sintetizzato risulta provata la responsabilità del T per il reato allo stesso contestato.

È infatti emerso che l'uomo teneva nel corso di più mesi - a partire dal 2015 e con frequenza sempre maggiore, che diventava quasi quotidiana, nel 2016, fino alla separazione dell'11 novembre - condotte fisiche estremamente violente contro la compagna, che picchiava ripetutamente - stringendole le mani al collo e percuotendola tanto da provocarle lividi e fuoriuscite di sangue dal naso - non tollerando la sua gelosia.

Nel caso di specie gli elementi di prova acquisiti a fondamento dell'ipotesi accusatoria provengono fondamentalmente dalle dichiarazioni della persona offesa.

Com'è noto, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato e nel caso di specie la donna è risultata estremamente credibile ed attendibile, avendo reso una testimonianza caratterizzata da dichiarazioni coerenti, logiche, ordinate e del tutto contenute e moderate nell'esposizione.

La I peraltro, non si costituiva parte civile nel presente processo (che subiva anche due rinvii per la sua assenza, prima per ragioni di salute e poi per il rappresentato timore derivante dalla situazione di allerta sanitaria per l'emergenza da Covid-19).

Nel corso della testimonianza (dell'ottobre 2020), inoltre, la I non manifestava alcun sentimento di astio o intento calunnioso o persecutorio nei confronti del T con il quale del resto non aveva più alcun rapporto da novembre 2016, avendolo incontrato solo una volta nel 2017 e su richiesta dell'uomo (incontro durante il quale non accadeva nulla di rilevante). La donna, ricevendo sul punto conferma dalle altre testimoni, dichiarava poi di avere una nuova relazione sentimentale con un altro uomo e di sapere (essendo entrambi originari di ) che anche il T aveva una nuova compagna.

Nel corso della testimonianza la persona offesa ribadiva più volte che i litigi che si verificavano tra loro (anche violenti) erano sempre dovuti alla sua gelosia e alla sua convinzione (sempre smentita dal T e anche dalla F) che l'uomo avesse un'altra relazione; ribadiva infatti più volte che il T non l'aveva mai picchiata in precedenza e che in occasione delle prime discussioni, dopo averla picchiata, le chiedeva scusa e tornava *"la persona che ho conosciuto"* (ovvero un uomo non violento né offensivo).

La I quindi rappresentava bene in udienza l'evolversi della situazione e la trasformazione avuta dall'uomo, nel corso dei mesi (dal 2015 al 2016), descrivendo in maniera evidentemente trasparente la situazione che si era trovata a vivere nel periodo in contestazione, non tentando di nascondere la sua gelosia nei confronti dell'uomo (che scatenava gli episodi in esame), né cercando di fornire una descrizione negativa del T, che, anzi, indicava come un uomo non avvezzo alla violenza (almeno prima e dopo la vicenda in parola).

Inoltre, nonostante la donna apparisse ormai "lontana" dagli episodi - risalenti nel tempo e terminati nel novembre 2016 ed essendo la stessa andata avanti con la propria vita - non riusciva a trattenere le lacrime nel momento in cui doveva riferire delle aggressioni fisiche subite ad opera del T.

Tale complessivo atteggiamento denota la assoluta genuinità e rispondenza al vero delle dichiarazioni della persona offesa.

La testimonianza della Iorillo del resto appare complessivamente confermata dalle ulteriori acquisizioni probatorie.

V F pur mantenendo inizialmente un atteggiamento reticente - essendo amica del T e sostanzialmente criticando la gelosia della I - al termine della testimonianza riconosceva di aver ricevuto dalla persona offesa confidenze in merito alle aggressioni che la stessa



stava subendo (nell'aprile del 2016) da parte del compagno; la stessa poi ricordava che il T in quel periodo era molto avvilito per la situazione che si era venuta a creare con la compagna.

Si acquisivano anche le fotografie che immortalavano i lividi sul viso e sul corpo della I, che la stessa riferiva essergli stati causati dal T

Infine significativa appare anche la testimonianza della A

Nonostante la teste (anche a seguito di contestazione di segno opposto) abbia dichiarato di non aver visto il T picchiare la I perché, diceva, era impegnata a lavare le tazzine del caffè che avevano bevuto, ma di aver solo sentito che i due litigavano insultandosi a vicenda, la reazione che aveva a tale litigio appare significativa.

La I dichiarava infatti che quel giorno, in casa della A, il T la picchiava, anche se non in maniera eccessivamente violenta (*"solo a schiaffi e tirò i capelli"*); dopo un paio di giorni la donna si recava al Pronto Soccorso dove le diagnosticavano "trauma contusivo braccio sinistro da riferite percosse" con un giorno di prognosi.

La A dichiarava in udienza di aver assistito già in precedenza a litigi tra i due fidanzati, tuttavia prima dell'agosto 2016 non aveva mai interrotto il rapporto di amicizia con i due.

Solo dopo il litigio dell'agosto 2016 li cacciava di casa e tale vicenda, a differenza delle precedenti discussioni a cui pure assisteva, la colpiva a tal punto da indurla ad interrompere qualsiasi rapporto con tutti e due.

È evidente (alla luce della reazione della A, delle dichiarazioni della I e del certificato del Pronto Soccorso agli atti) che quel giorno in casa della A il T e la I non si siano limitati ad offendersi reciprocamente; apparendo, se così fosse, la reazione della A sproporzionata e ingiustificata in ragione dei pregressi rapporti tra i tre dalla stessa riferiti.

È dunque provato che il T a partire dal 2015 - ovvero da quando la I iniziava a sospettare che lo stesso avesse un'altra relazione e gliene chiedeva conto - teneva una condotta che integra il reato di maltrattamenti, poiché la sottoponeva ad aggressioni fisiche che con il tempo diventavano sempre più brutali e frequenti.

Tali condotte, a cui nell'ultimo periodo si accompagnavano anche offese, insulti e parolacce (a differenza dell'inizio), avvilitavano e mortificavano la donna, la quale era anche del tutto isolata, essendosi trasferita a da per seguire il compagno; la stessa, infatti, trovava la forza per denunciare l'uomo e per recarsi al Pronto Soccorso solo quando veniva aggredita a perché si sentiva appoggiata dalla madre e dalla sorella, nonostante la aggressione dell'agosto 2016 non fosse tra le più gravi che la I subiva, come dalla stessa dichiarato e come dimostrato dalle fotografie agli atti. Anche la circostanza che la donna abbia consegnato le fotografie ai Carabinieri di solo nel dicembre 2016, dopo più di un mese dalla fine del suo rapporto con il T e solo perché convocata, denota l'assenza di intenti calunniatori nella persona offesa.

La circostanza, poi, che il T tenesse questi atteggiamenti perché la I era gelosa e sospettasse di venire tradita non vale certamente ad escludere la sussistenza del reato di maltrattamenti, alla luce dell'esteso lasso temporale in cui l'uomo poneva in essere le condotte, via via sempre più gravi, che costituivano reazioni certamente spropositate e sproporzionate rispetto ad una (eventuale) insistenza della donna nel chiedergli informazioni ed implicavano l'utilizzo sistematico di violenza fisica che umiliava e annichiliva la donna, procurandole sofferenze fisiche e psichiche, i cui strascichi erano ancora evidenti in udienza quando la I non riusciva a trattenere le lacrime nel tornare con la mente a quei momenti.

Sono tuttavia ravvisabili le circostanze attenuanti generiche in capo all'imputato, che è soggetto del tutto incensurato, in considerazione di quanto riferito dalla persona offesa in merito al



contegno avuto dal T prima dell'insorgere dei litigi per gelosia e dopo l'interruzione del loro rapporto, rimanendo la condotta censurata circoscritta ad un momento di crisi del rapporto affettivo a cui peraltro era lo stesso T a porre fine.

Venendo quindi al trattamento sanzionatorio, l'imputato va condannato alla pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione, così calcolata: pena base anni due di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena predetta.

In considerazione del buon comportamento dell'imputato e del suo stato di formale incensuratezza, infine, può riconoscersi allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.**

**DICHIARA**

Ti G colpevole del reato al medesimo ascritto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche in regime, lo

**CONDANNA**

alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

**Visto l'art. 163 c.p.**

**ORDINA**

la sospensione condizionale della pena.

Milano, 7 ottobre 2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Milano, 22/10/20



IL CANCELLIERE

Il Giudice

Dott. ssa Vincenza Papagno





N. 12097/2019 RG TRIBUNALE

N. 16049/2018 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il \_\_\_\_\_

N. 7387/21 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE IL 16/10/21

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_

PASSATO IN GIUDICATO

IL 16/10/21

Milano.

IL FUNZIONARIO

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica



SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA

21-7-21



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**

Il Giudice, dr. Federico Botta  
all'udienza odierna ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di:

A \_\_\_\_\_ M nato in Egitto il \_\_\_\_\_ 1984, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore d'ufficio

- già presente, oggi non comparso

difeso d'ufficio dall'Avv. Grasso Squassoni Emanuele del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Fontana n. 18

- presente

**IMPUTATO**

*per il delitto p. e p. dall'art. 572 e 61 nr. 11 quinquies, perché con condotte reiterate nel tempo, maltrattava la ex compagna e convivente B \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ anche alla presenza dei figli minori Ci \_\_\_\_\_ e A \_\_\_\_\_ sia psichicamente, con svariate frasi vessatorie e ingiuriose (quali "sacco di merda, puttana, troia maiale") e minacce, anche di morte (con frasi come "ti brucio viva"), sia fisicamente, con schiaffi, pugni, calci e spintoni, nonché stringendole le mani intorno al collo, tanto da farle temere per l'incolumità propria e delle figlie e tanto da indurla ad allontanarsi da Milano lasciando le figlie al padre; in particolare:*

- dal 2015, iniziava a non chiamarla più per nome, rivolgendosi a lei con epiteti quali "sacco di merda, puttana, troia maiale", alzando le mani contro di lei anche alla presenza dei figli minori nonostante le precarie condizioni di salute della donna (in quel periodo operata

dopo aver subito un infarto), in particolare afferrandola spesso dal collo, stringendo la presa;

- il 9.02.2018, mentre in casa si trovava anche l'amica della vittima P. [redacted] R. [redacted] C. [redacted], colpiva la B. [redacted] con due calci forti alle gambe, scappando allorché notava che una amica della predetta (P. [redacted] R. [redacted] C. [redacted] V. [redacted]) aveva assistito alla scena e successivamente, una volta rientrato, rivolgendosi minacciosamente alla P. [redacted] stessa asserendo "io qui pago l'affitto e tu non devi più entrare";
- in data 27.02.2018, in occasione di una visita da parte della P. [redacted], si rivolgeva alla B. [redacted] con tono minaccioso dicendo che l'avrebbe bruciata viva davanti alla P. [redacted] se non fosse andata via di casa.

Fatti accaduti in Milano, dal 2015 al marzo 2018.

**Persona offesa:**

B. [redacted] R. [redacted] nata il [redacted] 1978 a [redacted] domiciliata ex art. 33 disp. Att. presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Pietro Fusca del Foro di Messina

**Persona da avvisare sulle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter**

**c.p.p.**

**Conclusioni delle parti:**

Il PM ha chiesto: esclusa l'aggravante contestata, concesse le circostanze attenuanti generiche, condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

La Difesa dell'imputato ha chiesto: assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano in data 25.06.2019 A. [redacted] M. [redacted] è stato chiamato a rispondere del reato indicato in epigrafe.

Alla prima udienza del 28.10.2019 l'imputato non è comparso e il Giudice in origine assegnatario del fascicolo, verificata la regolarità delle notifiche, ha disposto procedersi in sua assenza e, in assenza di questioni preliminari, ha dichiarato l'apertura del dibattimento, rinviando il processo davanti allo scrivente in ottemperanza ai provvedimenti organizzatori del Presidente di Sezione.

All'udienza del 06.11.2019 – comparso l'imputato e revocata la dichiarazione di assenza – è stata raccolta la testimonianza della persona offesa B. [redacted] R. [redacted] con acquisizione del verbale di SIT del 13.05.2018 su accordo delle parti.

Alla successiva udienza del 28.01.2020 la Difesa dell'imputato ha dichiarato di aderire all'astensione indetta dall'Unione delle Camere Penali e il processo è stato conseguentemente

rinvio per i medesimi incumbenti all'udienza del 27.02.2020, con sospensione dei termini di prescrizione.

In tale ultima sede, sono stati escussi i testimoni della lista del Pubblico Ministero (sig. C F e sig.ra C M).

L'udienza fissata per il giorno 07.05.2020 è stata rinviata d'ufficio al 05.11.2020 in ottemperanza alle misure di contenimento della virosi da Covid-19.

All'udienza del 05.11.2020 il Pubblico Ministero ha rappresentato che, per problematiche organizzative dell'Ufficio conseguenti all'emergenza sanitaria, non erano stati citati i testimoni, quindi il Giudice ha rinviato al 15.04.2021.

All'udienza così calendarizzata, preliminarmente, la persona offesa ha dichiarato di voler rimettere la querela e di rinunciare alla costituzione di parte civile, e l'imputato – presente – ha accettato. Il processo si è poi svolto con l'escussione dei residui testi della lista del Pubblico Ministero (sig.ra P R C, sig. M L, sig.ra N D e sig. S B) con rinuncia alla teste sig.ra O – e acquisizione delle SIT rese dalla stessa in data 18.01.2019 – e rinuncia della Difesa ai suoi testi.

All'udienza del 23.06.2021 l'imputato si è sottoposto ad esame ed il Giudice ha rinviato per discussione all'01.07.2021.

All'udienza odierna, esaurite le istanze istruttorie, il Giudice ha invitato le parti a concludere e, al termine della discussione ed all'esito della deliberazione in camera di consiglio, la sentenza è stata resa pubblica mediante lettura dell'infrascritto dispositivo.

2. Preliminarmente, ritiene il Tribunale che le risultanze dibattimentali consentano l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato, nei termini e nei limiti di seguito esposti.

3. Nel valutare gli esiti dibattimentali appare opportuno prendere le mosse dalla deposizione della persona offesa, B R la quale, sentita in udienza il giorno 06.11.2019, ha riferito di avere intrattenuto una relazione sentimentale con A M per oltre 15 anni, e di avere avuto da lui tre figli: A nata nel 2007 e venuta a mancare poco dopo la nascita; C nato nel 2008; A, nata nel 2012.

Su domanda del Pubblico Ministero, la persona offesa ha rappresentato di avere interrotto la relazione con l'imputato all'incirca nel 2015, ma di avere mantenuto la convivenza fino al 2018 nell'abitazione di Via F a Milano.

La teste ha dichiarato di essersi rivolta all'Autorità Giudiziaria per la prima volta il 13.03.2018 (data in cui ha sporto querela), precisando di avere richiesto un intervento già 5 o 6 mesi prima tale

data, ma di avere poi desistito per il timore di vedersi portare via i figli (cfr. pag. 4 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

La signora B ha raccontato al Tribunale di aver preso la decisione di allontanarsi dalla casa familiare per riparare a da un'amica (ora compagna, la signora P ) il 03.03.2018 a causa di una minaccia di morte rivolta dall'imputato, all'esito di un travagliato periodo di tre anni in cui la persona offesa avrebbe subito i soprusi e le sopraffazioni del compagno (*"Ah, che mi ha spinto era l'ennesima minaccia di morte: "Se non te ne vai, io ti do fuoco"*, cfr. pag. 5 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

In particolare, con riferimento al periodo di crisi della coppia, sfociato nell'allontanamento dalla casa familiare nel 2018, la teste ha spiegato che le difficoltà sarebbero iniziate all'incirca tre o quattro anni prima. La persona offesa, interrogata sul punto dal Pubblico Ministero, ha dichiarato che le ragioni degli attriti con il compagno erano legate a dinamiche della vita quotidiana, ricollegabili alla gestione dei figli e della casa (*"Le motivazioni erano penso tante, nel senso che lui si lamentava di tante cose, della pulizia che non veniva fatta in casa, dei bambini, ma il signor A aveva già una relazione extraconiugale."*, cfr. pag. 5 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

Sulla vita quotidiana e sulla relazione con l'imputato, la teste ha riferito che in casa non c'era dialogo e che il compagno non le rivolgeva la parola se non per insultarla: *"No, non c'era dialogo, non c'era proprio dialogo, lui non mi salutava mai, non mi parlava mai, niente, non faceva niente se non alzare le mani quando gli andava. Oppure per insultarmi, ovviamente."* (cfr. pag. 9 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

La signora B ha poi compiutamente descritto le condotte dell'imputato e le dinamiche instauratesi all'interno della famiglia; in particolare, la teste ha dichiarato: *"Lui aveva un orario di lavoro, certo, lui finiva alle 5, ma non arrivava mai a casa se erano le 7, le 8, arrivava a casa, non so, ma anche dal nulla, nel senso che io preparavo da mangiare, mi sedevo e lui cominciava: "Buon appetito maiale, ecco il maiale che si siede", era un po' così, molto strano, perché non si è mai comportato così."* (cfr. pag. 6 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

La persona offesa ha precisato che tali erano le espressioni con cui, negli ultimi 3 anni, il compagno si rivolgeva a lei: *"Così, sì. Non mi chiamava neanche più per nome a me"* (cfr. pag. 6 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

Nel corso del controesame condotto dalla Difesa di Parte Civile (costituzione successivamente revocata all'udienza del 15.04.2021), la signora B ha ulteriormente dichiarato che A

M non si rivolgeva più a lei chiamandola per nome ma usava epiteti offensivi: *"Sì, il mio*

nome non era più R ma era sacco di merda.” (cfr. pag. 10 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

Le espressioni ingiuriose venivano rivolte alla persona offesa con cadenza quotidiana (cfr. pag. 11 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

La signora B ha poi descritto un episodio di violenza (verbale e fisica), avvenuto all'incirca due anni e mezzo prima la fine della relazione, verso la metà del 2016: “[...] lui era in bagno, io sono entrata, gli ho detto: “Scusa, dovrei fare la pipì”, e lui ha detto: “Vai”, io ho fatto la pipì, ha cominciato: “Fai schifo, sei grassa, sei una puttana”, di qua, di là, “tua mamma era una puttana e tu devi morire puttana come lei”, io a un certo punto non ch’ho visto più e gli ho tirato i boxer, gli ho detto: “M adesso piantala”, e lui m’ha preso la testa e me l’ha schiaffata due volte contro il muro.”, cfr. pag. 7 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

La teste ha precisato di non essersi recata al Pronto Soccorso poiché aveva paura, per cui ha preferito scappare da un’amica – la signora V C ~ figlia dei signori F e M C – (“[...] sono andata a casa della mia amica, mi son venute a prendere a piedi a metà strada perché mi girava la testa.” – “Sì, l’ho chiamata: “Per favore, aiutatemi, posso venire da voi?”, e sono andata, io ho passato lì una notte ma la mattina, alle 6 e mezza, ero già a casa per prendere i miei figli per portarli a scuola.”, cfr. pag. 8 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

Oltre all’episodio di violenza fisica sopra descritto, la teste ne ha illustrati altri. Segnatamente, sempre nel 2016, la signora B sarebbe stata aggredita dall’A in casa: “[...] Io sono arrivata a casa, non c’era furgone, non c’era macchine, quindi ero a casa da sola, pensavo di essere a casa da sola, io ho aperto la porta, lui era dietro alla porta che mi aspettava, mi ha preso da dietro e m’ha detto: “Adesso non ci sono i bambini e ci penso io a te.” – “Mi ha dato tante di quelle botte dietro alla schiena e lì c’è testimone poi quando sono arrivata in perché io all’inizio non mi sono accorta dei lividi.” – “Sì, lui era dietro la porta. Non c’era macchina, non c’era furgone sotto, e infatti ero tranquilla, perché io sinceramente stare a casa con lui da sola avevo paura.” – “Io sono entrata. No, no, sono entrata io, lui era o dietro la porta, o comunque io non l’ho visto, m’ha preso le mani così dietro e m’ha portato in camera e ha detto questa frase, che non la scorderò mai: “Adesso non ci sono i bambini, ci penso io a te.” – “Mi ha dato tanti calci dietro la schiena. Ma all’inizio io il livido io non l’ho visto, avevo dolore ma il giorno dopo, ripeto, dovevo partire col treno con mia figlia per andare in montagna, sono arrivata ma facevo una fatica sia a star seduta, che in piedi, sono andata per farmi la doccia, nel frattempo che mi son spogliata è entrata la compagna di mio papà, mi fa: “Cosa hai fatto dietro lì?”, all’inizio ho detto: “Niente”,

*poi mi son girata, era grande come un piatto. [...]”, cfr. pagg. 8 e 9 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).*

Ai due episodi del 2016 è seguita un'altra aggressione fisica, avvenuta il 09.02.2018, mentre i figli minori si trovavano in casa. La persona offesa ha raccontato di essere stata chiamata dal compagno – mentre lei era in camera – che le chiedeva di andare a chiudere la porta dell'ingresso poiché lui stava uscendo di casa. A quel punto, l'imputato sarebbe uscito per poi rientrare subito in casa e avrebbe sferrato due calci alle gambe della persona offesa, colpendola con le scarpe antinfortunistiche (*“[...] lui entra in camera, perché la porta era aperta, tranquillamente, i miei figli andavano e venivano come volevano, e lui mi dice: “Vieni a chiudere la porta. Sto andando, vieni a chiudere la porta”, in quel momento io non c'ho fatto caso che lui non mi chiede mai di andare a chiudere la porta a chiave, io sono andata per chiudere la porta, lui è uscito, è rientrato subito e m'ha sferrato due colpi con le scarpe antinfortunistiche nelle gambe, io lì ho quasi perso conoscenza, ho urlato come una matta dal dolore e lì sono arrivati tutti i vicini, che volevano chiamare i Carabinieri, ovvio. E lui se n'è andato, è scappato dalle scale.”*, cfr. pag. 9 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

Con specifico riguardo alla presenza dei bambini in casa, la teste, nel corso del controesame condotto dalla Difesa di Parte Civile, ha specificato che i bambini hanno spesso assistito alle minacce e agli insulti che l'imputato le rivolgeva (cfr. pag. 11 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

Più precisamente, la teste ha riferito che i bambini avrebbero assistito all'episodio del bagno, sopra narrato, nonché ad un'altra scena di violenza, avvenuta una domenica mattina: *“Lui era a casa, sì, premetto che quando io ero a casa facevo io tutto coi figli, quindi oratorio, tutto il resto ci pensavo io, ovvio, perché lui comunque lavorava, e niente, mi ero vestita, avevo messo un vestito le calze, ma normalissima, tutta di nero, mi ricordo, e lui m'ha guardata e m'ha detto tipo: “Ma dove vai vestita così, che fai schifo?”, una roba del genere, gli ho detto: “M... , per favore, adesso basta”, allora lì mi ricordo che m'aveva fatto il suo solito gesto, quello così...”* – *“Il gesto di soffocamento”* – *“Perché siccome io ho avuto un infarto 6 anni fa, questo... quando vedeva che proprio facevo fatica a respirare mi mollava. Ecco, e poi niente, io l'ho staccato, ho fatto: “Dai M... adesso basta”, e lui m'ha preso, m'ha scaraventato e io sono atterrata completamente addosso a mio figlio e gli ho fatto male [...]”* (cfr. pag. 12 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

Nel corso del controesame condotto dalla Difesa dell'imputato è emerso un ulteriore episodio di violenza, che sarebbe avvenuto mentre la signora B... era al telefono con la signora R... O... ; segnatamente, la teste ha raccontato che, mentre si trovava sul balcone a parlare al telefono con l'amica, l'imputato, nel sentire che la persona offesa nominava un suo amico, sarebbe

“uscito di testa”, le avrebbe preso il telefono dalle mani, l’avrebbe spinta, per poi buttare il suo cellulare per terra, rompendolo (cfr. pag. 23 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

Sulla domanda della Difesa dell’imputato circa il motivo per cui la signora si sarebbe allontanata dalla casa familiare, lasciando i due figli con il padre, la testimone ha replicato spiegando che sarebbe scappata di casa in quanto molto spaventata ed esasperata, ed ha aggiunto di non aver portato i figli con sé per non sconvolgere la loro *routine* e le loro abitudini di vita radicate a Milano (cfr. pag. 16 del verbale di trascrizioni di udienza del 06.11.2019, in atti).

3.1. L’istruttoria dibattimentale si è arricchita con le dichiarazioni rese all’udienza del 27.02.2020 dai testi della lista del Pubblico Ministero, il signor F C e la signora M

C In particolare, il signor C ha riferito al Tribunale di conoscere la persona offesa in quanto i figli frequentavano la stessa scuola ed ha dichiarato che la signora B raccontava a lui e alla moglie (la signora C ) che il compagno, A M , la maltrattava, picchiandola anche davanti ai bambini (cfr. pag. 4 del verbale di trascrizioni di udienza del 27.02.2020, in atti).

Il teste ha dichiarato di aver visto la persona offesa con dei lividi sul viso, in un’occasione in cui si era recata a casa loro e aveva confidato di essere stata picchiata dal compagno (cfr. pagg. 4 e 5 del verbale di trascrizioni di udienza del 27.02.2020, in atti).

Sulle medesime circostanze ha riferito la signora C la quale ha raccontato che la signora B le aveva confidato che il compagno la maltrattava, e che spesso si presentava a casa sua, dopo le discussioni, piangendo, e in una occasione l’aveva vista con un bernoccolo in fronte, provocato dall’agito violento di A M che le aveva fatto sbattere la testa contro al muro (cfr. pag. 8 del verbale di trascrizioni di udienza del 27.02.2020, in atti).

3.2. I residui testi della lista del Pubblico Ministero, escussi all’udienza del 15.04.2021, hanno contribuito a delineare ulteriormente i tratti essenziali della vicenda descritta dalla persona offesa.

Segnatamente, la signora P che all’epoca dei fatti era amica della persona offesa, ha riferito al Tribunale di avere assistito ad uno degli episodi di violenza descritti dalla signora B

La teste ha raccontato che, mentre si trovava a casa con l’amica, l’imputato avrebbe chiamato la signora B chiedendole di aprire la porta. La signora B si sarebbe alzata e avrebbe lasciato la stanza in cui la signora P stava guardando la televisione. Dopo circa cinque minuti, la signora P ha riferito di aver sentito delle urla provenire dall’ingresso e di essere accorsa per soccorrere l’amica, che ha trovato riversa a terra, dolorante, poiché aveva ricevuto due calci dal compagno sulle gambe. La teste, in seguito a contestazione all’uopo mossa dal Pubblico Ministero, ha precisato di aver assistito alla scena in quanto si era allontanata dalla stanza per andare in bagno,





e ha confermato di avere visto dei lividi e dei segni sulle gambe dell'amica, che era stata colpita da A con le scarpe antinfortunistiche (cfr. pag. 4 del verbale di trascrizioni di udienza del 15.04.2021, in atti).

A quel punto la signora F avrebbe rincorso l'imputato, che intanto stava fuggendo dalle scale, mentre sul pianerottolo accorrevano i vicini, allertati dalle urla della signora B

La teste ha dichiarato che quello era l'unico episodio di violenza a cui ha assistito in prima persona, e che altri episodi le erano stati raccontati dalla signora B (un episodio in cui il compagno le aveva rotto un dito e l'episodio dei pugni sulla schiena).

La signora P ha, inoltre, testimoniato di avere udito l'imputato proferire una minaccia nei confronti della signora B ("*[...]dopo un altro episodio che io ero a casa da lei che ero in bagno e lui gli ha detto che se non se ne andava la bruciava viva.*", cfr. pag. 6 del verbale di trascrizioni di udienza del 15.04.2021, in atti).

Su domanda della Difesa, la teste ha dichiarato che i bambini non hanno assistito all'episodio descritto, ma si sono accorti della violenza in quanto hanno sentito le urla della madre (cfr. pag. 8 del verbale di trascrizioni di udienza del 15.04.2021, in atti).

3.3. Il teste M L, vicino di casa dell'imputato dall'aprile del 2018 al 31.03.2021, ha riferito di non conoscere la signora B in quanto la stessa non abitava più con A M

3.4. La signora N D vicina di pianerottolo delle parti all'epoca dei fatti, ha riferito di aver sentito urlare in un'occasione la signora B e di aver bussato alla porta della sua abitazione per chiedere se avesse bisogno di aiuto (cfr. pagg. 9 e 10 del verbale di trascrizioni di udienza del 15.04.2021, in atti). La teste ha raccontato che le ha aperto la porta la signora P che le riferiva che A aveva tirato un calcio alla signora B mentre sopraggiungeva la stessa persona offesa, piegata su se stessa, tenendosi l'inguine, che chiedeva all'amica F di chiudere la porta (cfr. pag. 10 del verbale di trascrizioni di udienza del 15.04.2021, in atti).

3.5. Il signor B S datore di lavoro di A ha riferito al Tribunale di aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte della signora B, che gli ha telefonato dicendogli che M la stava picchiando (cfr. pag. 13 del verbale di trascrizioni di udienza del 15.04.2021, in atti).

A quel punto, il signor S ha preso contatti con l'imputato, il quale avrebbe negato l'accaduto, mentre la signora B avrebbe ribadito che era stata picchiata dal compagno, come già era successo in altre occasioni (cfr. pag. 14 del verbale di trascrizioni di udienza del 15.04.2021, in atti).

3.6. L'istruttoria orale si è conclusa con l'esame dell'imputato, svoltosi in data 23.06.2021. A

M ha negato l'esistenza degli episodi di violenza fisica descritti dalla persona offesa. Sui fatti avvenuti alla presenza della signora P l'imputato ha offerto la sua versione dei fatti: *"[...] Io quel pomeriggio là sono entrato in camera a prendere il mio cappellino, quello. Io ho aperto la porta per entrare in camera, ho visto loro due baciarsi. Io l'ho chiamata fuori, ho discusso con lei, ho detto: "Dovete andare o me ne vado io". Da quella volta lì basta, io ho finito tutto con la signora B e subito dopo, il 3 marzo, la signora è andata, punto. Ci siamo salutati in pace, in tranquillità, nessun altro è successo"* (cfr. pag. 6 del verbale di trascrizioni di udienza del 23.06.2021, in atti).

L'imputato ha negato di aver minacciato o insultato la compagna, specificando che ci sarebbe stata "qualche parolaccia tra loro", ma mai "parole pesanti".

Nel corso del controesame condotto dalla Difesa, l'imputato ha precisato che i litigi che aveva con la compagna erano dovuti alla mancanza di pulizia della casa e alle condotte della signora B *"Erano litigi apposta per quello, per mancanza di pulizia in casa come ho portato tante foto. Beveva tanto ed è cominciato a diventare una cosa pesante, quasi tutta la giornata e la sera, solo sulla tv in camera e basta, niente di più. Cucinare si parlava anche alle 10 di sera quando i bambini dovevano svegliarsi la mattina alle 8 per andare a scuola. È diventata pesante. Io lavoravo tutta la giornata, non potevo accollarmi di pulir casa e far tutto da solo."* (cfr. pag. 8 del verbale di trascrizioni di udienza del 23.06.2021, in atti).

3.7. All'udienza del 15.04.2021, infine, sono state acquisite le dichiarazioni rese in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali dalla signora R O , la quale ha riferito di aver conosciuto la coppia perché frequentavano lo stesso bar, e di essere a conoscenza del fatto che la signora B e A litigassero spesso. La signora O ha dichiarato che l'amica le raccontava di essere stata picchiata dal compagno. Tuttavia, la teste ha aggiunto di aver notato dei "comportamenti di lei un po' strani", e di aver appreso che facesse abuso di alcolici. La signora O ha dichiarato di non avere mai assistito a discussioni tra i due e di non avere mai sentito che la signora B venisse aggredita da A mentre erano al telefono.

4. Così sinteticamente ricostruita l'istruttoria dibattimentale, occorre ora soffermarsi sulla valutazione del materiale probatorio raccolto e sulla qualificazione giuridica dei fatti, così come emersi.

Preliminarmente, con riferimento alla categoria probatoria costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, è opportuno richiamare la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, secondo la quale può addivenirsi ad una statuizione di condanna anche sulla base della

deposizione di un unico teste, ancorché questi si identifichi nella stessa persona offesa, dovendosi riconoscere alla vittima del reato piena capacità di testimoniare.

Tale capacità non può essere tuttavia disgiunta dalla considerazione che la deposizione della persona offesa va valutata con la dovuta cautela, in considerazione del particolare interesse accusatorio di cui la stessa è portatrice, confliggente con quello dell'imputato, specie ove si sia costituita parte civile. Il giudice, pertanto, alla luce di tale peculiare connotazione, è tenuto ad una valutazione rigorosa delle dichiarazioni del teste-persona offesa che non può prescindere da un vaglio di attendibilità intrinseca del dichiarante, da compiersi alla stregua di parametri quali la costanza e uniformità delle accuse, la puntualità della descrizione delle modalità dell'accaduto, l'assenza di intendimenti calunniatori; vaglio che deve essere particolarmente attento quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell'assunto della persona offesa (Cass. 22.1.1997, Ricci) o quando addirittura la dichiarazione della parte lesa risulti contrastata da diversi elementi probatori, che impongono che il contenuto del suo contributo dichiarativo venga valutato, a fini probatori, con estremo rigore e spirito critico, sottoposto a verifica dettagliata e non accettato con generica giustificazione argomentativa (Cass., S.U., 19.7.2012, n. 41461, Bell'Arte ed altri; Cass., sez. III, 27.4.2006 n. 34110, Valdo Iosi e altri; 8.3.2000, Di Tella; sez. III, 13.11.2003 n. 3348, Pacca e altro).


Ciò posto, nel caso di specie, la persona offesa – che si è costituita Parte Civile ma che ha successivamente rimesso la querela e revocato la costituzione – ha reso dichiarazioni precise, circostanziate e conferenti, non mostrando di avere intenti calunniatori nei confronti dell'imputato, né di essere mossa da acrimonia o spirito di ritorsione (tanto più che, come poc'anzi evidenziato, ha rinunciato all'azione civile).

La persona offesa ha descritto lucidamente i fatti, ripercorrendo i tre anni antecedenti alla separazione, senza contraddirsi e rispondendo in modo puntuale alle domande di tutte le parti.

Gli episodi, frequenti e reiterati nel tempo, di violenza – fisica e verbale – descritti dalla signora B sono emersi gradualmente nel corso dell'istruttoria dibattimentale, su sollecitazione delle parti processuali, sintomo che la persona offesa non desiderasse rivalersi nei confronti dell'imputato, ma piuttosto narrare con fedeltà quanto subito.

Le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa – già di per sé credibili in quanto precise, circostanziate, lineari e dettagliate – trovano significativi elementi di conferma in quelle rese dagli altri testimoni.

Principiando dalle dichiarazioni rese dai signori C e C le stesse sono risultate pienamente sovrapponibili al racconto offerto dalla persona offesa: entrambi i testimoni hanno



confermato di aver appreso dalla signora B che il compagno la picchiava e di aver visto la persona offesa riparare a casa loro con dei lividi sul volto.

La signora P ha, invece, descritto l'episodio a cui ha assistito in prima persona: mentre si trovava in casa con la signora B avrebbe visto A sferrare un calcio sulle gambe della persona offesa, quasi all'altezza dell'inguine, con le scarpe antinfortunistiche.

La medesima circostanza è stata confermata dalla signora N D vicina di casa della coppia, che ha riferito di aver sentito delle urla provenire dalla loro abitazione per cui avrebbe suonato il campanello e, accolta dalla signora P che le riferiva l'accaduto, avrebbe visto la signora B portarsi all'ingresso, piegata su se stessa, mentre si teneva l'inguine con la mano (la teste ha specificato che la persona offesa era piegata sull'inguine destro, descrivendo quindi un'immagine molto precisa).

Anche il teste S datore di lavoro dell'imputato e a lui molto vicino ("*...* Io questo posso dire che il signor AE per me è come un terzo figlio", cfr. pag. 15 del verbale di trascrizioni di udienza del 15.04.2021, in atti), ha dichiarato di avere ricevuto una telefonata dalla signora B che gli chiedeva di intervenire in quanto M la stava picchiando.

Il solido quadro probatorio delineato dalle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dalla deposizione degli altri testi della lista del Pubblico Ministero, non appare scalfito dalle dichiarazioni di senso contrario rese dall'imputato, né tantomeno da quelle rese dalla signora O R parzialmente confliggenti con il racconto della persona offesa.

A M sottoposti ad esame, si è limitato a negare di aver mai percosso la compagna o di averla mai aggredita verbalmente, circoscrivendo i conflitti famigliari ad isolati e sporadici scontri reciproci. Sull'episodio del calcio sferrato alla persona offesa, testimoniato dalla signora P e, in parte, anche dalla vicina di casa, l'imputato ha negato la violenza, senza però offrire un racconto alternativo convincente.

Quanto alle dichiarazioni rese dalla signora R O, occorre rilevare come le stesse non si pongano in contraddizione con il nitido quadro probatorio che l'istruttoria dibattimentale ha contribuito a delineare. La signora O – le cui sommarie informazioni testimoniali sono confluite nel fascicolo del dibattimento su accordo delle parti – si è infatti limitata a descrivere il suo rapporto di conoscenza con le parti, riferendo della loro situazione conflittuale, dichiarando che la signora B – che pure manifestava comportamenti spesso inadeguati – le aveva confidato di essere picchiata dal compagno, ma negando di avere percepito, nel corso di una telefonata con la signora B un'aggressione fisica perpetrata dall'imputato.

Ebbene, se pure la persona offesa – nel corso della sua escussione – abbia dichiarato di essere stata aggredita da A M mentre era al telefono con la signora O, affermando che

la stessa avrebbe percepito e colto quanto accaduto dall'altra parte della cornetta, ciò non mina in alcun modo la credibilità della teste, che ha descritto numerosi episodi di violenza fisica e verbale, di talchè può agevolmente ritenersi che la persona offesa non abbia correttamente valutato quanto sarebbe stato percepito della signora O che era intenta a parlare con lei al telefono durante l'aggressione. Ciò non esclude pertanto la credibilità della persona offesa in ordine alla descrizione del nucleo centrale del riferito in ordine all'aggressione patita.

Inoltre, l'assenza di referti medici comprovanti le lesioni è stata in più occasioni spiegata dalla persona offesa, che ha riferito di non essersi mai recata al Pronto Soccorso in quanto aveva timore dell'imputato, e ciò si pone quale ulteriore elemento di conferma dello stato d'animo della vittima. Da ultimo, la circostanza che la persona offesa abbia lasciato la casa familiare, non portando con sé i figli, ma scegliendo di riparare da un'amica in Sicilia non contribuisce in alcun modo a rendere il racconto delle violenze subite poco attendibile e non veritiero. Nel corso dell'istruttoria, la persona offesa – sollecitata dalla Difesa dell'imputato – ha illustrato le ragioni della sue decisione, affermando di essersi sentita esasperata dalla situazione, di avere avuto paura per la propria incolumità in seguito alle minacce di morte proferite dall'imputato, e di essere dunque stata portata, anche per queste ragioni, ad allontanarsi, scegliendo di non coinvolgere i figli nella propria risoluzione per non spezzare in modo repentino la loro quotidianità e per non separarli dalla loro routine.

L'istruttoria dibattimentale ha quindi consentito di raggiungere la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 572 c.p..

Tutto ciò premesso, va evidenziato che il delitto di maltrattamenti in famiglia costituisce reato abituale che si manifesta in una pluralità di atti, che si estrinsecano in sofferenze fisiche e morali arrecate alla vittima, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze (Cass., sez. I, 24.9.1996, n. 8618, Adamo). Tali fatti, isolatamente considerati, potrebbero essere anche non punibili o non perseguibili, ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo e a cagione della loro vessatorietà, idonea a determinare sofferenza fisica e morale e umiliazione nella persona offesa, nonché per la loro abitualità, che non richiede che le condotte siano poste in essere in un tempo prolungato e non è esclusa dal fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità o di accordo con i familiari, essendo sufficiente anche che essi si siano ripetuti, anche in un lasso di tempo limitato (cfr. Cass., sez. VI, 19.6.2012, n. 25183, R.; 5.12.2011, n. 9923/12, S.), come espressione di un atteggiamento di prevaricazione e sopraffazione da parte del soggetto attivo.

Il delitto *de quo* consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà e del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa. Si tratta cioè di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni, le quali costituiscono fonte di disagio continuo ed incompatibile con normali ed accettabili condizioni di vita (Cass., sez. VI, n. 7192 del 4.12.2003; conf., tra le altre, Cass., sez. VI, n. 55 del 8.11.2002; Cass., sez. III, n. 4752 del 9.3.1998).

Dalla ripetitività dei fatti di percosse ed ingiurie deve, cioè, ricavarsi l'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilito per la vittima, consapevolmente instaurato dall'agente; non è necessario che la condotta di questi provochi la totale soggezione, essendo sufficiente che le aggressioni abituali attentino alla dignità ed al decoro oltre la soglia della normale tollerabilità.

Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima, e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando, in modo che il colpevole pone in essere le singole sopraffazioni nella consapevolezza di persistere in un'attività illecita posta in essere già altre volte e complessivamente finalizzata ad avvilito la personalità della vittima (Cass., sez. VI, 22.9.2005, n. 39927; conf. Cass., sez. VI, 11.12.2003, n. 6541; cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, 28.3.2012, n. 15680, F.), a nulla rilevando, data la natura abituale del reato, che nel lasso di tempo preso in considerazione siano ravvisabili nella condotta del soggetto agente periodi di normalità e intesa con il soggetto passivo.

Orbene, nel caso in esame la persona offesa ha riferito che i fatti lesivi della sua integrità fisica e morale – sostanziatisi in reiterate ingiurie, minacce e aggressioni fisiche – si sono verificati con cadenza regolare per circa tre anni, imponendole un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile. Basti rammentare che la signora B ha più volte affermato che il compagno non la chiamava più per nome, ma la apostrofava con epiteti quali “maiale” e “sacco di merda”.

Alla luce delle considerazioni espresse in precedenza, la valutazione complessiva della natura e della reiterazione degli episodi è sufficiente a integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia, del quale sussiste anche l'elemento soggettivo, che si ricava agevolmente dagli elementi in fatto della condotta.

Sussiste altresì l'elemento psicologico: infatti si può ragionevolmente desumere dalla condotta così come ricostruita all'esito del dibattimento che l'imputato fosse consapevole che le proprie azioni determinavano una serie di sofferenze morali e fisiche nella persona offesa.



Sussiste, infine, l'aggravante contestata di cui all'art. 61 nr. 11 *quinqües* c.p. per avere l'imputato commesso il fatto alla presenza di un minore. L'istruttoria dibattimentale ha, infatti, dimostrato che in più occasioni i bambini erano presenti in casa e hanno quindi assistito ai maltrattamenti. La circostanza è stata più volte confermata dalla persona offesa: i bambini erano in casa quando l'imputato l'ha colpita con un calcio alle gambe (e lo stesso ha confermato la signora P. Pubblico Ministero: "*Se ne sono accorti?*" – Teste: "*Sì, perché hanno sentito gridare la madre*", cfr. pag. 8 del verbale di trascrizioni di udienza del 15.04.2021, in atti) ed erano altresì presenti quando l'imputato ha colpito la persona offesa, scaraventandola a terra ("*Perché siccome io ho avuto un infarto 6 anni fa, questo... quando vedeva che proprio facevo fatica a respirare mi mollava. Ecco, e poi niente, io l'ho staccato, ho fatto: "Dai M. adesso basta", e lui m'ha preso, m'ha scaraventato e io sono atterrata completamente addosso a mio figlio e gli ho fatto male [...]*). Va pertanto affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia a lui ascritto, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 nr. 11 *quinqües* c.p.

5. Così inquadrata giuridicamente la vicenda, si ritiene che possano riconoscersi in favore di A

M le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., da ritenersi prevalenti alla contestata aggravante e che si giustificano in forza della sua incensuratezza, del fatto che i maltrattamenti sono cessati dal 2018 e che i rapporti con la compagna sono ora pacifici – tanto che la stessa ha deciso di rimettere la querela e di revocare la costituzione di parte civile – del buon comportamento avuto in sede processuale, avendo contribuito a definire in tempi relativamente celeri il processo a suo carico.

Di conseguenza, venendo alla dosimetria della pena, tenuti presenti i criteri di commisurazione della pena posti dall'art. 133 c.p., si reputa adeguata alla complessiva portata dei fatti la pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione, pena così determinata: pena base di anni due e mesi tre di reclusione (dovendosi discostare dal minimo edittale – cornice edittale *ante* Codice Rosso – in considerazione del lasso temporale in cui si sono svolti i fatti – 3 anni – e della particolare intensità delle ingiurie e delle violenze, anche fisiche, rivolte alla persona offesa), ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti giuridici per concedere a A M i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, poiché la pena inflitta con la presente sentenza non supera i limiti previsti rispettivamente dagli artt. 163 e 175 c.p.

L'incensuratezza dell'imputato e la funzione deterrente esercitata dalla sottoposizione al presente procedimento penale consentono di formulare una prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, tale da condurre alla concessione dei benefici della sospensione

condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sussistendone i presupposti di legge.

Si indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione, stante l'elevato carico del ruolo.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

**DICHIARA**

A M responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche giudicate prevalenti rispetto alla contestata aggravante, lo

**CONDANNA**

alla pena di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di reclusione, oltre pagamento delle spese processuali.



Pena sospesa e non menzione.

**FISSA**

in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.

**Milano, 01/07/2021.**

Il Giudice  
dott. Federico Botto





\* el rito PG  
il 28/11/20

Num. R.G. Trib. 9273/19  
Num. R.G.GIP 10877/19

Num. R.G.N.R. 9934/19



Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale  
in composizione monocratica nella persona della  
Dott.ssa Anna Maria Zamagni

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di

Et nato in Romania il 1979 PRESENTE  
elettivamente domiciliato c/o il difensore di fiducia avv. Giuseppe Quaglia del  
foro di Milano PRESENTE  
(nomina ed elezione di domicilio in data 9.4.2019)

**IMPUTATO**

1) reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies, 572 c.p. perché, mediante  
aggressioni verbali, minacce, ingiurie e umiliazioni abitualmente maltrattava  
la moglie convivente B Si e la figlia minore B  
E (nata il 2001), sottoponendole a penose condizioni di  
vita; in particolare, realizzava quanto precede attraverso un'attività sistematica  
ed abituale di prevaricazione che si concretizzava nelle seguenti condotte:

- in più occasioni rivolgeva ingiurie alla moglie dicendole "scema, handicappata, troia, puttana" e "non vali niente, non ti guarda nessuno, sei una puttana" anche alla presenza della figlia;
- aggrediva la moglie tirandole schiaffi, facendole sbattere la testa contro il muro, trascinandola per casa lenendola per i capelli;
- in data 27.09.2018, durante un litigio con la figlia, la aggrediva afferrandola per il braccio, prendendola a schiaffi e spintonandola contro il muro prendendola per la gola, finché la ragazza rovinava a terra sbattendo il costato contro il comodino;
- costringeva la moglie a fare le valigie e la sbatteva fuori dall'abitazione familiare per qualche ora, per poi permetterle di rientrare in piena notte, dopo che la stessa trascorrevva diverse ore in macchina girando per la città;

N 7399/20 della  
Sentenza

**UDIENZA**  
del giorno  
07/10/2020

Depositata  
in  
Cancelleria

il  
27/11/20

Il  
Cancelliere

Visto P.G.  
28/11/20

Sentenza divenuta  
irrevocabile  
dal

Estratto esecutivo

Proc. Rep. c/  
TRIBUNALE di  
MILANO

Il / /

Il  
Cancelliere

Copia sentenza  
alla Questura

di

- *spaccava suppellettili in casa, poi' usandoli per aggredire la moglie;*
- *minacciava di morte la moglie dicendole "ti ammazzo" o "se vai a fare denuncia ti ammazzo": in particolare nel gennaio 2019, dopo aver scoperto che la moglie aveva conosciuto un uomo sul sito di incontri "Badoo" la raggiungeva sul posto di lavoro e la minacciava dicendole "ti aspetto a casa e vedrai che da stasera non ci sarai più" e a metà febbraio 2019 la aggrediva con una katana, la sbatteva contro il muro, le appoggiava la lama sulla gola dicendole "adesso ti taglio la gola, se non puoi essere mia non puoi essere di nessuno";*
- *per motivi di gelosia chiedeva insistentemente alla persona offesa di riferirgli i suoi spostamenti, chiedendole dove si trovava, a che ora rientrava a casa e pretendendo giustificazioni circa i suoi ritardi;*
- *in data 24.02.2019, durante un litigio dovuto a motivi di gelosia, la spintonava, le sbatteva la testa contro il frigorifero, la percuoteva mentre la stessa si trovava a terra e la trascinava per casa tirandola per la felpa che la donna indossava: successivamente, in seguito alla partenza della moglie per il lavoro in stato di alterazione alcolica aggrediva la figlia D. avventandosi contro la stessa, e la minacciava di morte dicendole "dimmi dove si trova tua madre o ti ammazzo";*
- *in data 06.03.2019, al termine di un litigio che aveva portato la donna a rifugiarsi nella camera da letto della figlia, tirava un calcio alla porta e la sfondava per raggiungere la moglie, che terrorizzata richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine e si trasferiva a casa di amiche;*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno e in presenza della figlia minore B. C., nata il 04.02.2001 (fino al 04.02.2019).  
In (Mi), dal 2016 al 06.03.2019.

- 2) *Reato di cui all'art. 615 ter c.p., perché abusivamente si introduceva nei sistemi informatici relativi all'account Facebook e Badoo della moglie B. S. utilizzando le credenziali della stessa, e ne acquisiva il controllo mantenendovisi contro la sua volontà e scrivendo all'uomo con cui la stessa intratteneva delle conversazioni "chi sei? Io sono il marito, non ti permettere di uscire e di parlare con mia moglie".*

In gennaio 2019.

#### **PERSONE OFFESE COSTITUITE PARTI CIVILI**

B. S. nata in Romania 1978,  
H. D. nata in Romania il 2001,  
difese dall'avv. Francesca Garisto del foro di Milano

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Pubblico Ministero: ritenuta la penale responsabilità dell'imputato e la continuazione tra i reati, condanna ad anni 3 di reclusione**


**Parte civile:**

“Voglia l'Eccellentissimo Giudice adito, ritenere la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi di imputazione e/o per quelli, anche diversi ed ulteriori, che riterrà integrati e provati, e condannare lo stesso al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle costituite parti civili nella misura di € 20.000,00 in ragione della gravità delle condotte contestate all'imputato e della sofferenza e umiliazione provocate alle persone offese.

Con condanna provvisoriamente esecutiva, in ragione delle modeste condizioni economiche delle parti civili.

In subordine, qualora questo Giudice non ritenga provata l'entità del danno subito dalle parti civili, voglia condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nei limiti in cui riterrà raggiunta la prova in via presuntiva, rimettendo le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione definitiva.

Condannare, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, come da separata nota, disponendone il pagamento anticipato a carico dello Stato, ex art. 110 comma 3 D.P.R. n. 115/2002, in ragione dell'ammissione della parte civile al beneficio del patrocinio gratuito (anche ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla "legge di stabilità 2016" - art. 1, comma 783, legge 208 del 2015 ed applicabile a tutti i decreti di pagamento emessi dal 01/01/2016).

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. G. G. G.", written in a cursive style. There is a small circled mark above the signature.A handwritten signature in black ink, appearing to be "P.", written in a cursive style.

**Difesa dell'imputato:** assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine assoluzione ex art. 530 comma 2 c.p.p.; in estremo subordine minimo della pena, minimo aumento per la continuazione, generiche ed attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. con giudizio di prevalenza sull'aggravante e doppi benefici

## MOTIVAZIONE

### Il processo

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto di giudizio immediato in data 16.5.2019. Alla prima udienza, celebratasi in data 18.11.2019 alla presenza dell'imputato, le persone offese si sono costituite parte civile e sono state avanzate le istanze istruttorie ammesse come da ordinanza a verbale. Sull'accordo delle parti sono state altresì acquisite la comunicazione di notizia di reato del 11.3.2019.

In data 8.7.2020 sono state sentite le due persone offese ed è stata revocata la misura in essere dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese per il venir meno delle esigenze cautelari. Alla successiva udienza del 9.9.2020 sono stati sentiti M<sup>a</sup> T<sup>a</sup> datrice di lavoro di S<sup>a</sup> B<sup>a</sup> e L. B<sup>a</sup> dapprima cliente e poi amica della stessa. Infine è stata sentita M<sup>a</sup> M<sup>a</sup> del centro antiviolenza di  il quale S<sup>a</sup> B<sup>a</sup> si rivolse nel marzo 2019.

Alla successiva udienza del 22.9.2020 si è svolto l'esame dell'imputato e la difesa dello stesso ha chiesto di produrre chat tratte da *Badoo* che sono state, peraltro, ritenute irrilevanti e sovrabbondanti documentando conversazioni e scambi di foto ammessi dalla parte offesa S<sup>a</sup> E<sup>a</sup>.

La difesa dell'imputato ha infine sollecitato l'audizione di sei testimoni, come da elenco, da sentire sui rapporti tra l'imputato e la moglie, sollecitazione che il Tribunale non ha accolto ritenendo carenti i presupposti di cui all'art. 507 c.p.p., alla luce dell'istruttoria esperita.

Il PM e la PC hanno quindi concluso nella medesima udienza mentre per la discussione della difesa il processo è stato rinviato all'odierna udienza. All'esito, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, è stata pronunciata la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

### Le prove acquisite al fascicolo del dibattimento e la ricostruzione dei fatti

Le prove utilizzabili per la decisione sono le testimonianze rese in dibattimento nonché la certificazione medica del 7.3.2019 e la comunicazione di notizia di reato del 11.3.2019, acquisita con il consenso delle parti.

Non sono state svolte censure in ordine alla credibilità dei testimoni assunti, pur avendo la difesa sottolineato il comportamento fedifrago di S<sup>a</sup> E<sup>a</sup> unica causa della reazione dell'imputato. La difesa, nonostante la parte civile non abbia negato il fatto, ha cercato di fare entrare nel processo le chat e le foto scambiate su *Badoo* al fine di stigmatizzare il comportamento della persona offesa per "*legittimare*" o, quanto meno, giustificare la reazione dell'imputato. Non ha però svolto censure specifiche in ordine alla credibilità di moglie e figlia dell'imputato pur adombrando un intento ritorsivo della denuncia che sarebbe stata sporta solo dopo l'avvio della separazione per colpa della moglie. Tale assunto è rimasto, peraltro, sfornito

di prova non essendo stato prodotto il ricorso ed essendo pertanto impossibile verificare tale coincidenza temporale.

La credibilità di B S deve invece essere affermata così come quella della figlia D in relazione alla quale nulla di specifico è stato evidenziato se non una richiesta di denaro per l'iscrizione ad una scuola, adombrando, anche in questo caso, un intento ritorsivo della ragazza. Non possono altrimenti spiegarsi le domande sul punto della difesa dell'imputato, come se la richiesta al padre di partecipare alle spese scolastiche non fosse pienamente legittima.

Le dichiarazioni di entrambe sono apparse coerenti e prive di contraddizioni. Le contestazioni svolte, soprattutto dalla difesa di parte civile, hanno evidenziato il tentativo di entrambe di contenere l'effetto negativo per il congiunto delle proprie dichiarazioni, escludendo così ogni intento calunniatorio. In ogni caso tutte le dichiarazioni rese in indagini e non ripetute, o sfumate, in dibattimento, sono state confermate; le dichiarazioni delle due persone offese, la cui sofferenza del corso della testimonianza conferma la genuinità, si riscontrano tra loro e risultano altresì confermate dagli ulteriori testi. La difesa ha rimarcato che nell'annotazione acquisita si attesta che, all'atto dell'intervento degli operanti il 6.3.2019, gli *"animi dei coniugi erano acquietati"*. Tale indicazione, diversamente da quanto sostenuto dal difensore, conferma invece il racconto della persona offesa che ha dato atto che a parlare fu solo il marito mentre ella, anche per il dolore alla mandibola, rimase zitta. Peraltro la situazione della donna non era evidentemente tranquilla, tanto che intervenne il 118 e la B i portata in pronto soccorso come da certificato in atti.

Il complesso della CNR 11.3.2019 acquisita con il consenso delle parti conferma, invece, le dichiarazioni delle due persone offese.

### **I fatti come emersi dall'istruttoria dibattimentale**

Così valutate le prove, i fatti debbono essere ricostruiti sulla base delle dichiarazioni delle persone offese tra loro concordanti e confermate in più punti dagli altri testimoni e dalle stesse dichiarazioni rese in esame dall'imputato.

L'imputato ha infatti ammesso alcuni dei comportamenti descritti dalle persone offese e di essere entrato nell'account della moglie relativo a *facebook* e *badoo* di cui al capo 2) di imputazione. Le modalità attraverso le quali lo stesso si è procurato le password per accedere, con l'aiuto della figlia<sup>1</sup> o di un amico informatico, non rilevano. Ciò che è certo, infatti, è che l'accesso sia avvenuto contro la volontà della moglie e a sua insaputa con evidente integrazione del reato contestato. Né rileva il motivo per il quale sia stato effettuato l'accesso. La difesa ha molto insistito nello stigmatizzare il comportamento, a suo parere censurabile, della persona offesa che avrebbe legittimato il comportamento dell'imputato. Il giudizio morale, peraltro, è totalmente estraneo al processo che è chiamato a valutare i fatti giuridicamente rilevanti. Sotto tale profilo mentre l'accesso ai social anche per intrattenere scambi di messaggi o foto a sfondo sessuale non ha alcuna rilevanza, l'accesso abusivo agli account della moglie per spiarla e per intimare ai contatti di non avere rapporti con lei integra il reato contestato sia dal punto di vista

---

<sup>1</sup> Peraltro che la password per accedere sia stata data dalla figlia è stato negato da D e anche la teste B ha riferito che a lei fu detto dallo stesso imputato che aveva pagato qualcuno per accedere.

oggettivo che soggettivo. Sotto tale ultimo profilo l'imputato era pienamente consapevole di accedere in modo indebito non avendo avuto il consenso della moglie pacificamente contraria. Il reato contestato al capo 2) è dunque sussistente.

Quanto al capo 1), S. B. ha descritto i comportamenti del marito, connotati da sempre da aggressività e prevaricazione tanto che, nel paese di origine, le portò via (*rubò*), nascondendola per tre giorni, la piccola C.<sup>2</sup> La violenza di tale comportamento, pur non compreso nell'imputazione qui in valutazione, è indicativa di una modalità relazionale che, nella descrizione della persona offesa, si è protratta negli anni peggiorando però a partire dal trasferimento del figlio in I.

S. B. ha descritto comportamenti irridenti, prevaricanti, svilenti ma nello stesso tempo controllanti, espressione di una idea di potere sulla moglie (come sulla figlia), culminata in una vera e propria violenza sessuale per la quale si rimettono gli atti alla procura in sede.

Gli ultimi tre anni di convivenza prima della separazione sono stati così descritti:

PUBBLICO MINISTERO – Lei ha parlato prima, ha usato questo modo di espressione, ha detto: “Come sempre” quando raccontava certe cose. Mi spiega come si rivolgeva verbalmente a lei suo marito nel corso degli ultimi anni? Dell'ultimo periodo? (...) Negli ultimi tre anni antecedenti la vostra separazione.

TESTIMONE E. S. – “Puttana. Sei nessuno. Cesso. Sei un pezzo di merda” queste erano le parole.

PUBBLICO MINISTERO – C'erano degli scontri fisici durante le discussioni?

TESTIMONE B. S. – Sì. Non sempre però sì. Anche nel passato.

PUBBLICO MINISTERO – Nel corso di questo periodo che le ho detto, negli ultimi 3 anni ogni quanto tempo capitava che ci fossero scontri fisici? Adesso poi ci racconta di che tipo.

TESTIMONE B. S. – Allora poteva essere per una settimana in continuazione magari ogni giorno c'erano queste litigate e poi magari per una settimana non c'era niente o magari per qualche giorno. Poi, comunque, si sapeva che si ritorna...

PUBBLICO MINISTERO – Da cosa nascevano questi...

TESTIMONE B. S. – Non avevano senso, non avevano... nascevano da qualsiasi cosa; non c'era un motivo, non c'era...

PUBBLICO MINISTERO – Parliamo quindi prima di Badoo, prima della chat. C'erano degli argomenti da cui partivano queste discussioni? Danaro? Faccio degli esempi in astratto: danaro, gelosia, altri motivi?

TESTIMONE B. S. – Mah! C'era un pochino tutto. Gli dava fastidio, per esempio quando andavo a comprare le cose per la casa. Non aveva un senso, niente. Per qualsiasi cosa. Se ritardavo, per esempio, 10 minuti a casa: dove sono stata? Dieci minuti. Per qualsiasi cosa. Non c'era qualcosa di, di...

PUBBLICO MINISTERO – C'erano...

---

<sup>2</sup> “Una volta in Romania solo che magari non so che fine ha fatto quella denuncia lì. Sì, è stato anche lì un episodio quando lui mi ricordo che ha rubato mia figlia che aveva un anno e l'ha nascosta per tre giorni che io non l'ho trovata. Ero impazzita. Ero impazzita, ero disperata e non sapevo dove cercarlo e alla fine l'ho trovato. L'ho trovato che era da una sua zia con un figlio piccolo di 4 anni senza una lira in tasca mi sono venduta l'anello per riuscire ad avere i soldi per andare, per ritornare da mia mamma e da lì non sono più tornata da lui. Siamo rimasti separati tre mesi più o meno. Due o tre mesi”. (cfr pag. 24 trascrizione deposizione udienza 8.7.2020)

TESTIMONE B S - Aveva questo piacere, non lo so, di litigare, di discutere, di...

PUBBLICO MINISTERO - C'erano delle percosse? Vi picchiavate?

TESTIMONE B SI - E' successo sì nel passato. Sì, quando la prima volta lui mi alzava le mani. La prima volta, una era. Proprio anni e anni fa. Dove anche io magari lo spingevo e non gli permettevo di alzarmi le mani. Però comunque pensate che non si può calcolare la forza di una donna con la forza di un uomo.

PUBBLICO MINISTERO - E nel corso degli ultimi 3 anni? Ci sono stati... la picchiava o lei picchiava lui? Cioè vi siete messi le mani...

TESTIMONE B SI - No, no, io non lo picchiavo.

PUBBLICO MINISTERO - Lui le ha messo le mani addosso?

TESTIMONE B SI - Sì. PUBBLICO MINISTERO - Chi spiega in che modo e con quanta frequenza la colpiva? Durante queste discussioni le metteva le mani addosso abitualmente? Capitava una volta tanto? Ci spieghi. Consideri che noi dobbiamo capire, non c'eravamo e quindi dobbiamo cercare di capire.

TESTIMONE B S - Allora, poteva succedere che era una volta, diciamo due volte alla settimana. Con esattezza non mi ricordo perché...

PUBBLICO MINISTERO - In che modo la colpiva?

TESTIMONE B S - Poi o mi spingeva o mi dava qualche schiaffo o...<sup>3</sup>

La teste ha precisato che gli episodi di aggressione caratterizzarono il rapporto, in particolare negli ultimi tre anni, dopo la partenza del figlio: *“sono successe non lo so quante volte. Però magari io ho raccontato quell'episodio lì di quel giorno lì, di quella data lì però... sì, mi ricordo quando una volta sono caduta nel bagno, che mi ha dato sempre – così – due schiaffi, che ho pestato la testa sul water. Tante, tante cose che sono successe”*<sup>4</sup>. Alle violenze e agli insulti si aggiungevano le minacce anche di morte *“se provi a fare denuncia io ti ammazzo. Se non sarai mia non sarai di nessuno. Io ti faccio vedere...”* Cioè queste parole erano abbastanza spesso...io ero abituata a queste parole”. La gelosia, acuitasi a seguito della scoperta delle chat su *Badoo* di cui si dirà, fu una costante del rapporto:

DIFESA DI PARTE CIVILE, AVV. GARISTO - (...) L'atteggiamento di gelosia è iniziato nel periodo - chiamiamolo - di *Badoo* o c'era? Era ancora prima?

TESTIMONE B SI - C'era anche prima però magari non così possessivo, non così...

DIFESA DI PARTE CIVILE, AVV. GARISTO - Come si manifestava prima?

TESTIMONE B SI - ... Vi spiego anche il motivo perché... Perché io lavoro e lui sapeva quando io inizio il lavoro e sapeva quando finisco. Per dire che vado al lavoro e vado da un'altra parte non potevo perché io lavoro in vetrina e lui mi poteva controllare solo passando con la macchina davanti al negozio e mi vede che lavoro lì. Poteva farlo anche così non lo so.

GIUDICE - Sì. La domanda dell'Avvocato era: come si manifestava prima di *Badoo* la gelosia.

<sup>3</sup> Cfr pagg. 20 e 21 trascrizione deposizione S B udienza 8.7.2020

<sup>4</sup> Cfr pag. 27 deposizione B S

DIFESA DI PARTE CIVILE, AVV. GARISTO – Le controllava gli orari, le controllava...

GIUDICE – Va beh! Evitiamo magari di fare suggestioni continue. Eh! Allora come si manifestava?

TESTIMONE B S – Come si manifestava? Un episodio: ve lo posso spiegare?

GIUDICE – Certo è qui apposta, signora. Deve dirci quello che succedeva.

TESTIMONE B S – Ultimamente negli ultimi anni mi sono accorta che non do tanta attenzione a mia figlia, cioè non avevo abbastanza tempo a sufficienza per lei. Ho deciso di dedicarmi la domenica con lei, con lei e con mio marito. Decidevo spesso: “Andiamo domenica di fare qualche cosa insieme” ma lui non voleva mai uscire con noi.

GIUDICE – E perché non voleva uscire con voi, scusi?

TESTIMONE B S – Non voleva uscire con noi. E allora io decidendo che devo fare qualcosa insieme a mia figlia uscivo con lei. Magari, non lo so, ci vestivamo bene non... e facevamo qualcosa insieme, si usciva ad un centro commerciale, magari a mangiare qualcosina... Ad un certo punto mia figlia mi diceva: “Sai che mi manda i messaggi? Mi dice: Dove siete? Cosa sta facendo?”. Lui mandava messaggi a mia figlia: “Mandami la foto di dove siete”. Cioè non si fidava e voleva le foto da mia figlia. Venendo a casa mi ha detto parecchie volte: “Dove sei andata? A fare la puttana?”. Gli ho detto: “Ma non ti vergogni? Vado a fare la puttana con tua figlia in giro?”. Questo diciamo è stato un episodio. Poi erano magari altri che... sempre mi accusava, magari, mi diceva diverse cose, diverse... Mi offendeva”<sup>5</sup>

Il comportamento remissivo della moglie era la chiave per evitare ulteriori aggravii della situazione e, in particolare, le violenze fisiche. B S ha infatti precisato:

TESTIMONE B S – Eh! Magari mi offendeva, mi diceva delle parole brutte.

GIUDICE – E dal 2016, da quando è andato via suo figlio...

TESTIMONE B S – Magari se io continuavo... scusatemi che vi interrompo. Se io continuavo, magari si arrivava agli schiaffi, a queste cose qua e a buttarmi fuori di casa. Parlo anche del passato. Cioè tutto dipendeva da me, da come mi comportavo io. Cioè quando... si innescava un conflitto tra di noi. Se io magari lasciavo perdere o magari abbassavo la testa allora le cose si calmavano. Se io continuavo magari per la rabbia, perché mi sentivo offesa le cose andavano oltre<sup>6</sup>.

La parte offesa ha riferito anche dei comportamenti nei confronti della figlia:

GIUDICE – ...Senta, dopo che suo figlio è andato via di casa i rapporti del papà con la figlia si sono modificati?

TESTIMONE B S – Sì.

GIUDICE – In che modo?

TESTIMONE B S – In peggio.

GIUDICE – Cioè?

TESTIMONE B S – Voglio che vi racconta lei questa cosa.

<sup>5</sup> Cfr pag. 298 trascrizione deposizione B S

<sup>6</sup> Cfr pag. 41 deposizione



GIUDICE – No, signora, io lo sto chiedendo a lei e lei mi deve rispondere. Non può scegliere se rispondere o no.

TESTIMONE B<sup>1</sup> S – Va bene. I rapporti per mio marito magari erano educativi ma non mi sembravano molto educativi. Ha alzato le mani...

GIUDICE – Ma con che frequenza alzava le mani?

TESTIMONE B S – Dipende. Dipende magari non molto spesso però i litigi erano spesso. Queste cose che tu puoi uscire adesso o magari... un aspetto: "Fai i mestieri fino alle 8, dopo che hai finito esci con il cane. Puoi uscire fino alle 8 e mezza. Alle 8 e mezza, alle 9 torni a casa". Cioè aveva il diritto a 17 anni di stare fuori mezz'ora e poi rientrare in casa. Un altro aspetto. Mia figlia una volta si è ribellata, è uscita e non è ritornata, è ritornata all'1 di notte e non l'ha fatta entrare in casa e io non potevo aprirle la porta, è rimasta sulle scale. GIUDICE – E dopo questo episodio cosa è successo? Come si è chiuso questo episodio?

TESTIMONE B S – Mi sono alzata io quando ho visto che lui dorme, alle 4 di mattina, mi sono alzata ed ho aperto la porta a mia figlia ... lei è stata sulle scale fino alle 4 di mattina<sup>7</sup>.

L'evidente tendenza alla prevaricazione è bene espressa anche dalla figlia E Per tutti si riporta un episodio raccontato dalla ragazza nel corso della sofferta deposizione che esprime bene il comportamento dell'imputato caratterizzato da un evidente compiacimento nel far valere quello che riteneva essere il proprio legittimo potere sulle donne della famiglia:

PUBBLICO MINISTERO – Lei è mai stata picchiata da suo papà?

TESTIMONE B D – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Da piccola? In età più adulta?

TESTIMONE B<sup>1</sup> D Da piccola non aveva importanza perché è mio padre comunque, poteva farlo per educazione nonostante ci fossero stati dei periodi in cui io certe cose non le capivo. Però ormai era passato. Mi ricordo che avevo intorno ai 17 anni e mio padre è sempre stato un po' troppo protettivo nei miei confronti e ci sta. Però volevo uscire un pomeriggio con un mio fidanzatino e mi aveva detto: "Pulisci casa e poi ti faccio uscire". Io avevo sempre il vizio, magari, di rispondere. Se c'era qualcosa che non mi sembrava giusto io rispondevo e si vede che mio padre non gli è andato bene ma non perché io gli avessi risposto in un qualche modo. Io gli avevo detto: "Papà, vedi che c'è il mio ex ragazzo giù. Come avevamo accordato ore prima devo scendere che mi sta aspettando". Erano comunque le 3 di pomeriggio, le 4 di pomeriggio. Ho detto: "Scendo". Lui mi ha detto: "No, non esci più". Ho detto: "Dopo che ho pulito casa ed ho fatto quello che volevi tu, per favore permettimi di scendere anche perché mi sta aspettando giù". "No, tu non esci, tu non esci" e da lì è uscita una lite fra di noi in cui io ero nella mia stanza e lui si era messo davanti alla porta e non mi voleva fare uscire. Io ammetto magari, avrò detto: "Fammi uscire perché sennò magari mi arrabbio" comunque a 17 anni... e mi è arrivata una sberla e mi era volato un orecchino a cerchio. Dopo di questo io, giustamente, mi sono un po' alterata, piangevo e dicevo... cercavo di spostarlo però ovviamente era un po' difficile. Cercavo di spostarlo perché comunque volevo uscire anche semplicemente per

---

<sup>7</sup> Cfr pag. 42-43 deposizione

prendere un po' di aria anche perché non potevo più respirare. Da questa lite mi è arrivata un altro schiaffo dove io ho sbattuto sullo spigolo del letto e dopo un'ora, così, finalmente si era spostato ed io sono potuta uscire. Ovviamente mentre io cercavo di spostarlo lui mi teneva con la forza, mi spingeva indietro e mi aveva... comunque a differenza mia, mio padre è un pochino più grosso. Si vede che mi aveva stretto un po' troppo il polso ed era diventato un po' blu perché mi faceva anche male.

PUBBLICO MINISTERO - Siamo a settembre del 2018? L'episodio del settembre?  
TESTIMONE B D - Sì, avevo anche le foto sul telefono vecchio, le avevo fatte vedere anche ai Carabinieri però, purtroppo, adesso non ce le ho più perché ho dovuto cambiare il telefono.<sup>8</sup>

Alle aggressioni fisiche e agli insulti si aggiunse negli anni l'abitudine di buttare fuori casa la sera moglie e figlia, costrette a passare alcune ore in auto fino a che l'imputato acconsentiva al loro rientro.

Il descritto comportamento, già in sé integrante il reato contestato per l'abitudine delle sopraffazioni fisiche e psicologiche, peggiorò dopo la scoperta della chat e delle foto postate dalla moglie sul sito di incontri *Badoo*.

S B ha riferito che, stufa degli insulti e delle parole svilenti del marito, decise di provare ad entrare nel sito a seguito della visione di una pubblicità. Una prima volta a dicembre 2018 per poco tempo e, una seconda volta a gennaio 2019 quando venne scoperta dal marito entrato nel suo profilo come sopra evidenziato trattando del capo 2).

La parte offesa ha spiegato la decisione di entrare una seconda volta, dopo che la prima aveva ritenuto che *badoo* non facesse per lei, come ritorsione verso il marito a seguito dell'ennesimo litigio e delle affermazioni "*ma tanto anche se sei dimagrita non ti guarda nessuno*", quasi a cercare una gratificazione altrove. I motivi, peraltro, sono assolutamente irrilevanti essendo ciascuno libero di intrattenere le relazioni che preferisce con le modalità che ritiene senza per questo essere oggetto di violenza. Ciò che accadde, infatti, fu che, alla scoperta delle conversazioni della moglie e delle foto dalla stessa postate, l'imputato aumentò in modo esponenziale la violenza e le imposizioni, arrivando ad una vera e propria violenza sessuale. "*Da quel momento è iniziato il massacro, è iniziato che lui mi ha messo il coltello alla gola, mi ha tagliato i vestiti...*".

La teste ha riferito che il giorno in cui scoprì della chat "*Ha cominciato a scrivere a queste persone. E' venuto al lavoro... No, ha iniziato a mandarmi messaggi su WhatsApp dove mi diceva: "Adesso vieni a casa, io ti ammazzo, non puoi... Mi hai tradito, sei entrata sulla chat". Ho detto: "Ma guarda, sì sono entrata sulla chat". Non gli ho nascosto assolutamente niente, gli ho detto tutta la verità. Ho detto: "Di queste cose comunque ne dobbiamo parlare a casa". "No, io adesso vengo al lavoro, ti faccio vedere. Io ti ammazzo lì, io ti faccio, io..." (...). Ha cominciato ad urlare, ad alzare la voce. Io sono andata dietro di lui in bagno perché ho detto: "Calmati un attimo. Se c'è qualcosa... non possiamo fare tutto questo casino davanti alle persone, davanti alla mia titolare, davanti alle clienti. Ci parliamo a casa". Ha incominciato ad urlare, ha detto: "Ma, lei (fonetico) mi ha tradito". Ma non è vero niente perché non è stato*

<sup>8</sup> Cfr pagg. 55 e 56 trascrizione deposizione Dc B udienza 8.7.2020

vero. E' vero che sono entrata su questa chat però io mio marito non l'ho mai tradito"<sup>9</sup>.  
L'episodio è confermato da M. T. datrice di lavoro della B.  
La parte offesa ha quindi descritto cosa accaduto quella sera al rientro a casa del marito dal lavoro: "Quando è rientrato dal lavoro che erano verso l'1 di notte io mi sono appoggiata sul letto. non mi sono svestita perché sapevo che succede qualcosa di grave ed ero già preparata per uscire. Entra... L'ho sentito che entra dalla porta. Ha spinto la porta ed ha detto: "Cucciola, sei qua? Sono io, sono arrivato a casa. Cosa hai fatto? Cosa hai combinato?" mi ha detto. Ho detto: "Cosa ho combinato? Non ho combinato niente" e da quel momento mi ha strappato l'orecchino che si vede che anche adesso il buco è allargato ed ha cominciato a darmi due schiaffi..."<sup>10</sup>; ha altresì descritto il mese successivo in cui tutte le sere "mi buttava fuori di casa. Lui mi spingeva verso la porta per uscire fuori di casa.

**PUBBLICO MINISTERO** – Lei era costretta ad uscire? E dove andava?

**TESTIMONE B** Sì 1 – In macchina. Stavo in macchina davanti nel parcheggio fino alle 2, alle 3 di notte fino a quando io lo pregavo magari mandavo i messaggi per riuscire ad entrare in casa perché io... un'altra giornata mi aspettava per andare al lavoro"<sup>11</sup>.

La teste ha quindi riferito di avere cercato di "rimediare ai miei sbagli perché mi sentivo in sbuglio che sono entrata su quella chat" e ha raccontato due episodi successi a seguito di sue iniziative. Il primo, una domenica di febbraio 2019, aveva deciso di fare un dolce per il figlio che avrebbe dovuto ripartire per il , ma questo provocò un litigio dovuto alla ricerca di una teglia. La B. ha riferito che non accettò l'imposizione del marito che le aveva gettato via la frutta tagliata per la torta intimandole di uscire di casa e reagì:

"...Ho incominciato a impormi e a dire: "Basta, io non vado da nessuna parte. Io devo fare questa torta, devo fare questi biscotti". Lui mi ha preso l'impasto della torta, dei biscotti e me li ha buttati tutti nel cestino. Io in quel momento l'ho spinto e l'ho sputato. Gli ho detto: "Ma non ti vergogni?..." – gli ho detto – "...Ma perché mi fai tutti questi dispetti?". Questa è stata la mia reazione in quel momento lì perché mi sono arrabbiata, perché... ho detto: non è possibile di farmi tutti questi dispetti. Da quel momento non mi ricordo esattamente, so che sono arrivati degli schiaffi, sono caduta sulla sedia vicino al frigo. Avevo una felpa azzurra. Lì ha visto anche mia figlia. Da quel momento, non so, mi sono trovata a terra; mi ha tagliato comunque questa felpa, mi ha strisciato dal cappuccio della felpa per uscire fuori di casa dove io mi opponevo di non uscire fuori di casa. Mio figlio era nella stanza però lui non ha sentito niente perché aveva le cuffie. Quando è arrivato è rimasto con le cuffie, io me lo ricordo. Mi ricordo sua faccia, io ero a terra in cucina e ha detto: "Ma cosa stai facendo papà, la stai ammazzando?". In quel momento lui si è fermato. Lui si è fermato e comunque c'era... anche mio figlio ha visto quel coltello che mi ha tagliato la felpa, dove mi ha messo quel coltello che era..."<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Cfr pagg. 5 e 6 trascrizione

<sup>10</sup> Cfr pag. 7 trascrizione.

<sup>11</sup> Cfr pag. 9 trascrizioni.

<sup>12</sup> Cfr pag. 11 trascrizioni.

L'episodio è confermato da D. che, rientrata dopo i fatti, vide la madre segnata in viso e con la felpa rotta<sup>13</sup>. E' altresì confermato dalla teste T. che ha riferito di una telefonata della S. B. proprio dopo questo episodio, in cui la donna era agitatissima e le aveva riferito dell'aggressione.

Non fu l'unico in cui la donna fu minacciata con l'uso di un coltello: in un'altra occasione, confermata da E., il coltello le fu messo alla gola.

Dopo questo episodio S. E. parti per il. con il figlio ma l'imputato andò a riprenderla. L'assoluta impermeabilità del B. alle esigenze di moglie e figlia emerge anche in relazione a questo episodio in cui contro il volere della moglie andò in. senza peraltro avvisare la figlia che era a casa con lui, tra l'altro preoccupata perché lo stesso aveva accusato un malore.

Rientrata in Italia con il marito, per evitare situazioni imbarazzanti davanti ai coinquilini del figlio in., la persona offesa venne lasciata in casa senza chiavi tanto che dovette intervenire la figlia. Peraltro pochi giorni dopo vi fu una ennesima aggressione che determinò il definitivo allontanamento da casa della B.. Tornato a casa il marito chiese l'ennesimo confronto sulla loro situazione e

"ad un certo punto dopo un 40 minuti ho detto: "Guarda, per favore, io sono stanca vado nella stanza". Sono andata in stanza, ha bussato alla porta: "Tu vieni fuori, adesso dobbiamo parlare". Sono uscita la seconda volta e abbiamo parlato ancora per 40 minuti senza senso e senza arrivare a niente. La terza volta sono tornata nella stanza dove io ho chiuso la porta perché ho detto: "Basta, per favore. Io sono stanca, non voglio più parlare, non voglio più..." e lui ha rotto la porta.

PUBBLICO MINISTERO – In che modo?

TESTIMONE B. S. – Non lo so. L'ha rotta... Cioè la serratura era fuori... ha dato un calcio penso, non lo so, l'ha spinta... non lo so perché comunque un pezzo – ci sono le fotografie – un pezzo della porta si è rotta. E' caduta giù e io in quel momento mi sono spaventata. Ho preso il telefono, cercavo... Non lo so neanche io, vi giuro, in quel momento cosa cercavo. Il numero del 118 non lo so cosa... "Cosa stai cercando? Il numero dell'amante?". "No..." – ho detto – "...sto cercando il numero dei Carabinieri" ho detto. E lui mi dice: "118". In quel momento ho chiamato i Carabinieri solo che ero così tanto agitata, tanto ansiosa che cominciavo a tremare. Ha cominciato a fermarsi la mascella, di bloccarsi la mascella, non riuscivo più a controllarmi in nessun modo. Cioè ero cosciente con la testa che provavo a respirare, provavo a tranquillizzarmi ma non riuscivo più a controllarmi. Niente, sono venuti i Carabinieri e lui in quel momento ha incominciato a chiamare una mia amica dalla Romania dicendomi: "Guarda questa stronza cosa mi ha fatto. Ha chiamato i Carabinieri. Guarda quante cose mi fa. Io adesso se questi mi portano via io gli faccio vedere, io..." ...Cioè solite minacce, solite cose. "Io la ammazzo se mi portano via. Io...". Cioè mi metteva ancora più ansia e più agitazione.

PUBBLICO MINISTERO – Lei è stata portata in ospedale in quella occasione?

TESTIMONE B. S. – Sì. Sono arrivati i Carabinieri ed ha cominciato a parlare lui; io non potevo più parlare perché io ero muta, non potevo più aprire la mascella, non

<sup>13</sup> Cfr pagg. 48-49 deposizione D. E



potevo più parlare niente. Ho fatto fatica a tirare il documento dalla borsa perché mi hanno chiesto i Carabinieri il documento e loro hanno deciso di chiamare l'ambulanza perché magari vedendo... E lui diceva: "Ma no, sta giocando, sta facendo teatro, sta facendo finta". I Carabinieri hanno detto: "Vediamo se sta facendo finta o no". E invece l'ambulanza ha deciso di portarmi via.<sup>14</sup>

Il comportamento dell'imputato successivo alla scoperta di *Badoo* determinò D ad andarsene di casa, mentre S e B rimasta sola, fu costretta altresì a subire almeno un episodio di violenza sessuale in relazione al quale, come detto, gli atti devono essere rimessi al PM. La teste ha infatti riferito, con evidente sofferenza, che l'imputato usò con lei le espressioni a sfondo sessuale lette su *badoo* e le impose con la forza rapporti sessuali anche anali, nonostante lei piangesse e gli chiedesse di non farlo<sup>15</sup>.

La teste T ha confermato che la B aveva paura del marito, mentre la teste B di avere visto svariate ecchimosi sull'amica, sulle braccia, sui polsi e sulle spalle.

### **Qualificazione giuridica**

I fatti così ricostruiti integrano i reati contestati. Del capo 2) si è già sopra detto mentre il reato contestato al capo 1) punisce chiunque "*maltratta*" descrivendo la condotta che integra il reato in modo assolutamente generico e indeterminato. L'evoluzione giurisprudenziale ha peraltro consentito di meglio specificare l'elemento costitutivo del reato, ricomprendente tanto atti che costituiscono di per sé reato quanto atti di per sé privi di rilevanza penale<sup>16</sup>, purché idonei ad offendere il bene giuridico tutelato e purché ripetuti e continuativi. Trattasi infatti di reato abituale e gli episodi lesivi del bene giuridico, pur potendo essere intervallati, non devono essere posti in essere a distanza temporale tale da interrompere il reato. Pur trattandosi di un reato di condotta è peraltro evidente, anche in considerazione dell'abitudine, che i comportamenti debbano essere tali da incidere pesantemente sulla vita relazionale della parte offesa, tanto da creare, secondo una espressione spesso ripetuta, "*penose condizioni di vita*" derivanti anche dalla difficoltà di reazione legata proprio ai legami esistenti all'interno della famiglia e/o comunità<sup>17</sup>.

Ciò che caratterizza il reato è, dunque, il verificarsi di una condizione di marcata sofferenza correlata a comportamenti prevaricanti, violenti, minacciosi, di disprezzo e umilianti idonei, in quanto posti in essere con sistematicità, a creare una sorta di "*sistema di vita*" al quale la vittima, in virtù del rapporto caratterizzante la relazione con l'autore, non sia in grado di sottrarsi. Si tratta di reato abituale proprio perché solo la reiterazione nel tempo, all'interno di una relazione stabile e come tale fondante un affidamento tra le parti, è idonea a provocare lo stato di soggezione che tipizza il reato distinguendolo dalle singole condotte, così cementate in una unitarietà elevata a sistema. (cfr Cass. sez. VI 22.7.2015 n. 32156). Il disvalore della condotta tipica, dunque, deriva dalla ripetitività degli atti, avvinti da un'unitaria condotta abituale,

<sup>14</sup> Cfr pag. 17 deposizione

<sup>15</sup> Cfr pagg. 22, 23 e 38 della deposizione di S e B udienza 8.7.2020

<sup>16</sup> Cfr da ultimo Cass. 10.3.2016 n. 13422

<sup>17</sup> Cfr Cass. 22.7.2015 n. 32156

proiettata ad imporre al soggetto passivo un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.

Ancora, la Cassazione ha precisato che il reato sussiste pur quando la sistematicità della condotte violente e sopraffattrici non sia l'unico registro comunicativo, per essere tale manifestazioni intervallate da condotte prive di tale connotazione ma non idonee ad interrompere tale sistematicità.

Anche di recente la Corte di Cassazione ha poi evidenziato come nel reato di maltrattamenti ciò che viene protetto, è l'incolumità fisica e psichica dei singoli membri della comunità, che devono poter essere liberi di esprimere la loro personalità nello svolgimento dei rapporti familiari o para familiari, senza subire limitazioni attraverso comportamenti prevaricatori. *“Il delitto in parola postula dunque il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest'ultima. 3.1. Ai fini della integrazione della fattispecie, è pertanto necessario - dal punto di vista fenomenologico - che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e sofferenze fisiche o morali in danno di un altro, il quale ne rimanga succube”*<sup>18</sup>.

Ora, nel caso in esame i fatti come sopra ricostruiti integrano pacificamente il reato contestato: vessazioni, violenze fisiche e morali e umiliazioni sono condotte che integrano il reato, abituali in quanto protratte per anni e acuitesi negli ultimi mesi sino alla definitiva interruzione della relazione.

Le modalità relazionali descritte da S. e D. B. con acuta sofferenza anche a distanza di oltre un anno, rendono evidente come l'imputato avesse creato un sistema di vita al quale, proprio per il rapporto che le lega all'imputato, le persone offese non riuscivano a sottrarsi.

Pacifico altresì il dolo: la tipologia delle condotte rende evidente la piena coscienza e volontà di rendere la compagna succube e asservita alle proprie necessità, impedendole di avere relazioni al di fuori della famiglia e controllandola continuamente.

### **Trattamento sanzionatorio**

Sussiste l'aggravante dell'essere stato commesso il fatto commesso anche in danno della figlia, allora minorenni, e, comunque, alla sua presenza.

Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute in regime di equivalenza all'aggravante, tenuto conto del comportamento processuale e delle regolari condizioni di vita. Per tutto quanto sopra argomentato non può riconoscersi l'attenuante invocata dalla difesa anche tenuto conto del fatto che il reato risulta iniziato ben prima della vicenda di *Badoo*.

Pacifico che i fatti siano avvinti dal vincolo della continuazione attesa l'unicità di contesto in cui sono stati posti in essere.

In punto pena, deve evidenziarsi che i fatti risultano contestati sino al marzo 2019 e, pertanto, deve applicarsi la pena prevista per il reato di cui all'art. 572 c.p. prima della riforma del luglio 2019 in quanto più favorevole.

Attesa la durata complessiva e i gravi comportamenti descritti, l'intensità del dolo manifestata ma anche le condizioni regolari di vita, pena equa per il reato più grave, ossia i maltrattamenti

<sup>18</sup> Cfr Cass. 23.1.2019 n. 4935

ai danni della moglie, è quella di anni due e mesi due di reclusione, da aumentarsi di mesi nove per il reato ai danni della figlia e di ulteriori mesi uno per la continuazione con il reato contestato al capo 2). La pena complessiva è, dunque, di anni tre di reclusione.

### Statuizioni civili

Il danno derivato dal reato alle parti civili è evidente. La sottoposizioni per anni ad una relazione caratterizzata da sopraffazione e violenza ha causato alle vittime una intensa sofferenza ancora palpabile nel corso dell'audizione. Non è stata offerta prova di danno patrimoniale derivante dai reati (il mancato versamento di quanto pattuito dopo la separazione esula da questo giudizio) mentre è pacifico il danno non patrimoniale che si ritiene di liquidare in via equitativa in € 15.000,00 in favore di S. B. ed in € 10.000,00 in favore di D. B. L'imputato deve altresì essere condannato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile.

### P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

#### DICHIARA

Ei C. B. responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo

#### CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 c.p.p. ss.

#### CONDANNA

L'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite che liquida in complessive € 15.000,00 per S. C. B. ed in € 10.000,00 per D. C. B. condanna provvisoriamente esecutiva

Visto l'art. 541 c.p.p.

#### CONDANNA

L'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita, che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre al 15% per spese, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'erario

Visti gli artt. 331 e 518 comma 1 c.p.p.

#### RIMETTE


Gli atti alla procura in sede per quanto di competenza in relazione al reato di cui all'art. 609 bis c.p. commesso in in epoca successiva al gennaio 2019

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

#### INDICA

in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione  
Milano, 7.10.2020

Il Giudice



N. 4969/2019 R.G.N.R.  
N. 9131/2020 R.G. Trib.  
N. MOD. 30  
**Sentenza del 30.06.2021**

N. 7436/2021 Reg. Sent.  
Data del deposito  
V° del P.G. \_\_\_\_\_  
Data di irrevocabilità

**APPELLO** 3285/21  
PROPOSTO DA *off. p. a. e*  
IN DATA 14/10/21



**TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE NONA PENALE  
REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano**

**SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA**  
11/2/21

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valeria Recaneschi, all'udienza del 30.06.2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

- T. A. nato a (Marocco) il 1990 elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Massimiliano D'ALESSIO;

**Libero, assente**

Difeso di fiducia dall'avv. Massimiliano D'ALESSIO del foro di Milano, con studio ivi alla via Fontana n. 30

**Sostituito dall'Avv. Alessandro Maria GIAMBELLA**

**IMPUTATO**

- A. del reato p. e p. dagli artt. 94, 61 n. 11-quinquies e 572 c.p. perché in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol, maltrattava la moglie convivente S D costringendola a vivere in un clima di costante paura sino al 04.02.2019 quando la p.o. ha abbandonato l'abitazione familiare unitamente ai figli, anche in presenza dei figli minori Y. M. di anni 4 e O. di anni 2. In particolare: in più occasioni nel tornare a casa in stato di ebbrezza alcolica, nell'insultare la persona offesa e nel minacciarla di morte con frasi quali "TROLA, SEI SENZA TESTA, NON SERVI A NIENTE, MI FAI SCHIFO, TI TAGLIO CON LE MANI, TI FACCIO



*MORIRE QUANDO VOGLIO IO, TI BUTTO DALLE SCALE (anche in presenza dei figli minori della coppia);*

*nel colpirla con schiaffi al volto, nello stratonarla e nello sputarle addosso;*

*in data 04.02.2019, rientrato a casa in stato d'ebbrezza alcolica, nel costringere la persona offesa ad alzarsi dal letto e nel colpirla ripetutamente con schiaffi al volto e nel minacciarla di morte puntandole un coltello alla gola.*

*Con le aggravanti di avere commesso il reato in presenza dei figli minori e in stato di ubriachezza abituale.*

*In Milano dal 2015 al 04.02.2019*

**B.** *Reato p. e p. dall'art. 612 bis, co. 1 e 2 c.p. per avere, con condotte reiterate, minacciato e molestato la moglie S. D. in modo tale da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei prossimi congiunti, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Nella specie, condotte consistite, dopo che la persona offesa si era allontanata all'abitazione familiare con i figli rifugiandosi dalla madre, nell'inviarle numerosi messaggi telefonici (anche audio) contenenti insulti e minacce di morte quali: "VERGOGNATI TU.. MERDA CHE NON SEI ALTRO... PUTTANA... TROIA.. QUANDO DECIDERÒ DI SCENDERE GIÙ FACCIO UN MACELLO.. TE LA FACCIO PAGARE PUTTANA... TUA MAMMA È LA PIÙ ZOCCOLA CHE IO ABBA CONOSCIUTO E GLI AUGURO DI MORIRE, MA SOFFOCATA PROPRIO CHE NON DEVE NEANCHE PARLARE".*

*Con l'aggravante di avere commesso il fatto nei confronti persona alla quale è stato legato da relazione affettiva.*

*In Milano dal 05.02.2019 fino al 31.07.2019*

*Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 4, 2a ipotesi c.p.*

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

### **PM:**

- *"Previa concessione delle attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 572 c.p., condanna alle pena finale di anni due e mesi sei di reclusione".*

### **DIFESA:**

*"In principalità assoluzione perché il fatto non sussiste.*

*In subordine chiede la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.*

*Si rimette alla decisione del giudice per quanto riguarda il reato di cui all'art. 572 c.p."*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Svolgimento del processo.

T A imputato dei reati in epigrafe, giusta decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. in sede in data 12.11.2020, è stato ritualmente citato per l'udienza dibattimentale da celebrarsi in data 08.02.2021.

In quella sede, il Tribunale, preso atto della nomina del Difensore di fiducia, avv. Massimiliano D'ALESSIO, e accertata la regolarità delle notifiche del decreto introduttivo, ha dichiarato l'assenza dell'imputato e ha rinviato all'udienza del 22.03.2021, attesa la temporanea assenza del Difensore.

All'udienza del 22.03.2021, dichiarato aperto il dibattimento, le parti hanno prestato il consenso, ex art. 493 co. 3 c.p.p., all'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e il Tribunale ha rinviato all'udienza del 30.06.2021 per la discussione e la formulazione delle conclusioni riportate in epigrafe, al cui esito, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo ai presenti.

### Il compendio probatorio.

Gli atti rilevanti ai fini del decidere, acquisiti dal fascicolo del P.M., consistono nella denuncia presentata dalla p.o. <sup>1</sup>, nelle sommarie informazioni assunte dalla stessa al cui verbale è stato allegato un *cd-room* contenente 21 messaggi audio <sup>2</sup>, nonché nelle sommarie informazioni assunte da P C madre della p.o. <sup>3</sup>.

Dalla lettura degli atti emerge come, a partire dal 2015, anno del matrimonio dell'imputato con la p.o., il T avesse preso l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche e, quando tornava presso la casa familiare, sita in Milano, via I in stato di alterazione, *"proferiva degli insulti e delle minacce nei miei confronti (minacciava di allontanarmi dai bambini) e a volte mi dava qualche schiaffo"* <sup>4</sup>.

Tale condotta era constatata e appariva ormai abituale anche alla P la quale ha dichiarato: *"nelle occasioni che mi sono recata presso la loro residenza di Milano, ho notato che tutte le sere egli è rientrato a casa completamente ubriaco, in queste circostanze il T A ha inveito contro di me e contro mia figlia proferendo delle frasi come: << siete delle troie, siete senza testa non servite a niente, mi fate schifo, vi taglio le mani vi faccio morire quando voglio io, vi butto dalle scale >>"*; tali comportamenti, inoltre, erano spesso tenuti alla presenza dei figli minori e *"il T oltre a minacciare, ha stratonato mia figlia per le braccia, lanciando degli sputi nei nostri confronti"* <sup>5</sup>.

<sup>1</sup> V. Verbale di denuncia presentata da S D I Commissariato di P.S. in data 06.02.2019.

<sup>2</sup> V. Verbale di sommarie informazioni assunte da S D presso il Commissariato di P.S. in data 07.08.2019 e allegati.

<sup>3</sup> V. Verbale di sommarie informazioni assunte da P C presso il Commissariato di P.S. in data 19.07.2019.

<sup>4</sup> V. Verbale di sommarie informazioni assunte da S in data 07.08.2019.

<sup>5</sup> V. Verbale di sommarie informazioni assunte da P I in data 19.07.2019.

La sistematica reiterazione di tali condotte induceva la S e la P a presentare una prima denuncia, nei confronti dell'imputato, per minacce (circa due anni prima dalla presentazione della denuncia dei fatti per i quali si procede), alla quale la S ha fatto riferimento sia nella denuncia del 06.02.2019 sia nelle sommarie informazioni del 07.08.2019, sebbene non sia agli atti del presente procedimento.

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, attribuito all'imputato è quello che ha determinato la S a presentare denuncia.

In data 04.02.2019, infatti, il T faceva ritorno a casa in stato di alterazione alcolica, *"è nato un forte diverbio (...), mi ha aggredito dapprima con numerosi schiaffi sul viso, e dopo puntandomi un coltello alla gola. La lite è durata per circa 4 ore perché mio marito dopo che si calmava si alterava nuovamente, senza motivo e ricominciava a darmi schiaffi e minacciarmi col coltello"* <sup>6</sup>.

In sede di sommarie informazioni, l'episodio è stato riportato con ancor maggiore precisione: *"il T. mi ha riempito di schiaffi violenti, successivamente si è avvicinato al cassetto delle posate prendendo un grosso coltello e avvicinandolo alla mia gola, minacciando di uccidermi, questo gesto l'ha ripetuto almeno tre volte. Queste scenate le ha fatte alla presenza dei nostri figli minori"* <sup>7</sup>.

Dopodiché, la S, approfittando del fatto che l'imputato si fosse addormentato, allarmata dalle minacce di morte, cercava rifugio, assieme ai figli minori, dapprima presso il cognato T. M poi presso la madre, in Sicilia.

In sede di sommarie informazioni, la S ha, altresì, riferito di aver ricevuto numerosi messaggi audio – ne sono stati allegati 21 –, a partire dal suo trasferimento in Sicilia, contenenti insulti e minacce rivolti a lei e alla madre <sup>8</sup>.

In effetti, a titolo d'esempio, il tenore dei messaggi, quanto agli insulti, è il seguente *"fai schifo", "ti ho alzato le mani (...) perché sei una rottura di coglioni", "merda che non sei altro (...) scendo e ti spacco la faccia davanti la polizia, ok? Figlia di puttana (...), zoccola che non sei altro (...), mignotta da quattro soldi", "ti meritavi schiaffi, ti meritavi sputi (...) perché tu eri una troia"*; quanto, invece, alle minacce: *"quando deciderò di scendere giù, faccio un macello", "sai quelle che ho seppellito a quelli affarucci miei? Appena li tiro fuori, scendo giù, comincio da via (...)", "te la faccio pagare doppio (...), appena scendo in Marocco ti faccio diventare tutta la famiglia mongola", "tua mamma è la più zoccola (...) e gli auguro di morire soffocata (...)"*.

#### **La valutazione delle prove.**

Premesso che, nel caso che occupa, il compendio probatorio è prevalentemente dichiarativo, va senz'altro ritenuta la credibilità della persona offesa e della madre di questa nonché l'attendibilità delle loro dichiarazioni rese alle Forze dell'Ordine.

La S infatti, appare soggettivamente credibile e le sue dichiarazioni oggettivamente attendibili dal momento che, sebbene rese in due momenti diversi e a distanza di sei mesi, esse sono sostanzialmente sovrapponibili, prive di

<sup>6</sup> V. Verbale di denuncia presentata da S in data 06.02.2019.

<sup>7</sup> V. Verbale di sommarie informazioni assunte da S in data 07.08.2019.

<sup>8</sup> V. cd-room allegato al verbale di sommarie informazioni assunte da S data 07.08.2019.

contraddizioni, puntuali nel descrivere i singoli episodi ben collocati nel tempo e scevre da ogni intento calunniatorio.

La p.o., in definitiva, offre una versione dei fatti che si conforma ai criteri elaborati dalle Sezioni Unite per potere porre le sue affermazioni – da sole – a fondamento della penale responsabilità dell'imputato<sup>9</sup>.

Nel caso di specie, tuttavia, vi è di più: quelle dichiarazioni risultano infatti munite di un duplice ordine di riscontri esterni: una prima volta, infatti, vengono riscontrate dalle dichiarazioni della P che confermano l'abitudine del T a fare ritorno a casa in stato di alterazione alcolica nonché a ingiuriare la S e la madre, anche in presenza dei figli. E, soprattutto, sono riscontrate una seconda volta dai messaggi audio inviati dallo stesso imputato, dai quali emerge nitidamente il suo atteggiamento maltrattante e denigratorio e nei quali egli stesso fa significative ammissioni: "ti ho alzato le mani (...) perché sei una rottura di coglioni"<sup>10</sup>; "ti meritavi schiaffi, ti meritavi sputi (...) perché tu eri una troia"<sup>11</sup>.

Il compendio probatorio, così come formatosi col consenso delle parti, consente allora di ritenere ampiamente raggiunta la prova dei fatti oggetto dell'imputazione.

#### **La qualificazione giuridica dei fatti.**

Così ricostruito il fatto storico, va affermata la penale responsabilità del T in ordine ai reati a lui ascritti, ritenendo assorbito il reato di cui all'art 612 bis, co. 1 e 2, c.p. nel più grave reato di cui all'art. 572 c.p.

Quanto al reato di maltrattamenti, è provato che l'imputato, abitualmente dedito all'abuso di sostanze alcoliche – e dunque correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 94 c.p. –, convivente con la persona offesa e con i figli minori, l'abbia sistematicamente sottoposta – innanzi a essi (altra aggravante correttamente contestata) – a un regime intimidatorio e avvilito, fatto di ingiurie e di vessazioni fisiche, iniziato nel 2015 e protrattosi sino a luglio del 2019, quando la S dopo essere stata minacciata di morte, con un coltello da cucina postole alla gola, ha abbandonato la casa familiare, trovando riparo presso la madre.

Dal momento dell'abbandono della casa familiare, individuato nell'aprile del 2019, la condotta maltrattante è però tutt'altro che cessata.

È erronea, infatti, l'individuazione del *tempus commissi delicti* così come operata dal P.M., laddove questi sovrappone la durata del reato di cui all'art. 572 c.p. con l'attualità convivenza e fa iniziare il diverso reato di cui all'art. 612 bis c.p. dalla fine di essa fino al luglio del 2019.

Per il vero, l'intera condotta contestata all'imputato – dal 2015 al luglio del 2019 – va sussunta sotto la fattispecie dei maltrattamenti, la quale nel suo segmento finale ha assunto modalità che certamente richiamano e sono sovrapponibili a quelle previste

---

<sup>9</sup> Le dichiarazioni della persona offesa "possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone." Cass. pen. Sez. Unite Sent., 19/07/2012, n. 41461 - rv. 253214.

<sup>10</sup> Traccia audio 06.

<sup>11</sup> Traccia audio 09.

dal reato di atti persecutori ma che, iscritte nel caso di specie, non hanno una autonomia tale da configurare quel reato, restando piuttosto assorbite nel reato di maltrattamenti.

Ciò in quanto, la permanenza del vincolo di solidarietà che sopravvive alla cessazione del rapporto di convivenza <sup>12</sup> – vincolo reso ancor più cogente dalla presenza di figli minori – fa sì che condotte che isolatamente considerate sarebbero da iscriversi nel reato di atti persecutori, restino assorbite nel più grave reato di maltrattamenti <sup>13</sup>, rispetto al quale, del resto si pone per espressa previsione normativa come sussidiario.

### **Il trattamento sanzionatorio.**

Premesso che la cornice edittale del reato di maltrattamenti, in ragione del *tempus commissi delicti*, è quella precedente all'entrata in vigore della L. n. 69/2019 e dunque va individuata nella reclusione da due a sei anni, all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato consegue l'irrogazione di una pena finale che si stima congruo determinare in due anni e due mesi di reclusione.

Tale determinazione considera tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.

In particolare, la gravità del reato è desunta dal considerevole lasso di tempo durante il quale si è dipanata la condotta di maltrattamenti (oltre tre anni); dalle modalità particolarmente allarmanti con le quali la stessa è stata posta in essere – si pensi anche solo all'episodio del coltello posto alla gola – e del resto in esse la persona offesa ha ravvisato un tale grave pericolo per la propria incolumità da risolversi ad abbandonare assieme ai figli la casa familiare; dall'intensità del dolo sottostante alla condotta e volto a ingenerare nella persona offesa una stabile condizione psicologica di terrore e asservimento.

La capacità a delinquere è desunta, invece, dai motivi abietti che hanno portato l'imputato ad agire, dai suoi numerosi precedenti penali anche recenti e specifici (violenza sessuale e atti persecutori), nonché dalla sua condotta contemporanea e susseguente al reato, che non ha mai mostrato segni di resipiscenza né ha mai messo in discussione il proprio operato.

Gli si possono, ad ogni modo, riconoscere le circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al buon comportamento processuale consistito essenzialmente nel prestare il consenso all'acquisizione degli atti del fascicolo del P.M., il che è stato determinante ai fini di una sollecita definizione del procedimento.

---

<sup>12</sup> “Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, Spazzoli ed altro, Rv. 267915). Ed invero, la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore (anche naturale) derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi e, dunque, comporta la sussumibilità della condotta vessatoria posta in essere dall'agente nell'ipotesi di cui all'art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078)”. Così, Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19/12/2017) 23-01-2018, n. 3087.

<sup>13</sup> “Il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge assorbe i reati di ingiuria, molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, rimanendo integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale”. Così, Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/11/2012, n. 7369 (rv. 254026).

Tuttavia, tali circostanze attenuanti risultano, nel giudizio di bilanciamento, equivalenti alle circostanze aggravanti dell'ubriachezza abituale, dell'aver commesso il fatto in presenza di persone minori e della correttamente contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

**P.Q.M.**

*Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.*

**DICHIARA**

T A responsabile dei reati a lui ascritti e ritenuto assorbito il reato di cui al capo B) in quello di cui al capo A) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.  
Motivazione in giorni trenta.

Milano, 30.06.2021

Il Giudice  
Valeria RECANESCHI

Atto redatto con la collaborazione dott. Luciano Luccarelli - MOT

TRIBUNALE ORDINAMENTO DI MILANO  
UFFICIO DEL CANCELLIERE  
RUSTICATO  
07 LUG 2021  
IL CANCELLIERE



N. 7934/19 R.G. TRIB.  
N. 7427/17 R.G.N.R.  
N. Sentenza 7524/21

Procuratore  
Questura  
Dir.  
SP  
VH Repertorio  
14/4/11/2021



Tribunale di MILANO  
SEZIONE V PENALE  
COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA  
(art. 544 ss c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Alessandra Mannino,

alla pubblica udienza del 5 luglio 2021 ha pronunciato e pubblicato  
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

F. M., nato a il 1975, residente e con domicilio dichiarato  
a in via

LIBERO - ASSENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. Simone Pastori, del foro di Milano

Con parte civile costituita:

S. S. nata a il 1977, domiciliata presso lo studio del  
difensore

PRESENTE

Difesa dall'Avv. Francesco Pesce, del foro di Milano

Con l'intervento del VPO Dott.ssa Monica Cavassa, giusta delega.



## IMPUTATO

reato p. e p. dall'art. 94, 612 bis c. 2 c.p., perché, agendo in stato di abituale ubriachezza, con condotte reiterate consistite in molestie e minacce, continue telefonate e l'invio di numerosi messaggi ad ogni ora del giorno e della notte, nonché appostamenti, provocava in S

S - coniuge in fase di separazione consensuale - un perdurante e grave stato di ansia e paura, ingenerando altresì nella predetta il fondato timore per l'incolumità propria e della persona alla stessa legata da relazione affettiva e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, a spegnere in diverse occasioni il telefono cellulare e ad avere paura di restare sola all'interno dell'esercizio commerciale dalla stessa gestito; in particolare:

1. a seguito della separazione consensuale, cercava insistentemente di contattare la S al fine di un ricongiungimento, chiamandola ripetutamente e inviandole di giorno e di notte numerosi messaggi per sapere dove e con chi fosse la donna, provando altresì, in diverse occasioni, ad avere un contatto fisico con la stessa;

2. abitualmente inviava alla S messaggi telefonici dal contenuto offensivo e denigratorio del tipo "SEI UNA PUTTANA PERCHE' MI FACEVI LE CORNA ANCHE QUANDO STAVAMO INSIEME, MI HAI PRESO PER IL CULO" - "VIGLIACCA, PUTTANA, HAI SCOPATO CON MEZZA";

3. in plurime occasioni, in stato di ubriachezza, la controllava negli spostamenti, seguendola ed appostandosi all'esterno dell'abitazione della S citofonando altresì insistentemente al fine di sapere chi fosse in casa con la stessa;

4. quasi quotidianamente, in stato di ubriachezza, si appostava nei pressi dell'esercizio commerciale gestito dalla S - Bar in - o permaneva per ore all'interno del bar controllando le frequentazioni della donna e rivolgendo alla stessa epiteti offensivi ed ingiuriosi anche alla presenza dei figli o dei clienti del bar;

5. si informava in modo ossessivo sulle frequentazioni della S contattando amici e parenti della stessa, fermando altresì i clienti del bar dalla stessa gestito, per domandare e avere notizie in merito alla vita privata della donna, diffondendo altresì tra gli stessi voci denigratorie ed offensive;

6. verso fine dicembre 2016, approfittando della permanenza dei figli presso l'abitazione paterna, dopo aver controllato il contenuto dei messaggi e delle fotografie memorizzate nel telefono in uso alla S - e dalla stessa consegnato alla figlia minore Fl G. (nata a il 2.04. ) nel caso di bisogno - inoltrava tali messaggi e foto ad alcuni parenti della stessa screditando la S con frasi del tipo "SI SCOPA TUTTA CERNUSCO";

7. verso Natale 2016, non accettando la relazione di amicizia intrattenuta dalla donna con il vicino di casa B. M si recava presso il Bar gestito dalla S urlandole contro e proferendo nei confronti della stessa offese del tipo "BRUTTA PUTTANA, TI FAI SCOPARE DA QUEL CICCIONE";

8. ancora verso Natale 2016 si recava presso il Bar di : ivi si intratteneva con insistenza anche dopo l'orario di chiusura, rendendo alla S impossibile chiudere il bar e rientrare nella sua abitazione,

9. verso gli inizi di Gennaio 2017, si recava al Bar [redacted] proferendo contro la donna parole ingiuriose e denigratorie alla presenza dei clienti e del figlio minore F [redacted] S [redacted] (nato il 2012 a [redacted]);

10. il 15.1.2017, appostandosi nei pressi del bar gestito dalla S [redacted], le inviava insistenti messaggi dal tono minaccioso, causando alla stessa un forte stato di ansia e costringendola donna a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per paura per la propria incolumità\*

11. il 14 gennaio 2017 chiamava con insistenza dapprima G [redacted] P [redacted] ex marito della S [redacted] in seguito - verso le 4.00 del mattino - R [redacted] M [redacted] cognato della donna, in evidente stato di ubriachezza, pretendendo di aver informazioni sulla vita privata della donna ed accusando la stessa di aver intrattenuto relazioni extraconiugali anche in costanza di matrimonio;

12. ossessionato dall'amicizia della S [redacted] con il vicino di casa B [redacted] M [redacted] ripetutamente si appostava nei pressi del bar o lungo la via [redacted] di [redacted] restando in macchina per osservare gli spostamenti dell'uomo e osservare se lo stesso si recasse presso il bar o l'abitazione della donna, altresì pretendendo in modo insistente dalla donna di incontrare l'uomo al fine di aver chiarimenti sul loro rapporto;

13. verso fine febbraio 2017 dopo aver contattato ripetutamente la S [redacted] e saputo dove si trovava la donna insieme ai figli, si precipitava al Mac Donalds dal quale tuttavia la donna ed i minori si erano appositamente allontanati; in seguito ricominciava a tempestarla di telefonate e la costringeva a spegnere il telefono;

14. verso maggio 2017 si appostava nei pressi del Bar [redacted] ed incominciava a fare telefonate insistenti alla donna, dicendo alla stessa con tono minaccioso "salutami M [redacted]" - che si trovava all'interno del bar - e pretendendo di parlargli a tutti i costi;

15. il 29 maggio 2017, chiamando la figlia G [redacted], dopo aver offeso ripetutamente la madre, pretendeva di parlare con la S [redacted] aggredendola fisicamente e proferendo nei confronti della stessa epiteti ingiuriosi e minacciosi del tipo "SEI UNA PUTTANA DI MERDA, TI VENGO A

CERCARE E TI AMMAZZO DI BOTTE A TE E A M.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge, anche se separato.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di abituale ubriachezza

Commesso in [redacted] dal luglio 2016 ed in permanenza attuale

## LE PARTI HANNO CONCLUSO NEI SEGUENTI TERMINI

**PM:** pronunciarsi sentenza di condanna alla pena di anni 1 di reclusione per i fatti commessi fino al maggio 2019, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 94 c.p.; pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste per i fatti successivi;

**PARTE CIVILE:** si riporta alle memorie conclusive che deposita con allegata nota spese;

**DIFESA:** in principalità pronunciarsi sentenza di assoluzione in subordine sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co 2 c.p.p. in estremo subordine, minimo della pena e benefici di legge.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal G.U.P. in data 4 ottobre 2018 veniva disposto il giudizio nei confronti di F M per rispondere del reato così come ascrittogli in rubrica.

All'udienza del 10.06.2019, le parti formulavano, le rispettive istanze istruttorie e il Tribunale ammetteva le prove dedotte.

Le udienze del 9.03.2020 e 16.03.2020 venivano rinviate stante la situazione di emergenza sanitaria Covid-19.

All'udienza del 28.10.2020, veniva sentita la parte civile costituita S S i testi del Pubblico Ministero, R M, F A e B M: e la teste di parte civile S G A. Alla medesima udienza venivano acquisite su accordo delle parti le relazioni dei servizi sociali del 30.07.2019, 26.03.2019, 20.11.2018, 19.12.2019 e 25.03.2019 nonché l'ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di separazione e ricorso presentato il 18.06.2018.

All'udienza del 5.07.2021, le parti prestavano il consenso al mantenimento dell'attività istruttoria espletata stante il mutamento del giudice e, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, concludevano come da verbale.

Il Tribunale emetteva sentenza dando lettura del dispositivo e riservando giorni 45 per il deposito della motivazione in considerazione del carico di lavoro dell'ufficio.

\* \* \* \* \*

Dalla compiuta istruttoria dibattimentale è emersa la seguente ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al presente procedimento.

S S e F M, hanno contratto matrimonio in data 12.02.2011, unione dalla quale sono nati i figli G e S rispettivamente il 2.04.2008 e 5.11.2012, faceva parte della famiglia anche M G: nato il 2006, avuto da S S da una precedente relazione *more uxorio*.

Dopo qualche tempo, i rapporti tra i due si incrinavano e nell'estate del 2016 F M lasciava la casa coniugale.

Come riferito dalla persona offesa sentita in dibattimento, la scelta di porre fine alla relazione sentimentale, era stata da lei presa in quanto la convivenza era diventata intollerabile per i problemi di ludopatia e di abuso di sostanze alcoliche del marito che lo portavano a prelevare cifre di denaro anche consistenti (euro 6000,00/7000,00) dal conto corrente della donna, sul quale aveva la firma.

Tale decisione aveva, da subito, provocato delle reazioni negative da parte dell'odierno imputato, che aveva immediatamente detto alla moglie: *"Adesso sono cazzi tuoi, adesso te la vedrai tu, ti arrangerai"*.

I rapporti si erano ulteriormente deteriorati dopo la separazione perché F M , non capacitandosi della fine della relazione coniugale, non perdeva occasione per insultare ed umiliare l'ex moglie.

Spesso si presentava al "Bar " sito a o, esercizio commerciale gestito dalla donna, rivolgendosi a lei con frasi offensive del tipo: *"Tu sei come tua madre, tu sei una puttana"*, alludendo al fatto che la donna era stata arrestata quando la figlia era piccola per abusi verso i minori, e si tratteneva per diverso tempo presso il bar, incurante della presenza di clienti.

Anche quando S S aveva venduto il bar nel 2017, le occasioni di incontro non erano diminuite perché l'ex marito si faceva trovare spesso appostato sotto casa sua, oppure la seguiva in giro.

Le mandava continuamente messaggi dicendole: *"Ti vedo con chi sei, ti vedo con chi stai parlando"* e se la donna era fuori città la "tartassava" di telefonate durante il viaggio per sapere dove si trovasse e con chi fosse.

La situazione era ulteriormente peggiorata quando F M aveva, da prima sospettato e successivamente, saputo che l'ex moglie aveva intrapreso una relazione sentimentale con B M , in quanto l'uomo, non accettando che lei avesse una amicizia maschile, era solito minacciarla con frasi del tipo: *"Brutta puttana ti stai scopando quel ciccione, sei una puttana di merda. Se ti becco insieme a lui ti spacco la faccia, a lui lo vado a prendere sotto al lavoro"*.

La teste ha, in particolare, ricordato un episodio in cui l'ex marito, dopo avere sottratto alla figlia il cellulare che le aveva prestato la madre e dopo avere visto le foto e i messaggi della donna aveva mandato ad alcuni parenti dell'ex compagna una sua foto col nuovo compagno fatta durante una gita a V con anche la figlia G e poi aveva insultato S S dicendole frasi del tipo: *"sei una puttana, sempre tu, ti sei scopata mezza .. Fai i pompini a tutti"*. G , turbata per la reazione iraconda del padre aveva immediatamente telefonato alla madre per farsi venire a prendere, perché l'uomo oltre a ingiuriare l'ex moglie aveva reagito violentemente rompendo una porta tirandole un pugno.

La persona offesa ha, poi, precisato che la figlia, oltre all'episodio sopra descritto che le aveva causato un profondo turbamento, soffriva di attacchi di panico e necessitava di un sostegno psicologico perché traumatizzata dai comportamenti aggressivi del padre.

La teste ha, infine, riferito che l'ex marito con questi atteggiamenti violenti aveva sempre condizionato la sua quotidianità in quanto l'uomo la pedinava, la controllava e la tempestava di telefonate e di messaggi (cfr. messaggi prodotti in atti), con frequenza quasi giornaliera per i primi due anni dalla separazione e, successivamente, pur essendo meno frequenti gli episodi in cui trovava il marito in giro, la pedinava comunque e la contattava continuamente tramite messaggi e telefonate.

Molti episodi erano avvenuti alla presenza dei figli della coppia che talvolta, quando lui li andava a prendere per trascorrere del tempo insieme, chiamavano la madre dicendole di accorrere perché il padre era ubriaco. La gelosia dell'uomo era arrivata al punto tale che, quando la figlia G. era stata ricoverata per una settimana in ospedale per problemi di salute, l'imputato faceva spesso incursione nella sua stanza, dove la madre passava la notte con la figlia, per controllare che non vi fossero altre persone.

S. S. viveva con la preoccupazione di trovare l'ex marito in giro e di essere da lui insultata anche alla presenza di altre persone, di ricevere messaggi e telefonate dall'uomo dal contenuto ingiurioso e aggressivo.

L'istruttoria dibattimentale è proseguita con l'esame di B. M. compagno di S. S. dal 2017, il quale ha definito i rapporti tra i due ex coniugi come molto tesi e caratterizzati da *"una lite unica"*. Spesso F. M. si presentava al bar gestito dalla S. urlando frasi del tipo: *"Puttana, finisci come tua madre, non ti pago mai"*, era solito insultarla e minacciarla sia chiamandola al telefono che inviandole messaggi, minacce e insulti che erano stati diretti anche a lui quando aveva saputo della relazione sentimentale che lo legava alla persona offesa. Inoltre, spesso lo trovavano nelle vicinanze di casa oppure si presentava a casa per vedere i bambini, le sue visite erano sempre accompagnate da discussioni (cfr. messaggi prodotti in atti, scambiati tra imputato e E. M.).

S. G. A., sorella della persona offesa, ha, a sua volta, riferito dei rapporti burrascosi tra la sorella e l'ex marito dopo la separazione e del fatto che F. continuava ad offendere l'ex moglie con frasi del tipo: *"Ti sei fatta tutto il paese, sei una puttana"* e a contattarla telefonicamente chiamandola e inviandole messaggi.

F. M. marito di S. G. A. ha dichiarato in dibattimento di avere ricevuto le confidenze della cognata, sulla paura da lei nutrita nei confronti dell'ex marito perché, oltre a mandarle messaggi con insulti, l'aspettava di frequente sotto casa, spesso ubriaco. Una volta la donna aveva chiamato il cognato al telefono chiedendogli di raggiungerla perché aveva paura ad uscire dalla macchina in quanto fuori l'aspettava l'ex marito ubriaco. Lo stesso F., talora, chiamava il cognato dicendogli, a volte, che voleva ancora bene all'ex moglie e, a volte, che era una *"puttana"*, una *"poco di buono"* e che gli *"faceva le corna"*.

Da ultimo, è stata sentita in dibattimento F. A. avventrice del bar gestito da S. S., col tempo diventata sua amica anche perché faceva da babysitter ai bambini. La teste aveva ricevuto le confidenze della persona offesa che le aveva riferito che il marito era assuntore di alcol e solito giocarsi somme di denaro in scommesse.

Secondo quanto riferito da F. A., F. M. si presentava al bar circa due o tre volte a settimana e insultava l'ex moglie con frasi del tipo "te la fai con lui, sei una poco di buono, mi hai tradito, mi hai rovinato" e con frasi intimidatorie del tipo "se esci io ti seguo" e poiché spesso tali fatti avvenivano alla presenza dei figli della coppia, la teste provava a distrarli coprendo le voci dei genitori e parlando loro d'altro per non fargli vedere cosa stava accadendo.

A suo dire S. era molto prostrata dal punto di vista psicologico, sia per gli insulti ricevuti che per il danno all'immagine del bar a causa delle continue incursioni dell'ex marito. L'amica le aveva anche raccontato che il marito in un'occasione l'aveva inseguita mentre era in macchina con i bambini, facendola spaventare.

A compendio dell'istruttoria dibattimentale sono state acquisite: il ricorso ex art. 736 bis c.p.c. l'Ordinanza Presidenziale sez. IX civile in data 4.07.2018 e le relazioni dei servizi sociali del Comune di \_\_\_\_\_ ente al quale sono stati affidati i due minori figli della coppia \_\_\_\_\_ dalle quali si evincono le difficoltà della coppia nella gestione dei bambini nella fase di accesa conflittualità conseguente alla separazione coniugale.

Orbene alla luce della compiuta istruttoria dibattimentale e conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero le riportate risultanze probatorie consentono di ritenere provata la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del contestato delitto di stalking previsto dall'art. 612 bis c.p., introdotto dal d.l. 23.2.2009 n. 11, concretizzatosi tuttavia in una forma di non particolare gravità per le modalità oggettive con le quali si è estrinsecato.

Ed invero, lo *stalking*, termine derivato dall'esperienza giuridica dei paesi anglosassoni e traducibile come sindrome delle molestie assillanti, può essere definito come un comportamento di tipo abituale caratterizzato da una serie ripetuta, insistente e continua di condotte intrusive ed invasive, con carattere di sorveglianza, di comunicazione, di ricerca di contatto percepiti "soggettivamente" come persecutori, assillanti, spiacevoli, disturbanti e inquietanti se non addirittura violenti - già di per sé integranti reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, violenze) - che incidono sulla sfera psicofisica della vittima suscitando un senso di ansia, di soggezione e di paura, tale da indurre a modificare, condizionandole, le ordinarie modalità di vita quotidiana.

La Corte di Cassazione ha di recente qualificato il delitto in esame quale reato di evento in quanto le molestie o le minacce devono causare nella vittima uno stato psicologico di ansia o paura o timore fondato per la (propria o altrui) incolumità e tale da far modificare le scelte o abitudini di vita ovvero da condizionarne in modo rilevante la tranquillità privata.

Gli eventi che integrano la fattispecie sono tre e sono previsti dalla norma in via alternativa sicchè, per la consumazione del reato, è sufficiente che se ne realizzi anche uno solo.

Il primo è il "perdurante e grave stato di ansia o di paura" nella persona offesa, ossia una forma di ansia da stress e la correlata sofferenza psicologica non momentanea e possibilmente di carattere obiettivo.

Il secondo è il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva.

Il terzo è l'alterazione delle abitudini di vita che indica lo stravolgimento dell'ordinaria quotidianità della persona offesa costretta dalla necessità di modificare, anche solo in parte, l'abituale scorrere delle sue giornate e l'ordinato svolgersi delle sue occupazioni, non essendo necessario un cambiamento radicale attuato, ad esempio, traslocando in un'altra città o in un'altra abitazione ovvero cambiando luogo di lavoro.

Il dolo deve essere diretto ad interferire nell'altrui sfera di libertà e finalizzato a cagionare volutamente uno dei descritti eventi lesivi.

Come si è più sopra esposto sinteticamente, sotto il profilo oggettivo, non vi sono dubbi che l'imputato abbia posto in essere condotte invasive e destabilizzanti nei confronti di S S, facendosi trovare spesso nei luoghi da lei frequentati contro la sua evidente volontà, facendo incursioni nel bar da lei gestito mettendola in imbarazzo con la clientela, contattandola ripetutamente, offendendo e minacciando lei e il nuovo compagno B M.

Fatti spesso commessi alla presenza dei figli minori della coppia.

Tutto quanto sin qui osservato consente di ritenere ampiamente provato il comportamento persecutorio tenuto da F M nei confronti di S S comportamento che ha ingenerato nella parte lesa un perdurante stato di ansia e di stress, sia sul posto di lavoro che in privato, stato che l'ha vista costretta a sporgere querela per far cessare tali comportamenti posti in essere ai suoi danni dall'ex compagno.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento trovano riscontro in quanto emerso dalle deposizioni di B M attuale compagno della persona offesa, di S C A e R M sorella e cognato di S S e di F A, amica della donna, i quali hanno tutti concordemente affermato di avere visto S S molto preoccupata e in ansia per gli atteggiamenti aggressivi e invadenti tenuti dall'ex marito nei suoi confronti.

Per tutti i sopra esposti motivi l'imputato deve essere ritenuto responsabile degli addebiti di cui al capo di imputazione.

Il fatto deve considerarsi aggravato in quanto commesso ai danni di coniuge anche se separato.

Deve, invece escludersi la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 94 c.p. non essendo stato provato che i fatti di cui all'imputazione sono stati commessi in stato di ubriachezza abituale.

In considerazione dell'incensuratezza dell'imputato e tenuto conto del particolare periodo di sconforto nel quale F. M. si è venuto a trovare, la pena deve essere contenuta nei minimi edittali e devono essergli concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante contestata.

Ciò premesso, avuto quindi riguardo ai criteri di cui agli artt. 133 c.p. e 133 bis c.p., si stima equa la pena di mesi 8 di reclusione così determinata: pena base, anni 1 di reclusione, ridotta come sopra previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata.

Consegue, *ex lege*, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Lo stato di incensuratezza dell'imputato consente di ritenere che lo stesso abbia tratto dalla vicenda utile spunto per riconsiderare con maggior attenzione la propria condotta di vita, consentendo così di ragionevolmente formulare una valutazione positiva quanto alla futura astensione della consumazione di ulteriori reati, e conseguente concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Provata appare, infine, la presenza dei danni derivati alla parte civile in conseguenza del reato da liquidarsi in separato giudizio civile.

F. M. deve anche essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che appare equo liquidare in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge.

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

#### DICHIARA

F. M. colpevole del reato ascrittogli ed, esclusa la circostanza di cui all'art. 94 c.p. e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, lo

#### CONDANNA

alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visti gli artt. 538 ss c.p.p.

#### CONDANNA

F. M. al risarcimento del danno nei confronti della parte civile S. da liquidarsi in separato giudizio civile

#### CONDANNA




F. Mi alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile  
S S che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.  
Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 5/07/2021

Il Giudice

Dott.ssa Alessandra Mannino

Alessandra Mannino



**PASSATO IN GIUDICATO**



li. 16/10/2021

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Daniela COPPOLINO

Milano, 4/11/2021

N. 5400/2019 RG TRIBUNALE

N. 26254/2016 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Penale

Il \_\_\_\_\_

N. 7686/2020 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_

**APPELLO** n. 713/21

PROPOSTO DA *defensore imputato*  
IN DATA 26/02/2021 con *ll*  
*inviato al P.M.*



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica

SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA

11/11/2020

**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**

Il Giudice, dr.ssa Elisabetta Canevini  
all'udienza del 15.10.2020 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di:

**M** **A** nato a (Marocco) l' 1967, elettivamente  
domiciliato presso lo studio del difensore avv. Laura Figini (come da verbale udienza  
15.10.2020);

- *presente*

Difeso di fiducia dall'Avv. Laura Figini del Foro di Milano, con studio in Corso XXII  
Marzo n. 4, giusta nomina del 16.2.2018

- *presente*

**Imputato**

a) *del reato di cui all'art. 572 c.p. perché, con reiterati atti di violenza fisica e psicologica, ingiuriando abitualmente la ex moglie S. M. percuotendola e minacciandola la maltrattava cagionandole penose condizioni di vita e in particolare:*

- *la ingiuriava abitualmente con parole quali "puttana" e sputandole in faccia;*
- *la percuoteva in più occasioni con calci su tutto il corpo e schiaffi in volto;*
- *in data 15.06.2016 dapprima le sputava addosso e la ingiuriava dicendole "puttana, figlia di puttana" poi le sottraeva il cellulare per evitare che chiedesse aiuto, subito dopo la colpiva con una sberla facendola cadere a terra; quindi posizionandosi a cavalcioni della donna, le metteva una mano al collo per bloccarla e una sulla bocca per evitare che urlasse fino a farle mancare il respiro; successivamente nel corso della stessa serata la filmava con il cellulare mentre piangeva dicendole che era pazza e che mostrando il filmato al Giudice le avrebbero tolto i figli, ed inoltre la*

*schiaffeggiava e più riprese quando la donna a domanda gli rispondeva di essere arrabbiata con lui. In tal modo provocandole lesioni personali consistite in "POLICONTUSIONI DA PERCOSSE PLURIRECIDIVE" con prognosi di gg. 6 (con le modalità descritte al capo "b")*

- *in data 25.11.2016 si presentava a casa della ex moglie e al rifiuto della stessa di avere un rapporto sessuale lo stesso iniziava ad ingiuriarla poi le stringeva le mani al collo tappandole la bocca con un foulard per poi minacciare di ucciderla se avesse chiamato i carabinieri.*

*In Milano dal 16.06.2016 almeno fino al 25.11.2016*

- b) *di cui agli artt. 582, 585, 577 u.c. e 576 nr. 5 c.p. perché colpiva la ex moglie S M con una sberla facendola cadere a terra si posizionava a cavalcioni sulla stessa, le metteva una mano al collo per bloccarla e una sulla bocca per evitare che urlasse facendole mancare il respiro provocandole lesioni personali consistite in "POLICONTUSA DA PERCOSSE PLURIRECIDIVE" con prognosi di gg. 6. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge e per realizzare il reato di cui al capo "a"*

*In Milano il 16.06.2016*

*Con la recidiva specifica ed infraquinquennale (art. 99 c. 2 n. 2)*

In cui è **Parte Civile:**

M S nata a (Marocco) il 1973, domiciliata ex lege presso il difensore Avv. Andrea Mondini del Foro di Milano

**Persona da informare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter c.p.p.**

**Conclusioni delle parti:**

Il **PM** ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di 3 anni di reclusione.

Il difensore della **Parte Civile** ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

La **Difesa** ha chiesto in principalità l'assoluzione; in subordine, esclusa l'aggravante della presenza dei figli minori e riqualficato il reato di cui al capo a) nel delitto di lesioni e, limitatamente all'episodio del 25.11.2016, nel delitto di percosse, la condanna al minimo della pena e benefici di legge.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto che dispone il giudizio del 26.2.2019, A MI è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati meglio specificati in epigrafe.

Si costituiva ritualmente parte civile la persona offesa S M

All'udienza del 21.5.2019 il Giudice, verificata la regola costituzione delle parti, ha dichiarato l'assenza dell'imputato, poi revocata quando lo stesso si è presentato per rendere l'esame, all'udienza del 15.10.2020.

L'istruttoria dibattimentale si è svolta con l'esame della persona offesa e dei testi H E e Car. Sc. M S , citati dal PM, nonché del teste G e F citato dalla Difesa. Con il consenso delle parti, è stata acquisita la relazione di servizio redatta dagli Agenti P/ e B con esclusione delle dichiarazioni della persona offesa. È stata inoltre acquisita la documentazione indicata a verbale. All'udienza del 15.10.2020, l'imputato si è sottoposto all'esame.

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.

Il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo, del quale si è data lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

\*\*\*

Di seguito gli elementi di conoscenza dibattimentali acquisiti.

La **persona offesa S M** (udienza del 6.2.2020) ha rappresentato di aver avuto tre figli con l'odierno imputato: il primo, di nome H: è nato nel 1994, è su una sedia a rotelle a seguito di un attacco di meningite e non parla; il secondo, W è nato nel 1995 e il terzo, E: nel 2015, è nato con una malformazione intestinale che lo ha costretto a una colostomia per i primi 8 mesi di vita ed ha attualmente alcuni problemi di linguaggio.

La coppia ha divorziato nel 2014 ma vi è stato un riavvicinamento poco dopo quando la persona offesa è rimasta incinta del terzo figlio, avuto dall'imputato, il quale le aveva poi chiesto di abortire. Le parti sono quindi tornate insieme almeno fino alla fine del 2015, quando sono riemerse le tensioni tra loro e vi è stato un nuovo allontanamento.

A partire da quel momento, l'imputato si è presentato spesso presso l'abitazione della persona offesa motivando tali visite con il voler vedere il figlio piccolo; ragione che, secondo quanto riferito da S M, era più un pretesto, perché "lui vuole essere



*a casa, vuole entrare a casa, essere libero, essere comodo, trovare una moglie che gli fa il mangiare”.*

In base a quanto rappresentato dalla persona offesa, che ora è disoccupata, nonostante l'imputato venisse con una certa frequenza a casa, egli non è mai stato di supporto nella complicata gestione dei figli: *“io molto stanca sempre perché non è facile avere un figlio disabile e cambiargli il pannolone, a curarlo, non è facile. Io mi stanco facilmente, gli chiedo aiuto, magari voglio raccontare come è andata la giornata con i nostri figli e lui non mi ascolta”.*

Anzi, ogni tanto M si lamentava delle urla del figlio disabile H affermando *“devi farlo stare zitto, devi portarlo in camera, non lo sopporto il suo urlo”* e, quando la persona offesa replicava chiedendogli di andarsene e avvertendolo che avrebbe chiamato la Polizia qualora non si fosse allontanato, egli era solito replicare *“questa è casa mia, questi i miei figli, se vuoi andare via vai tu”* e sottrarre il cellulare. Se poi capitava che Si M alzasse a sua volta la voce o si mettesse a piangere, M la prendeva anche a schiaffi (*“a volte litighiamo, mi picchia e io non vado a denunciarlo perché ho paura di essere saputo dall'assistente sociale, che mi prende mio figlio invalido”*). L'imputato tratteneva poi il cellulare della persona offesa fino a che questa non smetteva di piangere.

A quel punto, spesso M si riconquistava la fiducia della donna proponendosi di aiutarla nelle faccende domestiche o nella preparazione dei pasti, *“è vero che lui fa queste cose, ma solo per calmarmi, perché ha paura che chiamo la Polizia. E poi dopo torna in camera e mi dice <ti sei calmata o non sei calmata?>”*. Se S M insisteva nel voler chiamare gli operanti e chiedere indietro il proprio cellulare, *“mentre io urlavo, lui registra, mi filma e mi dice <questo lo faccio vedere all'assistente sociale, che tu sei una pazza e ti mando in manicomio>. Queste le sue... diciamo le sue minacce, che sempre mi dice <io ti tolgo il figlio, ti faccio per pazza>”*.

Con particolare riferimento al rapporto tra il prevenuto e il secondo figlio, nato nel 1995, la persona offesa ha dichiarato che quest'ultimo non vuole più parlare col padre, *“perché lui vede che il padre mi tratta male e lui scappa ... scappa, va dagli amici... non sopporta ... perché dice che ha visto il padre che giocava alle macchinette, fuma le canne e anche a volte gli chiede a mio figlio <vai a comprarmi una canna>”*. Soprattutto dopo la nascita del terzo figlio, M giocava alle macchinette puntando anche € 200 o € 300 per volta, rifiutando al contempo di aiutare economicamente la persona offesa nell'acquisto di latte e pannolini per il piccolo sostenendo di non avere denaro.



Quanto, ancora, alle dipendenze di M. la parte lesa ha riferito che questi all'epoca dei fatti beveva spesso birra e che creava *"problemi quando gli manca la canna, la droga; quando gli manca non sa cosa fare, viene da me e mi dà la colpa mia, che sono io che non sono brava, che io gli ho rovinato la sua vita, che io ho fatto il figlio malato. Sempre mi dà la colpa. Se magari scende e va via il pullman, torna a casa e è colpa mia, per esempio. È questo che lui ha usato tutta la mia vita, che è colpa mia"*.

Per ciò che riguarda il motivo che ha spinto S. M. a sporgere querela nei confronti dell'imputato, la stessa ha riferito che una sera di giugno del 2016, verso le 18:30, di rientro con il figlio H. da una festa presso l'istituto " ", ha chiesto a M. di aiutarla e di andare a fare un pochino di spesa. A quel punto l'imputato, rifiutatosi per l'ennesima volta di venire incontro alle richieste della parte lesa, le ha tirato una sberla e le ha sputato in viso, insultandola con epiteti quali *"puttana"*. Quindi, la persona offesa si è messa a piangere e ad urlare (*"quando mi picchiava io urlo, perché chiedo aiuto"*), mentre M. la filmava. Dopo di che l'uomo ha buttato la persona offesa per terra, *"si è messo a cavalcioni su di me, ha messo una mano sul collo per bloccarmi ed un'altra sulla mia bocca per evitare che urlassi, fino a farmi perdere il respiro"*. Anche in questa occasione, l'imputato ha sottratto il telefono cellulare della parte lesa, per timore che la stessa contattasse le Forze dell'Ordine. Poi, visto che la donna continuava a chiedergli il telefono per chiamare la Polizia urlando e piangendo, M. in risposta la prendeva nuovamente a schiaffi in viso (*"ormai la morte l'ho vista"*). Quanto ai figli, in quell'occasione H. era in un'altra stanza, *"per non agitare mio figlio, quello invalido, perché se sente urlare, lui mi picchia o qualcosa"* si agita anche lui. W., invece, *"quando lui vede che suo padre inizia a fare le violenze, comincia a prendere suo fratello"* E. per portarlo fuori e allontanarlo. L'imputato se ne è poi andato il giorno seguente, mentre la persona offesa si è recata in Pronto Soccorso ed ha poi sporto querela.

Sul punto, la parte lesa ha riferito di non essersi recata in altre occasioni al pronto soccorso e di non aver denunciato prima l'imputato nonostante i litigi e le aggressioni fossero frequenti perché *"non voglio problemi perché ho paura, perché i miei figli sono i miei occhi, io ho dato tutta la mia vita ai miei figli. Ho paura che ... mi prendono i figli"*. Peraltro, S. M. ha rappresentato di aver contattato le Forze dell'Ordine in innumerevoli occasioni, ogni volta che l'imputato la aggrediva, per spaventarlo e farlo così allontanare da lei.



In seguito, l'imputato ha continuato a presentarsi spesso a casa della parte lesa col pretesto di vedere il figlio piccolo e, in tali occasioni, *“entra in casa, va in cucina, fa il caffè, continuava a giocare col piccolo e vuole allungare la giornata finché che stia la sera e vuole mangiare con noi. Io quando lo vedo calmo e vedo che il piccolo gioca, non gli dico niente perché non voglio fare diciamo litigare davanti al piccolo”*. Inoltre, era solito portare *“una piccola spesa da portarla su, a volte vuole entrare in casa violentemente, a volte litighiamo e se ne va, lascia l'abitazione e se ne va”*.

Nell'agosto 2016, le parti sono state insieme a Genova, dove la persona offesa aveva organizzato una gita di un giorno per il figlio più piccolo.

Anche durante quel periodo, quando si presentava a casa, con frequenza l'imputato finiva per aggredire verbalmente la parte lesa e provocarla anche in presenza dell'educatore che aiuta la M. nella gestione del figlio maggiore. Infatti, la parte lesa *“quando sento che lui mi bestemmia continuo a piangere e a urlare, e lui dice [rivolgendosi all'educatore] <guarda che pazza, te l'ho detto, te l'ho detto che è pazza>”*.

Ancora, il 23.11.2016 S. M. ha contattato i Carabinieri in seguito a un'altra aggressione subita dal marito, dopo che la donna aveva rifiutato un rapporto sessuale con l'imputato. Questi si è allora arrabbiato, *“comincia a sbattere i bicchieri, comincia a provocarmi, va in cucina, sbatte qua, sbatte là ... mi picchia, mi dà sberle”*. Inoltre, l'ha minacciata di ucciderla qualora avesse contattato i Carabinieri, le ha tappato la bocca con la sua sciarpa per impedirle di urlare e *“continuava a bestemmiare, dice le parolacce, sputare; io appena che vedo che vuole picchiarmi, ho paura che mi soffoca, sono scappata per chiamare i Carabinieri”*, ai quali ha mostrato anche i segni sul collo causati dall'imputato.

Quanto ai rapporti sessuali, la persona offesa ha riferito che dalla nascita del terzo figlio nel 2015 questi non si sono più verificati, anche se spesso l'imputato tenta di avvicinarla sostenendo che la separazione tra i due non ha alcuna valenza in Marocco e che pertanto, in base alla legge di detto Stato, devono ritenersi ancora sposati.

S. M. ha altresì riferito che l'ex marito, due giorni prima dell'udienza in cui lei è stata sentita come teste, le ha offerto dei soldi per non andare in Tribunale, *“lui vuole darmi sempre così, quando arriva un'udienza mi dà dei regali, di soldi o mi compra vestiti al bambino, appena che finisce il processo, come fosse che non mi conosce”*, riferendosi anche ad altri processi intercorsi tra le parti.

In punto di mantenimento, la persona offesa ha rappresentato che, a fonte della somma di € 250,00 determinata dall'autorità giudiziaria a titolo di mantenimento per il figlio disabile



H , solo nel 2013-2014 l'imputato ha corrisposto il minor importo di € 150,00 mensili. A partire invece dalla nascita dell'ultimo figlio, M non le ha più dato nulla "perché li va a giocare alle macchinette". Ogni tanto, "fa piccole spese, piccole, o va a comprare i vestiti e scarpe, a me non mi dà nessun mantenimento, né per il disabile né per il piccolo".

In più momenti la persona offesa ha ribadito che la sua più grande paura, nonché motivo che l'ha spesso indotta a tacere del rapporto con l'imputato, era che qualcuno potesse portarle via i suoi figli. Anche i suoi vicini di casa le dicevano infatti che "la polizia è collegata con l'assistente sociale, se tu continui di chiamare ti portano il figlio".

A partire dal novembre 2016, invece, la situazione è molto migliorata, perché la gestione dei rapporti tra imputato e figlio piccolo viene diretta dagli assistenti sociali, che organizzano colloqui in uno spazio neutro senza che vi siano più contatti tra persona offesa e M

La persona offesa ha poi raccontato di accusare forte "ansia, agitazione, fino adesso mi sento malata di ansia, sempre ansiosa" in conseguenza delle condotte poste in essere da M e del carico di problemi che deve gestire da sola.

Quanto invece ai figli, la persona offesa ha riferito che W è stato per un certo tempo in comunità per aver commesso dei furti e, dopo un periodo burrascoso e difficile, ha iniziato a lavorare. Il piccolo E , invece, ha problemi a parlare e ha da poco iniziato a farsi seguire da una logopedista.

I continui litigi tra le parti sono stati confermati da H E ( udienza del 6.2.2020), vicina di casa della persona offesa dal 2005/2006.

Precisamente, la teste ha riferito di aver raccolto con frequenza le confidenze di S M la quale le raccontava che l'imputato "la offende, gli dice le parolacce e mi racconta anche qualche volta la picchia".

Inoltre, nel giugno 2016, la teste è stata contattata telefonicamente dalla parte lesa, la quale le ha chiesto il favore di andare a casa sua e prendersi cura di suo figlio H perché lei si trovava in ospedale in conseguenza delle percosse subite dal prevenuto a seguito di una lite con lo stesso.

Infine, la teste ha precisato che sia la persona offesa che l'imputato erano soliti sfogarsi con lei, lamentandosi reciprocamente l'uno dell'altra ("tutti e due dicono brutte parole dietro ognuno all'altro").





Il Car. Scelto M S (udienza del 6.2.2020) è intervenuto il pomeriggio del 23.11.2016 presso l'abitazione della persona offesa dietro richiesta di questa, in seguito all'aggressione avvenuta nei suoi confronti da parte dell'imputato. Giunto sul posto, il teste ha trovato per strada ad attenderlo S M con dei graffi sul collo e sul petto, insieme al figlio maggiore in sedia a rotelle e al figlio più piccolo. La donna ha quindi informato l'operante che quella mattina *"l'ex marito, che era ancora a casa, era ubriaco e l'aveva picchiata"*. M presente nell'appartamento e interpellato dall'operante, ha invece riferito di avere problemi con la persona offesa da anni e che vi erano già stati diversi interventi delle Forze dell'Ordine. Il teste ha precisato che l'imputato non appariva ubriaco al momento del suo accesso. A seguito di accertamenti SDI, è poi effettivamente emerso che il Commissariato era intervenuto più volte per delle liti in famiglia.

G F (udienza del 15.10.2020), vicino di casa della persona offesa, ha riferito di aver incontrato circa tre o quattro anni fa l'imputato che stava piangendo sulle scale dell'abitazione di S M, il quale gli ha riferito che *"sua moglie l'aveva buttato fuori casa e non sapeva dove poteva andare a dormire e a mangiare"*. Il teste, che faceva il volontario presso la Fondazione Fratelli di San Francesco, gli ha offerto ospitalità nel dormitorio della Fondazione. Dopo aver visto il dormitorio, l'imputato ha però declinato l'offerta, riferendo che avrebbe piuttosto dormito a casa di un amico.

Il teste ha riferito di non aver mai incontrato l'imputato prima di tale episodio, né di averlo mai visto occuparsi del figlio disabile.

Quanto invece alla persona offesa, il teste ha dichiarato di vederla regolarmente e di averla aiutata quando è nato il figlio più piccolo fornendole tutti gli omogeneizzati e giocattoli per bambini che venivano raccolti tramite la Fondazione.

Inoltre, ha riportato le grandi difficoltà che la stessa incontra nel quotidiano con il figlio maggiore H come quando deve farlo salire o scendere dall'ascensore, visto che la carrozzina non vi entra, per cui *"è tutto un lavoro di braccia e di schiena e lei dice, giustamente, che ha la schiena a pezzi"*.

C F ha poi dichiarato di non aver mai sentito la coppia litigare, anche perché lui abita al quinto piano del palazzo mentre la persona offesa al primo piano, né di aver visto l'imputato in stato di ebbrezza.

Si è infine sottoposto all'esame **P'imputato A M** (udienza del 15.10.2020), il quale ha sostanzialmente negato ogni addebito.



Egli ha riferito di aver vissuto insieme alla persona offesa fino al 2012, quando ha deciso di trasferirsi in Marocco. Verso la fine del 2013/inizio 2014, l'imputato è rientrato in Italia e vi è stato un riavvicinamento con la parte lesa, a seguito del quale è stato concepito il figlio più piccolo E M ha continuato a vivere insieme alla persona offesa fino al maggio-giugno 2016 e se ne è poi andato quando il figlio più piccolo, nato nel 2015, aveva circa un anno e tre mesi. Ciò in conseguenza di alcune "difficoltà con la mia moglie ... io vado via ma sono sempre in contatto con lei. Quando mi chiede di venire aiutarla, ero sempre disponibile". In particolare, nel giugno 2016 erano nate delle discussioni con l'ex moglie per colpa di un cane di razza pitbull, portato a casa dal figlio W che la persona offesa non voleva tenere in casa con la nascita del piccolino.

Inoltre, altri problemi erano determinati anche dalle "barriere architettoniche che ci sono a casa. Per esempio, quando mio figlio fa la doccia, quello con disabilità, rimane un lago a casa. Quindi ci sono problemi dell'ascensore...tanti problemi legati alla difficoltà di curare nostro figlio".

In ragione di queste problematiche, la parte lesa è "stanca, molto stanca, diciamo un po' agitata e si sfoga con me ... dicendo che io non l'aiutavo, ma io ho fatto sempre l'impossibile per aiutarla".

Affermava che i figli non sono mai stati presenti alle loro discussioni. Inoltre, ogni volta che iniziava una lite con la persona offesa, l'imputato preferiva andarsene di casa, "io quando la vedo che è nervosa, io sempre scappato di casa. Infatti, io sempre vado per un giorno, due giorni, tre giorni finché non mi chiama".

Con particolare riferimento al 16 giugno 2016, giorno in cui la persona offesa si è recata in Pronto Soccorso, egli ha rappresentato di non sapere come la stessa si sia procurata le lesioni che sono state refertate. Quel giorno era stato chiamato dalla moglie, la quale gli ha chiesto di recarsi a casa a curare i figli, mentre lei era fuori per degli impegni. Al suo rientro, la persona offesa non gli ha riferito nulla in merito alle lesioni e infatti l'uomo è venuto a conoscenza delle denunce solo in un secondo momento. Anzi, in quel periodo il rapporto di coppia andava bene, tanto che avevano organizzato anche le ferie assieme.

Quanto invece all'episodio del 23 novembre 2016, M ha dichiarato di essere stato anche in quell'occasione contattato dalla moglie, "io la mia moglie quel giorno lì mi chiamava per aiutare, come ho aiutato sempre, avevo anche delle foto della pulizia di casa, io sono andato lì per pulire casa, come tante, tante volte". Né la moglie né i figli erano presenti in casa. Quindi, "io salgo, pulisco. Quel giorno, quando ho finito di pulire, mi sono addormentato finché mi sveglia un Carabiniere".



L'imputato ha poi negato di aver mai offeso la parte lesa con insulti quali "puttana", sostenendo altresì di non averla mai picchiata e di non averla mai presa per il collo ("mai. Io non l'ho mai fatto, non ho neanche pensato di farle del male").

In merito alle ragioni che hanno spinto la persona offesa a sporgere querela, egli ha riferito di non conoscerne il motivo, "io ho insistito soltanto quel periodo lì per quello che mi ricordavo di portare via quel cane lì".

Ha poi negato di aver mai assunto stupefacenti all'epoca dei fatti, affermando di non aver neppure mai bevuto alcolici.

Parimenti, ha riferito di non aver mai "minacciato di portare via i miei figli, io ho sempre parlato bene di mia moglie davanti a tutti", né di aver mai "cercato di strappare il telefono o di filmarla o... non ho mai pensato di farle del male. Tutto qui. Mia moglie è molto stanca, ha un peso enorme e quindi io le voglio bene".

In merito alle ragioni che hanno indotto la persona offesa a avviare la procedura di divorzio dall'imputato, questi ha riferito che, in realtà, era stato lui ad iniziare tale percorso in Marocco, che non ha poi portato a termine. M aveva preso tale decisione perché "il nostro matrimonio è sempre stato con problemi ... mi interessano di più curare i miei figli e lei non accettava che io l'aiutavo economicamente con le spese, curavo i figli. Non mandava giù che io partecipavo alla spesa e al mantenimento dei figli". La parte lesa si sarebbe offesa di tale gesto e avrebbe di conseguenza deciso di separarsi in Italia.

L'uomo ha poi ribadito di aver sempre aiutato economicamente la moglie, "ho sempre aiutato, ho contribuito al bisogno della mia famiglia e continuerò a farlo. Ho contribuito a parte del soldi, io mandavo spesa a casa, compravo abbigliamento ai miei figli, procuravo oggetti mancanti per casa". Ha inoltre rappresentato di aver sempre corrisposto l'assegno di mantenimento mensile di € 250,00 ma di non poterlo dimostrare. Per di più, quando riceveva dei pagamenti da alcuni clienti all'estero con dei vaglia tramite Western Union, spesso era direttamente la moglie, a ciò autorizzata dall'imputato, a riceverli e incassarli, "tutti i soldi li spendiamo insieme...tutti i soldi sono spesi sempre per la famiglia".

Secondo la versione di M il rapporto tra le parti "è molto stabile, è molto affettuoso, molto tranquillo ... abbiamo fatto delle gite, siamo usciti insieme, abbiamo mangiato insieme, ci frequentiamo ogni tanto fino adesso", come attestato da una foto scattata da Mc Donald's, o in un ristorante o, ancora, in gita a Genova.



È stata inoltre prodotta documentazione e, in particolare, verbale di pronto soccorso del 16.6.2016 redatto nei confronti della persona offesa, ove viene dato atto che la stessa *“riferisce aggressione occorsa ieri sera da parte dell'ex marito (tentativo di strozzamento, percosse e caduta a terra)”*, con lesioni giudicate guaribili in 6 giorni (*“policontusa da percosse plurirecidue da parte del marito”*); relazioni redatte dai servizi sociali; sentenza definitiva del Tribunale di Milano del 31.10.2012, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di maltrattamenti ai danni della presente persona offesa, commesso nel 2009; nonché fotografie ritraenti imputato e parte lesa insieme ai figli.

Con il consenso delle parti, è stata infine acquisita l'annotazione della Questura di Milano del 31.7.2016, redatta a seguito dell'intervento effettuato in pari data su richiesta della persona offesa.

\* \* \*

Così ricostruiti i fatti di causa, si ritiene raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati allo stesso ascritti.

In via preliminare, occorre evidenziare che la complessiva vicenda si iscrive in un quadro di indubbio disagio e sofferenza, determinato, in primo luogo, dagli importanti problemi di salute del figlio H: affetto da una grave patologia che lo rende del tutto non autosufficiente, che si ripercuotono sensibilmente sulla qualità di vita di tutta la famiglia e della persona offesa in particolare, la quale si trova nella necessità di dover accudire il figlio costantemente. Il figlio W per quanto in salute, è a sua volta incorso in altri problemi, che lo hanno portato a trascorrere un periodo in comunità e che sembrano ora in fase di risoluzione. Infine, anche il figlio più piccolo, E all'epoca dei fatti dell'età di circa un anno, ha avuto dalla nascita numerosi problemi di salute, che lo hanno costretto a un lungo ricovero, nonché a portare per un certo tempo una colostomia.

A tali notevoli problematiche si accompagna poi l'importante difficoltà economica in cui versa la persona offesa, la quale è priva di occupazione e vive sostanzialmente dell'indennità del figlio H

Ebbene, è evidente che tale dolorosa situazione si ripercuote inevitabilmente sull'equilibrio complessivo della famiglia M e sul rapporto tra persona offesa e imputato.

Ciò non di meno, l'istruttoria dibattimentale svolta ha consentito di appurare che, al di là dell'indubbia difficoltà di far fronte a tali problematiche – difficoltà che può senz'altro riguardare, seppur in misura minore, anche lo stesso M – l'imputato ha posto in essere una serie di condotte profondamente maltrattanti nei confronti della persona offesa,



a volte anche sfruttando la fragilità della medesima proprio conseguente a tutte le suddette problematiche familiari.

Sul punto risulta particolarmente significativo quanto dichiarato dalla persona offesa, la quale ha reso un racconto del tutto lineare, coerente, carico di grande esasperazione e tuttavia privo di animosità. In particolare, è emerso come la donna, pur di non aggiungere ulteriori problemi alla propria quotidianità, accetti l'assidua presenza dell'imputato in casa nonostante non ne sia contenta. A sua volta, l'imputato sfrutta a proprio vantaggio la fragilità emotiva della parte lesa, da un lato, riconquistandosi ogni volta la sua fiducia dopo le liti e le aggressioni fisiche offrendosi di fornire un contributo in casa, così prezioso e desiderato dalla donna, per poi ricominciare a vessarla e maltrattarla alla prima occasione e, dall'altro, inducendola al silenzio dietro minaccia di chiamare gli assistenti sociali.

Con particolare riferimento al **reato di cui al capo A)**, è emerso che l'imputato, da un lato, non ha mai fornito un concreto aiuto alla persona offesa nella gestione delle problematiche familiari e soprattutto del figlio H. (*“devi farlo stare zitto, devi portarlo in camera, non lo sopporto il suo urlo”*), contribuendo a determinare quel sentimento di sopraffazione che ben è emerso dalla deposizione della M. Dal punto di vista economico, nonostante qualche sporadico contributo per la spesa e per i vestiti per i figli, l'imputato non ha mai versato con regolarità l'assegno di mantenimento dovuto alla persona offesa, lasciandola di fatto in uno stato di grande indigenza, tanto da indurre il vicino di casa F. a portarle omogeneizzati e altri prodotti per l'infanzia. Per di più, l'imputato era solito giocare alle macchinette il poco denaro a disposizione, suscitando così le ire del figlio W. che aveva colto il padre sul fatto.

Dall'altro lato, ha continuamente offeso la parte lesa addossandole colpe e responsabilità (*“mi dà la colpa mia, che sono io che non sono brava, che io gli ho rovinato la sua vita, che io ho fatto il figlio malato. Sempre mi dà la colpa. Se magari scende e va via il pullman, torna a casa e è colpa mia, per esempio. È questo che lui ha usato tutta la mia vita, che è colpa mia”*).

Per di più, Ml. ha in più occasioni picchiato la parte lesa, prendendola a schiaffi, insultandola con parole quali *“puttana”* e a volte persino sputandole in faccia. In tali occasioni, dopo che la donna scoppiava a piangere urlando all'imputato di andarsene, l'uomo la filmava per ricattarla e le sottraeva il cellulare, minacciandola di riferire agli assistenti sociali che era pazza e non era una buona madre. In tal modo, faceva leva sulla

più grande paura della donna, quella di perdere la custodia dei propri figli, per indurla a non sporgere denuncia nei suoi confronti.

Ciò fino al giugno 2016, quando le aggressioni fisiche nei confronti della persona offesa hanno raggiunto una consistenza tale da convincerla a recarsi in Pronto Soccorso e presentare poi querela. In tale occasione, infatti, dopo che la parte lesa aveva chiesto all'uomo un aiuto domestico, questi *“si è messo a cavalcioni su di me, ha messo una mano sul collo per bloccarmi ed un'altra sulla mia bocca per evitare che urlassi, fino a farmi perdere il respiro”*, sottraendole ancora una volta il cellulare. Dietro la richiesta di restituirle il telefono, l'uomo l'aveva presa nuovamente a schiaffi in viso, tanto che la persona offesa ha riferito *“ormai la morte l'ho vista”*.

Ancora, la parte lesa ha contattato i Carabinieri dopo un'ulteriore aggressione, intervenuta a seguito del rifiuto della donna di avere un rapporto sessuale con l'imputato, in occasione della quale l'uomo l'aveva presa al collo e lei aveva avuto paura di soffocare.

Le aggressioni erano così violente che, appena iniziavano, il figlio W allontanava il piccolo E : per non farlo assistere a tali condotte.

Detto racconto trova peraltro conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni.

La vicina di casa E ha in più occasioni raccolto le confidenze della persona offesa in merito agli insulti e alle percosse che provenivano dall'imputato, mentre il Carabiniere Scelto S ha visto i segni sul collo della persona offesa, che la donna ha denunciato essere stati cagionati da M , ed ha riferito dei numerosi interventi effettuati dagli operanti presso l'abitazione della parte lesa per liti in famiglia.

Anche il teste della Difesa F volontario presso la Fondazione Fratelli di San Francesco, ha rappresentato le importanti difficoltà economiche della persona offesa e lo stato di profonda solitudine in cui questa si trova. Invero, non ha mai visto l'imputato aiutare la donna nella gestione materiale del figlio H: e si è in più occasioni prodigato in prima persona ad aiutare la persona offesa, fornendole tutti gli omogeneizzati e prodotti per bambini che venivano raccolti dalla Fondazione.

Il quadro probatorio così delineato non viene scalfito dalle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale ha in sostanza negato ogni addebito, riferendo di non aver mai picchiato la moglie, di non sapere come la stessa si sia procurata le lesioni refertate e di averla sempre aiutata anche economicamente.



Tale versione è priva di qualsivoglia sostegno probatorio e del tutto non credibile, oltre che contraddetta dalle risultanze dibattimentali appena ripercorse.

A titolo esemplificativo, se veramente l'imputato avesse aiutato la persona offesa, non si spiegherebbe perché F. abbia ritenuto di donarle omogeneizzati e prodotti per l'infanzia e neppure perché il teste non abbia mai visto l'uomo ad eccezione di una sola occasione, avendo al contrario sempre notato la persona offesa farsi carico da sola del figlio disabile. In merito, priva di rilievo è la circostanza che il F. abbia visto una volta in lacrime l'imputato, il quale sarebbe stato cacciato di casa dalla moglie, atteso che la donna ha rappresentato di aver in più occasioni allontanato l'uomo dalla propria abitazione dietro minaccia di chiamare i Carabinieri, affinché cessasse di picchiarla e denigrarla.

Del pari, ininfluenti risultano le foto che ritraggono le parti apparentemente felici e sorridenti, atteso che delle fotografie non possono certo essere rappresentative dell'insussistenza di una condotta maltrattante che, per le sue caratteristiche, è spesso insidiosa, sottile e ovviamente non percepibile dall'esterno sulla base delle mere espressioni di un volto in uno specifico momento.

Pertanto, alla luce delle risultanze dibattimentali ripercorse, si ritiene pienamente integrato l'elemento materiale del reato di cui all'art. 572 c.p., avendo l'imputato posto in essere una continua serie di condotte vessatorie e denigratorie nei confronti della persona offesa.

In merito, è opportuno precisare che il delitto risulta perfezionato indipendentemente dallo status giuridico-formale dei rapporti tra le parti (non è infatti chiaro se la coppia sia effettivamente divorziata, come ha riferito la persona offesa, o se invece sia intervenuta solo la sentenza di separazione, come sembra emergere dall'esame dell'imputato).

Sul punto, può invero affermarsi che tra imputato e persona offesa permanesse comunque all'epoca dei fatti quel vincolo affettivo produttivo di doveri di solidarietà e assistenza richiesto dalla giurisprudenza quale presupposto dell'integrazione della fattispecie delittuosa in esame: ciò emerge dal fatto che M. frequentava con costanza l'abitazione della persona offesa, si fermava a cenare, a volte dormiva lì, si allontanava per due o tre giorni solo quando litigava con la parte lesa (*"lui vuole essere a casa, vuole entrare a casa, essere libero, essere comodo, trovare una moglie che gli fa il mangiare"*). Tale circostanza è stata peraltro confermata dallo stesso imputato, laddove ha riferito che il rapporto con la persona offesa è ora *"molto stabile, è molto affettuoso, molto tranquillo ... abbiamo fatto delle gite, siamo usciti insieme, abbiamo mangiato insieme, ci frequentiamo ogni tanto fino adesso"*.

Pertanto, si ritiene che tra imputato e persona offesa - indipendentemente dal fatto che all'epoca dei fatti questi convivessero o avessero in corso una relazione sentimentale - permanesse *l'affectio familiaris* e, quindi, un patto di solidarietà, da cui discendevano aspettative di reciproco sostegno economico e morale, che l'imputato ha violato con la propria condotta.

Così ricostruito l'elemento materiale del reato in esame e la sussumibilità della condotta delittuosa nell'alveo dell'art. 572 c.p., sussiste anche l'elemento soggettivo richiesto.

Invero, la ripetitività delle condotte vessatorie, la capacità dell'imputato di riconquistarsi ogni volta la fiducia della persona offesa per poi riprendere alla prima occasione a denigrare la donna e la circostanza che l'uomo facesse leva sulla paura della donna di perdere i propri figli denotano la piena consapevolezza e volontà di M di maltrattare la persona offesa e di "*persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima*" (Cass. Sez. I, sent. n. 13013 del 28.1.2020).

Anche in questo caso, quindi, nessuna rilevanza esimente possono avere le dichiarazioni dell'imputato, il quale non solo ha negato ogni addebito ma ha al contempo addossato la responsabilità alla persona offesa cercando di apparire quasi come una vittima, affermando in modo finanche manipolatorio che è lei ad essere "*stanca, molto stanca, diciamo un po' agitata e si sfoga con me*".

Per quanto concerne **il reato di cui al capo B)**, lo stesso emerge con evidenza dal referto di pronto soccorso del 16.6.2016 in atti, ove si attesta che la persona offesa è "*policontusa da percosse plurirecidue da parte del marito*", con prognosi di 6 giorni.

Come riferito dalla persona offesa, dette lesioni sono state causate dall'imputato il quale, durante una lite intervenuta dopo che la donna gli aveva chiesto un aiuto domestico, l'uomo le si è posto a cavalcioni per poi metterle "*una mano sul collo per bloccarmi ed un'altra sulla mia bocca per evitare che urlassi, fino a farmi perdere il respiro*" e continuare a riempirla di schiaffi.

Secondo quanto rappresentato dalla vicina E , la teste è stata contattata in quell'occasione dalla persona offesa affinché andasse a casa sua a prendersi cura dei figli in attesa del suo rientro; inoltre, la parte lesa le aveva riferito di essersi recata in pronto soccorso a seguito delle percosse inferte dal marito.

Anche in questo caso, del tutto non credibile risulta la versione dell'imputato, il quale ha dichiarato di non sapere come la donna si sia cagionata dette lesioni, affermando che quel



giorno si era recato a casa della persona offesa dietro sua richiesta per fare le pulizie e che nessuno era presente in casa.

Deve quindi essere affermata la penale responsabilità dell'imputato anche in relazione al reato a lui ascritto al capo B), che per giurisprudenza costante concorre con il delitto di cui all'art. 572 c.p., nel quale non è assorbito laddove emerga, come nel caso di specie, che l'imputato non abbia voluto solo maltrattare ma anche ledere l'integrità fisica della persona offesa (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 42599 del 18.7.2018).

Sussistono inoltre le circostanze aggravanti contestate al capo B), avendo l'imputato agito nei confronti del coniuge e in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, di cui le percosse rappresentano una delle modalità esecutive del reato.

In conclusione, deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A) e B).

Reati che si ritengono eseguiti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attesa la contestualità temporale delle condotte e la loro reciproca funzionalità. Si giudica più grave il reato sub A) in considerazione della pena edittale prevista.

Si ritiene altrettanto sussistente la recidiva specifica ed infraquinquennale come contestata, in ragione dei precedenti, tra i quali si annovera una condanna per maltrattamenti del 31.10.2012, commesso dal 2003 al 2009, di tal che le condotte oggi in esame devono ritenersi espressive di maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato.

Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute e giudicate equivalenti alla ritenuta recidiva, in considerazione delle condizioni soggettive dell'imputato e del difficile contesto familiare.

Venendo al **trattamento sanzionatorio**, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. – tra cui l'intensità delle vessazioni rivolte alla persona offesa anche sfruttando la debolezza di questa dovuta al contesto familiare e, quanto alla personalità del reo, il precedente specifico di cui lo stesso risulta gravato, nonché l'assenza di una sia pur minima presa di consapevolezza del proprio operato da parte di questi, elementi che richiedono di



discostarsi dal minimo edittale – si ritiene equo irrogare la pena di **2 anni e 8 mesi di reclusione**, così determinata:

- pena base per il reato di cui al capo A) anni 2 e mesi 6 di reclusione
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva
- aumentata di 2 mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo B)

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

**Venendo alle richieste formulate dalla parte civile S M** dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p.. Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.

Si è infatti ricostruito come la persona offesa abbia dovuto subire condotte significativamente maltrattanti e denigratorie, che l'imputato ha posto in essere, da un lato, sfruttando il terrore della donna di essere allontanata dai propri figli così da indurla a non denunciare e a non recarsi in pronto soccorso; dall'altro, facendo leva sulla fragilità della parte lesa determinata dalla difficile situazione familiare, riuscendo così a riavvicinarsi ogni volta alla donna e perseverare nel proprio agire criminoso.

La condotta, inoltre, si è realizzata con violenza sia verbale che fisica ed ha causato nella donna la costante preoccupazione per sé e per il futuro dei propri figli.

Di conseguenza, la più che contenuta richiesta risarcitoria qui formulata può sicuramente trovare accoglimento, con conseguente liquidazione del danno via equitativa nell'importo di € 5.000,00.

M deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano, valutati i parametri in vigore e l'attività svolta, in complessivi € 1.100,00, oltre 15% per spese forfettarie, iva e CPA come per legge, da versarsi in favore dello Stato anticipatorio essendo la Parte Civile ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.

Ai sensi dell'art. 64 bis disp. att., si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Sezione IX del Tribunale di Milano, nonché al Tribunale per i Minorenni, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza.



Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

M A colpevole dei reati a lui ascritti e ritenute sussistenti le attenuanti generiche giudicate equivalenti alla recidiva, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita M Si che si liquidano in complessivi € 5.000,00, nonché al pagamento delle spese dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.100,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatorio.

Visto l'art. 64 bis Disp. Att.

ORDINA

La trasmissione di copia della presente sentenza alla IX sezione civile di questo Tribunale ed al Tribunale per i Minorenni, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza.


FISSA

In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Mi 15.10.2020

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Canevini



Il presente provvedimento è stato redatto dal M.O.T. dott.ssa Giulia Marie Nahmias

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
SEZ. II PENALE

DEPOSITATO  
D.C.M.

11 NOV. 2020

IL CANCELLIERE





# Il Tribunale di Milano

## Sezione IX Penale

### ORDINANZA

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Elisabetta Canevini, in camera di consiglio

Visto il dispositivo della sentenza pronunciata in data 15.10.2020, nel procedimento n. 5400/2019 R.G.Trib., nei confronti di

Ml A , generalizzato in atti;

rilevato che si è erroneamente indicato il nome della parte civile costituita come M

Si anziché M . S ;

ritenuto di doversi procedere alla correzione nei termini sopra indicati, con conseguente annotazione sull'originale dell'atto;

P.Q.M.

Visto l'art. 130 c.p.p.

**DISPONE** che nel dispositivo della sentenza pronunciata il 15.10.2020 nel procedimento n.5400/2019 R.G.Trib., si legga "M S" anziché "M Si";

Manda alla Cancelleria perché provveda all'annotazione della correzione sull'originale dell'atto.

Milano, 10.11.2020

Il Giudice

  
IL GIUDICE  
Dr.ssa E. CANEVINI

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZ. IX PENALE  
11 NOV 2020  
IL CANCELLIERE

N. 13914/2019 RG TRIBUNALE

N. 13737/2019 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Penale

Il \_\_\_\_\_

7694/20  
N. 7694/2020 Dep. Sentenze

IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_

APPELLO N. 688/21

PROPOSTO DA *plumbe*  
IN DATA *24/02/21*



Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX penale in composizione monocratica

SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA

*3/11/2020*  
*ll*

**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**

Il Giudice, dr.ssa Elisabetta Canevini  
all'udienza del 15.10.2020 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di:

P. L. nato a il 1967, con domicilio dichiarato a  
(MI), in via

Sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, come da ordinanza del 24.7.2019, eseguita il 26.7.2019

- *presente*

Difeso d'ufficio dall'Avv. Paola Augusta Cattaneo del Foro di Milano, con studio in via Lamarmora n. 40

- *presente*

**Imputato**

**Del reato p. e p. dall'art. 612 bis comma 1 e comma 2 c.p. perché mediante condotte reiterate e pressanti molestava e minacciava B1 B2 per motivi di gelosia e non accettando la fine della loro relazione. Condotte consistite:**

**nel seguirla e nel controllarla negli spostamenti, nell'appostarsi nei pressi dell'abitazione della donna, del luogo di lavoro o dei locali dalla stessa frequentati, nel raggiungerla allorché si trovava in compagnia di amici e/o conoscenti, aggredendola con insulti in presenza delle altre persone, chiedendole spiegazioni delle sue frequentazioni; inviandole messaggi e pubblicando su siti internet foto e video ritraenti i loro momenti di intimità; infine in data 4.7.2019 raggiungeva B1 B2 in un negozio di Milano ed in tale circostanza la minacciava mimando il gesto del taglio della gola e minacciava di morte anche l'amico della donna che interveniva a difesa della stessa.**

*A*

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di persona cui era stato legato da relazione affettiva.*

*Commesso in Milano dal mese di settembre 2018 ed in permanenza attuale*

In cui è **Parte Civile**:

**B**, nata a ..... 1968, domiciliata ex lege presso il difensore di fiducia, Avv. Paolo VIVIAN del Foro di Milano, con studio in viale Piave n. 12

**Persona da informare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter c.p.p.**

**Conclusioni delle parti:**

Il **PM** ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di 2 anni di reclusione.

Il difensore della **Parte Civile** ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

La **Difesa** ha chiesto in principalità l'assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.; in ulteriore subordine, il minimo della pena e benefici di legge.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto di giudizio immediato del 19.9.2019, P. ..... è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato meglio specificato in epigrafe.

All'udienza del 16.12.2019, si è costituita ritualmente parte civile la persona offesa B:

**B**

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato – sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, giusta ordinanza del 24.7.2019 – si è svolta con l'esame dei testi Mar. C. A ..... G ..... , S: ..... , M ..... D ..... , S: ..... e della persona offesa E ..... B ..... , richiesti dal Pubblico Ministero; è stata inoltre acquisita la documentazione indicata a verbale.

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.

Il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo, del quale si è data lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

\*\*\*

Il presente procedimento trae origine dalla querela sporta dalla parte lesa B. B. in conseguenza delle condotte poste in essere nei suoi confronti da P. I. con il quale aveva avuto una relazione sentimentale.

Precisamente, la **persona offesa B.** B. (udienza del 16.1.2020) ha riferito di aver conosciuto il L. verso la fine del 2017, quando un amico comune li ha presentati, affinché il L. svolgesse dei lavori di idraulica nell'abitazione della E.

La relazione sentimentale con l'imputato è iniziata qualche mese dopo ma è sempre stata piuttosto turbolenta, tanto che si è interrotta più volte *"per grave incompatibilità di carattere e perché io non mi sentivo sicura con lui, perché mi limitava nella mia libertà di spostamento, di movimenti, mi inseguiva in continuazione"*.

Il L. era inoltre molto geloso della persona offesa, al punto che, come dalla stessa dichiarato, *"ogni volta che io facessi un complimento qualsiasi, o esternassi una certa simpatia per una qualsiasi persona, ma anche per un personaggio televisivo, per un personaggio, a lui gli si innescava questa cosa, questa specie di competizione, quindi andava a sminuire, a bistrattare la persona che invece a me piaceva, per gelosia"*.

Imputato e parte lesa litigavano con molta frequenza, circa una o due volte alla settimana, e il L. reagiva abusando di sostanze alcoliche, di whiskey in particolare, cui era solito fare ricorso *"nei momenti di grande down suo, di sconforto"*.

Nell'estate del 2018, la persona offesa ha quindi deciso di separarsi dal L. per poi tentare di recuperare la relazione nel settembre dello stesso anno.

La E. ha precisato di aver ripreso il rapporto col prevenuto *"un po' per paura mia e un po' per desiderio di voler comunque cercare di mantenere un rapporto civile"*.

Quanto, in particolare, al motivo per il quale la persona offesa aveva paura del L. la stessa ha chiarito che l'imputato *"mi seguiva in continuazione, mi disturbava sul posto di lavoro, è intervenuto più di una volta mentre ero in compagnia di altre persone, disturbando tutti quanti, ha minacciato me, ha minacciato i miei amici, me lo trovavo da tutte le parti, dove andassi, anche dove non c'era ragione che lui ci fosse, tipo, non so, supermercati e negozi, in banca, una volta uscita da casa di mia madre, sempre con questa macchina dietro di me, o davanti a me"*.

Ripresa la relazione nel settembre 2018, E. B. ha tuttavia deciso di interrompere nuovamente il rapporto dopo poche settimane ed è a partire da tale momento che si colloca il crescendo di condotte persecutorie poste in essere dall'imputato; condotte



che la persona offesa ha riferito con grande precisione e lucidità, nonostante l'evidente stato di agitazione della stessa nel ricordare l'accaduto.

Invero, in quel periodo la parte lesa vedeva l'imputato *"spessissimo, e tra l'altro lui ha preso casa proprio nel mio paese, di fianco alla mia via, quindi aveva molte occasioni di potermi controllare quando uscivo di casa, e uscivo di casa, lo vedevo parcheggiato con la sua macchina, coi fari accesi, io partivo, lui partiva, oppure tornavo a casa, facevo il giro del quartiere, proprio per assicurarmi che non ci fosse, più di una volta l'ho trovato parcheggiato con le luci spente che mi aspettava, non faceva nulla, però era lì a guardare, cioè come una persona che ti perseguita"*.

Frequenti erano inoltre gli insulti che il L<sup>o</sup> rivolgeva alla B<sup>a</sup>, quali *"sei una troia, brutta stronza, sei un fango ... non ti basta il mio cazzo, sei una madre di merda"* anche davanti ad altre persone, come una volta in autogrill, quando *"lui ha cominciato veramente a insultarmi davanti a tutti in un modo impressionante, vergognoso"*.

Una sera, mentre B<sup>a</sup> B<sup>o</sup> si trovava nel locale sito a in compagnia dell'amico S<sup>o</sup> P<sup>o</sup> si è presentato l'imputato, il quale *"si è seduto, quella volta mi ha proprio preso, mi ha cercato di baciare e non volevo"*, tanto che il L<sup>o</sup> è stato poi allontanato dal locale. In tale occasione, secondo quanto riferito dalla persona offesa, l'imputato era evidentemente ubriaco.

La parte lesa ha inoltre riferito di un episodio in cui, all'improvviso, è saltata la luce nella sua abitazione. Scesa a controllare nel locale apposito il proprio contatore, ha notato che qualcuno aveva abbassato la leva della corrente. La B<sup>a</sup> ha quindi sospettato del L<sup>o</sup>, in quanto, dopo qualche settimana, mentre la stessa stava rientrando a casa e si trovava ancora sul pianerottolo del proprio appartamento, *"mi affaccio nell'atrio della scala e lo vedo entrare, lo vedo coi miei occhi che entra, senza che io gli avessi dato le chiavi ... e si dirige nel vano contatori, quindi voleva fare questo scherzo un'altra volta"*. Sul punto, la persona offesa ha precisato che l'imputato aveva avuto per un periodo la disponibilità delle chiavi del suo appartamento, per eseguire i lavori di idraulica che la stessa gli aveva commissionato, chiavi che le sono però state restituite. Tuttavia nel 2018 la B<sup>a</sup> ha ad un certo punto dovuto cambiare la serratura della sua abitazione, avendo *"avuto la netta sensazione che qualcuno fosse entrato in casa"*.

Nel dicembre del 2018, inoltre, all'uscita di un locale ove la persona offesa aveva festeggiato il compleanno di un'amica, la B<sup>a</sup> ha visto il L<sup>o</sup> che l'attendeva seduto in macchina lì davanti *"che [la] guardava, sempre con il solito sguardo strafottente,*





*cioè a volte la violenza...è peggio una violenza quando una persona rimane ferma che ti guarda e dice: <io sono sempre qua, ovunque tu vai io ci sono>”.*

Nonostante tali condotte, la B<sup>1</sup> aveva continuato a sperare di poter ricostruire un rapporto sereno con il I e non aveva quindi voluto denunciarlo, nonostante tutti gli amici la consigliassero in tal senso. Ciò fino al marzo 2019, quando la parte lesa, uscita dal suo ufficio verso le ore 18:00, ha sorpreso l'imputato mentre rovistava nella sua automobile. Egli, alla sua vista, è salito a bordo della propria autovettura dandosi alla fuga. A quel punto, la parte lesa è entrata nel proprio veicolo per controllare e ha trovato un GPS tracker posto sotto il sedile posteriore. All'accaduto ha assistito, con sguardo terrorizzato, anche un'amica tedesca della persona offesa, che si trovava sotto l'ufficio di questa ad attenderla.

La gravità dell'episodio ha quindi determinato B<sup>1</sup> a sporgere querela, che ha presentato il 14.3.2019.

In seguito alla presentazione della denuncia, il 3.4.2019, giorno del suo compleanno, B<sup>1</sup> ha inoltre scoperto che il L ha pubblicato su un sito internet dedicato ad attività di scambismo un video che li riprendeva nell'atto di un incontro intimo, ove la persona offesa si è riconosciuta, benché il video non avesse un'ottima risoluzione. A tale proposito, la persona offesa ha chiarito che sia lei che l'imputato erano iscritti al medesimo sito internet per scambisti e infatti, nel corso della loro relazione, vi avevano di comune accordo pubblicato delle immagini che li ritraevano in intimità. Tale consenso, tuttavia, era poi venuto meno con la fine della loro relazione (se *“c'è consapevolezza e autorizzazione a pubblicare materiale su questi siti dedicati, va bene, ma nel momento in cui non siamo più insieme, c'è pure una denuncia e... non c'è assolutamente autorizzazione a pubblicare materiale di questo tipo, assolutamente non lo puoi fare, non hai la mia autorizzazione”*). Il video così pubblicato recava come intestazione la frase *“Buon compleanno, B.”*: in base a quanto rappresentato dalla persona offesa, B. stava per B ossia il nickname dell'imputato (la stampa del fermo immagine del predetto video – di cui la B<sup>1</sup> aveva scattato una foto quando il video era ancora in fase di caricamento, completato un paio di giorni dopo – è stata prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 16.1.2020).

Qualche tempo dopo, il L ha pubblicato anche una foto, nuovamente senza autorizzazione della persona offesa, ove il viso di questa era coperto ma si vedeva chiaramente il corpo della stessa in atteggiamenti molto intimi.

Sul punto, la B ha evidenziato che sin dall'inizio della loro relazione il L le si era presentato *"come persona assidua frequentatrice di un certo tipo, diciamo, di ambiente libertino, dove i rapporti, le strutture relazionali sono leggermente diverse rispetto a quelle normali"*. Pertanto, la persona offesa era *"convinta di aver trovato una persona con un certo tipo di apertura mentale con la quale si potessero frequentare determinati ambienti e, diciamo, essere liberi, di sentirsi liberi di esprimersi come si vuole"* e frequentare, ad esempio, club per scambisti anche insieme. Tuttavia, tali aspettative sono state presto smentite, in quanto *"in realtà era una grande bugia, perché alla fine lui mi impediva, diciamo, di esprimermi come ho sempre fatto"*.

Durante un periodo di simili tensioni, la persona offesa aveva bloccato il contatto whatsapp dell'imputato. Il 29 maggio 2019, la stessa ha però ricevuto un messaggio di saluto da un numero sconosciuto, intuendo subito che poteva trattarsi dell'imputato, tanto che la B aveva risposto chiedendo il motivo per il quale lui la stesse contattando; quella stessa sera, la parte lesa ha poi trovato un bacio Perugia sul parabrezza del proprio veicolo. Dopo qualche giorno, il prevenuto le ha chiesto se avesse trovato il cioccolatino.

Il 30 maggio 2019, la persona offesa era diretta verso casa, quando *"lo trovo in macchina, che mi segue, tanto ormai ero abituata, questi episodi si confondono perché era una cosa che succedeva più o meno sempre, quindi vedo i suoi fari da dietro"*. Quindi, il L

ha superato il veicolo della E, che, giunta nei pressi della propria abitazione, ha fatto due volte il giro del quartiere per assicurarsi che l'imputato non avesse continuato a seguirla. La donna ha tuttavia trovato nelle immediate vicinanze il prevenuto in macchina, che si nascondeva: *"ci siamo guardati senza dirci niente, lui con sto sguardo, sicuramente bello contento perché mi aveva messo ancora più paura, e io alla fine sono andata a casa"*.

Quella stessa sera, la B è poi nuovamente scesa in strada per portare fuori il cane e ha trovato l'imputato ancora sotto casa *"fermo, girato di spalle, che mi aspetta, non si gira, non fa niente, rimane solo lì ... lui ha avuto quello che voleva, cioè spaventarmi, ha preso e se n'è andato a casa"*.

Inoltre, nel giugno 2019, la B ha ricevuto un'email dal L con scritto *"Come va B"*. La parte lesa ha percepito tale messaggio come una minaccia (*"della serie <nonostante tutto quello che ti sto facendo, con tutto quello che ti sto facendo, stai ancora bene?>"*), ha deciso di sbloccare il numero di telefono dell'imputato per capire le sue intenzioni ed è così iniziato un confronto tra i due, nel quale la persona offesa ha rinfacciato all'imputato le azioni dallo stesso compiute; in risposta, il prevenuto ha



minimizzato le proprie condotte, affermando *“ah no, tu vedi sempre qualcosa, la tua fantasia, mi vedi sempre dappertutto”*.

A tali conversazioni è poi seguito un tentativo di riavvicinamento tra le parti. In particolare, la donna è uscita a cena col L per il compleanno di questi, all'esito della quale l'imputato si è impegnato a non seguire più di nascosto la B

In tale periodo, la persona offesa e il prevenuto hanno cominciato a rivedersi: sul punto, la donna ha riferito di cercare *“un modo per poter vivere io tranquillamente con lui, pensavo se mi mostro, non dico carina, perché non sono fatta così io, però cioè se faccio vedere una certa apertura, diciamo, anche di comportamento con questa persona, magari lui la smette di seguirmi e di...cioè riesco a vivere meglio anch'io, e soprattutto volevo un'assicurazione che lui non era interessato a fare del male alle mie figlie, a me e alle mie figlie, o comunque ai miei amici, o comunque alle persone che conosco”*.

Tuttavia, poco tempo dopo, la persona offesa ha trovato nuovamente il prevenuto appostato davanti alla sua autovettura, che cercava di nascondersi. Il rapporto tra i due è quindi nuovamente peggiorato.

B B ha altresì rappresentato di aver ricevuto delle minacce dall'imputato. Una volta, in particolare, il L, sempre appostato fuori dall'appartamento della persona offesa, le ha rivolto il *“gesto del colpo in testa”*, battendo per due volte l'indice in mezzo alla fronte.

Quindi, il 4 luglio 2019, mentre la parte lesa si trovava in un sexy shop – dove la stessa aveva saltuariamente lavorato – in compagnia dell'amico M: F era scaturito un diverbio tra quest'ultimo e l'imputato: la discussione era nata per il comportamento del L (il quale era entrato nell'esercizio commerciale, guardando la E e mimando il taglio della gola, passandosi il dito lungo l'arco orizzontale del collo (*“M è un amico che è a conoscenza, con il quale mi sono confidata, quindi è a conoscenza della mia situazione”*)).

In seguito a tale evento, la parte lesa ha sporto ulteriore querela nei confronti del prevenuto. Quanto, invece, a un episodio accaduto la notte del 30 giugno 2019, in cui la persona offesa ha trovato l'imputato in macchina fuori dal locale in cui la stessa aveva appena trascorso la serata, avendola evidentemente seguita e controllata, la B ha precisato che *“sarà successo il 30 giugno, ma è successo altre 50 volte durante tutta la nostra relazione”*. Le condotte persecutorie del L sono state da questi poste in essere nei confronti della persona offesa anche alla presenza delle figlie di questa, nate l'una nel 2000 e l'altra nel 2002 da una precedente relazione. In un'occasione, quando la B stava

rientrando a casa con le figlie dopo una cena dai suoi genitori, l'imputato le si è affiancato in automobile, inducendola a fermarsi nei pressi di una banca per discutere. Una seconda volta, mentre la parte lesa trasportava in macchina le figlie e il fidanzato di una di loro, il L si è nuovamente affiancato, cercando di guardare nell'abitacolo chi fosse presente; a quel punto, spaventata, la B ha perso "il controllo della macchina in curva" in una rotatoria.

Verso la fine di luglio 2019, la B ha ricevuto la comunicazione in merito all'avvenuta applicazione nei riguardi del L della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei suoi confronti. Tuttavia, "è stato probabilmente un deterrente all'inizio non di tanto successo, perché in agosto di nuovo l'ho visto che stava camminando verso la mia macchina parcheggiata, non so che cosa avesse intenzione di fare, perché nel momento in cui lui ha visto me ha girato i tacchi e se n'è andato". Sul punto, la persona offesa ha precisato che la sua autovettura si trovava parcheggiata vicino al suo posto di lavoro, come accadeva sovente; il L era a conoscenza di tale abitudine e non aveva nessun motivo per passare da quelle parti se non quello di seguirla ("Certo, lui sa che la parcheggiò lì. Lui sa tutto").

Dopo detto ennesimo episodio, la B ha sporto l'ultima denuncia nei confronti del L il 6.8.2019, a seguito della quale, secondo quanto dalla stessa rappresentato, non vi è stato più alcun contatto con lui.

**Il Maresciallo Capo A G** (udienza del 22.1.2020), in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di ha svolto le indagini in merito ai fatti di causa fin dalla prima denuncia sporta dalla B il 14.3.2019, dopo che questa aveva scoperto il L nell'atto di installare il GPS nel suo veicolo. Il dispositivo è stato consegnato dalla persona offesa agli operanti e quindi posto sotto sequestro. All'interno del GPS, è stata rinvenuta una scheda SIM del gestore Wind: dalle indagini svolte, è emerso che l'intestatario era proprio l'imputato e che la scheda era stata attivata il 9.3.2019. Quindi, il teste ha acquisito anche una serie di screenshots di messaggi, forniti dalla stessa parte lesa, a riscontro di quanto dalla stessa denunciato.

La denuncia è stata integrata dalla B una prima volta il 16.3.2019, con dichiarazioni risultate poi confermate dalle sommarie informazioni assunte dai testi; quindi una seconda volta l'11.5.2019, a seguito della pubblicazione su internet di foto e video intimi, riscontrata tramite fotogrammi acquisiti dal teste. In tale occasione, la persona offesa ha consegnato al teste anche una chiavetta USB contenente ulteriori filmati, diversi



da quelli pubblicati senza consenso dal L , che riprendevano la B e l'imputato in atteggiamenti intimi, di cui la parte lesa temeva la divulgazione da parte del prevenuto.

La terza integrazione risale all'1.6.2019 e, anche in questo caso, il Maresciallo ha acquisito ulteriori screenshots relativi, in particolare, a messaggi ricevuti dalla B da un'utenza a lei sconosciuta che, a seguito di indagine, è risultata essere sempre intestata al L e da questi attivata l'8.4.2019.

Quindi, la denuncia è stata integrata per la quarta volta il 14.7.2019, corredata dall'allegazione anche di scambi di email tra le parti, e un'ultima volta a seguito dell'episodio accaduto il 6.8.2019.

La figlia di B B , S C ( udienza del 22.1.2020), che all'epoca dei fatti viveva con il padre e vedeva la madre nel fine settimana, ha rappresentato di aver in più occasioni raccolto le confidenze della persona offesa in merito al rapporto col L . In particolare, la madre le aveva riferito che *“c'erano un sacco di tira e molla e che [il L ] la seguiva, la spiava, la controllava ... la raggiungeva nei posti più improbabili”*.

Sul punto, la giovane ha riferito che, una sera d'inverno del 2017, si trovava in macchina con sua madre e sua sorella quando, di ritorno dalla casa dei nonni a all'altezza di via in corrispondenza di una filiale della banca Intesa San Paolo, la madre si è accorta che l'imputato si trovava dietro di loro, a bordo della sua autovettura. La persona offesa si è quindi fermata nel parcheggio della banca e, seguita dal L è scesa del veicolo e ha brevemente discusso con questi, chiedendogli perché la stesse seguendo. Poi, risalita a bordo della propria automobile, è scoppiata a piangere.

Inoltre, secondo quanto riferito dalla figlia, la B *“sosteneva che lui le avesse messo un GPS in macchina”*, tanto che *“ad un certo punto non voleva che si parlasse più di lui e né di niente che riguarda lui perché era convinta che ci fossero delle cimici insomma che aveva messo lui, quindi che ci stesse ascoltando”*.

La C) ha poi raccontato di un secondo episodio avvenuto nel 2018, durante il quale, mentre si trovava in macchina con il suo fidanzato, sua sorella e la B di ritorno verso casa dalla stazione della metropolitana di *“si è affiancata a noi la macchina di P e lui ha guardato chi ci fosse in macchina, ha controllato e al che mia mamma l'ha mandato al diavolo per così dire e lui ha ricambiato e se n'è andato”*, facendo dei gestacci.



In quel periodo, la B e il I si erano già lasciati, ma l'imputato *"continuava imperterrito a seguirla a spiarka e a raggiungerla nei posti più improbabili"*, cosa che, secondo quanto confessatole dalla madre, succedeva spesso, anche sotto casa, quando era al lavoro o usciva con le amiche.

La persona offesa si era spesso confidata anche con l'amica M D (udienza del 22.1.2020), la quale conosce la persona offesa da dieci anni e ha dichiarato che la B *"si è sempre sentita pedinata da questa persona qui nonostante magari il loro rapporto potesse essere terminato, in varie situazioni, più di una, uscendo con B andando anche semplicemente a berci un caffè o un'uscita di un aperitivo, lei aveva sempre l'idea fissa che qualcuno la seguisse sempre, cioè il suo pensiero era quello di guardarsi sempre dietro e di non essere comunque mai serena"*.

A sostegno della fondatezza di tali timori, la teste ha ricordato di un episodio accaduto nel dicembre 2018 – lo stesso riferito anche dalla B – quando lei si trovava insieme alla persona offesa alla festa di compleanno di una loro amica. Attorno alle 22:00-23:00, finita la serata, la DI e la persona offesa sono uscite dal locale in direzione dell'autovettura della B e hanno visto il L che, fermo nel proprio veicolo, fissava la parte lesa. Alla vista dell'imputato, la B *"si è bloccata"*, del tutto ignara del fatto che il prevenuto fosse lì ad attenderla. La persona offesa si era quindi avvicinata al L per chiedergli il motivo della sua presenza e *"lui l'ha guardata ridendo ed è andato via"*.

La teste ha inoltre avuto modo di leggere alcuni messaggi, mostrategli dalla B in cui l'imputato le scriveva frasi del tipo *"sei una persona di merda"*; una volta, il L l'ha anche minacciata.

Secondo la D la principale ragione dei comportamenti dell'imputato va ricondotta al fatto che, pur essendo del tutto consapevole che la B frequentava locali per scambisti, frequentati peraltro dallo stesso prevenuto, il L *"ad un certo punto non abbia accettato questa cosa e abbia iniziato a offendere B"*.

Infine, la D ha ribadito che, all'epoca dei fatti, uscire con la B era *"angoscioso, perché B veramente era sempre a guardare se c'era la sua macchina, se c'era lui, era veramente quasi non facile ecco uscire perché era diventata una situazione insostenibile prima di tutto per lei ma anche per chi le era vicino perché non era una serata piacevole alla fine perché lei non era assolutamente tranquilla"*.

Il teste S P amico della persona offesa (udienza del 18.9.2020), era insieme alla B nel club privé di , quando l'imputato si è presentato sul posto "molto arrabbiato" per il fatto di aver trovato lì la parte lesa in compagnia del teste.

Ne era quindi nata una discussione tra il I e il P nel corso della quale la persona offesa si era allontanata e il teste ha cercato di far capire all'imputato che la B "aveva bisogno della sua emancipazione femminile e che, se lui non riusciva ad accettare tale decisione, doveva lasciarla libera di fare le sue scelte", ma "è sembrato impossibile convincerlo". Alla fine di tale confronto, l'imputato si è alzato e, dopo poco, il P ha visto che il prevenuto veniva accompagnato fuori dal personale di sicurezza del privé, mentre la E giunta in lacrime, gli ha riferito che c'era stato un alterco col L in un'altra stanza, durante il quale l'uomo "l'aveva afferrata con forza e baciata con violenza".

Infine, l'imputato P: L è sottoposto all'esame (udienza del 18.9.2020). Lo stesso ha riconosciuto di aver qualche volta insultato e pedinato la persona offesa, giustificando il pedinamento "perché c'erano degli alti e bassi molto frequenti nel nostro rapporto e io volevo capire il perché".

Il prevenuto ha inoltre ammesso di aver acquistato un GPS che ha poi installato nel veicolo della persona offesa. Sul punto, ha riferito che l'autovettura della B presentava un difetto alla portiera, che consentiva di aprirla con facilità scuotendo un po' il mezzo, e precisato che "io in tasca ho sempre due cose: un registratore e ai tempi un GPS".

Il L ha poi affermato di aver minacciato M F passandosi un dito attorno alla gola, "ma è un gesto, attenzione, è solo un gesto. Anche perché M è ancora vivo, anche perché subito dopo io mi sono preso con M avrei potuto ammazzarlo e non l'ho fatto, è solo un gesto". L'imputato ha quindi chiarito che il gesto era rivolto al F e non alla B che si trovava in mezzo ai due uomini, e di averlo fatto "per spaventarlo e perché se lo meritava ... perché nel tempo che io ho trascorso con la B era sempre lì a cercare qualcosa", precisando altresì di averlo piuttosto "spaventato, perché invece minacciato è brutto, spaventato è già un pelino meglio". Con riferimento a tale episodio, il prevenuto ha rappresentato che, a seguito del gesto minatorio, la B è scoppiata a piangere, mentre il F gli ha detto che era "una merda", chiedendogli se voleva due sberle. Era poi nata un'accesa lite tra i due, in cui

il F ha tentato di colpire l'imputato con un calcio nelle parti intime, mentre il L lo ha preso per il bavero per poi spingerlo contro una macchina.

Il prevenuto ha ammesso anche di essere entrato nel locale contatori sito nell'immobile della persona offesa: era entrato nel palazzo per lasciare una lettera alla parte lesa nella buca delle lettere, ha visto la E sul pianerottolo e, per non farsi vedere da lei, si è nascosto nel locale caldaia.

Il L ha invece negato di aver seguito la E la sera in cui poi vi è stata una discussione con la stessa nel parcheggio di una banca, affermando che in tale occasione lui stava solo cercando l'istituto bancario per prelevare e poter così pagare il pollo che aveva appena mangiato in un locale. Quindi, dopo aver trovato una banca e posteggiato nel relativo parcheggio, si è solo a quel punto accorto che la B aveva parcheggiato dietro di lui.

Parimenti, ha riferito che è stato solo un caso se si è affiancato alla B in macchina la volta in cui la persona offesa aveva con sé a bordo anche le figlie e il fidanzato di una di queste; quel giorno il L era stato fino a poco prima in compagnia della parte lesa e non avrebbe avuto quindi motivo di seguirla.

In merito all'episodio avvenuto nel locale , l'imputato ha dichiarato di aver cercato la B per tutti i privé di Milano che la parte lesa era solita frequentare. Ciò in quanto, pochi giorni prima, era stato lasciato dalla persona offesa, la quale gli aveva però al contempo mandato un messaggio equivoco, che lasciava trasparire una certa apertura da parte della donna. L'aveva quindi cercata per capire le sue reali intenzioni. Giunto nel locale il L era rimasto stupito di trovarla in compagnia del P

Quindi, vi era stato uno scambio con la B in cui il prevenuto l'ha "sfidata" a fare quello per il quale era venuta e andare quindi in una dark room. Quando ha visto che la persona offesa stava effettivamente salendo al piano di sopra, l'imputato ("non c'ho visto più"), l'ha seguita nella stanza e l'ha poi afferrata per un braccio baciandola. Al che la donna inizialmente "rifiuta, in un secondo momento acconsente e c'è stato questo bacio". Ancora, l'imputato ha affermato di essere "non direi geloso, io direi deluso e amareggiato dal tipo di amicizie che frequentava o che frequenta la B pur essendo con me".

In merito alla pubblicazione su internet di video e fotografie ritraenti la B in atteggiamenti intimi, il L ha confermato tale condotta, affermando di averlo fatto "come escamotage" per tornare insieme alla B . Quando, invece, ai messaggi offensivi rivolti alla persona offesa, l'imputato ha riferito di averli scritti per delusione.



Il L ha infine raccontato che, in tempi recenti, si è verificato un riavvicinamento tra lui e la B la persona offesa ha insistito per vederlo e parlare e lui, avendola vista giù di morale e abbattuta, l'ha quindi invitata a trascorrere una giornata in sua compagnia con altri amici e hanno passato dei bei momenti insieme.

\* \* \*

Così ricostruiti i fatti di causa, emerge con evidenza la piena integrazione del reato ascritto all'imputato in punto di elemento sia oggettivo che soggettivo.

Invero, l'intera istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che il L ha posto in essere una nutrita serie di condotte fortemente persecutorie nei confronti della persona offesa, articolate in pedinamenti, minacce, insulti, aggressioni verbali rivolte sia alla B che agli amici di questa.

In particolare, l'imputato si è appostato sotto l'abitazione della persona offesa, l'ha seguita sul posto di lavoro o nei locali che la stessa frequentava, incurante della presenza di altre persone, presentandosi anche in luoghi non stabilmente frequentati dalla persona offesa, così da rendere improbabile che si trattasse di incontri casuali. Il desiderio di controllo da parte del L lo ha spinto persino ad installare un GPS nel veicolo della persona offesa.

Ogniqualevolta il L ha trovato la persona offesa in compagnia di altri uomini, egli non è più stato in grado di dominare i propri impulsi, come dimostrato dall'aggressione avvenuta nel sexy shop nei confronti del F o dalla reazione avuta dall'imputato nel privé nei confronti sia del P che della stessa B tanto da richiedere l'allontanamento del prevenuto dal locale ad opera del personale di sicurezza. L'imputato ha poi pubblicato online, senza il consenso della persona offesa, video e foto che la ritraevano in atteggiamenti intimi.

La realizzazione di dette condotte risulta provata, innanzitutto, alla luce delle dichiarazioni rese dalla B, la quale ha raccontato quanto subito, seppur con fatica e evidente sofferenza e con la voce a tratti rotta dal pianto, senza alcuna animosità, rancore o spirito rivendicativo nei confronti dell'imputato. Il narrato della persona offesa è risultato del tutto credibile e lineare e trova peraltro conforto nelle dichiarazioni rese da tutti i testimoni. Anzi, è sovente proprio grazie a quanto riferito dagli altri testi che è stato possibile apprezzare la consistenza di determinati episodi persecutori, episodi che invece la B ha riferito in modo spesso più sbrigativo e omettendo dei particolari.



La figlia S C ha assistito personalmente a due pedinamenti da parte del L ed ha raccolto in più occasioni le confidenze della madre che, preoccupata e sopraffatta dalla situazione, le ha confessato di essere costantemente seguita dall'imputato. S P, invece, era presente quando il L si è presentato a sorpresa nel pri ed ha visto la persona offesa in lacrime dopo che il prevenuto aveva tentato di baciarla, tanto che lo stesso è stato allontanato dal locale dagli addetti alla sicurezza.

La testimonianza dell'amica D è inoltre riuscita trasmettere con efficacia il profondo disagio patito dalla B laddove ha riferito di come la stessa si sentisse costantemente seguita, tanto da rendere quasi impossibile la frequentazione con la persona offesa, a causa della sua ansia persistente.

Inoltre, la materiale realizzazione delle condotte criminose è stata appurata anche dalle indagini svolte dal Maresciallo G dalla cui attività investigativa è risultato che il L aveva effettivamente acquistato il GPS e la relativa scheda SIM e che i messaggi ricevuti dalla persona offesa da numero anonimo provenivano in realtà da una seconda utenza intestata all'imputato. Più in generale, ogni volta che la B si è presentata a sporgere querela, il Maresciallo ha sempre riscontrato le affermazioni della denunciante acquisendo screenshots di messaggi, email e fotogrammi dei video erotici pubblicati dall'imputato.

Inoltre, lo stesso imputato ha sostanzialmente riconosciuto la storicità delle condotte contestategli. Il L ha infatti ammesso di aver pedinato la B di averla in più occasioni insultata, di essere entrato nel locale contatori della persona offesa senza la sua autorizzazione, di aver aggredito gli amici della stessa per gelosia, nonché di aver posizionato un GPS nel veicolo della parte lesa, riferendo peraltro di girare sempre anche con un registratore. Ha ammesso poi di aver pubblicato su internet video e foto erotici aventi come protagonista la persona offesa, adducendo quale curiosa scusa il fatto di aver utilizzato detto materiale come "escamotage" per riconquistarla, peraltro con ciò riconoscendo che la loro relazione era finita (l'accaduto è riscontrato anche dal fermo immagine del video in fase di caricamento, prodotto dal Pubblico Ministero il 16.1.2020). Per di più, il L non ha manifestato alcun segno di risipiscenza, dimostrando al contrario di essere tuttora convinto della meritevolezza delle ragioni che lo hanno spinto ad agire in questo modo, al punto da ostentare quasi una certa fierezza per il proprio comportamento, rivendicando di essere *"deluso e amareggiato dal tipo di amicizie che frequentava o che frequenta la B pur essendo con me"*.



A tal proposito, quanto al motivo che ha determinato il prevenuto alla condotta delittuosa, dall'istruttoria dibattimentale espletata è emersa l'irrefrenabile bisogno di controllo del L e l'incapacità dello stesso di accettare la libertà sessuale della E. Ciò peraltro in contrasto con le premesse sulle quali era stata costruita la relazione sentimentale tra i due, atteso che, come riferito dalla persona offesa, entrambi si sono accorti per caso di essere iscritti sullo stesso sito internet per scambisti e hanno frequentato insieme quella tipologia di locali sin dall'inizio del loro rapporto, condividendo l'apertura verso tali esperienze anche mediante la pubblicazione di video erotici online.

Tuttavia, una volta che il rapporto tra la B e il L ha cominciato a vacillare, quest'ultimo non ha più saputo gestire e convivere con tale aspetto della persona offesa ed ha iniziato a manifestare una gelosia sempre più ossessiva: atteggiamento che ha raggiunto l'apice quando la relazione sentimentale si è interrotta, come dimostrato dai continui pedinamenti, dal fatto che il L, per sua stessa ammissione, cercava la persona offesa in tutti i locali per scambisti che lei era solita frequentare, nonché dalle aggressioni e discussioni intervenute con gli amici della B. L'imputato non ha quindi mai accettato la fine del rapporto con la parte lesa, convincendosi che la persona offesa in realtà non volesse realmente porre fine alla loro relazione e arrivando a installare un GPS nella sua autovettura per seguirne ogni spostamento.

L'indole violenta dell'imputato emerge poi con chiarezza dall'email del 9.7.2019, prodotta dalla Parte Civile, ove l'imputato rivolge parole molto violente alla persona offesa, affermando *“sei un grandissimo pezzo di merda!!! Non meriti neanche l'aria che respiri. Ma la cosa che mi dà più fastidio è che avete dichiarato il falso vergognati tu e i tuoi amici falsa puttana da quattro soldi. Non sono io il bugiardo, se tu la vile bugiarda quella che mi ha messo sempre nei casini...sono io quello che si approfitta dei più deboli. Infatti m [F ndr] si è salvato da un cazzotto nelle gengive quando l'ho preso per il collo che l'ho visto terrorizzato. Sei 1000 volte vile. Ammazzati che non servi a niente”* e, peraltro, contravvenendo al divieto di contatti con la B così come imposto dall'ordinanza applicativa della misura cautelare in corso.

Per quanto riguarda poi l'evento del reato, dalla deposizione della persona offesa e, ancor di più, da quelle degli altri testimoni, è emerso l'importante stato di ansia, di turbamento e di paura con cui la B ha dovuto convivere in conseguenza delle condotte persecutorie del L



La figlia della parte lesa l'ha vista *“cadere quasi in depressione, sempre paura, sempre agitata, non sono più quella che ero”*.

L'amica D ha riferito che la persona offesa *“si è sempre sentita pedinata da questa persona qui nonostante magari il loro rapporto potesse essere terminato, in varie situazioni, più di una, uscendo con B andando anche semplicemente a berci un caffè o un'uscita di un aperitivo, lei aveva sempre l'idea fissa che qualcuno la seguisse sempre, cioè il suo pensiero era quello di guardarsi sempre dietro e di non essere comunque mai serena”*; al punto che all'epoca dei fatti, uscire con la B era *“angoscioso, perché B veramente era sempre a guardare se c'era la sua macchina, se c'era lui, era veramente quasi non facile ecco uscire perché era diventata una situazione insostenibile prima di tutto per lei ma anche per chi le era vicino perché non era una serata piacevole alla fine perché lei non era assolutamente tranquilla”*.

Il comportamento del L ha poi indotto la parte lesa a modificare anche alcune proprie abitudini di vita. Invero, come riferito dalla B , *“lo sa che io adesso, quando vado in macchina, ho un occhio davanti e uno dietro? Mi è rimasta questa cosa. Perché lui ha una macchina con dei fari particolari, rotondi, che non ce l'hanno tutti, quindi è facilmente riconoscibile”* e *“quando esco dal mio quartiere io dovevo fare il doppio giro, perché voglio controllare che ci sia la luce accesa nella sua casa e la sua macchina parcheggiata, di modo che ho un minimo di sicurezza che lui non è nei dintorni in quel momento”*.

La B ha infine manifestato di avere in certe occasioni tenuto un comportamento accondiscendente con l'imputato, per assicurarsi che questi non facesse del male alle sue figlie o ai suoi amici.

Così ricostruita la consistenza dell'elemento materiale del reato, sussiste anche l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 612 bis c.p..

Invero, la piena consapevolezza e volontà dell'imputato di porre in essere condotte persecutorie nei confronti della parte lesa, oltre ad emergere dallo stesso comportamento del L , trova piena corrispondenza nelle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso prevenuto. In particolare, egli da un lato, ha ammesso di aver pedinato la persona offesa, di averla insultata, di essersi presentato a sua insaputa nei locali che la stessa frequentava, il tutto perché *“deluso e amareggiato dal tipo di amicizie che frequentava o che frequenta la B pur essendo con me”*. Dall'altro, non ha mostrato alcun segno di consapevolezza del proprio operato o di ravvedimento, essendo al contrario apparso

convinto della bontà del proprio comportamento (“*se lo meritava*”) e minimizzando la gravità delle condotte in questione, come quando si è premurato di precisare che la minaccia del taglio alla gola era “*solo un gesto*”.

Del pari, si ritiene che l'imputato abbia pubblicato su internet video erotici raffiguranti la B [essendo ben consapevole del dissenso sul punto della persona offesa. Non può trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato a conoscenza del mancato consenso al riguardo della E. Invero, il fatto che le parti fossero solite pubblicare quel tipo di materiale in costanza di rapporto non comporta affatto la persistenza del consenso della B alla pubblicazione anche dopo la fine della loro relazione, la quale ha invece chiarito che tale consenso era venuto meno. Peraltro, atteso che si trattava di materiale erotico, la cui pubblicazione era di solito destinata all’“*uso esclusivo*” della coppia, come ha riferito lo stesso L, non si comprende come l'imputato potesse presumere che la B fosse ancora d'accordo nel divulgare dette immagini, pur a fronte della cessazione del rapporto sentimentale con il prevenuto. È chiaro invece, anche dalle parole della persona offesa, che il consenso trovava causa e limite nel rapporto sentimentale col L finito il quale è evidente che il consenso deve ritenersi venuto meno, come attestato dal fatto che la parte lesa si è determinata a sporgere querela nei confronti dell'imputato proprio a seguito dell'avvenuta pubblicazione del materiale erotico. Pertanto, anche questa modalità di condotta va iscritta nel quadro dei comportamenti persecutori posti essere dal L con la piena intenzione di molestare la persona offesa e incuterle timore; assunto dimostrato a maggior ragione dal fatto che la B, in sede di denuncia, ha consegnato agli operanti ulteriore materiale video che la ritraeva in atteggiamenti intimi, per timore che il prevenuto potesse reiterare tale comportamento molesto.

In conclusione, dal compendio probatorio a carico dell'imputato risulta pienamente provata, come appena esposto, la sussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame.

È da ultimo opportuno precisare che l'integrazione dell'elemento sia oggettivo che soggettivo del reato contestato al L non viene in alcun modo inficiata dal fatto che il rapporto tra imputato e persona offesa sia stato intervallato da momenti di riavvicinamento tra le parti.

Come infatti precisato da orientamento giurisprudenziale consolidato, “*nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore*



*non interrompe l'abitudine del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen."* (Cass. Sez. V, sent. 17240 del 2020). Del pari, nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che le parti si siano riavvicinate in tempi recenti, come riferito dall'imputato e documentato da alcuni scambi di messaggi e da fotografie prodotte il 18.9.2020, atteso che in alcun modo tale evento priva di penale rilevanza le condotte delittuose poste in essere dall'imputato, tanto più che, come verrà dato conto *infra*, il tempo del commesso reato deve essere rideterminato al 6.8.2019.

In sintesi, alla luce delle argomentazioni sino ad ora esposte, deve essere affermata la penale responsabilità del L in relazione al reato allo stesso ascritto.

Tanto premesso, quanto al tempo del commesso reato, lo stesso deve essere rideterminato sino al 6.8.2019.

Invero, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da quanto rappresentato dal Maresciallo GI è emerso che le condotte persecutorie si sono protratte fino a tale data, quando il L nonostante l'intervenuta applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato visto da questa aggirarsi nei pressi dell'autovettura della B per poi allontanarsi alla vista della persona offesa. In seguito a tale giorno, la parte lesa ha riferito in dibattimento la cessazione a partire da quel momento della condotta delittuosa, tanto che non ha più avuto necessità di sporgere ulteriori denunce.

Infine, sussiste la contestata circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612 bis c.p., atteso che la persona offesa è stata legata da una relazione sentimentale con il L anche in costanza di reato.

Non sussistono invece i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, in difetto di elementi positivi valutabili a tal fine, al di là della formale incensuratezza dell'imputato, e tenuto conto, in particolare, della persistente convinzione del L di aver agito nel giusto, dallo stesso dimostrata in più momenti durante l'esame.

Venendo al **trattamento sanzionatorio**, trova applicazione la cornice edittale dell'art. 612 bis c.p.p. vigente anteriormente all'introduzione della legge n. 69 del 2019, attesa la

rideterminazione del *tempus commissi delicti* al 6.8.2019, mentre il c.d. "Codice Rosso" è entrato in vigore il 9.8.2019.

In punto di pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. - tra cui la pervicacia del L nel pedinare la persona offesa, al punto da installare un GPS nella sua autovettura, l'intensità delle ripercussioni psicologiche sulla B e, ancora, l'assenza di qualsivoglia resipiscenza da parte dell'imputato, elementi che richiedono di discostarsi dal minimo edittale - si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di **2 anni e 6 mesi di reclusione**, così determinata: anni 2 di reclusione, aumentata ad anni 2 e mesi sei di reclusione ai sensi del comma 2 dell'art. 612 bis c.p..

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

**Venendo alle richieste formulate dalla parte civile** costituita B B, dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p.. Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.

Si è infatti ricostruito come la persona offesa abbia dovuto subire una lunga serie di condotte profondamente vessatorie e convivere con la paura di incontrare l'imputato in qualunque luogo andasse, al punto da indurla a modificare anche le proprie abitudini di vita. SI è. Inoltre, accertata l'0incidenza della condotta sulla vita di relazione della persona offesa e la concreta preoccupazione per l'incolumità propria e delle proprie figlie.

Tali elementi di valutazione consentono di accogliere la contenuta richiesta risarcitoria qui espressa dalla parte civile, potendosi dunque determinare il suddetto danno in via equitative nell'importo di € 2.000,00.

Il L deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano, valutati i parametri in vigore e l'attività svolta, in complessivi € 3450,00, oltre 15% per spese forfettarie, iva e CPA come per legge.

Vanno infine disposte la confisca e la distruzione del GPS Tracker in sequestro, trattandosi di corpo del reato, se non già eseguita.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.



P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

P I colpevole del reato aggravato a lui ascritto determinato il tempo del commesso reato fino al 6/8/2019 e lo

CONDANNA

Alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

P L al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita B B che si liquidano in via equitativa in € 2.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3450,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

ORDINA

La confisca e distruzione di quanto in sequestro.

FISSA

In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Mi 15/10/2020

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Canevini

Il presente provvedimento è stato redatto dal M.O.T. dott.ssa Giulia Marie Nahmias

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE PENALE

DEPOSITATO  
OGGI

03 NOV. 2020



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Giuseppina Ragonesi



N. 5772/20 RG TRIBUNALE

N. 11197/20 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il \_\_\_\_\_

N. 7755/20 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_

**APPELLO** 3383/20

PROPOSTO DA *difensore*

IN DATA *27/11/2020*

*Tor. Asti*



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica

SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA *27.10.20*

*g*

**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone  
all'udienza del 15.10.2020 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**E** **A** alias M **A** nato in Tunisia il 1982, C.U.I  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia; - detenuto per questa causa presso  
la Casa Circondariale San Vittore di Milano -

-presente-

difeso di fiducia dall'avvocato **Michele Aufiero** del Foro di Asti, studio in Asti via Mons. Rossi n.3;

-presente-

**Imputato**

Come da foglio allegato

*A*

per i seguenti delitti:

A) art. 572 c.p. perché, con condotte reiterate nel corso del tempo, maltrattava la convivente, aggredendola fisicamente, minacciandola anche con armi e così arrecando alla medesima sofferenze, penose condizioni di vita ed il timore per la propria incolumità.

In particolare:

- dopo aver intrapreso, a partire dal dicembre 2019 una relazione sentimentale con la persona offesa L Z e, a partire dal primo marzo, anche una convivenza all'interno della sua casa, iniziava a picchiare reiteratamente la persona offesa, minacciandola anche mediante l'utilizzo di un coltello, in particolare al fine di ottenere da lei denaro;
- nella notte tra il 19 e il 20 aprile 2020, nonostante non avesse la chiavi, riusciva ad entrare nella casa della persona offesa verosimilmente attraverso la finestra ed aggrediva la persona offesa con due pugni e con due forti sberle e successivamente, afferrando una sedia, la colpiva violentemente in testa procurandole una ferita dalla quale usciva una copiosa quantità di sangue da macchiare la porta del bagno e il pavimento, per poi continuare a schiaffeggiare ripetutamente la persona offesa in faccia e sulle braccia.

In data 21.4.2020:

- schiaffeggiava la persona offesa e la minacciava con un coltello da cucina ed, avvalendosi di una cintura, tentava di strangolarla. Successivamente, colpiva 4 volte la persona offesa con un bastone sulle gambe. Infine, colpiva alla testa la persona offesa con una sedia da ufficio alla testa riaprendole la ferita che le aveva procurato la notte precedente spingendo in tal modo la persona offesa a fuggire dalla casa senza neanche indossare le scarpe

Commesso in Milano, dal marzo 2020 con condotta perdurante

B) artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 comma 1 n. 5 c.p. perché, in occasione del reato di cui al capo A), a seguito delle aggressioni avvenute nelle date 20.4.2020 e 21.04.2020 in danno della convivente L Z - descritte al capo A) d'imputazione, le cagionava, in data 20.4.2020, lesioni personali consistite in contusioni ad arti superiori ed al dorso con prognosi di giorni 10, e, in data 21.04.2020, lesioni personali consistite in contusioni multiple e con prognosi di 21 giorni (come da referti stilati dall'ospedale Niguarda).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di cui all'art. 572 c.p. e con armi

In Milano il 21.4.2020

Con la vera e propria natura e iniquità \* 2x art 99, comma 1 c.c., n. 202, 24 c.p.

In cui è persona offesa: L Z nata in Cina il 1964, domiciliata a Milano, Via

\*Recidiva accertata all'udienza del 15.10.20



**Persona Offesa:**

**L Z** nata in Cina il .1964 domiciliata a

**LE PARTI HANNO RASSEGNAO LE SEGUENTI CONCLUSIONI:**

Il **PM** ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, non concesse le circostanze attenuanti generiche.

La difesa **dell'imputato** ha chiesto l'assoluzione per il capo a) e, in subordine, minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della contestata recidiva.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto di giudizio immediato del 4.06.2020 **E** **A** (alias MI **A** è stato rinviato a giudizio, innanzi a questo Tribunale, per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, come compiutamente descritti in epigrafe.

All'udienza del **16.09.2020** il fascicolo è stato riassegnato allo scrivente Magistrato, sulla base del provvedimento organizzativo n.2320 del 15.09.2020 del Presidente di sezione, con contestuale rinvio all'udienza del **24.9.2020** per ulteriore smistamento.

Alla suddetta udienza le parti hanno prestato il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine ex art. 493 comma 3 c.p.p. e il P.M. ha rinunciato ai propri testi, mentre la difesa dell'imputato ha formulato istanza ex art. 507 c.p.p. chiedendo di sentire la Parte offesa. La difesa dell'imputato ha depositato altresì documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza dell'imputato.

All'udienza del **15.10.2020**, questo giudice preliminarmente non ha fatto propria la richiesta della difesa formulata ex art.507 c.p.p. ritenendo non assolutamente necessario ai fini del decidere l'audizione della parte offesa, evidenziando la completezza dell'istruttoria in ragione del consenso prestato dalle parti all'acquisizione degli atti d'indagine e sottolineando la necessità di scongiurare fenomeni di vittimizzazione secondaria, laddove non sia assolutamente necessario far ripercorre alla parte offesa gli eventi già denunciati, attesi i titoli di reato oggetto di contestazione.

Sul punto giova altresì ribadire che, diversamente da quanto indicato dalla difesa dell'imputato, l'esigenza di ascoltare la parte offesa non può essere neppure ricollegata alla circostanza che quest'ultima avrebbe avuto difficoltà ad esprimersi in italiano, posto che dalla denuncia querela emerge come le dichiarazioni della donna siano state raccolte e verbalizzate con l'ausilio di un interprete di lingua cinese.

All'udienza suddetta **l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni**. Il P.M. ha contestato la recidiva reiterata e infra-quinquennale; dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili gli atti acquisiti, le parti hanno concluso come da verbale.

Il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato Sentenza dando lettura del dispositivo infrascritto, con motivazione riservata nel termine di 15 giorni.

\*\*\*

La responsabilità penale dell'imputato, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate a lui ascritti in rubrica, emerge chiaramente dall'esame delle prove acquisite, con il consenso delle parti, al fascicolo dibattimentale.

Giova, pertanto, ripercorrere sinteticamente gli elementi più rilevanti ai fini di una compiuta ricostruzione della vicenda di cui è processo.

In particolare, sono stati acquisiti con l'accordo delle parti i seguenti atti:

- C.N.R. protocollo n. 6234/2020 del 21.4.2020 della Polizia Locale di Milano con relativi allegati (verbale di arresto, verbali di perquisizione, verbali di sequestro);
- verbale di denuncia-querela sporta da L. Z. in data 21.4.2020;
- referti medici, relativi alla persona offesa, del pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano, del 20.4.2020 e del 21.4.2020;
- verbali di s.i.t. rese da L. J. (in data 21.4.2020), G. O. M. (in data 21.4.2020), M. F. (in data 21.4.2020) e J. L. (in data 24.4.2020);
- annotazione di P.G. dell'U.P.G. della Questura di Milano del 2.4.2020;
- fascicolo fotografico protocollo 6234/20;
- annotazione di P.G. dei Carabinieri in data 20.4.20;
- annotazione di P.G. del Corpo di Polizia Locale in data 12.3.20.

Preliminarmente deve essere evidenziato che le dichiarazioni rese, dalla persona offesa, in sede di denuncia-querela con l'ausilio di un interprete di lingua cinese, sono pienamente utilizzabili - in quanto ritualmente acquisite ex art. 493, comma 3, c.p.p.

Giova dunque ripercorrere i fatti di cui è processo prendendo le mosse dal racconto della parte offesa, non costituita parte civile, reso il 21.4.2020 presso il Corpo di Polizia Locale (Unità specialistica Investigazioni e Prevenzione Nucleo Tutela Donne e Minori).

\*\*\*

La parte offesa e l'imputato si erano conosciuti all'incirca nel 2017, grazie a un amico comune. Nel 2018 la donna aveva aperto un bar in via e l'imputato si era spesso recato lì a trovarla. La loro frequentazione era stata interrotta dall'arresto dell'E. per poi riprendere dopo la sua scarcerazione, avvenuta tra novembre e dicembre 2019.

L. Z. ha dichiarato di aver trascorso molto tempo con l'imputato in quel periodo, dato l'approssimarsi delle feste natalizie; per cui, spesso si trattenevano a mangiare insieme e lui rimaneva sovente anche a dormire da lei. Tra i due era nata una simpatia che occasionalmente era sfociata in rapporti sessuali.

Il 1° Marzo 2020 la donna era stata costretta a chiudere il bar in ragione delle misure restrittive dettate per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'imputato aveva, quindi, iniziato a presentarsi più spesso a casa della parte offesa, che aveva iniziato a notare un suo atteggiamento di nervosismo, aggressività e gelosia.

Un giorno, l'E. nell'esternare i propri sentimenti, le aveva chiesto di sposarlo, tuttavia a fronte della necessità, manifestata dalla parte offesa, di conoscersi meglio, lui aveva reagito **aggreddendola "con sberle e calci"**.

Da quel giorno l'imputato aveva iniziato a esercitare nei confronti della parte offesa un controllo costante; sul punto la donna ha dichiarato: "quando era a casa mia pretendeva che io gli chiedessi il permesso per qualsiasi cosa anche ad esempio se dovevo andare in bagno ed ogni scusa era buona per picchiarmi" (cfr. denuncia-querela).

La parte offesa ha dichiarato di avere avuto paura a reagire poiché quando lei provava a contraddirlo, lui reagiva e **spesso afferrava dalla cucina un coltello e colpiva le porte.**



La mattina del 21 aprile 2020 L. Z. era stata svegliata dall'arrivo in casa dell'E. Quest'ultimo le aveva sottratto le chiavi dell'abitazione in occasione di una lite, avvenuta due giorni prima (posto che lei, in precedenza, si era fatta restituire le chiavi dell'abitazione).

L'imputato, dopo averla raggiunta in camera, aveva iniziato ad inveire contro, chiedendole dove fosse "il bianco", ovvero presumibilmente la droga.

Poiché lei non aveva saputo rispondere alla sua domanda, l'E. aveva dapprima iniziato a prenderla a schiaffi sul volto ("non sapevo rispondergli e A. improvvisamente cominciava a schiaffeggiarmi al volto" - cfr. verbale di denuncia-querela) per poi recarsi in cucina e ritornare con un coltello dal manico rosa.

L'imputato, infuriato, le aveva puntato il coltello al collo, minacciando di usarlo nell'ipotesi in cui lei non gli avesse consegnato la droga ("A. era infuriato e puntandomi il coltello al collo, minacciava di usarlo contro di me se non gli avessi dato il "bianco"" - cfr. verbale di denuncia-querela). Non soddisfatto, aveva altresì tentato di strangolarla con una cintura ("Non contento, prendeva una mia cintura, l'avvolgeva intorno al mio collo e tirava forte nel tentativo di strangolarmi" - cfr. verbale di denuncia-querela). Successivamente, la minacciava e le chiedeva di consegnargli i due telefoni cellulari (di proprietà della donna), oltre alla cifra di 1.000,00 euro, e solo dopo averli ottenuti, l'aveva lasciata andare e si era allontanato.

L'E. aveva, altresì, iniziato a farle domande incessanti e, a fronte del suo silenzio, aveva afferrato un bastone, colpendola quattro volte alle gambe (cfr. "infine di fronte al mio silenzio, lo stesso afferrava un bastone che si trovava in camera mia e mi colpiva 4 volte, con forza sulle gambe in punti diversi" - verbale di denuncia-querela).

Ancora le aveva chiesto se fosse stata lei a chiamare la Polizia, quando lui l'aveva aggredita due giorni prima e, nel momento in cui lei gli aveva evidenziato che, probabilmente, erano stati i vicini di casa, allarmati dalle urla, l'imputato l'aveva poi colpita con una sedia alla testa, riaprendole la ferita che lo stesso le aveva procurato in precedenza (cfr. "non soddisfatto, prendeva la sedia da ufficio che si trovava in camera mia e mi colpiva alla testa riaprendomi una ferita alla testa che lui stesso mi aveva procurato ieri notte" - verbale di denuncia-querela).

L'E. era poi uscito dall'abitazione con il coltello in mano; lei, approfittando del suo momentaneo allontanamento, era scappata dalla finestra del bagno ed era stata aiutata da un passante, per la fretta e per il timore che lui rientrasse, lei si era allontanata a piedi nudi, senza prendere neppure le scarpe.

Lungo la strada, era stata soccorsa da una pattuglia della Polizia e si era recata in Ospedale per le cure.

La donna ha aggiunto che, già nella notte tra il 19 e il 20 aprile, l'E. si era introdotto in casa, pur non avendo più le chiavi, accedendovi presumibilmente dalla finestra del cucinotto.

L'uomo l'aveva aggredita colpendola con due pugni alla nuca e le aveva dato degli schiaffi ("mi aggrediva con due pugni alla nuca con entrambe le mani seguiti poi da due sberle" - cfr. verbale di denuncia-querela), poiché aveva trovato il cellulare spento, sospettando che lei si trovasse con un altro uomo.

Poi lui aveva cominciato a cercare ovunque dei soldi e, non avendo trovato del denaro contante, l'aveva colpita violentemente alla testa, con una sedia, procurandole una ferita sanguinante ("afferrava una sedia della mia camera e mi colpiva violentemente in testa procurandomi una



ferita dalla quale usciva così tanto sangue che macchiavo la porta del bagno e il pavimento - cfr. verbale di denuncia-querela). Ancora, l'aveva colpita con schiaffi al volto e sulle braccia.

L'imputato si era poi allontanato dall'abitazione della parte offesa, portando con sé tre collane d'oro di proprietà della donna, oltre al suo I-Phone 6, al Tablet, due portafogli, il documento d'identità e le chiavi di casa.

Nell'abitazione erano presenti, altresì, le due coinquiline con i loro figli; tuttavia, le donne non erano uscite dalle loro camere da letto, perché dormivano.

Poco dopo era arrivata la Polizia, probabilmente allertata da qualche vicino di casa, e la donna era stata soccorsa e trasportata in Ospedale per ricevere le cure del caso.

Infine, **la donna ha dichiarato di aver assecondato, durante la loro relazione, le richieste dell'E di avere rapporti sessuali, per paura di essere nuovamente percossa, inoltre ha specificato che, dalla metà del mese di marzo alla data della denuncia, era stata percossa da lui in più di dieci occasioni e per futili motivi.**

L Z ha evidenziato, da ultimo, di temere per la propria incolumità in quanto i comportamenti dell'imputato erano inspiegabili, perché probabilmente ricollegabili all'uso di sostanze stupefacenti (verbale di denuncia-querela).

\*\*\*

Prima di passare alla valutazione delle suddette dichiarazioni, pare opportuno esporre le ulteriori fonti di conoscenza acquisite al dibattimento.

Dalla copia dei **referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda** emerge che il 20 aprile 2020

L Z si era recata al Pronto Soccorso, dove era stata diagnosticata: *"TC da aggressione: contusione arto superiore: contusione dorso"*, con una prognosi di **10 giorni**.

Ancora, il giorno seguente la donna si era recata nuovamente al Pronto Soccorso ove veniva refertato: *"violenza di genere - contusioni multiple - episodi reiterati da parte del convivente"*, con una prognosi di **21 giorni**.

\*\*\*

L J coinquilina della parte offesa, è stata sentita a sommarie informazioni il 21 aprile 2020. Giova precisare che, quando è stata sentita, la donna ha dichiarato di comprendere correttamente la lingua italiana.

L si era trasferita, insieme alla figlia C presso l'abitazione di L Z circa cinque mesi prima rispetto ai fatti di cui è processo.

Tra le due donne vi era, quindi, solo un rapporto di conoscenza superficiale.

L J ha dichiarato di aver conosciuto l'E in quanto l'uomo aveva una relazione sentimentale con la parte offesa e, per tale motivo, lui aveva frequentato la loro abitazione.

La parte offesa le aveva riferito di non aver mai dato all'imputato le chiavi di casa e, quindi, quest'ultimo entrava dal balcone.

La donna ha dichiarato di non aver mai colloquiato con l'E posto che lo considerava un soggetto pericoloso e violento. Avendo avuto paura di lui, si era finanche determinata a cercare un diverso appartamento da locare, per trasferirsi (cfr. **"non ho mai rivolto la parola a tale individuo in quanto lo considero una persona pericolosa e violenta. Ho paura di lui e, per questo motivo, sto cercando un altro appartamento in affitto dove trasferirmi"**).

L J ha poi riferito in merito al rapporto esistente tra L Z ed E A dichiarando che inizialmente il loro rapporto era tranquillo. Poi, con l'inizio dell'emergenza sanitaria, il loro rapporto era degenerato. I due litigavano spesso per motivi di gelosia e di denaro. La donna ha precisato di aver udito, altresì, alcuni rumori riconducibili a sberle, pugni, nonché ad oggetti, quali mobili o sedie che sbattevano; tuttavia lei non era mai intervenuta, pur intuendo che la parte offesa veniva picchiata dal compagno, poiché aveva paura di lui.

Un giorno (ovvero all'incirca una settimana prima rispetto a quando la teste è stata sentita a sommarie informazioni) aveva notato che **la mano della parte offesa era gonfia**; alla sua richiesta di spiegazioni, la p.o. le aveva risposto che suo "marito" (ovvero, l'E ) l'aveva colpita con una chiave, poiché non voleva che lei uscisse di casa. L J ha specificato che, infatti, la sera precedente aveva sentito che i due stavano litigando.

Ancora, A (ovvero l'altra coinquilina) le aveva raccontato di aver visto l'imputato mentre stringeva la gola della parte offesa ( per cui il figlio di A, L , lo aveva anche fotografato); mentre lei aveva solo udito delle urla.

Successivamente, una mattina, aveva notato **l'occhio sinistro della parte offesa gonfio e scuro**; quest'ultima le aveva raccontato di essere stata colpita dall'E con un pugno. La sera precedente aveva, infatti, sentito la coppia che litigava e si era chiusa in camera con la figlia.

La notte del 20 aprile aveva sentito l'E che discuteva con la parte offesa per questioni economiche. Improvvisamente aveva udito dei rumori di schiaffi e di oggetti che cadevano. Anche in quell'occasione era rimasta chiusa in camera; poi era arrivata la Polizia.

La mattina seguente aveva notato sul pavimento del corridoio una macchia di sangue e diverse macchie di sangue sulla porta del bagno e su quella della camera da letto della P.O..

La parte offesa, rientrata dall'Ospedale, aveva raccontato alle coinquiline di essere stata picchiata dal compagno con due bastoni (uno di legno e uno di ferro), oggetti che aveva anche mostrato loro.

Ancora, gli aveva detto che l'E le aveva sottratto due cellulari, una collana e le chiavi di casa.

La notte del 21 aveva sentito nuovamente la voce dell'E . Quella mattina lei era stata svegliata dalle sue urla; **in particolare, l'uomo aveva battuto i pugni contro la porta del bagno, rovesciato il tavolo della cucina e aveva chiesto alla P.O., che piangeva, delle somme di denaro.**

Dopo pochi minuti, L J aveva notato dalla finestra che L (la P.O.) correva lungo la strada, per scappare dal suo compagno. Quest'ultimo aveva poi fatto ritorno in camera e la teste aveva sentito vari rumori di mobili e oggetti che venivano spostati, come se l'imputato stesse cercando qualcosa.

Dopo circa mezz'ora arrivava la Polizia.

A , in quell'occasione, le aveva confidato che l'E aveva fatto incursione in camera da letto, convinto che la parte offesa avesse una relazione con un altro uomo, inoltre "voleva anche dei soldi".

Infine, I J ha dichiarato di non aver mai sentito parlare della sostanza stupefacente; né di aver mai visto il "marito" della P.O. (ovvero l'E ) con coltelli o pistole in mano, specificando tuttavia che è un uomo violento e pericoloso che aveva "**picchiato tante volte**" la P.O..

\*\*\*



**G O M** vicina di casa della parte offesa, è stata sentita a sommarie informazioni il 21 aprile 2020.

Il 20 aprile aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine in quanto nell'appartamento a fianco aveva udito le urla di uomo, nonché il rumore di oggetti sbattuti contro il muro (presumibilmente delle sedie).

L'uomo aveva lasciato l'appartamento chiudendo la porta a chiave.

La **G** aveva precisato che, essendo i due appartamenti molto vicini, lei aveva potuto sentire tutto ciò che accadeva. Erano arrivate anche due pattuglie dei Carabinieri e un'autoambulanza. Affacciandosi dalla finestra, aveva notato che il viso della parte offesa era sanguinante.

Ancora, la mattina del 21 aprile l'uomo di nazionalità nord-africana aveva fatto rientro nell'abitazione e aveva iniziato ad urlare "**puttana, troia ora chiamo io la Polizia così andiamo tutti dentro, ti sei portata cinque uomini dentro**"; ancora, "**dove hai messo la cocaina? A chi l'hai data? Stai zitta o ti brucio la faccia (intanto la donna si lamentava, forse piangeva)**". Aveva udito, inoltre, dei forti rumori e, poco dopo, era intervenuta la Polizia, "**la polizia chiedeva al nordafricano se lui fosse insieme alla donna cinese, lui rispondeva che era insieme alla donna da circa tre anni...**".

\*\*\*

**F M**, vicina di casa della P.O., è stata sentita a sommarie informazioni il 21 aprile 2020 e ha riferito in merito a quanto accaduto la notte compresa tra il 19 e il 20 aprile.

In particolare, verso l'1.00 del mattino aveva sentito l'uomo mentre picchiava energicamente alla porta dell'appartamento adiacente al suo (appartamento dove l'uomo viveva insieme a due donne di nazionalità cinese), urlando di aprire la porta.

Non avendo ottenuto una risposta, l'uomo era passato dal cortile ed era entrato, presumibilmente, da una finestra. La **M** aveva, quindi, sentito l'uomo che urlava all'interno dell'appartamento, oltre ad aver udito dei forti rumori (dovuti probabilmente all'utilizzo di una sedia). Il tutto si era protratto per circa un'ora. L'uomo aveva poi lasciato l'abitazione e la madre della **M** aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri.

Questi ultimi avevano sollecitato l'invio di un'ambulanza, posto che **la parte offesa era ferita**. Guardando dalla finestra, la **M** aveva notato il volto della donna cinese sporco di sangue (cfr. "**vedevo la donna cinese che passava per andare verso l'ambulanza e notavo che si teneva qualcosa sul capo e aveva il volto sporco di sangue**").

La **M** si è poi soffermata a raccontare quanto accaduto la notte tra il 20 e il 21 aprile. In particolare, aveva sentito, nel corso della notte, che la porta di casa era stata, più volte, aperta e poi richiusa. Verso le 8.30 del mattino, invece, aveva sentito nuovamente l'uomo "**marocchino**" urlare. Ancora, aveva udito dei forti "**rumori di cose che sbattevano**". Questo trambusto si era protratto per circa un'ora, ovvero fino a quando la donna era riuscita a scappare, presumibilmente dalla finestra. L'uomo le aveva urlato dalla finestra: "**puttana... puttana... stavi con cinque uomini e mi hai rubato duecento**".

Era sopraggiunta la Polizia.

La **M** ha specificato di essersi trasferita nell'appartamento già da gennaio e di non aver mai notato nulla di strano in precedenza; specificando che, tuttavia, già nei primi giorni di aprile era intervenuta la Polizia, durante la notte, a causa di una lite.

\*\*\*





J L coinquilina della P.O., è stata sentita a sommarie informazioni il 21 aprile 2020 con l'ausilio di un'interprete (avendo dichiarato di non parlare né comprendere la lingua italiana).

J L ha inizialmente specificato di vivere in via \_\_\_\_\_ insieme al figlio L e di condividere l'appartamento con la parte offesa (soprannominata L e con un'altra donna, con una figlia.

Talvolta, nell'appartamento si tratteneva anche A, ovvero il fidanzato della persona offesa.

La J ha precisato di avere con I Z un rapporto di mera condivisione dell'appartamento, occupando una delle tre camere da letto presenti nell'abitazione.

J L aveva notato che, nell'ultimo periodo, la parte offesa aveva litigato con l'imputato e spesso non gli rispondeva al telefono, ciononostante l'E continuava a telefonarle.

Nonostante lui non avesse più le chiavi di casa; tuttavia, era riuscito comunque ad entrare nell'appartamento.

I litigi erano occasionati da motivi di gelosia, lui temeva che lei avesse rapporti con un altro uomo.

La J si è poi soffermata a raccontare quanto accaduto la notte tra il 19 e il 20 aprile.

Inizialmente, ha evidenziato di aver già in altre occasioni sentito che la coppia litigava e di aver trovato delle bottiglie di vetro rotte sul pavimento.

Nell'ultimo periodo i litigi si erano intensificati per problemi legati al denaro e alla gelosia (cfr. *"i litigi si sono intensificati nelle ultime settimane presumibilmente per problemi di soldi oltre che di gelosia"*).

Durante la notte, la J non si era accorta di nulla, poiché era andata a dormire verso le 22,00 con il figlio. La mattina seguente, invece aveva notato, sia sulla porta del bagno sia all'ingresso, delle macchie di sangue. L'altra coinquilina le aveva raccontato quanto era accaduto. Verso le 11,00 del mattino aveva fatto rientro a casa anche la parte offesa che le aveva confidato di aver discusso con l'imputato e che lui l'aveva colpita con una sedia.

La mattina del 21 aprile aveva sentito che l'imputato chiedeva alla parte offesa dove fosse il suo cellulare; inoltre, aveva notato che la loro camera da letto e il salotto erano in disordine.

In quell'occasione, l'E le aveva chiesto se lei avesse notato la presenza di un altro uomo lì a dormire con la parte offesa. Verso le 10,00, dopo essersi accorta che la P.O. era probabilmente uscita dalla finestra del bagno, aveva sentito che quest'ultima le chiedeva di lanciarle le scarpe dalla finestra, ma senza successo perché l'imputato la vedeva e quindi I Z era costretta a scappare.

Infine, ha dichiarato che né L Z né A E facevano uso di sostanze stupefacenti.

\*\*\*

Dall'annotazione inerente l'intervento effettuato dalla P.G. a Milano in via \_\_\_\_\_ in data 2 aprile 2020 emerge quanto di seguito brevemente esposto.

Verso le ore 1.10 la Volante Comasina 4° Turno (durante lo svolgimento di un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati di genere) veniva fermata in via \_\_\_\_\_, angolo via \_\_\_\_\_, da una donna (identificata in L Z) in forte stato di agitazione.

In particolare, la donna aveva riferito agli Agenti di essere stata aggredita in casa da un suo conoscente. Per tale ragione gli operanti si erano recati presso l'indirizzo indicato loro: tuttavia, giunti sul posto, non avevano trovato l'uomo segnalato. In quell'occasione, la donna, nonostante i colpi subiti al volto, aveva rifiutato l'intervento del personale medico.

\*\*\*

Dal verbale di individuazione di persona emerge che in data 21 aprile 2020 L. Z. aveva proceduto all'individuazione attraverso l'esame di un fascicolo fotografico. In particolare, aveva dichiarato di riconoscere quale autore dei fatti di cui all'imputazione (ovvero dei fatti avvenuti in data 20 aprile e in data 21 aprile) la persona raffigurata nel fotogramma contrassegnato con il numero 2 (ovvero, E. A. nato il 1982), specificando, inoltre, di essere certa del riconoscimento effettuato (*"del riconoscimento sono certa al 100%"*).

\*\*\*

Dall'annotazione di Polizia Giudiziaria relativa all'intervento effettuato in Milano via emerge che il **20 aprile 2020**, alle ore 00.50 circa, su richiesta della Locale Centrale Operativa, i componenti dell'equipaggio "Volpe 09" si erano recati al predetto indirizzo, unitamente alla volante "Volpe 52", in quanto la richiedente (ovvero, la vicina di casa) aveva sentito delle persone litigare all'interno dell'appartamento attiguo al suo.

Giunti all'interno dell'abitazione avevano notato una donna (identificata in L. Z.) "con volto e abiti sporchi di sangue". In particolare, la donna presentava un'evidente ferita lacerocontusa alla testa.

\*\*\*

Dalla Annotazione di Polizia Giudiziaria emerge che il **21 aprile 2020**, durante un controllo (per le quarantene da COVID-19) in via alcuni agenti di P.G. erano stati fermati da una donna di origini cinesi. Quest'ultima si trovava senza le scarpe e presentava un lungo taglio sulla parte superiore della testa di circa 10 cm.

\*\*\*

La perquisizione personale eseguita nei confronti di E. A. ha dato esito positivo posto che, nella tasca destra dei pantaloni, è stato rinvenuto un coltello da cucina (cfr. **verbale di perquisizione personale**).

Anche la perquisizione locale, eseguita in Milano via ha dato esito positivo: in particolare, è stato rinvenuto **un bastone di legno** (cfr. **verbale di sequestro**).

\*\*\*

Dalla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 24 aprile 2020, ovvero dalla nota di presa in carico da parte del SER.D. San Vittore, relativa all'odierno imputato, emerge che lo stesso ha spontaneamente chiesto di intraprendere un percorso finalizzato alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti per affrontare le problematiche sottese all'uso di sostanze stupefacenti. Quest'ultimo, all'ingresso in carcere, era risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti (in particolare, cocaina) e aveva dichiarato di farne uso quotidiano dall'età di 22 anni. È stato allegato, altresì, il certificato con diagnosi di "dipendenza da cocaina".

Sul punto, giova rilevare che l'aver commesso i fatti sotto l'azione di sostanze stupefacenti può integrare l'aggravante di cui all'art. 93 c.p. che, tuttavia, nella specie, non è stata contestata per cui appare ultroneo un più compiuto esame delle suddette circostanze, fatta salva la valutazione ( ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) del comportamento positivo tenuto dall'imputato che ha preso atto del problema, chiedendo spontaneamente di intraprendere un percorso finalizzato alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti.

\*\*\*\*\*



All'udienza del 15.10.20 l'imputato ha rilasciato spontanee dichiarazioni nelle quali ha, in sintesi, chiesto scusa alla parte offesa per quanto accaduto, dichiarando di conoscerla da tre anni e specificando che la P.O. è la sua compagna. Ha, infine, sostenuto che sarebbe stata la prima volta, perché in quel periodo aveva bevuto troppo e si era drogato, ma non intendeva farle del male.

\*\*\*\*\*

Esposto il contenuto di quanto appreso in sede dibattimentale, anche attraverso le acquisizioni documentali, ritiene il Tribunale che il quadro emerso offra univoca e coerente conferma di quanto riferito dalla parte offesa in ordine alla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia e del delitto di lesioni personali aggravate, come contestati in rubrica all'imputato.

Preliminarmente, giova evidenziare che il vaglio di attendibilità della parte offesa è sicuramente positivo. Quest'ultima non si è costituita parte civile e le sue dichiarazioni hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dalle coinquiline e dalle vicine di casa, che hanno offerto una ricostruzione dei fatti pressoché coincidente per diversi aspetti.

Peraltro la circostanza, che non sempre fossero presenti le coinquiline durante i litigi, è riscontrata dalle stesse dichiarazioni della vittima che in denuncia evidenziava come le due coinquiline talvolta stavano dormendo nelle loro camere, quindi non si accorgevano di quanto accadeva, e ciò spiega anche il fatto che non abbiano visto l'E con armi in mano (come coltelli o bastoni).

È chiaramente emerso che l'imputato aveva un carattere aggressivo e, infatti, le due coinquiline avevano paura.

Inoltre, durante gli interventi effettuati dalla P.G., sono state riscontrate sia le condizioni di agitazione della donna, sia le lesioni dalla stessa subite; oltre ad essere stati sequestrati gli oggetti utilizzati dall'imputato per colpire e minacciare la parte offesa.

Tutti i riscontri suddetti, sebbene non indispensabili, rendono il quadro accusatorio oltremodo granitico e consentono di concludere nel senso dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti.

Peraltro, lo stesso imputato, chiedendo scusa alla parte offesa, non ha negato i fatti, anzi ha confermato di aver posto in essere le condotte delittuose a lui ascritte, pur provando a sminuirne la portata offensiva.

La penale responsabilità dell'imputato emerge chiaramente dalla lettura congiunta di tutti gli atti acquisiti al giudizio e, in particolare: - dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa, dalle coinquiline e dalle vicine di casa; - dal verbale di sequestro degli oggetti utilizzati dall'imputato per porre in essere le condotte violente e minatorie in danno alla vittima (cfr. verbale di sequestro del coltello e del bastone datati 21.4.2020); - dalle annotazioni di servizio redatte dagli agenti di P.G. intervenuti: - dai referti del Pronto Soccorso (dai quali emerge che la donna ha fatto ricorso alle cure il 20 e il 21 aprile 2020, inoltre risultano descritte le lesioni riscontrate che appaiono pienamente compatibili con il racconto offerto sia dalla vittima, sia dagli altri testimoni sentiti a sommarie informazioni).

Giova preliminarmente ricordare che "le dichiarazioni della persona offesa, specie se vittima di violenza sessuale, costituiscono prova del fatto e non necessitano di riscontri estrinseci ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Tali dichiarazioni, al pari di qualunque altra dichiarazione testimoniale, sono sorrette da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che

sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (così, da ultimo, Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali "in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza"). La testimonianza della persona offesa, quando portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. u. 41461 del 2012, cit.), ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (con violazione del canone di giudizio imposto dall'art. 192 c.p.p., comma 1). In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661).” Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04/12/2017) 12-07-2018, n. 31826

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere, quindi, legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

In considerazione di quanto esposto, peraltro, nel caso in esame le dichiarazioni della parte offesa trovano numerosi elementi di convergenza che consentono di affermare la piena responsabilità dell'imputato per avere, nel periodo in contestazione (ovvero dal marzo 2020 al 23 aprile 2020, data di convalida dell'arresto), maltrattato la compagna, L. ZI aggredendola fisicamente, minacciandola, anche con armi (ovvero con un coltello e un bastone – cir. verbale di sequestro), così arrecando alla stessa sofferenze e penose condizioni di vita, oltre a incuterle timore per la propria incolumità.

Nella specie, come anticipato, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese da L. ZI in sede di denuncia querela il 21.4.2020, è sicuramente positivo.

Quanto all'attendibilità interna, il racconto della P.O. è apparso chiaro, preciso, coerente e privo di esagerazioni.

L. ZI ha inizialmente ricostruito quanto accaduto sia la mattina del 21 aprile 2020, sia la notte tra il 19 e il 20 aprile. È riuscita a descrivere i vari episodi di violenza fisica patiti, ricordandone i dettagli rilevanti, nonché la minaccia ricevuta con un coltello da cucina (cfr. "A. era infuriato e puntandomi il coltello al collo, minacciava di usarlo contro di me" - verbale di denuncia-querela).

In particolare, ha descritto i diversi episodi in cui il compagno l'aveva picchiata sul voto, sulle braccia e sulle gambe, anche con l'utilizzo di un bastone; oggetto che è stato sequestrato dalla Polizia Locale di Milano (cfr. verbale di sequestro).

Ancora, la donna ha descritto l'episodio in cui il compagno le aveva lanciato addosso una sedia, così causandole la riapertura della ferita che lo stesso le aveva procurato la sera precedente (cfr. "non soddisfatto, prendeva la sedia da ufficio che si trovava in camera mia e mi colpiva alla testa riaprendomi una ferita alla testa che lui stesso mi aveva procurato ieri notte" - verbale di denuncia-querele).

Giova sottolineare che la persona offesa, per fuggire dalle aggressioni dell'odierno imputato, era stata costretta a scappare dalla finestra, senza riuscire neppure a indossare le scarpe.

Sul piano dell'attendibilità estrinseca, inoltre, la versione della donna è confermata dalle dichiarazioni rese dalle coinquiline e dalle vicine di casa; nonché dalle annotazioni di servizio degli operanti intervenuti in soccorso della vittima.

In particolare, la G ha sottolineato di aver contattato, il 20 aprile verso mezzanotte e quaranta, il numero d'emergenza 112, avendo udito delle grida e dei forti rumori provenire dall'appartamento vicino. Aveva poi notato la P.O. lasciare il palazzo con il volto insanguinato (cfr. *la signora si girava verso di me e notavo che quest'ultima aveva la faccia piena di sangue*”).

La mattina del 21 aprile, ancora, aveva sentito un uomo insultare e minacciare una donna (cfr. *"puttana, troia ora chiamo io la Polizia così andiamo tutti dentro, ti sei portata cinque uomini dentro"*; ancora, *"dove hai messo la cocaina? A chi l'hai data? Stai zitta o ti brucio la faccia"*).

Tali circostanze hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni della M

Infine, anche dalle dichiarazioni rese dalle coinquiline (ovvero, L. J e J. L ) emerge con chiarezza il clima di paura ingenerato dall'E

In particolare, J. L ha sottolineato che i litigi tra la P.O. e l'imputato si erano intensificati per problemi legati al denaro e alla gelosia (cfr. *"i litigi si sono intensificati nelle ultime settimane presumibilmente per problemi di soldi oltre che di gelosia"*).

Ancora, di estrema rilevanza sul punto è quanto dichiarato da L. J

La donna ha sottolineato di non aver mai colloquiato con l'E proprio perché lo aveva ritenuto pericoloso e violento, tanto da essersi determinata a cercare un altro appartamento in affitto (cfr. "non ho mai rivolto la parola a tale individuo in quanto lo considero una persona pericolosa e violenta. Ho paura di lui e, per questo motivo, sto cercando un altro appartamento in affitto dove trasferirmi").

Sono in atti, inoltre, i verbali di sequestro e le fotografie:

- del coltello, rinvenuto sulla persona dell'imputato, e usato dallo stesso per minacciare la persona offesa;
- del bastone usato per percuoterla;
- della sedia che lo stesso le ha scagliato addosso durante una delle aggressioni.

Sono stati effettivamente riscontrati più interventi delle Forze dell'Ordine presso l'abitazione della persona offesa su richiesta dei vicini. In particolare, dalle annotazioni di servizio è emerso che in data 2.4.2020 era intervenuta la Volante Comasima 4° turno e la persona offesa era stata rintracciata per strada, essendo fuggita per sottrarsi alle percosse del compagno.

Il 20.4.2020 era intervenuto l'equipaggio "Volpe 9" del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano e la persona offesa era stata trovata in casa con una profonda ferita alla testa.

Infine, è stata effettuata un'individuazione fotografica, sottoponendo alla persona offesa un album composto da 6 fotografie, e la donna aveva riconosciuto il convivente, suo aggressore, nella foto n. 2 che corrisponde all'odierno imputato.

Deve, quindi, concludersi che dalle prove raccolte in dibattimento emerge con chiarezza il clima di sopraffazione in cui la donna era costretta a vivere nel periodo indicato in rubrica.

Lo stesso imputato era stato colto all'interno dell'abitazione (in cui si sono consumati i reati), ancora in possesso del coltello, sequestrato unitamente al bastone (entrambi gli oggetti erano stati usati per minacciare e percuotere la convivente).

Le emergenze processuali hanno, infatti, consentito di accertare che le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, perpetrate dall'imputato ai danni della parte offesa, anche con l'uso di armi, si sono protratte per diversi mesi (intensificandosi nelle ultime settimane) e hanno determinato una notevole sofferenza fisica e morale nella parte offesa, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

La donna aveva, infatti, più volte cercato di allontanare dall'abitazione il compagno, privandolo anche delle chiavi di casa, ma quest'ultimo si era introdotto sovente dalla finestra e l'aveva violentemente percossa, così incrementando il suo stato di soggezione e di paura.

La gravità della situazione ingeneratasi si ricava anche dalla circostanza che la vittima, temendo per la propria incolumità, era arrivata a fuggire di casa scalza, scavalcando la finestra ed era stata scorta, ancora sanguinante, in strada dalla P.G..

Le descritte violenze fisiche e psicologiche, poste in essere dall'imputato attraverso atteggiamenti inequivocabilmente denotanti la volontà di mortificare e sottomettere la compagna, consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 572 c.p..

La peculiarità del caso impone di ricordare che integra gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia la condotta di chi sia solito offendere e ingiuriare la convivente, compiendo più atti di natura vessatoria, determinanti sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi.

Come noto, il delitto di maltrattamenti in famiglia ha natura abituale e non presuppone necessariamente una continuità ininterrotta delle vessazioni, ben potendo, in una relazione, alternarsi momenti di relativa tranquillità e pacificazione tra le parti a momenti di violenza e sopraffazione. Dunque, l'intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venire meno l'esistenza dell'illecito.

L. Z. è riuscita a descrivere le aggressioni subite, specificando che si erano intensificate in un periodo piuttosto circoscritto, ovvero dal Marzo 2020 all'Aprile 2020.

In punto di elemento soggettivo, il dolo del reato non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, in quanto è sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della persona offesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese chiarito che: *"...il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea*

*a ledere la personalità della vittima medesima (Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012, rv. 253042).” Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22/10/2014) 14-01-2015, n. 1400.*

Parimenti provati risultano i comportamenti dell'imputato connotati da violenza fisica e verbale nei confronti della P.O..

Peraltro, giova rilevare che ai fini dell'integrazione del reato *de quo* vengono in rilievo anche comportamenti che, autonomamente considerati, possono non essere penalmente perseguibili, ma che lo divengono in ragione dell'abitudine con cui vengono ripetuti, in quanto il disvalore è determinato proprio dalla loro sistematicità, e quindi dalla particolare lesione al bene giuridico che deriva dalla realizzazione di un sistema di vita fatto di sofferenza, determinante uno stato di disagio continuo e penoso ed incompatibile con normali condizioni di esistenza, reso possibile o, comunque, favorito dalla relazione di convivenza (sul punto, cfr. Cass., sez. VI, n. 45037/2010, *"il concetto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, affezioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana..."*).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che l'art. 572 c.p. trova applicazione, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, anche in presenza di un rapporto di convivenza di fatto – come quello sussistente tra l'imputato e la parte offesa – purché *"la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Ragione per cui il delitto è configurabile anche quando manchi una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza."* (cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 09/05/2019 n. 19922).

Nella specie, l'esistenza tra le parti di una relazione sentimentale, connotata da una convivenza di fatto, seppur circoscritta nel tempo, può desumersi dalle dichiarazioni della parte offesa (che oltre ad aver sottolineato l'intensità della loro frequentazione, ha evidenziato come l'imputato le avesse anche chiesto ~~anche~~ di sposarla); inoltre lo stesso imputato, nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 15.10.2020, ha evidenziato che la parte offesa è la sua compagna.

Appare evidente come, nel caso di specie, il comportamento aggressivo, verbalmente e fisicamente, tenuto dall'imputato nei confronti della parte offesa, anche se per un periodo limitato, si è trasformato in occasione di vessazione e sofferenza per la donna, concretando un clima di prevaricazione e di paura, oltre a determinare un insopportabile sistema di vita, doloroso ed avvilente, tale da rendere insostenibile la stessa convivenza.

Risulta, dunque, pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, in relazione al capo A) dell'imputazione.

\*\*\*

Quanto al reato di lesioni personali aggravate di cui al capo B) dell'imputazione risulta pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, in quanto gli episodi lesivi, oltre ad essere stati descritti

dalla P.O. e a trovare conferma nelle dichiarazioni rese dalle coinquiline e dalle vicine di casa, sono stati riscontrati direttamente dagli operanti intervenuti il 20 aprile (che in ragione delle lesioni riscontrate avevano richiesto l'intervento di una ambulanza per soccorrere la donna).

Le condotte dell'imputato, poste in essere ai danni della P.O. in data 20.04.2020 e in data 21.4.2021, le hanno causato contusioni agli arti superiori e al dorso con una prognosi di 10 giorni, nonché contusioni multiple con una prognosi di 21 giorni (cfr. referti P.S. Ospedale Niguarda in atti). Ciò detto, risulta accertata la penale responsabilità dell'odierno imputato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, con riferimento ai reati a lui contestati.

Sussistono, inoltre, le aggravanti contestate al capo B dell'imputazione posto che le lesioni sono state inflitte alla P.O. in occasione della commissione da parte dell'imputato del reato di cui all'art. 572 c.p. e con l'utilizzo di armi, ovvero, con un coltello e un bastone (oggetti ritrovati e sequestrati dalla Polizia, che aveva dato atto di aver rinvenuto il coltello ancora nella disponibilità materiale dell'imputato, custodito nella tasca dei suoi pantaloni - cfr. verbale di perquisizione personale).

\*\*\*

Per tutto quanto esposto, deve essere dichiarata la penale responsabilità di E A in ordine ai reati a lui ascritti.

Possono essere ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, di cui all'articolo 62-bis c.p., in considerazione del corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato, per il tramite del suo difensore che, avendo prestato il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine, ha favorito una più celere definizione del giudizio, nonché valutata positivamente l'intenzione di intraprendere un percorso per disintossicarsi dall'uso di sostanze stupefacenti. Circostanze da porsi in bilanciamento, con regime di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva reiterata e infra-quinquennale, quest'ultima valutata come effettivamente sussistente posto che le modalità dell'azione delittuosa evidenziano una spiccata aggressività e una più accentuata pericolosità sociale, nonché un'insensibilità rispetto alle precedenti condanne e alla funzione rieducativa delle pene già inflitte, per cui tra i precedenti penali del prevenuto, anche recenti, ed i nuovi fatti deve ritenersi sussistente quella relazione qualificata che giustifica l'irrigidimento di pena dovuto alla recidiva. Bilanciamento che non può essere operato in maniera maggiormente favorevole al reo attesa la personalità dell'imputato, che risulta gravato già da numerosi precedenti penali, nonché valutata la spiccata aggressività delle condotte maltrattanti, tradottesi anche in episodi di violenza sessuale, oltre che in condotte estorsive.

Va, infine, evidenziato che sussistono le aggravanti per come contestate, ovvero quelle di aver inferito le lesioni alla P.O. in occasione della commissione del reato di cui all'art. 572 c.p. e con l'utilizzo di armi.

Deve ritenersi la continuazione tra i reati contestati, sia valutato il lasso temporale in cui sono state commesse, sia la natura delle azioni delittuose e, ritenuto più grave il reato di cui al capo A), occorre passare alla determinazione del trattamento sanzionatorio

**Venendo al trattamento sanzionatorio**, valutati tutti gli indici di cui all'art.133 c.p., si stima equa la pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione, così determinata: riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infra-quinquennale, pena base per il reato di cui al capo A) pari ad anni 3 di reclusione ( pena coincidente con il minimo edittale considerato che il legislatore, inasprendo le pene, ha già valutato il disvalore accentuato delle condotte maltrattanti), aumentata di mesi 1 di reclusione in ragione della continuazione con il reato di cui al capo B dell'imputazione.



Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Attesa l'entità della pena (correlata alla gravità dei fatti) e i precedenti penali dell'imputato, non sussistono le condizioni di legge per riconoscere all'imputato i benefici di legge.

Visto l'art. 240 c.p. deve essere disposta la confisca e distruzione del coltello e del bastone in sequestro, trattandosi di materiale pertinente ai reati, di cui risulterebbe antieconomica la vendita.

Dalle dichiarazioni della parte offesa, già ampiamente analizzate, emergono profili di reità a carico dell'odierno imputato in ordine ai prospettabili reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 629 c.p. per cui deve essere disposta la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Pubblico Ministero in sede, per quanto riterrà di propria competenza.

Considerata la complessità della vicenda trattata, è stato indicato in 15 giorni il termine per il deposito della motivazione. Inoltre, in pari misura viene sospeso il termine di custodia cautelare ex art. 304 lett. c) c.p.p..

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

#### DICHIARA

E A alias M (C.U.I) colpevole dei reati a lui ascritti e ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, lo

#### CONDANNA

alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Visto l'art. 240 c.p.,

#### ORDINA

la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

#### DISPONE

la trasmissione di copia degli atti al Pubblico Ministero in sede, per quanto riterrà di propria competenza in ordine ai prospettabili reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 629 c.p. a carico dell'odierno imputato.


Visto l'art. 544 c.p.p.

#### FISSA

il termine di giorni 15 per il deposito della sentenza e sospende in pari misura il termine di custodia cautelare ex art. 304 lett. c) c.p.p..

Milano, 15.10.2020

Il giudice  
Dott.ssa Angela Martone



IL 18/4/20

N. 201/19 R.G.N.R.  
N. 13453/19 R.G.Trib.  
Sentenza n. 7771/20

S.P.  
M. 28/01/2021



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**Sezione V Penale**  
**in composizione monocratica**

nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Papagno,  
all'udienza del 19 ottobre 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di primo grado nei confronti di:

**M** **W** nato a \_\_\_\_\_ il 1 \_\_\_\_\_ 1973, domiciliato a \_\_\_\_\_ in  
Via \_\_\_\_\_ sottoposto alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del  
divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, **presente**;  
Difeso di fiducia dall'Avv. Antonino Santangelo, del Foro di Milano, **presente**;

**IMPUTATO**

*A) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies e 572 c.p. perché maltrattava psicologicamente e fisicamente la moglie N' C con lui convivente.*

*Nella specie maltrattamenti consistiti tra l'altro:*

- *il 24 maggio 2018 discutendo con la persona offesa cercava di aggredirla fisicamente non riuscendo nel suo intento poiché la persona offesa riusciva ad uscire di casa chiedendo aiuto a P G e F E (vicine di casa); successivamente la persona offesa veniva contattata telefonicamente e minacciata di morte fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine;*
- *nel mese di settembre 2018 pedinava la persona offesa;*
- *nel mese di dicembre 2018 insultava la persona offesa con frasi quali "troia, ti rovino, ti do fuoco a te e alla macchina";*
- *il 12.12.2018 dopo aver discusso con la persona offesa l'afferrava per le braccia e la spingeva fino a che il figlio A di anni 15 interveniva a difesa della persona offesa;*
- *successivamente insultava la persona offesa dicendole "sei una squaldrina";*
- *il 18.2.2018 contattava telefonicamente la persona offesa rivolgendole minacce quali "vedi di non fare telefonate strane per informarti altrimenti ti ammazzo";*
- *l'1.01.2019 dopo aver insultato la persona offesa con dei messaggi, la contattava telefonicamente rivolgendole insulti e minacce quali "brutta puttana, hai contattato la mia donna...adesso ti sgozzo a te e al tuo compagno, quel figlio di puttana" costringendo la persona offesa a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine;*
- *il 21.01.2019 contattava telefonicamente la persona offesa rivolgendole insulti e minacce quali "ti stai prendendo i miei soldi...hai bisogno di rubarmi i soldi? Che cosa ci fai con i soldi? Non me ne frega un cazzo...metti i soldi a posto, brutta puttana di merda...se no non passa il mutuo...brutta puttana io non ne ho soldi...con i soldi che guadagni che cazzo ci fai...sei una morta di fame...metti i soldi a posto se no dove ti trovo...io non riesco a capire come faccio a stare così calmo e non so quanto riesco a restare ancora calmo".*

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza del figlio minore.*

In . dal 24 maggio 2018 al 21.01.2019.

**B) reato p. e p. dagli artt. 582, co. 2 e 585 in relazione all'art. 576 co. 1 n. 5 e all'art. 577 co. 1 n. 1 c.p. perché, in occasione del reato di cui al capo A) a seguito dell'aggressione del 12.12.2018 ai danni della moglie N C le cagionava un'ecchimosi all'arto "superiore destro e un'escoriazione laterocervicale destra, malattia giudicata guaribile in giorni 5 come da referto rilasciato dall'Istituto Clinico**

**Con le aggravanti di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di maltrattamenti di cui al Capo A) e nei confronti del coniuge.**

In . (MI), il 12.12.2018.

Con recidiva semplice ex art. 99 comma 1 c.p.

### **PARTE CIVILE COSTITUITA:**

N C iata a Rho il 1973, domiciliata *ex lege* presso lo studio del difensore, non presente;

Rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Crippa, del Foro di Milano, con studio a Legnano in Via Guerciotti n. 33/d, presente.

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e, previa esclusione della contestata aggravante, assoluzione ex art. 131 bis c.p. per il reato di cui al capo B) per tenuità del fatto.

La Difesa di Parte Civile chiedeva riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato e condannare lo stesso al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputato chiedeva emettersi sentenza di assoluzione per entrambi i capi di imputazione; in subordine chiedeva la condanna al minimo della pena, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e la concessione dei benefici di legge.

### **MOTIVAZIONE**


Con decreto del 13 settembre 2019 l'odierno imputato veniva citato in giudizio per rispondere dei reati di maltrattamenti e lesioni a lui ascritti ai capi che precedono.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 25 novembre 2019 venivano ammesse le prove richieste.

Successivamente il processo subiva alcuni rinvii a causa della sospensione delle udienze per l'emergenza sanitaria da Covid-19 (11 e 18 maggio 2020).

L'istruttoria si svolgeva poi all'udienza del 23 settembre 2020, quando si assumeva la testimonianza della persona offesa, C N e degli altri testimoni richiesti dal Pubblico Ministero (G P ed E F ) e dalla difesa dell'imputato (E M ).

Il 19 ottobre, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.



La persona offesa C N esaminata in udienza, dichiarava che tra lei e il marito, odierno imputato, interveniva una separazione consensuale il 17 ottobre 2019.

La donna dichiarava di aver richiesto la separazione al M nel 2018 trovando inizialmente una forte opposizione da parte dell'uomo.

In particolare dichiarava che il 24 maggio 2018 chiedeva l'intervento dei Carabinieri in casa perché l'uomo non accettava di separarsi e la aggrediva verbalmente, tanto che lei prima cercava

aiuto dalla vicina di casa, G P che abitava nell'appartamento di fronte al loro, la quale però avendo una bambina piccola e sentendo l'uomo gridare non la faceva entrare; poi andava da E F che abitava al piano di sotto e la accoglieva.

Intervenivano i Carabinieri e parlavano sia con la N che con il M, il quale confermava di avere alzato la voce perché era contrario alla separazione.

La persona offesa dichiarava che da quel momento ogni volta che lei chiedeva al marito di andare insieme dall'avvocato per procedere con la separazione lui aveva reazioni verbalmente aggressive, come testimoniato da un messaggio che produceva in cui si legge che la donna lo avvisava di aver preso appuntamento con l'avvocato per il giorno successivo e lui le rispondeva scrivendole "vattene affanculo!".

La N chiariva di aver comunicato al marito di volersi separare in quel periodo perché non andavano più d'accordo da un po' di tempo ma lei aveva preferito aspettare che i figli fossero grandi prima di affrontare l'argomento.

Dichiarava infatti che dal loro matrimonio nascevano due figli, che nel 2018 avevano 15 e 16 anni.

La N dichiarava che a partire dal momento in cui chiedeva al marito la separazione i litigi con l'uomo si facevano frequenti e nascevano per qualsiasi motivo.

Lei in quel periodo lavorava come parrucchiera, mentre il M era in mobilità e spesso si innervosiva se vedeva che la moglie tornava tardi a casa; a volte andava a controllarla sul posto di lavoro pensando che avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale. Tale atteggiamento però non preoccupava la donna perché *"per me non era un problema perché non avevo nulla da nascondere"*.

La persona offesa chiariva infatti di aver continuato a convivere con il marito "da separati in casa" perché lui, essendo in mobilità, non aveva le disponibilità economiche per trovare un altro appartamento in cui trasferirsi e quindi le aveva chiesto di continuare a vivere in quella casa finché non avesse trovato un lavoro che gli avrebbe consentito di pagare l'affitto e lei aveva acconsentito.

Nel frattempo, a settembre 2018, la donna intraprendeva una relazione sentimentale con un altro uomo.

Si acquisivano un paio di messaggi scambiati in questo periodo (settembre 2018) da cui risulta che in quel momento vi erano rapporti sereni tra lei e il M.

A novembre la N veniva a scoprire che anche il marito aveva una nuova compagna e dichiarava di esserne stata contenta quando l'uomo glielo comunicava, ma di aver preteso da quel momento che smettessero di vivere da separati in casa.

Il M allora rimaneva fuori tutta la settimana e tornava nei weekend *"dicendo che lo faceva per stare con i figli"*. La N dichiarava di avergli allora detto *"<<tu di questo momento stai qui, ma io né ti lavo né cucino e né... cioè se siamo separati in casa, ti fai le tue cose>>". Non è stato così. Tanto è vero che lui appena ha trovato la situazione più facile si è infilato in casa di questa persona"*.

La N dichiarava quindi che questa novità portava spesso a discussioni tra loro *"perché lui faceva la vittima davanti ai figli perché io cucinavo per i miei figli e per lui no"*.

La N dichiarava che la relazione che il M portava avanti con la nuova compagna dava origine a due accese discussioni.

La prima avveniva il 13 dicembre.

La N dichiarava che il giorno prima ascoltava, fuori dalla porta della camera da letto, una conversazione che il M aveva con la compagna. Dichiarava infatti che l'uomo quando era in casa con loro parlava liberamente al telefono con la compagna e questo la infastidiva; pertanto gli chiedeva di non farlo.

La N dichiarava di essere infastidita in particolar modo dal tipo di lavoro della compagna del M che - dichiarava - faceva "trasmissioni per adulti, di scambisti"; non era in grado di specificare di che lavoro si trattasse, ma dichiarava di aver visto alcuni filmati su YouTube da cui risultava che la donna aveva partecipato ad una trasmissione radiofonica ( )

) in cui raccontava al microfono alcune sue esperienze e "mio marito è orgoglioso, era tutto orgoglioso che la sua donna faceva l'attrice, mi ha detto".

Allora la N gli diceva "ma scusa, ma con che tipo di donna ti sei messo?" e lui "negava tutto".

La mattina dopo tale discussione il M decideva di far ascoltare al figlio di 15 anni un messaggio vocale mandatogli dalla compagna, per fargli sentire che la donna gli voleva bene: "aveva fatto sentire questo vocale a mio figlio dove lei era tutta tenera, lo chiamava <<Amore>>"; la N dichiarava che l'uomo faceva ascoltare questo messaggio perché lei aveva criticato la sua compagna davanti ai figli "e allora lui per dimostrare che era una brava donna gli ha fatto sentire un vocale dove lo chiamava <<Amore, mi manchi tanto>> che era dolce insomma".

Il figlio riferiva alla madre, piangendo, di aver sentito questo messaggio e la N chiedeva al M come gli fosse venuto in mente di far ascoltare al figlio quel messaggio vocale. A quel punto il M reagiva aggredendola verbalmente, chiamandola "puttana e troia" davanti ai figli. La N gli faceva notare che lui la criticava perché la sera usciva per andare al karaoke mentre la compagna che si era scelta faceva "una trasmissione per adulti".

A quelle risposte il M diventava ancora più aggressivo e tentava di afferrarla per braccia; lei iniziava a dimenarsi e riusciva a bloccarlo afferrandolo per le guance: "io sono riuscita a liberarmi perché gli ho fatto più male io, sono sincera". Nel frattempo si poneva tra di loro il figlio che allontanava il padre e il M andava via dall'abitazione.

Dopo questo episodio, su consiglio di una vicina di casa, E. F., la N si recava dai Carabinieri e su loro suggerimento andava al Pronto Soccorso dove le diagnosticavano una *ecchimosi arto superiore dx e escoriazione laterocervicale dx da riferita aggressione da persona conosciuta*, indicando cinque giorni di prognosi.

La N dichiarava di avere poi preso il numero di telefono della compagna del marito, controllando il telefono cellulare dell'uomo un giorno in cui lui lo aveva dimenticato in casa.

Quando il M rientrava e scopriva che la N aveva preso dal suo cellulare il numero di telefono della compagna, diceva alla donna che non si sarebbe dovuta permettere di contattarla.

La seconda accesa lite si verificava qualche giorno dopo, per Capodanno, quando l'uomo scopriva che la N aveva telefonato alla sua compagna.

La N dichiarava che inizialmente lei e il M si accordavano perché i figli rimanessero con lei a Natale e trascorressero il Capodanno con il padre.

Il 30 dicembre il M comunicava ai figli che a Capodanno sarebbero andati a casa della sua nuova compagna, ma i ragazzi non volevano. Questo faceva sorgere una discussione in famiglia e la N, per risolverla, decideva di chiamare di nascosto dal marito la M la compagna dell'uomo, chiedendole un aiuto per risolvere il problema.

La M si dimostrava contenta di sentirla e le raccontava che il M le aveva detto di essere separato, di essere stato cacciato di casa dalla moglie che non accettava la separazione e di vivere in casa con alcuni cugini. La N gli raccontava come stavano le cose in realtà e gli spiegava che i figli non volevano trascorrere da lei il Capodanno. La M si dimostrava

comprensiva e le diceva che avrebbe inventato una scusa con il M , al quale avrebbe detto che sarebbe dovuta rimanere a casa a lavorare, e non gli avrebbe raccontato di quella telefonata.

Pertanto i figli trascorrevano la notte del 31 dicembre in casa con il padre.

Il giorno dopo la M scriveva un messaggio alla N licendo che non se la sentiva di tenere nascosta la loro telefonata al compagno e che quindi stava per chiamarlo e parlargliene.

La N temendo una reazione aggressiva del marito andava via di casa e si recava dalla vicina, la F dove riceveva una telefonata dal M nel corso della quale l'uomo le chiedeva come si fosse permessa a chiamare la compagna e le diceva che avrebbe "sgozzato" sia lei che il suo compagno.

A quel punto la N chiamava i Carabinieri, che intervenivano e ascoltavano la registrazione della telefonata.

Subito dopo la M chiamava la N dicendole che il M stava andando a casa sua e che lei lo avrebbe trattenuto per un paio di giorni finché non si fosse calmato.

Dopo questo episodio il M bloccava il contatto telefonico della N

Si acquisivano in udienza gli *screenshot* di alcuni messaggi *whatsapp* che la N dichiarava di aver ricevuto e mandato al marito nei giorni in cui si verificavano questi due litigi.

In uno *screenshot* si legge un messaggio che la N inviava al M al quale diceva *"visto che ti fai andare bene questo...fatti andare bene le conseguenze di questa tua scelta. Mi hai chiamato troia davanti ai tuoi figli minacciandomi...di darmi fuoco...di freggiarmi...stai raccontando bugie a tutti...soprattutto a te stesso. Da oggi...ai ragazzi ci penso io...tu pensa a cucinati lavarti I vestiti...e visto che qui ci vivi anche tu...vedi di comunicarle che sei separato in casa con questa cogliona che e la madre dei tuoi figli...e che oltretutto non sei ancora separato. Ricordati che io sarò Maledetta come dici tu...ma lei resta la troia"*.

Vi sono poi messaggi scritti dal M e contenenti insulti rivolti alla N che chiamava *"puttana di merda"* e accusava di avergli *"distrutto la vita"*, ai quali la persona offesa rispondeva dicendo *"comunque e lei che mi ha cercata...ho solo risposto a delle domande"* facendo evidentemente riferimento alle sue telefonate con la M

Il M le intimava di non chiamare più la M minacciandola: *"Te lo dico adesso e non te lo dirò mai più se ti permetti di chiamarla...il resto te lo dico di persona (...) domani ti becchi tre denunce per l'ultimo dell'anno troia di merda e passerai le pene dell'inferno se continui su questo piano"*

Poi le scriveva *"ad un padre viene tolto il diritto di passare una serata con i propri figli per degli ideali campati in aria da te...ignorante e stronza che sei...andate affanculo!!! Sei solo una poveretta mi fai solo schifo!!!! Non hai nulla da dire?"* e lei rispondeva *"sì che la sto chiamando"* (riferendosi ancora una volta alla M ) e lui scriveva *"stai aspettando consigli? Hai passato tutti i limiti sei un parassita (...) te ne pentirai amaramente di tutto quello che mi stai facendo!!! Non la passerai liscia, domani ti denuncio!!! Quanto è vero Dio vediamo se la smetti di perseguitarmi maledetta!!! Tu sei completamente pazzo!!!! Tu predichi bene e razzoli malissimo"*.

In un altro *screenshot* si legge un messaggio della N che scrive al M *"Buona vita"* e lui le risponde *"tu non hai il diritto di parlarmi di onestà non credi? Rimane il fatto che devi prenderti anche tu le tue responsabilità (...) e magari non parlando male della mia attuale compagna che non c'entra nulla...ricordandoti di non mettere in mezzo i ragazzi che non c'entrano nulla. Tutto il resto verrà da sé con parsimonia e cervello però non infangando ingiustamente le persone, se avete una coscienza, altrimenti significa che sarò guerra aperta, ricordatevi che la battaglia sarà durissima non crediate che sia semplice"*

La N dichiarava che le discussioni tra loro continuavano.

Una volta lei gli chiedeva di lasciarle l'auto che l'uomo usava per andare dalla compagna: *"lascia qui la macchina che è intestata a me, se succede qualcosa mi vengono a cercare a me"* e lui

gli rispondeva “che piuttosto o mi da fuoco a me con tutta la macchina o piuttosto la buttava giù da una collina lì dove stava”.

Un'altra volta (episodio che però la donna collocava al 18 dicembre 2018) litigavano perché la N guardando l'estratto conto, scopriva che il marito invece di trovarsi in Svizzera dove aveva detto che sarebbe andato a lavorare, si trovava a Pavia con la compagna e aveva prelevato parecchi soldi dal conto corrente cointestato con la moglie per pagare vestiti e cene. Allora la N prelevava 600 euro per pagare le spese condominiali e il M resosi conto del prelievo, chiamava la donna e litigavano.

La N chiariva che quel conto corrente cointestato veniva alimentato esclusivamente dalle entrate provenienti dallo stipendio del marito.

La persona offesa dichiarava che il clima di tensione proseguiva fino al 4 marzo, quando al M veniva applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e l'uomo non faceva più ritorno a casa.

Dichiarava che l'uomo non aveva contatti con i figli da giugno del 2019 perché loro non accettavano di incontrare il padre in compagnia della M

Dichiarava infine che il M versava ogni mese l'assegno di mantenimento per i figli, mentre non faceva fronte alle spese extra.

G P dichiarava di essere vicina di casa della coppia da circa cinque anni e di aver notato nell'ultimo periodo della loro convivenza che i due avevano spesso discussioni durante le quali l'uomo alzava la voce e insultava la moglie; la teste dichiarava che tornava a casa la sera verso le 19:00 e spesso sentiva che i due stavano litigando. Durante i litigi sentiva l'uomo insultare la moglie e lei, rispondendogli, insultarlo a sua volta.

Una volta la N andava a suonare alla sua porta, piangendo, chiedendo se lei o il marito potessero andare a parlare con il M. la teste dichiarava che quella volta la discussione appariva più accesa del solito ma loro si rifiutavano di intervenire non avendo sufficiente confidenza con il M. Quindi la N andava a casa della F e dopo una decina di minuti vedevano arrivare i Carabinieri.

E F dichiarava di essere molto amica della N che conosceva nel 2014 quando si trasferiva a vivere in un appartamento nel suo stesso condominio e frequentava quotidianamente.

Dichiarava di aver sentito (e poi saputo dall'amica) che la N e il M avevano frequenti discussioni a partire dal maggio 2018, mentre in precedenza, quando pure frequentava la coppia, non notava che vi fossero problemi tra loro.

Dichiarava di aver saputo che da quel periodo vivevano da separati in casa e tutti e due avevano poi incontrato nuovi compagni, tanto che la N spesso rimaneva a dormire dal compagno.

Dichiarava che il M non conosceva il compagno della moglie, mentre la N aveva avuto contatti telefonici con la compagna dell'uomo.

La F dichiarava che oltre ad aver spesso ascoltato che i due litigavano alzando la voce in casa (pur non comprendendo le singole parole, abitando al piano di sotto rispetto al loro appartamento), due volte accoglieva in casa la N e chiamava i Carabinieri, che intervenivano.

In particolare ricordava che il 18 dicembre 2018 alle ore 18:30 mentre la N si trovava in casa sua assisteva ad una telefonata che la donna riceveva da parte del marito, che urlava e la minacciava, durante la quale la F riusciva a sentire distintamente che l'uomo diceva alla N “fi ammazzo”.

Una seconda volta assisteva ad una telefonata durante la quale il M era molto arrabbiato e diceva alla moglie che l'avrebbe "sgozzata".

La teste dichiarava che quando ascoltava l'amica litigare al telefono con il M sentiva che a volte la N rispondeva a tono agli insulti del marito.

La teste dichiarava infine di avere ascoltato nell'estate del 2019 una telefonata fatta a casa sua dal figlio più piccolo della coppia al padre, il quale lo sollecitava a dire che non si era fatto sentire e non aveva risposto alle sue chiamate; durante la conversazione, poi, il M diceva al figlio di essere stato "fin troppo buono" con la F

E M dichiarava di aver conosciuto il M il 20 novembre 2018 e di aver iniziato a convivere con lui dal febbraio 2019.

Dichiarava di essere stata contattata dalla N la prima volta il 31 dicembre 2018, quando la donna si presentava al telefono dicendo di essere la moglie del M e avevano una lunga telefonata perché le diceva che i figli non volevano trascorrere il capodanno con il padre e la M

Successivamente la teste dichiarava di aver sentito spesso la N che non mancava di insultarla chiamandola "madre incapace" e dicendole che non avrebbe mai visto i suoi figli perché faceva la pornstar (circostanza che la teste smentiva, dichiarando di lavorare come badante e di essere intervenuta come attrice in qualche programma radiofonico o televisivo).

Dichiarava di aver saputo dal figlio e da un collega che la N li aveva contattati per parlare della M

Così riassunto il quadro probatorio devono accogliersi le richieste assolutorie formulate anche dal Pubblico Ministero.

Con riferimento ai contestati maltrattamenti del M nei confronti della moglie, infatti, non risulta provato all'esito dell'istruttoria che l'imputato abbia posto in essere una condotta sistematica tesa a sottoporre la donna ad un regime di vessazioni, fisiche o morali, tali da condizionarne la vita, avvilendola ed umiliandola, ciò che integrerebbe il reato contestato.

Piuttosto è emerso che i due coniugi, dopo un lungo matrimonio (di almeno diciassette anni, in considerazione dell'età dei figli della coppia nel 2018) durante il quale i rapporti si mantenevano sereni (come rappresentato dalla persona offesa, confermata sul punto dalla F che frequentava abitualmente la coppia) conoscevano nel 2018 un momento di crisi, caratterizzato anche da alcuni momenti di forte conflittualità reciproca dovuti alla incapacità di entrambi di gestire le fasi conclusive del loro matrimonio.

La N infatti, dichiarava di aver chiesto la separazione al marito a maggio del 2018 perché i due non andavano più d'accordo da qualche tempo ma lei aveva preferito attendere che i figli fossero sufficientemente grandi per affrontare la separazione.

Non riferiva di aggressioni o atteggiamenti vessatori del marito nei suoi confronti prima di questo momento, così come faceva la F che si trovava a condividere con la coppia momenti di convivialità prima del maggio 2018.

Quando poi la N manifestava al marito la volontà di separarsi, il 24 maggio 2018, l'uomo aveva una reazione verbalmente molto aggressiva, non accettando affatto la decisione della moglie. In quella occasione la donna cercava un appoggio prima dalla P, che preferiva non intervenire avendo sentito le urla dell'uomo e avendo in casa una figlia molto piccola, e poi dalla F la quale convinceva l'amica a chiamare i Carabinieri, che intervenivano riportando la situazione alla calma.

Dopo questo episodio, come dichiarato dalla persona offesa e testimoniato da un messaggio prodotto, l'uomo continuava a non accettare di separarsi dalla moglie, non recandosi agli incontri che la N organizzava con l'avvocato e rispondendole anche usando parolacce quando



affrontavano l'argomento. Inoltre iniziava a sospettare che la moglie avesse un altro uomo e a volte si recava sul posto di lavoro della donna per verificare.

Tuttavia in questa fase, e fino al dicembre 2018, non risulta che ci siano state ulteriori violente aggressioni del marito contro la moglie, né che l'uomo abbia tenuto condotte vessatorie nei confronti della donna.

È infatti emerso che la donna, che accettava di continuare a condividere l'appartamento con il marito finché questi non avesse trovato un lavoro per pagare l'affitto, iniziava a frequentare un altro uomo a settembre, recandosi spesso a dormire a casa di questi (come dichiarato dalla persona offesa e dalla F e non venendo in ciò in alcun modo limitata o controllata dal marito, che pure ne era a conoscenza; né l'imputato impediva alla donna di uscire e trascorrere le serate fuori casa in compagnia di amici (la N dichiarava di avere l'abitudine di andare la sera a cantare al karaoke).

La stessa F dichiarava che il M non aveva avuto alcun contatto con il compagno della N neanche telefonico (a differenza di quanto faceva la N con la compagna dell'imputato, di cui acquisiva il numero di telefono dopo aver consultato di nascosto il cellulare del marito).

Ciò che emerge, quindi, è che dopo una iniziale non accettazione da parte del M della volontà della N di separarsi, i due avessero trovato una sorta di equilibrio (testimoniato dai messaggi di settembre 2018 prodotti dalla persona offesa) in attesa che il M trovasse un lavoro e un altro appartamento in cui trasferirsi, nonostante l'uomo non accettasse effettivamente la separazione e questo portasse i due a discussioni che insorgevano quando affrontavano l'argomento, ma che appaiono del tutto fisiologiche in una fase di separazione non consensuale, come era in quel momento.

Il rapporto tra i due conosceva poi un nuovo momento di forte attrito quando il M iniziava a frequentare un'altra donna, E M

Nonostante la N abbia dichiarato in udienza di essere stata contenta, quasi sollevata, quando veniva a sapere che anche l'uomo aveva un'altra relazione, sperando che questo potesse accelerare le pratiche per la separazione e il trasferimento dell'uomo in altro appartamento, durante la testimonianza criticava apertamente la condotta del marito, dichiarando di non aver apprezzato che l'uomo si fosse praticamente trasferito dalla nuova compagna sin da subito (*"lui appena ha trovato la situazione più facile si è infilato in casa di questa persona"*) o che lo stesso avesse l'abitudine di parlare al telefono con la donna quando era in casa con lei e i figli, giustificando tale disappunto con la tipologia di lavoro svolto dalla donna, che di fatto non sapeva precisamente descrivere, pur lasciando intendere che, a suo parere, la stessa svolgesse attività di pornstar (circostanza che non ha trovato riscontri in dibattimento).

Il disappunto della N testimoniato anche da messaggio inviato al marito, con cui (come confermato in dibattimento) la stessa gli comunicava che da quel momento non si sarebbe più occupata di lui in casa (a differenza di quando faceva fino ad allora).

A partire da questo momento, ovvero dalla scoperta della relazione dell'uomo con la M le discussioni tra i due erano dovute esclusivamente a questo.

Come risulta dalle dichiarazioni dibattimentali della N e dai messaggi prodotti si verificavano delle discussioni dovute al fatto che la N criticasse la M davanti ai figli, mentre il M cercava di convincere i figli ad accettare la sua nuova compagna, che tentava di descrivere in termini diversi da quelli usati dalla N (la quale la chiamava *"troia"* anche nei messaggi che mandava al marito).

Questo dava origine a due litigi che si svolgevano anche davanti ai figli adolescenti della coppia con modalità certamente non edificanti.

Il 18 dicembre, come visto, il M reagiva, certamente in malo modo, a commenti denigratori che la N esprimeva parlando della M davanti ai figli. In quella occasione l'uomo insultava la moglie e la minacciava pesantemente (come emerge anche dai messaggi prodotti). I due poi si azzuffavano davanti ai figli: il M tentava di bloccare la N per le

braccia, provocandole lividi di cui vi è referto, e la donna, come dalla stessa dichiarato, gli faceva più male di quanto non le avesse fatto lui, afferrandolo per le guance. Interveneva il figlio, costretto suo malgrado ad assistere a tale deprecabile scena, e il M. andava via, ponendo così fine al litigio.

È l'unica occasione in cui si verificava una aggressione fisica tra i coniugi, con condotte peraltro reciproche, come ribadito dalla N. in udienza.

L'1 gennaio 2019 non si verificava alcuna aggressione fisica, perché la N. andava dalla F. prima che il marito ricevesse la telefonata della M. che gli rivelava dei contatti avuti con la persona offesa. Venutone poi a conoscenza l'uomo chiamava la moglie in preda all'ira, insultandola e minacciandola così come riportato anche nei messaggi prodotti, per poi allontanarsi da casa rimanendo per qualche giorno a casa della compagna e bloccando il contatto della N. sul cellulare.

Le pessime reazioni verbali avute dal M., assolutamente deplorevoli, non integrano il reato di maltrattamenti; si tratta di accessi d'ira avuti in due occasioni, in conseguenza di condotte della N. ritenute irrispettose della sua intimità e non facilitanti il rapporto dell'uomo con i figli in vista della separazione.

Sono reazioni riconducibili esclusivamente a dinamiche di forte conflittualità reciproca in momenti di crisi di un rapporto coniugale ormai agli sgoccioli e gestito in maniera sconveniente da entrambi i coniugi.

In occasione dei frequenti litigi che si verificavano, fisiologici nella fase di separazione non consensuale, i due coniugi avevano scontri verbali reciproci, durante i quali il M. insultava la moglie e la donna rispondeva a tono, come confermato anche dalle vicine di casa.

Le discussioni più accese si avevano in tre occasioni, il 24 maggio 2018, quando l'uomo apprendeva dell'intenzione della moglie di separarsi, e poi a distanza di oltre sei mesi, il 18 dicembre 2018 e l'1 gennaio 2019.

Non c'è una abitudine nelle condotte aggressive unilateralmente poste in essere dal M. nei confronti della N. o nelle reazioni spropositate avute dall'uomo in occasione dei litigi, "limitate" a queste due occasioni.

La donna produceva in udienza i messaggi di insulti e minacce ricevuti dall'uomo e chiariva che erano tutti quelli che il M. le aveva inviato: si tratta, per sua stessa ammissione, di pochi messaggi che riceveva in occasione dei due episodi appena descritti, del 18 dicembre 2018 e dell'1 gennaio 2019; non ve ne sono altri, precedenti o successivi.

Non risulta, poi, che il M. imponesse alla persona offesa un regime di vita vessatorio, teso a mortificarne la personalità; la N. come visto, era, giustamente, libera di vivere la propria vita, anche con il nuovo compagno. Il M. nonostante una iniziale manifestazione di gelosia, di fatto mai si ingeriva nella vita privata della N. (almeno dal settembre 2018), non impedendole di avere i rapporti con il nuovo compagno e non avendo mai neanche tentato di avere alcun contatto con l'uomo, a differenza di quanto faceva la persona offesa, che intratteneva più volte contatti telefonici con la M. nonostante il marito le avesse chiaramente detto di non gradire una simile condotta.

Ciò che emerge all'esito dell'istruttoria dibattimentale è, quindi, che i coniugi - esasperati da una difficile situazione di convivenza in cui ormai il sentimento di amore si era consumato - non riuscivano in alcuni casi a trattenere una litigiosità del tutto reciproca, caratterizzata da atteggiamenti di ripicca provenienti da entrambe le parti.

Alla luce di tali considerazioni deve mandarsi assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti, perché il fatto non sussiste.

Con riferimento al capo B) dell'imputazione deve quindi escludersi l'aggravante dell'aver realizzato le lesioni in occasione della commissione del reato di maltrattamenti.

braccia, provocandole lividi di cui vi è referto, e la donna, come dalla stessa dichiarato, gli faceva più male di quanto non le avesse fatto lui, afferrandolo per le guance. Interveneva il figlio, costretto suo malgrado ad assistere a tale deprecabile scena, e il M andava via, ponendo così fine al litigio.

È l'unica occasione in cui si verificava una aggressione fisica tra i coniugi, con condotte peraltro reciproche, come ribadito dalla N in udienza.

L'1 gennaio 2019 non si verificava alcuna aggressione fisica, perché la N andava dalla F prima che il marito ricevesse la telefonata della M che gli rivelava dei contatti avuti con la persona offesa. Venutone poi a conoscenza l'uomo chiamava la moglie in preda all'ira, insultandola e minacciandola così come riportato anche nei messaggi prodotti, per poi allontanarsi da casa rimanendo per qualche giorno a casa della compagna e bloccando il contatto della N sul cellulare.

Le pessime reazioni verbali avute dal M assolutamente deprecabili, non integrano il reato di maltrattamenti; si tratta di accessi d'ira avuti in due occasioni, in conseguenza di condotte della N ritenute irrispettose della sua intimità e non facilitanti il rapporto dell'uomo con i figli in vista della separazione.

Sono reazioni riconducibili esclusivamente a dinamiche di forte conflittualità reciproca in momenti di crisi di un rapporto coniugale ormai agli sgoccioli e gestito in maniera sconveniente da entrambi i coniugi.

In occasione dei frequenti litigi che si verificavano, fisiologici nella fase di separazione non consensuale, i due coniugi avevano scontri verbali con toni più contenuti, durante i quali il M insultava la moglie e la donna rispondeva a tono, come confermato anche dalle vicine di casa.

Le discussioni più accese si avevano in tre occasioni, il 24 maggio 2018, quando l'uomo apprendeva dell'intenzione della moglie di separarsi, e poi a distanza di oltre sei mesi, il 18 dicembre 2018 e l'1 gennaio 2019.

Non c'è una abitudine nelle condotte verbalmente aggressive unilateralmente poste in essere dal M nei confronti della N o nelle reazioni spropositate avute dall'uomo in occasione dei litigi, "limitate" a queste due occasioni.

La donna produceva in udienza i messaggi di insulti e minacce ricevuti dall'uomo e chiariva che erano tutti quelli che il M le aveva inviato: si tratta, per sua stessa ammissione, di (pochi) messaggi che riceveva in occasione dei due episodi appena descritti, del 18 dicembre 2018 e dell'1 gennaio 2019; non ve ne sono altri, precedenti o successivi.

Non risulta, poi, che il M imponesse alla persona offesa un regime di vita vessatorio, teso a mortificarne la personalità; la N, come visto, era, giustamente, libera di vivere la propria vita, anche con il nuovo compagno. Il M, nonostante una iniziale manifestazione di gelosia, di fatto mai si ingeriva nella vita privata della N (almeno dal settembre 2018), non impedendole di avere i rapporti con il nuovo compagno e non avendo mai neanche tentato di avere alcun contatto con l'uomo.

Ciò che emerge all'esito dell'istruttoria dibattimentale è, quindi, che i coniugi - esasperati da una difficile situazione di convivenza in cui ormai il sentimento di amore si era consumato - non riuscivano in alcuni casi a trattenere una litigiosità del tutto reciproca, caratterizzata da atteggiamenti di ripicca provenienti da entrambe le parti.

Alla luce di tali considerazioni deve mandarsi assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti, perché il fatto non sussiste.

Con riferimento al capo B) dell'imputazione deve quindi escludersi l'aggravante dell'aver realizzato le lesioni in occasione della commissione del reato di maltrattamenti.

Si tratta, come visto, di lesioni riportate dalla N in occasione dell'unica aggressione fisica verificatasi durante i litigi.

La stessa persona offesa dichiarava di essersi procurata i lividi refertati (con prognosi di cinque giorni) perché il marito la afferrava per le braccia e riferiva di avere a sua volta afferrato l'uomo per le guance e così "gli ho fatto più male io, sono sincera".

La stessa ammetteva di essersi recata al Pronto Soccorso solo per allegare il referto alla querela che aveva deciso di sporgere e su suggerimento dei Carabinieri, non quindi per il malessere fisico in conseguenza delle stesse.

Il danno cagionato è quindi certamente esiguo e la offesa risulta connotarsi per una particolare tenuità.

Può pertanto applicarsi nel caso di specie la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., sussistendone tutti i presupposti:

- il reato contestato è punito con la reclusione fino a tre anni, limite entro il quale è ammessa l'operatività dell'istituto in parola;
- le modalità della condotta, per tutte le considerazioni sopra esposte, non appaiono nel caso in esame indicative di una allarmante pericolosità o tendenza a delinquere dell'imputato;
- il danno arrecato è esiguo, per quanto già detto;
- il comportamento tenuto dall'imputato non appare essere abituale, trattandosi dell'unico contatto fisico avuto con la moglie in occasione dei litigi;
- non sussistono i casi di non tenuità dell'offesa indicati al comma 2 dell'art. 131 bis c.p.;
- non sussistono i casi di abitualità elencati al comma 3 dell'art. 131 bis c.p..

All'assoluzione consegue la dichiarazione di cessazione delle misure cautelari in atto.

#### P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

#### ASSOLVE

M W dal reato al medesimo ascritto al capo A), perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 131 bis c.p., 530 c.p.p.

#### ASSOLVE

M W dal reato al medesimo ascritto al capo B), esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 576 co. 1 n. 5) c.p., in quanto non punibile per tenuità del fatto.

Visto l'art. 532 c.p.p.

#### DICHIARA

la cessazione delle misure cautelari in atto, disposte con ordinanza del Tribunale del Riesame del 26.3.2019.

Visto l'art. 544 c.p.p.

#### INDICA

in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 19 ottobre 2020.

Il Giudice

Dott.ssa Vincenza Papagno

*Vincenza Papagno*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17/11/2020

IL DIRETTORE CANCELLERIA

Luisa Di Francesca

*Luisa Di Francesca*

PAGATO IN GIUDIZIO

11/10/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Daniela COPPOLINO

*Daniela Coppolino*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**Sezione V penale**

N. 4943/17 R.G.N.R.  
N. 687/18 R.G. Trib.

Sent. n. ~~7870~~<sup>7870/20</sup> del 20/10/2020  
Depositata il 4/12/2020

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo italiano**

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 20.10.2020, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

D. P. N. nato in Senegal il .1984;

- libero già presente -

Difeso di fiducia dall'avv. Renato Vitetta del foro di Milano;

**I M P U T A T O**

- a) del reato di cui all'articolo 572 c.p. perché, con più condotte singolarmente sussumibili nel delitto di percosse, maltrattava la moglie G. K. segnatamente, per almeno due anni, la percuoteva almeno tre volte alla settimana sferrandole dei pugni sulla schiena ed inveendo contro la stessa con frasi del seguente tenore: «vaffanculo, mi hai rotto i coglioni, questa è casa mia, vai fuori» e in data 5 dicembre 2017, a seguito di una discussione per futili motivi, spintonava la moglie C. K. con alcuni pugni alle spalle a causa dei quali la donna veniva colta da un attacco di ansia faticando a respirare; inoltre, a partire dell'ultima settimana di novembre, cessava di contribuire al sostentamento della famiglia e ingiuriava costantemente la



moglie dicendole che, per mantenersi, poteva andare a fare la "puttana".

In l dal 2015 fino al dicembre 2017

- b) del reato di cui all'articolo 582 c.p. perché cagionava lesioni personali alla moglie G. K. Segnatamente, la colpiva con pugni al capo ed al dorso cagionandole lesioni personali refertate come «concussione con nessuna perdita di coscienza, traumatismo del torace», giudicate guaribili in sette giorni.

In il 1 febbraio 2017

Con l'intervento in udienza del P.M. VPO dott. A. Iacovacci, dell'avv. Manuela Cuzzocrea - sost. process. dell'avv. Vitetta ex art. 102 c.p.p. - e dell'avv. Abgado Alioune Ndiaye, difensore della parte civile

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 20.10.20);

P.M.: condanna dell'imputato in relazione al reato di cui al capo b) alle pena finale di mesi tre di reclusione; assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo a) ex art. 530 co. 2 c.p.p.;

PARTE CIVILE: condanna dell'imputato alle pene di legge.

DIFESA: in principalità assoluzione dell'imputato da entrambi i reati ascrittigli; in subordine contenimento della pena nei minimi edittali e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il GIP di Milano, all'esito dell'udienza preliminare - nell'ambito della quale si costituiva parte civile la persona offesa G. K. - disponeva il rinvio a giudizio di E. P. N. contestandogli i reati indicati nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.

Alla prima udienza celebrata innanzi a questo Giudice, ossia all'udienza del 15.5.18, il processo veniva preliminarmente rinviato ad altra data per le ragioni rassegnate nel verbale di udienza.

All'udienza del 4.3.19, celebrata in assenza dell'imputato, il Giudice si pronunciava sulle richieste probatorie avanzate dalle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza; escussa quindi la persona offesa G. K. il processo veniva rinviato ad altra data.



All'udienza del 19.2.20 venivano escussi N D - teste comune al P.M. ed alla parte civile - ed i testi a difesa M.llo D S e dott.ssa T T laddove la difesa chiedeva di produrre agli atti il certificato di matrimonio contratto in Senegal il 13.7.2012 tra l'imputato e la persona offesa. Le parti, inoltre, concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co. 3 c.p.p. della "denuncia di reato" sporta dalla persona offesa in data 6.12.17 presso lo "Sportello Donna" del Comune di sicchè la parte civile rinunciava all'audizione degli altri testi ammessi.

Alla conclusiva udienza del 20.10.20 il Giudice disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del suddetto certificato di matrimonio e quindi rigettava la richiesta ex art. 507 c.p.p. avanzata dalla parte civile.

Esaurita dunque l'istruttoria dibattimentale, il Giudice dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e quindi, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

A fronte dell'imputazione di cui all'art. 572 c.p. contestata al capo a) della rubrica, la persona offesa G K: in sede di testimonianza resa all'udienza del 4.3.19, riferiva che durante tutta la vita matrimoniale con l'odierno imputato aveva dovuto subire ingiurie ed anche percosse da parte del marito (cfr., sul punto, anche l'acquisita "denuncia di reato" sporta dalla persona offesa in data 6.12.17 presso lo "Sportello Donna" del Comune di ). Sosteneva, in particolare, che già quando era incinta del primo figlio, poi nato il 2012, il marito l'aveva picchiata e che tali comportamenti si erano ripresentati nel corso della convivenza coniugale, avvenuta in un'abitazione sita in via con frequenza settimanale, anzi almeno ogni tre giorni. Precisava, su domanda della difesa, che si erano sposati in Senegal e che il matrimonio non era mai stato registrato in Italia, laddove avevano scelto il regime della "poligamia" (cfr. pag. 12 trascr.). Lamentava di essere stata spesso offesa dal marito e che questi la esortava ad andarsene via di casa apostrofandolo anche come "donna di merda" (cfr. pag. 10 trascr.). Riferiva, ancora, che con loro avevano convissuto un fratello



dell'odierno imputato ed un amico e che tali persone erano spesse intervenute per dividerli durante i loro litigi, litigi nel cui ambito anche lei rispondeva malamente al marito usando parolacce. Sosteneva che i due bambini spesso si spaventavano per gli sfoghi d'ira del padre, che *“spaccava anche le cose”* in casa (cfr. pag. 6 trascr.), tanto che iniziavano a piangere e scappavano via di casa per chiedere aiuto. In ordine all' episodio di lesioni personali contestato al capo 2) della rubrica, avvenuto il 1 febbraio 2017, sosteneva che quel giorno il marito aveva *“preso un bastoncino che c'era in bagno”* e glielo aveva stretto alla gola, tanto da non farla più respirare, motivo per cui aveva chiamato i Carabinieri e si era poi recata in ospedale in ambulanza. Lamentava, infine, che il marito era solito disinteressarsi dei bisogni economici della famiglia, in quanto preferiva mandare i soldi alla sua famiglia in Senegal e che, a seguito della denuncia, era stata lei ad andarsene di casa, andando ad abitare a [ ] dove lavorava come badante.

Richiesta più volte di spiegare come mai il marito tenesse simili comportamenti nei suoi confronti, sosteneva di non saperselo spiegare, precisando, in ogni caso, che il marito non faceva uso né di sostanze alcoliche, né di sostanze stupefacenti.

Orbene, al di là dell'inconsistenza probatoria della deposizione resa da N. D. che pure aveva abitato due anni nella medesima abitazione dei due coniugi, in quanto il teste riferiva di un'unica circostanza in cui era intervenuto per dividerli - laddove, nel frangente, aveva visto Di [ ] che *“teneva stretta immobilizzata la moglie che cercava di divincolarsi”* - il M.llo D. S. in sede di testimonianza resa alla medesima udienza del 19.2.20, riferiva di un intervento effettuato a febbraio 2018, e dunque successivo al lasso cronologico in contestazione, le cui risultanze appaiono tuttavia significative della tipologia di rapporto esistente tra i due coniugi: riferiva che nella nottata del 13 febbraio 2018 si era portato presso l'abitazione di via Milano, ove abitava il nucleo familiare C. /D. da lui già conosciuto per le pregresse denunce presentate dalla donna, a seguito di una nuova richiesta di intervento avanzata dalla G. Sul posto rinveniva il D. stesso *“per terra nei pressi della porta con un graffio sul volto sanguinante”* e la donna che lamentava di essere stata insultata ed anche sputata addosso in quanto non voleva che il marito rientrasse nell'abitazione coniugale. Precisava



che la richiesta di intervento era stata *“fatta per un'aggressione”*, ma che la stessa donna, in realtà, negava di essere stata aggredita, laddove l'unico soggetto che riportava segni di aggressione era proprio il D. Riferiva che aveva quindi ripreso la donna, esortandola a richiedere il loro intervento solo in caso di aggressioni e non già di insulti, *“anche perché ci sono stati passati episodi in cui ha richiesto il nostro intervento dicendo di un'aggressione, ma in realtà l'aggressione non è mai stata riscontrata”* (cfr. pag. 8 trascr.).

La reale problematica esistente all'interno della coppia, d'altra parte, emergeva in modo chiaro ed esaustivo dalla deposizione resa dalla dottoressa [ ] psicopedagogista e coordinatrice dell'equipe Tutela minori del Comune di

Dallo stralcio - appresso testualmente riportato - della sua deposizione, emerge che la *“fortissima conflittualità”* esistente nella coppia, trascesa in una mancanza di attenzione nei confronti delle esigenze dei figli minori, derivava dalla *“fortissima gelosia”* della donna, poiché il marito, avendo i due coniugi scelto il rito della poligamia (circostanza confermata dal certificato di matrimonio prodotto agli atti dalla difesa), rivendicava il suo diritto ad avere anche una seconda moglie: emerge, altresì, come l'odierna persona offesa in realtà non temesse affatto il marito, tanto che *“la vera volontà della signora era quella di avere di più suo marito”*.

Testualmente:

*“...Li ho seguiti molto, inizialmente quello che il caso presentava era una fortissima conflittualità ...esercitata da entrambi, ed il rischio era quello della violenza assistita per i minori... Sicuramente confliggono entrambi fortemente davanti ai bambini..., più che un problema di violenza sulla donna era un problema di estrema conflittualità nella coppia. E capivamo che addirittura la vera volontà della signora era quella di avere di più suo marito, non di averlo meno, perché tutto nasceva da una fortissima gelosia, in quanto l'uomo, che era di religione e cultura mussulmana, aveva una seconda moglie e questa cosa era l'evento scatenante di questa forte conflittualità. Avendoceli davanti entrambi nel modo di litigare ed interagire capivamo che non c'era paura da parte della donna nel litigare con l'uomo, perché entrambi alzavano i toni, urlavano, si insultavano... Noi abbiamo fatto delle domiciliari... e li abbiamo convocati... Loro facevano delle liti plateali, con alcuni racconti un*



*po' coloriti che poi chissà se sono vere o no ... Un giorno mi ricordo che il signor D diceva che la signora era salita su un tavolo, si era denudata per sedurlo, ... lei negava naturalmente, però erano tutti racconti molto coloriti e in mezzo c'erano questi due bambini.... Entrambi erano poco attenti alle esigenze dei bambini... che ci sembravano disorientati e poco accuditi... Da parte dell'uomo non c'era né trascuratezza né maltrattamento, lui diceva: "io ho diritto a due donne quindi ne ho due semplicemente. Era nei patti e ci siamo sposati che io ero mussulmano". Lei però diceva: "ma io soffro di questa cosa e se soffro tu non tieni conto dei miei sentimenti e se non tieni conto dei miei sentimenti mi stai maltrattando" e lui diceva: "no, io sto applicando la nostra legge, la nostra cultura...".*

Evidente, alla luce delle esposte risultanze probatorie, l'insussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia contestato al capo a) della rubrica, in quanto la forte litigiosità di coppia - sia quella fisica che quella verbale - è emersa come reciproca ed alimentata quasi esclusivamente dalla gelosia della donna, sulla cui complessiva attendibilità, peraltro, non può che dubitarsi, considerato che in sede di testimonianza la G come sopra visto, neppure voleva riferire circa la reale motivazione dei litigi intervenuti con il coniuge, ossia la sua forte gelosia.

Quanto invece al reato di lesioni personali contestato al capo b), corroborato nella sua dimensione materiale dalla certificazione medica acquisita agli atti all'udienza del 4.3.19, va osservato che il Pubblico ministero, su sollecitazione di questo Ufficio, in sede di udienza del 20 ottobre 2020 rappresentava che per tale fatto non era mai stata sporta querela da parte della donna. Trattandosi di reato procedibile soltanto a querela di parte, pertanto, si impone la declaratoria di non doversi procedere di cui in dispositivo.

Atteso quanto esposto e considerato

### **PQM**

Visto l'art. 530 c.p.p.;

Assolve l'imputato dal reato di cui all'art. 572 c.p. perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 529 c.p.p.;

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

Indica il termine di giorni 45 per il deposito della sentenza.

Milano, 20.10.20

IL GIUDICE  
Alessandro Santangelo

Va Sezione Penale  
depositata in Cancelleria  
- 4 DIC 2020

IL ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Marina GIRLANDO

PASSATO IN GIUDICATO  
il 25/01/2021



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Daniela COPPOLINO

Milano, 24/02/2021

N. 1601/19 RG TRIBUNALE

N. 47162/17 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il \_\_\_\_\_

N. 7954/20 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_



Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX penale in composizione monocratica

SENTENZA AL V° DEL P.G  
TRAMITE SICP IN DATA

13/11/20

Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo  
all'udienza del 22.10.2020 ha pronunciato la seguente

**APPELLO** n. 776/21  
PRODOTTO in difesa  
IN DATA 04/3/2021 cp Trib. MODENA  
*[Signature]*

### SENTENZA

nel procedimento a carico di:

*C. Gi nato a il 1 1970, libero-assente, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, difeso di fiducia dall'Avv. Cristian Frisella del Foro di Modena, presente;*

### IMPUTATO

- a) *del reato di cui all'art. 612 bis c. 1 e 2 c.p. perché, con condotte reiterate, minacciava, ingiuriava e molestava la sua ex moglie M C da lui separata dal 2004.*
- In particolare, poneva in essere, tra l'altro, le seguenti condotte:*
- *dal 2015, con telefonate e messaggi telefonici minacciava ripetutamente la donna che riteneva responsabile della fine della loro relazione e del conseguente allontanamento dei loro figli C ed A da lui;*
  - *sempre nel 2015, durante una lite, con fare minaccioso poggiava la testa contro quella della donna, spingendola con forza contro il muro, azione che nel frangente veniva interrotta dal padre della persona offesa;*
  - *la sera del 18 novembre del 2017, si portava sotto l'abitazione della donna (che stava rientrando assieme al figlio C e all'attuale compagno T N dall'ospedale ove C era stato ricoverato per uno stato ansioso conseguente ad una discussione avuta con il padre), alla presenza di personale della Polizia di Stato che la stava scortando atteso che il predetto indagato, in evidente stato di agitazione, aveva*

cercato di entrare nel Pronto Soccorso per incontrare il figlio, la insultava e minacciava dicendole “STRONZA LO HAI FATTO APPOSTA. HAI CAPITO CHE TI TAGLIO?”, mimando contestualmente il taglio della gola. Il personale della Polizia cercava di calmare l'uomo, allontanandolo dall'autovettura sulla quale viaggiava la donna, ma seguiva a minacciarla dicendole “SAPPI CHE LA POLIZIA NON È SEMPRE PRESENTE. QUANDO TI BECCO DA SOLA, TI AMMAZZO!”. Subito dopo, al fine di impedirne la ripartenza, si poneva dinanzi al veicolo condotto da T. V., compagno della donna, e rivolgendosi a quest'ultimo gli diceva “FAI L'UOMO, NON FARE IL CONIGLIO, SCENDI DALLA MACCHINA, PER UNA VOLTA FAI L'UOMO. AMMAZZO ANCHE TE E TUTTA LA TUA FAMIGLIA”;

- il 18 novembre 2017, sul profilo facebook, con il proprio account “G. C.”, all'indirizzo della parte lesa, M. C., postava i seguenti due messaggi dal tenore ingiurioso e minaccioso: “IO PASSERÒ DEI GUAI SERI, MA TU HAI FINITO DI VIVERE” – “LA POLIZIA NON C'È SEMPRE”;

- il 19 novembre 2017, a partire dalle 12:07 inviava dalla propria utenza telefonica cellulare a quella della parte lesa M. C. avente n. , i seguenti messaggi dal tenore minaccioso:

- “io piuttosto che rinunciare ai miei figli sono pronto a tutto” – 12:07;
- “Polizia avvocati e giudici me lo possono sukare” – 12:07;
- “Uno di noi due a sto giro si farà male” – 12:09;

- Il 20 novembre 2017, a partire dalle ore 14:15, inviava dalla propria utenza cellulare a quella della parte lesa, M. C. avente n. i seguenti messaggi dal tenore minaccioso:

- “i messaggi intimidatori li hai voluto tu come la guerra che tu hai fatto esplodere” – 14:15;
- “Ora uno di noi due si pentirà di questa nuova battaglia” – 14.16;

- il 2 dicembre 2017, sul profilo facebook, con il proprio account “G. C.”, all'indirizzo della parte lesa, M. C., postava i seguenti due messaggi dal tenore ingiurioso e minaccioso: “OGNI WEEKEND SCENDE L'ADRENALINA DEL LAVORO E MI VIENE VOGLIA DI DARTI FUOCO” – “TEMPO AL TEMPO E IL MIO RANCORE VERRÀ PREMIATO”;

così costringendo M. C. a vivere in un continuo e perdurante grave stato di ansia e di paura, ingenerandole un fondato timore per la propria ed altrui incolumità in riferimento alle minacce proferite all'indirizzo dell'attuale compagno T. N. all'indirizzo del figlio C. C. con lei convivente.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti dell'ex coniuge divorziato.

In Milano, dal 2015 almeno fino al 16 febbraio 2018.

b) del reato di cui all'art. 612, comma secondo, c.p. perché, a bordo di una autovettura, durante un diverbio con il figlio C. : che chiedeva al padre di smettere di offendere la madre M. C. gli si avvicinava mettendosi “testa-a-testa” con il ragazzo e lo minacciava dicendogli – SONO STUFO CHE PRENDI LE PARTI DI TUA MADRE – RICORDATI CHE VI AMMAZZO TUTTI – TE LA FACCIO PAGARE ANCHE A TE”.

In Milano, il 18 novembre 2017.

**Persona offesa:**

C M , nata a Milano il 30.06.1971, residente in , madre  
di C C nato il .2000 a lei convivente, **non presente.**

**Conclusioni delle parti:**

Il PM ha chiesto per il capo a), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni 2 di reclusione; nonché, per il capo b), l'emissione di una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela;

La Difesa ha chiesto in via principale, previa riqualificazione dei fatti di cui al capo a) nell'ipotesi di cui all'art. 612 c.p., l'emissione di una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela; in subordine, concessione delle attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge.

***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***

Con decreto del 29 novembre 2018 il GUP disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere dei reati compiutamente descritti in imputazione, fissando l'udienza dinnanzi a questa IX Sezione penale per il giorno 18.02.19.

In quella data, il Giudice, in assenza dell'imputato, pur ritualmente notificato e a conoscenza del procedimento, su richiesta del Pubblico Ministero e nulla opponendo la Difesa, disponeva procedersi in sua assenza.

La Difesa, preliminarmente, chiedeva di produrre verbale di udienza di un separato procedimento civile nel quale la persona offesa dichiarava di rimettere la querela presentata in data 19.11.17, da cui ha avuto origine il presente procedimento, con contestuale accettazione da parte dell'imputato.

Il Pubblico Ministero chiedeva la concessione di un termine al fine di consultare gli atti per esprimere eventuali osservazioni.

Il Giudice, nulla osservando la Difesa, concedeva detto termine e rinviava alla successiva udienza.

In data 25.06.19, il Pubblico Ministero, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, chiedeva l'esame della persona offesa al fine di verificare l'effettiva volontà di rimettere la querela.

Il Tribunale, rilevato che la remissione della predetta querela risultava già intervenuta innanzi ad altra Autorità Giudiziaria e che pertanto detta rimessione non può non considerarsi pienamente valida, rigettava la richiesta del Pubblico Ministero.

All'udienza del 13.11.19 le parti concordavano di rinviare il procedimento per chiarimenti da porre alla persona offesa al fine di verificare l'effettiva reiterazione ed entità delle minacce di cui al capo a) di imputazione, onde valutare la possibilità di avanzare una richiesta di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

All'udienza del 04.03.20, le parti concordavano per l'acquisizione ex art. 493, comma III, c.p.p., delle denunce-querelle e delle relative integrazioni sporte dalla persona offesa in data 19.11.2017, 27.11.2017, 05.12.2017 e 13.02.2018 con i relativi allegati (referti medici e messaggi), fatta salva per le parti la facoltà di porre alla teste domande a chiarimento.

Si procedeva, quindi, all'esame della persona offesa.

Il Pubblico Ministero chiedeva, altresì, di produrre una serie di messaggi e relazione CPS dell'ospedale Sacco di Milano e, nulla opponendo la Difesa, il Tribunale acquisiva.

La persona offesa confermava di voler rimettere, ove possibile, tutte le denunce-querelle sporte nei confronti dell'odierno imputato.

In data 24.04.2020, in attuazione delle disposizioni sanitarie relative al contenimento della diffusione del virus COVID-19, il Giudice disponeva il rinvio d'ufficio del procedimento all'udienza del 22.10.20.

In quella data, venivano sentiti i testi T N e C T

La Difesa produceva procura speciale dell'imputato al fine dell'accettazione per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo, il Giudice invitava quindi le parti alla discussione finale.

Le parti concludevano come da verbale ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la seguente sentenza dando lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti gli elementi salienti del processo, all'esito dell'attività istruttoria espletata deve dichiararsi, innanzitutto, non doversi procedere per intervenuta remissione di querela con riferimento al reato di cui al **capo b).**

Giova evidenziare, infatti, che il reato in contestazione (art. 612 c.p., non commesso in uno dei modi di cui all'art. 339 c.p.) è perseguibile a querela di parte.

Se ne ha che, attesa l'intervenuta remissione di querela, accettata dall'odierno imputato a mezzo di procuratore speciale già in atti, deve dichiararsi il non doversi procedere nei confronti di C G con riferimento all'imputazione ivi ascritta.

Deve, inoltre, porsi a carico del querelato il pagamento delle spese processuali (art. 340, quarto comma, c.p.p.).

Avuto riguardo, invece, il reato di cui al **capo a)** appare possibile pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell'imputato per le ragioni qui di seguito esposte.

Il presente procedimento trae origine da alcune denunce-querelle sporte da C M ex moglie dell'odierno imputato, in data 19.11.17 nonché in data 27.11.17, e dalle successive integrazioni del 05.12.17 e del 13.02.18 in atti.

Invero, dai sopracitati documenti acquisiti a fini probatori, su accordo delle parti, emergono in punto di fatto le seguenti circostanze.

In data 19.11.17 C M si recava presso gli uffici della Questura di Milano di via Fatebenefratelli nr. 11 per sporgere una prima denuncia-querela nei confronti del proprio ex marito C

Nel predetto atto querelatorio, la donna premesso di aver contratto matrimonio nell'anno 1999 – dalla cui unione erano nati i due figli della coppia – ha dichiarato di aver divorziato dal C nel 2014. Al riguardo, la C ha riferito di essersi determinata ad interrompere definitivamente la relazione a causa dei problemi caratteriali dell'uomo, addebitabili al suo stato di salute mentale; Costui, infatti, era stato anche in cura, per dei problemi psichiatrici, presso il relativo reparto dell'Ospedale Sacco di Milano.

Il giorno 18.11.17, mentre i suoi figli si trovavano con il C, la donna riceveva una telefonata dalla figlia A la quale le chiedeva di ritornare a casa poiché doveva prendere alcune cose.

La donna, quindi, sebbene in un primo momento avesse comunicato alla figlia che non sarebbe potuta tornare a casa, decideva di recarsi presso la sua abitazione anche a fronte dell'insistenza del C il quale, tramite il telefono della figlia A, le aveva chiesto di tornare "al più presto".

Al suo arrivo sotto casa veniva informata dal C che l'altro figlio C aveva accusato un malore. A quel punto, la C si dirigeva in casa e trovava C in forte stato d'agitazione ed ansia, motivo per cui, poco tempo dopo, decideva di portarlo presso l'Ospedale San Carlo di Milano per ricevere le cure del caso.

Mentre si trovavano nella sala visite, la Dott.ssa C riceveva una telefonata dal servizio di sicurezza dell'Ospedale che la informava della presenza del C il quale, in forte stato d'agitazione, tentava in tutti i modi di raggiungerli all'interno dell'ospedale.

A quel punto, la Dott.ssa C invitava la vigilanza a non farlo entrare e ad avvertire le Forze dell'Ordine.

Gli operanti, giunti prontamente sul posto, non trovavano l'uomo poiché allontanatosi prima del loro arrivo; ciononostante, provavano a rintracciarlo telefonicamente.

Al termine di una breve conversazione, i militari intuivano che il C era in forte stato d'agitazione, per cui decidevano di accompagnare la C, il suo nuovo compagno ed i figli presso la loro abitazione.

Non appena arrivati constatavano la presenza del C sotto casa della persona offesa; costui, noncurante della presenza degli operanti, cercava di raggiungere il figlio.

Gli operanti provvedevano, tuttavia, a trattenerlo a debita distanza.

A quel punto, il C rivolgendosi alla persona offesa le diceva: *"Stronza! L'hai fatto apposta, hai capito che ti taglio, sappi che la Polizia non è sempre presente, quando ti becco ti ammazzo!"* mimando contestualmente il gesto di tagliare la gola.

Alla luce di quanto accaduto, la C decideva di recarsi immediatamente in Questura per sporgere querela nei confronti dell'ex marito; l'uomo, tuttavia, posizionandosi davanti all'autovettura della donna, le impediva di andare avanti.



Al contempo, rivolgendosi al nuovo compagno della donna, proferiva minacce anche nei suoi confronti proferendo: *“Fai l'uomo, non fare il coniglio, scendi dalla macchina, per una volta fai l'uomo, ammazzo anche te e tutta la tua famiglia”*.

In data 27.11.19, la persona offesa C M si recava nuovamente presso la Questura di Milano per denunciare quanto riferitole dal figlio con riferimento ai fatti verificatisi il giorno 18.11.17.

La donna precisava al riguardo di esserne venuta a conoscenza grazie al racconto di C il quale era riuscito a confidarsi con lei solo in seguito ad alcune sedute psicologiche cui si era sottoposto proprio per le difficoltà legate alla gestione del rapporto con il padre.

In particolare, dichiarava che il 18.11.17 C quando si trovava con il C e la sorella A aveva assistito ad una banalissima discussione relativa al fatto che A non avesse con sé tutto il denaro necessario per pagare il liutaio.

Nello specifico, mentre attendevano l'arrivo della C il C rivolgendosi al figlio gli diceva: *“tua madre è una testa di cazzo, una puttana”*; non appena C lo invitava a smettere di offendere la madre, l'uomo gli si avvicinava mettendosi “testa a testa” e, con tono minaccioso, proferiva nei suoi riguardi minacce dal seguente tenore: *“Sono stufo che prendi le parti di tua madre, ricordati che vi ammazzo tutti, te la faccio pagare anche a te”*.

Subito dopo, gli si era nuovamente rivolto dicendogli *“Non ti preoccupare perché ammazzo anche te perché adesso mi sono stancato”*.

Dall'ulteriore documentazione in atti risulta altresì che in data 05.12.17 e in data 13.02.18 la C provvedeva a presentare integrazione di denuncia-querela, con la quale consegnava copia dei messaggi WhatsApp inviati dal C sulla sua utenza telefonica, nonché *screenshot* dei post pubblicati dall'uomo con il proprio account Facebook. Più precisamente dichiarava che:

- In data 19.11.17 l'uomo le aveva scritto su WhatsApp numerosi messaggi dal seguente tenore: *“Io piuttosto che rinunciare ai miei figli sono pronto a tutto; uno di noi due a sto giro si farà male; i messaggi intimidatori li hai voluti tu come la guerra che tu hai fatto esplodere; ora uno di noi due si pentirà di questa nuova battaglia”*.
- In data 30.01.18 la C tramite il profilo facebook di un'amica, veniva a conoscenza del fatto che il C aveva aperto un nuovo account con il proprio nome ma con la foto profilo di un tale “M P”. Nei post pubblicati dall'uomo risultano, invero, numerosi messaggi intimidatori chiaramente indirizzati alla C in particolare:

- Il 18.11.17 *“io adesso passerò guai seri, ma tu hai finito di vivere”*; *“la polizia non c’è sempre”*;
- Il 02.12.17 *“ogni weekend scende l’adrenalina del lavoro e mi viene voglia di darti fuoco”*;
- Il 04.12.17 *“tempo al tempo e il mio rancore verrà premiato”*.

Occorre osservare, al riguardo, come nessuna eccezione sia stata, nel corso del processo, sollevata dalle parti circa la carenza di autenticità o la mancata riconducibilità degli stessi in capo al C

La persona offesa C M stata, altresì, sentita in sede dibattimentale reso davanti a questo Decidente in data 04.03.2020 e, dopo aver confermato quanto già riferito in sede di denuncia-querela, ha fornito ulteriori precisazioni.

In particolare, la donna ha dichiarato di aver attraversato un periodo in cui viveva in uno stato di ansia e di paura poiché si sentiva costantemente in pericolo a causa dell’atteggiamento del C (*“mi sentivo in pericolo, ho vissuto per molto tempo e non nascondo che mi accade tutt’ora, perché ormai è diventata un’abitudine di chiudermi in macchina quando vado sola nei posti; ho passato anche periodi, dopo lo scontro pesante che abbiamo avuto nel 2017, dove mi facevo accompagnare”* cfr. pag. 4 trascriz.).

Su domanda del Pubblico Ministero, la persona offesa ha riferito di aver ricevuto, infatti, numerose minacce da parte del Cardinale, sottolineando altresì che in almeno due occasioni l’uomo ha anche mimato il gesto di tagliare la gola.

La C ha riferito che l’odierno imputato soffre di un disturbo bipolare e di schizofrenia, motivo per cui, dopo la fine del loro matrimonio, aveva intrapreso un percorso di cura presso il CPS dell’ospedale Sacco di Milano, ove era stato anche sottoposto ad un TSO.<sup>1</sup>

Ha, poi, riferito che per un periodo di tempo, nel corso della loro relazione coniugale, il C aveva fatto uso di sostanze stupefacenti (in particolare cocaina) e alcool.

A fronte di specifica domanda del Pubblico Ministero, ha confermato che il C aveva rivolto minacce anche nei confronti del suo attuale marito T i N. (*“Si è messo davanti alla vettura del mio compagno dicendo di fare l’uomo, di reagire insomma. E che avrebbe ammazzato anche lui e tutta la famiglia”* cfr. pag. 8 trascriz.).

<sup>1</sup> È presente agli atti la relazione del Centro Psico Sociale dell’Ospedale Sacco di Milano, datata 16.03.18 (acquisita, su accordo delle parti, all’udienza del 04.03.20) relativa alla storia clinica dell’odierno imputato e alle cure cui si è sottoposto per il disturbo affettivo bipolare; nella predetta documentazione si legge, altresì, che il C all’esito dell’ultimo controllo, ha manifestato *“dolore perché il rapporto con i figli è altalenante e difficile; è preoccupato perché la battaglia legale con l’ex-moglie ha pesanti ripercussioni sulla tranquillità sua e dei figli”*.

La persona offesa ha, poi, ribadito la volontà di rimettere, ove possibile, le querele sporte nei confronti dell'odierno imputato.

Appositamente interpellata dalla Difesa in merito ai messaggi intimidatori che il C aveva pubblicato su Facebook tramite il suo proprio profilo social, la C ha riferito di esserne venuta a conoscenza tramite il racconto delle sue amiche che, sapendo della situazione tra il C e la donna, avevano controllato il profilo social dell'uomo e l'avevano avvertita dei post dall'evidente tono minaccioso pubblicati.

A fronte di specifica domanda di questo Decidente, ha dichiarato che, ciononostante, l'ex marito provvede regolarmente a versare l'assegno di mantenimento dei figli.

Ha, poi, riferito che in un'occasione il C venuto a conoscenza di una banale discussione tra il figlio e l'attuale marito della C si era recato sotto casa della donna per affrontare T

Al riguardo la donna ha, tuttavia, precisato che in quell'occasione il C non aveva rivolto minacce, *"però i toni erano comunque alti"* (cfr. pag. 11 trascriz.).

Su domanda del Pubblico Ministero, la persona offesa, rispetto a quanto già riferito in sede di denuncia-querela in merito ai fatti verificatisi il 18.11.17, ha chiarito che il figlio C aveva accusato *"una crisi di panico pesantissima"* a causa delle minacce che l'odierno imputato aveva rivolto nei suoi confronti.

All'udienza del 22.10.20 è stato sentito il teste T N attuale marito della persona offesa.

Il teste ha raccontato che il C: quando si arrabbiava o aveva delle discussioni con i figli, era solito recarsi sotto casa loro e rivolgergli frasi minacciose (*"lui ogni tanto quando si arrabbiava o aveva discussioni anche coi figli (...) veniva sotto casa, magari minacciava: ti spacco la faccia"*)

Ha dichiarato che la C all'epoca dei fatti, era molto preoccupata per l'atteggiamento del C e aveva timore anche per i suoi figli (cfr. pag. 4 trascriz.).

Il teste ha poi raccontato dei fatti verificatisi la sera del 18.11.17, precisando che in quell'occasione il C aveva rivolto minacce anche nei suoi confronti (*"Si è piazzato davanti la macchina verso di me ha iniziato a dirmi: scendi coniglio, ti spacco la faccia"* cfr. pag. 6 trascriz.).

Sollecitato nel ricordo dal rappresentante della Pubblica Accusa, ha riferito che il primo episodio di discussione tra la C e il C a cui ha assistito si era verificato circa tre anni addietro quando l'uomo, durante una lite verbale, si era avvicinato alla persona offesa e con fare minaccioso aveva poggiato la testa contro la sua spingendola con forza contro il muro. Ha, poi, aggiunto che in quell'occasione il C si era calmato solo dopo l'intervento del padre della persona offesa (cfr. pag. pag. 7 trascriz.).

Ha poi confermato che la C ha attraversato un periodo in cui viveva in un costante stato di ansia e di paura a causa delle minacce ricevute dall'ex marito; al riguardo ha sottolineato che la donna *"anche ad andare in giro era tanto timorosa"* (cfr. pag. 8 trascriz.).

Il T inoltre, su specifica domanda di questo Decidente, ha riferito che la C a causa dell'atteggiamento intimidatorio posto in essere dall'odierno imputato, è stata costretta anche a modificare le proprie abitudini di vita.

Nel corso del controesame della Difesa, ha chiarito che il C era solito recarsi sotto casa della C anche solo per litigare (*"a volte veniva sotto casa per litigare (...) è capitato che si è messo ad urlare"* cfr. pag. 10 trascriz.).

A fronte di specifica domanda di questo Decidente, ha poi infine riferito di essere a conoscenza del contenuto dei messaggi che il C inviava alla persona offesa ed anche dei post che venivano pubblicati dall'uomo sul suo profilo Facebook.<sup>2</sup>

Alla medesima udienza è stato escusso il teste C Tc Agente di polizia che ha effettuato l'intervento presso l'ospedale San Carlo di Milano, ove era stata segnalata la presenza di una persona molesta all'interno del Pronto Soccorso, poi identificata nell'odierno imputato.

Il teste ha riferito che il servizio di sicurezza dell'Ospedale aveva richiesto il loro intervento poiché il C, in evidente stato d'agitazione, aveva tentato in tutti i modi di raggiungere l'ex moglie e il figlio all'interno del reparto.

L'Agente C ha, quindi, raccontato che la C, interpellata al riguardo, riferiva di aver avuto una lite con l'ex marito e che il figlio aveva accusato un attacco di panico a causa di una discussione con il padre avvenuta nel pomeriggio.

Il teste ha poi riferito che, in seguito ad una conversazione telefonica tra la C e il C si erano resi conto che l'uomo si era appostato sotto l'abitazione della donna; quest'ultima, intimorita dalla situazione creatasi, aveva richiesto agli operanti di essere accompagnata a casa insieme al suo compagno e ai suoi figli.

Arrivati sotto casa della donna, il C; noncurante della presenza degli agenti di polizia, aveva iniziato ad inveire contro la C dicendole che non l'avrebbe più fatta uscire di casa e che l'avrebbe

---

<sup>2</sup> Dagli atti legittimamente acquisiti nel corso del giudizio risulta altresì che in data 18.03.18 il C: " " ha inviato sull'utenza telefonica del T una serie di messaggi dal seguente tenore ingiurioso e minaccioso: *"Dai merda fatti vivo; tua mamma ha paura; schifoso; (..) coniglio bastardo; (...) se no vado a prendere tua madre; rispondi figlio di puttana; ti stacco la testa; infame lurido coniglio"* (cfr. screenshot dei messaggi acquisiti su accordo delle parti all'udienza del 4.03.2020).

ammazzata (*“Praticamente diceva che tutte le volte non ci saremmo stati noi, e che non l’avrebbe fatta più uscire di casa e che l’avrebbe ammazzata”* cfr. pag. 16 trascriz.).

Appositamente interpellato in merito all’atteggiamento del figlio della donna, il teste ha infine dichiarato che il ragazzo era *“abbastanza scosso”* e aveva manifestato la volontà di non voler vedere il padre.

L’imputato, decidendo di non partecipare al processo e di non sottoporsi ad esame dibattimentale, non ha preso posizione in ordine alle accuse che in questa Sede gli sono rivolte.

\*\*\*\*\*

Orbene, sulla base di tali risultanze dibattimentali e degli atti legittimamente acquisiti nel corso del giudizio, ritiene questo Decidente ampiamente dimostrata la penale responsabilità dell’odierno imputato.

Dal tenore delle dichiarazioni della persona offesa ( M – della cui attendibilità non sono emersi motivi per dubitare, non essendosi questa, peraltro, neppure costituita neppure parte civile nel presente procedimento, il che depone ancor più per la sua genuinità – è emersa chiaramente la dinamica degli atteggiamenti persecutori, perpetrati a mezzo di appostamenti e reiterate ingiurie e minacce, posti in essere dall’odierno imputato nei confronti della donna.

Il narrato della persona offesa risulta lineare, preciso e coerente, anche alla luce dei riscontri esterni rappresentati dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dagli altri testimoni escussi (T e C ) e dai documenti acquisiti (tra cui, in particolar modo, i messaggi WhatsApp e i post pubblicati dall’imputato sul suo profilo Facebook, chiaramente riferibili alla stessa).

Provato risulta, infatti, che l’imputato, in diversi momenti temporali, abbia minacciato– anche di morte – e molestato verbalmente la persona offesa, provocandole un grave stato di ansia e di paura, oltre che una sensazione di costante pericolo a causa dell’imprevedibilità delle azioni dell’uomo, arrivato più volte a recarsi sotto l’abitazione della persona offesa (*“mi sentivo in pericolo. Ho vissuto per molto tempo e non nascondo che mi accade tutt’ora, perché ormai è diventata un’abitudine di chiudermi in macchina quando vado da sola nei posti; ho passato anche dei periodi, dopo lo scontro pesante che abbiamo avuto nel 2017, dove mi facevo accompagnare”* cfr. pag. 4 trascriz.).

L’ossessiva reiterazione delle condotte ingiuriose e moleste (Cass. pen. sez. V, n. 15906/2013), i numerosi atti di disturbo, minacce ed offese, perpetrate dall’imputato, hanno indubbiamente

ingenerato un profondo stato di ansia e di paura in capo alla persona offesa, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita e a condizionare la sua quotidianità.

L'atteggiamento persecutorio ed insistente posto in essere dal C \_\_\_\_\_ nei confronti della C \_\_\_\_\_ ha certamente ingenerato in quest'ultima un forte disagio e timore per la propria incolumità e, sinanche, un forte stato d'ansia e di agitazione e preoccupazione per il figlio C \_\_\_\_\_ e l'attuale marito T \_\_\_\_\_ a causa delle minacce, anche di morte, rivolte persino nei loro confronti.

Risultano, dunque, accertati i fatti riportati nel capo a) di imputazione e pienamente integrata la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., di cui sussistono all'evidenza tutti gli elementi costitutivi.

L'imputato peraltro, decidendo – come già evidenziato – di non partecipare al processo, non ha offerto elementi per confutare quanto emerso dal quadro probatorio, rendendo così fortemente più attendibile il racconto della persona offesa, che non risulta in alcun modo smentito dalle ulteriori risultanze istruttorie.

### **IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO**

Una volta affermata la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascritto al capo a) occorre determinare il trattamento sanzionatorio.

In punto di commisurazione della pena, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., considerate le caratteristiche concrete dei fatti, le modalità della condotta e valutata la personalità dell'imputato – formalmente incensurato – ritiene questo Decidente di poter concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla circostanza aggravante contestata, anche al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al concreto disvalore del fatto.

Ciò posto, pena equa appare quella di anni 1 e mesi 2 di reclusione.

Le spese processuali devono essere poste a cariche del condannato ai sensi dell'art. 535 c.p.p.

Appare possibile concedere, in favore dell'imputato, il beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendone i presupposti di legge.

Il complessivo carico di lavoro di questo Decidente giustifica, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., la riserva di deposito della motivazione entro il termine di giorni 90

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara l'imputato responsabile del delitto allo stesso ascritto al capo a) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla circostanza aggravata contestata, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art. 529 c.p.p.

dichiara non doversi procedere con riferimento al reato ascritto al capo b) per intervenuta remissione di querela;

Visto l'art. 163 c.p.

concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge;

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.


Milano, 22.10.20

IL GIUDICE

(dott. Fabio Processo)



SI DA' ATTO CHE ALLA REDAZIONE DELLA BOZZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA PARTECIPATO, AI FINI DELLO STAGE FORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 69/13 LA DOTT.SSA *Giulia Maria Mammola*.





Tribunale di Milano  
SEZIONE IX PENALE

SEGRETERIA AL V. PRES. DEL TRIBUNALE  
IN DATA  
23/10/20

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7990/20  
in data 22/10/2020  
N. R.G.Trib. 17061/19  
N. R.G.N.R. 45479/18  
CAMP. PEN \_\_\_\_\_  
SCHEDA ESEC \_\_\_\_\_  
I.R.R. E. R. R.

Il Giudice Monocratico di Milano Dr.ssa Valeria Recaneschi

alla pubblica udienza del 22.10.2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA  
(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di:

L. A., nato ad \_\_\_\_\_ (MI) il \_\_\_\_\_ 1977, con domicilio dichiarato presso la propria residenza in \_\_\_\_\_ - strada del \_\_\_\_\_

*assente;*

difeso di ufficio dall'Avv. Dario Carlo Enrico CIARLETTA del foro di Milano;

*presente;*

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché maltrattava la compagna convivente D. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ ponendo in essere nei suoi confronti sistematici atti di violenza fisica e psichica, consistiti:

- nel tirarle i capelli e picchiarla ripetutamente con colpi in testa, schiaffi sulle braccia e sul viso, pugni sui fianchi, calci e spinte;
- nell'urlarle contro parole offensive del tipo "puttana", "troia";
- nel sottoporla a controlli pressanti, seguendola sul luogo di lavoro e controllandole i messaggi sul cellulare;
- nel minacciarla ripetutamente - spesso a seguito di richieste di denaro non soddisfatte - con frasi del tipo: "se non mi dai i soldi per le sigarette io ti ammazzo"; "se mi denunci io dalla galera posso sempre uscire, tu da sotto terra no"; "se tu esci da questa casa io ti ammazzo, io dalla galera posso



uscire ma tu da sotto terra non esci più" e in un'occasione, mostrandole un coltello di grosse dimensioni: "tanto anche se torni c'è questo".  
Commesso in (MI) dal mese di aprile 2015 fino al 04.12.2018.

Con l'intervento del P.M. dott.ssa Tiziana CURATOLO – giusta delega

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il PM chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.  
La DIFESA chiede la riqualificazione quali percosse e lesioni, riconosciuta la continuazione, il minimo della pena e la concessione delle attenuanti generiche.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p., emesso in data 14.11.2019, L A  
è stato rinviato a giudizio dinanzi a codesto Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 572 c.p. (meglio specificato in epigrafe) per l'udienza del 30.3.2020 poi rinviata d'ufficio all'udienza dell'8.10.2020.  
In tale sede, dichiarato assente l'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., è stato aperto il dibattimento. Le parti hanno concordato ex art. 493 co. 3 c.p.p. la acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.  
All'udienza del 22.10.2020, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e il Tribunale ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.

\*\*\*

I fatti per cui si procede possono essere ricostruiti sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., tutti pienamente utilizzabili in virtù del consenso espresso dalle parti all'acquisizione ai sensi dell'art. 493 co. 3 c.p.p., ed in particolare sulla base del contenuto delle dichiarazioni predibattimentali rese da D L (querela orale sporta in data 4.12.2018 e sommarie informazioni del 7.12.2018) e delle sommarie informazioni testimoniali rese da P. C M e L A G:

Preliminarmente, in punto di valutazione del materiale probatorio in atti va osservato che, sotto il profilo della attendibilità soggettiva, la p.o. appare del tutto credibile. La stessa non ha mostrato in sede presentazione della querela di aver alcun risentimento nei confronti dell'ex compagno né di aver alcun interesse relativo agli esiti dell'odierno procedimento tanto che nemmeno si è costituita p.c.

Inoltre il suo narrato è lineare, coerente e in parte riscontrato dalle dichiarazioni rese dal padre dell'odierno imputato il quale ha dato atto di comportamenti maltrattanti posti in essere nei suoi confronti dal figlio del tutto analoghi a quelli denunciati dalla p.o.

Peraltro, con particolare riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal padre dell'imputato al quale non è stato rivolto l'avviso previsto dall'art. 199 c.p.p. ritiene questo giudice che al caso in esame siano applicabili i principi sanciti dalla S.C. in tema di giudizio abbreviato secondo cui: "...sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità in relazione all'omesso avviso della facoltà di astensione, in quanto trattasi di nullità relativa e, con la scelta del

rito, l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 54427 del 30/03/2016 - dep. 21/12/2016, Lo Giudice, Rv. 26864901). Né tale nullità è stata eccepita dal difensore in sede di discussione.

Ciò premesso è opportuno muovere, nella ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione, dalle dichiarazioni rese dalla p.o. in sede di querela.

La persona offesa ha riferito di aver conosciuto l'imputato nel 2008 e di aver intrapreso con lo stesso una relazione sentimentale sfociata in un rapporto di convivenza dapprima presso la casa dei genitori della p.o. successivamente presso la casa del padre dell'imputato L. A.

Già dall'inizio della relazione si erano presentati alcuni problemi di coppia in quanto l'imputato, chiedeva spesso denaro alla p.o. per l'acquisto di sigarette.

A partire dal 2016 le richieste di denaro alla compagna da parte dell'imputato erano divenute sempre più insistenti ed effettuate con modalità minacciose.

La p.o. ha riferito di un episodio occorso nel mese di settembre 2018 allorché si trovava in compagnia dell'imputato presso la abitazione dei di lui genitori. A fronte del diniego della p.o. di consegnare al compagno denaro per l'acquisto delle sigarette quest'ultimo profferendo le seguenti parole "se non mi dai i soldi per le sigarette io ti ammazzo" la spingeva sul letto e la colpiva con forti pugni sul fianco. A fronte del tentativo della p.o. di prendere la propria borsa per allontanarsi lo stesso la minacciava dicendo "se tu esci da questa casa io ti ammazzo, io dalla galera posso uscire ma tu da sotto terra non esci più".

D. I. ha poi riferito che anche in altre occasioni erano accaduti episodi del medesimo tenore.

La stessa ha poi raccontato che anche il suocero subiva da anni le angherie del figlio. Il 3.12.2018, mentre la p.o. si trovava sdraiata sul letto intenta ad ascoltare un messaggio vocale di una amica nel quale si faceva riferimento alla circostanza che la stessa avesse bevuto un caffè con un tale A. l'imputato, per motivi di gelosia, si rivolgeva alla compagna invitandola ad andarsene dalla abitazione. Alla richiesta di spiegazioni della p.o. il L. replicava scagliando nei confronti della compagna diversi oggetti. Indi la D.I. recuperava alcuni oggetti personali e si allontanata da casa.

Il giorno seguente, verso le ore 11, l'imputato si recava all'uscita del luogo di lavoro della p.o. e la avvicinava chiedendole di pagare alcune rate di un finanziamento cointestato. La donna lo rassicurava dicendogli che avrebbe provveduto a saldare quanto dovuto ma l'imputato con insistenza seguiva a richiedere ulteriore denaro che la p.o. consegnava in contanti nella misura di 20 euro. Poi le chiedeva se sarebbe tornata a casa la sera. La p.o., per tranquillizzare l'uomo rispondeva in senso affermativo. Quest'ultimo tuttavia le mostrava un coltello che aveva celato nella cintura dei pantaloni e profferiva la seguente frase "tanto anche se torni c'è questo".

Nelle sommarie informazioni testimoniali D. L. ha meglio descritto le condotte poste in essere dall'ex compagno. La stessa ha collocato nel tempo il primo episodio di aggressione fisica nel 2015 allorché il L., a fronte del rifiuto della compagna di consegnargli una somma di denaro per acquistare le sigarette, la ingiuriava pronunciando le seguenti parole "puttana, troid", poi la colpiva in testa con la mano e le tirava i capelli.

Un altro episodio era avvenuto nel febbraio 2016 quando la p.o., che si era rifiutata di consegnare al compagno del denaro, veniva colpita con uno schiaffo. In quella occasione gli occhiali da vista indossati dalla p.o. cadevano al suolo e si rompevano. La p.o. ha inoltre raccontato di alcuni comportamenti controllanti e possessivi posti in essere dal L che talvolta non si recava al lavoro per seguirla e le controllava spesso il telefono.

Durante le litigate l'imputato pronunciava spesso la seguente frase *"Se mi denuncia io dalla galera posso sempre uscire, tu da sotto terra no"*.

Allorquando la p.o. si rifiutava di consegnare al compagno il denaro richiesto l'imputato profferiva minacce o usava violenza.

I At che all'epoca dei fatti conviveva con l'imputato e la persona offesa, ha riferito di non aver mai assistito ad agiti violenti nel figlio nei confronti della p.o.. Tuttavia ha narrato di un episodio avvenuto pochi giorni prima in cui aveva udito che i due stavano litigando perchè il figlio aveva trovato dei messaggi sul cellulare della compagna. Durante la discussione aveva udito la ragazza pronunciare le seguenti parole *"le mani no"*. Aveva poi udito il figlio urlare alla compagna di andarsene via da casa.

Ha poi raccontato di essere sempre stato insultato dal figlio con frasi del tipo *"coglione"* e *"vecchio di merda"* e di essere anche stato percosso.

Ciò premesso nella ricostruzione fattuale va osservato che le risultanze processuali hanno evidenziato come le condotte verbalmente e fisicamente aggressive serbate dall'imputato fossero tutt'altro che sporadiche oltre che collocate su di un arco temporale sufficientemente esteso, con conseguente integrazione del requisito della abitualità rilevante nella prospettiva dell'art. 572 c.p.

Le aggressioni alla integrità fisica e morale della p.o hanno certamente contribuito ad instaurare un clima familiare particolarmente insostenibile, ingenerando una condizione di sofferenza, timore ed angoscia.

Quanto al profilo soggettivo, si rileva che la reiterazione degli episodi maltrattanti ed il livello di intensità degli stessi portino ad escludere che l'imputato non si rendesse conto di imporre alla compagna un regime di vita vessatorio.

Acclarata la responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto resta ora da delineare il trattamento sanzionatorio da riservare al medesimo.

Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute tenuto conto del corretto comportamento processuale dell'imputato, pur mediato dalla difesa, che ha acconsentito alla acquisizione degli atti di indagini con evidente risparmio delle energie processuali. Nella individuazione della pena base non occorre discostarsi dal minimo edittale non venendo in rilievo circostanze tali da connotare la condotta in termini di particolare gravità.

Tutto ciò premesso, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale, la pena può in concreto essere commisurata in anni due di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.

All'affermazione della penale responsabilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento.

Dall'ispezione del casellario giudiziale risulta un precedente per guida in stato di ebbrezza per un fatto commesso nel 2009 in relazione al quale non è stato concesso il beneficio condizionale della pena. Sussistono pertanto le condizioni oggettive e soggettive per la concessione del beneficio richiesto dalla difesa dovendosi ritenere

che la vicenda processuale abbia costituito un valido deterrente per la futura commissione di reati.

Ai sensi dell'art. 544 n. 3 c.p.p. si indica in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

L. A. responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute sussistenti le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Motivazione in giorni 30.

Milano, 22.10.2020

Il giudice  
Valeria Recaneschi

TRIBUNALE PENALE MILANO

MILANO 28 OTT 2020  
IL CANCELLIERE

PASSATO IN GIUDICATO  
IL 22.10.20  
Milano, 26.10.20  
IL FUNZIONARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dr.ssa Tiziana CITRO



1563/20  
N. 1463/20 RG TRIBUNALE

N. 42501/16 RG NR

N. \_\_\_\_\_ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

N. 8167/21 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE IL \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esecuz.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta scheda il: \_\_\_\_\_

Il

**APPELLO** N. 3212/21

RICOSTITUITO DA *offensore imputato*  
IN DATA 08/10/2021



Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione IX penale in composizione monocratica

SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA

02/04/21

*Repubblica Italiana*  
*In nome del popolo italiano*

Il Giudice, dr. ssa Elisabetta Canevini  
all'udienza 20.07.2021 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di:

**Z A S**, nato in Marocco il .1964, **attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per questa causa** (misura eseguita il 18.03.2021)

- presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Marchese (nomina in udienza 15.06.2021)

- presente

**Imputato**

**Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies, 572 cp**, perché offendendo in molte occasioni l'onore della moglie convivente B . I – madre dei propri figli M , I , I e M – attraverso espressioni come “figlia di puttana” ed altre simili, minacciandola con frasi come “ti ammazzo, vi ammazzo tutti” o “ti spacco la faccia”, non collaborando alla conduzione familiare e pretendendo di essere servito, aggredendo la donna in più occasioni fisicamente – in particolare in data 20.01.2017 spingendola contro il muro ed afferrandola per il collo, il tutto anche alla presenza dei figli, che intervenivano in difesa della madre e venivano a loro volta malmenati - , maltrattava in tempi diversi B . I e la costringeva a penose condizioni di vita, tanto da indurla in più occasioni, per sottrarsi ai comportamenti violenti ed umilianti del marito, a cercare rifugio presso un'amica o andare a dormire in macchina.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori.

In Milano dal gennaio 2015 in permanenza attuale.

**In cui è parte civile B** . I nata in Marocco 1977 – difesa dall'Avv. Luigi Baggi del Foro di Milano, presso il quale è domiciliata ex art. 33 Disp. Att.

**Persona da avvisare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter cpp**

### **Conclusioni delle parti:**

Il PM chiede, provata la penale responsabilità dell'imputato, non concedibili le attenuanti generiche, 4 anni di reclusione

la PC deposita conclusioni scritte e nota spese

la difesa in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, in subordine minimo della pena e benefici di legge.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto che dispone il giudizio in data 08.01.2020, Z A è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica.

Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa B I

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi nell'iniziale assenza dell'imputato, poi revocata all'udienza del 15.06.2021 (alla quale presenziava in stato detentivo, essendo nel frattempo stata emessa ed applicata ordinanza di custodia cautelare in carcere), si è svolta con l'esame dei testi E B all'esito del quale le parti concordemente chiedevano acquisirsi il verbale delle dichiarazioni dalla stessa rese nelle indagini preliminari (ud. 19.11.2020); M.llo S D , M.llo O. M V (ud. 18.03.2021); S R A (ud. 15.06.2021); nonché con l'acquisizione di documenti.

L'imputato si sottoponeva ad esame (ud. 15.06.2021) e rendeva spontanee dichiarazioni prima della chiusura del dibattimento (ud. 20.07.2021).

La difesa di parte civile rinunciava all'esame degli ulteriori testi pur ritualmente indicati in lista.

Va rilevato che a seguito di quanto emerso nel corso dell'udienza del 18.03.2021, il Pubblico Ministero formulava a verbale richiesta di emissione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

Acquisiti gli atti a sostegno della richiesta, a seguito della chiusura dell'udienza si emetteva ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, che veniva eseguita in pari data.

Il verbale delle dichiarazioni rese da S E nel corso delle indagini preliminari veniva acquisito ai sensi dell'art. 500 co 4 cpp, in accoglimento della richiesta formulata sul punto dal Pubblico Ministero e dalla difesa della parte civile, essendosi verificato un intervento volto a impedire la testimonianza e comunque a pregiudicarne la genuinità.

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

\*\*\*

Occorre preliminarmente ricordare che l'attività dibattimentale è stata significativamente turbata dall'intervento effettuato dall'imputato il 18.03.2021 nei confronti di S E che doveva

essere ascoltata come testimone in quella data e si stava portando in tribunale accompagnata dalla madre I B (che era già stata ascoltata come testimone) e dalla sorella S E. Come si descriverà più nel dettaglio, tali fatti venivano portati a conoscenza di questo giudice in udienza, dalla difesa di parte civile a giustificazione dell'assenza della testimone e ricostruiti nel corso dell'esame testimoniale dell'operante M.llo S D della Tenenza Carabinieri di

Appreso quanto sopra, il Pubblico Ministero formulava due ordini di richieste, che venivano qui entrambe accolte.

Da un lato, la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere, che veniva disposta con ordinanza lo stesso 18.03.2021 ed eseguita in pari data.

Dall'altro lato, la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni rese da S E nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 500 co 4 cpp, atteso che la teste si trovava al Pronto Soccorso a seguito della patita aggressione.

\*\*\*

Tanto premesso, occorre osservare che il nucleo principale delle fonti di prova qui in valutazione è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa I B qui raccolte sia con l'esame orale della stessa, sia con la lettura dei verbali delle dichiarazioni dalla stessa resa in data 22.11.2016 e 27.01.2017, la acquisizione dei quali è stata richiesta congiuntamente dalle parti, con conseguente piena utilizzabilità degli stessi.

Come chiarito dalla stessa persona offesa, lo svolgimento del suo esame a più di tre anni dall'ultima denuncia ha consentito di venire a conoscenza di fatti anche successivi a quanto denunciato.

In questa sede (**ud. 19.11.2020**) I B riferiva di essersi sposata con A Z nel 1997 e di essere arrivata in Italia qualche anno dopo. Il Nucleo familiare si stabiliva a , dove nascevano i 4 figli della coppia: il figlio M nato il 1999 e le figlie I nata l' 2002; I nata il 2009 e M nata il 2014.

La teste riferiva che aveva già avuto due figlie da un precedente matrimonio: S nata il .1993 e S nata il 1994.

S e S si univano al nucleo della madre, arrivando in Italia nel 2011, cosa che era stata concordata col marito e da lui organizzata.

In quel periodo sia lei che il marito svolgevano attività lavorativa.

A Z le aveva sempre detto che avrebbe trattato S e S come figlie sue, ma ben presto si accorgeva che così non era poiché le pretermetteva sempre rispetto agli altri figli. Cosa che lei aveva notato in particolare con la distribuzione del cibo a tavola. Dopo circa un anno dal loro

arrivo, tutti i figli le riferivano che il padre trattava male S e S quando lei non c'era, anche gettando nella spazzatura il cibo a loro destinato.

Ben presto nascevano problemi conseguenti a questa situazione.

Ricordava che un anno era andata come di consueto in Marocco portando con sé i 4 figli più piccoli, lasciando S – che era incinta – a casa con Z il quale, proprio nella settimana in cui S doveva partorire, l'aveva buttata fuori di casa.

Un ulteriore fonte di problemi derivava dal fatto che Z beveva alcolici frequentemente e cominciava ad assumere cocaina, cosa della quale lei si accorgeva dopo la nascita dell'ultima figlia. Aveva notato il cambiamento del suo comportamento ed una preoccupante discontinuità sul lavoro. Cosa che le veniva spesso segnalata anche da S e S che la chiamavano per avvertirla che il padre era tornato a casa prima del previsto. In tali situazioni, lei lasciava il proprio lavoro e rientrava a casa per evitare problemi.

Il cambiamento del comportamento del marito le metteva paura.

Spesso l'uomo si rivolgeva a lei ed a S e S con insulti (*"puttana", figlia di puttana*), rompeva oggetti in casa, urlava.

Ricordava che *"l'ultimo giorno quando l'hanno fatto uscire, i Carabinieri sono arrivati a casa e hanno trovato la casa tutta spaccata, c'è la sua mano nella faccia di mia figlia"*. Emergeva che si trattava del 20.01.2017. In particolare, in quell'occasione, avevano discusso e lei gli aveva chiesto di fare pace, per riportare la situazione alla calma anche per poter vedere tutti insieme una partita di calcio in cui giocava il Marocco contro un'altra squadra africana. I figli erano tutti in casa.

Mentre guardavano la partita, il marito usava una coperta per pulirsi il naso. Lei lo riprendeva e lui reagiva subito violentemente: *"si è pulito il naso con la mia coperta, io appena ho parlato ha cominciato: ha spaccato tutta la casa, mi ha preso da qua (mimando il gesto delle mani al collo), e poi è arrivata la I' . è entrata in mezzo, l'ha buttata il coso dove bolliamo l'acqua (facendo il gesto del lancio dell'oggetto), dopo io sono andata proprio senza le scarpe fuori, ho chiamato i carabinieri e sono arrivati, hanno trovato anche lui già uscito"*.

Nella stessa situazione, come era già avvenuto tante volte, l'uomo urlava minacce: *"ti ammazzo, ti brucio"*, ed ancora cercava di spaccare i contatore della luce.

Ricordava che la sera dei fatti aveva dormito in macchina con i figli, come aveva già fatto altre volte, per la paura di un suo rientro in casa nella notte.

Precisava che il marito era spesso ubriaco e diventava aggressivo. Cosa che si aggiungeva all'uso di cocaina: *"l'alcool non usa tutti i giorni perché deve andare a lavorare, però si sente l'odore però la cocaina sempre con lui"*.



Aveva anche appreso dalla figlia S. che egli la aveva sollecitata ad assumere cocaina mentre era incinta.

Appena gli si rivolgeva la parola *“spacca tutta la casa”*, tanto che cercava sempre di tenere i bambini fuori casa, per evitare che assistessero a tali situazioni. Cosa che comunque era avvenuta spesso.

Piangendo, ricordava che in un'altra occasione in cui era andata a dormire in macchina con i figli per lo stesso motivo, una vicina di casa l'aveva vista e l'aveva invitata a casa sua. La mattina presto l'aveva svegliata dicendole che dovevano uscire perché lei doveva andare a lavorare, cosicché lei tornava in macchina nuovamente.

In alcune occasioni il marito l'aveva ferita lanciando oggetti. La teste mostrava una cicatrice sul sopracciglio (“mi ha picchiato qua che è rotto”) precisando che era stata colpita da un pugno con un anello al dito. In questa occasione era andata al Pronto Soccorso ma non aveva raccontato cosa era effettivamente accaduto, anche se il medico aveva capito che era stata picchiata.

Un'altra volta veniva colpita al capo da una bottiglia di plastica lanciata dall'uomo.

Ricordava che spesso minacciava di morte anche le figlie S. e S. S. una volta era stata presa a calci sino a che non era caduta vicino al balcone. In un'altra occasione era stata picchiata con delle bottiglie di birra, tanto che si era tagliata in mezzo alle dita.

E' stato acquisto in atti il Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di del 24.02.2019 che attesta l'accesso di S. E. per ferita lacero contusa alla mano destra (ferita che la stessa riferiva essere stata procurata con una bottiglia di vetro) che veniva trattata con sutura. Inoltre era documentato un ulteriore accesso della stessa S. E. al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Raffaele il successivo 26.02.2019 per aggressione da persona nota (ex marito della moglie), con episodi ripetuti contro la paziente ed in passato contro la mamma. Vi si legge: *“riferisce pugni e calci al capo ed al tronco, presa per i capelli e spinta contro un muro con il capo. Le si riscontravano contusioni multiple da aggressione giudicate guaribili in 7 giorni (prod. Pm 19.11.2020).*

Ed ancora, la teste: *“io ho sempre paura di lui”.*

Riferiva di aver presentato un'ulteriore denuncia proprio una settimana prima dell'udienza, perché aveva mandato S. a prendere la bombola del gas (cosa che non poteva fare personalmente perché era stata operata di appendicite). S. si era a sua volta fatta aiutare dalla sorella I. perché aveva dimenticato i soldi e il cellulare. Il marito se ne era accorto ed aveva cominciato ad inveire dicendo *“puttana, tu vuoi mettere la mia figlia la tua schiava, la tua badante per tenere il tuo figlio che non è neanche padre che è un bastardo”* (insinuando di non esser il padre del ragazzo).

Segnalava che dopo la denuncia del 2017, i Carabinieri avevano sollecitato il marito ad allontanarsi da casa, cosa che lui aveva fatto, ma continuava a vivere “*in giro*” vicino all’abitazione familiare, creando “*sempre problemi*”. Non sapeva di preciso dove lui abitasse, ma riteneva che si appoggiasse via via da diversi amici della zona.

Nei periodi in cui lei si portava in Marocco per le vacanze (due mesi all’anno), lui voleva le chiavi di casa per restarvi fino al suo ritorno. In uno di questi periodi, aveva saputo che il marito utilizzava la casa come base di spaccio, tanto che veniva arrestato per tale motivo.

Egli continuava comunque a gravitare intorno all’abitazione, chiedendole di lavargli i vestiti, di preparargli da mangiare, a volte di far uscire tutti i bambini per consentirgli di usare il bagno e fare la doccia. Pretendeva che lei gli portasse i pasti e ricordava che una volta in cui non aveva cucinato ma aveva preso una pizza, l’uomo aveva staccato la luce dell’appartamento rompendo il contatore, insultandola.

Nel febbraio 2019 otteneva il divorzio in Marocco.

Riferiva di aver subito minacce l’ultima volta tre mesi prima, quando si trovava con un’amica al grande magazzino “Brico” di . Aveva visto il marito ma non l’aveva salutato. Poco dopo, arrivate sotto casa dell’amica, trovava l’uomo che le si avvicinava mentre lei era ancora in macchina, prendeva il nastro della cintura di sicurezza e glielo avvolgeva intorno al collo dicendole “*stronza, ti giuro che ti ammazzo*”.

Aveva saputo che il marito era stato nuovamente licenziato da poco, cosa che attribuiva ai suoi problemi con le sostanze.

Quanto alla sua attività lavorativa, la teste riferiva di aver lavorato per anni come magazziniera presso provvedendo a tutti i bisogni della famiglia. Lavoro che però aveva perso perché era avvenuto troppo spesso di doversi allontanare per correre a casa in aiuto dei figli che non riuscivano a gestire il padre ed avevano paura di lui.

Ricordava, anche, che il marito si era presentato ubriaco sul suo posto di lavoro ed i colleghi, per aiutarla, l’avevano fatta uscire restando all’interno di uno dei camion per la consegna della spesa.

Le difficoltà economiche che aveva dovuto affrontare erano aggravate dal fatto che spesso veniva avvicinata da debitori del marito che le chiedevano la restituzione di prestiti fatti a lui. Da molto tempo il marito non contribuiva al mantenimento dei figli.

Ancora, piangendo, riferiva che sin dal suo arrivo dal Marocco era avvenuto spesso che venisse costretta ad avere rapporti sessuali: “*sono rimasta con lui anche che non lo voglio, vado con lui per forza, ... io da 2014 ho sentito che mi sono stufava, non ce la faccio a fare qualcosa*”, “*anche nel rapporto sessuale aggressivo*”.

Ricordava che dopo che si era rifiutata di avere rapporti sessuali col marito, gli aveva dovuto chiedere dei documenti per la certificazione ISEE ed il marito le aveva detto: “*vieni con me e ti do i documenti*”. Lei si era rifiutata e non aveva potuto certificare il reddito ai fini ISEE (“*non sono andata, pago di più, non vado con lui*”).

Quanto alle sue figlie maggiori, S e S riferiva che entrambe ora vivevano da sole e S aveva avuto un bambino. Inizialmente Z voleva che entrambe proseguissero gli studi che avevano avviato in Marocco, ma poi affermava che dovevano andare a lavorare ed in fine lasciava che stessero a casa sostanzialmente a badare ai 4 fratelli mentre i genitori erano a lavorare (cosa che lei non condivideva). Il rapporto con le sue due prime figlie era sempre stato conflittuale, tanto che tuttora, quando S la va a trovare, Z che è sempre nei d'intorni se la incontra la minaccia e la insulta (“*puttana, ti ammazzo*”).

Invitata dalla difesa a chiarire perché nella querela non avesse fatto riferimento ai problemi del marito conseguenti all'assunzione di stupefacenti, la teste riferiva che all'epoca della denuncia non era sicura che lo stato di alterazione del marito dipendesse dalla cocaina, mentre attualmente lo era.

Precisava di aver più volte richiesto l'intervento dei Carabinieri in suo soccorso.

Dal verbale di denuncia del 22.11.2016 e dall'integrazione del 21.01.2017 qui acquisito su accordo delle parti, inoltre, emergevano i medesimi fatti riportati da I B anche in questa sede, sino a quella data, sostanzialmente nei medesimi termini.

\*\*\*

**La teste A S R** (ud. 15.06.2021) confermava di conoscere I B poiché suo figlio va a scuola con il figlio della donna. Pur non essendo a conoscenza dei problemi di I B con il marito, riferiva di averla ospitata con i figli in un momento in cui aveva problemi, per evitare che vedessero i Carabinieri e l'ambulanza che erano intervenuti. Ricordava che in quell'occasione I stava piangendo e così anche i bambini e che l'amica aveva riferito che il marito aveva picchiato una delle figlie. A seguito di contestazione ricordava anche che I le raccontava che il marito insultava le figlie. Per quanto aveva compreso, i due litigavano perché lui non voleva lavorare e non partecipava alle spese di casa.

\*\*\*

**All'udienza del 18.03.2021**, nella quale era previsto l'esame della testimone del Pubblico Ministero S E, la difesa di parte civile segnalava di aver ricevuto - pochi minuti prima dell'orario d'udienza (fissata alle 14.30) - notizia della impossibilità a comparire della teste poiché l'imputato si era fisicamente contrapposto a lei ed alla madre, che stavano raggiungendo il tribunale, per impedire loro di arrivarvi. Nell'occasione S E restava ferita e veniva portata in Pronto

Soccorso, mentre I B si sentiva male e veniva a sua volta sottoposta ad accertamenti sanitari. Fatti che non erano isolati essendo state presentate denunce per fatti analoghi nei giorni precedenti.

Si svolgeva pertanto l'esame del teste M.llo D della Tenenza Carabinieri di il quale veniva subito dopo incaricato di verificare telefonicamente presso il proprio comando cosa fosse avvenuto.

Quanto ai fatti oggetto di contestazione, il M.llo Ord. S D riferiva che il 20.01.2017 era intervenuto – in servizio di pattuglia – verso le ore 21.30 in via alla Stazione n. 21 di ove era stata segnalata una lite in corso. Il nucleo familiare era già noto all'ufficio in particolare poiché Z A era già stato segnalato per spaccio di stupefacenti (hashish, marijuana e cocaina). Il teste ricordava che faceva molto freddo e che al loro arrivo trovavano in strada tutte le donne della famiglia, tremanti, che nell'immediatezza riferivano che Z era andato in escandescenze, aveva cominciato a buttare tutti gli oggetti di casa e a colpirle con schiaffi e pugni ed erano scappate in strada. In casa si trovava un altro figlio della coppia Z M che affermava che il padre, per futili motivi, aveva cominciato a picchiare la madre e la figlia I che era intervenuta in difesa della madre e che egli stesso era stato colpito con dei pugni al volto. L'operante ricordava che I (che era scalza) aveva dei segni sul corpo e M aveva dei segni sul volto.

Al momento del loro intervento A Z non era in casa. Le donne indicavano come possibile luogo di rintraccio due bar della zona, dove tuttavia non lo trovavano. Poco dopo, rientrato in caserma per gli adempimenti del caso, il teste veniva contattato dalla pattuglia che aveva lasciato sul posto, che segnalava che Z era tornato sotto casa. Si portava quindi nuovamente sul posto e da lui apprendeva che mentre guardavano una partita era stato azzittito e ne era nata una discussione che aveva poi portato ad una collutazione. Lo invitava a non trattenersi a casa almeno per quella notte cosa alla quale acconsentiva.

Analoghe situazioni, tuttavia, si erano verificate anche successivamente. Per quanto gli era noto, i due coniugi non abitavano più nella stessa abitazione, forse proprio da quella data, ma continuavano ad avere problemi.

Come detto, all'esito del suo esame, il teste veniva invitato ad accertarsi telefonicamente presso il comando per acquisire informazioni circa quanto avvenuto ed a riferire subito dopo.

Acquisite le informazioni richieste, il M.llo D informava il Tribunale di aver contattato il M.llo S , il quale riferiva che era intervenuto in Piazza di (dove risiedono

S e S E ), poiché le stesse avevano segnalato che A Z si era presentato con una bottiglia di acido in mano, che era stata vista da S

Bottiglia che gli operanti al loro arrivo non rinvenivano, ma che si accertava essere effettivamente stata acquistata da un rivenditore pakistano in un esercizio che si trova nei pressi.

Z era stato portato in caserma per accertamenti mentre S era stata accompagnata in ospedale poiché aveva una ferita da taglio ad una mano.

Per tale motivo S E non si era presentata all'udienza per testimoniare.

Ascoltato quanto riferito dal teste D il Pm formulava richiesta di emissione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato, istanza che integrava successivamente col deposito delle annotazioni di servizio redatte con riferimento ai fatti sopra descritti, ed acquisite d'urgenza.

Inoltre, chiedeva acquisirsi il verbale delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari il 21.01.2017 da S E ai sensi dell'art. 500 co 4 cpp.

Il Giudice, con ordinanza di cui al verbale d'udienza, disponeva l'acquisizione richiesta, ritenendo sussistenti elementi univocamente indicativi dell'avvenuto intervento sulla teste al fine di influire sulla sua testimonianza.

A seguito della chiusura dell'udienza, inoltre, alla luce degli atti acquisiti dal Pm e di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, emetteva ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti dell'imputato, che veniva eseguita in pari data.

\*\*\*

Dal **verbale di s.i.t. rese il 27.01.2017 da S E** emerge che nella serata precedente si trovava a casa con la madre, suo marito A Z ed i 5 fratelli per vedere la partita del Marocco. Ad un certo punto la madre riprendeva il marito chiedendogli di fare silenzio e lui si inalberava avventandosi improvvisamente sulla madre spingendola contro il muro e stringendole il collo dicendole *"ti ammazzo, vi ammazzo tutti questa è casa mia uscite voi non io"*. I fratelli cercavano di intervenire per fermarlo. Prima la sorella S che però veniva a sua volta colpita su una spalla con una brocca per fare il thè che si trovava sulla tavola. Poi M che veniva colpito violentemente con uno schiaffo al volto. A sua volta lei stessa cercava di bloccarlo, ma l'uomo la prendeva per la maglietta stringendogliela intorno al collo. Condotte tutte che si svolgevano mentre lui continuava a tenere la madre per il collo. Mollava la presa solo quando gli si avvicinava la figlia I cosicché riuscivano a scappare e a riversarsi in strada chiedendo aiuto. Riuscivano a nascondersi e la madre chiamava i Carabinieri che arrivavano poco dopo. Precisava che non si trattava

di un episodio isolato ed ancora che A..... Z..... teneva tali condotte in relazione all'uso di cocaina con una frequenza di almeno due volte alla settimana.

Riferiva, inoltre, che la madre per evitare di essere esposta a discussioni e aggressioni spesso passava le notti in macchina.

Riferiva che la madre era stata colpita in tre occasioni (a settembre, a ottobre del 2016 e nell'occasione degli ultimi fatti narrati), mentre più spesso il marito picchiava i figli anche lanciando oggetti. M..... era stato colpito con un piatto. I..... era stata presa per i piedi e messa a testa in giù, tanto che per la paura si era fatta la pipì addosso.

Lei stessa era stata colpita in altre occasioni, una volta con uno schiaffo ed un calcio sulla schiena, un'altra volta le lanciava addosso una sedia. Fatti per i quali aveva sporto denuncia.

Precisava che tutta la famiglia viveva nel timore dell'uomo.

\*\*\*

A..... | S..... Z..... **si sottoponeva ad esame** (ud. 15.06.2021 pag. 11 ss.trascr.) e riferiva che a partire dal 2015, a causa di un'operazione alla schiena, aveva dovuto diminuire molto il suo lavoro, riducendolo a 4 ore al giorno. Precisava, comunque, di aver sempre provveduto personalmente a tutti i bisogni della famiglia, senza ricorrere all'aiuto della moglie la quale comunque lavorava a sua volta. Dopo il 2015 quindi, cominciavano a sorgere problemi economici e discussioni con la moglie. Le discussioni riguardavano anche il fatto che a suo parere le due figlie più grandi avrebbero dovuto cominciare a lavorare per aiutare la famiglia. Confermava che in queste discussioni aveva detto parolacce ("*porca misera, vaffanculo*") ma escludeva di aver mai usato espressioni più forti. Escludeva di aver mai lanciato oggetti né di aver mai colpito la moglie o i figli.

Quanto ai fatti per i quali veniva poi tratto in arresto, affermava di non aver mai saputo nulla del presente procedimento perché "*le carte non mi arrivano*" né poteva aver saputo qualcosa dai suoi familiari, perché da quando era uscito di casa non parlava più con nessuno. Escludeva di essere intervenuto su S..... per la sua testimonianza. Il 18.03.2021 stava bevendo un caffè che aveva preso ad una macchinetta posta davanti ad un negozio di telefoni. Nell'occasione c'era anche suo figlio M...... Le sue figlie l'avevano visto ed hanno cominciato a litigare e a lanciargli bottiglie in faccia. Riteneva che avessero architettato tutto per dare a lui la colpa della loro assenza al processo, perché in realtà si erano addormentate perché erano uscite a "*fumare le canne*".

Confermava di aver comprato una bottiglia di acido per sgorgare il lavandino e la doccia, ma lo aveva fatto nei giorni precedenti.

Quanto alla giornata del 20.01.2017, ricordava che dopo una discussione con sua moglie, per il fatto che le figlie non lavoravano, i Carabinieri gli avevano detto di lasciare la casa e lui aveva ottemperato.

Ricordava anche che non volevano lasciargli vedere la partita dicendogli di provvedere a sistemare la cucina e pulire la casa.

Escludeva di aver colpito il figlio M in faccia in quell'occasione, confermava tuttavia di aver preso la moglie per un braccio al solo fine di spostarla per poter uscire di casa, anche se poi era uscita lei. Non era al corrente di denunce presentate da S nei suoi confronti. Escludeva di aver mai aggredito le figlie della moglie anzi affermava di essere stato da loro colpito con una bottiglia ed in un'altra occasione con un bastone.

Riferiva, inoltre, che dopo il 20.01.2017 non era più tornato a casa, tranne in due occasioni in cui era stata la moglie ad invitarlo ed avevano avuto rapporti sessuali, tanto che era rimasta incinta ma la gravidanza si era poi spontaneamente interrotta.

Confermava di aver avuto problemi legati all'assunzione di cocaina, che aveva cominciato nel 2018. A partire dal 2019 aveva "esagerato" assumendo la sostanza quasi tutti i giorni. Inoltre, circa due volte alla settimana, beveva alcolici. Aveva più volte cercato di smettere l'uso di cocaina, ma non riusciva a stare lontano dalla sostanza per più di una settimana. Invitato a chiarire come si procurasse il denaro necessario all'acquisto della sostanza, affermava che dopo il 2019 aveva ricominciato a lavorare 8 ore al giorno ed i suoi amici gliela facevano pagare poco.

Riconosceva la foto della bottiglia tratta in sequestro come l'acido da lui acquistato la sera prima del 18.03.2021 e ribadiva il contenuto del memoriale qui inviato.

Con memoria da lui manoscritta e qui pervenuta tramite la matricola della Casa Circondariale, riferiva le medesime circostanze già sopra riportate e sottolineava che le figlie S e S<sub>c</sub> si dedicavano attualmente allo spaccio di cocaina ed utilizzavano la sorellastra I per farsi gettare le dosi dalla finestra. Cosa per la quale era intervenuto per farle cessare in tale attività e che aveva fatto nascere un forte astio nei suoi confronti.

Identici concetti venivano ribaditi il 20.07.2021 con dichiarazioni spontanee espresse prima dell'ascolto delle conclusioni delle parti.

\*\*\*

Gli elementi di conoscenza così raccolti offrono, a parere di chi scrive, piena prova della sussistenza del reato in contestazione e della sua diretta riferibilità all'imputato.

La narrazione della persona offesa è, in primo luogo, risultata lineare, coerente e pienamente corrispondente al vissuto personale.

Si è appreso che per molti anni la donna ha consentito, pur dopo l'allontanamento del marito dalla casa familiare, che egli continuasse a far riferimento all'abitazione per ogni sua necessità. Tanto che

lei provvedeva a preparargli i pasti, a lavargli gli indumenti ed a consentirgli di utilizzare il bagno per lavarsi.

Di tutta evidenza, dunque, che le denunce da lei presentate non sono state mosse da alcun intento rivendicativo o calunniatorio.

Anzi, si è palmarmente ricostruito che l'esposizione dei fatti all'autorità è scaturita da una situazione non solo di esasperazione ma di concreto pericolo per l'incolumità propria e dei figli. Si tratta, infatti, dell'episodio del 27.01.2017 nel corso del quale la persona offesa veniva trattenuta per il collo ed i figli venivano percossi mentre cercavano di allontanare il padre da lei. La fuga per strada nel mese di gennaio senza cappotti e a piedi scalzi offre la piena misura della emergenza nella quale la persona offesa si era venuta a trovare.

Tale episodio è stato ampiamente confermato non solo dalle dichiarazioni rese dalla figlia S K qui acquisite ai sensi dell'art. 500 co 4 cpp, ma anche dal M.ilo D , intervenuto sul posto in pattuglia. Si ricorda che il teste ha riportato anche di aver visto i segni delle percosse su I e su M di aver visto che I era scalza, di aver visto l'abitazione a soqquadro, tanto da ritenere necessario allontanare l'imputato.

Ulteriore elemento di conferma dei fatti riportati dalla persona offesa poggia sulle dichiarazioni della teste A S R la quale ha ricordato di aver soccorso l'amica I B ospitandola a casa sua con i figli a seguito di una lite col marito e di aver da lei appreso che il marito aveva percosso in precedenza le sue figlie e non contribuiva alle spese di casa.

La giustificazione qui offerta dall'imputato dei dissapori tra lui e le figlie della moglie, dal sentore francamente calunnioso, si pone in evidente contrasto con le risultanze documentali costituite dai referti di pronto soccorso risalenti al febbraio 2019 (dunque ben precedenti al periodo in cui l'imputato avrebbe appreso delle gravi condotte da lui attribuite alle due giovani donne). Referti dai quali emerge che S E aveva riportato lesioni da taglio ad una mano a seguito di una aggressione, e due giorni dopo molteplici contusioni da percosse. In quest'ultima occasione, la giovane aveva riferito ai sanitari di essere stata aggredita dall'ex marito della madre, ed ancora che si trattava di un episodio di aggressività non isolata che per lo più si indirizzava verso la ex moglie.

Ancora, va ricordato che lo stesso M.ilo D ha qui riportato che il comando ove presta servizio è stato spesso investito della necessità di interventi presso il nucleo familiare, interventi che erano sollecitati da situazioni da lui definite come "liti" o in cui i due coniugi "si schernivano" a vicenda, forse sottovalutando un quadro di più consistente violenza domestica.

Gli elementi obbiettivi in valutazione, dunque, convergono verso un quadro di piena coerenza reciproca di quanto posto in valutazione. Coerenza che trova una ulteriore esplicazione nei fatti del 18.03.2021.



Fatti che sono stati qui valutati ai fini cautelari, ma che non possono essere esclusi dalla valutazione del complessivo coacervo degli elementi raccolti.

In essi non si può, infatti, che vedere la tracciatura della continuità in una condotta ossessiva ed aggressiva che ha visto l'imputato proseguire incessantemente con atteggiamenti che possono sin d'ora definirsi maltrattanti, sino ad intervenire altrettanto aggressivamente sull'attività di accertamento dibattimentale dei fatti.

Gli atti qui acquisiti ai fini della valutazione cautelare, peraltro, contengono chiari riferimenti anche a condotte di aggressione sessuale ai danni di S. e S. E. (per S. richiamati anche dalla stessa persona offesa), per i quali è necessario disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto riterrà di propria competenza, se non già a conoscenza degli stessi.

Tornando alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, occorre sottolineare come la donna abbia riportato di essere stata sistematicamente e per anni il bersaglio di insulti, di gravi minacce, di atteggiamenti aggressivi (urla, lanci di oggetti) e di percosse (sebbene in più limitate occasioni) e di aver poi dovuto subire – dopo il gennaio 2017 – la persistente presenza del marito il quale pretendeva il lavaggio dei propri indumenti, la preparazione dei pasti, l'uso del bagno. Sino ad aggredire la moglie quando gli consegnava una pizza invece di un pasto da lei cucinato.

La donna – riportando uno stato emotivo tuttora fortemente scosso - ha raccontato di aver più volte dormito in macchina per la paura delle condotte del marito. Di aver cercato di tenere i figli lontani da tale situazione, senza però riuscire ad evitare che venissero comunque esposti alla visione dell'aggressività da lei patita, se non ad esserne i diretti destinatari.

Ha descritto lo stato di alterazione dell'uomo, conseguente all'abuso di cocaina e di alcool.

Sino a riferire dei ricatti sessuali subiti financo per ottenere la certificazione necessaria alla documentazione del reddito ISEE per le scuole dei figli.

La semplice negazione dei fatti qui fornita dall'imputato a propria difesa non è, in tutta evidenza, idonea a scalfire la consistenza dei dati di conoscenza sopra enucleati.

I fatti oggetto di contestazione debbono, dunque, ritenersi pienamente provati.

Corretta risulta la loro qualificazione giuridica.

La ripetitività nel tempo delle condotte e la loro consistenza rende concreto il dato della abitudine richiesto per la configurazione della fattispecie di maltrattamenti in famiglia qui in esame.

La consistenza e le modalità esecutive delle condotte stesse, inoltre, consente di qualificarle come oggettivamente maltrattanti, avendo una evidente connotazione in una aggressiva e svilente ed essendo tali da causare alla persona offesa penose condizioni di vita, quali quelle dalla stessa qui descritte.



La persona offesa ha più volte fatto diretto riferimento alla condizione di paura in cui si era stabilmente trovata a vivere ed alle difficoltà affrontate per preservare i figli dall'aggressività paterna. Deve dunque essere dichiarata la penale responsabilità di A Z in ordine al reato di maltrattamenti qui a lui ascritto.

Sussiste, inoltre, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies cp contestata, atteso che le condotte maltrattanti si sono verificate anche in presenza (se non direttamente ai danni) dei figli minori.

Non sussistono, per contro, elementi di favore che possano essere valutati ai fini di cui all'art. 62 bis cp.

A Z è gravato da un precedente per spaccio di stupefacenti in ordine al quale ha subito condanna alla pena di due anni e 8 mesi di reclusione.

Inoltre, la condotta qui valutata si è realizzata in un arco temporale molto consistente, proseguendo anche dopo l'allontanamento dalla casa familiare.

Ai presenti fini, inoltre, non possono essere dimenticate le gravissime condotte tenute dall'imputato in corso di dibattimento, con particolare riferimento a quanto verificatosi il 18.03.2021 al fine di intervenire sulla testimonianza di S E Condotta che, peraltro, non è risultata isolata atteso quanto ricordato anche dalla persona offesa in ordine alle minacce di morte subite con la cintura di sicurezza dell'auto stretta intorno al collo, tre mesi prima della sua deposizione.

**Venendo alla commisurazione della pena**, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p ed in particolare ricordato il precedente penale gravante sull'imputato, la durata della condotta qui in esame, la sua manifestazione con forme di aggressività non solo verbale ma anche fisica, ed ancora la condotta tenuta dall'imputato successivamente al reato (elementi che impongono di discostare la pena dal minimo edittale) si ritiene equo irrogare a A Z la pena di anni 5 di reclusione, così determinata: pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata come sopra per la ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies cp.

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt. 29 ss cp l'imputato deve essere dichiarato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.

Va, inoltre, disposta la confisca e distruzione della bottiglia di acido in sequestro trattandosi di mezzo utilizzato per la realizzazione del reato.

**Passando alla valutazione delle richieste formulate dalla difesa della parte civile I**

B dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 cp.

Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.



La persona offesa ha riportato anni di prostrazione e di vessazioni agite dal marito, anche dopo che questi si allontanava dalla casa familiare. Ha descritto uno stato di costante paura, al quale si sottraeva financo passando le notti in auto con i figli. Ha riportato una situazione di costante aggressività, di insulti, urla, di oggetti lanciati, di percosse. Condotte alle quali venivano esposti anche i figli minori. La durata delle condotte e la loro entità consente ampiamente di accogliere la contenuta richiesta risarcitoria formulata dalla difesa, nella misura di 20.000 euro individuata in via equitativa.

L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile che si liquidano – valutati i parametri in vigore e l'attività svolta – in complessivi euro 1920,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dello Stato anticipatorio, essendo la persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il coinvolgimento nei fatti dei figli minori della persona offesa comporta la trasmissione di copia della sentenza al Tribunale per i Minorenni di Milano, per opportuna conoscenza e per quanto riterrà di propria competenza, ai sensi dell'art. 64 bis Disp. Att. cpp.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il contemporaneo impegno nella trattazione di altri processi con imputati detenuti, si fissa in 45 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Si sospende in pari misura il termine di durata della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 304, lett c) cpp.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

Z            A            colpevole del reato a lui ascritto e lo

CONDANNA

Alla pena di anni 5 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

DICHIARA

L'imputato interdetto dai Pubblici Uffici per 5 anni.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Visti gli artt. 538 ss cpp

CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno patito dalla parte civile I            B  
che si liquidano in via equitativa in complessivi € 20.0000; nonché alla rifusione delle spese dalla



stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1920,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatorio.

Visto l'art. 64 bis Disp. Att. Cpp

DISPONE

La trasmissione di copia della sentenza al Tribunale per i Minorenni, per quanto riterrà di competenza.

ORDINA

La trasmissione di copia degli atti al PM in sede per quanto di competenza in relazione al reato di cui all'art. 609 bis cp ai danni di E. S e di E. S se non già provveduto in ordine alla suddetta notizia di reato.

FISSA



In 45 giorni il termine per il deposito della motivazione e sospende in pari misura il termine di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 lett. c) cpp

Milano, 20.07.2021

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZ. PENALE  
RELAZIONE  
20/07/2021  
IL CANCELLIERE





SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SIOIP IN DATA

7.1.21

Tribunale di Milano  
SEZIONE IX PENALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IRR 133 21

n. 8206/2020 SENT.  
in data 28/10/2020  
R.G. TRIB. 11076/19  
N. R.G.N.R. 42403/2017  
CAMP. PEN \_\_\_\_\_  
SCHEDA ESEC \_\_\_\_\_

Il Giudice Monocratico dr. Marco Di Mauro, alla pubblica udienza del 22.10.2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA  
(artt. 530 c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di **C** **D** nato a **il**  
1972, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, di seguito indicato

*assente;*

Difeso di fiducia dall'avv. Francesca PEDRAZZINI del foro di Milano,

*presente;*

**IMPUTATO**

**Del reato di cui all'art. 572 c.p.**, poiché mediante reiterate aggressioni verbali e fisiche, nonché mediante sistematiche percosse ed ingiurie, maltrattava abitualmente la moglie **F/ P** cagionandole penose condizioni di vita; in particolare realizzava quanto precede con le seguenti condotte:

- Aggrediva verbalmente **F/ P** denigrandola;
- La umiliava ostentando relazioni extraconiugali;
- La percuoteva in plurime occasioni, quantomeno nel 2008 e il 19 giugno 2017.

In **il** dal 1996 al 1 ottobre 2017

Con l'intervento del P. M. dott.ssa F. SCANZI – giusta delega

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

IL GIUDICE  
Dr. Marco Di Mauro

Il PM, concesse le attenuanti generiche chiede la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Il difensore chiede in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine pena nei minimi edittali, concessione delle attenuanti generiche e benefici di legge ove concedibili.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 23.05.2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto il rinvio a giudizio di C. D. per rispondere del reato riportato in epigrafe, in seguito ad ordinanza di imputazione coatta emessa in data 10.12.2018, dopo l'iniziale richiesta di archiviazione della locale Procura della Repubblica.

All'udienza del 16.09.2019, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 04.10.2020, essendo mutato il magistrato giudicante, sono state rinnovate le formalità di apertura del dibattimento e sono state nuovamente formulate le richieste istruttorie, ammesse dal giudice. Alla stessa udienza si procedeva all'esame della persona offesa, F. P.

All'udienza del 13.12.2020 sono stati esaminati gli altri testimoni indicati nella lista del P.M., e alla successiva udienza del 17.01.2020 si procedeva all'escussione dei testi della difesa.

Disposto un rinvio d'ufficio regolarmente comunicato alle parti in base alle disposizioni della novellata normativa emergenziale (17 marzo 2020-30 giugno 2020), all'udienza del 28.10.2020, dichiarata esaurita l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni e pronunciava sentenza, come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

\*\*\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruzione espletata non ha offerto adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria per ciò che attiene al reato di maltrattamenti.

Le affermazioni della persona offesa, in riferimento ad una condotta abitualmente maltrattante del coniuge, non risultano descritte in maniera puntuale, risultando il portato di accuse vaghe e generiche. Invero, più che di aggressioni e maltrattamenti, la persona offesa F. ha piuttosto riferito di un clima generale di conflittualità tra lei e il marito, determinato principalmente dalle relazioni extraconiugali dell'imputato.

La persona offesa ha notevolmente ridimensionato gli episodi di violenza verbale e fisica, narrando di liti con insulti reciproci e affermando di essere stata percossa dall'imputato solamente un paio di volte durante l'intero periodo della vita coniugale (1993-2017). Riferiva di avere presentato la querela il 01.10.2017 in un momento di rabbia e da di essersene subito pentita, tanto da avere rimesso la querela già il giorno successivo (il 2.10.2017). Aggiungeva che, dopo la denuncia, i rapporti con il marito erano decisamente migliorati e che non vi erano stati altri episodi di violenza verbale e fisica; e che, attualmente, i due, seppure legalmente separati, si vedono regolarmente e hanno raggiunto finalmente un punto di equilibrio nei loro rapporti.

IL GIUDICE  
Dr. Marco Di Mauro

La F ha descritto in particolare un solo episodio di aggressione fisica, avvenuto nel mese di giugno 2017. Secondo il racconto della teste, in tale occasione, nel corso di un litigio la F aveva rimproverato al marito i suoi tradimenti e aveva scagliato una bottiglia contro il C; questi aveva reagito colpendo la moglie al viso, così cagionandole un occhio nero.

Con riferimento a tale episodio il P.M. ha prodotto il certificato medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di del 17.06.2017 rilasciato a F P da cui risulta un *trauma monire cranico- facciale* senza giorni di prognosi.

Su contestazione del P.M. in ordine a un altro episodio di aggressione fisica avvenuto in data 11.03.2011 quando il marito l'avrebbe colpita con calci e pugni, la F rispondeva di non ricordare tale episodio. Il P.M. ha tuttavia prodotto un certificato medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di del 12.03.2011 da cui risulta che la persona offesa in tale data si è sottoposta a una visita ginecologica di urgenza; tuttavia nel certificato in oggetto non si attestano lesioni di alcun genere. Appare ragionevole ritenere che se la donna fosse stata colpita con calci e pugni dal marito, come indicato nella querela, i sanitari del Pronto Soccorso avrebbero certamente notato l'esistenza di ecchimosi o lividi.

L'escussione degli altri testi non ha fornito elementi significativi a riscontro della ipotesi accusatoria di maltrattamenti.

La teste P S amica della persona offesa, ha riferito di avere accompagnato la F al pronto soccorso una sola volta nel 2008 - 2010 dell'Ospedale di Legnano dove la P lavorava all'epoca come infermiera; in tale circostanza la persona offesa le aveva confidato di essere stata "malmenata" dal marito senza però aggiungere altri particolari. Con riferimento a tale episodio la pubblica accusa ha prodotto un referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di rilasciato alla F da cui risulta una "*distorsione rachide cervicale*" con prognosi di giorni tre.

La sig.ra P dichiarava, che oltre a tale episodio, non aveva mai ricevuto dalla sig.ra F racconti di altre condotte aggressive commesse dal marito. Confermava piuttosto di avere appreso dalla F che i rapporti tra lei e il marito, dopo la separazione, erano diventati abbastanza buoni.

La teste S G ha riferito di avere conosciuto la sig.ra F durante un corso per O.S.S. in cui la S era una docente e la F una iscritta.

La sig.ra S ha raccontato che nel mese di giugno o luglio 2017, alla fine di una lezione, aveva notato dei lividi sul viso e su un occhio della sig.ra F e, avendole chiesto il motivo di tale lividi, la F le aveva confidato di essere stata picchiata dal marito.

Il figlio della coppia, C P ha smentito l'esistenza di aggressioni fisiche commesse dal padre ai danni della madre, ma riferiva piuttosto di litigi tra i genitori determinati dalle numerose infedeltà del padre.

Data la suesposta ricostruzione del quadro probatorio, ritiene il Tribunale che non vi siano sufficienti elementi per ritenere provata la penale responsabilità dell'odierno imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p..

E' bene ricordare che per la configurabilità del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, ex articolo 572 del c.p., è necessario che vi sia la prova di una serie continua e ininterrotta nel tempo di atti lesivi dell'integrità fisica e morale della persona offesa. Deve essere provata, cioè, la reiterazione di atti di vessazione tali da cagionare alla vittima sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza.

IL GIUDICE  
Dr. Marco MAURO

Invero, nel caso di specie, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che gli episodi aggressivi e litigiosi occorsi sono stati estemporanei, occasionali e slegati da qualsiasi nesso di abitudine. Invero gli unici episodi accertati di condotta violenta sono quelli del giugno 2009, riscontrato dal certificato medico e dalle dichiarazioni della teste P per il quale la persona offesa però non ha sporto querela, e quello del giugno 2017, confermato dal certificato medico e dalle dichiarazioni della teste S per il quale la persona offesa ha rimesso la querela.

La circostanza che la persona offesa sia attualmente separata dal marito e abiti in un altro domicilio, induce ad escludere che la stessa possa avere ritrattato le sue dichiarazioni per paura di subire ritorsioni da parte dell'imputato. La buona fede della persona offesa risulta inoltre confermata dalle dichiarazioni della teste P la quale ha confermato che dopo la separazione, avvenuta nel 2017, i rapporti tra il P e il C erano buoni.

Difetta pertanto nel caso di specie sia l'abitudine delle condotte, che sono limitate, sia una volontà vessatoria da parte dell'imputato, trattandosi, piuttosto nel caso di specie di lesioni personali aggravate dal rapporto di coniugio per le quali difetta la condizione di procedibilità per intervenuta remissione ed accettazione della querela

### P.Q.M.

Visti gli artt. 521 e 531 c.p.p.,

Riqualificato il reato contestato nella fattispecie di cui agli artt. 581, 582, 585 c.p. in relazione all'art. 577 c.p.,

### DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti dell'imputato C E in relazione al reato a così modificato, in quanto estinto per intervenuta remissione di querela.

Motivi riservati in gg. 90.

Milano, li 28 ottobre 2020

Il Giudice  
Marco Di Matteo

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZ. II PENALE  
CIVILE - 7 (F. 1/21)  
IL CANCELLIERE

PASSATO IN GIUDIZIO  
IL 23.3.21  
MILANO 6.4.21  
IL FUNZIONARIO  
IL FUNZIONARIO UFFICIALE  
dr.ssa Tiziana CITRO





SENTENZA AL V° DEL R.G.  
TRAMITE SIOF IN DATA  
28.7.21

Tribunale di Milano  
SEZIONE IX PENALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 8347/2021 SENT.  
in data 05/05/2021  
R.G. TRIB. 1044/20  
N. R.G.N.R. 37945/2017  
CAMP. PEN. \_\_\_\_\_  
SCHEDA ESEC. \_\_\_\_\_

Il Giudice Monocratico dr. Marco Di Mauro, alla pubblica udienza del 05.05.2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA  
(artt. 530 c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di  
B. M nato il .1972, domicilio dichiarato in  
, via

*Libero, presente;*

Difeso di ufficio dall'Avv. Simona Brambilla del foro di Milano

*presente;*

IMPUTATO

1. Del reato previsto e punito dall'art. 612 bis commi I e II c.p., perché con condotte reiterate, molestava e minacciava T G persona alla quale era legato da relazione affettiva, cagionando alla predetta un perdurante e grave stato di ansia e paura e comunque costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita; in particolare
  - In alcune occasioni pedinava la donna nei suoi spostamenti;
  - In più occasioni ingiuriava la donna inviandole messaggi del tenore "mamma di merda, zoccola, puttana, lurida"
  - In più occasioni minacciava la donna di farle del male;
  - Il 05.05.2017 percuoteva T cagionandole lesioni di cui al capo che segue.  
In dall'agosto 2016 sino all'11.12.2017
2. Del reato previsto e punito dall'art. 582, 585 c.p., perché percuotendo T G cagionava alla stessa lesioni personali giudicate guaribili in gg. 5 s.c.

In il 06.05.2017

E per il quale è persona offesa: T Giovanna, nata il 1981 a.  
residente a , via .

Con l'intervento del P. M. dott.ssa Gargiullo giusta delega

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il PM chiede: per il reato di cui al capo B sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto. Per il reato di cui al capo A, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p. in quello di cui all'art. 660 c.p., la pena finale di mesi 1.

La difesa chiede:

: in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine si associa alla richiesta del PM, chiedendo che la pena detentiva venga sostituita con quella dell'ammenda.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio del 21 novembre 2019, B1 è stato chiamato dinanzi al Tribunale di Milano in composizione monocratica per rispondere dei reati di cui agli artt. 612 bis comma 1 e 2, art 582, 585 cp co. 1, in imputazione meglio descritti.

All'udienza del 13.02.2020 il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle parti.

L'udienza del 05.06.2020 veniva rinviata di ufficio in base alle disposizioni della normativa emergenziale da covid 19.

All'udienza del 17.09.2019 veniva escussa la persona offesa, e dopo un rinvio per legittimo impedimento dell'imputato documentato da certificazione medica, alla sua udienza del 05.05.2021, si procedeva all'esame dell'imputato. Dichiarata conclusa l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni e pronunciava sentenza, come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

\*\*\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Giudice come in esito all'espletata istruttoria debba ritenersi l'insussistenza dei fatti ascritti all'imputato B M.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, il B avrebbe - in un lasso di tempo ricompreso tra l'agosto 2016 e il dicembre 2017, molestato e minacciato la ex convivente pedinandola e ingiuriandola, così da provocare nella persona offesa un grave e stato di ansia perdurante e costringendola a cambiare le proprie abitudini.

Si contesta inoltre all'imputato di avere percosso la T1 cagionandole delle lesioni con prognosi di giorni 5.

Osserva il Giudice come in esito al dibattimento sia emersa prova di un quadro fattuale più articolato di quello descritto dall'accusa, che non è possibile sussumere nell'alveo della fattispecie ex art. 612 bis c.p. È invero emersa dall'istruttoria dibatti-

IL GIUDICE  
Dr. Marco DI MAURO

mentale una vicenda paritariamente conflittuale da ambo le parti, senza che - con riguardo alle condotte lesive - sia emersa prova oltre ogni ragionevole dubbio delle ipotizzate molestie e lesioni inferte dal B alla compagna.

Le affermazioni della persona offesa in riferimento ad una condotta di molestia reiterata, non risultano descritte in maniera puntuale, risultando il portato di accuse vaghe e generiche. Invero, più che di aggressioni e maltrattamenti, nel caso in esame, dalle dichiarazioni della T e dell'imputato, è emerso un clima generale di conflittualità dovuto alla decisione della donna di lasciare il B per intraprendere una nuova relazione.

La T si è mostrata reticente, anzi insofferente, a raccontare gli episodi, al P.M. che le contestava il contenuto della querela si rivolgeva in questi termini: " *Posso dirle? Fate quello che volete ne ho piene le balle, tanto mi devo arrangiare da sola con i ragazzi*" oppure " *Mi sono rifatta una famiglia, sono qua giustamente perché devo essere qui e cosa le devo dire?*"

Dichiarava di non ricordare quante volte il B le avesse telefonato e l'avesse seguita sul posto di lavoro - ammetteva di avere reagito agli insulti del B " *l'avrò insultato pure io, chi si ricorda, l'avrò pure mandato a quel paese, non mi ricordo*" -

Anche con riferimento alla durata delle presunte molestie la persona offesa ha dichiarato che dopo l'episodio del 06.05.2017, oggetto del reato di cui al capo B) non vi erano stati altri episodi.

Anche con riferimento all'ipotizzata aggressione fisica, la persona offesa si è mostrata vaga e generica, dichiarava di non ricordare il giorno, il luogo dell'aggressione, negava di essere stata picchiata dal B salvo poi riferire prima che l'aveva schiaffeggiata e poi correggersi dichiarando di essere stata colpita con due calci alle caviglie. Dallo stesso racconto della persona offesa tuttavia la persona offesa non aveva subito alcune conseguenze fisiche, la T lamenta invece che era infastidita dagli insulti profferiti dal B " *puttana, zoccola*" e soprattutto dal mancato pagamento degli alimenti da parte del B (per tali fatti la T ha sporto querela ed è stato instaurato un altro procedimento) e delle difficoltà di dover provvedere da sola al sostentamento economico dei figli. D'altro lato non vi sono testi in grado di riferire sulle lesioni, e il certificato medico si limita ad attestare la presenza di algie alla caviglia.

In mancanza di altri testi in grado di riferire, dalle dichiarazioni della persona offesa non sono emersi i presupposti del reato di cui all'art. 612 bis; in particolare difetta l'evento

Tanto premesso in fatto, in punto di diritto il reato di cui all'art. 612 bis c.p. non è stato nel caso di specie integrato, difettandone la stessa tipicità. Per potersi configurare il reato di stalking è necessario che, la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Dalle dichiarazioni della T non emerge nessuno degli eventi alternativi previsti dalla norma

Con riguardo invece alla fattispecie di cui all'art. 582 c.p. - posta a presidio dell'incolumità individuale, bene di rilevanza costituzionale ex artt. 2 e 32 Cost. - va premesso come essa sia strutturata come reato a forma libera, integrato dalla condotta di "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente" Con in lemma "malattia" il Legislatore ha voluto indicare, non una sensazione di dolore ma quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compressione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell'organismo.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'imputato B va dunque mandato assolto da entrambi i reati ascrittigli ai sensi dell'art 530, 2° comma c.p.p., con formula "perché il fatto non sussiste".

Il Tribunale ha indicato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione atteso il complessivo carico di lavoro dell'ufficio.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 comma c.p.p.

**ASSOLVE**

l'imputato B M da tutti i reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono

Motivi riservati in gg. 90.

Milano, li 05.05.2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZ. IX PENALE

REPOSITATO  
3561

27 LUG. 2021



IL CANCELLIERE

Il giudice  
Marco Di Mauro

PASSATO IN GIUDICATO

IL 16.10.21

Milano, 30.5.22

IL FUNZIONARIO

